GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1928 (VII)

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA



Vol. 3

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1929 – ANNO VII

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1928 - ANNO VI — 7 SETTEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 592 – 7 giugno 1928 – Anno VI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1558 – Concessione del soprassoldo giornaliero ai marescialli con incarichi speciali presso gli stabilimenti di commissariato e compagnie di sussistenza . . . . . *Pag.* 2147

» 593 – 6 settembre 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di bollo per quietanza sui sussidi e contributi . . . . . » 2148

» 594 – 6 settembre 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento olii lubrificanti agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi e Peso imballaggi . . . . . » 2148

» 595 – 6 settembre 1928 – Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei CC. RR. . . . . » 2149

» 596 – 6 settembre 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1929 . . . . . » 2149

» 597 – 6 settembre 1928 – Anno VI — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico nazionale Lanciano – 15 e 16 settembre 1928 – Anno VI . . . . . » 2155

N. **598** – **6 settembre 1928** – Anno VI. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria su formazione di pace (bozze di stampa) – Quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria su formazione di pace (bozze di stampa) . . . . . *Pag.* 2155

» **599** – **6 settembre 1928** – Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per la nomina del maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma . . . . . » 2158

» **600** – **6 settembre 1928** – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. presso la scuola centrale CC. RR. » 2158

» **601** – **6 settembre 1928** – Anno VI — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria . . . . . » 2158

» **602** – **6 settembre 1928** – Anno VI — SOTTUFFICIALI. – Corso per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di cavalleria di Pinerolo . . . . . » 2159

» 603 – **6 settembre 1928** – Anno VI — TRASPORTI. — Spedizioni di materiali alle legioni dei carabinieri reali con sede in Roma . . . . . » 2160

» **604** – **30 agosto 1928** – Anno VI — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico farmacista in S. P. E. nel R. Esercito . . . . . » 2160

NOTIFICAZIONI. . . . . » 2167

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2168

Circolare N. 592. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1558 - Concessione del soprassoldo giornaliero ai marescialli con incarichi speciali presso gli stabilimenti di commissariato e compagnie di sussistenza.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 7 giugno 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 168, del 20 luglio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'Amministrazione militare, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 4 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 è aggiunto il n. 37-*bis*.

« N. 37-*bis* - Marescialli che, superato il prescritto corso tecnico-amministrativo, sostituiscono ufficiali inferiori di sussistenza presso gli stabilimenti di commissariato e compagnie di sussistenza, L. 2.50 - soprassoldo giornaliero ».

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 593. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tassa di bollo per quietanza sui sussidi e contributi.** — (Ragioneria centrale). — 6 settembre 1928 - Anno VI.

Si partecipa a tutte le Amministrazioni militari dipendenti, che il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse) ha testè determinato che in analogia a quanto è disposto dall'art. 177 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo, i sussidi, concorsi e contributi pagati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni e da altri enti pubblici per fini di pubblico interesse, o a scopo caritativo sia a enti che a privati, siano esenti anche dalla tassa di bollo per quietanza.

S'intende perciò modificato in tal senso l'ultimo comma della circolare 488 del *giornale militare* corrente anno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 594. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento olii lubrificanti agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi - Peso imballaggi.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 6 settembre 1928 - Anno VI.

La società « R.O.M.S.A. » ha informato che, per aver adottato nella fabbricazione dei propri bidoni litografati per lubrificanti bande di maggiore spessore, la tara di tali recipienti, da 20 kg. lordi, è stata portata a kg. 1,500. Di conseguenza il contenuto di ciascun bidone è di kg. 18,500.

A modificazione pertanto di quanto è riportato dalla circolare 439 *giornale militare* c. a., pag. 1360, comma *b*), gli enti che prelevano lubrificanti in latte tengano presente che la ditta, anzichè kg. 18,700, dovrà d'ora innanzi fatturare in ragione del nuovo peso netto sopra indicato (kg. 18.500).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 595. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei CC. RR.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 6 settembre 1928 - Anno VI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei CC. RR.

Cambio di denominazione:

La tenenza CC. RR. di Massa Superiore (legione di Padova) ha assunto la nuova denominazione di Castelmassa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 596. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1929.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 settembre 1928 - Anno VI.

I limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi gli ufficiali delle categorie in congedo per poter essere iscritti sui quadri di avanzamento ad anzianità per il 1929 e quelli entro i quali debbono trovarsi gli ufficiali di complemento per concorrere all'avanzamento a scelta facoltativa, risultano dalle annesse tabelle.

Limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1929 degli ufficiali delle categorie in congedo.

Categoria	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
CARABINIERI REALI						
Ausiliaria	31 dicemb. 1924	30 giugno 1922	31 luglio 1924	30 giugno 1919	30 giugno 1919	—
Complemento	—	—	1 luglio 1924	24 novem. 1918	23 giugno 1919	10 luglio 1921
Riserva	31 dicemb. 1924	26 luglio 1921	1 giugno 1922	31 marzo 1918	30 maggio 1919	16 giugno 1921
FANTERIA						
Ausiliaria	31 luglio 1917	31 dicembre 1922	31 dicembre 1925	31 dicembre 1916	31 marzo 1917	—
Complemento	—	—	27 ottobre 1918	8 giugno 1916	21 dicembre 1916	30 dicembre 1918
Riserva	26 luglio 1917	30 dicembre 1917	27 ottobre 1918	8 giugno 1916	21 dicembre 1916	25 novem. 1918
CAVALLERIA						
Ausiliaria	30 giugno 1918	31 marzo 1923	30 giugno 1923	30 giugno 1916	30 giugno 1916	20 febbraio 1919
Complemento	—	—	29 aprile 1918	18 maggio 1916	11 maggio 1916	19 aprile 1919
Riserva	2 gennaio 1918	6 giugno 1918	20 ottobre 1920	23 settem. 1915	4 giugno 1916	20 febbraio 1919
ARTIGLIERIA						
Ausiliaria	31 luglio 1917	5 settem. 1918	31 dicembre 1918	30 novem. 1916	20 giugno 1918	31 dicembre 1917
Complemento	—	—	20 ottobre 1918	3 febbraio 1916	4 giugno 1916 fino a Melani R	28 dicembre 1919
Riserva	25 febbraio 1917	26 agosto 1917	15 dicembre 1918	26 settem. 1915	31 agosto 1916	26 settem. 1917

Categoria	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
GENIO						
Ausiliaria	31 dicembre 1917	20 luglio 1920	31 dicembre 1918	31 dicembre 1918	31 dicembre 1918	29 dicembre 1923
Complemento	—	—	27 ottobre 1918	1 marzo 1917	4 giugno 1916 fino a Mazzanti	12 ottobre 1919
Riserva	21 dicembre 1917	20 luglio 1920	31 dicembre 1918	28 dicembre 1919	21 dicembre 1916	29 dicembre 1923
MEDICI						
Ausiliaria	20 luglio 1920	8 luglio 1917	30 giugno 1917	31 dicembre 1915	31 dicembre 1918	1 gennaio 1919
Complemento	—	—	21 ottobre 1917	23 dicembre 1915	22 aprile 1917	31 dicembre 1923
Riserva	20 luglio 1920	8 luglio 1917	13 maggio 1917	30 novem. 1915	16 dicembre 1917	31 dicembre 1922
COMMISSARIATO						
Ausiliaria	20 luglio 1920	27 dicembre 1923	7 giugno 1923	1 aprile 1917	28 febbraio 1920	31 dicembre 1918
Complemento	—	—	—	—	30 dicem. 1917 fino a Gunnelli D.	28 novem. 1918
Riserva	20 luglio 1920	20 dicembre 1923	7 giugno 1923	1 aprile 1917	28 febbraio 1920	11 luglio 1918
SUSSISTENZA						
Ausiliaria	—	—	31 dicembre 1919	31 marzo 1915	30 dicembre 1917	31 dicembre 1918
Complemento	—	—	—	—	22 febbraio 1917	28 luglio 1918
Riserva	—	—	27 febbraio 1919	31 marzo 1915	30 dicembre 1917	31 dicembre 1918

Categoria	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
AMMINISTRAZIONE						
Ausiliaria	—	16 marzo 1920	7 settem. 1919	15 novem. 1917	15 febbraio 1920	31 dicembre 1918
Complemento	—	—	—	—	25 marzo 1917	14 luglio 1918
Riserva	—	8 novem. 1917	7 settem. 1919	15 novem. 1917	15 febbraio 1920	30 giugno 1918
VETERINARI						
Ausiliaria	—	2 settem. 1917	4 aprile 1918	1 giugno 1916	21 dicembre 1916	31 dicembre 1918
Complemento	—	—	—	—	9 marzo 1916	31 dicembre 1923
Riserva	—	30 giugno 1917	4 aprile 1918	9 dicembre 1915	21 dicembre 1916	31 dicembre 1922
CHIMICI FARMACISTI						
Ausiliaria	—	—	14 ottobre 1915	1 febbraio 1920	16 dicembre 1917	1 febbraio 1919
Complemento	—	—	—	—	25 marzo 1917	31 dicembre 1923
Riserva	—	—	14 ottobre 1915	1 febbraio 1920	16 dicembre 1917	31 dicembre 1922
PERSONALE DELLE FORTEZZE						
Ausiliaria	—	—	12 novem. 1916	—	—	—
Complemento	—	—	—	—	—	—
Riserva	—	29 luglio 1917	12 novem. 1916	—	—	—
TRENO ARTIGLIERIA E GENIO						
Ausiliaria	—	—	31 dicembre 1918	—	1 agosto 1916	—
Complemento	—	—	—	—	—	—
Riserva	—	—	12 aprile 1917	22 agosto 1915	30 giugno 1916	—

Per riconoscere quali degli ufficiali delle categorie in congedo compresi nei limiti dovranno essere presi in esame e quali no, le autorità dovranno tener presente quanto appresso:

1° gli ufficiali collocati in congedo assoluto ai sensi delle lettere *a*) e *b*) della circolare 62 del *giornale militare* 1927 senza inscrizione nella riserva o nel ruolo speciale di cui all'articolo 98 della legge 11 marzo 1926, n. 397, conservando soltanto il grado e la relativa uniforme, ma non appartenendo più ad alcun ruolo, non debbono essere presi in esame ai fini dell'avanzamento.

2° Quelli appartenenti alla già soppressa categoria di milizia territoriale per i quali non sia stato finora effettuato il trasferimento in altro ruolo, non debbono essere presi in esame ai fini dell'avanzamento. Resta inteso che tale impedimento sussisterà, nei riguardi dei suddetti ufficiali, fino a quando il trasferimento stesso non abbia avuto luogo per decreto Ministeriale pubblicato sul *bollettino ufficiale*.

3. Per gli ufficiali per i quali sussista dubbio sulla incondizionata idoneità fisica al servizio militare, requisito essenziale per essere promosso al grado superiore, le autorità prima di svolgere la relativa procedura di avanzamento debbono disporre, ai sensi del paragrafo 111, della circolare 369 del *giornale militare* 1926, i relativi accertamenti sanitari il cui verbale dovrà essere poi unito al documento di avanzamento.

4. I giudizi sospensivi non possono essere pronunziati se non nei casi tassativamente stabiliti dal paragrafo 112 della citata circolare 369 del *giornale militare* 1926.

Le autorità competenti, nel caso che non siano in grado di emettere un giudizio esplicito di avanzamento nei riguardi degli ufficiali per mancanza di elementi, avranno cura di procurarsi, innanzi tutto, dai precedenti superiori degli interessati, con la maggiore sollecitudine, le note caratteristiche sulle quali, a tenore degli articoli 110 e 111 della citata circolare 369, fonderanno il loro giudizio concreto di avanzamento.

Se poi non sia assolutamente possibile avere i documenti caratteristici, il giudizio d'avanzamento potrà basarsi sulle variazioni risultanti dallo stato di servizio dell'ufficiale (se ha partecipato alla guerra, se ha avuto incarichi speciali, ricompense al valore, encomi, ecc.) integrato con le informazioni circa la condotta morale e politica.

5. Per gli ufficiali in ausiliaria o nella riserva occorre tener presente le condizioni indicate dal n. 7 della circolare 283 *giornale militare* 1927, al fine di stabilire se essi, possono aspirare a due promozioni.

Gli ufficiali poi, che non trovandosi nel caso in cui al citato n. 7 possono conseguire la promozione senza aver prestato un anno di servizio nell'attuale grado, e ancora non lo abbiano compiuto dovranno continuare a essere segnalati in elenchi a parte, senza che occorra per loro lo specchio di avanzamento.

In ordine poi alla materiale compilazione e trasmissione degli specchi di avanzamento si osserveranno le seguenti norme:

a) dovrà essere indicata esattamente nel frontespizio di ogni specchio la categoria alla quale l'ufficiale appartiene (complemento, ausiliaria, riserva, ecc.), nonchè l'arma o corpo (distinguendo anche i medici dai chimico-farmacisti, e i commissari dagli ufficiali di sussistenza, ecc.) e l'anzianità di grado dell'ufficiale stesso;

b) dovrà essere sempre indicato se l'ufficiale sia stato preso in esame negli anni precedenti e quale giudizio abbia riportato;

c) gli specchi dovranno essere sempre corredati dalla copia dello stato di servizio mod. 53 debitamente aggiornata;

d) per la trasmissione degli specchi dovranno essere compilati elenchi distinti per arma o corpo, da indirizzarsi alle divisioni competenti della Direzione generale personale ufficiali di questo Ministero, avuto all'uopo presente lo scompartimento di questa amministrazione centrale quale è stato stabilito dalla circolare 58 del *Giornale militare* 1925;

e) gli specchi dovranno pervenire immancabilmente entro il 30 novembre 1928.

Gli ufficiali che non fossero ancora stati giudicati lo dovranno essere improrogabilmente entro il 31 ottobre p. v. e i relativi specchi nei quali dovrà essere citata la circolare 460 *giornale militare* 1927 anzichè la presente saranno trasmessi al Ministero con elenchi separati, da quelli relativi agli specchi di avanzamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 597. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico nazionale Lanciano – 15 e 16 settembre 1928 – Anno VI** – Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari) 6 settembre 1928 – Anno VI.

E' approvato il programma della corsa militare, premio città di Lanciano (categoria militare), del primo concorso ippico nazionale di Lanciano che avrà luogo il 15 e 16 corrente in detta città.

Agli ufficiali debitamente autorizzati a partecipare a detta corsa, in base alle norme contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, con i propri cavalli di proprietà o di carica, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare suddetta.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 598. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria su formazione di pace** (*bozze di stampa*) – **Quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria su formazione di pace** (*bozze di stampa*). — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 6 settembre 1928 – Anno VI.

Sono state pubblicate le seguenti istruzioni:

Fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria su formazione di pace (bozze di stampa) - *Quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria su formazione di pace.* (Bozza di stampa).

Dette pubblicazioni saranno diramate a cura del Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio del primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re	copie	1
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1

Ministero della guerra:

Gabinetto - Ufficio coordinamento	copie	3
Direzione generale personale ufficiali	»	1
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	10
Direzione generale genio	»	1
Comando del Corpo di S. M.	»	10
Ispettorato dell'artiglieria	»	30
Ispettorato delle truppe celeri, truppe alpine, del genio e tecnico automobilistico	»	1

Comandi.

Comandi designati d'armata	copie	1
Comandi di Corpo d'armata	»	1
Comando militare della Sicilia	»	1
Comando militare della Sardegna	»	1
Comandi di Divisione	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	4
Comando scuole centrali (per sè e per le scuole dipendenti)	»	10
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	4
Comando R. Accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	6
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	1
Comandi scuole allievi ufficiali di complemento	»	1
Comandi scuole allievi sottufficiali	»	1
Comandi collegi militari	»	1

Arma di fanteria.

Comandi di brigata	copie	1
Comandi di reggimento granatieri, fanteria di linea	»	3
Comandi di reggimento bersaglieri, alpini	»	1

Arma di cavalleria.

Comandi superiori di cavalleria	copie	1

Arma di artiglieria.

Comandi di artiglieria di corpo d'armata e comandi di artiglieria della Sicilia e della Sardegna	copie	1
Comandi di reggimento di artiglieria di campagna	»	5
Direzioni di artiglieria	»	1

Carri armati.

Comando reggimento carri armati	copie	1

Enti vari.

Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	copie	1
Ufficio del capo di S. M. della R. Marina	»	1
Ufficio del capo di S. M. della R. Aeronautica	»	1
Ufficio del capo di S. M. della M.V.S.N.	»	1
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	1
Segreteria della Commissione Suprema di difesa	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	5
Ministero delle colonie (Ufficio militare e comandi dipendenti)	»	10
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	1
Comando generale della R. Guardia di finanza	»	1
Biblioteca centrale militare	»	1
Biblioteca di presidio	»	1
Direzione della rivista di artiglieria e genio	»	1

Il prezzo delle pubblicazioni in questione è di L. 1.25 per la prima e di L. 0.75 per la seconda: l'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero potrà effettuarne la vendita agli ufficiali ed ai comandi che ne facciano richiesta, con le modalità indicate dalla circolare 477 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 599. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per la nomina del maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 6 settembre 1928 - Anno VI.

A parziale modificazione del n. 2 delle « *Norme esecutive* » aggiunte al Decreto ministeriale per il concorso per la nomina del maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma, riportato nella circolare 509 *giornale militare* c. a., questo Ministero determina che a far parte della commissione di cui all'art. 4 del detto decreto sia incaricato il generale di divisione DHO cav. Giovanni, in luogo del generale di brigata BASTICO cav. Ettore, già designato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 600. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. presso la scuola centrale CC. RR.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 6 settembre 1928 - Anno VI.

A modificazione del disposto dal n. 2 della circolare 658 *giornale militare* 1927, il prossimo corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri Reali avrà luogo nel prossimo anno 1929 dal 4 gennaio al 6 marzo p. v.

Rimangono invariate le altre disposizioni contenute nella circolare succitata.

Le domande per l'ammissione a detto corso dovranno giungere al comando generale entro il 30 novembre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 601. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. - **Corso d'istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 settembre 1928 - Anno VI.

Dal 1° ottobre al 30 novembre del c. a., presso la scuola di cavalleria in Pinerolo, si svolgerà con le consuete norme, un corso d'istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori dell'arma di cavalleria.

Ciascun reggimento di tale arma invierà al corso in parola un sottufficiale e quattro caporali. Per la scelta di tale personale si seguiranno le norme contenute nella circolare 570 del *giornale militare* del 1924.

I corpi interessati comunicheranno al comando della scuola di cavalleria i nomi dei militari destinati al corso e provvederanno a che i militari stessi si presentino a detta scuola il 30 settembre p. v. con il completo equipaggiamento ed armamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 602. — SOTTUFFICIALI. — **Corso per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di cavalleria di Pinerolo.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 6 settembre 1928 - Anno VI.

1. Con le norme stabilite dalla circolare n. 723 del *giornale militare* del 1923, si effettuerà in Pinerolo, presso la scuola di cavalleria, un corso per sottufficiali di armi a cavallo, che avrà inizio il 1° ottobre del c. a. e termine il 30 aprile 1929.

2. A tale corso dovranno partecipare:

un sottufficiale per ogni reggimento di cavalleria;
due sottufficiali del reggimento artiglieria a cavallo;
un sottufficiale per ciascuno degli ultimi quindici reggimenti d'artiglieria da campagna, dal 16° al 30°;
due sottufficiali dei carabinieri reali, designati dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

3. I sottufficiali da ammettere al corso in parola dovranno essere di ottimi precedenti di condotta e fisicamente idonei a sopportare le speciali fatiche del corso stesso.

4. Tutti i corpi interessati comunicheranno al comando della scuola di cavalleria i nomi dei sottufficiali destinati al corso e trasmetteranno, in pari tempo, a tale comando, le carte personali dei sottufficiali ora detti.

5. I sottufficiali destinati al corso dovranno presentarsi alla scuola di cavalleria in Pinerolo il 30 settembre p. v. col corredo al completo, compresa la grande uniforme, ed armati di sola sciabola.

6. La breve licenza preveduta al n. 5 della suddetta circolare 723 del *giornale militare* del 1923, anzichè al termine, dovrà essere concessa agli allievi durante lo svolgimento del corso e, più precisamente, in due turni: uno in occasione delle feste natalizie e l'altro in occasione delle feste pasquali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 603. — TRASPORTI. — **Spedizioni di materiali alle legioni dei carabinieri reali con sede in Roma.** — (Direzione generale servizi logistici). — 6 settembre 1928 - Anno VI.

Si verifica non di rado che enti militari, nell'indirizzare materiali ad una delle tre legioni di carabinieri reali esistenti in Roma (legione allievi, legione territoriale di Roma e legione territoriale del Lazio), omettano di specificare a quale di esse intendano inviare i materiali stessi.

Tale omissione è fonte d'inconvenienti; eppertanto si rende indispensabile che tutti gli enti militari, nelle spedizioni di cui sopra non tralascino di precisare la legione CC. RR. destinataria, sia sui documenti di trasporto, sia sulle casse, colli, ecc. che spediscono.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 604. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico-farmacista in S. P. E. nel R. Esercito.** — (Direzione generale, personale ufficiali). — 30 agosto 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento dei tenenti in S. P. E. nel corpo sanitario militare;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1920, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico-farmacista in S. P. E. nel R. Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami:

a) per 80 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel R. Esercito;

b) per 25 posti di tenente chimico-farmacista in servizio permanente effettivo nel R. Esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli Ufficiali subalterni medici e chimici-farmacisti di complemento del R. Esercito e della R. Marina, nonchè medici e chimici-farmacisti civili che non oltrepassino il 32° anno di età alla data della nomina a tenente in S.P.E. e che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia, o la laurea in chimica e farmacia o il diploma in farmacia e la laurea in chimica, nonchè il certificato di abilitazione all'esercizio professionale in conformità di quanto stabilisce l'art. 1 del R. decreto-legge n. 117 del 15 gennaio 1928.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta bollata da L. 3 non più tardi del 15 ottobre 1928 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) presentandola al Comando del distretto cui sono effettivi, o, se in servizio temporaneo, al comando del corpo od ente da cui dipendono, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, ovvero in chimica e farmacia, o diploma in farmacia e laurea in chimica o copia notarile del medesimo, e certificato di abilitazione all'esercizio professionale per coloro per i quali è prescritto dalle disposizioni di legge;

b) copia dell'atto di nascita del concorrente (su carta da bollo da L. 2 oltre i diritti di segreteria comunale) debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (marca da bollo prescritta per la legalizzazione);

c) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato come sopra);

d) certificato di stato libero, oppure, se ammogliato, il certificato comprovante l'atto di matrimonio debitamente legalizzato, e con un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale, atta a garantire l'esistenza della rendita di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399.

I vincitori del concorso, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla comunicazione del risultato del concorso stesso, chiedere al Ministero della guerra l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 4500 nominali.

La nomina dei vincitori del concorso che sono già ammogliati e che non avranno ottemperato alla disposizione del precedente capoverso, oppure non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata.

e) certificato di penalità (carta da bollo da L. 6) di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, e rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante è nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale avente giurisdizione nella località in cui egli ha prestato giuramento;

f) certificato di moralità e di buona condotta (su carta da bollo da L. 2, oltre i diritti di segreteria) di data non anteriore al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito), vidimato dal Prefetto;

g) certificato della segreteria dell'Università, da cui risultino le votazioni riportate nei singoli esami speciali e in quello di laurea e di diploma;

h) tutti quei titoli di studio, o scientifici che il concorrente credesse di produrre;

i) quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di L. 50 stabilita per i concorsi ad impieghi dello Stato per i quali è richiesta la laurea;

l) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*) non saranno prodotti dai concorrenti che siano ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio.

Art. 4.

Le autorità riceventi, dopo aver accertata la regolarità delle domande e dei relativi documenti, vi daranno corso con la maggiore sollecitudine, facendo pervenire il tutto al Ministero non oltre il 30 ottobre 1928, unendovi il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi e copia dello stato di servizio aggiornato di tutte le variazioni, se il concorrente è ufficiale, copia del foglio matricolare se è militare di truppa, una dichiarazione di idoneità fisica del concorrente al servizio incondizionato nel territorio e nelle colonie, compilata da un collegio medico di un ospedale militare, le informazioni dell'autorità politica e dell'arma dei CC. RR. sulla condotta politica e morale del concorrente stesso, e, per gli ammogliati, anche sulle condizioni sociali e di moralità della famiglia della sposa.

Art. 5.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

Gli ammessi al concorso saranno avvertiti, pel tramite dell'autorità militare alla quale presentarono la domanda dell'ammissione al concorso stesso, della data in cui dovranno presentarsi all'Ospedale militare di Roma per sostenere i prescritti esami. Questi verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, e saranno presenziati dalle seguenti commissioni, composta ciascuna di tre membri ed un segretario, quest'ultimo senza diritto a voto:

Per i concorrenti a tenente medico in S. P. E.:

Presidente — Maggiore generale medico RIVA commendator Umberto;

Membro — Tenente colonnello medico ZAFFIRO cavalier Antonino;

Membro — Tenente colonnello medico FABRIZI cavalier Nicola;

Segretario — Maggiore medico CRISTINI cav. Alfredo.

Per i concorrenti a tenente chimico-farmacista in S. P.E.:

Presidente — Maggiore generale medico RIVA commendator Umberto;

Membro — Colonnello chimico-farmacista SUZZI commendator Filippo;

Membro — Tenente colonnello chimico-farmacista CERRUTI cav. Romolo;

Segretario — Maggiore medico CRISTINI cav. Alfredo.

Art. 7.

Ciascun membro della commissione esaminatrice disporrà di 20 punti per ciascuna prova di esame scritta ed orale e di 10 punti per i titoli speciali di carriera e i titoli scientifici presentati.

Ciascuna commissione stabilirà la graduatoria dei concorrenti sommando le votazioni ottenute da ciascuno di questi negli esami speciali e dividendo la somma ottenuta per tre; a tale voto sarà aggiunto quello ottenuto nell'esame dei titoli.

A parità di merito avranno la precedenza i concorrenti che rivestono il grado di ufficiale medico o chimico-farmacista di complemento.

Art. 8.

La votazione minima indispensabile per il giudizio d'idoneità in ciascuna prova è di 10: è ammesso però il compenso tra le votazioni di ciascuna delle tre prove, purchè in nessuna di esse la votazione sia stata inferiore a 8 e la media raggiunga 12.

I candidati che in una prova abbiano riportata una votazione inferiore ad 8 perdono il diritto di presentarsi alle altre e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subìta.

Art. 9.

La graduatoria generale sarà pubblicata sul *giornale militare*.

Art. 10.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, dovranno far pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione ora detta al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) una dichiarazione su carta bollata da L. 3 con la quale si obbligheranno ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, (circolare 123 *giornale militare* 1927) di non far domanda per ottenere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni 6 a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S. P. E. nel corpo sanitario militare. Coloro che non ottemperassero a tale obbligo entro il termine anzidetto saranno considerati come rinunciatari e non saranno nominati in S. P. E.

Art. 9.

I concorrenti che saranno nominati tenenti in S. P. E. nel corpo sanitario militare in base al presente decreto saranno inviati a seguire un corso di integrazione di studi medico militari della durata di mesi 7, presso la scuola di sanità militare in Firenze, iniziantesi il 3 gennaio 1929.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 agosto 1928 - Anno VI

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Programmi d'esami per il concorso a tenente medico in S.P.E.

PROVA I. — *Clinica medica* (orale e pratica).

Viene assegnato al candidato un malato di malattia medica: il candidato lo esamina e ne illustra i sintomi rilevati concludendo con la enunciazione diagnostica. Durata della prova: a volontà della Commissione.

La Commissione porta speciale attenzione sul modo con cui il candidato ha proceduto all'esame dell'ammalato e ha rilevato i sintomi della malattia.

PROVA II. — *Igiene militare* (scritta).

Viene assegnato un tema d'igiene, con applicazioni al servizio militare, identico a tutti i candidati. Questi svolgono il tema in un tempo non superiore a 7 ore, consegnando poscia lo scritto alla Commissione esaminatrice.

PROVA III. — *Anatomia topografica* (orale e pratica).

La Commissione assegna a ciascun candidato una tesi estratta fra quelle sottoindicate: il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a disposizione della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune:

1° Regione sopraioidea.
2° Regione sottoioidea.
3° Regione carotidea.
4° Regione sopraclavicolare.
5° Regione sottoclavicolare e deltoidea.
6° Regione antero-laterale della parete addominale.
7° Regione inguino-addominale e del canale inguinale.
8° Regione crurale.
9° Regione dell'ascella.
10° Regione della piega del gomito.
11° Regione del ginocchio (anteriore e posteriore).
12° Regione del collo del piede.

Programmi d'esami per il concorso alla nomina a tenente chimico-farmacista in S.P.E.

PROVA I.

Svolgimento scritto di un tema di chimica farmaceutica e tossicologica. Il tema, uguale per tutti i candidati, viene stabilito dalla Commissione.

I candidati lo svolgono in un tempo non superiore ad 8 ore, consegnando poscia lo scritto alla Commissione esaminatrice.

PROVA II.

Prova pratica di analisi qualitativa minerale di 4 anioni e 4 cationi (durata massima 8 ore compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione, che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti della Commissione.

PROVA III.

Prova orale di materia medica nella parte attinente ai farmacisti. Leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista (durata 40 minuti).

NOTIFICAZIONI

Sotto la data 24 agosto 1928 il distretto militare di VOGHERA (74) è stato trasferito a TORTONA.

Concorso per i testi di insegnamento delle Scuole allievi ufficiali di complemento.

(Circolare 535 *giornale militare* 1928).

Presso l'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero è posto in vendita, al prezzo di L. 2.50, il fascicolo « *Norme generali e programmi di insegnamento pei corsi allievi ufficiali di complemento* ».

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2ª, anno 1928, circolare 32:

A pagina 117 depennare tenente SALA Alessandro, Pirotecnico R. Esercito, Capua.

Dispensa 31, anno 1928, circolare 481:

A pagina 1512 depennare capitano SICARDI Giacomo, R. Corpo truppe coloniali, Cirenaica.

Dispensa 31, anno 1928, circolare 482:

A pagina 1513 depennare capitano BAZZANI Attilio, 4 campagna.

PREZZO L. 0,60

(4870) - Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MIN. DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1928 - ANNO VI — 14 SETTEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. **605** – **12 settembre 1928** – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al 3° anno dell'Accademia di Torino di studenti d'ingegneria aspiranti alla nomina a tenente d'artiglieria. . . . . *Pag.* 2170

» **606** – **13 settembre 1928** – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imputazione delle spese per il mantenimento degli ammalati . . . . . » 2171

» **607** – **13 settembre 1928** – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari . . . . . » 2171

» **608** – **13 settembre 1928** – Anno VI. — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento degli ufficiali, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.. . . . . » 2173

» **609** – **13 settembre 1928** – Anno VI — FONDAZIONI. — Sostituzione di un membro della Commissione aggiudicatrice del premio della « Fondazione FERRERO DI CAVALLERLEONE pro ufficiali medici del R. Esercito in S. P. E. » . . . . . » 2173

» **610** – **13 settembre 1928** – Anno VI — MATRICOLA. — Fogli matricolari dei militari della R. Aeronautica . » 2174

LIBRERIA DELLO STATO

N. **611 – 13 settembre 1928** – Anno VI — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento del 1928. . . . . *Pag.* 2175

» **612 – 13 settembre 1928** – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro per l'obice da 100/17 mod. 914 e 916 – Granata mod. 915 - V = 261 . . . . » 2175

» **613 – 13 settembre 1928** – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. – Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 2176

» **614 – 13 settembre 1928** – Anno VI. — SERVIZIO SANITARIO. — Assistenza sanitaria agli ufficiali invalidi riassunti o mantenuti in servizio . . . . . » 2176

» **615 – 13 settembre 1928** – Anno VI — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice per l'anno 1928, per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni. . . . . » 2177

» **616 – 13 settembre 1928** – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Risultati del concorso per l'ammissione di sottufficiali al 1° anno della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica » 2178

NOTIFICAZIONI. . . . . » 2182

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2188

Circolare N. **605**. — SCUOLE MILITARI. — **Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al 3° anno dell'Accademia di Torino di studenti d'ingegneria aspiranti alla nomina a tenente d'artiglieria.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 12 settembre 1928 – Anno VI.

Il limite di tempo stabilito dalla circolare 292 *giornale militare* c. a. per la presentazione delle domande di ammissione al 3° anno dell'Accademia di Torino di studenti d'ingegneria aspiranti alla nomina a tenente in servizio effettivo, è prorogato al 30 settembre c. a., limitatamente al corso di artiglieria, per il quale si sono verificate vacanze rispetto al numero di 90 ammittendi stabilito dalla predetta circolare 292.

Gli aspiranti all'ammissione allo speciale corso di che trattasi, dovranno comprovare di aver superato gli esami

del biennio propedeutico all'ingegneria (disegno escluso), presentando il relativo titolo di studio entro il 31 ottobre p. v.

Sono in conseguenza autorizzati ad inoltrare domanda per detto corso anche quegli studenti che debbano ancora sostenere qualche esame nella prossima sessione autunnale.

Le modalità di ammissione al concorso sono analoghe a quelle contenute nella circolare 292 *giornale militare* c. a.

I comandi di corpo e di distretto provvederanno all'immediato inoltro delle domande di che trattasi al comando della R. Accademia e Scuola di applicazione di artiglieria e genio; trasmetteranno successivamente i documenti prescritti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 606. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Imputazione delle spese per il mantenimento degli ammalati.** — (Ragioneria centrale). — 13 settembre 1928 - Anno VI.

Allo scopo di evitare errori nell'imputazione delle spese per il mantenimento degli ammalati, si dispone che, a partire dall'esercizio in corso, tutte le spese necessarie per i viveri per gli ammalati siano imputate al capitolo n. 27 « *Pane e viveri per le truppe ecc.* ».

Al capitolo n. 21 « *Spese di mantenimento degli ammalati ecc.* » continueranno a far carico soltanto le spese per il ghiaccio — qualunque ne sia l'uso — e per i generi prelevati dalle farmacie (marsala, cognac, ecc.).

In tal senso, pertanto, devono intendersi modificate le dizioni usate sugli sviluppi dei due capitoli precitati, contenuti nell'apposito fascicolo relativo allo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1928-29.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 607. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 13 settembre 1928 - Anno VI.

Il Modulo 1 della circolare 453 *giornale militare* 1928 (dispensa 30ª) deve essere sostituito dal seguente allegato 1.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

MATRICE

della Richiesta di Prelevamento N. ....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della Ditta .....

(Circolare N..... *giornale militare* 1928)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *li* ..... 192 ...

IL .....

(*Da conservare dal corpo prelevatario*)

Richiesta di prelevamento N. ....

La Ditta .....

Agenzia o Deposito .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2) .....

i seguenti materiali:

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *li* ..... 192 ...

IL .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente il corpo prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti

N. 608. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione delle commissioni giudicatrici per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento degli ufficiali, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 settembre 1928 - Anno VI.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti il colonnello di fanteria BABBINI cav. Ezio (ora generale) è sostituito dal pari grado MORENO cav. Mario ed il colonnello di artiglieria DE PIGNIER cav. Augusto dal pari grado FAUTILLI cav. Ubaldo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 609. — FONDAZIONI. — **Sostituzione di un membro della Commissione aggiudicatrice del premio della « Fondazione FERRERO Di CAVALLERLEONE pro ufficiali medici del R. Esercito in S. P. E. ».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 settembre 1928 - Anno VI.

A parziale modificazione della circolare 543 del *giornale militare* c. a., si rende noto che, in seguito a desiderio espresso dal tenente generale medico nella riserva FERRERO DI CAVALLERLEONE cav. di gr. cr. conte Luigi, questi è sostituito nella Commissione aggiudicatrice del premio per il quadriennio 1925-1928 della « *Fondazione* FERRERO DI CAVALLERLEONE *pro ufficiali medici del Regio Esercito in S. P. E.* » dal prof. ALESSANDRI comm. Roberto.

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 610. — MATRICOLA. — **Fogli matricolari dei militari della R. Aeronautica.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). - 13 settembre 1928 - Anno VI.

Il Ministero dell'Aeronautica ha adottati e posti in uso, a cominciare dalla classe 1908, tre diversi modelli di fogli matricolari, modello 59_t corrispondenti alle tre specialità del personale di truppa: piloti, specializzati e manovra.

Per la detta classe 1908 tali nuovi modelli sono stati direttamente impiantati dai comandi di Z.A.T. e quando la classe sarà inviata in congedo illimitato, i comandi di distretto riceveranno e dovranno accettare dai vari comandi di centri aeronautici i nuovi modelli per i militari di leva congedati, per le pratiche di cui ai numeri 7 e 8 della circolare 130 del *giornale militare* 1925.

Per le future classi, invece, all'atto dell'incorporamento dei militari assegnati alla R. Aeronautica, i fogli matricolari di nuovo modello dovranno essere impiantati dai comandi di distretto, sugli stampati all'uopo loro forniti e venire trasmessi — ai sensi del n. 3 della circolare citata — ai rispettivi centri aeronautici completati dei dati di stato civile e dei vari contrassegni e annotazioni speciali e della variazione di assegnazione.

Avvertesi, infine, che quando i comandi di distretto riceveranno dai centri aeronautici i nuovi modelli dei militari comunque congedati o cessati dal servizio e dovranno procedere in base ad essi alla parificazione dei ruoli 57, non tutte le variazioni e annotazioni che figurano nei nuovi modelli 59 potranno trovar posto nei ruoli stessi, nei quali dovranno esser trascritte soltanto quelle che riguardano, in generale, il servizio dei militari alle armi ed escluse quelle che si riferiscono più particolarmente alle posizioni dei vari personali aeronautici, considerati nella loro specialità.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 611. — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento del 1928.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 13 settembre 1928 - Anno VI.

A modificazione delle disposizioni contenute nella circolare 288 del *giornale militare* c. a., il Ministero avverte che è stato soppresso il corso allievi ufficiali di complemento genio zappatori minatori della scuola di Bra e che gli allievi stativi ammessi sono stati trasferiti al corso della stessa arma e specialità della scuola di Moncalieri.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 612. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavola di tiro per l'obice da 100/17 mod. 914 e 916 - Granata mod. 915 - V=261.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 13 settembre 1928 - Anno VI.

E' stata pubblicata la « Tavola di tiro per l'obice da 100/17 mod. 914 e 916 — Granata mod. 915 — V=261 » che — a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — sarà distribuita come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:		
Gabinetto del ministro	copie	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	4
Direzione generale artiglieria ed automobilismo	»	6
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria - per suo uso e per i corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	»	300
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	4
Comando della scuola di guerra	»	2
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	2
Comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio	»	2
Comando di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Comando della scuola centrale di artiglieria	»	8
Comando della scuola di tiro di artiglieria	»	8
Comandi di reggimenti di artiglieria da campagna	»	8
Direzione della Rivista d'artiglieria e genio	»	2
Spolettificio R. Esercito	»	1

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.40; la pubblicazione di cui trattasi verrà però considerata « Fuori commercio », e ceduta agli enti ed agli ufficiali con le modalità indicate della circolare 477 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 613. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Storico) — 13 settembre 1928 - Anno VI.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: ufficio del capo di S. M. generale, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, ispettorato tecnico automobilistico, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, centri contraerei, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità.

Comando del Corpo di stato maggiore (Ufficio storico). — « *Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra* 1915-1918 - Brigate di fanteria. - Vol. VII ».

Prezzo di copertina L. 14.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto dalla circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 614. — SERVIZIO SANITARIO. — **Assistenza sanitaria agli ufficiali invalidi riassunti o mantenuti in servizio.** — (Direzione generale di sanità militare) — 13 settembre 1928 - Anno VI.

Il Comitato esecutivo dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, nell'intento di integrare le provvidenze assistenziali dell'Amministrazione militare agli ufficiali mutilati o invalidi di guerra riassunti

o mantenuti in servizio e agli ufficiali in A. R. Q. sempre invalidi di guerra, fruenti o no di pensione, ha deliberato:

1° di consentire il ricovero a carico dell'Opera, di detti invalidi in stabilimenti sanitari civili convenzionati con l'Opera stessa e colle modalità già in uso per tutti gli altri invalidi e ciò nei casi di malattie riconosciute come causa della invalidità di guerra, per le quali l'Amministrazione militare non conceda il ricovero gratuito;

2° di estendere uguale trattamento per le cure balneotermali negli stabilimenti civili convenzionati coll'Opera Nazionale esclusivamente per i casi di malattie;

3° di concedere l'assistenza protetica agli ufficiali predetti per tutte le cause di invalidità di guerra per le quali sia stato ritenuto necessario un apparecchio protetico, con le modalità stabilite dall'Opera Nazionale dalle vigenti disposizioni contenute nelle « Norme per le protesi » e nelle circolari successive.

Quanto sopra si porta a conoscenza degli interessati per loro norma.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 615. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice per l'anno 1928, per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 settembre 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119;
Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1927 che detta le norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 20

gennaio 1927, n. 119 nella parte relativa al personale dei depositi cavalli stalloni;

Decreta:

La Commissione giudicatrice, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 18 agosto 1927, per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni per l'anno 1928, è così costituita:

Generale di brigata AIROLDI di ROBBIATE barone cavaliere dell'Impero Austriaco nobile don Luigi, capo del servizio ippico militare, *presidente*.

Capo sezione FOCACCIA dott. cav. Giovanni, Capo della sezione ippica presso il Ministero dell'economia nazionale, *membro*.

Tenente colonnello di cavalleria in S. P. E. GIGLIOSI cav. Giglio, direttore di 1ª classe e comandante del personale dei depositi cavalli stalloni, *membro*.

Tenente di amministrazione in S. P. E. SABETTA signor Silvio, *segretario*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

p. *Il Ministro della guerra*: UGO CAVALLERO.

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1928 - Anno VI Guerra, registro 31, foglio 437.

N. 616. — SCUOLE MILITARI. — **Risultati del concorso per l'ammissione di sottufficiali al 1° anno della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica.** — (Divisione educazione fisica - Istruzione premilitare e scuole militari). — 13 settembre 1928 - Anno VI.

Con riferimento al n. 16 della circolare 281 del *giornale militare* corrente anno, si comunicano qui di seguito, in ordine di graduatoria, i nomi dei sottufficiali risultati vincitori del concorso indetto con la citata circolare ed ammessi

quindi al 1° anno di corso della sezione magistrale di scherma.

1. V. brigadiere MILITELLO Giuseppe del Comando della scuola centrale CC. RR. Firenze.

2. Serg. magg. ANTONELLI Raffaele del 2° reggimento bersaglieri Roma.

3 Sergente RIDOLA Gabriele del 1° reggimento artiglieria da campagna Foligno.

4. Serg. magg. BRUZZESE Fortunato del 18° reggimento fanteria, aggregato al reparto autonomo del corpo di S. M. Roma.

5. Sergente JENI Nicolò del 10° bersaglieri Palermo.

6. Serg. magg. SANTONICOLA Aniello della scuola di tiro di artiglieria in Bracciano.

7. V. brig. CORNIELLO Filippo della legione allievi CC. RR. di Roma.

8. Serg. magg. BONGIOANNI Renato del reggimento Savoia cavalleria Milano.

9. Sergente VELLA Ermes dell'8° reggimento artiglieria campagna Verona.

10. Serg. magg. BELLINI Aldo del 6° reggimento artiglieria pesante campale in Modena.

11. Serg. magg. CARERY Ferruccio del reggimento Genova cavalleria in Bologna.

12. Serg .magg. CERTO Luigi del 10° reggimento artiglieria pesante campale in Napoli.

13 Serg. magg. LA PUNZINA Francesco Paolo della scuola centrale d'artiglieria in Civitavecchia.

14. Sergente BANNO' Lorenzo del 1° centro controaerei in Rivoli-Torinese.

15. Serg. magg. RUSSO Pietro del 2° reggimento granatieri di Sardegna in Roma.

16. Serg. magg. LUNGARO Giovanni del 2° reggimento artiglieria pesante campale in Genova.

17. Serg. magg. JUORIO Tommaso del 10° regg. artiglieria da campagna in Caserta.

18. V. brig. FRANCOCCI Filippo della legione allievi dei CC. RR. in Roma.

19. Serg. magg. DE SANTIS Vito del 10° reggimento fanteria in Bari.

20. Serg. magg. MAURANTONIO Umberto del 37° reggimento fanteria in Alessandria.

Nell'intendimento poi di assicurare la effettiva presenza al corso, di un numero di allievi pari al numero dei posti messi a concorso, il Ministero determina che siano ammessi a frequentare il corso medesimo in qualità di aspiranti allievi, anche i 15 sottufficiali classificati in graduatoria dopo i primi 20.

Tali 15 sottufficiali, che di seguito si elencano, verranno a sostituire, nell'ordine in cui si trovano, quelli che eventualmente — entro i due mesi di esperimento — venissero a cessare dal corso per qualsiasi motivo. Alla fine del periodo di esperimento, tanto gli aspiranti allievi non ritenuti idonei a continuare il corso o che comunque ne vengono a cessare, quanto coloro che non siano stati chiamati a sostituire i vincitori dimessi dal corso, dovranno essere fatti rientrare ai propri corpi.

1. Serg. magg. NADALE Ugo del 24° reggimento fanteria in Gorizia.

2. Serg. magg. ARRU Michele del 45° reggimento fanteria in Sassari.

3. V. brig. MARTINI Umberto della legione territoriale dei CC. RR. di Napoli.

4. Serg. magg. MELE Alberto del 31° reggimento fanteria in Napoli.

5. Serg. magg. PIROZZI Antonio del 26 reggimento fanteria aggregato al reparto autonomo del Corpo di S. M. in Roma.

6. Serg. magg. VINCIGUERRA Antonio del 1° reggimento genio Torino.

7. Serg. magg. FORTE Ottavio del 9° reggimento genio in Trani.

8. Serg. magg. TAFARO Vincenzo del 151° reggimento fanteria in Trieste.

9. Serg. magg. VELONA' Luigi del 20° reggimento fanteria in R. Calabria.

10. Sergente CUOMO Tommaso del 10° reggimento genio in S. M. Capua Vetere.

11. Sergente MONTELEONE Lucio del reggimento cavalleggeri Saluzzo in Pordenone.

12. Serg. magg. DEL VECCHIO Michele del 4° reggimento artiglieria da campagna in Pola.

13. Serg. magg. MASELLI Vittorio della scuola centrale di artiglieria in Civitavecchia.

14. Sergente DE TURRIS Ernesto nel 12° reggimento fanteria in Trieste.

15. Serg. magg. ANASTASI VAVVESSI Pietro del 3° reggimento artiglieria da costa in Messina.

I comandi, corpi ed uffici cui prestano servizio i menzionati sottufficiali, disporranno perchè i medesimi si presentino alla sede del comando della scuola centrale di educazione fisica in Roma (Farnesina) il mattino del 30 settembre p. v. avvertendo che, per quanto riguarda le carte personali e l'equipaggiamento degli ammittendi, dovranno attenersi alle norme sancite dal n. 20 della citata circolare 281 corrente anno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONI

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 agosto 1928 - Anno VI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Bergamo	I comuni di Casnigo e Cazzano Sant'Andrea sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Casnigo ».	n. 1858 14 luglio 1928	195
Bolzano	I comuni di Albès, Millàn-Sarnes e Monteponente, nonchè la frazione Elvas del comune di Naz sono aggregati al comune di Bressanone.	n. 1913 20 luglio 1928	197
Brescia	I comuni di Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline sono riuniti in unico comune denominato « Corte Franca » con capoluogo Timoline.	n. 1837 14 luglio 1928	193
	Il comune di Volciano è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Roé-Volciano ».	n. 1930 27 luglio 1928	198
Caserta	Il comune di Tufino è aggregato a quello di Roccarainola, tranne la frazione Schiava che è aggregata al comune di Casamarciano. Il confine fra i comuni di Roccarainola e Casamarciano è delimtato in conformità della pianta planimetrica vistata in data 9 giugno 1928 dall'Ufficio del Genio civile di Caserta.	n. 1925 27 luglio 1928	197
Genova	I comuni di Canepa e di Sori sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Sori ».	n. 1931 3 agosto 1928	198
Gorizia	I comuni di Brazzano, Cormòns e Medea sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Cormòns ».	n. 1933 3 agosto 1928	198

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Gorizia.....	I comuni di Corona e Mariano del Friuli sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Mariano del Friuli ».	n. 1932 3 agosto 1928	198
Imperia.....	I comuni di Armo e Moano sono aggregati a quello di Pieve di Teco.	n. 1862 14 luglio 1928	195
Messina.....	I comuni di Malvagna e Mojo Alcantara sono riuniti in unico comune denominato « Lanza » con capoluogo a Malvagna.	n. 1935 20 luglio 1928	198
Novara.....	Il comune di Castiglione d'Ossola è aggregato a quello di Calasca, che assume la denominazione di « Calasca-Castiglione ».	n. 1860 20 luglio 1928	195
	I comuni di Trarego e Viggiona sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Trarego ».	n. 1936 20 luglio 1928	198
Pavia.....	Il comune di Goido è aggregato a quello di Mede.	n. 1861 20 luglio 1928	195
Roma.....	Il comune di Piperno è autorizzato a mutare la sua denominazione in « Priverno ».	n. 1937 14 luglio 1928	198
Trento.....	I comuni di Cagnò, Revò e Romallo sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Revò ».	n. 1851 20 luglio 1928	195
	Il comune di Nanno è aggregato a quello di Tassullo.	n. 1852 20 luglio 1928	195
	I comuni di Fàver e Lisignago sono aggregati a quello di Cembra.	n. 1853 20 luglio 1928	195

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Trento	I comuni di Laurego, Provés e Rumo sono riuniti in unico comune denominato « Rumo », con capoluogo a Mercena.	n. 1855 14 luglio 1928	195
	I comuni di Bolentina, Carciato, Dimaro, Monclàssico, Montès e Pressòn sono riuniti in unico comune denominato « Dimaro », con capoluogo Pressòn.	n. 1857 14 luglio 1928	195
	I comuni di Gràuno e di Valda sono aggregati a quello di Grumés.	n. 1863 14 luglio 1928	195
	I comuni di Arnago, Croviana, Magràs e Trezolàs sono aggregati a quello di Malé.	n. 1864 20 luglio 1928	195
	I comuni di Chizzola, Pilcante, Santa Margherita e Serravalle all'Adige sono aggregati al comune di Ala.	n. 1865 20 luglio 1928	195
	I comuni di Miola e Baselga di Pinè sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Baselga di Pinè ».	n. 1926 27 luglio 1928	198
	Il comune di Sevignano è aggregato a quello di Segonzano.	n. 1927 27 luglio 1928	198
	I comuni di Castello, Ossana, Pellizzano e Termenago sono riuniti in unico ente denominato « Ossana » con capoluogo Pellizano.	n. 1929 27 luglio 1928	198
	I comuni di Albiano e Lòna Lasés sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Albiano ».	n. 1928 27 luglio 1928	198
	Il comune di Mechel è aggregato a quello di Cles.	n. 1938 14 luglio 1928	198
	I comuni di Bosentino e Vattaro sono aggregati a quello di Vigolo Vattaro.	n. 1939 14 luglio 1928	198

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Trieste.....	I comuni di Aurisina, Duino, Malchina, San Pelagio e Slivia sono riuniti in unico comune denominato « Duino Aurisina » con sede municipale ad Aurisina.	n. 1940 27 luglio 1928	198
Varese.....	I comuni di Ardena e Brusimpiano sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Brusimpiano ».	n. 1856 14 luglio 1928	195
Vercelli	I comuni di Agnona, Aranco, Doccio, Foresto Sesia, Isolella, Quarona sono aggregati a quello di Borgosesia.	n. 1859 14 luglio 1928	195

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

Premi di studio a favore di figli, o figlie, di inscritti all'Unione militare, per l'anno scolastico testè decorso 1927-28.

L'art. 8 dell'atto costitutivo dell'Ente stabilisce che, dopo tolta la partecipazione a carico degli utili netti di esercizio, sia messo a disposizione del Consiglio di amministrazione il 20 per cento degli utili residuali, « da erogarsi in opere utili a favore degli inscritti e loro famiglie ».

La somma risultata in tal modo disponibile, a fine del decorso esercizio, ammonta a circa L. 168,000.

Il Consiglio di amministrazione ha stabilito di impiegarla corrispondendo premi ai figli, o alle figlie, degli inscritti che abbiano dimostrato spiccata attitudine agli studi nell'anno scolastico testè decorso 1927-28.

Detti premi risultano dallo specchio che segue:

	Classe	Premi	Ammontare	Somma totale
R. Ginnasio Superiore.....	4ª	15	400	6.000
	5ª	15	500	7.500
R. Istituto Tecnico Superiore.....	2ª	8	500	4.000
	3ª	8	700	5.600
	4ª	8	800	6.400
R. Liceo Classico	1ª	15	600	9.000
	2ª	15	700	10.500
	3ª	15	1.000	15.000
R. Liceo Scientifico.....	1ª	5	500	2.500
	2ª	5	600	3.000
	3ª	5	700	3.500
	4ª	5	1.000	5.000
RR. Università e Politecnici compresi quelli di Torino e di Milano	1ª	10	1.500	15.000
	2ª	10	1.500	15.000
	3ª	10	1.500	15.000
	4ª	10	1.500	15.000
	5ª	10	1.500	15.000
	6ª	1	1.500	15.000
	N.	179	L.	168.000

La distribuzione dei premi è regolata dalle seguenti norme:

1. Possono concorrere alla concessione dei premi gli allievi o le allieve che, dimostrando, come già si è detto, spiccata tendenza agli studi, siano riusciti:

a) a riportare una media non inferiore agli 8/10, con un minimo di 7/10 in ciascuna materia, in esito allo scrutinio finale di cascuna delle rispettive classi ginnasiali, di Istituto tecnico superiore, di Liceo classico e di Liceo scientifico, di cui al succitato specchio (escluse le scuole private o pareggiate);

b) a superare con una media complessiva di 27/30, ed un minimo di 24/30 in ciascuna materia, gli esami consigliati dalla Facoltà per ciascun anno di corso delle Regie Università e Politecnici.

Le suaccennate classificazioni di studio devono risultare da copie autentiche dei certificati scolastici rilasciate, su richiesta degli interessati, dai presidi o dai rettori degli Istituti, nei quali gli allievi hanno compiuti gli studi.

Nel certificato devono essere indicati i voti riportati in ciascuna materia.

2. Qualora il numero degli aspiranti meritevoli di premio superi il numero dei premi posti a concorso, l'ordine di aggiudicazione del premio, nell'ambito di ciascuna classe, è dato in ra-

gione della più elevata classificazione di fine d'anno scolastico riportata. A parità di condizioni, sempre nell'ambito di ogni singola classe, il premio è dato agli allievi o alle allieve che appartengono alle famiglie più numerose, e, in via subordinata, agli allievi, o allieve, figli di inscritti pensionati.

Inoltre, a parità di condizioni, la ripartizione dei premi sarà fatta in giusta proporzione fra le varie specialità di inscritti.

3. Qualora il numero dei premi, posti a concorso, superi il numero degli aspiranti meritevoli di premio, potrà essere aumentato l'ammontare dei premi stessi.

4. Le domande dei premi devono essere fatte su carta libera dagli inscritti pei rispettivi figli, e devono contenere le indicazioni seguenti:

a) numero di inscrizione all'Ente;

b) corpo o servizio cui gli inscritti appartengono;

c) se gli inscritti sono in servizio effettivo, in congedo od in pensione;

d) preciso indirizzo dei postulanti.

Inoltre le domande devono essere corredate:

a) dalla copia autentica del certificato scolastico di cui al n. 1;

b) dallo stato di famiglia, autenticato dall'autorità podesterile.

Le domande suddette ed i documenti di cui ai due ultimi comma *a*) e *b*) non saranno restituiti.

5. Le domande completate come è sopra indicato, devono pervenire in piego raccomandato alla *Unione Militare - Segreteria del Consiglio di amministrazione* - Roma, (via Tomacelli), non oltre il giorno 15 *ottobre p. v.* per gli allievi di cui al comma *a*) del precedente n. 1; e non oltre il 30 *novembre p. v.* per quelli di cui al comma *b*) dello stesso n. 1.

Le domande che pervenissero all'Ente dopo le date suddette, non saranno prese in considerazione.

6. Del premio loro inviato a mezzo vaglia postale, di cui dovranno sostenere la spesa, gli inscritti sono invitati ad accusare ricevuta nel più breve tempo, indicando chiaramente il proprio nome e cognome e numero di inscrizone all'Ente e il nome del figlio premiato.

Roma, 3 settembre 1928 - Anno VI

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Generale d'armata: MORRONE.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 31, anno 1928, circolare 482:

A pagina 1513 depennare tenente AGAMENNONE Mario, 5 pesante;

A pagina 1513 aggiungere tenente (T) BELLISARIO Francesco, 10 centro automobilistico;

A pagina 1513 depennare capitano RICCI Renato R. C. T. C. Tripolitania; e capitano SIRCANA Leone a disp. Ministero Esteri.

Dispensa 41, anno 1928, circolare 585:

A pagina 2130 depennare i tenenti di cavalleria: BALDI Cesare, PESCOSOLIDO Francesco, PALMIERI Umberto e dopo il tenente PARI Giuseppe aggiungansi i tenenti di cavalleria: OLTRONA VISCONTI Vettore, CONFORTI Gerardo, ROSSI Alessandro, BOZZOLA Ubaldo.

A pagina 2131 depennare i tenenti di cavalleria: OLTRONA VISCONTI Vettore, CONFORTI Gerardo, ROSSI Alessandro, BOZZOLA Ubaldo e dopo il tenente SANNA Francesco aggiungansi i tenenti di cavalleria: BALDI Cesare, PESCOSOLIDO Francesco, PALMIERI Umberto.

PREZZO L. 0,50

(4960) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1928 - ANNO VI — 21 SETTEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 617 - 21 settembre 1928 - Anno VI — STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche . . . . . *Pag.* 2189

Circolare N. 617. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Note caratteristiche.** — (Gabinetto). — 21 settembre 1928 - Anno VI.

Con riferimento alle precedenti circolari nn. 678 e 714 del *giornale militare* s. a., e in attesa della prossima pubblicazione del nuovo regolamento per le note caratteristiche, il Ministero, valendosi della facoltà concessagli dal vigente regolamento (nota alle tabelle) determina che, dalla pubblicazione della presente circolare, le autorità incaricate della formazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali siano quelle stabilite dalle tabelle annesse.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

UFFICIA

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Generali di Divisione e di Brigata, a disposizione per ispezioni o addetti comunque al Ministero della guerra per incarichi speciali e che non dipendono da altri generali.	Un generale di Corpo d'Armata destinarsi ogni anno.
Ispettore dell'Artiglieria Id. del Genio Id. delle Truppe celeri Id. delle Truppe alpine.	(1) Sottosegretario di Stato.
Comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore.	Capo di Stato Maggiore dell'Esercito
Direttore Generale del Ministero della guerra. Tenente Generale medico. Tenente Generale Commissariato. Direttore del Centro Chimico Militare	Sottosegretario di Stato.
Comandante di Divisione Territoriale	Comandante di Corpo d'Armata
Generale di Divisione Comandante in 2ª dell'Arma dei CC. RR. Generale di Divisione addetto al Comando Generale dell'Arma.	Comandante Generale dell'Arma
Comandante della Scuola di Guerra.	Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

(1) Se generali di Brigata , o di divisione, poichè per i generali di Corpo d'A

GENERALI

TABELLA A.

Primo revisore	Secondo revisore
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
Sottosegretario di Stato.	—

on sono compilate note caratteristiche.

Grada e carica dell'ufficial	Compilatore delle note
Comandante di R. Accademia Militare.	
Comandante di Scuola di Applicazione.	Comandante di Corpo d'Arma
Comandante delle Scuole Centrali.	
Tenente Generale Direttore Superiore del servizio tecnico d'Artiglieria.	Ispettore competente.
Direttore superiore del servizio degli specialisti del Genio.	
Primo Aiutante di Campo di S. A. R. il Principe di Piemonte.	Primo Aiutante di Campo Ge di Sua Maestà.
Aiutante di campo generale di Sua Maestà.	
Generale addetto al Comando del Corpo di Stato Maggiore.	Capo di Stato Maggiore dell'Es
Direttore dell'Istituto Geografico Militare.	Capo di Stato Maggiore dell'Es
Ispettore Tecnico Automobilistico.	Direttore Generale di Artigli Automobilismo.
Tenenti Generali o Maggiori Generali - Capi reparto Direzione Superiore servizio tecnico di artiglieria.	Direttore Superiore.
Generale di Brigata addetto a Comando designato d'Armata.	Comandante designato d'Arma
Generale Capo Reparto dell'Ispettorato dell'Artiglieria e del Genio.	Ispettore competente.
Generale di Brigata dei CC. RR. Ispettore di Zona (1).	Comandante in 2° dell'Arma.

(1) I Comandi di Corpo d'Armata compileranno e trasmetteranno direttar denti nella loro sede. Detti rapporti saranno poi distrutti per cura de

Primo revisore	Secondo revisore
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.	Sottosegretario di Stato.
Sottosegretario di Stato.	
—	—
—	—
—	—
—	—
Ispettore dell'Artiglieria.	—
—	—
—	—
Comandante Generale dell'Arma.	

...omando Generale dell'Arma un rapporto personale per gli Ispettori di Zona resi...
...ante Generale dell'arma.

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Generale Comandante di Brigata di Fanteria.	Comandante della Divisione.
Generale Comandante di Brigata Alpina.	Comandante del Corpo d'Arma cui territorio ha sede il Co di Brigata (1).
Generale comandante superiore di Cavalleria.	Comandante del Corpo d'Arma cui territorio ha sede il Co Superiore (2).
Comandante d'Artiglieria di Corpo d'Armata.	Comandante del Corpo d'Arma
Comandante del Genio di Corpo d'Armata.	
Generale di Brigata Ispettore di Mobilitazione.	Comandante della Divisione.
Maggior Generale della Direzione Superiore serv. specialisti del Genio.	Direttore Superiore.
Maggiori Generali - Direttori principali del servizio tecnico di artiglieria.	Capo reparto da cui dipendon
Maggiore Generale medico.	Tenente Generale medico.
Maggiore Generale Commissario.	Tenente Generale Commissari
Generale addetto ad Ispettorato.	Ispettore competente.

(1) Presa visione del rapporto personale (da allegarsi al libretto) compilato dall
(2) Presa visione del rapporto personale (da allegarsi al libretto) compilato dall

Primo revisore	Secondo revisore
Comandante del Corpo d'Armata.	—
—	—
—	—
—	—
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Ispettore del Genio.	—
Direttore Superiore.	Ispettore di Artiglieria.
—	—
—	—
Sottosegretario di Stato.	—

delle Truppe Alpine.
della truppe celeri.

UFFICI

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Case militari di S. M	
Aiutante di Campo di Sua Maestà.	Aiutante di Campo Generale con tente.
Primo Aiutante di Campo di Principe Reale.	Primo Aiutante di Campo General Sua Maestà.
Aiutante di Campo di Principe Reale.	Primo Aiutante di Campo del P cipe Reale.
Autor	
Capo Gabinetto.	Sottosegretario di Stato.
Capo dell'Ufficio Coordinamento.	Sottosegretario di Stato.
Capo Ufficio del Comando del Corpo di Stato Maggiore.	Generale da cui l'ufficiale direttam te dipende.
Direttore della Rivista Militare Italiana.	Generale addetto al Comando Corpo di Stato Maggiore.
Capo Divisione o Capo Ufficio del Ministero della Guerra.	Direttore Generale competente.
Capo Ufficio Segreteria della Commissione Suprema di difesa.	Capo Ufficio Coordinamento del binetto del Ministro (se più anz del Capo Ufficio Segreteria).

SUPERIORI TABELLA B.

Primo revisore	Secondo revisore
Re e dei Principi Reali	
Primo Aiutante di Campo Generale di Sua Maestà.	—
—	—
Primo Aiutante di Campo Generale di Sua Maestà.	—
Centrale	
—	—
—	—
Comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore (ove non sia compilatore)	Capo di Stato Maggiore dell'Esercito
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.	—
—	—
Sottosegretario di Stato.	—

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Capo Ufficio d'Ispettorato.	Ispettore competente.
Segretario del Tenente Generale Medico.	Tenente Generale Medico.
Colonnello Chimico Farmacista.	Direttore Generale di Sanità.
Capo del Servizio Ippico e Veterinario.	Sottosegretario di Stato.
Capo dell'Ufficio d'Amministrazione di Personali Militari Vari.	Direttore Generale Personale Uffi
Ufficiali Superiori addetti al Gabinetto od all'Ufficio Coordinamento.	Superiore immediato e diretto l'ufficiale.
Ufficiali Superiori addetti alla segreteria della Commissione Suprema di difesa.	Capo Ufficio Segreteria.
Ufficiali superiori addetti al Ministero della Guerra.	Superiore immediato e diretto l'ufficiale.
Ufficiali Superiori di S. M. o addetti al Comando del Corpo di S. M.	Superiore immediato e diretto l'ufficiale.
Ufficiali superiori addetti agli Ispettorati delle varie armi.	Superiore immediato e diretto l'ufficiale.
Ufficiale superiore addetto al Servizio Ippico ed al Servizio Veterinario.	Capo del Servizio.
Ufficiale superiore addetto all'Ufficio del Tenente Generale Commissario.	Tenente Generale Commissario.
Ufficiale superiore dell'Ufficio Amministrazione personale militari vari.	Direttore.
Capo dela Sezione Amministrativa del Comando del Corpo di Stato Maggiore.	Comandante in 2ª del Corpo di Maggiore.
Ufficiali superiori addetti alla Direzione del Centro Chimico Militare.	Direttore del Centro Chimico.

(1) La revisione si arresta all'Ispettore.

Primo revisore	Secondo revisore
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
Capo Gabinetto o Capo dell'Ufficio Coordinamento (qualora non siano compilatori).	Sottosegretario di Stato.
Capo Ufficio Coordinamento del Gabinetto del Ministro (se più anziano del Capo Ufficio Segreteria)	—
Capo Divisione o Capo Ufficio (ove non sia compilatore).	Direttore Generale.
Capo Ufficio (ove non sia compilatore).	Generale da cui dipende il primo revisore o il compilatore.
Compilatore delle note del superiore immediato e diretto dell'ufficiale (1)	—
—	—
—	—
Direttore Generale Personale Ufficiali.	—
—	—
—	—

COMANDI T

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Colonnello di Stato Maggiore di Comando designato d'Armata.	Generale addetto.
Capo di Stato Maggiore di Corpo d'Armata.	Comandante del Corpo d'Armata
Sottocapo di Stato Maggiore di Corpo d'Armata.	Capo di Stato Maggiore.
Ufficiale superiore capo ufficio presso Comando di Corpo d'Armata.	
Ufficiale superiore addetto a Comando designato d'Armata.	Colonnello di Stato Maggiore.
Ufficiali superiori addetti a Comando di Corpo d'Armata.	Capo Ufficio.
Capo Ufficio di Comando Artiglieria di Corpo d'Armata.	Comandante di Artiglieria.
Capo Ufficio di Comando Genio di Corpo d'Armata.	Comandante del Genio.
Ufficiali superiori addetti al Comando di artiglieria o del Genio di Corpo d'Armata.	Capo Ufficio.
Direttore di Sanità.	Maggiore Generale Ispettore.
Direttore di Commissariato.	

RITORIALI

Primo revisore	Secondo revisore
Comandante designato d'Armata.	—
—	—
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Generale addetto.	Comandante designato d'Armata
Capo di Stato Maggiore.	Comandante del Corpo d'Armata.
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Comandante d'Artiglieria o del Genio di Corpo d'Armata.	Comandante del Corpo d'Armata.
Comandante del Corpo d'Armata.	—

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Ufficiali superiori medici o commissari addetti a Direzione di Sanità o di Commissariato.	Direttore di Sanità o di Commi riato.
Ufficiale superiore di amministrazione capo dell'ufficio di contabilità e revisione di Corpo d'armata.	Comandante del Corpo d'Armata.
Ufficiale superiore di Amministrazione addetto all'Ufficio di contabilità e revisione di Corpo d'armata.	Capo Ufficio.
Ufficiale superiore veterinario addetto a Comando di Corpo d'Armata.	Capo di Stato Maggiore (1).
Capo di Stato Maggiore di Divisione Territoriale.	Comandante di Divisione
Ufficiale superiore capo ufficio presso Comando di Divisione.	Capo di Stato Maggiore.
Ufficiale superiore addetto a Comando di Divisione.	Capo Ufficio.
Ufficiale superiore veterinario addetto al Comando di Divisione.	Capo di Stato Maggiore.
Ufficiale superiore addetto a Presidio Militare.	Comandante del Presidio.

(1) Presa visione del rapporto personale (da allegarsi al libretto) compilato dal
(2) Presa visione del rapporto personale (da allegarsi al libretto) compilato dal

Primo revisore	Secondo revisore
Comandante del Corpo d'Armata.	—
—	—
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Comandante della Divisione.	—
Capo di Stato Maggiore.	Comandante della Divisione.
Comandante della Divisione (2).	—
Comandante di Divisione.	—

apo del servizio veterinario.
apo Ufficio veterinario di Corpo d'Armata.

CARABI

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Segretario del Comando Generale.	Comandante Generale.
Comandante di Legione Territoriale (1).	Ispettore di Zona.
Comandante della Scuola Allievi Sottufficiali (1).	Generale di Divisione addetto mando Generale.
Comandante di Legione Allievi (1).	Generale di Divisione addetto mandò Generale.
Ufficiale superiore addetto al Comando Generale.	Segretario del Comando Gener
Tenente Colonnello di Legione Territoriale.	Comandante della Legione.
Tenente Colonnello di Legione Allievi.	Comandante della Legione.
Tenente Colonnello della Scuola Allievi Sottufficiali.	Comandante della Scuola.
Maggiore di Legione Territoriale.	Comandante della Legione.
Maggiore di Legione Allievi.	Comandante della Legione.
Maggiore della Scuola Allievi Sottufficiali.	Comandante della Scuola.

(1) I Comandanti di Divisione Militare Territoriale per i Colonnelli coman
nerale dell'Arma un rapporto personale (da distruggersi) per i detti Uffici
(2) Per l'ufficiale superiore assegnato all'Ufficio del Generale di Divisione

REALI

Primo revisore	Secondo revisore
—	—
Comandante in 2ª.	Comandante Generale.
Comandante Generale.	—
Comandante Generale.	—
Comandante in 2ª (2).	Comandante Generale.
Ispettore di Zona.	Comandante in 2ª.
Generale di Divisione addetto al Comando Generale.	—
Generale di Divisione addetto al Comando Generale.	—
Ispettore di Zona.	—
Generale di Divisione addetto al Comando Generale.	—
Generale di Divisione addetto al Comando Generale.	—

...gione o di Scuola, compileranno e trasmetteranno direttamente al Comando Ge...
...ede nella stessa loro residenza.
...uest'ultimo sostituirà il Generale Comandante in 2ª come primo revisore.

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Maggiore Comandante di Deposito Allievi.	Comandante della Legione.
Comandante dello Squadrone Carabinieri Guardie del Re.	Comandante della Legione del L
Ufficiale superiore di amministrazione Capo dell'Ufficio di contabilità e revisione del Comando Generale.	Segretario del Comando General
Ufficiale superiore addetto all'Ufficio di contabilità e revisione del Comando Generale.	Ufficiale superiore d'Amministra capo ufficio-
Ufficiale superiore di Amministrazione delle Legioni Territoriali.	Gestore (1).
Ufficiale superiore di Amministrazione delle Legioni Allievi.	Gestore (1).
Ufficiale superiore medico delle Legioni Allievi e della Scuola Allievi Sottufficiali.	Comandante di Legione o Scuo

(1) Se meno anziano dell'Ufficiale superiore d'Amministrazione si astiene. Su

N.B. — Per gli ufficiali dei Carabinieri Reali che prestano servizi appartenenti al Regio Esercito, le note caratteristiche sono con ragioni di servizio.

Primo revisore	Secondo revisore
Ispettore di Zona.	—
Ispettore di Zona.	Primo Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re.
Comandante in 2ª.	Comandante Generale.
Segretario del Comando Generale.	Comandante in 2ª.
Comandante della Legione.	Ispettore di Zona.
Comandante della Legione.	Generale di Divisione addetto al Comando Generale.
Generale di Divisione addetto al Comando Generale.	—

in sua vece, il Comandante della Legione.

dipendenze dirette del Ministero della Guerra o di altre autorità militari
e rivedute dai superiori da cui gli ufficiali stessi direttamente dipendono per

Grado e carica dell'officiale	Compilatore delle note
Comandante di Reggimento Granatieri e di Fanteria di linea.	Comandante di Brigata.
Comandante di Reggimento Bersaglieri.	Comandante della Divisione.
Comandante di Reggimento Alpini.	Comandante di Brigata Alpina.
Comandante del Reggimento Carri Armati.	Comandante della Divisione.
Aiutante di Campo di Brigata di fanteria.	Comandante di Brigata.
Ufficiale superiore a disposizione dei Comandi di Brigata alpina.	Comandante di Brigata.
Reggimenti Granatieri e Fanteria di linea:	
Aiutante Maggiore in 1°.	Comandante del Reggimento.
Comandante di Battaglione.	
Ufficiale superiore a disposizione.	
Comandante di deposito.	
Reggimenti bersaglieri:	
Aiutante Maggiore in 1°.	Comandante del Reggimento.
Comandante di Battaglione.	
Ufficiale superiore a disposizione.	
Comandante di deposito.	
Reggimenti alpini:	
Aiutante Maggiore in 1°.	Comandante del Reggimento.
Comandante di Battaglione.	
Ufficiale superiore a disposizione.	
Comandante di deposito.	

Primo revisore	Secondo revisore
teria.	
Comandante della Divisione.	Comandante del Corpo d'Armata.
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Comandante del Corpo d'Armata nel cui territorio risiede il Comando di Reggimento.	—
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Comandante della Divisione Territoriale.	—
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Comandante di Brigata.	Comandante della Divisione Territoriale.
Comandante della Divisione Territoriale.	—
Comandante di Brigata.	Comandante del Corpo d'Armata nel cui territorio ha sede il Battaglione

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Comandante Battaglione Carri Armati o gruppo autobl.	Comandante del Reggimento C Armati.
Ufficiale superiore consegnatario di magazzino.	Superiore immediato e diretto l'ufficiale.
Capo Ufficio Amministrazione di Reggimento.	Gestore.
Comandante di Reggimento di Cavalleria.	Comandante superiore di Cavall
Ufficiali superiori a disposizione dei Comandi superiori di Cavalleria.	Comandante superiore di Cavall
Comandante gruppo squadroni (1). Aiutante Maggiore in 1°. Ufficiale superiore a disposizione.	Comandante di Reggimento.
Capo Ufficio Amministrazione.	Gestore.
Comandante di Reggimento artiglieria da campagna.	Comandante della Divisione Te riale cui organicamente è asseg il reggimento.

(1) Si considera il caso del reparto avente la stessa sede del Reggimento. Per i

Primo revisore	Secondo revisore
Comandante della Divisione Territoriale.	—
Compilatore delle note del superiore immediato e diretto dell'ufficiale.	Compilatore delle note del 1° Revisore.
Comandante di Reggimento.	Compilatore delle note del 1° Revisore.
leria.	
Comandante del Corpo d'Armata nel cui territorio ha sede il reggimento.	—
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Comandante superiore di Cavalleria.	Comandante del Corpo d'Armata nel cui territorio ha sede il reggimento.
Comandante di Reggimento.	Compilatore delle note del 1° Revisore.
glieria.	
Comandante del Corpo d'Armata.	—

distaccati vedasi tabella *E*.

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Comandante di Reggimento Artiglieria Pesante Campale, Pesante, da Costa.	Comandante di Artiglieria del C d'Armata.
Comandante di Reggimento Artiglieria da Montagna.	Comandante della Brigata alpina è assegnato il Reggimento.
Comandante di Reggimento d'Artiglieria a cavallo.	Comandante superiore di Caval da cui dipende il Reggimento.
Comandante centro contraerei.	Comandante di Artiglieria di C d'Armata.
Reggimenti artiglieria da campagna:	
Comandante di gruppo (1).	Comandante di Reggimento.
Aiutante Maggiore in 1°.	
Comandante di deposito.	
Reggimenti artiglieria da montagna:	
Comandante di gruppo (1).	Comandante di Reggimento.
Aiutante Maggiore in 1°.	
Comandante di deposito.	
Reggimenti artiglieria pesante campale, pesante, da costa, contraerei:	
Comandante di gruppo (1).	Comandante di Reggimento.
Ufficiale superiore a disposizione.	
Aiutante Maggiore in 1°.	
Comandante di deposito.	
Reggimento artiglieria a cavallo:	
Comandante di Gruppo.	Comandante di Reggimento.
Aiutante Maggiore in 1°.	
Comandante di deposito.	
Capo Ufficio Amministrazione.	Gestore.
Ufficiale al materiale.	Superiore diretto dell'ufficiale.

(1) Si considera il gruppo avente la stessa sede del Reggimento. Per i gruppi dist

Primo revisore	Secondo revisore
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Comandante del Corpo d'Armata nel cui territorio risiede il Comando di Reggimento.	—
Comandante del Corpo d'Armata nel cui territorio ha sede il Reggimento.	—
Comandante di Corpo d'Armata.	—
Comandante della Divisione cui è assegnato il Reggimento.	—
Comandante di Brigata Alpina cui è assegnato il Reggimento.	Comandante del Corpo d'Armata nel cui territorio ha sede il Reggimento.
Comandante di artiglieria del Corpo d'Armata.	Comandante del Corpo d'Armata.
Generale Comandante superiore di cavalleria da cui dipende il Reggimento.	Comandante del Corpo d'Armata nel cui territorio ha sede il Reggimento.
Comandante di Reggimento.	Autorità che compila le note del primo revisore.
Compilatore delle note del superiore diretto.	Autorità che compila le note del primo revisore.

vedasi tabella *E*.

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Comandante di Reggimento Genio.	Comandante del Genio di Corpo d mata.
Comandante di Reggimento Genio radiotelegrafisti, pontieri-lagunari, ferrovieri.	Comandante del Genio del Corpo d mata nel cui territorio ha sed Comando del Reggimento.
Comandante gruppo aerostieri.	Comandante genio di Corpo d mata.
Comandante battaglione genio ferrovieri, radio-telegrafisti, pontieri e lagunari (1).	Comandante di Reggimento.
Comandante Battaglione Reggimenti Genio (1).	Comandante di Reggimento.
Ufficiale superiore a disposizione del gruppo aerostieri.	Comandante del gruppo aerostier
Capo Ufficio Amministrazione di Reggimento Genio.	Gestore.
Ufficiale superiore al materiale, di Reggimento Genio.	Superiore immediato e diretto de ficiale.
	Servizio di Art
Direttore o capo sezione autonoma di Artiglieria.	Comandante di Artiglieria.

(1) Si considera il caso di battaglione avente la stessa sede del reggimento

Primo revisore	Secondo revisore
nio.	
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Comandante Genio del Corpo d'Armata nel cui territorio ha sede il Reggimento.	Comandante del Corpo d'Armata.
Comandante Genio di Corpo d'Armata.	Comandante del Corpo d'Armata.
Comandante del Genio di Corpo d'Armata.	Comandante del Corpo d'Armata.
Comandante di Reggimento.	Compilatore delle note del primo revisore.
Compilatore delle note del superiore diretto.	Compilatore delle note del primo revisore.
(Territoriale e tecnico).	
Comandante del Corpo d'Armata o Comandante Militare della Sicilia o della Sardegna.	—

battaglioni distaccati vedasi tabella *E*.

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Ufficiale superiore addetto a direzione di artiglieria (Vice direttore o capo di sezione staccata).	Direttore di Artiglieria.
Colonnelli direttori principali del servizio tecnico.	Capo reparto da cui dipendono
Colonnelli o Tenenti Colonnelli direttori del servizio tecnico.	Capo reparto da cui dipendono
Tenenti Colonnelli del servizio tecnico che non rivestono carica di direttore.	Direttore principale o direttore dipendono.
Maggiori del servizio tecnico.	Ufficiale superiore da cui dipen
	Servizio del Geni
Capo Ufficio fortificazioni.	Comandante del Genio di Corpo mata.
Colonnelli - Tenenti Colonnelli degli specialisti Capi servizio.	Maggior Generale.
Tenenti Colonnelli o Maggiori degli specialisti capi sezione.	Capo servizio da cui dipendono
Direttore di Ospedale Principale.	Direttore di Sanità.

(1) Presa visione di un rapporto personale (da allegarsi al libretto) compil

Primo revisore	Secondo revisore
Comandante di artiglieria del Corpo d'Armata.	Comandante del Corpo d'Armata.
Direttore Superiore.	Ispettore di Artiglieria.
Direttore Superiore.	Ispettore di Artiglieria.
Capo reparto da cui dipendono.	Direttore Superiore.
Direttore principale o direttore da cui dipendono.	Capo reparto da cui dipendono.
(Territoriale e degli specialisti.)	
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Direttore Superiore.	Ispettore del Genio.
Maggior Generale.	Direttore Superiore.
Ausiliario.	
Comandante della Divisione (1).	Comandante del Corpo d'Armata (1).
Generale medico Ispettore.	

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Direttore di Ospedale secondario o di infermeria presidiaria.	Direttore dell'ospedale principale
Ufficiale superiore medico addetto a ospedale militare principale o secondario o a stabilimento balneotermale militare.	Direttore dell'ospedale.
Ufficiale superiore di amministrazione addetto a ospedale militare.	Direttore dell'ospedale.
Ufficiale superiore addetto ad Ispettorato di Sanità.	Ispettore di Sanità.
Direttore dell'istituto chimico-farmaceutico militare.	Maggiore Generale medico ispet
Ufficiale superiore addetto all'istituto chimico-farmaceutico militare.	Direttore dell'Istituto.
Ufficiale superiore chimico-farmacista dirigente presso ospedale militare.	Direttore dell'ospedale.
Ufficiale superiore chimico-farmacista dirigente il laboratorio chimico bromatologico.	Direttore dell'ospedale.
	Servi
Ufficiali superiori di commissariato, di sussistenza, di amministrazione, addetti a stabilimenti di commissariato.	Direttore di commissariato.
	Servizi
Comandante di centro automobilistico.	Comandante di Artiglieria di C d'Armata.

(1) Presa visione di un rapporto personale (da allegarsi al libretto) compila
(2) Presa visione di un rapporto personale (da allegarsi al libretto) compila
nerale di Sanità.

Primo revisore	Secondo revisore
Direttore di Sanità.	Comandante del Corpo d'Armata (1).
Direttore di Sanità.	Comandante della Divisione (1).
Direttore di Sanità.	—
Tenente Generale medico.	—
Comandante del Corpo d'Armata (2).	—
Maggior Generale medico Ispettore.	—
Direttore di Sanità.	—
Direttore di Sanità.	—
Commissariato	
Comandante di Corpo d'Armata.	—
...bilistico	
...Comandante del Corpo d'Armata	—

...erale medico Ispettore.
...nnello chimico farmacista e annotato dal Direttore Generale della Direzione Ge-

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Direttore dell'officina automobilistica.	Ispettore tecnico automobilistico.
Comandante di Gruppo automobilistico.	Comandante del centro.
Capo Ufficio Amministrazione di centro automobilistico.	Gestore.
Vice direttore dell'officina automobilistica.	Direttore dell'officina.
Ufficiale al materiale di centro automobilistico.	Superiore da cui direttamente di de l'ufficiale.
	Servizio ip
Ufficiale superiore direttore di deposito allevamento quadrupedi.	Capo del Servizio Ippico e vete rio.
Ufficiale superiore vice direttore di deposito allevamento quadrupedi.	Direttore del deposito.
Ufficiale superiore direttore di prima classe di deposito cavalli stalloni Comandante del personale.	Capo del Servizio Ippico e vete rio (1).
Ufficiale superiore direttore di seconda classe di deposito cavalli stalloni.	Comandante del personale.
Ufficiale superiore veterinario addetto a deposito allevamento quadrupedi.	Direttore del deposito.

(1) Presa visione di un rapporto personale (da allegarsi al libretto) compilato dal Mi

Primo revisore	Secondo revisore
Direttore Generale Artiglieria e Automobilismo.	—
Comandante di Artiglieria di Corpo d'Armata.	Comandante del Corpo d'Armata.
Comandante del Centro.	Autorità che compila le note al primo revisore.
Ispettore tecnico automobilistico.	Direttore Generale di Artiglieria e automobilismo.
Compilatore delle note del superiore da cui dipende l'ufficiale.	Autorità che compila le note al primo revisore.

e veterinario

—	—
Capo del servizio ippico e veterinario.	—
—	—
Capo del servizio ippico e veterinario.	—
Capo del servizio veterinario.	Capo del servizio ippico e veterinario.

l'Economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura).

SCUOLE DIST

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Comandante di Scuola Centrale.	Comandante delle Scuole Centra
Capo Ufficio del Comando delle Scuole Centrali.	
Comandante Scuola Tiro Artiglieria.	Generale Capo reparto dell'Ispet di Artiglieria.
Comandante in 2° di Accademia Militare.	Comandante dell'Accademia.
Direttore in 2° dell'Istituto Geografico Militare.	Direttore dell'Istituto.
Comandante di Collegio Militare.	Comandante della Divisione T riale.
Direttore della Rivista di Artiglieria e Genio.	Generale Capo reparto dell'Isp to di Artiglieria.
Comandante Scuola Allievi Ufficiali di Complemento o di Scuola Allievi-Sottufficiali.	Comandante di Corpo d'Armat
Direttore della Scuola di Sanità Militare.	Maggiore Generale medico Ispe
Insegnante titolare della Scuola di Guerra.	Comandante della Scuola.
Insegnante titolare di Accademia Militare o Scuola di Applicazione.	Comandante dell'Accademia o Scuola.
Ufficiale superiore addetto a Scuola Allievi Ufficiali di Complemento od a Scuola Allievi-Sottufficiali.	Comandante della Scuola.

ENTI VARI

Primo revisore	Secondo revisore
Comandante del Corpo d'Armata.	Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
Ispettore dell'Artiglieria.	—
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Comandante in 2º del Corpo di S. M.	—
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Ispettore dell'Artiglieria.	—
—	—
Comandante del Corpo d'Armata.	—
—	—
—	—
Comandante del Corpo d'Armata.	—

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Insegnante aggiunto della Scuola di Guerra.	Insegnante titolare.
Insegnante aggiunto di Accademia o Scuola.	Insegnante titolare.
Ufficiali superiori (non insegnanti) addetti alle Scuole.	Superiore immediato e diretto ficiale.
Ufficiale superiore addetto all'Istituto Geografico Militare.	Direttore in 2º dell'Istituto.
Ufficiale superiore della Scuola di Sanità Militare.	Direttore della Scuola.
Comandante di Distretto Militare.	Ispettore di Mobilitazione.
Comandante degli stabilimenti militari di pena.	Comandante della Divisione
Ufficiale superiore di Distretto Militare capo ufficio o a disposizione. Aiutante Maggiore in 1º.	Comandante del Distretto.
Ufficiale superiore capo sezione o addetto.	Superiore immediato e diret ficiale.
Ufficiale superiore addetto a stabilimento Militare di pena.	Comandante degli stabilim tari di pena.
Comandante del gruppo chimico.	Direttore del centro chimic
Capo di Delegazione trasporti.	Capo ufficio trasporti del del Corpo di S. M.
Ufficiale superiore presso delegazione trasporti - Capo Ufficio militare di Stazione.	Capo della Delegazione tras
Capo Ufficio Imbarchi e sbarchi.	Capo della Delegazione tras

(1) In ogni caso la revisione si arresta al Comandante dell'Accademia o

Primo revisore	Secondo revisore
Comandante della Scuola.	—
Comandante dell'Istituto.	—
Superiore del compilatore.	Superiore del primo revisore (1).
Direttore dell'Istituto.	—
Maggiore Generale medico Ispettore.	Comandante del Corpo d'Armata.
Comandante di Divisione.	Comandante del Corpo d'Armata.
Comandante del Corpo d'Armata.	—
Ispettore di Mobilitazione.	Comandante della Divisione.
Compilatore delle note del superiore immediato e diretto.	Compilatore delle note del primo revisore.
Comandante della Divisione.	—
Comandante in 2° del Corpo di S. M.	—
Capo Ufficio Trasporti del Comando del Corpo di S. M.	Comandante in 2° del Corpo di S. M.
Capo Ufficio Trasporti del Comando del Corpo di S. M.	—

(1) Generali.

U

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle no
Capitani addetti al Gabinetto o all'ufficio Coordinamento.	Superiore immediato e dir ficiale.
Capitani di Stato Maggiore o addetti al Comando del Corpo di S. M.	Superiore immediato e dir ficiale.
Capitani addetti al Ministero della Guerra.	Superiore immediato e dir ficiale.
Ufficiali inferiori addetti agli Ispettorati delle varie armi.	Superiore immediato e dir ficiale.
Ufficiale inferiore addetto alla Direzione del Centro Chimico Militare.	Superiore immediato e dir ficiale.
Capitano addetto all'Ispettorato Tecnico automobilistico.	Superiore immediato e dir ficiale.
Capitano medico addetto alla segreteria del Tenente Generale medico.	Segretario del Tenente G dico.
Capitano chimico farmacista addetto alla Direzione Generale Sanità Militare.	Superiore immediato e di ficiale.
Ufficiale inferiore dell'Ufficio Amministrazione personali militari vari.	Superiore immediato e di ficiale.

INFERIORI TABELLA C

Primo revisore	Secondo revisore
Centrale	
Capo Gabinetto o Capo dell'Ufficio Coordinamento.	
Capo Ufficio (ove non sia compilatore).	Generale da cui dipende il primo revisore od il compilatore.
Capo Divisione.	Direttore Generale.
Compilatore delle note del superiore immediato e diretto dell'ufficiale.	—
Direttore del Centro Chimico Militare.	—
Ispettore.	—
Tenente Generale medico.	
Colonnello chimico farmacista.	
Direttore dell'Ufficio.	—

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Capitano di S. M. o addetto a Comando di Corpo d'Armata o di Divisione.	Capo Ufficio.
Ufficiale inferiore addetto a Comando di artiglieria o genio di Corpo d'Armata o ad ufficio fortificazioni.	Superiore immediato e diretto dell'u ficiale.
Ufficiale inferiore medico, commissario, di amministrazione addetto a Direzione di sanità o di commissariato.	Superiore immediato e diretto dell'u ficiale.
Ufficiale inferiore di amministrazione addetto all'ufficio di contabilità e revisione di Corpo d'armata.	Superiore immediato e diretto del l'ufficiale.
Ufficiale inferiore veterinario addetto a Comando di Presidio.	Comandante di Presidio.

ITORIALI

Primo revisore	Secondo revisore
apo di Stato Maggiore.	Comandante del Corpo d'Armata o della Divisione.
apo Ufficio.	Comandante d'Artiglieria o del Genio.
irettore di Sanità o di Commissariato.	—
apo ufficio.	—
omandante Divisione Militare Territoriale	—

CARA

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle not
Capitano addetto al Comando Generale.	Ufficiale superiore capo u
Capitano addetto all'Ispettorato di Zona.	Ispettore di Zona.
Capitano Aiutante Maggiore in 1° di Legione Territoriale.	Comandante della Legione.
Capitano Aiutante Maggiore in 1° di Legione Allievi.	Comandante della Legione.
Capitano Aiutante Maggiore in 1° della Scuola Allievi Sottufficiali.	Comandante della Scuola.
Capitano di Legione Territoriale.	Comandante della Division
Capitano di Legione Allievi.	Comandante del Battaglion
Capitano della Scuola Allievi Sottufficiali.	Comandante del Battaglion
Capitano Comandante del Deposito Allievi.	Comandante della Legione.
Capitano addetto al Deposito Allievi.	Comandante del Deposito.
Capitano Comandante della Compagnia CC. RR. di Rodi.	Comandante delle Truppe.

(1) Per il capitano assegnato all'ufficio del Generale di Divisione ad
(2) Provvederà alla compilazione delle note il Comandante del Batta

REALI

Primo revisore	Secondo revisore
Segretario del Comando Generale.	Comandante in 2° (1).
—	—
Ispettore di Zona.	—
Generale di Divisione addetto al Comando Generale.	—
Generale di Divisione addetto al Comando Generale.	—
Comandante della Legione.	Ispettore di Zona.
Comandante della Legione.	Generale di Divisione addetto al Comando Generale.
Comandante della Scuola.	Generale di Divisione addetto al Comando Generale.
Ispettore di Zona.	—
Comandante della Legione.	Ispettore di Zona.
Ispettore di Zona.	—

ultimo sostituirà il Generale Comandante in 2° come secondo revisore.
Gruppo Squadroni della Legione di Roma per i capitani direttamente dipendenti.

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Capitano medico, veterinario delle Legioni Territoriali.	Comandante della Legione.
Capitano medico, veterinario delle Legioni Allievi o della Scuola Allievi Sottufficiali.	Comandante della Legione o della Scuola.
Capitano di Amministrazione addetto all'Ufficio di contabilità e revisione del Comando Generale.	Ufficiale superiore di Amministrazione da cui direttamente dipende.
Capitano di Amministrazione delle Legioni Territoriali, Allievi o della Scuola Allievi Sottufficiali.	Ufficiale superiore capo dell'Ufficio di Amministrazione.
Subalterno addetto al Comando Generale.	Capitano o Ufficiale superiore addetto all'Ufficio corrispondente.
Subalterno Aiutante Maggiore in 2° delle Legioni Territoriali, Allievi o della Scuola Allievi Sottufficiali.	Capitano Aiutante Maggiore in 1°.
Subalterno dello Squadrone CC. RR. Guardie del Re.	Comandante dello Squadrone.
Subalterno delle Legioni Territoriali, Allievi o della Scuola Allievi Sottufficiali.	Capitano da cui dipende.
Subalterno del Deposito Allievi.	Capitano da cui dipende.

(4) Se meno anziano dell'Ufficiale superiore d'Amministrazione si astiene. Subentra

Primo revisore	Seconde revisore
Ispettore di Zona.	—
Generale di Divisione addetto al Comando Generale.	—
Capo dell'Ufficio di contabilità e revisione.	Segretario del Comando Generale.
Gestore (1).	Comandante della Legione o della Scuola.
Ufficiale Superiore capo ufficio.	Colonnello Segretario.
Comandante della Legione o della Scuola.	—
Comandante della Legione del Lazio.	Primo Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re.
Comandante della Divisione, del Battaglione o del Gruppo Squadroni.	Comandante della Legione o della Scuola.
Comandante del Deposito.	Comandante della Legione.

in sua vece, il Comandante della Legione.

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Subalterno dei nuclei.	Capitano da cui dipende (1).
Subalterno della Compagnia CC. RR. di Rodi.	Comandante della Compagnia.
Subalterno di Amministrazione addetto all'Ufficio contabilità e revisione del Comando Generale.	Capitano o Ufficiale superiore di Amministrazione da cui direttamente dipende.
Subalterno di Amministrazione delle Legioni e della Scuola Allievi Sottufficiali addetto alla carica di Ufficiale pagatore o di matricola (3).	Capitano di Amministrazione.
Subalterno di Amministrazione delle Legioni e della Scuola Allievi Sottufficiali addetto alla carica di consegnatario di magazzino (3).	Ufficiale superiore capo dell'Ufficio di Amministrazione.
Subalterni veterinari delle Legioni o della Ssuola Allievi Sottufficiali.	Aiutante Maggiore in 1°.

(1) Per i subalterni dei Nuclei di Milano e Napoli, provvederà alla compilazione dell cede alla revisione, soltanto se riveste il grado di Tenente Colonnello.

(2) Il capo dell'ufficio è unico revisore nel caso in cui le note sieno compilate dall'

(3) Per i subalterni dell'Arma eventualmente a disposizione delle Legioni per la c dono alla compilazione e revisione delle note le stesse autorità previste per

(4) Se meno anziano dell'Ufficiale superiore d'Amministrazione si astiene subentra, in su

N. B. – Per gli ufficiali dei Carabinieri Reali che prestano servizio alle dip nenti al Regio Esercito, le note caratteristiche sono compilate ragioni di servizio.

Primo revisore	Secondo revisore
Comandante della Divisione.	Comandante della Legione.
Comandante delle Truppe.	—
Ufficiale Superiore di Amministrazione addetto.	Capo dell'Ufficio (2).
Ufficiale superiore capo ufficio di Amministrazione.	Gestore (4).
Gestore (4).	Comandante della Legione o della Scuola.
Comandante di Legione o Scuola.	—

note il Maggiore a disposizione, e, in questo caso, il Comandante della Divisione pro-

ficiale superiore d'Amministrazione addetto.
rica di consegnatario di magazzino o di Ufficiale pagatore e di matricola, provve-
subalterni d'Amministrazione coprenti tali cariche.
vece, il Comandante della Legione.

denze dirette del Ministero della Guerra o di altre autorità militari apparte-
rivedute dai superiori da cui gli ufficiali stessi direttamente dipendono per

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Capitano ufficiale d'ordinanza di Principe Reale.	Primo Aiutante di Campo o Aiut di Campo del Principe Reale.
Ufficiale a disposizione di ufficiale generale.	Ufficiale generale cui è addetto.
Ufficiale inferiore addetto a Comando di Brigata di fanteria di linea o di Brigata alpina o a Comando superiore di cavalleria.	Ufficiale superiore da cui dipend
Comandante di compagnia, squadrone o batteria.	Comandante di battaglione o gruppo.
Ufficiale inferiore a disposizione del Comando di battaglione o di gruppo, addetto alle salmerie di battaglione alpino, a magazzino di battaglione alpino o di gruppo.	Comandante di battaglione o gruppo.
Capitano a disposizione di Comando di reggimento di fanteria, bersaglieri, alpini, cavalleria, comandante di plotone cannoncini.	Comandante di Reggimento.
Capitano al magazzino, al deposito, al materiale.	Comandante di deposito.
Aiutante Maggiore in 1° di reggimento.	Comandante di Reggimento.
Aiutante Maggiore in 2°.	Aiutante Maggiore in 1°.
Capitano comandante il Reparto Trasporti del Reggimento Pontieri e Lagunari del Genio.	Comandante di Deposito.
Dirigente il servizio medico o veterinario di reggimento.	Comandante di Reggimento.
Capitano di amministrazione.	Capo Ufficio di Amministrazione

(1) Presa visione di un rapporto personale (da allegare al libretto) compilat

ARTIGLIERIA E GENIO

Primo revisore	Secondo revisore
Primo Aiutante di Campo Generale di Sua Maestà il Re.	—
—	—
Comandante di Brigata o Comandante superiore di cavalleria.	—
Comandante di Reggimento.	Autorità che compila le note al primo revisore.
Comandante di Reggimento.	Autorità che compila le note al primo revisore (per i soli capitani).
Compilatore delle note del Comandante del Reggimento.	—
Comandante di Reggimento.	Autorità che compila le note al primo revisore.
Compilatore delle note del Comandante del Reggimento.	
Comandante di Reggimento.	Autorità che compila le note al primo revisore (per i soli capitani).
Comandante di Reggimento.	Comandante del Genio.
Autorità che compila le note del Comandante di Reggimento (1).	—
Comandante di Reggimento.	Autorità che compila le note al primo revisore.

(1) Direttore di Sanità o dal capo dell'ufficio veterinario di Corpo d'Armata.

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Subalterno di Reggimento (esclusi i medici e veterinari).	Capitano da cui dipende.
Subalterno medico o veterinario di Reggimento.	Dirigente il servizio medico o v nario di Reggimento.
Maestro direttore di banda.	Aiutante Maggiore in 1°.
Maestro di scherma.	

Servizi

Capitano di Direzione d'Artiglieria o Sezione Staccata di Artiglieria.	Superiore immediato e diretto d ficiale.
Capitano di ufficio fortificazioni del Genio.	Capo Ufficio.
Capitano del servizio tecnico di artiglieria.	Superiore immediato e diretto d ficiale.
Capitano addetto degli specialisti del Genio.	Superiore immediato e diretto d ficiale.

Capitano medico, aiutante maggiore in 1°, di amministrazione, degli ospedali militari principali e della Scuola di sanità militare.	Direttore di ospedale militare direttore di Scuola.
Ufficiale inferiore medico, aiutante maggiore, di amministrazione, degli ospedali secondari o delle infermerie presidiarie.	Direttore dell'ospedale second dell'infermeria.
Subalterno medico di ospedale militare.	Capitano od ufficiale superiore dipende.

Primo revisore	Secondo revisore
Comandante di battaglione o capo ufficio amministrazione.	Comandante di Reggimento o Gestore.
Comandante di Reggimento.	—
Comandante di Reggimento.	—
glieria e Genio	
Direttore di Artiglieria o Capo sezione autonoma.	Comandante di Artiglieria.
Comandante del Genio.	—
Direttore principale o direttore.	Capo reparto.
Capo servizio.	Maggiore Generale.
Sanitario	
Direttore di sanità o direttore della scuola.	—
Direttore dell'ospedale principale.	Direttore di Sanità.
Ufficiale superiore competente o direttore dell'ospedale per i non dipendenti da capitano.	Direttore dell'ospedale.

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Ufficiale inferiore medico addetto ad Ispettorato di sanità militare.	Superiore immediato e diretto ficiale.
Capitano chimico-farmacista addetto all'istituto chimico-farmaceutico centrale militare.	Maggiore capo reparto.
Capitano chimico-farmacista dirigente presso infermeria presidiaria.	Direttore dell'infermeria.
Capitano chimico-farmacista addetto a ospedale principale o secondario od al laboratorio chimico-bromatologico.	Ufficiale superiore chimico-farm dirigente.
Tenente chimico-farmacista addetto allo istituto chimico-farmaceutico centrale militare.	Capo reparto.
Tenente chimico-farmacista addetto ad ospedale militare od al laboratorio chimico-bromatologico.	Ufficiale chimico-farmacista dir
Tenente chimico-farmacista addetto ad infermeria presidiaria.	Ufficiale chimico-farmacista dir
	SERV
Capitano addetto a sezione staccata o stabilimento di Commissariato.	Capo sezione o ufficiale superi cui dipende.
Comandante di compagnia di sussistenza.	

Primo revisore	Secondo revisore
Ispettore.	—
Direttore dell'istituto.	—
Direttore dell'ospedale principale.	Direttore di Sanità.
Direttore dell'ospedale.	Direttore di Sanità.
Direttore dell'istituto.	—
Direttore dell'ospedale.	—
Direttore dell'infermeria.	Direttore dell'ospedale militare principale.
COMMISSARIATO	
Direttore di Commissariato.	—

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Subalterno di sezione staccata, di stabilimento di commissariato e di reparto sussistenza.	Capitano o ufficiale superiore da dipende.
	Se
Capitano di centro automobilistico.	Superiore immediato e diretto del ficiale.
Subalterno di centro automobilistico.	Capitano da cui direttamente dipe
	Servizio
Capitano vice direttore di deposito allevamento cavalli.	Direttore da cui dipende.
Capitano direttore di deposito cavalli stalloni.	Comandante del personale dep cavalli stalloni.
Ufficiale inferiore vice direttore di deposito cavalli stalloni.	Direttore.
Ufficiale inferiore medico, di amministrazione, addetto al deposito allevamento cavalli.	Ufficiale superiore da cui dipend
Ufficiale inferiore veterinario addet deposito allevamento cavalli.	Ufficiale superiore da cui dipe

Primo revisore	Secondo revisore
Capo sezione o capo ufficio di Commissariato.	Direttore di Commissariato.
Automobilistico	
Comandante del centro.	Comandante di artiglieria.
Ufficiale superiore da cui direttamente dipende il compilatore.	Comandante del centro.
e veterinario	
Capo del servizio ippico e veterinario.	—
Capo del servizio ippico e veterinario.	—
Comandante del personale depositi cavalli stalloni.	Capo del servizio ippico e veterinario.
Direttore del deposito.	Capo del servizio ippico e veterinario (per i soli capitani).
Direttore del deposito.	Capo del servizio veterinario.

SCUOLE, DISTRE

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Capitano addetto ad Istituto militare (personale permanente). - Comandante di reparto palafrenieri.	Superiore immediato e diretto dell' ficiale.
Capitano Aiutante Maggiore in 1° - Medico o veterinario d'Istituto militare, dirigenti il servizio medico o veterinario.	Comandante in 2ª.
Capitano di amministrazione presso Istituto militare.	Capo Ufficio Amministrazione.
Ufficiali medici o veterinari addetti al servizio medico o veterinario.	Dirigente del servizio rispettivo.
Capitano presso l'Istituto Geografico Militare.	Superiore immediato e diretto dell' ficiale.
Capitani delle Scuole centrali, compresi i comandanti dei reparti temporaneamente distaccati.	Superiore immediato e diretto dell' ficiale.
Subalterno di istituto militare o dello Istituto Geografico Militare (personale permanente).	Superiore immediato e diretto dell' ficiale.
Subalterno di scuola centrale.	Superiore immediato e diretto dell ficiale.

(1) Presa visione, pei comandanti dei reparti distaccati, di un rapporto pers

(2) Se il Comandante riveste grado superiore a colonnello, sarà 2° revisore il coman

ED ENTI VARI

Primo revisore	Secondo revisore
Comandante in 2ª dell'Istituto.	Comandante dell'Istituto.
Comandante dell'Istituto.	—
Comandante in 2ª.	Comandante dell'Istituto.
Comandante in 2ª.	—
Vice direttore.	Direttore dell'Istituto.
Comandante della Scuola.	Comandante delle Scuole Centrali. (1)
Ufficiale superiore da cui dipende il compilatore.	Comandante dell'Istituto (2) o direttore in 2ª.
Ufficiale superiore da cui dipende il compilatore.	Comandante della Scuola.

(da distruggersi) compilato dal comandante del Reggimento.
in 2° dell'Istituto.

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Capitano Aiutante Maggiore di distretto.	Comandante di Distretto.
Comandante di compagnia distrettuale.	
Ufficiale inferiore addetto a distretto militare.	Superiore immediato e diretto dell' ficiale.
Ufficiale inferiore addetto all'ufficio amministrazione e magazzino di distretto militare.	Ufficiale superiore di amministra ne capo ufficio.
Subalterno di compagnia distrettuale.	Comandante di compagnia.
Capitani degli stabilimenti militari di pena (compresi quelli di amministrazione).	Ufficiale superiore da cui dipend
Subalterni degli stabilimenti militari di pena (compresi quelli di amministrazione). dei reclusori	Capitano da cui dipendono.
Compagnie di discipl.	Comandante di Compagnia.
Capitano addetto a Delegazione Trasporti.	Capo della Delegazione Trasporti
Capo Ufficio Militare di stazione.	Capo della Delegazione Trasport
Subalterno addetto a Ufficio Militare di stazione.	Capo Ufficio Militare di stazione
Ufficiali inferiori del gruppo chimico.	Superiore immediato e diretto l'ufficiale.

(1) Presa visione di un rapporto (da distruggersi) compilato dal Comandante de

Primo revisore	Secondo revisore
Ispettore di Mobilitazione.	—
Compilatore delle note del superiore immediato e diretto.	Compilatore delle note del primo revisore.
Comandante del Distretto.	Ispettore di mobilitazione (per i soli capitani).
Comandante del Distretto.	—
Comandante degli stabilimenti militari di pena.	Comandante di Divisione.
Comandante del reclusorio.	Comandante degli stabilimenti militari di pena.
Comandante degli stabilimenti militari di pena.	—
Capo Ufficio Trasporti del Comando del Corpo di S. M.	—
Capo Ufficio Trasporti del Comando del Corpo di S. M. (1)	—
Capo della Delegazione Trasporti.	Capo Ufficio Trasporti del Comando del Corpo di S. M.
Compilatore delle note del superiore immediato e diretto dell'ufficiale.	—

sidio o dal Capo di S. M. della Divisione.

UFFICIALI CHE PRESTANO SERVIZI

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Addetti Militari all'Estero.	Capo Ufficio Coordinamento del Gabinetto del Ministro (se più anziano dell'Addetto militare).
Capo di missione militare all'estero.	Capo ufficio coordinamento del Gabinetto del Ministro (se più anziano del capo della missione).
Ufficiale superiore addetto a missione militare all'estero.	Capo della missione militare.
Ufficiale inferiore addetto a missione militare all'estero.	Ufficiale superiore da cui dipende.
	Tripolitan
Comandante R. Corpo Truppe Coloniali.	Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. (1)
Generale o Colonnello addetto o a disposizione del Comandante del R. Corpo.	
Capo di S. M. - Comandante di Art. - Comandante del Genio - Comandante gruppo Squadroni - Comandante Divisione CC. RR. - Comandante di Settore o Zona o di Reparto Autonomo - Capo servizio.	Comandante del R. Corpo.
Comandante di battaglione.	Ufficiale superiore da cui dirett. dipende
Ufficiale addetto al Comando del R. Corpo.	Capo di Stato Maggiore.
Capitano della Divisione CC. RR.	Comandante della Divisione CC. R
Ufficiale superiore o capitano addetto al Comando Artiglieria, al Comando Zona o Settore, ai Servizi vari.	Comandante di artiglieria di Zona Settore - Capo del servizio competente.

(1) Pei comandanti RR. Corpi T. C. vengono compilati rapporti personali annu rapporto personale del Governatore della Colonia da richiedersi per il tram va allegato al libretto personale.

O ALL'ESTERO O NELLE COLONIE TABELLA D

Primo revisore	Secondo revisore
Sottosegretario di Stato.	—
Sottosegretario di Stato.	—
Capo ufficio coordinamento del Gabinetto del Ministro (se più anziano del capo della missione).	—
Capo della missione militare.	—
e Cirenaica	
—	—
—	—
Superiore da cui dipende il compilatore	
Comandante del R. Corpo.	—
Comandante del R. Corpo.	—
Comandante del R. Corpo.	—

note caratteristiche: tali rapporti vengono compilati dopo aver presa visione di un del Ministero della Guerra, sull'operato del Comandante del R. Corpo. Tale rapporto

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Capitano di Battaglione, di batteria o di Compagnia di artiglieria, di compagnia del Genio, di squadrone, dei servizi vari.	Comandante di Battaglione o di a o del Genio, ufficiale sup. di Cava o capo servizio competente.
Subalterno.	Capitano da cui direttamente dipend
Subalterno di amministrazione della Divisione CC. RR.	Ufficiale da cui direttamente dipen
Subalterno della Divisione CC. RR.	Capitano di cui direttamente dipend
Comandante R. Corpo.	Generale addetto al Comando del C po di S. M.
Capo di Stato Maggiore - Comandante di Artiglieria o del Genio - Comandante di Battaglione - Ufficiale superiore capo servizio.	Comandante del R. Corpo.
Ufficiale di S. M. o addetto al Comando R. Corpo - Ufficiale inferiore capo servizio.	Capo di Stato Maggiore.
Capitano di Battaglione - di Batteria o Compagnia di Artiglieria - di Compagnia del Genio - Dei servizi vari.	Comandante di Battaglione o di tiglieria o del Genio o capo ser zio competente.
Subalterno.	Ufficiale da cui direttamente dipen
Capitano comandante dello Squadrone di Cavalleria o di altro reparto autonomo.	Capo di Stato Maggiore.

(1) Se l'ufficiale dipende direttamente dal Comandante della Divisione CC. RR.,

(2) Pei comandanti RR. Corpi T. C. vengono compilati rapporti personali am rapporto personale del Governatore della Colonia da richiedersi per il tra va allegato al libretto personale.

Primo revisore	Secondo revisore
Comandante del R. Corpo.	—
Comandante di Battaglione o di Artiglieria o del Genio o ufficiale superiore di Cavalleria o Comandante di Settore o Zona o Capo servizio competente.	—
Comandante della Divisione CC. RR.	—
Comandante della Divisione CC. RR. (1).	—
trea	
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. (2)	
—	—
Comandante del R. Corpo.	—
Comandante del R. Corpo.	—
Comandante di Battaglione o di Artiglieria o del Genio o capo servizio competente o Capo di Stato Maggiore se il Capo del servizio è capitano.	Comandante del R. Corpo.
Comandante del R. Corpo.	—

questi il compilatore.

note caratteristiche: tali rapporti vengono compilati dopo aver presa visione di un del Ministero della Guerra, sull'operato del Comandante del R. Corpo. Tale rapporto

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Comandante del R. Corpo.	Generale addetto al Comando del Co po di S. M.
Capo di S. M. - Comandante di Arti glieria o battaglione o di reparto Autonomo - Capo servizio.	Comandante del Regio Corpo.
Ufficiale di S. M. addetto al Coman do del R. Corpo.	Capo di Stato Maggiore.
Subalterno di Compagnia, batteria, reparto Autonomo o dei servizi vari.	Ufficiale da cui direttamente dipen

Ufficiali che coprono cariche civili nelle Colonie

Ufficiali che coprono cariche civili.	L'Autorità da cui direttamente dip de l'Ufficiale compila un rappo personale che viene annotato Governatore della Colonia.
Comandante del Corpo di Polizia del l'Eritrea e del Corpo Zaptiè della Somalia.	Capo di S. M. del R. C. T. C.
Subalterno del Corpo Zaptiè.	Comandante del Corpo Zaptiè.

(1) Pei Comandanti R.R. Corpi T. C. vengono compilati rapporti personali an rapporto personale del Governatore della Colonia, da richiedersi per il tr va allegato al libretto personale.

Primo revisore	Secondo revisore
alla	
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. (1)	—
—	—
Comandante del R. Corpo.	—
Comandante del R. Corpo.	—
Ufficiali dei Corpi di polizia dell'Eritrea e della Somalia	
—	—
Comandante del R. Corpo.	—
Capo di S. M. del R. Corpo T. C. della Somalia.	Comandante del R. Corpo.

Note caratteristiche: tali rapporti vengono compilati dopo aver presa visione di un del Ministro della Guerra, sull'operato del Comandante del R. Corpo. Tale rapporto

UFFICIALI APPARTENENTI A RE

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Comandante di battaglione di fanteria di linea. Comandante di Deposito di reggimento fanteria.	Comandante di Reggimento.
Comandante di battaglione bersaglieri. Comandante di Deposito bersaglieri.	Comandante di Reggimento.
Comandante di battaglione alpini. Comandante di gruppo artiglieria da montagna. Comandante di deposito alpini o artiglieria da montagna.	Comandante di Reggimento.
Comandante di gruppo di squadroni. Comandante di deposito di cavalli.	Comandante di Reggimento.
Comandante di gruppo di artiglieria da campagna. Comandante di deposito.	Comandante di Reggimento.
Comandante di gruppo di artiglieria pesante campale.	Comandante di Reggimento.
Comandante di gruppo di artiglieria pesante o da costa.	Comandante di Reggimento.

DISTACCATI DALLA SEDE DEL CORPO TABELLA E.

Primo revisore	Secondo revisore
Comandante di brigata da cui dipende il Reggimento.	Comandante della Divisione nel cui territorio è dislocato il battaglione o Deposito.
Comandante della Divisione nel cui territorio è dislocato il battaglione o deposito.	—
Comandante della brigata alpina di cui fa parte il reggimento.	Comandante del Corpo d'Armata nel cui territorio è dislocato il battaglione, gruppo o deposito.
Comandante superiore di cavalleria da cui dipende il reggimento.	Comandante del Corpo d'Armata nel cui territorio è dislocato il gruppo o il deposito.
Comandante della Divisione nel cui territorio è dislocato il gruppo o deposito.	—
Comandante di artiglieria del Corpo d'Armata a cui il reggimento è assegnato.	Comandante del Corpo d'Armata nel cui territorio è dislocato il gruppo.
Comandante di artiglieria del Corpo d'Armata nel cui territorio è dislocato il gruppo.	Comandante del Corpo d'Armata nel cui territorio è dislocato il gruppo.

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Comandante di battaglione genio.	Comandante di reggimento.
Ufficiale inferiore Aiutante Maggiore in 2°.	Comandante di battaglione o gruppo.
Capitano di battaglione, gruppo o deposito distaccati.	Ufficiale superiore da cui dipen
	Ufficiali del Deposito c
Comandante del deposito.	Comandante della Divisione Te riale.
Ufficiali addetti.	Comandante del Deposito.

Primo revisore	Secondo revisore
Comandante del genio del Corpo di Armata nel cui territorio è dislocato il battaglione.	Comandante del Corpo d'Armata nel cui territorio è dislocato il battaglione.
Comandante di Corpo.	Comandante che rivede le note del compilatore come primo revisore (per i soli capitani).
Comandante di Corpo.	Comandante che rivede le note del compilatore come primo revisore.

truppe coloniali in Napoli.

Comandante del Corpo d'Armata	
Comandante della Divisione Territoriale.	

UFFICIALI COMANDATI AL MINISTERO DE

Per gli ufficiali dipendenti esclusivamen

Per gli altri ufficiali invece, che pur essendo alla dipendenza diretta di ciale generale, spetta a questo la compilazione delle note. Richieder distruggersi) sul servizio prestato dall'ufficiale.

UFFICIALI A DISPOSIZIONE

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Generale o colonnello capo ufficio del Genio al Ministero della Marina.	Si compilano rapporti personali
Colonnello Direttore Autonomo del Genio Marina.	Generale capo ufficio del genio al nistero della Marina. (1) (2)
Ufficiale superiore di S. M. addetto ad alto comando.	Si compilano rapporti personali
Ufficiale superiore di S. M. insegnante all'Accademia Navale.	
Ufficiale superiore direttore o capo Ufficio del genio Marina.	Capo ufficio del genio al Mini della Marina.
Capitano addetto a direzione od ufficio del Genio Marina.	Direttore o capo ufficio.

(1) Se il capo ufficio è colonnello, viene compilato da questi un rapporto pe
(2) All'epoca della compilazione delle note i comandanti di dipartimento, ed i porto personale per gli ufficiali del Genio che sono alla loro dipenden

GUERRA ALLA DIPENDENZA DI IMPIEGATI CIVILI. TABELLA F

impiegati civili si compilano rapporti personali.

piegati civili, prestano servizio nelle Direzioni Generali con a capo un uffi- al capo sezione od al capo divisione competente un rapporto personale, (da

MINISTERO DELLA MARINA.

Primo revisore	Secondo revisore
—	—
—	—
—	—
—	—
Capo ufficio del Genio al Ministero della Marina.	—

che va riveduto dalle autorità superiori della Marina.

danti militari marittimi, possono, qualora lo ritengano opportuno, redigere un rap

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Subalterno addetto a direzione od ufficio del Genio Marina.	Capitano od ufficiale superiore da direttamente dipende.
UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO IL	
Colonnello capo dell'ufficio militare del Ministero delle Colonie.	Si compilano rapporti personali.
Ufficiale superiore addetto all'ufficio militare del Ministero delle Colonie.	Capo ufficio.
Capitano addetto all'Ufficio militare del Ministero delle Colonie.	Ufficiale superiore da cui dipende
Colonnello medico capo del servizio sanitario della R. Guardia di Finanza.	Comandante Generale della R. G dia di Finanza. (1)
Dirigente il servizio sanitario presso Legione della R. Guardia di Finanza.	Colonnello medico capo del serv
UFFICIALI A DISPOSIZ	
Ufficiale superiore di S. M. insegnante all'Accademia Aeronautica.	Si compilano rapporti personali
Capo ufficio sanità della R. Aeronautica.	Sottosegretario di Stato dell'Aero tica (3).

(1) Presa visione di un rapporto personale (da allegarsi al libretto) del tene
(2) Presa visione di un rapporto personale del Comandante di Legione.
(3) Invece delle note compila un rapporto personale.

Primo revisore	Secondo revisore
Ufficiale superiore addetto a direzione od ufficio, direttore o capo ufficio per i non dipendenti da capitani.	Direttore o capo ufficio.

STERO DELLE COLONIE O DELLE FINANZE.

—	—
—	—
Capo Ufficio.	—
—	—
Comandante Generale della R. Guardia di Finanza. (2)	—

DELLA R. AERONAUTICA

—	—
—	—

nerale medico.

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Ufficiale superiore medico ispettore presso comando di zona aeronautica.	Capo ufficio sanità (1).
Direttore di Istituto medico legale dell'Aeronautica.	Capo Ufficio sanità.
Ufficiale medico addetto a Istituto medico legale dell'Aeronautica.	Direttore dell'Istituto.
Ufficiale medico addetto ad aeroporto.	Ispettore di Zona.

(1) Presa visione di un rapporto personale compilato dal comandante di Zona.
(2) Presa visione di un rapporto personale compilato dal comandante dell'aerop

NB. — Per gli ufficiali dei Carabinieri Reali a disposizioni di altri Minis
seguenti norme:

a) se detti ufficiali prestano servizio alla diretta dipendenza di supe
pilazione delle note caratteristiche ed alla relativa revisione, quest'ult
petenti per giurisdizione:

b) in caso diverso, i Ministeri e le Autorità da cui direttamente di
smettersi – in triplice copia – alle Legioni Territoriali dei CC.
deranno alla compilazione, delle note caratteristiche, da rivedersi

Primo revisore	Secondo revisore
—	—
—	—
Capo Ufficio sanità.	—
Capo ufficio sanità (2).	

di autorità militari estranee all'Esercito o di autorità civili si seguiranno le

dell'Arma, questi provvederanno, a seconda della loro competenza, alla com-
completata, con le comuni norme, dalla autorità territoriali dell'Arma com-

dono gli ufficiali dei CC. RR. compileranno un rapporto personale da tra-
competenti per giurisdizione, le quali, sulla base del rapporto stesso, proce-
le comuni norme, dai superiori gerarchici dell'Arma.

UFFICIALI ADDETTI AL TRI
DELLO STATO, AL TRIBUNALE SUPREMO MILITA

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note
Procuratore Generale del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.	Presidente (2).
Sostituto Procuratore Generale del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.	Procuratore Generale. (1)
Giudice istruttore presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.	Procuratore Generale. (1)
Ufficiale segretario o a disposizione del Presidente del Tribunale Supremo militare.	Presidente.
Ufficiale addetto al Tribunale Supremo militare.	Avvocato Generale militare (3).
Presidente di Tribunale militare territoriale.	Comandante di Corpo d'Armata.
Giudice presso Tribunale militare territoriale.	Presidente (4).
Ufficiale addetto a Tribunale militare territoriale.	Avvocato militare (5).

(1) Se il Procuratore Generale non è ufficiale del R. E. rilascia un rapporto info poi essere distrutto.
(2) Se il Presidente non è ufficiale del R. Esercito compilerà direttamente un rapp l'arma dei CC. RR., si seguirà invece la procedura stabilita dalla nota b)
(3) Compila un rapporto personale da allegare al libretto.
(4) Compila un rapporto personale che viene inviato, come elemento per le not presso reparti della propria arma o corpo. Il rapporto deve poi essere distr
(5) Compila rapporto informativo che serve di base al Presidente per la compil

NALE SPECIALE PER LA DIFESA
ED AI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI.

TABELLA G

Primo revisore	Secondo revisore
—	—
Presidente (2).	—
Presidente (2).	—
—	—
—	
—	
—	
Presidente.	

tivo che serve di base al presidente per la compilazione delle note. Il rapporto deve

personale da allegare al libretto personale. Se l'ufficiale da giudicare appartiene al-
Tabella *F*. In tal caso il rapporto dovrà essere poi distrutto.

ratteristiche, al comandante di corpo dell'ufficiale qualora questi presti servizio

delle note. Il rapporto deve essere poi distrutto.

SOTTUFFICIALI DELLE VARIE ARMI E COR

Grado o carica del sottufficiale	Compilatore delle note
Marescialli che prestano servizio presso il Comando di Reggimento, di battaglione o di gruppo.	Aiutante Maggiore in 1ª.
Marescialli addetti all'Ufficio di Amministrazione dei Corpi.	Ufficiale da cui direttamente dipe dono.
Marescialli che prestano servizio presso Comando di Battaglione o di Gruppo distaccato.	Comandante di distaccamento.
Marescialli, sergenti maggiori o sergenti che prestano servizio alle compagnie, squadroni, batterie ed alle compagnie distrettuali.	Comandante di compagnia, squad ne, batteria.
Sottufficiali musicanti.	Aiutante Maggiore in 1ª. (1)
Sottufficiali con cariche speciali nell'interno dei corpi.	Viene stabilito dal comandante Reggimento.
Sottufficiali con cariche speciali fuori del corpo (eccetto i guarda batterie nei forti ed i guardaforti).	Viene stabilito dal comandante corpo o capo di servizio presso presta servizio il sottufficiale. (2)
Sottufficiali guarda batterie nei forti.	Viene stabilito dal Comandante Reggimento pesante da cui dip de.
Sottufficiali guarda forti.	Viene stabilito dal comandante Reggimento d'Artiglieria pesant cui dipende.
Sottufficiali guarda batterie delle opere in consegna ai reparti d'artiglieria pesante.	Comandante di compagnia che ha consegna l'opera.

(1) Chiede un rapporto personale, riferentesi specialmente alle qualità artistiche dello *F.*

(2) Il compilatore delle note si baserà anche sulle informazioni che il Coman Comandante del corpo a cui il sottufficiale appartiene.

(ESCLUSI QUELLI DEI CARABINIERI REALI) TABELLA H

Primo revisore	Secondo revisore
Comandante del Reggimento.	—
Capo dell'Ufficio di Amministrazione o superiore immediato e diretto del compilatore.	Gestore.
Comandante del Reggimento.	—
Comandante di battaglione, di distaccamento, di gruppo o cariche corrispondenti.	Comandante del Reggimento o del Distretto.
Comandante del Reggimento.	—
Comandante del Reggimento.	—
Come contro.	Comandante del corpo o capo di servizio presso cui presta servizio il sottufficiale.
Come contro.	Comandante del Corpo o capo servizio presso cui presta servizio il sottufficiale.
Come contro.	Comandante del Reggimento da cui dipende.
Comandante del gruppo.	Comandante del Reggimento.

sottufficiale, al maestro direttore di banda. Detto rapporto sarà allegato al n.o. del Corpo, presso il quale il sottufficiale è aggregato o comandato, richiederà al

SOTTUFFICIALI, APPUNTATI DEI C

Carica	Compilatore delle note
Direttamente dipendente dal Comandante della Compagnia, o dello Squadrone, o del Deposito.	Comandante della Compagnia o Squadrone o Deposito.
Direttamente dipendente dal Comandante di plotone o di Tenenza.	Comandante di plotone o di Tenenza
Appartenente alle Stazioni della Sezione direttamente dipendente dalla — Comp. (2)	Comandante della Compagnia.
Appartenente alle Stazioni della Sezione direttamente dipendente dalla — Tenen. (2)	Comandante della Tenenza.
Comandante di nucleo.	Comandante della Compagnia.
Addetto in sott'ordine ai nuclei — Comandati da ufficiale.	Subalterno comandante del nucleo.
Addetto in sott'ordine ai nuclei — Comandati da maresciallo maggiore.	Comandante della Compagnia.
Addetto all'Ispettorato di Zona.	Capitano addetto.
Addetto al Comando Generale.	Capitano o subalterno da cui dipende.
Nella Somalia italiana.	Comandante del Corpo Zaptiè.

(1) Il Comandante della Divisione, nell'inoltrare il foglio caratteristico dei sottuf parere in merito alle note inscrittevi.

(2) Per i sottufficiali appartenenti alla Sezione, il Comandante di questa rassegna u dipende.

(3) L'Ufficiale superiore a disposizione delle Legioni di Milano e di Napoli funzio

RABINIERI REALI E CARABINIERI — TABELLA I.

Primo revisore	Secondo revisore
Comandante della Divisione, Battaglione; Gruppo Squadroni o Deposito.	Comandante della Legione o Scuola
Comandante della Compagnia.	Comandante della Legione. (1)
Comandante della Divisione.	Comandante della Legione.
Comandante della Compagnia.	Comandante della Legione. (1)
Comandante della Divisione.	Comandante della Legione.
Comandante della Compagnia. (3)	Comandante della Legione. (1)
Comandante della Divisione.	Comandante della Legione.
—	—
Ufficiale superiore addetto.	Colonnello Segretario.
Capo di S. M. del Regio Corpo.	—

ciali per i quali non ha fatto da revisore, esprime su foglio a parte, il proprio rapporto informativo al comandante della Compagnia o Tenenza da cui direttamente da primo revisore nelle note dei sottufficiali dei nuclei dislocati in dette sedi.

Carica		Compilatore delle note
Nell'Eritrea.		Comandante del Corpo di Polizia.
Addetto al Ministero della Guerra.		Ufficiale dei CC. RR. da cui dipen
Appartenente alla Divisione CC. RR. della Tripolitania e Cirenaica	Dipendente dal Comandante della Compagnia.	Comandante della Compagnia.
	Dipendente dal Comandante della Tenenza.	Comandante della Tenenza.
	Che presta servizio alla Scuola Zaptiè.	Ufficiale addetto alla Scuola.
	Addetto allo Stato Maggiore della Divisione.	Aiutante Maggiore.
In posizione di servizio speciale non contemplata fra quelle sovraccennate. (1)		Subalterno o capitano dell'Arma cui direttamente dipende.
Appartenente alla Stazione dipendente dalla Tenenza diretta.		Comandante della Compagnia. (3)
Appartenente a Stazione della Tenenza.		Comandante della Tenenza.
Appartenente a Stazione della Sezione dipendente direttamente dalla	Compagnia	Comandante della Compagnia. (3)
	Tenenza	Comandante della Tenenza.

(1) Se lo speciale servizio — fatta eccezione per quello disimpegnato alle dipend Armi o di autorità civili, sarà a costoro richiesto un rapporto che servirà quale compilerà le note che saranno rivedute dal Comandante della Legio

(2) Nel caso in cui le note sono rivedute dal capitano competente per giurisdi alla nota (1) del precedente foglio.

(3) Possono essere compilate anche dall'Ufficiale Comandante interinale della C

Primo revisore	Secondo revisore
Capo di S. M. del Regio Corpo.	—
Capo ufficio.	—
Comandante della Divisione.	—
Comandante della Compagnia.	Comandante della Divisione.
Comandante della Divisione.	—
Comandante della Divisione.	—
Capitano o ufficiale superiore dell'Arma addetto allo speciale servizio o competente per territorio. (2)	Comandante della Legione.
—	—
Comandante della Compagnia.	—
—	—
Comandante della Compagnia.	—

del Ministero della Guerra — viene prestato alla dipendenza di Ufficiali di altre base all'Aiutante Maggiore in 1ª della Legione che ha in forza il sottufficiale, il

il Comandante della Divisione pure competente per giurisdizione si regolerà come

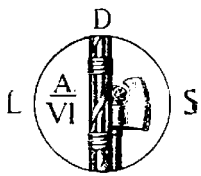
pagnia.

Carica		Compilatore delle note
Appartenente alla Legione Allievi, al Deposito Allievi, alla Scuola Allievi Sottufficiali, al Comando Generale.		Comandante della Compagnia o Squ drone o Deposito, Ufficiale del C mando Generale con funzion Aiutante Maggiore.
Appartenente a nucleo retto da ufficiatufficiale.		Comandante della Compagnia
Appartenente a nucleo retto da sotle subalterno.		Comandante del nucleo.
Appartenente all'Ispettorato di Zona.		Capitano addetto.
Appartenente alla compagnia comando della Legione o della Scuola Allievi Sottufficiali.		Aiutante Maggiore in 1ª.
Nella Somalia Italiana.		Subalterno del Corpo Zaptiè.
Nell'Eritrea.		Comandante del Corpo di Polizi
Appartenente alla Divisione CC. RR. della Tripolitania o Cirenaica	Dipendente dal Comandante della Compagnia.	Comandante della Compagnia.
	Dipendente dal Comandante della Tenenza.	Comandante della Tenenza.
	Che presta servizio presso la Scuola Allievi Zaptiè.	Ufficiale addetto alla scuola.
	Addetto allo Stato Maggiore della Divisione.	Aiutante Maggiore.
In posizione di servizio speciale non contemplata in quelle sovraccennate. (2)		Ufficiale dei CC. RR. da cui dipende mancando questi, Aiutante Magg re in 2ª della Legione cui l'appu tato o carabiniere è in forza.

(1) Per le note degli appuntati e carabinieri dei nuclei di Milano e Napoli, non
(2) Se lo speciale servizio viene prestato alle dipendente di ufficiali di altre Ar tante Maggiore in 2º della Legione che ha in forza l'appuntato o il carabi

Primo revisore	Secondo revisore
—	—
—	—
Comandante della Compagnia. (1)	—
—	—
—	—
Comandante del Corpo Zaptiè.	—
—	—
—	—
Comandante della Compagnia.	—
—	—
—	—
—	—

luogo revisione.
di autorità civili, sarà a costoro richiesto un rapporto che servirà di base all'Aiu-
il quale compilerà le note, che saranno rivedute dall'Aiutante Maggiore in 1ª.



PREZZO L. 2,20

(5002) — Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1928 - ANNO VI — 22 SETTEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 618 - 2 maggio 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto del Ministro dell'aeronautica relativo alla determinazione delle zone di territorio nazionale vietate alla navigazione aerea . . . . . *Pag.* 2277

» 619 - 14 giugno 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1312 - Concessione di esenzioni tributarie alle famiglie numerose . . . . . » 2300

» 620 - 10 agosto 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1944 - Norme per l'applicazione della legge 14 giugno 1928, n. 1312, concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose . . . . . » 2302

» 621 - 29 agosto 1928 - Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra . . » 2305

» 622 - 20 settembre 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Tasse di bollo sui verbali di collaudo, liquidazioni e dichiarazioni di benestare per lavori e somministrazioni allo Stato. . . . . » 2306

LIBRERIA DELLO STATO

N. 623 – 20 settembre 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Limiti di avanzamento per l'anno 1928 dei sottotenenti medici, chimici farmacisti e veterinari di complemento e di riserva . . . . . *Pag.* 2310

» 624 – 20 settembre 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — L'imiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1929. . . . . » 2310

» 625 – 20 settembre 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esami ed esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali a scelta, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a. . . . . » 2312

» 626 – 20 settembre 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento relativi agli ufficiali in A. R. Q. senza richiamo . . . . . » 2312

» 627 – 20 settembre 1928 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Richiesta di dati e di notizie da parte del Casellario centrale infortuni. . . . . » 2313

» 628 – 20 settembre 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico . . . . . » 2313

» 629 – 21 settembre 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'annuario militare per l'anno 1928 – VI – Volume I – Parte 2ª . . . . » 2316

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2317

Circolare N. 618. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto del Ministro dell'aeronautica relativo alla determinazione delle zone di territorio nazionale vietate alla navigazione aerea.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 2 maggio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 209, del 7 settembre 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente norme per la navigazione aerea;

Visto l'art. 67 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le zone del territorio nazionale, il cui sorvolo è vietato, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, sono quelle indicate nell'allegato *A* e riprodotte nelle cartine topografiche di cui all'allegato *B*.

Art. 2.

Il divieto di volo di cui al precedente articolo deve essere osservato da tutti gli aeromobili civili aventi nazionalità italiana e da tutti gli aeromobili, militari e civili, aventi nazionalità straniera.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro per l'aeronautica*:
BALBO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ALLEGATO *A*.

Zone vietate alla navigazione aerea.

I zona - Frontiera alpina.

Una fascia del territorio nazionale compresa fra il confine e, verso l'interno del territorio, la linea appresso determinata:

Imperia; rotabile Imperia-Pieve di Teco-Ormea; ferrovia Ormea-Ceva-Mondovì-Cuneo; rotabile Cuneo-Busca-Saluzzo-Cavour - Pinerolo - Cumiana - Giaveno - Avigliana - Almese; congiungente Almese-M. Colombano (q. 1658)-Lanzo Torinese; rotabile Lanzo Torinese-Corio-Rivara-Cuorgnè-Ivrea-Pont Saint Martin; Valle Gressoney, da Pont Saint Martin a Gaby; congiungente Gaby-Porta Tre Vescovi (q. 2591) M. Bo (q. 2656)-Piode; Valle della Sesia da Piode a Varallo; congiungente Varallo-Omegna; rotabile Omegna-Fondotoce; riva occidentale del Lago Maggiore da Fondotoce a Pallanza; congiungente Pallanza-Laveno; ferrovia Laveno-Varese-Tradate-Saronno-Seveso-Erba; rotabile Erba-Malgrate, riva occidentale del Lago di Lecco, da Malgrate a Bellagio; congiungente Bellagio-Varenna-Bellano; la Val Sassina da Bellagio ad Introbio; linea di cresta delle Alpi Orobie (Pizzo Tre Signori (q. 2554)-Monte Azzaredo (q. 2431)-Pizzo Redorta (q. 3037)-Monte Gleno (q. 2883)-Monte Venerocolo (q. 2589)-Monte Torsoleto (q. 2708)-Pizzo Trivigno (q. 2308); Edolo; Alta Valcamonica-Val Vermiglio e Val di Sole lungo la rotabile Edolo-Passo del Tonale-Malè-Cles-Romeno-Fondo-Caldaro-Bolzano; ferrovia Bolzano-Ponte all'Isarco (Valle dell'Isarco); rotabile delle Dolomiti (Ponte all'Isarco-Ortisei-Livinallongo-Cortina d'Ampezzo); rotabile e ferrovia Cortina d'Ampezzo-Pieve di Cadore; rotabile Pieve di Cadore-Tolmezzo (Alta Val Tagliamento); rotabile Tolmezzo-Gemona-Tarcento-Cividale-Cormons-Gorizia; ferrovia Gorizia-S. Daniele del Carso; rotabile S. Daniele del Carso-Storie-Sesana; ferrovia Sesana-Divaccia-Erpelle-Pinguente-Pisino; rotabile Pisino-Fianona; Carnaro (mare Adriatico).

Gli aeromobili provenienti dall'estero che devono attraversare la frontiera, e quindi la zona vietata suddetta, devono farlo nei punti di passaggio eseguendo le rotte elencate

e descritte nell'art. 63 del regolamento di navigazione aerea, approvato dal R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni, per giungere all'aeroporto doganale più vicino. Analogamente devono comportarsi quelli all'estero diretti.

II zona - Golfo della Spezia.

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per Levanto-Borghetto, il corso del fiume Vara da Borghetto alla confluenza con il fiume Magra, il corso della Magra sino alla foce e la costa da Levanto alla foce del Magra, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

III zona - Isola d'Elba e canale di Piombino.

Il volo è vietato sull'isola d'Elba e sulle acque territoriali nonchè sul canale di Piombino e sulla zona della penisola limitata ad est dalla linea congiungente la Torraccia con la foce del fiume Cornia e sulle acque territoriali corrispondenti a detta zona.

Gli aeromobili che, provenendo da nord-ovest e da sud-est, devono percorrere il canale di Piombino, si devono portare al limite della zona vietata a quota non superiore ai metri 100 e dirigere per rotta vera 130° lungo la bisettrice del canale di Piombino se provenienti dal nord-ovest e con la rotta inversa se provenienti dal sud-est, in modo da lasciare a levante della rotta l'isola di Cerboli ed a ponente l'isola di Palmaiola (o Palmajola).

IV zona - Stretto di Messina.

Il volo è vietato in Sicilia sulla zona compresa fra la linea passante per Orto-Saponara-Rometta-M. Scuderi-Nizza di Sicilia e la costa da Orto a Capo Peloro ed a Nizza di Sicilia; in Calabria sulla zona compresa tra la linea passante per Bagnara Calabra-S. Alessio in Aspromonte-Mosorrofa-Catafório-Motta S. Giovanni-Capo dell'Armi e la costa da Bagnara Calabra a Capo dell'Armi; nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alle coste sicula e calabra su descritte.

Gli aeromobili che devono attraversare lo stretto devono seguire i seguenti percorsi:

a) quelli provenienti dal nord devono portarsi su un punto al limite delle acque territoriali che rilevi per il 137° l'abitato di Gesso, dal quale punto faranno rotta per il 137° vero passando leggermente a sud della linea ferroviaria Gesso-Messina e ad almeno due miglia marine a sud della città di Messina; proseguire per tale rotta sino a portarsi sulla mediana del canale di Messina (all'altezza del parallelo di Reggio) e quindi percorrere la mediana stessa, fino a portarsi fuori della zona proibita;

b) se provenienti dal sud devono traversare la zona proibita percorrendo la mediana dello stretto fino al parallelo di Reggio Calabria, quindi dirigere per rotta 317° vero, passando almeno a due miglia marine a sud della città di Messina, e, mantenendosi a sud della ferrovia Messina-Gesso, proseguire tale rotta fino al limite delle acque territoriali della costa tirrenica.

V zona - Augusta-Siracusa.

Il volo è vietato sulla zona di territorio compresa tra la linea passante per Torre di Agnone-Lentini-Sortino-Solarino-Floridia-Punta del Cane e la costa compresa fra la Torre Agnone e Punta del Cane, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti al tratto di costa suddetta.

Nella zona di Augusta trovansi l'aeroporto doganale per dirigibili (aeroscalo), e l'aeroporto doganale per idrovolanti (idroscalo).

Per accedere sia all'aeroscalo che all'idroscalo doganale, gli aeromobili devono portarsi alla quota di metri 300 al limite delle acque territoriali e quivi, con rotta vera 270°, dirigere su Punta Izzo, diminuendo gradualmente di quota in modo da trovarsi al traverso di detta punta a quota non superiore ai metri 100; indi, con rotta vera 282° dirigere sul ponte che unisce l'Isola di Augusta alla terraferma e, con la stessa rotta e diminuendo gradatamente di quota, dirigere all'idroscalo od all'aeroscalo.

Nel partire, gli aeromobili devono seguire rotte inverse e con le stesse quote sino al limite delle acque territoriali.

Gli aerei della linea aerea civile Roma-Tripoli-Bengasi, in arrivo, dovranno portarsi, mantenendosi al di fuori delle acque territoriali della zona proibita, nel settore compreso tra il rilevamento vero 260° e 280° del faro di Siracusa (Castello Maniaci).

Da questa zona dirigeranno sul faro, diminuendo di quota, compiendo le operazioni di ammaraggio nel triangolo Faro-Idroscalo-Saline.

Inversamente, gli apparecchi in partenza dovranno compiere le relative operazioni nel triangolo suindicato, per portarsi fuori delle acque territoriali della zona proibita e dovranno allontanarsi mantenendosi dentro il settore tra i rilevamenti 260° e 280° del faro di Siracusa.

VI zona - Trapani-Marsala.

Il volo è vietato sulla zona compresa tra la linea passante per Punta di Solanto-Palazzolo-Fondaco-Monte Borania (o Montagnola della Borrania)-Vigne della Taverna-Marsala e la costa tra Punta di Solanto e Marsala, nonchè sulle isole di Levanzo e Favignana e dello Stagnone e sulle acque territoriali corrispondenti alla costa sicula ed alle isole suddette.

VII zona - Paraggi della Maddalena.

Il volo è vietato sulla zona compresa tra la linea passante per Punta di Li Francesi-Luogo Santo-Monte Foci-Monte Pino-Monte Telti-Picco Zarabaddò-Punta Sabbatino e la costa da Punta di Li Francesi a Punta Sabbatino nonchè sulle isole antistanti a detta costa e sulle acque territoriali corrispondenti alla costa ed alle isole suddette.

Nella zona vietata sopra descritta, trovasi l'idroscalo di Terranova Pausania. Per accedere ad esso gli idrovolanti della linea civile Roma-Terranova-Cagliari devono avvicinarsi, mantenendosi al di fuori delle acque territoriali della zona proibita, fino a che non rilevano Capo Figari per ponente; devono allora dirigere per tale Capo con rotta 270° diminuendo gradatamente di quota. Giunti alla distanza di un miglio dal semaforo ad una quota di m. 200, devono dirigere sul faro dell'isola Bocca e poi direttamente sull'idroscalo. Nel partire, gli aeromobili devono portarsi sull'isola Bocca; quindi dirigere per Capo Figari, e, giunti ad un miglio dal Capo, dirigere per levante fino al limite delle acque territoriali.

VIII zona - Cagliari.

Il volo è vietato sulla zona compresa tra la linea passante per Capo di Pula-Sarroch-Monte Is Laccunneddas-Capoterra-Uta-Decimomannu-Sinnai-Monte Sette Fraris (M. dei Sette Fradi)-Bruncu Santiuta-Villasimius-Capo Carbonara e la costa del Golfo di Cagliari da Capo di Pula a Capo Carbonara; nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

Nella zona vietata di Cagliari trovansi l'aeroporto doganale per aeroplani Cagliari (Monserrato), e l'aeroporto doganale per idrovolanti (Elmas).

Gli aeromobili diretti all'aeroporto doganale di Cagliari (Monserrato) devono, volando al di fuori della zona proibita, portarsi a quota non superiore ai m. 300 sulla verticale di Serdiana, e da quel punto dirigere all'aeroporto, diminuendo gradatamente di quota.

Nel partire devono seguire inversamente la rotta aeroporto Serdiana giungendo sulla verticale di questo punto a quota non superiore ai metri 300.

Gli aeromobili diretti all'idroscalo di Elmas, devono entrare nelle acque territoriali dirigendo con rotta vera 0° sul semaforo di Punta Carbonara, e, proseguendo su tale rotta devono diminuire di quota, fino a giungere a quota non superiore ai 200 metri ad 1 km dal semaforo stesso. Devono quindi dirigere su Sarrok sino al traverso della città di Cagliari; da questo punto sulla Maddalena al limite di ponente dello stagno di Cagliari, e, giunti a questa località, dirigere direttamente per l'idroscalo.

Inversamente alla partenza, gli aeromobili devono portarsi dall'idroscalo sulla Maddalena, e poi, con rotta vera 140° fuori delle acque territoriali.

IX zona - Taranto.

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per la stazione di Ginosa-Massafra-Grottaglie (città) Fragagnano-Maruggio-Torre Molini e la costa del golfo di Taranto dalla stazione di Ginosa alla Torre Molini, nonchè sulle isole di San Pietro e San Paolo e sulle acque territoriali corrispondenti alle isole ed alla costa suddetta.

X zona - Brindisi.

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per Torre Guaceto-Mesagne-San Pietro Vernotico-Torre San Gennaro e la costa da Torre Guaceto a Torre San Gennaro, nonchè sulle acque territoriali corrispendenti alla costa suddetta.

Nella zona vietata di Brindisi trovansi l'aeroporto doganale per idrovolanti Brindisi Porto (seno esterno) e l'aeroporto doganale per aeroplani Brindisi (San Vito de' Normanni).

Per accedere all'idroscalo doganale gli idrovolanti devono portarsi alla quota di metri 300 al limite delle acque territoriali; quindi percorrere l'allineamento Castello a Mare-Castello Vittoria (rotta vera 237°); diminuire gradatamente di quota fino a giungere a 50 metri di altezza sul Castello a Mare; dirigere infine all'idroscalo.

Nel partire gli idrovolanti devono seguire lo stesso allineamento in senso inverso e con le stesse quote fino al limite delle acque territoriali.

Gli aeromobili diretti all'aeroporto doganale per aeroplani Brindisi (San Vito de' Normanni) devono accedervi ed allontanarsene mantenendosi nel settore San Vito de' Normanni (città) San Vito de' Normanni (aeroporto)-Mesagne, a quota inferiore ai 200 metri.

XI zona - Venezia.

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per Cortellazzo-Corso del Piave sino a San Donà di Piave-Monastier-Preganziol-Mirano-Strà-Corso del Brenta da Strà sino alla foce e la costa da Cortellazzo fino alla foce del Brenta, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

Nella zona vietata di Venezia trovansi l'aeroporto doganale per idrovolanti di Sant'Andrea, e l'aeroporto doganale di San Nicolò di Lido.

Gli idrovolanti diretti all'idroscalo doganale di Sant'Andrea devono, per accedervi, seguire il corso del Piave e portarsi su Intestadura a quota non superiore ai 300 metri, seguire poi la rotta Intestadura-Capo Sile-Burano fino a rilevare per ponente l'estremità meridionale di Murano; da questo punto dirigere per l'idroscalo.

Nel partire, rotte inverse e quote analoghe.

Gli aeroplani diretti all'aeroporto doganale di Venezia (San Nicolò di Lido), se provengono da est devono portarsi su Intestadura-Capo Sile-Campalto-Aeroporto di Venezia (San Nicolò di Lido).

Nel partire, rotte inverse e quote analoghe.

Se provenienti da sud o da ovest, gli idrovolanti devono, seguendo la rotta Taglio di Po-Ca' Morosini, portarsi sulla Ca' Bianca a quota non superiore ai 300 metri e seguire poi la rotta Ca' Bianca-punta ovest di Venezia (scali marittimi) (rotta vera 17°); a 3 km. dagli scali (allineamento La Grazia-Isola S. Elena) devono dirigere per l'idroscalo.

Nel partire, rotte inverse e quote analoghe.

Gli aeroplani provenienti da ovest, da nord e da sud, devono attraversare la zona proibita lungo la rotta Padova-Mestre giungendo quivi a quota non superiore ai 300 metri; da Mestre, dirigere direttamente sull'aeroporto di Venezia (San Nicolò di Lido).

Nel partire, rotte inverse e quote analoghe.

XII zona - Pola.

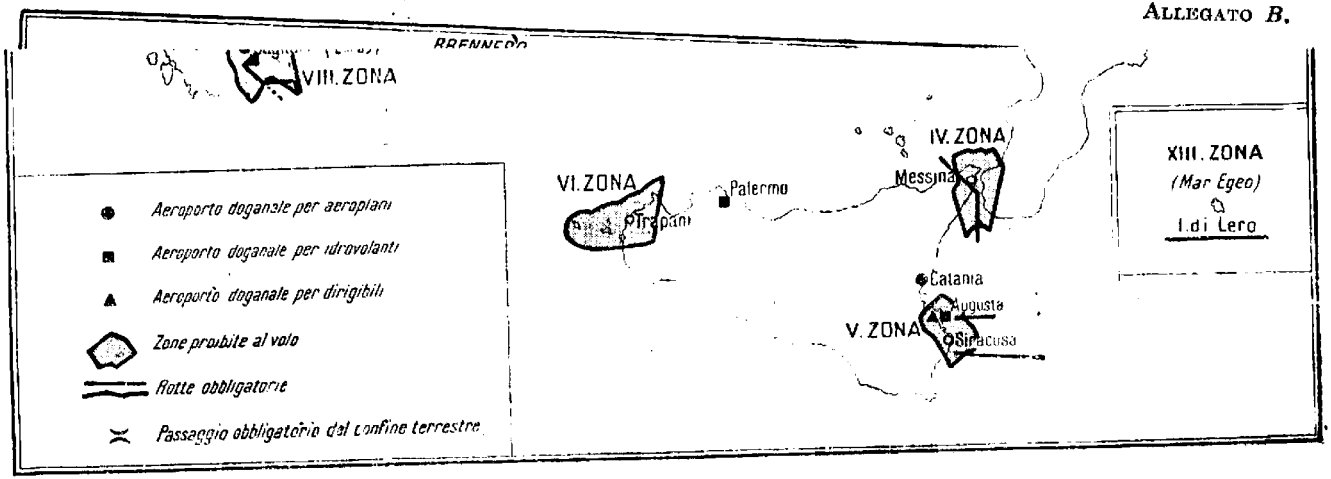
Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per Punta Gustigna (Punta Giustinia)-Valle di Rovigno-Jursici-Filippano-Carnizza d'Arsa-Porto Carnizza e la costa da Punta Gustigna a Porto Carnizza (imboccatura del canale dell'Arsa) nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

XIII zona - Isola di Lero-Portolago.

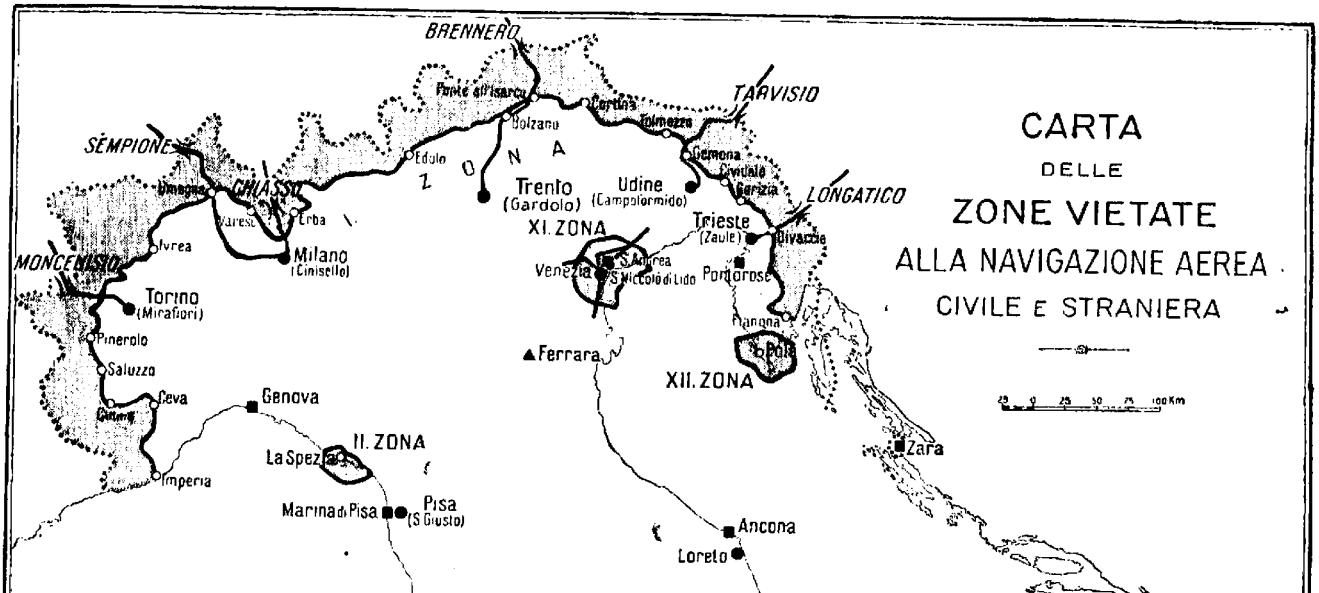
E' vietato il volo sull'isola di Lero (Egeo) e sulle acque territoriali e sulle isole Farios, Arcangelo, Placusa, Tripiti, Strongili, Kiriaki, Piganusa comprese in dette acque territoriali.

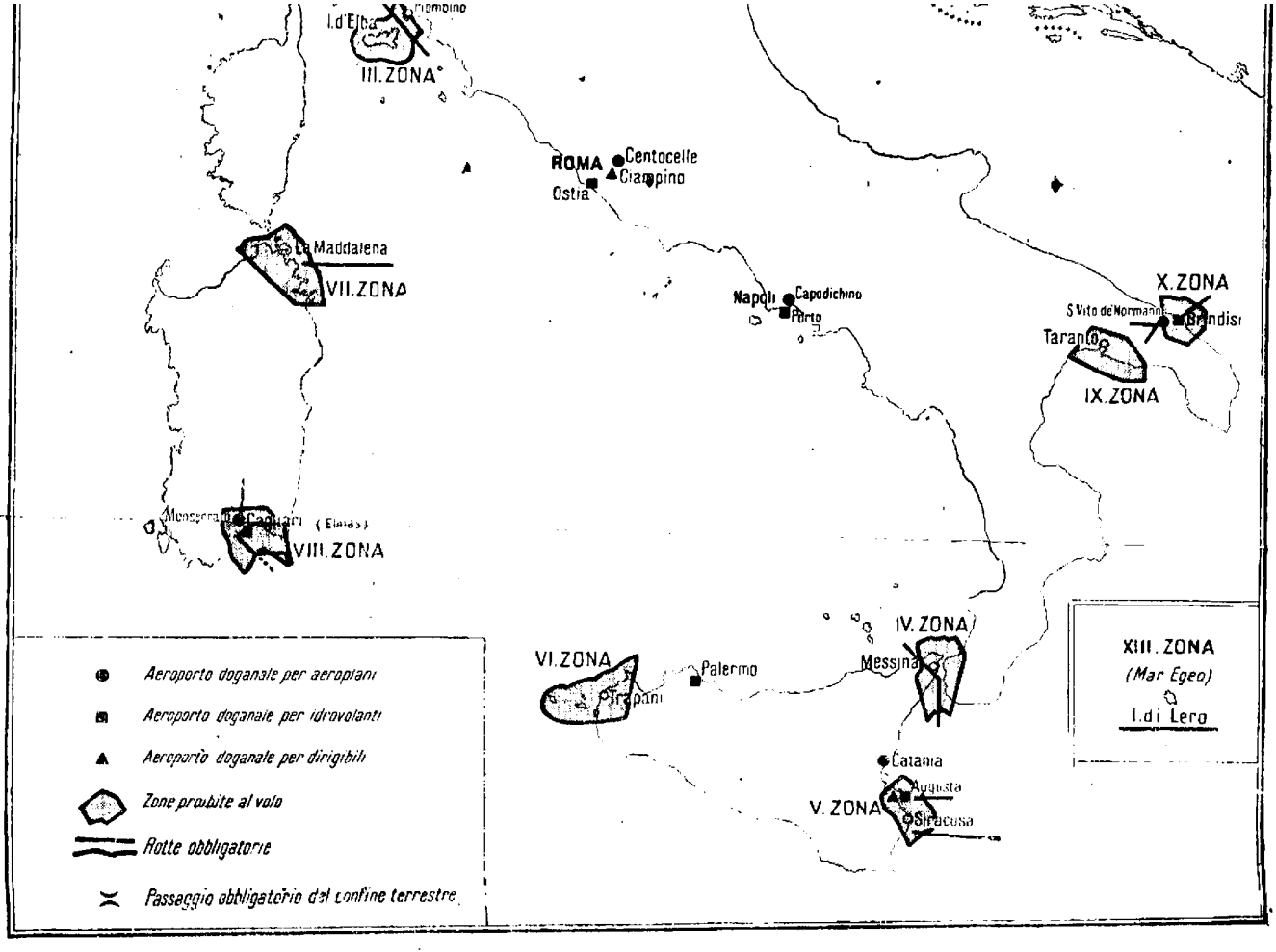
p. *Il Ministro*: BALBO.

ALLEGATO *B*.

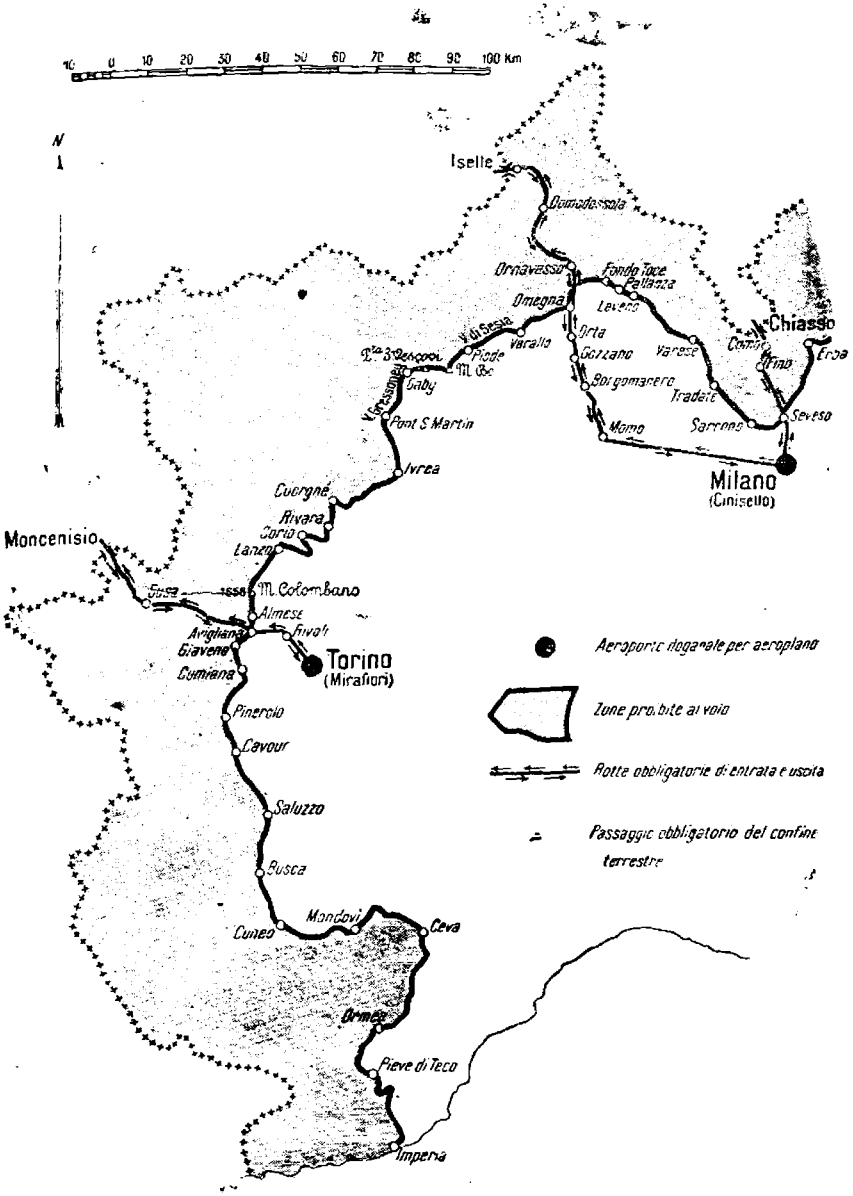

BRENNERO
VIII. ZONA
VI. ZONA
Trapani
Palermo
IV. ZONA
Messina
Catania
Augusta
V. ZONA
Siracusa
XIII. ZONA
(Mar Egeo)
I. di Lero
Aeroporto doganale per aeroplani
Aeroporto doganale per idrovolanti
Aeroporto doganale per dirigibili
Zone proibite al volo
Rotte obbligatorie
Passaggio obbligatorio dal confine terrestre

ALLEGATO *B*.

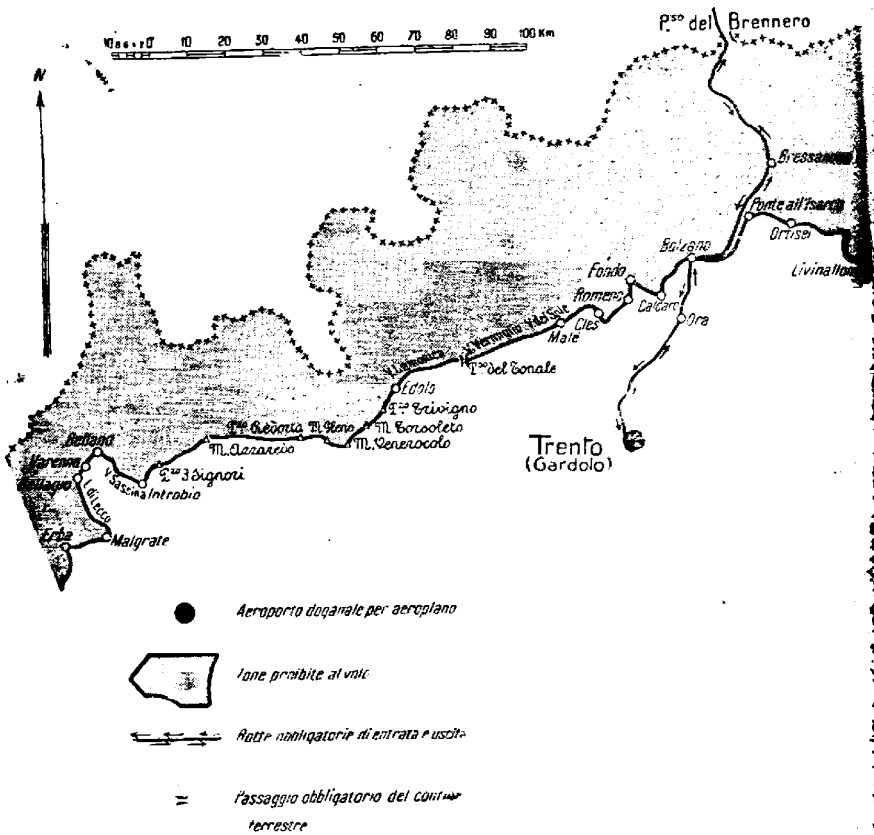

CARTA
DELLE
ZONE VIETATE
ALLA NAVIGAZIONE AEREA
CIVILE E STRANIERA
BRENNERO
Ponte di Isarco
Bolzano
TARVISIO
Tolmezzo
Gemona
Cividale
Gorizia
LONGATICO
SEMPIONE
CHIASSO
Edolo
Trento
(Gardolo)
Udine
(Campoformido)
XI. ZONA
Trieste
(Zaule)
Divaccia
Monza
Varese
Erba
Milano
(Cinisello)
Ivrea
MONCENISIO
Torino
(Mirafiori)
Pinerolo
Saluzzo
Ceva
Genova
Cuneo
Imperia
II. ZONA
La Spezia
Marina di Pisa
Pisa
(S. Giusto)
Venezia
S. Andrea
S. Nicolò di Lido
Pontorose
Piangona
Capodistria
Ferrara
XII. ZONA
Zara
Ancona
Loreto
25 0 25 50 75 100 Km


I. d'Elba
Grosseto
III. ZONA
ROMA
Centocelle
Ciampino
Ostia
La Maddalena
VII. ZONA
Napoli
Capodichino
Porto
X. ZONA
S. Vito dei Normanni
Brindisi
Taranto
IX. ZONA
Monserrato
Cagliari (Elmas)
VIII. ZONA
IV. ZONA
VI. ZONA
Palermo
Trapani
Messina
Catania
Augusta
Siracusa
V. ZONA
XIII. ZONA
(Mar Egeo)
I. di Lero
Aeroporto doganale per aeroplani
Aeroporto doganale per idrovolanti
Aeroporto doganale per dirigibili
Zone proibite al volo
Rotte obbligatorie
Passeggio obbligatorio dal confine terrestre

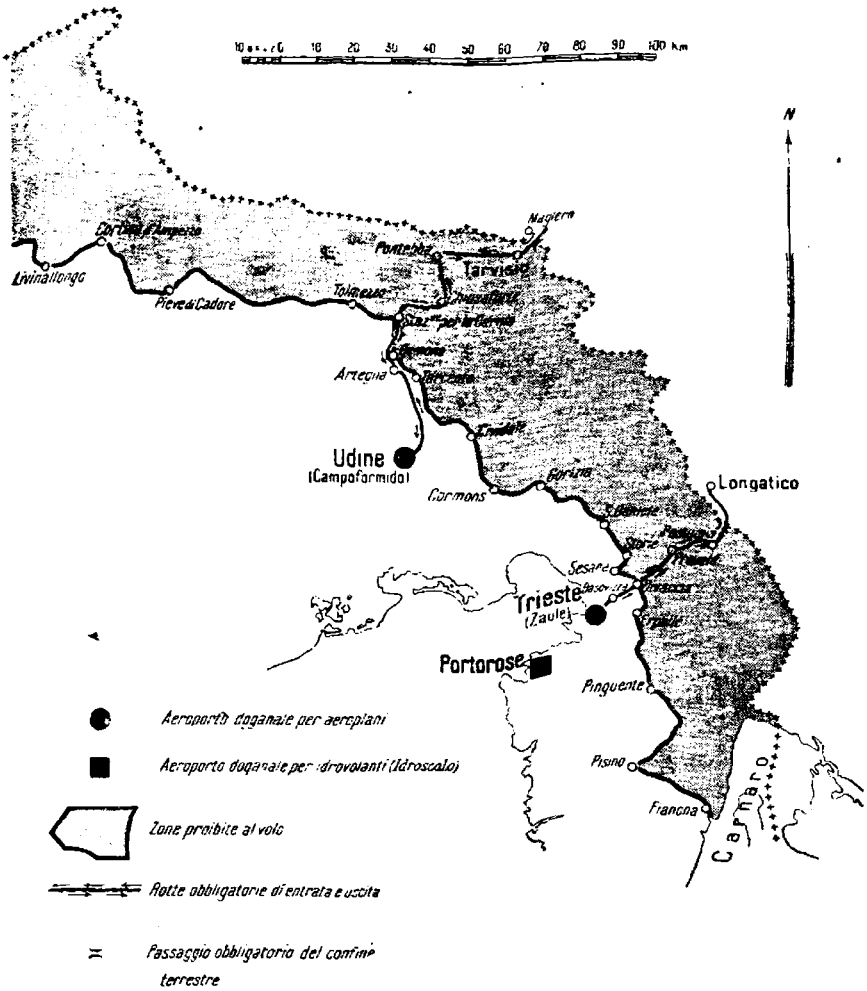
I ZONA - FRONTIERA ALPINA



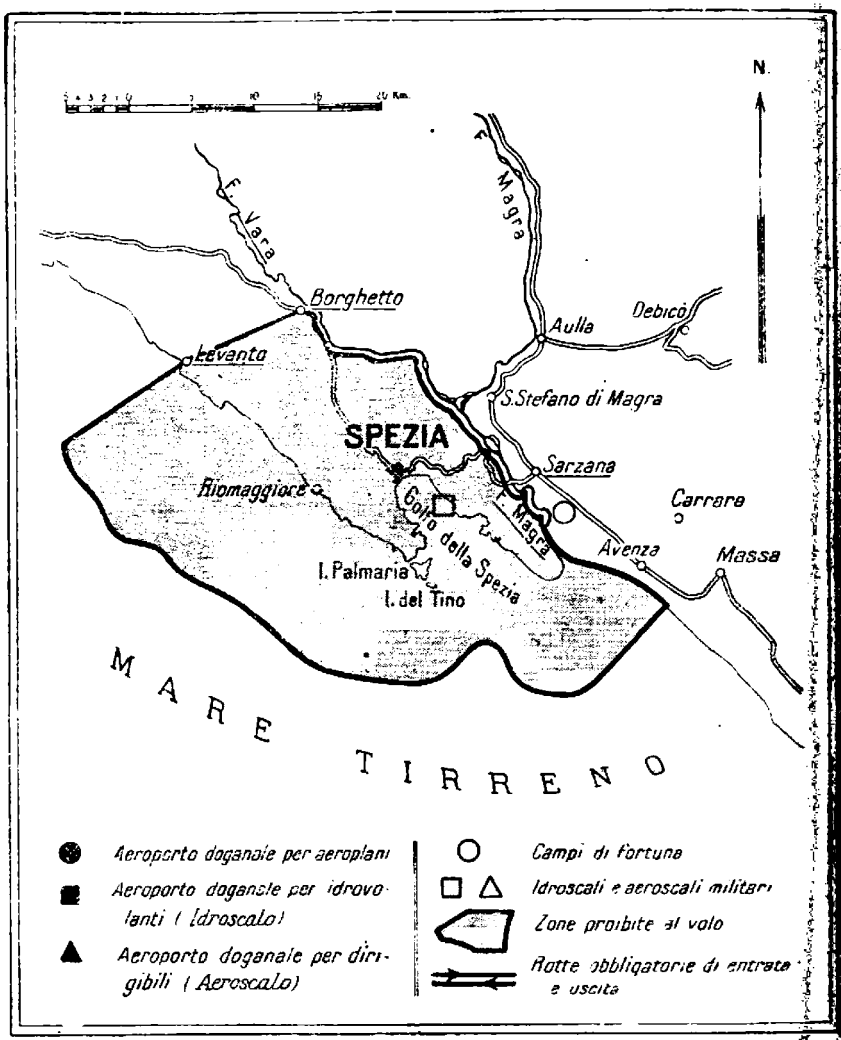
I ZONA - FRONTIERA ALPINA



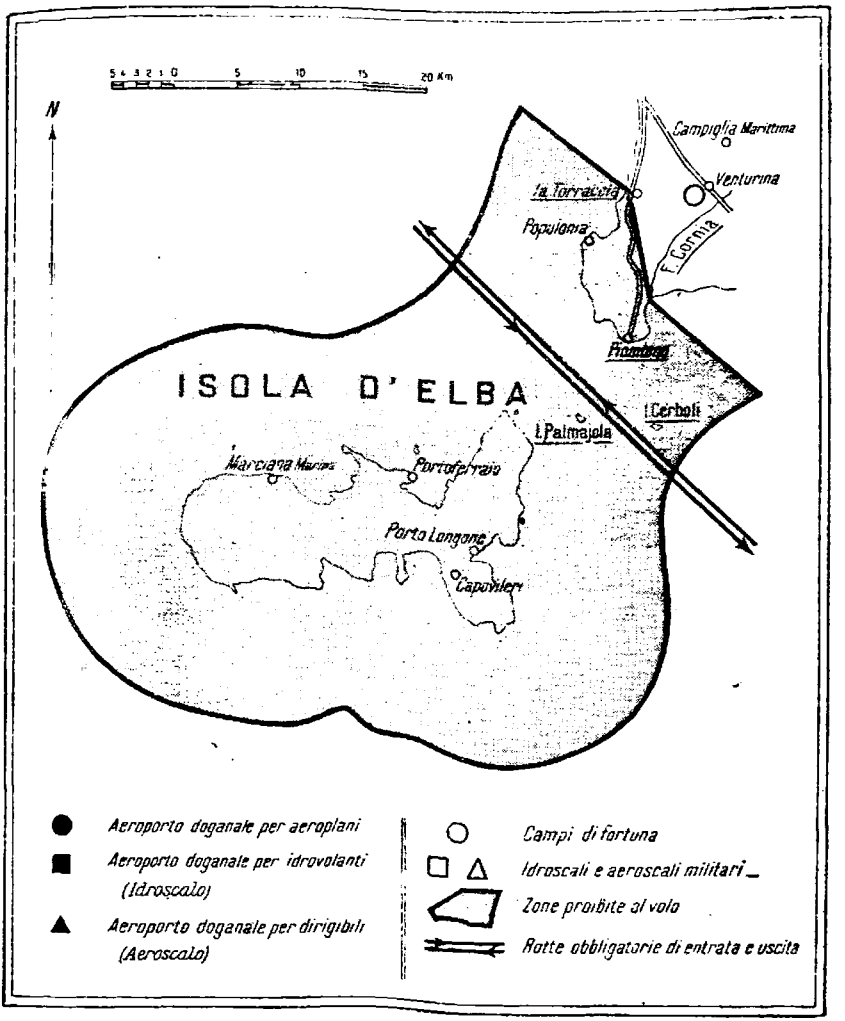
I ZONA - FRONTIERA ALPINA



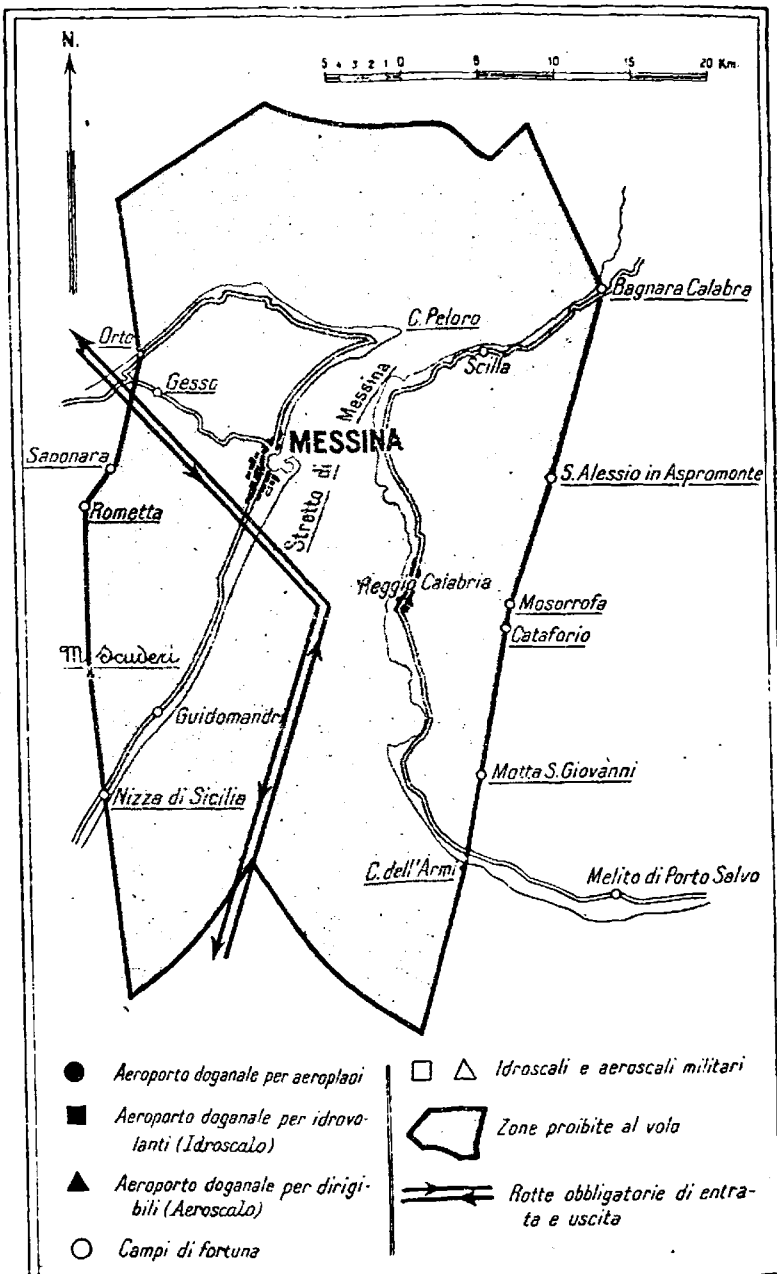
II ZONA - LA SPEZIA



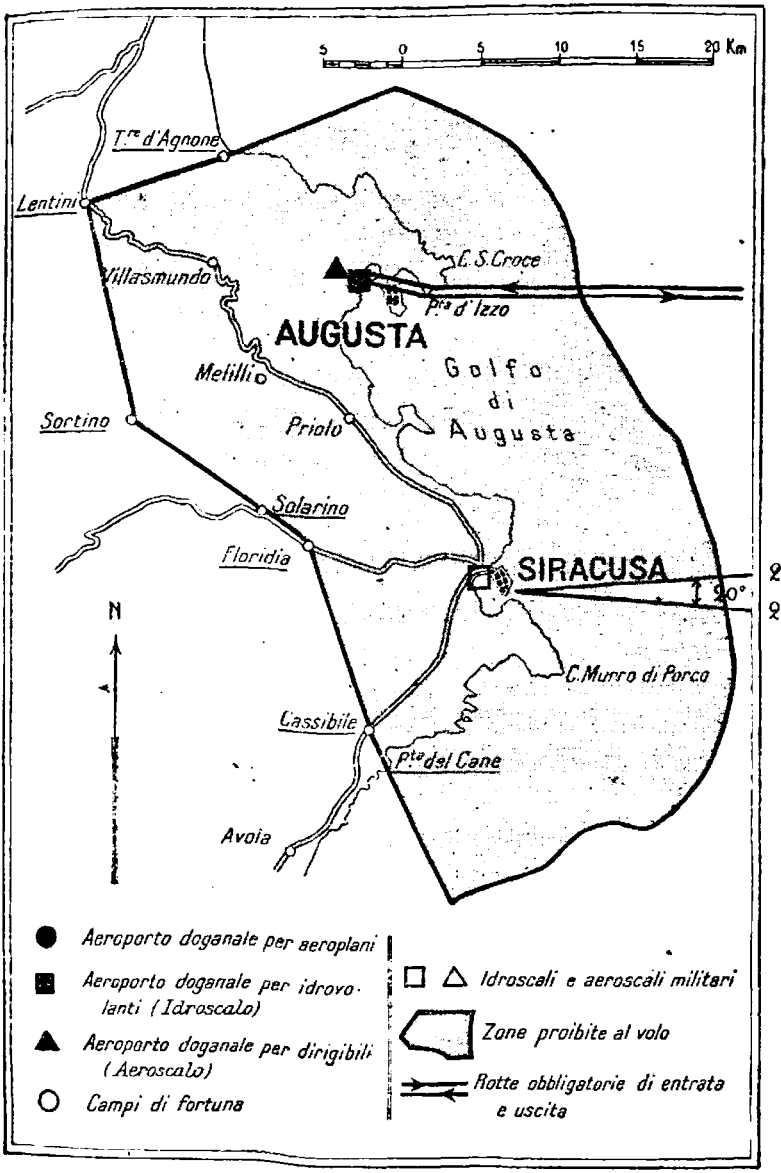
III ZONA - ISOLA D' ELBA



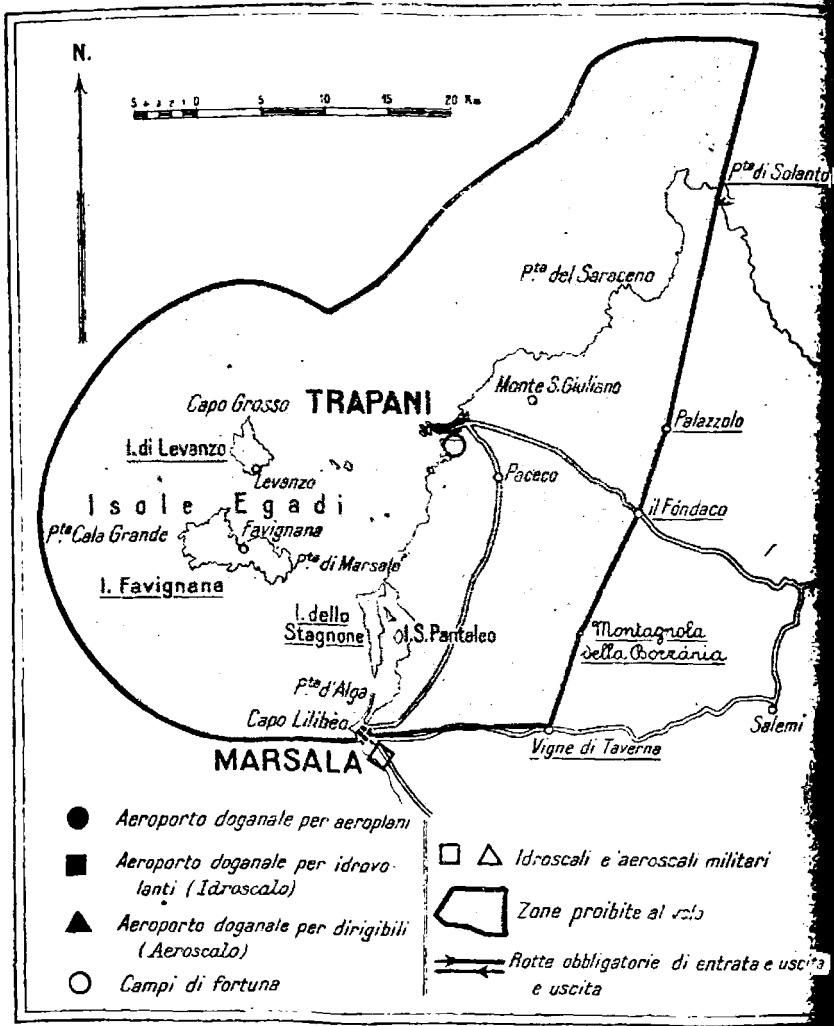
IV ZONA - STRETTO DI MESSINA



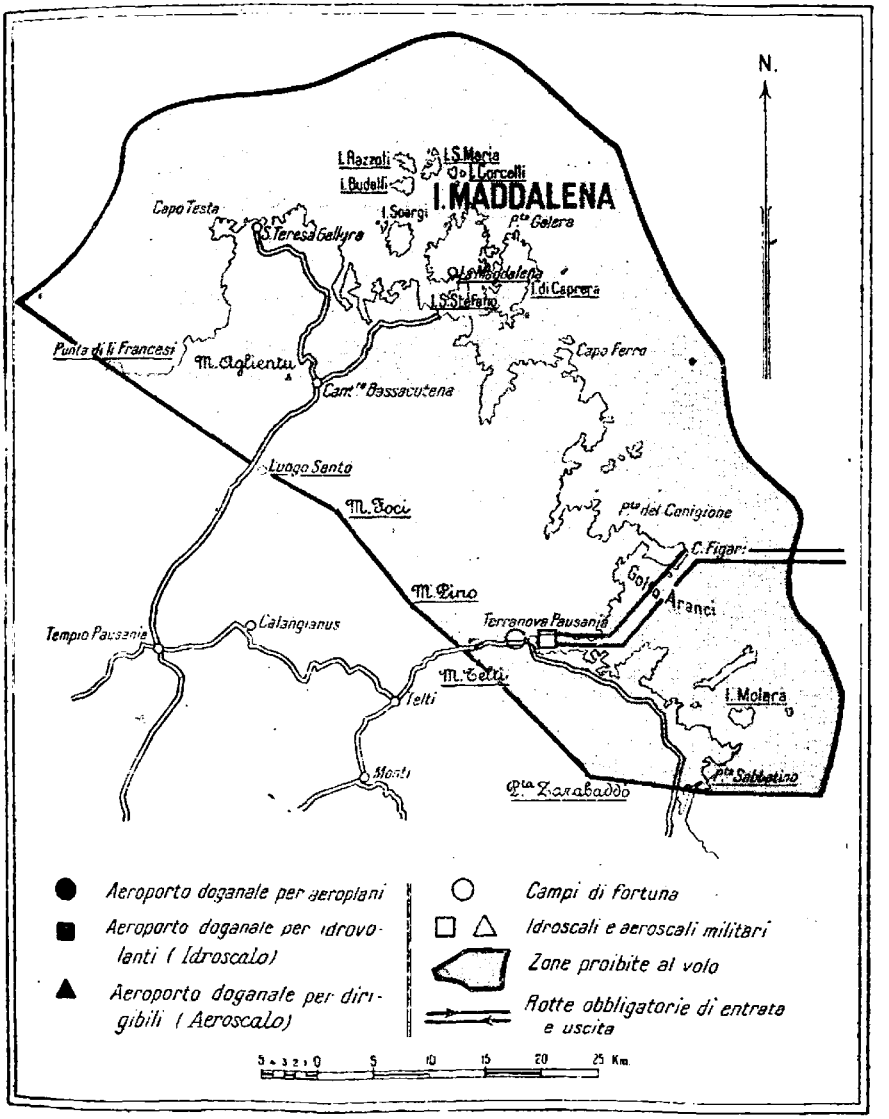
V ZONA - AUGUSTA - SIRACUSA



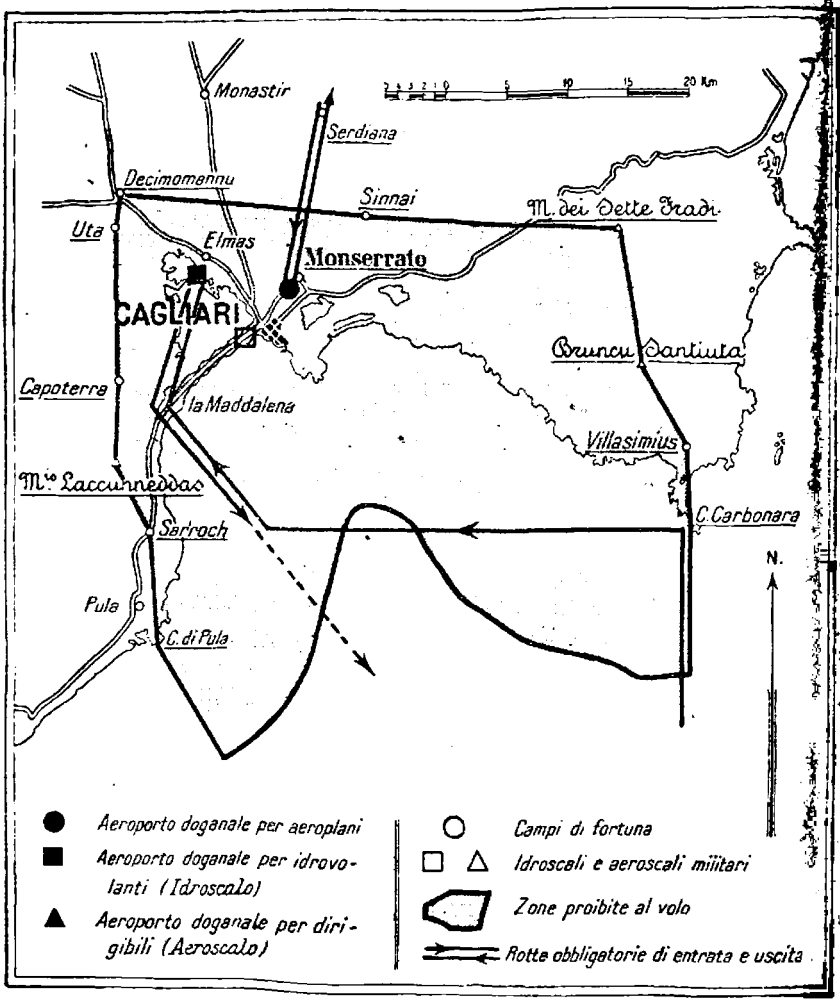
VI ZONA - TRAPANI - MARSALA



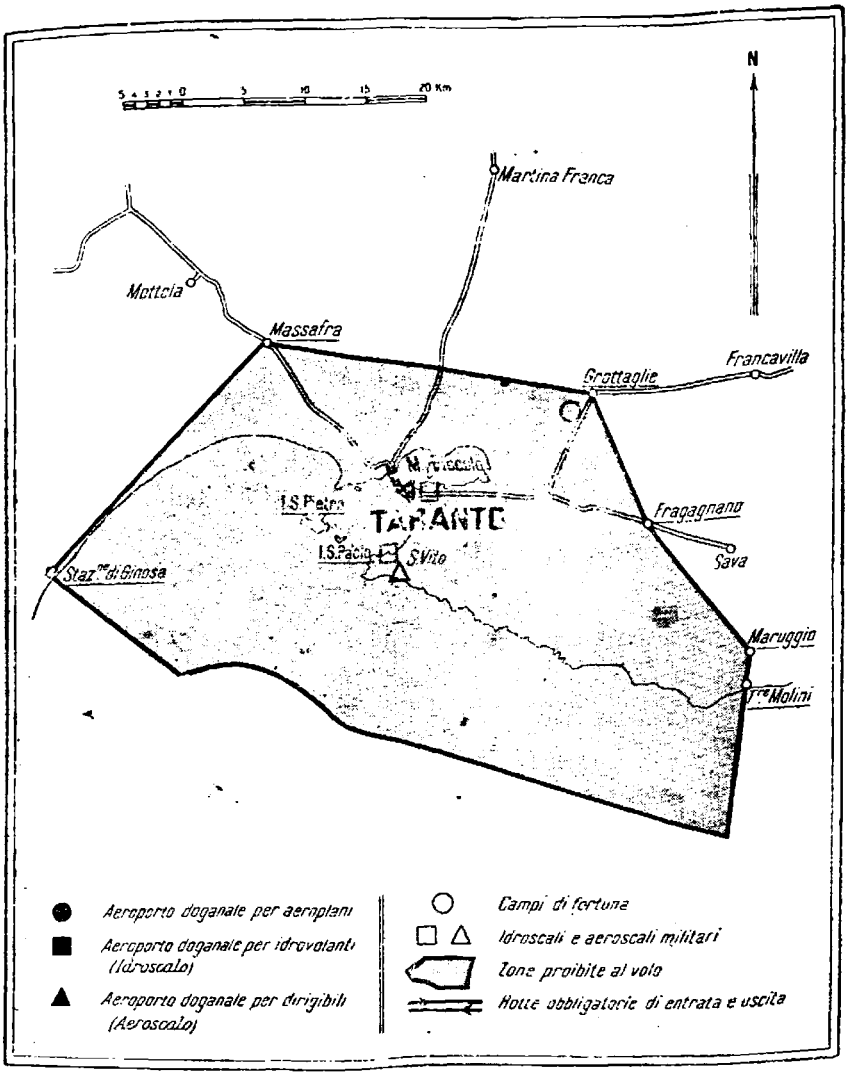
VII ZONA - PARAGGI DELLA MADDALENA



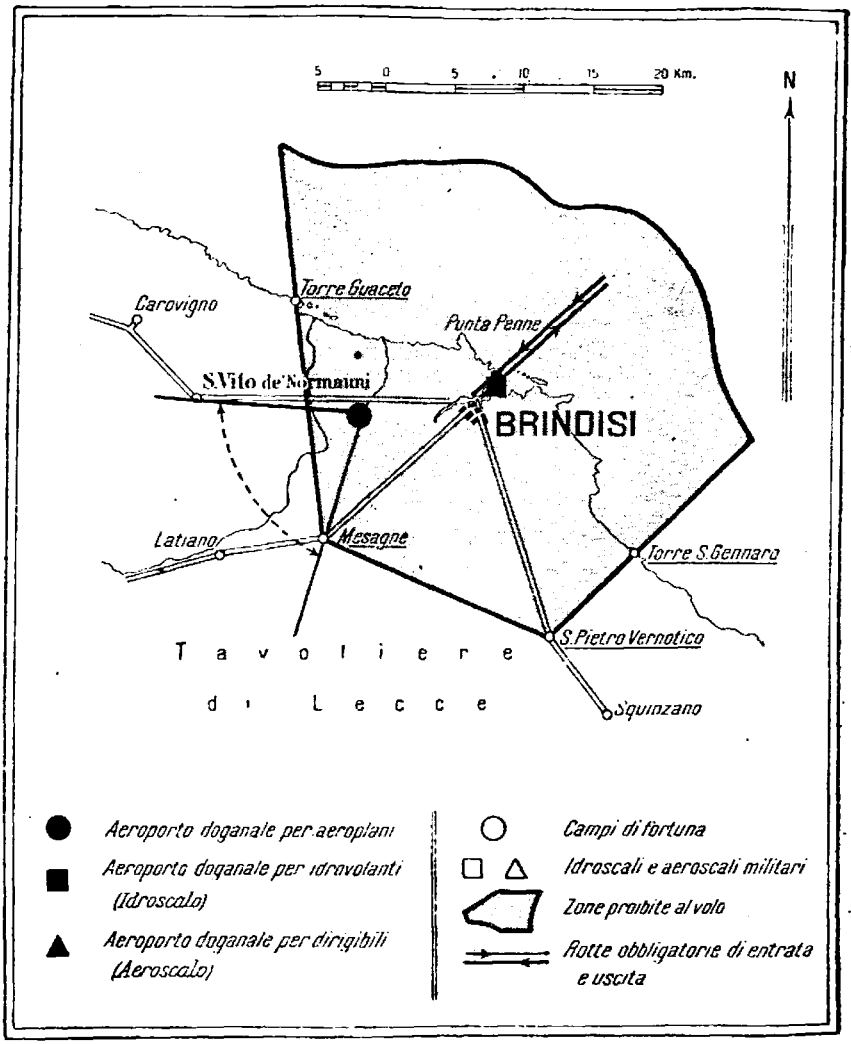
VIII ZONA - CAGLIARI



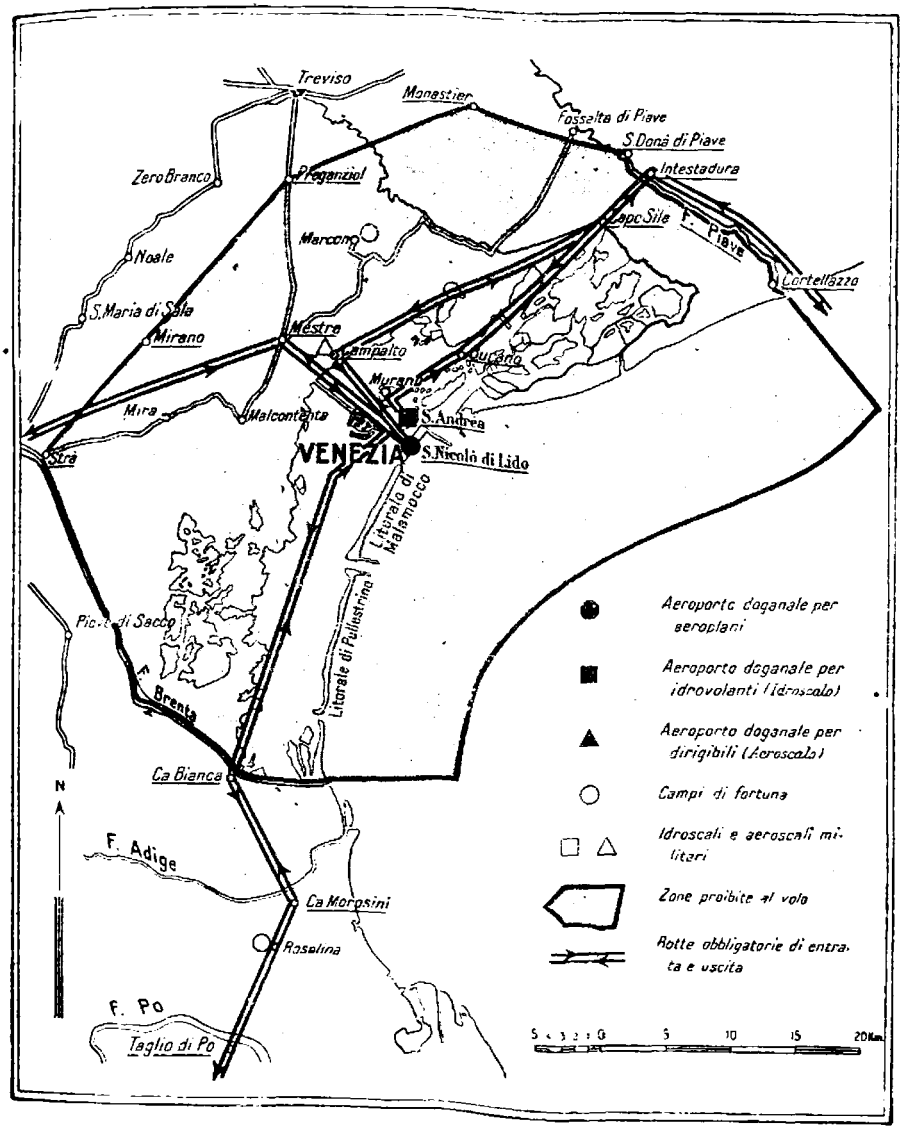
IX ZONA - TARANTO



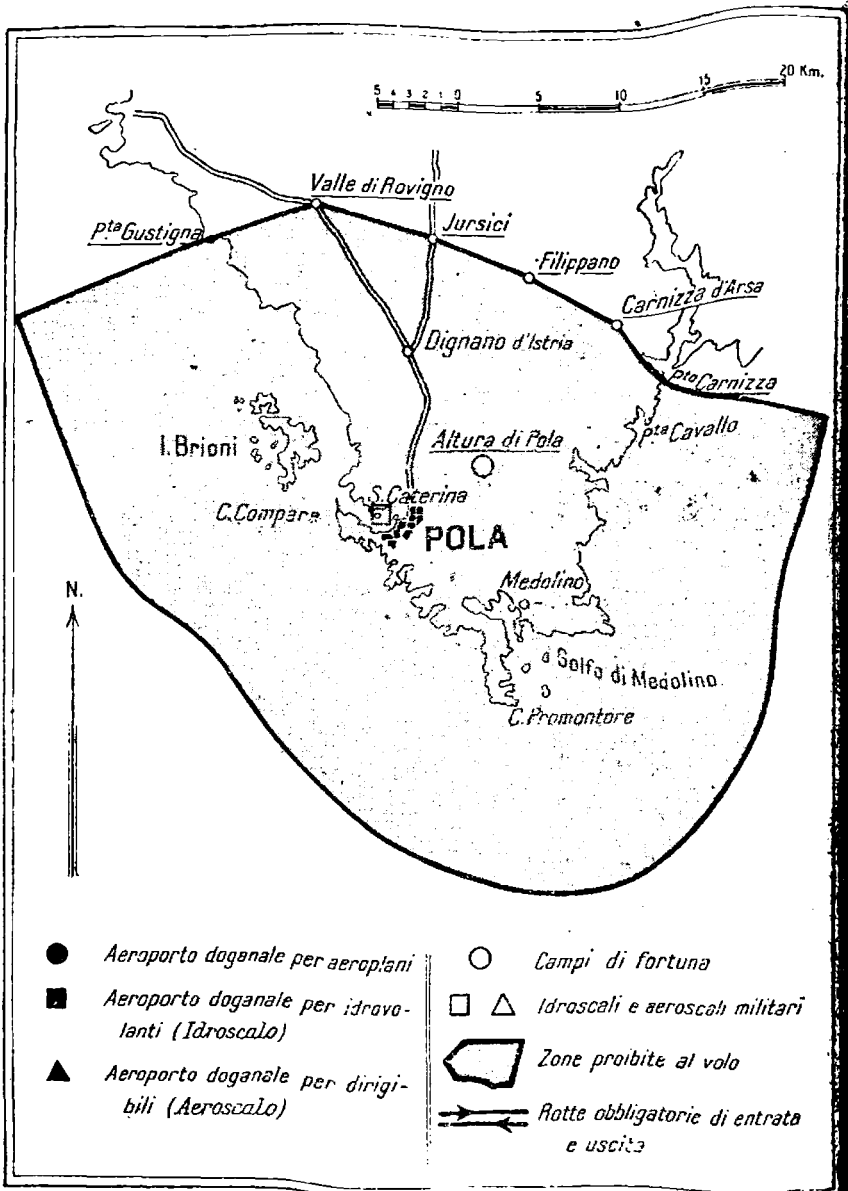
X ZONA - BRINDISI



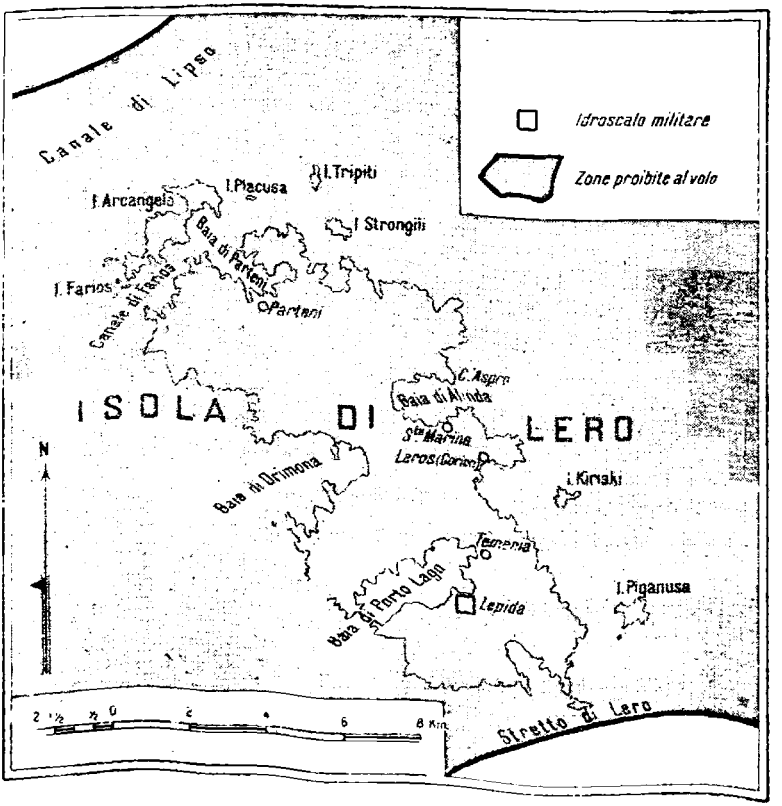
XI ZONA - VENEZIA E LAGUNA



XII ZONA - POLA



XIII ZONA - ISOLA DI LERO



N. 619. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1312 - Concessione di esenzioni tributarie alle famiglie numerose.** — (Gabinetto). — 14 giugno 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 145, del 22 giugno 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A coloro che si trovano in una delle condizioni stabilite dall'art. 2 sono accordate le seguenti esenzioni e agevolazioni tributarie:

A) Esenzione per L. 100,000 di reddito complessivo:

1° dall'imposta complementare progressiva sul reddito e dalla relativa addizionale comunale;

2° dalla tassa di famiglia.

B) Riduzione proporzionale dei redditi accertati in modo da mandare esente un reddito complessivo di L. 100,000:

1° dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile nonchè dall'imposta comunale sull'industria con relativa addizionale provinciale e dalla tassa camerale o imposta in favore dei Consigli provinciali dell'economia, normalmente commisurate sullo stesso imponibile;

2° dalle imposte e sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati;

3° dall'imposta sui redditi agrari.

C) Esenzione totale:

1° dall'imposta comunale di patente;

2° dall'imposta comunale sul valore locativo;

3° dalle imposte comunali sul bestiame e speciale sugli animali caprini;

4° dai contributi sindacali;

5° dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti.

Art. 2.

Godono delle esenzioni accordate con la presente legge:

a) gli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, dello Stato, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria — compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo — nonchè gli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici e parastatali, quando abbiano a carico sette o più figli di nazionalità italiana;

b) coloro che, pur non appartenendo al personale dello Stato e degli enti suindicati, abbiano a carico dieci o più figli di nazionalità italiana ovvero abbiano avuto dodici o più figli vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico.

L'esenzione di cui al n. 5 della lettera *C*) del precedente articolo è però concessa indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico ed in base alla sola condizione del numero dei figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, stabilito dai due precedenti capoversi.

Art. 3.

Agli effetti delle esanzioni di cui nella presente legge, sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi e ligittimati, anche quelli naturali riconosciuti.

Sono da considerarsi a carico i figli minorenni, nonchè quelli maggiorenni — maschi e femmine, purchè nubili — quando risultino inabili al lavoro e privi di mezzi per provvedere direttamente al proprio sostentamento.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1928.

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri interessati, saranno stabilite le norme per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

N. 620. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1944 - **Norme per l'applicazione della legge 14 giugno 1928, n. 1312, concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose.** — (Gabinetto). — 10 agosto 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 197, del 24 agosto 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corporazioni, e dei Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo quanto è in particolare disposto per le tasse e sopratasse scolastiche all'art. 7 del presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni tributarie di cui all'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, spettano alle famiglie che al 1° luglio 1928 si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2 della citata legge, ovvero che vengano a trovarvisi posteriormente.

Nel primo caso le esenzioni ed agevolazioni suddette decorrono dal 1° luglio medesimo; nel secondo caso dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate

le condizioni richieste, e cessano in entrambi i casi con il 31 dicembre dell'anno in cui dette condizioni sono venute a cessare.

Art. 2.

Le esenzioni ed agevolazioni di cui all'art. 1 si estendono, entro i limiti complessivi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge, alle imposte, tasse e contributi dovuti da entrambi i genitori, allorchè il numero dei figli necessario per godere del beneficio tributario sia raggiunto tenendo conto dei soli figli germani.

Quando invece per raggiungere tale numero minimo legale sia necessario tener conto anche di figli uterini o consanguinei o naturali riconosciuti, le esenzioni ed agevolazioni spettano soltanto per le imposte e tasse e contributi dovuti dal solo genitore di questi ultimi.

Allorchè una famiglia da considerarsi numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge, sia priva di padre e di madre i quali se viventi godrebbero tuttavia dei benefici di legge, questi vengono accordati proporzionalmente, entro i limiti complessivi indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge, ai redditi propri dei figli minori od inabili permanentemente che concorrono a formare il numero minimo legale di cui all'art. 2 della legge medesima.

Art. 3.

Le esenzioni ed agevolazioni di cui trattasi devono essere richieste dagli interessati ai singoli uffici competenti con istanza in carta libera, allegando lo stato di famiglia ed i documenti atti a dimostrare la permanente inabilità dei figli maggiorenni a carico.

Agli effetti delle imposte dirette detta istanza deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte che applica l'imposta complementare progressiva ovvero a quello del luogo ove risiede la famiglia.

Nel primo caso la domanda di esenzione o di agevolazione si intende estesa, oltre che all'imposta complementare, a tutte le imposte ordinarie inscritte a ruolo nominativamente ed alle relative sovrimposte ed addizionali applicate sui cespiti che concorrono alla formazione del reddito complessivo colpito dall'imposta complementare.

L'istanza presentata all'Ufficio distrettuale del luogo della residenza vale anche per i cespiti tassati nominativamente per ruolo presso altri uffici ed alle relative sovrimposte ed addizionali, purchè l'istanza contenga indicazioni sufficienti alla loro identificazione.

Per l'esenzione dai tributi applicati per ritenuta diretta l'istanza documentata deve essere presentata dagli interessati all'ufficio o all'ente debitore del reddito.

Per l'esenzione dalle imposte tassate col sistema della rivalsa al nome del debitore del reddito, la denunzia all'ufficio competente sarà fatta, da quest'ultimo, in seguito a tempestiva e documentata richiesta dell'interessato.

Per ottenere le esenzioni ed agevolazioni accordate per le imposte e tasse comunali e provinciali, gli interessati dovranno rivolgere domanda ai competenti uffici del Comune e della Provincia.

L'esenzione dall'imposta camerale e quella dai contributi sindacali dovranno essere rispettivamente richieste al Consiglio provinciale dell'economia nazionale ed alla Regia prefettura competente.

Art. 4.

Le istanze di cui al precedente articolo vanno presentate entro il 31 ottobre o nei tre mesi successivi al verificarsi delle condizioni legali per godere delle esenzioni.

Le istanze presentate fuori detto termine saranno considerate valide per l'anno successivo a quello per il quale vennero presentate.

Art. 5.

I contribuenti che hanno ottenuto le esenzioni e agevolazioni previste nei precedenti articoli, sono tenuti a denunciare, agli uffici indicati all'art. 3, la cessazione delle condizioni che vi hanno dato origine, entro tre mesi dal giorno in cui la cessazione si verifica.

In caso di omissione di tale denuncia gli uffici possono procedere entro un quinquennio al recupero delle imposte, tasse e contributi che hanno indebitamente continuato a sfuggire alla tassazione, applicando altresì una sovratassa penale non inferiore alle L. 200 nè superiore a L. 2000.

Art. 6.

La risoluzione di tutte le controversie relative alla concessione delle esenzioni ed agevolazioni di cui trattasi spetta alle Commissioni per le imposte dirette.

Art. 7.

Sono ammessi al benificio dell'esenzione totale dalle tasse e sovratasse scolastiche, di cui all'art. 1, lettera *c*), n. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, i giovani appartenenti a famiglie che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 2 della legge stessa.

Agli effetti della predetta esenzione sono computati nel numero dei figli non solo i germani ma anche quelli uterini, consanguinei e naturali riconosciuti.

L'esenzione è concessa indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico e in base alla sola condizione del numero dei figli, nati vivi e vitali, di nazionalità italiana.

La istanza per ottenere l'esenzione dev'essere presentata, in carta libera, ai competenti capi degli istituti e delle scuole nel termine prescritto per il pagamento delle tasse e sopratasse e dev'essere corredata dai documenti anagrafici comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio.

Odiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 · Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO — MARTELLI.

N. 621. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 agosto 1928 - Anno VI.

Si avverte, per conoscenza di tutte le Autorità militari, che il direttore capo di divisione PANTOSTI comm. dott. Alfredo è delegato a firmare « per *Il Ministro* », in assenza del capo dell'Ispettorato generale dei servizi amministrativi o per la parte che il medesimo non intenda riservare a sè, gli atti relativi ai servizi dell'Ispettorato generale amministrativo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 622. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tasse di bollo sui verbali di collaudo, liquidazioni e dichiarazioni di benestare per lavori e somministrazioni allo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 20 settembre 1928 - Anno VI.

Si partecipa a tutte le amministrazioni militari la circolare del 6 agosto 1928, n. 62299, del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse) che stabilisce norme precise per l'applicazione della tassa di bollo, detta comunemente tassa d'atto, di cui all'art. 27 della Tariffa generale alleg. *A* alla legge sul bollo (v. circolare 117 *giornale militare* 1926).

« In frequenti occasioni si è rilevato che non sempre vengono osservate le prescrizioni della legge di bollo riguardanti gli atti di collaudo e di liquidazione per lavori e somministrazione allo Stato.

« Giova in proposito osservare che i detti atti, quando sono firmati soltanto dai periti o liquidatori, sono soggetti per ciascun foglio alla tassa di bollo in ragione della dimensione della carta (da un minimo di L. 2 ad un massimo di L. 10), a termini dell'art. 27 della tariffa generale alleg. *A* alla legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

« Quando invece i detti atti sono firmati anche dagli appaltatori, fornitori ed impresari, rivestendo il carattere d'indole contrattuale sono soggetti alla tassa di bollo di L. 3 a' sensi dell'art. 6 della tariffa anzidetta.

« L'applicazione delle tasse anzidette è giustificata dal fatto che non si tratta di atti richiesti per uso interno e nell'interesse esclusivo del servizio, ma di atti richiesti dalla Amministrazione quale parte interessata prima di eseguire il pagamento.

« La tassa di bollo stabilita dall'art. 27 della citata tariffa sugli atti anzidetti deve essere corrisposta ancorchè si tratti di lavori o somministrazioni fatte in economia, e senza riguardo alla forma con cui si estrinseca l'atto di collaudo, di liquidazione, o di benestare, e quindi in revoca delle disposizioni precedentemente emanate si dichiara che deve corrispondersi anche nel caso di semplici visti apposti dagli incaricati dell'amministrazione sulle fatture presentate dagli aventi diritto.

« La tassa di bollo di che al citato art. 27 della tariffa « anzidetta potrà essere corrisposta o con l'impiego di carta « bollata, o con marche da annullarsi col bollo dell'ufficio « che appone il visto.

« Saranno soltanto da esentarsi da tassa di bollo, come « finora è stato praticato, i visti apposti sulle fatture riguar- « danti i lavori e le somministrazioni in economia di minima « entità per i quali si determina il limite massimo di L. 100.

« L'inosservanza delle prescrizioni anzidette riesce di dan- « no non indifferente per lo Stato, epperò stimo opportuno « di raccomandarne d'ora innanzi la rigorosa applicazione « a tutti gli uffici governativi.

Il Ministro: Mosconi.

In conseguenza di quanto sopra è disposto, i paragrafi 33, 34 e 35 della Istruzione sulla stipulazione dei contratti per l'amministrazione della guerra restano modificati come appresso, con riserva di procedere in seguito alla pubblicazione in fascicoli separati delle varianti.

§ 33. — Per i lavori o provviste non eseguiti in base a contratti, le note o fatture dei fornitori, negozianti, esercenti arti e mestieri, presentate per ottenere il pagamento dei lori averi, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 27 della tariffa alleg. A alla vigente legge del bollo, sia che tali documenti raccolgano un giudizio qualsiasi di collaudazione da parte dell'autorità ricevente le forniture, sia che contengano una dichiarazione dei rappresentanti dell'Amministrazione militare constatante solo l'effettiva esecuzione del lavoro, consegna delle cose provviste, ecc., sia infine che abbiano un semplice visto dei rappresentanti stessi.

La tassa di bollo dovrà essere corrisposta nei modi indicati nel seguente § 34.

Per le copie delle dette note o fatture, quando le copie stesse vengono rilasciate per uso amministrativo, vedasi quanto è indicato nel penultimo comma del seguente § 35.

§ 34. — Dovranno essere scritti in carta filogranata da L. 2 ovvero su moduli a stampa in carta comune (da munirsi poi di marche di bollo da L. 2 in ciascun foglio come ai seguenti alinea 3 e 4) gli atti di liquidazione degli averi dei fornitori e impresari, i verbali e dichiarazioni di collaudo definitivo e gli altri documenti firmati o rilasciati dai rappresentanti dell'Amministrazione militare contenenti dichiarazione di ricevimento in perfetto stato e in buone condizioni di servizio degli oggetti somministrati dai fornitori o dalle imprese a norma dei capitolati d'oneri, dichiarazioni che facciano fede della corrispondenza degli oggetti stessi, merci e forniture con le condizioni contrattuali e, in genere, contenenti un giudizio qualsiasi di collaudazione o benestare sulla qualità delle cose fornite che vengono accettate e introdotte nei magazzini dell'Amministrazione.

Sono parimenti soggetti al bollo le rettificazioni compilate e firmate dai rappresentanti dell'Amministrazione militare e i verbali con i quali le cose fornite sono dichiarate rivedibili o rifiutate, siano o no tali verbali da allegare ai mandati di pagamento delle somme eventualmente spettanti ai fornitori.

Quando i documenti di cui ai precedenti alinea non sono scritti su carta bollata, debbono essere muniti di marche da bollo su ciascun foglio in ragione della dimensione della carta (perciò di marche da bollo da lire 2 quando la dimensione della carta non ecceda 14 decimetri quadrati), a senso dell'articolo 27 della tariffa alleg. *A* della legge del bollo.

Le marche debbono essere applicate dai funzionari della Amministrazione militare e debbono essere annullate con la scritturazione della data; il tutto prima dell'apposizione di qualsiasi firma da parte dei componenti la commissione, o dei detti funzionari. Debbono inoltre osservarsi a riguardo le altre norme stabilite dagli articoli 22 e 23 della predetta legge sul bollo.

Quando l'introduzione delle provviste, anche di specie diverse, comprese in un'unica richiesta di pagamento e conseguentemente il relativo collaudo definitivo vengono effettuati non interamente in un giorno solo, ma in più giorni succedentisi con o senza interruzione, può essere compilato un solo verbale o certificato che riassuma le risultanze complessive del collaudo.

Gli atti di collaudo, gli stati finali, i verbali di consegna e le liquidazioni, quando debbano essere firmati anche dagli appaltatori, impresari, fornitori, ecc., vanno soggetti alla tassa di lire 3 (art. 6 della tariffa alleg. *A* della legge sul bollo), da corrispondersi mediante impiego di carta filigranata o con marche da bollo, allorchè sia autorizzato l'uso della carta libera.

§ 35. — Non sono soggetti al bollo:

i verbali delle decisioni della Commissione permanente pei collaudi in appello per l'esame delle robe provviste ai magazzini centrali militari, anche se tali verbali debbono essere allegati come sopra;

le domande di pagamento dei loro averi presentate dagli appaltatori e fornitori quando non sono seguite da alcuna delle dichiarazioni, liquidazioni, o verificazioni sopra specificate;

le copie delle note o fatture dei fornitori, anche se contenenti dichiarazioni che implicano un giudizio qualsiasi di collaudazione, e delle quali è cenno al paragrafo 33 comma 3°; le copie dei verbali e delle dichiarazioni di collaudo definitivo e degli altri documenti, conti, note, fatture, ecc., indicate nel 1° comma dello stesso paragrafo 33 quando le copie stesse vengono rilasciate per uso amministrativo. Sulle dette copie però dovrà esser posta la dichiarazione attestante che gli originali dei documenti stessi furono soggetti alla tassa di bollo;

le note, conti, fatture, le note di minuto mantenimento, ecc., di riparazione o costruzione, anche se contenenti dichiarazioni di benestare, di collaudazione, di effettiva provvista in buone condizioni di servizio o altre equivalenti, allorquando non siano d'importo superiore alle lire 100.

S'intendono annullate le disposizioni date con circolari pubblicate nel *giornale militare* e quelle date ai comandi di corpo d'armata, o singolarmente ai corpi, in occasione di quesiti da essi formulati in materia, le quali siano contrarie alla circolare della Finanza ed alle norme sopra riportate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 623. — AVANZAMENTO. — **Limiti di avanzamento per l'anno 1928 dei sottotenenti medici, chimici farmacisti e veterinari di complemento e di riserva.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 settembre 1928 - Anno VI.

A parziale modificazione di quanto è disposto con la circolare 460 del *giornale militare* 1927, il Ministero estende come segue i limiti per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento del 1928 dei sottotenenti di complemento e di riserva del corpo sanitario e del corpo veterinario:

	Complemento	Riserva
Sottotenenti medici	27 agosto 1923	31 dicembre 1922
Sottotenenti chimici-farmacisti	19 luglio 1923	31 dicembre 1922
Sottotenenti veterinari	19 luglio 1923	—

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione 2ª) non oltre il 30 novembre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 624. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1929.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 settembre 1928 - Anno VI.

Con riferimento alla circolare 596 in data 6 settembre 1928, pubblicata sulla dispensa 42 *giornale militare* c. a., si rammenta che i limiti di anzianità indicati per gli ufficiali della riserva valgono anche per gli ufficiali inscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 98 della legge 11 marzo 1926, numero 397. Si segnalano pertanto nell'unita tabella i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi gli ufficiali delle categorie in congedo per poter concorrere all'avanzamento a scelta facoltativa per il 1929:

Limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di complemento per la inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1929

ARMI E CORPI	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri reali	1 luglio 1924	24 novembre 1918	28 giugno 1919
Fanteria	4 gennaio 1920	30 novembre 1916	26 aprile 1917
Cavalleria	29 settembre 1918	5 ottobre 1916	17 giugno 1916
Artiglieria	7 novembre 1919	12 aprile 1917 fino a FINIZIA Biagio	31 agosto 1916 fino a CARMINATI Bortolo
Genio	9 marzo 1919	12 aprile 1917	31 agosto 1916
Sanitario militare — ufficiali medici	16 dicembre 1917	13 febbraio 1916	15 luglio 1917
Sanitario militare — ufficiali chimici farmacisti			14 luglio 1917
Commiss. militare — ufficiali commissari			30 dicembre 1917
Commiss. militare — ufficiale sussistenza			29 novembre 1917
Amministrazione			13 maggio 1917
Veterinario			26 aprile 1916

Con riferimento poi alla circolare 362 del *giornale militare* c. a. relativa al corso applicativo per ufficiali inferiori in A. R. Q. presso il Comando delle scuole militari di Civitavecchia, si stabilisce che dovranno frequentare detto corso d'istruzione, che si svolgerà dal 26 novembre al 24 dicembre p. v., gli ufficiali di complemento aspiranti all'avanzamento a scelta facoltativa per esperimento — compresi nei limiti di anzianità di cui alla presente circolare — che ne facciano domanda e siano dichiarati ammissibili dalle competenti autorità gerarchiche.

Dette istanze dovranno essere presentate ai comandi militari territoriali competenti non oltre il 20 ottobre p. v., ed essere trasmesse dai comandi di corpo d'armata a questo Ministero entro il 31 detto mese.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 625. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esami ed esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali a scelta, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 settembre 1928 - Anno VI.

Nella Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta, degli ufficiali delle armi combattenti, il colonnello di cavalleria VIETINA cav. Rodolfo è sostituito dal pari grado CHIAPIRONE cav. Ferdinando.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 626. — AVANZAMENTO. — **Giudizi d'avanzamento relativi agli ufficiali in A. R. Q. senza richiamo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 settembre 1928 - Anno VI.

La norma di cui alla circolare 712 del *giornale militare* 1926 è applicabile fino a nuovo ordine a tutti gli ufficiali in A. R. Q. che debbono essere presi in esame per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 627. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Richiesta di dati e di notizie da parte del Casellario centrale infortuni.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 settembre 1928 - Anno VI.

Il Casellario centrale infortuni, istituito con R. decreto n. 387 del 23 marzo 1922 alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale, ha rilevato che talvolta vengono denunziate agli istituti autorizzati alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, come motivo di liquidazione di indennità per infortuni sul lavoro, infermità o lesioni riportate in servizio militare.

Nè è da escludersi il caso inverso, di reliquati di lesioni riportate per infortunio sul lavoro, rappresentati come aggravamenti di invalidità di guerra.

Ragioni di interesse morale e sociale richiedono che il Casellario centrale infortuni sia validamente coadiuvato nell'esplicazione dei suoi compiti anche dall'Amministrazione militare, la quale è in grado di fornirgli — a riguardo di infortunati ex militari — le notizie relative alle infermità e alle lesioni riscontrate all'atto dell'arruolamento o nel corso del servizio militare e alle cause, di natura sanitaria, che abbiano determinata la cessazione dal servizio stesso.

Questo Ministero autorizza pertanto tutte le autorità dipendenti, che siano in grado di farlo, ad aderire esaurientemente e sollecitamente alle richieste di notizie che, per gli scopi suaccennati, pervengano loro dal Casellario centrale infortuni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 628. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 20 settembre 1928 - Anno VI.

In armonia alle disposizioni di cui alla circolare 517 *giornale militare* c. a. si pubblicano, qui di seguito, i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il corso superiore automobilistico in Torino.

Comando del corpo di Stato Maggiore.

PROFUMI Eugenio, ten. col. art. in serv. di S. M.
SCHREIBER Ottorino, ten. col. di S. M.

Corpo d'armata di Torino.

Tenente PAVESE Dante 1° centro automobilistico.

Corpo d'armata di Alessandria.

Maggiore PIANA Mario 2° regg. artiglieria pesante.
Capitano CANTAMESSA Renato 9° regg. bersaglieri (1).

Corpo d'armata di Milano.

Maggiore MOSCHERI Giustino regg. pontieri Lagunari.
Capitano SOFFIOTTI Ferdinando regg. Savoia Cavalleria (1).

Corpo d'armata di Verona.

Maggiore CABIBBE Enzo 4° regg. artiglieria P. C.
Maggiore LAMBERTO Pietro 4° regg. genio (1).
Capitano CRISCI Umberto 4° centro automobilistico.

Corpo d'armata di Trieste.

Maggiore FLORES Augusto 5 regg. artiglieria pesante campale.
Maggiore VISCONTI PRASCA Vincenzo 151° reggimento fanteria (1).

Corpo d'armata di Bologna.

Maggiore GIROLA Arnoldo 6° centro artigl. contraerei.
Capitano DRAMMIS dei DRAMMIS Antonio 6° reggimento artiglieria pesante campale.

Corpo d'armata di Firenze.

Capitano DE LA FOREST DE DIVONNE Gilberto 7° centro artiglieria contraerei.
Capitano ORSINI Ugo 7° centro automobilistico.
Capitano MALFATTI Pietro 7° reggimento artiglieria pesante campale.

Corpo d'armata di Roma.

Maggiore FALCONIERI Giancarlo reggimento carri armati.
Capitano PAUTASSI Giuseppe reggimento carri armati.
Capitano SILVI Raffaele 8° centro artiglieria contraerei.
Capitano GNUDI Giuseppe 8° reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano DEL MONTE Aldo, scuola di tiro artiglieria.

Corpo d'armata di Bari.

Capitano PONZI Giuseppe 9° centro artigl. controaerei
Capitano POLI Giuseppe 9° centro automobilistico.

Corpo d'armata di Napoli.

Capitano NELLI Alessandro 10° reggimento artiglieria pesante campale.

Corpo d'armata di Udine.

Capitano RICCI Pierfrancesco 11° centro automobilistico.
Capitano BOLLETTI CENSI Emilio 11° reggimento artiglieria pesante campale.

Comando militare della Sicilia.

Maggiore BERTUZZI Amedeo 12° reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano GIANNOLA Gioacchino 12° centro automobilistico.

Comando militare della Sardegna.

Tenente colonnello COMANDUCCI Renato, 13° centro automobilistico.

Maggiore TROIANI Vincenzo 13 centro artiglieria contraerei.

Capitano DETTORI Carlo 13° centro automobilistico.

Gli ufficiali suddetti dovranno presentarsi all'Ispettorato tecnico automobilistico il mattino del 20 ottobre p. v.

Gli ufficiali controdistinti col segno (1), qualora conseguiranno l'idoneità al corso in parola, saranno destinati alle unità del servizio automobilistico militare.

I corpi interessati trasmetteranno al citato Ispettorato tecnico automobilistico i libretti personali degli ufficiali entro il 15 ottobre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 629. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'annuario militare per l'anno 1928 - Anno VI - Volume I - Parte 2ª.** — (Gabinetto). — 21 settembre 1928 - Anno VI.

E' stato pubblicato l'Annuario militare del Regno d'Italia per l'anno 1928 - VI, volume I, parte 2ª (riparto degli ufficiali fra i diversi comandi e corpi del R. Esercito e degli impiegati fra i singoli uffici), aggiornato a tutto il 31 dicembre 1927, il quale sarà, per cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, distribuito gratuitamente agli enti e nel quantitativo indicati dalla circolare n. 210 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 31, anno 1928 circolare n. 482:

A pagina 1513 aggiungere:

Tenente artiglieria (T) BALDARO Alfredo, 5° centro automobilistico;

Tenente artiglieria (T) BEER Alberto, 7° centro controaerei;

Tenente artiglieria (T) BOCCIA Donato, 7° artiglieria campagna;

Tenente artiglieria (T) CAVALLARI Primo, 3° artiglieria campagna;

Tenente artiglieria DE LIGUORI Renato, 25° artiglieria campagna;

Tenente artiglieria (T) DIRIX Adolfo, direzione d'artiglieria della Sicilia.

A pagina 1514 aggiungere:

Tenente artiglieria (T) GUADAGNI Luigi, 8° centro automobilistico.

A pagina 1515 aggiungere:

Tenente artiglieria (T) SIMONELLI Francesco, 10° artiglieria campagna;

Tenente artiglieria (T) VERANI Emilio, 8° artiglieria campagna.

A pagina 1515 depennare capitano PIAZZA Carlo, 12° campagna.

Dispensa 40ª, anno 1928, circolare n. 574:

A pagina 2010, zona militare Brescia 1, aggiungere: « Villa Carcina ».

A pagina 2011, zona militare Brescia 3, depennare: « Villa Carcina ».

Dispensa 41, anno 1928, circolare n. 587:

A pagina 2133 depennare:

Capitano RECUPERO Edoardo, reggimento ferrovieri;
Id. TACCARI Raul, R. C. T. C., Tripolitania.

Aggiungere:

Capitano RANDAZZO Giovanni, 1° reggimento genio;
Tenente (T) BOMBONATO Giacomo, 9° reggimento genio.

Dispensa 42ª, anno 1928, circolare 596:

A pag. 2150 a colonna 6ª dello specchio relativo all'anzianità dei tenenti di artiglieria:

riga prima - ausiliaria - invece di 20 giugno 1918 leggasi : 24 giugno 1918;

riga seconda - complemento - invece di giugno 1916 leggasi: 4 giugno 1916 fino a Melani Riccardo;

riga quarta - riserva - al posto dello spazio in bianco che risulta in alcune dispense, leggasi: 31 agosto 1916.

A pag. 2150 a colonna 7ª, riga terza dello specchio relativo all'anzianità dei sottotenenti di artiglieria nella riserva, al posto dello spazio in bianco, che risulta in alcune dispense, leggasi 26 settembre 1917.

A pag. 2151, a colonna 5ª, riga prima, dello specchio relativo all'anzianità dei capitani del genio in ausiliaria invece di: 31 dicembre 1918 leggasi: 31 dicembre 1919.

PREZZO L. 1,10

(5171) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1928 - ANNO VI — 28 SETTEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 630 – 31 maggio 1928 – Anno VI — ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto del ministero delle Colonie – Determinazione dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale agli effetti delle ricompense militari . . . . . *Pag.* 2322

» 631 – 20 luglio 1928 – Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2012, col quale la « Fondazione Giovanni PEDATA » è devoluta a favore dell'8° reggimento genio e ne è approvato il nuovo statuto . . . . . » 2323

» 632 – 20 luglio 1928 – Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2013 col quale la « Fondazione generale Alessandro DE SAINT PIERRE » costituita col legato di lire 2000 nominali e destinata a favore del 1° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 2326

» 633 – 3 agosto 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2001 – Modifiche all'art. 9 del R. decreto 15 luglio 1926 n. 1420 che stabilisce le norme per gli esami di avanzamento per gli ufficiali del corpo sanitario militare del R. Esercito . . . . . » 2328

N. 634 – 3 agosto 1928 – Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2008 col quale la «Fondazione tenente ing. Carlo LONGO», costituita col capitale nominale di lire 1000 e destinata a favore del 35° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 2330

» 635 – 3 agosto 1928 – Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2009 col quale la «Fondazione generale Carlo ROGGERO» costituita col fondo di lire 15.000 nominali offerto dagli ufficiali del 231° reggimento fanteria e destinata a favore del corpo stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 2332

» 636 – 3 agosto 1928 – Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2010, col quale la «Fondazione colonnello ELIA», costituita a favore del 47° reggimento fanteria col fondo di lire 10.000 nominali, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 2335

» 637 – 3 agosto 1928 – Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto 2011 col quale viene modificato l'articolo 3 dello statuto organico della «Fondazione pro soldati del Presidio militare di Treviso», approvato col R. decreto 18 agosto 1924 n. 1475 . . . . . » 2338

» 638 – 3 agosto 1928 – Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2015 col quale la «Fondazione capitano Antonino DE MEZZAN» costituita col capitale nominale di lire 2000 e destinata a favore del battaglione Feltre del 7° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 2340

» 639 – 3 agosto 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2035 – Facoltà al Ministero dell'Aeronautica di procedere ad un reclutamento straordinario di un maggiore nel corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri) . . . . . » 2342

N. 640 – **10 agosto 1928** – Anno VI — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto-legge n. 2034 – Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana . . . . . *Pag.* 2345

» 641 – **25 settembre 1928** – Anno VI — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna . . . . . » 2356

» 642 – **27 settembre 1928** – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio dei calzoncini da ginnastica dal gruppo B al gruppo A . . . . . » 2356

» 643 – **27 settembre 1928** – Anno VI — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Tanaglia leggera per tiro ridotto con le armi mod. 91 (*con 2 tavole di disegno*) . . . . . » 2357

» 644 – **27 settembre 1928** – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo batterie da montagna da 75/13 e da 65/17, di un comando di gruppo di batterie someggiate da 75/13 e da 65/17, di un comando di gruppo di batterie da 100/17 modello 16 – Pubblicazione 1910 – Edizione 1928 . . . . . » 2359

» 645 – **27 settembre 1928** – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie da montagna da 75/13 e da 65/17 – Pubblicazione 1913 – Edizione 1928 . . . . . » 2360

» 646 – **27 settembre 1928** – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un reparto munizioni e viveri per gruppo di batterie someggiate da 75/13 e da 65/17 – Pubblicazione 1911 – Edizione 1928 . . . . . » 2361

NOTIFICAZIONI . . . . . » 2362

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2367

Circolare N. 630. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Decreto del ministero delle Colonie - Determinazione dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale agli effetti delle ricompense militari.** — (Gabinetto). — 31 maggio 1928 - Anno VI — (*Gazzetta ufficiale* n. 214, del 13 settembre 1928 - Anno VI).

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il suo decreto in data 25 febbraio 1928, col quale vengono fissati i termini per delimitare, agli effetti della concessione dei distintivi d'onore di mutilato e di ferito in guerra, delle croci al merito di guerra, delle medaglie commemorative e delle pensioni privilegiate di guerra, i varî cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale svoltisi sino al 2 dicembre 1926 nella Libia, e sino al 27 febbraio 1927 in Somalia;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 447, col quale, in occasione delle operazioni militari di grande polizia coloniale iniziatesi in Cirenaica il 2 gennaio 1927 e in Tripolitania il 1° dicembre 1927, sono rese applicabili — sino al 30 gugno 1928 — le disposizioni di cui al R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;

Di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e col Ministro per le finanze;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 1928 - Anno VI;

Decreta:

Articolo unico.

Sono considerati cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, agli effetti della concessione:

a) del distintivo d'onore di ferito e di mutilato in guerra;

b) della croce al merito di guerra;

c) della medaglia commemorativa col motto « Libia »;

d) dei benefici di cui all'art. 4 del R. decreto 1491 in data 12 luglio 1923, riguardante la pensione, l'assegno e l'indennità di guerra, i seguenti periodi di tempo:

per la Tripolitania: dal 1° dicembre 1927 al 30 giugno 1928;

per la Cirenaica: dal 2 gennaio 1927 al 30 giugno 1928.

Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

FEDERZONI — CAVALLERO — SIRIANNI — BALBO — VOLPI.

N. 631. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2012, col quale la « Fondazione Giovanni PEDATA » è devoluta a favore dell'8° reggimento genio e ne è approvato il nuovo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 luglio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 24 ottobre 1918, n. 1626, col quale fu eretta in ente morale — col capitale di L. 2000 nominali — la « *Fondazione Giovanni PEDATA* », destinata a favore della 12ª compagnia del 1° reggimento genio zappatori successivamente disciolto e ne fu approvato lo statuto;

Riconosciuta l'opportunità di devolvere la detta fondazione a favore dell'8° reggimento genio;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Giovanni Pedata* », costituita a favore della 12ª compagnia del 1° reggimento genio zappatori con il capitale nominale di lire 2000 ed eretta in ente morale col decreto Luogotenenziale 24 ottobre 1918, n. 1626, viene devoluta a favore dell'8 reggimento genio.

Art. 2.

Lo statuto della predetta fondazione, approvato col decreto luogotenziale 24 ottobre 1918, n. 1626, è sostituito da quello composto di n. 5 articoli, allegato al presente decreto e visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdiedi, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione Giovanni PEDATA » a favore dell'8° reggimento genio.

Art. 1.

La « *Fondazione Giovanni PEDATA* », costituita con la donazione fatta alla 12ª compagnia del 1° reggimento genio zappatori dal maggiore Giovanni PEDATA, quale debito di gratitudine e di affetto al reparto del quale fu comandante durante i primi sette mesi della guerra italo-austriaca, ed eretta in ente morale col decreto Luogotenenziale 24 ottobre 1918, n. 1626, viene devoluta all'8 reggimento genio.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di lire 2000 nominali investite in una cartella del Prestito Nazionale 5 per cento, intestata alla « *Fondazione Giovanni PEDATA* » e depositata presso la cassa dell'8° reggimento genio.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al Comando dell'8° reggimento genio.

Art. 4.

Con la rendita del capitale di cui al precedente art. 2, saranno costituiti due premi da distribuirsi il 28 ottobre di ogni anno — ricorrenza della festa dell'arma del genio — in parti uguali, ad un graduato e ad un soldato del reggimento, che, a giudizio del Comando amministratore della Fondazione, si siano distinti per operosità, buona condotta e ardimento.

Art. 5.

Avvenuta la distribuzione dei premi, lo stesso Comando trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente e con apposito ordine del giorno segnalerà al reggimento il nome dei militari premiati e il motivo della premiazione.

Roma, li 20 luglio 1928 - Anno VI

Visto: d'Ordine di S. M. il Re
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 632. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2013 col quale la « Fondazione generale Alessandro De SAINT PIERRE » costituita col legato di lire 2000 nominali e destinata a favore del 1° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 luglio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testamento in data 8 maggio 1890 con il quale il tenente generale DE SAINT PIERRE comm. Alessandro, già comandante del corpo dei bersaglieri, dispose un legato di lire 2000 nominali, la cui rendita annua fosse destinata a favore dei militari di truppa del 1° reggimento bersaglieri, bisognosi;

Riconosciuta l'opportunità di costituire mediante il detto legato apposita fondazione intitolata al nome del generale DE SAINT PIERRE;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione generale Alessandro DE SAINT PIERRE* » costituita col legato di L. 2000 nominali e destinata a favore del 1° reggimento bersaglieri, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione, composto di n. 5 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto
della « Fondazione generale Alessandro DE SAINT PIERRE » a favore del 1° reggimento bersaglieri.

Art. 1.

La « *Fondazione generale Alessandro DE SAINT PIERRE* » è costituita col legato di L. 2000 nominali che il prefato ufficiale generale dispose, con testamento in data 8 maggio 1890, a favore del 1° reggimento bersaglieri, quale prova dell'affetto da lui portato al corpo dei bersaglieri che egli ebbe anche a comandare.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 2000 in un certificato di rendita nominativo 3.50 per cento intestato alla « *Fondazione generale Alessandro DE SAINT PIERRE* » e depositato presso il comando del 1° reggimento bersaglieri.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del 1° reggimento bersaglieri.

Art. 4.

Con la rendita annua della fondazione verranno istituiti due premi da assegnarsi, a giudizio insindacabile del coman-

dante del 1° reggimento bersaglieri, a due militari di truppa bisognosi. I premi stessi saranno distribuiti il 18 giugno di ogni anno, festa annuale del corpo.

Art. 5.

Annualmente, alla data del 30 giugno, sarà inviato al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione della fondazione.

Roma, li 20 luglio 1928 - Anno VI

Visto: d'Ordine di S. M. il Re
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 633. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 2001 - Modifiche all'art. 9 del R. decreto 15 luglio 1926 n. 1420 che stabilisce le norme per gli esami di avanzamento per gli ufficiali del corpo sanitario militare del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 agosto 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 214, del 13 settembre 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Visto il R. decreto n. 1420 del 15 luglio 1926, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo sanitario del R. Esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 9 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1420, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità

ed a scelta per gli ufficiali del corpo sanitario militare nel R. Esercito, è sostituito dal seguente:

Per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori) ai quali saranno sottoposti gli ufficiali medici, funzionerà una stessa Commissione giudicatrice la quale sarà così composta:

Tenente generale medico, *presidente;*

Nove ufficiali superiori medici, di cui tre almeno colonnelli, da designarsi dal Ministero, *membri.*

La Commissione potrà essere suddivisa in sotto-commissioni, secondo norme che darà il presidente.

Per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori) ai quali saranno sottoposti gli ufficiali chimici farmacisti, funzionerà una stessa Commissione giudicatrice la quale sarà così composta:

Un maggiore generale medico designato dal Ministero, *presidente;*

Il colonnello capo del servizio chimico-farmaceutico, *membro:*

Un tenente colonnello chimico-farmacista, designato dal Ministero, *membro.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 276, *foglio* 39. — CASATI.

N. 634. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2008 col quale la «Fondazione tenente ing. Carlo LONGO», costituita col capitale nominale di lire 1000 e destinata a favore del 35° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 agosto 1928 - Anno VI — (*Gazzetta ufficiale* n. 218, del 18 settembre 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire 1000 nominali, fatta dal capitano di fanteria Luigi LONGO per la costituzione di una fondazione da intitolarsi al defunto fratello tenente ing. Carlo LONGO, e destinata a favore del 35° reggimento fanteria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione tenente ing. Carlo LONGO* », costituita con l'offerta di lire 1000 nominali in titoli del Prestito del Littorio e destinata a favore del 35° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 5 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione tenente ing. Carlo LONGO » a favore del 35° reggimento fanteria.

Art. 1.

La « *Fondazione tenente ing. Carlo LONGO* » è costituita colla offerta di lire 1000 nominali, fatta — in memoria dell'intestatario — dal fratello capitano Luigi LONGO, ed è destinata a favore del 35° reggimento fanteria.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 1000 in titoli del Prestito del Littorio da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « *Fondazione tenente ing. Carlo LONGO* » e da depositarsi nella cassa del 35° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al Comandante del 35° reggimento fanteria.

Art. 4.

Con la rendita annua del capitale di cui al precedente articolo 2, saranno istituiti due premi da distribuirsi, nella ricorrenza della festa del reggimento (10 giugno), a due graduati di truppa ad esso appartenenti che, a giudizio di una commissione composta dal comandante del reggimento e dai comandanti di battaglione, se ne siano resi maggiormente meritevòli per zelo, conoscenza perfetta delle mitragliatrici e tiro con le medesime, nonchè per lodevole condotta, esemplare disciplina ed elevato spirito di corpo.

Art. 5.

Entro il 30 giugno di ogni anno sarà trasmesso al Ministero della guerra il rendiconto della Fondazione.

Roma lì, 3 agosto 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 635. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2009 col quale la «Fondazione generale Carlo ROGGERO» costituita col fondo di lire 15000 nominali offerto dagli ufficiali del 231° reggimento fanteria e destinata a favore del corpo stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 agosto 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda colla quale il Comando del 231° fanteria — a nome degli ufficiali del corpo — chiede che col fondo di lire 15,000 nominali da essi offerto, sia costituita ed eretta in ente morale una Fondazione intitolata al generale Carlo ROGGERO, già comandante il detto reggimento;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta domanda;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione generale Carlo ROGGERO* », costituita col fondo di lire 15,000 nominali offerte dagli ufficiali del 231° reggimento fanteria e destinata a favore del corpo stesso, è eretta in ente morale e sottoposta alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione, composto di numero sei articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione generale Carlo ROGGERO » a favore del 231° reggimento fanteria.

Art. 1.

La « *Fondazione generale Carlo ROGGERO* », è costituita col fondo di lire quindicimila nominali offerto dagli ufficiali del 231° reggimento fanteria per onorare il nome del loro comandante, e proveniente dalla vendita degli oggetti delle mense e delle sale di convegno che non poterono essere trasportati nelle varie sedi che il reggimento ebbe nel 1920, nonchè le economie sulle spese di mensa degli ufficiali stessi.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire quindicimila investito in sette buoni novennali del Tesoro (due da lire cinquemila e cinque da lire mille) da intestarsi alla « *Fondazione generale Carlo ROGGERO* » e da depositarsi presso la cassa del 231° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al Comandante del 231° reggimento fanteria.

Art. 4.

La rendita annua derivante dal capitale di cui all'art. 2 sarà erogata:

a) per un terzo per concorrere alle spese che gli ufficiali sosterranno per la cerimonia annuale della festa del reggimento, oppure per migliorare il circolo ufficiali in relazione agli scopi che esso si prefigge;

b) per un terzo a favore dei sottufficiali per dar modo ad essi di commemorare degnamente la ricorrenza della festa del reggimento o per premiare sottufficiali che nell'anno avessero concorso, con esito positivo, all'ammissione alle accademie militari o che avessero conseguito una medaglia al valor militare o civile o un encomio solenne per atto di coraggio.

In mancanza di sottufficiali che si trovino nelle cennate condizioni, potranno essere premiati quelli che per amore allo studio, per carattere, per condotta e per il complesso delle loro qualità militari si siano distinti — nell'anno — sugli altri.

Ciascun premio non potrà essere inferiore a lire 75, nè superiore a lire 100;

c) per un terzo a favore dei militari di truppa, per premiare quelli che abbiano ottenuto durante l'anno una medaglia al valor militare, od al valor civile od un encomio solenne per atto di coraggio, con preferenza, nell'assegnazione, a coloro la cui famiglia trovisi in bisogno.

In mancanza di militari con tali requisiti saranno premiati quelli che per speciali condizioni di famiglia, per carattere, per condotta e per il complesso delle loro qualità militari si siano distinti nettamente sugli altri.

Ciascun premio non potrà essere inferiore a lire 50.

Art. 5.

La rendita che eventualmente non trovasse impiego nell'anno, sarà accantonata per aumentare il numero dei premi delle successive distribuzioni e della categoria cui essa era originariamente destinata.

Art. 6.

Annualmente, non oltre il 30 giugno, sarà trasmesso al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Roma, li 3 agosto 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 636. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2010, col quale la «Fondazione colonnello ELIA», costituita a favore del 47° reggimento fanteria col fondo di lire 10.000 nominali, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 agosto 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1928 - Anno VI. —

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 21 maggio 1925, con la quale il Comandante del 48° reggimento fanteria colonnello cav. Giuseppe CAFORIO chiese che col fondo di lire diecimila nominali — in titoli di consolidato 5 % — formato da oblazioni di militari del corpo e da soprassoldi di medaglia d'oro e d'argento al valore militare conferite alla bandiera reggimentale, fosse istituita ed eretta in ente morale una fondazione intitolata al colonnello Luigi ELIA, già comandante del detto reggimento, e la rendita annua di lire cinquecento — divisa in cinque premi di lire cento ciascuno — fosse assegnata ad altrettanti militari di truppa del corpo, giudicati meritevoli per atti di valore e di coraggio, o per condotta, attività, zelo e interessamento al servizio, e a parità di titoli — ai più bisognosi;

Visto che, in esecuzione dlela legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'Ordinamento del Regio esercito, il 48° reggimento fanteria è stato sciolto;

Riconosciuta l'opportunità di destinare tale fondazione a favore del 47° reggimento fanteria che insieme col disciolto 48° fanteria ebbe a formare la brigata Ferrara, anche essa disciolta;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, Serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione colonnello ELIA* », costituita a favore del 47° reggimento fanteria col fondo di lire diecimila nominali, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di numero otto articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione colonnello ELIA » a favore del 47° reggimento fanteria.

Art. 1.

Col fondo di lire 10,000 nominali, formato in parte da oblazioni fatte dai militari del 48° reggimento fanteria e raccolte dal comandante colonnello Luigi ELIA e in parte dai soprassoldi della medaglia d'oro e d'argento al valor militare conferite alla bandiera reggimentale, viene istituita la « *Fondazione colonnello ELIA* », destinata a favore del 47° fanteria per essere stato sciolto il 48° in conseguenza dell'ordinamento del Regio esercito, approvato con legge 11 marzo 1926, n. 396.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dal capitale nominale di cui al precedente articolo 1, investito in titoli del Prestito del Littorio, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo che sarà intestato alla « Fondazione colonnello ELIA », e depositato presso la Cassa del 47° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante il 47° reggimento fanteria.

Art. 4.

Con la rendita del capitale della Fondazione saranno costituiti cinque premi da L. 100 ciascuno da assegnarsi annualmente ad altrettanti militari di truppa del reggimento (soldati, caporali e caporal maggiori) che durante l'anno abbiano compiuto atti di valore o di coraggio, o si siano distinti nel compimento del loro dovere militare, per condotta, attività, zelo e interessamento al servizio. A parità di merito sarà data la preferenza ai più bisognosi.

Potranno partecipare ai premi anche i militari che siano stati inviati in congedo dopo il 15 giugno dell'anno precedente, purchè l'atto distinto, che li rende meritevoli, sia stato compiuto durante il servizio alle armi, e non abbiano precedentemente beneficiato di altri premi per lo stesso titolo.

Art. 5.

I premi sono assegnati da una commissione composta dal comandante del reggimento, presidente, dagli ufficiali superiori e dai comandanti di compagnia presenti alla sede del corpo.

La commissione si riunisce ogni anno nella prima decade del mese di giugno, e prende in esame le proposte motivate, presentate da tutti i comandanti di compagnia.

Art. 6.

I premi sono distribuiti in forma solenne il giorno 15 giugno di ogni anno, data della concessione della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera del disciolto 48° reggimento fanteria.

Art. 7.

Ai militari premiati viene consegnato, oltre il premio, un attestato di benemerenza intestato alla fondazione e riportante la motivazione del premio concesso.

Art. 8.

Avvenuta l'erogazione dei premi, verrà trasmesso al Ministero della guerra il rendiconto della gestione finanziaria della fondazione.

Roma, li 3 agosto 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 637. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2011 col quale viene modificato l'articolo 3 dello statuto organico della «Fondazione pro soldati del Presidio militare di Treviso», approvato col R. decreto 18 agosto 1924 n. 1475.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 agosto 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 218, del 18 settembre 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 agosto 1924, n. 1475 col quale fu eretta in ente morale la «*Fondazione pro soldati del Presidio militare di Treviso*» e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927 - Anno VI - n. 2824, col quale furono modificati gli articoli 2 e 6 del detto statuto;

Riconosciuta l'opportunità di modificare anche l'art. 3 dello statuto succitato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 dello statuto organico della « *Fondazione pro soldati del Presidio Militare di Treviso* » — approvato col Regio decreto 18 agosto 1924, n. 1475 — è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — La rendita proveniente dal capitale di cui al precedente art. 1 sarà divisa di dieci premi eguali che verranno assegnati ogni anno, nella ricorrenza dello Statuto, a dieci caporali maggiori, caporali e soldati scelti fra quelli dei corpi o reparti di stanza in Treviso, che se ne siano resi maggiormente meritevoli per esemplare disciplina e lodevole condotta.

La scelta avverrà con i criteri di cui al successivo art. 6 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 638. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2015 col quale la « Fondazione capitano Antonino DE MEZZAN » costituita col capitale nominale di lire 2000 e destinata a favore del battaglione Feltre del 7° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 agosto 1928 — Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 219, del 19 settembre 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'atto di donazione in data 26 febbraio 1928, anno VI, col quale i signori on. avv. nobile Spartaco ZUGNITAURO e la contessa Giuditta DE MEZZAN, allo scopo di onorare la memoria del loro congiunto capitano dott. Antonino DE MEZZAN, caduto combattendo il 4 novembre 1915 a Bosco Cappuccio (S. Michele del Carso), hanno donato la somma di L. 2000 nominali, affinchè sia costituita una fondazione, destinata a favore del battaglione Feltre del 7° reggimento alpini;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della citata legge;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione capitano Antonino DE MEZZAN* », costituita col capitale nominale di L. 2000 e destinata a favore del battaglione Feltre del 7° reggimento alpini, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della fondazione, composto di numero cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione capitano Antonino DE MEZZAN » a favore del battaglione Feltre del 7° reggimento alpini.

Art. 1.

La « *Fondazione capitano Antonino DE MEZZAN* » è costituita con la donazione di L. 2000 nominali effettuata a favore del battaglione Feltre del 7° reggimento alpini dall'on. avv. Spartaco ZUGNI-TAURO e dalla contessa Giuditta DE MEZZAN, congiunti del predetto ufficiale che cadde combattendo il 4 novembre 1915 a Bosco Cappuccio (S. Michele del Carso).

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di L. 2000 nominali in un titolo di consolidato 5 per cento, da convertirsi in un certificato di rendita nominativa intestato alla « *Fondazione capitano Antonino DE MEZZAN* » e depositato presso la cassa del battaglione Feltre.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante del battaglione Feltre.

Art. 4.

Con la rendita annua derivante dal capitale della fondazione saranno istituiti due premi di eguale entità, intitolati al nome del capitano Antonino DE MEZZAN e da assegnarsi il 4 novembre di ogni anno a due soldati del detto battaglione (appartenenti al Comune di Feltre) che a giudizio del comandante del reparto stesso, se ne siano resi particolarmente meritevoli, per qualità alpine.

Art. 5.

Entro il dicembre di ogni anno il comandante del battaglione Feltre trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione della fondazione.

Roma, li 3 agosto 1928 - Anno VI

Visto: d'Ordine di S. M. il Re
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 639. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 2035 - Facoltà al Ministero dell'Aeronautica di procedere ad un reclutamento straordinario di un maggiore nel corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri).** — (Gabinetto). — 3 agosto 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 221, del 22 settembre 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 399, concernente la costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica

e della Regia guardia di finanza, e il relativo regolamento di esecuzione approvato col R. decreto 16 maggio 1926, n. 920;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di acquisire definitivamente al ruolo ingegneri del genio aeronautico quegli elementi che da lungo tempo vi prestano lodevole servizio e che hanno dimostrato di possedere speciale competenza tecnica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e della aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di procedere, in deroga alle norme vigenti, ad un reclutamento straordinario, per titoli ed eventuali esami, di n. 1 maggiore in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri).

Art. 2.

Al reclutamento predetto potranno partecipare:

i capitani in S.P.E. delle armi di artiglieria e genio, provvisti di laurea in ingegneria di un politecnico o di una scuola di applicazione del Regno o della laurea in fisica e che:

a) abbiano, alla data della pubblicazione del presente decreto, almeno nove anni di anzianità di grado;

b) siano in servizio tecnico di aeronautica da non meno di quattro anni e non abbiano superato il 31 dicembre 1927 il 42° anno di età;

c) abbiano l'attitudine fisica richiesta per il servizio di volo, che sarà accertata mediante visita sanitaria inappellabile presso un istituto medico-legale della Regia aeronautica.

Art. 3.

Indipendentemente dai titoli presentati, il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, quegli aspiranti che non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 4.

Un'apposita Commissione, da nominarsi dal Ministro per l'aeronautica, giudicherà, in base ai titoli presentati, sull'idoneità degli aspiranti.

Ove occorra, gli aspiranti potranno, a giudizio della Commissione, essere sottoposti anche ad appositi esami.

Art. 5.

Il vincitore del concorso sarà nominato maggiore in servizio permanente nel Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri) con anzianità assoluta di grado corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 6.

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 640. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. decreto-legge n. 2034 – Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana.** — (Gabinetto). — 10 agosto 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale*) n. 219, del 19 settembre 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riordinare su nuove e più efficienti basi l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Veduto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III) parte supplementare, col quale fu eretta in corpo morale l'Associazione suddetta, in base alla facoltà conferita al Governo dalla legge 22 maggio 1882, n. 768 (serie III);

Veduti il R. decreto-legge 14 dicembre 1919, n. 2469, e il R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con R. decreto-legge 14 dicembre 1919, n. 2970;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Degli scopi in guerra ed in pace, dell'ordinamento e dei mezzi dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Art. 1.

L'Associazione italiana della Croce Rossa, eretta in corpo morale con R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, in dipendenza della legge 21 maggio 1882, n. 768, ha per scopi:

a) di recare soccorso, con personale e con mezzi proprii, ai malati e feriti in guerra e di disimpegnare il servizio dei prigionieri di guerra, secondo la Convenzione internazionale di Ginevra 6 luglio 1906, messa in vigore nel Regno con R. decreto 9 settembre 1907, n. 545;

b) di svolgere opera nel campo della profilassi delle malattie infettive, e in quelli dell'assistenza sanitaria e della educazione igienica a favore delle popolazioni più bisognose;

c) di attendere all'istruzione e preparazione tecnico-professionale di idoneo personale di assistenza, anche ai sensi e per gli effetti così della legge 23 giugno 1927, n. 1264, come del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

d) di recar soccorso in caso di pubbliche calamità, in conformità con le disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, contenute nel R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389;

e) di collaborare con le Croci Rosse degli altri Stati e con le Istituzioni internazionali di Croce Rossa nelle iniziative umanitarie di carattere internazionale per il raggiungimento degli scopi filantropici comuni.

Art. 2.

Le attività relative allo svolgimento del programma di pace, d'iniziativa dell'Associazione, vengono esercitate sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

L'Associazione, colla propria organizzazione, svolgerà tutte le azioni nel campo igienico-sanitario ed assistenziale che il Ministero dell'interno creda di affidarle.

Lo svolgimento delle opere sanitarie-sociali del tempo di pace può continuare anche durante la guerra, compatibilmente con le risorse di personale non mobilitabile, di mezzi finanziari e di materiale disponibili.

Art. 3.

Le attribuzioni dell'Associazione, in tempo di guerra, relative al soccorso ai malati e feriti ed al servizio dei prigionieri di guerra vengono esercitate alla dipendenza del Ministero della guerra.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il regolamento dell'Associazione per il tempo di guerra.

Per i bisogni della guerra, l'Associazione italiana della Croce Rossa, sulle direttive del Ministero della guerra, attende, in tempo di pace, alla preparazione del personale e del materiale, necessari per assicurare un efficiente contributo all'organizzazione sanitaria militare.

Le modalità e la misura di tale contributo sono determinate dal Ministero della guerra, di concerto con i Ministeri della marina e dell'aeronautica e con la Presidenza dell'Associazione.

Art. 4.

L'Associazione è rappresentata da un presidente generale e amministrata da un Comitato centrale, il cui Consiglio direttivo è composto, oltre che di detto presidente generale, di un vice-presidente generale e di dodici consiglieri.

Il presidente, il vice-presidente e sei consiglieri sono nominati fra i soci dell'Associazione con decreto Reale, su proposta del Ministero dell'interno di concerto col Ministero della guerra; si rinnovano per intero ogni quadriennio e possono essere riconfermati; la loro nomina può essere revocata in ogni tempo.

Fanno parte del Consiglio il presidente dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia ed il presidente dell'Opera nazionale Balilla.

Fanno altresì parte del Consiglio un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della guerra e delle finanze, scelti tra funzionari di grado non inferiore al sesto delle rispettive Amministrazioni.

Art. 5.

L'Associazione è ordinata perifericamente, nel Regno, in Comitati provinciali, in Sottocomitati ed in Delegazioni comunali.

I Comitati provinciali e i Sottocomitati sono rappresentati da un presidente e le loro funzioni sono esercitate da un Consiglio composto rispettivamente, oltre che del presidente, di sei e di quattro membri, tutti nominati fra i soci dal presidente generale dell'Associazione, su designazione dei prefetti, i quali indicheranno tre nomi per ogni posto da coprire. Allo stesso modo sono nominati i delegati.

Nelle Colonie possono essere istituiti Comitati, Sottocomitati e Delegazioni, come nel Regno: le nomine delle cariche saranno fatte dal presidente generale, su proposta fatta per terna dai rispettivi Governatori.

Possono, inoltre, essere istituite all'estero Delegazioni per ogni Stato; i delegati saranno nominati dal presidente generale, di concerto col Ministero degli affari esteri.

I presidenti, i consiglieri, i delegati comunali e i delegati all'estero si rinnovano per intero ogni quadriennio; possono essere riconfermati e la loro nomina può essere revocata.

Lo statuto dell'Associazione, approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, determina i poteri del presidente.

Art. 6.

L'Associazione italiana della Croce Rossa provvede al conseguimento dei propri scopi:

a) con le contribuzioni dei soci, in conformità dello statuto;

b) con le somme provenienti da lasciti, donazioni ed oblazioni e da qualsiasi altra erogazione disposta a suo favore da enti e privati;

c) coi sussidi, con le eventuali concessioni fatte a suo favore da Amministrazioni dello Stato e colle concessioni risultanti da provvedimenti governativi;

d) coi proventi derivanti da prestazioni date per conto di enti pubblici e privati, in base a convenzioni da stipularsi;

e) colle somme e materiali che, in caso di calamità pubbliche, siano offerte a scopo di soccorso, senza determinazione di enti ed istituti.

Art. 7.

Per il funzionamento dei suoi servizi di guerra e per quelli del tempo di pace che richiedono una soggezione alla disciplina militare, l'Associazione della C.R.I. ha facoltà di arruolare un apposito personale volontario tra i cittadini esenti dagli obblighi di leva e di chiamata per i servizi di guerra. L'arruolamento degli impiegati civili dello Stato non può, però, aver luogo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione alla quale gli impiegati appartengono.

Gli iscritti al personale dell'Associazione chiamati in servizio sono considerati militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina e del Codice penale del Regio esercito.

Le chiamate in servizio sono effettuate con precetti, spiccati previa autorizzazione del Ministero della guerra.

Ai mancanti alle chiamate vengono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del Regio esercito.

Sono altresì considerati militari e sottoposti alle norme e sanzioni di cui al presente articolo gli inscritti al personale dell'Associazione che prestino servizi, i quali pur non esplicandosi al seguito delle forze armate dello Stato richiedono, tuttavia, a giudizio del Ministero dell'interno, assoluta garanzia di prestigio e di disciplina. In questo caso spetta al Ministero dell'interno di promuovere l'autorizzazione per le chiamate in servizio mediante precetto.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, verranno dettate le norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, il trattamento economico, l'avanzamento e la amministrazione del personale suddetto.

Gli iscritti al personale della Croce Rossa, quando prestano servizio, sono considerati, anche, pubblici ufficiali.

Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace che non richiedano una soggezione alla disciplina militare, l'Associazione italiana della Croce Rossa si avvale dell'opera sia del personale arruolato sia di altro personale diversamente scelto, in base a contratti di lavoro.

Art. 8.

Per il funzionamento dei suoi servizi, l'Associazione ha altresì un personale di infermiere volontarie e professionali, e di assistenti sanitarie disciplinate da apposito regolamento. Esse, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, sono destinate a prestare servizio, anche, in tutte le unità mobili e territoriali delle forze armate dello Stato, dove occorre l'opera delle infermiere.

Art. 9.

La Croce Rossa Italiana Giovanile (C.R.I.G.) fa parte integrante dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ha funzione parascolastica di organizzazione dei fanciulli e degli adolescenti, al fine di promuovere l'educazione igienico-sanitaria, di cooperare nella pratica effettuazione delle provvidenze sanitario-scolastiche e di concorrere al loro finanziamento.

Essa è disciplinata da uno speciale statuto emanato dal presidente generale dell'Associazione ed approvato dai Ministri per l'interno, per l'istruzione e per le finanze.

Capo II.

Della tutela e della vigilanza governativa.

Art. 10.

L'Associazione italiana della Croce Rossa è dispensata dalla tutela e dalla vigilanza ordinaria delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, rimanendo sotto la vigilanza e tutela dei Ministri per l'interno e per la guerra, come dagli articoli seguenti.

Sono, peraltro, estese all'Associazione medesima tutte le disposizioni di favore vigenti per dette istituzioni. Essa può richiedere l'assistenza ed il patrocinio legale dell'Avvocatura erariale.

Art. 11.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Associazione sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'interno, mantenendosi distinte le parti relative ai servizi di guerra da quelle relative ai servizi di pace. Il Ministero dell'interno provvede, sentito il Ministero della guerra, per la parte di sua competenza.

Sono altresì sottoposti all'approvazione del Ministero dell'interno:

a) le deliberazioni che importano trasformazione, aumento o diminuzione di patrimonio;

b) il regolamento interno, che fissa l'ordinamento tecnico ed amministrativo, nonchè lo stato giuridico ed economico, la pianta organica del personale addetto agli uffici del Comitato centrale e degli organi locali;

c) il regolamento di amministrazione o di contabilità, che stabilisce le norme per la gestione del patrimonio sociale;

d) il regolamento per le infermiere volontarie e professionali o per le assistenti sanitarie;

e) tutte le deliberazioni che importano modifica ai regolamenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*).

Il regolamento di cui alla lettera *c*) del presente articolo e le deliberazioni che importano modifiche al regolamento stesso debbono essere approvate, sentito il Ministero delle finanze.

Art. 12.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero della guerra:

a) le deliberazioni che riguardano l'organizzazione tecnica e amministrativa delle unità sanitarie e dei servizi di guerra da allestire per i bisogni delle forze armate dello Stato;

b) i ruoli organici per il tempo di guerra del personale dell'Associazione, di cui al precedente art. 7.

I ruoli organici di cui alla lettera *b*) del presente articolo devono essere approvati, sentito il Ministero delle finanze.

Art. 13.

Il Ministero dell'interno e il Ministero della guerra hanno facoltà di richiedere, in ogni tempo, ciascuno per la parte di loro competenza, copia delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, sentito il presidente generale dell'Associazione, annullare quelle che contengono violazione di leggi o dello statuto o dei regolamenti dell'Associazione.

Capo III.

Concessioni e disposizioni varie.

Art. 14.

Gli impiegati civili dello Stato, inscritti nei ruoli del personale della Croce Rossa di cui all'art. 7, se prestano servizio, *col consenso della propria Amministrazione*, anche senza obblighi militari, in caso di guerra, si considerano ad ogni effetto come in congedo; e se, sempre col consenso della propria Amministrazione, prestano servizio, in tempo di pace, in circostanze temporanee di pubblica necessità, usufruiscono del medesimo trattamento prescritto dall'articolo 81 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.

Gli enti autarchici e parastatali e le aziende private sono obbligate a conservare l'impiego ai loro dipendenti appartenenti al personale della Croce Rossa, i quali, in tempo di pace, siano chiamati in servizio, in circostanze temporanee di pubblica necessità.

Le disposizioni contenute nel 2° e 3° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, circa la corresponsione di indennità mensili, in luogo dell'ordinaria retribuzione, sono valide anche in caso di chiamata in servizio presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Art. 15.

Per i trasporti di materiale attinenti al disimpegno del suo programma di pace, l'Associazione italiana della Croce Rossa fruirà delle concessioni speciali per il trasporto del materiale di proprietà dello Stato.

Rimane in vigore la disposizione per la quale l'autorità militare provvede al trasporto per proprio conto del materiale destinato alla mobilitazione per i servizi di guerra.

Il personale della Croce Rossa di cui al precedente art. 7 (escluso quello di cui all'ultimo capoverso dell'articolo stesso) fruisce, durante il periodo in cui presta servizio, delle concessioni ferroviarie stabilite per i militari del Regio esercito.

Per le infermiere ed assistenti sanitarie quando viaggiano per spostarsi da uno ad altro istituto sanitario, e per il personale maschile non militarizzato delle squadre di soccorso quando viene inviato nei luoghi colpiti da pubbliche calamità è accordata l'applicazione della tariffa ridotta del 30 per cento.

In caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale delle forze armate dello Stato, l'Associazione italiana della Croce Rossa è ammessa a fruire delle esenzioni dalle tasse postali nei limiti e con le modalità stabilite per gli uffici statali a totale carico dello Stato.

Art. 16.

Per la durata di anni cinque dalla data di scadenza della legge 31 marzo 1921, n. 378, e cioè sino al 30 giugno 1931 tutte le carte e stampati delle Amministrazioni dello Stato, degli stabilimenti ed enti dipendenti dallo Stato, delle Pro-

vincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, dei quali carte e stampati sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione, sia agli effetti amministrativi, sia per scopo di studio, nonchè la cosidetta carta da cestino, dovranno essere ceduti senza corrispettivo alla Croce Rossa Italiana.

Le Amministrazioni dello Stato e degli stabilimenti ed enti dipendenti dallo Stato sono anche autorizzate, durante il periodo anzidetto, a cedere gratuitamente alla Croce Rossa i mobili ed il materiale fuori uso.

La cessione delle carte di archivio sarà subordinata alla osservanza delle formalità di cui all'art. 69 del regolamento 1911 n. 1163. Per gli stampati di ogni genere fuori uso come per i mobili ed i materiali, la cessione gratuita dovrà essere autorizzata dal Provveditorato generale dello Stato.

Nei luoghi che non siano sedi di archivio di Stato, sarà aggregato alla Commissione di cui al suddetto articolo 69 il bibliotecario locale o viciniore.

Qualora per speciali ragioni il Ministero dell'interno creda opportuno di prescriverlo, le carte saranno direttamente eliminate a cura degli uffici a cui appartengono, ed il relativo provento sarà corrisposto alla Croce Rossa.

E' data facoltà ai Ministri per l'interno e per le finanze, secondo la rispettiva competenza, di prescrivere le altre norme da osservarsi per la esecuzione del presente articolo.

Dopo il 30 giugno 1931 la concessione, di cui al presente articolo, potrà essere rinnovata per periodi di cinque in cinque anni con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 17.

Il personale della Croce Rossa Italiana, di cui al precedente art. 7, chiamato comunque in servizio in tempo di pace, dovrà essere assicurato a cura dell'Associazione con forme idonee di previdenza. In nessun caso, tale servizio potrà essere valutato, agli effetti di pensione, come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.

Il servizio prestato da detto personale in caso di guerra, al seguito delle forze armate dello Stato, è considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato.

Per la liquidazione delle pensioni al personale predetto, saranno tenute presenti le tabelle degli stipendi e delle pa-

ghe di cui al Regio decreto da emanare ai sensi del precedente art. 7, applicando, per gli ufficiali, le norme stabilite per gli ufficiali del Regio esercito aventi la corrispondente qualifica (medici, farmacisti, commissari, contabili), e, per i sottufficiali e militari di truppa, le norme stabilite rispettivamente per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

Nulla è innovato per quanto riguarda le pensioni privilegiate di guerra, cui il personale predetto possa avere diritto in base alla legge 23 giugno 1912, n. 667, e successive modificazioni.

Art. 18.

Presso il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana potranno essere comandati funzionari dello Stato, in numero non superiore a quattro. Essi continuano a far parte dei rispettivi ruoli; però le rispettive competenze saranno rimborsate allo Stato sul bilancio dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Per il personale della Croce Rossa Italiana, che sia stato militarizzato per servizi dipendenti dalla guerra 1915-1918 e salva l'applicazione delle ritenute Tesoro a norma di legge, le disposizioni contenute nell'art. 17 avranno applicazione a datare dal 23 maggio 1915 e per tutto il periodo in cui le leggi accennate nell'articolo medesimo siano applicabili ai militari del Regio esercito e della Regia marina.

Art. 20.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, l'Associazione italiana della Croce Rossa dovrà promuovere l'approvazione di un nuovo statuto in relazione con le disposizioni contenute nel decreto medesimo.

Art. 21.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, l'Associazione dovrà presentare all'approvazione del Ministero dell'interno i regolamenti speciali di cui al precedente art. 11.

Entro lo stesso termine dovrà presentare al Ministero della guerra le sue proposte relative al regolamento per il tempo di guerra e alle norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, il trattamento economico, l'avanzamento e l'amministrazione del personale iscritto nei ruoli della Croce Rossa.

Art. 22.

Sono abrogati il R. decreto 23 maggio 1915, n. 319, il decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162, il R. decreto-legge 14 dicembre 1919, n. 2470, il R. decreto-legge 14 dicembre 1919, n. 2469, ed ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale dovrà essere presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

N. 641. — AVANZAMENTO. — **Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 25 settembre 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione (annotazione tabella allegato n. 2 - Circolare 159 *giornale militare* 1927).

Determina:

Il generale di corpo d'armata VACCARI cav. Giuseppe, comandante del corpo d'armata di Roma, è incaricato di formulare nei riguardi degli ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna, per la inscrizione sui quadri d'avanzamento dell'anno 1929, i giudizi che in base alla tabella allegato 2 delle norme esecutive della vigente legge d'avanzamento, debbono essere pronunziati dal comandante di corpo d'armata. (Circolare 207 *giornale militare* 1926 e circolare 159 *giornale militare* 1927).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 settembre 1928 - Anno VI.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 642. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Passaggio dei calzoncini da ginnastica dal gruppo B al gruppo A.** — (Direzione generale servizi logistici). — 27 settembre 1928 - Anno VI.

Per opportuna norma delle Amministrazione interessate, si comunica che i calzoncini da ginnastica, che ora fanno parte degli oggetti dati in dotazione individuale alla truppa, debbono essere compresi nel gruppo A anzichè nel gruppo B.

Perciò il Ministero determina che i Corpi effettuino il passaggio di tale oggetto dal gruppo B al gruppo A col numero categorico 129 (categoria 1ª - Sezione *A*).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 643. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Tanaglia leggera per tiro ridotto con le armi mod. 91** (*con due tavole di disegno*). — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 27 settembre 1928 – Anno VI.

E' adottato un nuovo tipo di tanaglia per tiro ridotto, sotto la denominazione di:

« *Tanaglia leggera per tiro ridotto colle armi mod.* 91 » in sostituzione:

— del congegno automatico per caricamento e disinnescamento di cartucce per tiro ridotto di armi mod. 91, con banco armadio e cassetta di ferro;

— della serie di attrezzi pel caricamento e disinnescamento a mano;

— della tanaglia per tiro ridotto;

ora in servizio, che saranno conservati fino a consumazione.

Tale tanaglia, unitamente ad una molla spirale e ad una spina per disinnescare bossoli di ricambio, ad un oliatore, ed a circa 50 grammi di stracci, è custodita in apposita cassettina di legno dolce con maniglia.

A cura della Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria saranno pubblicate le relative aggiunte al modello per gli inventari.

Cenno sull'impiego della tanaglia leggera per tiro ridotto.

La tanaglia leggera per tiro ridotto serve per il caricamento e disinnescamento della cartuccia per il tiro ridotto mod. 91.

Si impiega nel modo seguente:

1ª Operazione. — *Innescamento del bossolo.* — Introdurre il cappellozzo nel bossolo dalla parte del fondello; poscia, impugnata con la mano destra la tanaglia, disposta come nella figura 2, introdurre con la sinistra il bossolo nell'apposita scanalatura situata a mezzo della branca sinistra della tanaglia; poi stringere fino a chiusura completa, come nella figura 3.

2ª Operazione. — *Introduzione della pallottola.* — Introdotta la pallottola nell'orificio superiore della cartuccia ed impugnata con la mano destra la tanaglia, disposta come nella figura 4, collocare, per il fondello, la cartuccia medesima nell'apposito alloggiamento situato sul fianco della ganascia sinistra; poscia, tenendola a posto con la mano sinistra, stringere la tanaglia a chiusura completa come nella figura 5.

3ª Operazione. — *Disinnescamento del bossolo.* — Tenendo la tanaglia discosta come nella figura 2, infilare la cartuccia per l'orificio del tubetto di acciaio, sulla spina collocata nell'interno della ganascia destra, spingendola con la mano fino a che si fermi: poscia impugnare con la mano destra la tanaglia, chiuderla e battere con forza moderata su di un tavolo (figura 6) la testa a molla della ganascia sinistra, fino a farne uscire il cappellozzo, come nella figura 7.

Eventuale estrazione della pallottola.

Ove occorra estrarre eventualmente la pallottola (per scatti a vuoto o scaricamento della cartuccia), impugnare con la mano destra la tanaglia, disposta come nella figura 8 ed introdotta la testa della pallottola nell'apposito alloggiamento, che viene a risultare dall'avvitamento delle due branche della tanaglia, stringere, facendo oscillare con l'altra mano la cartuccia, fino ad estrazione della pallottola, effettuata (figura 9).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 644. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo batterie da montagna da 75/13 e da 65/17, di un comando di gruppo di batterie someggiate da 75/13 e da 65/17, di un comando di gruppo di batterie da 100/17 modello 16 – Pubblicazione n. 1910 – Edizione 1928.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 27 settembre 1928 – Anno VI.

E' stato pubblicato il Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie da montagna da 75/13 e 65/17, di un comando di gruppo di batterie someggiate da 75/13 e 65/17, di un comando di gruppo di batterie da 100/17 mod. 16 - Pubblicazione n. 1910 - Edizione 1928, che - a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero - sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:		
Comando del Corpo di S. M.	copie	5
Direzione generale di artiglieria ed automobilismo	»	10
Direzione generale del genio militare	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato delle truppe alpine	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	2
Ispettorato del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	2
Comandi di corpo d'armata - Comando militare della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia	»	2
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia	»	2
Comandi di divisione	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	1
Arsenale R. E. Torino, Piacenza, Napoli e Laboratorio di precisione R. E.	»	2
Officina di costruzioni del genio militare - Pavia	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria da montagna	»	15
Comandi di reggimento di artiglieria da campagna	»	10
Direzioni d'artiglieria di C. A. - Direzione d'artiglieria per la Sicilia	»	2
Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate di artiglieria	»	1
Rivista di artiglieria e genio	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1; la pubblicazione di cui trattasi non verrà, però, posta in vendita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 645. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie da montagna da 75/13 e da 65/17 - Pubblicazione 1913 - Edizione 1928.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 27 settembre 1928 - Anno VI.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento di un Riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie da montagna da 75/13 e da 65/17 - Pubblicazioni 1913 - Edizione 1928 - che, a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero - sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Comando del Corpo di S. M.	copie	5
Direzione generale di artiglieria ed automobilismo	»	10
Direzione generale del genio militare	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato delle truppe alpine	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	2
Ispettorato del genio militare	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	2
Comandi di corpo d'armata - Comando militare della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia	»	2
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia	»	2
Comandi di divisione	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	2
Arsenale R. E. Torino, Piacenza, Napoli e Laboratorio di precisione R. E.	»	2
Officina di costruzioni del genio militare - Pavia	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria da montagna	»	15

Direzioni d'artiglieria di C. A. - Direzione d'artiglieria per la Sicilia	copie	2
Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate di artiglieria	»	1
Rivista di artiglieria e genio	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1.20; la pubblicazione di cui trattasi non verrà però posta in vendita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 646. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento di un reparto munizioni e viveri per gruppo di batterie someggiate da 75/13 e da 65/17 – Pubblicazione n. 1911 – Edizione 1928.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 27 settembre 1928 – Anno VI.

E' stato pubblicato il Quaderno dei materiali di caricamento di un reparto munizioni e viveri per gruppo di batterie someggiate da 75/13 e da 65/17 - Pubblicazione n. 1911 - Edizione 1928 - che, a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero - sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Comando del Corpo di S. M.	copie	5
Direzione generale di artiglieria ed automobilismo	»	10
Direzione generale del genio militare	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	2
Comandi di corpo d'armata - Comando militare della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia	»	2
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio - Torino	»	2

Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia	copie	2
Comandi di divisione	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	1
Arsenale R. E. Torino, Piacenza, Napoli e Laboratorio di precisione R. E.	»	2
Officina di costruzioni del genio militare - Pavia	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria da campagna	»	10
Direzioni d'artiglieria di C. A. - Direzione d'artiglieria per la Sicilia	»	2
Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate di artiglieria	»	2
Rivista di artiglieria e genio	»	1

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1.20; la pubblicazione di cui trattasi non verrà, però, posta in vendita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONI

Sono avvenute le varianti seguenti nella dislocazione dei sottonotati comandi e reparti:

Il 4° battaglione carri armati si è trasferito da Roma a Udine sotto la data 30 agosto 1928.

Il 5° battaglione carri armati si è trasferito da Roma a Codroipo sotto la data 3 settembre 1928.

Il 2° comando superiore di cavalleria si è trasferito da Udine a Treviso sotto la data del 20 settembre 1928.

Il comando della 10ª brigata di fanteria si è trasferito da Venezia a Padova sotto la data del 25 settembre 1928.

L'Ispettorato di mobilitazione della divisione militare di Padova si è trasferito da Padova a Venezia sotto la data del 25 settembre 1928.

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 settembre 1928 - Anno VI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Alessandria ..	I comuni di Groppo e di Pozzol Groppo sono riuniti in unico Comune con denominazione « Pozzol Groppo » e sede municipale a San Lorenzo.	n. 1968 10 agosto 1928	210
	I comuni di Stazzano e di Vargo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Stazzano ».	n. 1970 10 agosto 1928	210
	Al comune di Castiglione d'Asti sono aggregate le frazioni Pasquana e Lungamarenda del comune di Montegrosso d'Asti, delimitate giusta la pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Alessandria in data 16 luglio 1928.	n. 1974 3 agosto 1928	211
	I comuni di Castellar Guidobono e di Viguzzolo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Viguzzolo »	n. 1981 3 agosto 1928	211
	I comuni di Forotondo e Fabbrica Curone sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Fabbrica Curone ».	n. 1982 3 agosto 1928	211
Aosta.....	I comuni di Borgiallo, Canischio, Chiesanova, Colleretto, Castelnuovo, Cuorgnè, Prascorsano, Priacco, Salto e San Colombano Belmonte sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Cuorgnè ».	n. 1977 3 agosto 1928	211
Bergamo	I comuni di Ponte di Nossa e di Premolo sono riuniti in unico Comune denominato « Nossa » con la sede municipale nella frazione San Bernardino di Ponte di Nossa.	n. 1988 3 agosto 1928	211

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gaz.
Brescia.....	I comuni di Nozza e Vestone sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Vestone ».	n. 1980 3 agosto 1928	
	I comuni di Camignone e di Passirano sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Passirano ».	n. 1983 3 agosto 1928	
	I comuni di Raffa e Puegnago sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Puegnago ».	n. 1984 3 agosto 1928	
	I comuni di Prandaglio e di Villanuova sul Clisi sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Villanuova sul Clisi ».	n. 1992 3 agosto 1928	
Chieti.....	I comuni di Colledimezzo, Monferrante e Pietraferrazzana sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Colledimezzo ».	n. 1978 3 agosto 1928	
Como.....	I comuni di Ponzate, Tavernerio e Solzago sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Tavernerio ».	n. 1969 10 agosto 1928	
	I comuni di Alzate Brianza e Fabbrica Durini sono riuniti in unico Comune denominato « Alzate Brianza » con capoluogo Alzate.	n. 1985 3 agosto 1928	
	I comuni di Carbonate, Locate Varesino e Mozzate sono riuniti in unico Comune denominato « Seprio », con capoluogo Carbonate.	n. 1971 10 agosto 1928	
	I comuni di Albese e di Cassano Albese sono riuniti in unico Comune denominato « Albese con Cassano » con la sede municipale ad Albese.	n. 1972 10 agosto 1928	
Messina.....	I comuni di Guidomandri, Itala e Scaletta Zanglea sono riuniti in unico Comune denominato « Scaletta Zanglea » con capoluogo Itala Marina.	n. 1975 3 agosto 1928	

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Napoli.....	I comuni di Arienzo e di San Felice a Cancello sono riuniti in unico Comune denominato « Arienzo-San Felice ». La frazione San Marco, ora pertinente ai comuni di San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico e Maddaloni, nonchè una zona di territorio di quest'ultimo Comune sono aggregate al comune di Santa Maria a Vico. I confini dei comuni di Arienzo-San Felice, Santa Maria a Vico e Maddaloni sono delimitati in conformità della pianta topografica vistata in data 26 gennaio 1928 - Anno VI, dall'ingegnere capo del Genio civile di Caserta.	n. 1991 3 agosto 1928	211
Novara.....	I comuni di Brovello, Carpugnino, Graglia Piana e Stropino sono riuniti in unico comune denominato « Brovello-Carpugnino » con capoluogo a Carpugnino.	n. 1989 3 agosto 1928	211
Pesaro.....	I comuni di Frontone e Serra Sant'Abbondio sono riuniti in unico Comune denominato . Frontone-Serra » con la sede municipale nella borgata adiacente alla stazione ferroviaria di Frontone.	n. 1986 3 agosto 1928	211
	I comuni di Carpegna e di Frontino sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Carpegna ».	n. 1976 3 agosto 1928	211
Pescara.....	I comuni di Musellaro e di Bolognano sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Bolognano ».	n. 1990 3 agosto 1928	211
Pola.....	La frazione Villa è distaccata dal comune di Rovigno ed aggregata al comune di Canfanaro.	n. 1956 20 agosto 1928	204

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gaz.
Segue Pola..	I confini della frazione anzidetta sono delimitati in conformità della pianta planimetrica vistata in data 28 febbraio 1927 dall'ingegnere principale della sezione del Genio civile di Pola.		
Potenza	I comuni di Castelmezzano e di Pietrapertosa sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Pietrapertosa ».	n. 1979 3 agosto 1928	2
Roma.....	Al comune di San Felice Circeo è aggregata la contermine zona di territorio del comune di Terracina, delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 25 maggio 1928 dall'ufficio del Genio civile di Roma.	n. 1987 3 agosto 1928	2
Varese.....	I comuni di Venegono Inferiore e Venegono Superiore sono riuniti in unico Comune denominato « Venegono », con la sede municipale a Venegono Superiore.	n. 1973 3 agosto 1928	2

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riun territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man ma riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quan fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici prov ciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo c la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 31, anno 1928, circolare 481:

A pagina 1512 depennare i capitani MONASTRA Ubaldo e ROBOTTI Carlo.

Dispensa 31, anno 1928, circolare 482:

A pagina 1515 depennare il tenente PAPPAGALLO Mario.

A pagina 1516 dopo il tenente ZONCHIELLO aggiungasi i tenenti SALADINO Antonio, GRIMALDI Umberto, PORFILO Ettore, D'AVERSA Giovanni, MENCARELLI Alighiero, BENEDETTINI Filippo, CAIOLA Guglielmo.

Dispensa 41, anno 1928, circolare 585:

A pagina 2130 depennare il tenente di cavalleria PARI Giuseppe del 6 centro automobilistico.

A pagina 2131 dopo il tenente SANNA Francesco aggiungasi il tenente di cavalleria PARI Giuseppe del 6 centro automobilistico.

Dispensa 41, anno 1928, circolare 587:

A pagina 2134 depennare capitano SCARDINO Agostino, 12 reggimento genio.

Dispensa 41, anno 1928, circolare 591:

A pagina 2138, dopo del tenente BOLLATI Giuseppe del 57° fanteria aggiungere: capitano BARONCINI Federico del 52° fanteria.

A pagina 2138, dopo del capitano CHIARLONI Alberto del 17° fanteria aggiungere: tenente CASAMASSIMA Giuseppe del R. C. T. C. Tripolitania.

A pagina 2138, dopo del tenente CARUSO Pasquale del 75° fanteria, aggiungere: tenente COMINOTTI Giovanni del del 23° fanteria.

A pagina 2138, dopo del tenente BERETTA Aldo del 9° bersaglieri, aggiungere: tenente BORSCI Massimiliano del 151° fanteria.

A pagina 2138, dopo del tenente DE VECCHI Giulio del 4° alpini, aggiungere: tenente DI VITA Gustavo del R. C. T. C. Tripolitania.

A pagina 2139, prima del tenente DE ROSA Antonio del 78° fanteria, aggiungere: tenente D'AGATA Filippo del 51° fanteria.

A pagina 2139, depennare il tenente del 3° granatieri: FEDER Antonio.

A pagina 2139, dopo il tenente FRANCHINI Ermanno dell'11 centro automobilistico, aggiungere: tenente FABBRI Luigi del R. C. T. C. Tripolitania.

A pagina 2139 dopo del tenente LODI Daniele del 35° fanteria, aggiungere: tenente LEOTTA Giuseppe del 3° fanteria.

A pagina 2140, depennare il capitano PANCIERA DI ZOPPOLA Giorgio del 77° fanteria.

A pagina 2140, depennare il capitano MICELI Giuseppe del 26° fanteria.

A pagina 2140, depennare il tenente del 30° fanteria MORVILLO Salvatore.

A pagina 2141, depennare il tenente RICCARDI Luigi del 5° bersaglieri.

A pagina 2141, depennare il tenente PELLEGRINI Felice del 13° fanteria.

A pagina 2141, prima del tenente PUNTINI Luigi del 73° fanteria, aggiungere: tenente PICONE Ermanno del R. C. T. C. Somalia.

Dispensa 42, anno 1928, circolare 596.

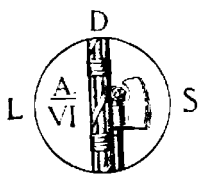
A pagina 2150, a colonna 6ª, riga seconda, dello specchio relativo all'anzianità dei tenenti di artiglieria nel complemento, invece di giugno 1916 fino a MELANI Riccardo, leggasi: 4 giugno 1916.

Dispensa 45ª, anno 1928, circolare 628:

A pagina 2315 - *Corpo d'armata di Roma*: depennare il capitano SILVI Raffaele dell'8° centro contraerei - aggiungere, capitano VASSALLO Giuseppe dell'8° centro contraerei.

Dispensa 45, anno 1928, errata corrige:

A pagina 2318, riga 11ª, invece di 4 giugno 1916 fino a MELANI Riccardo, leggasi: 4 giugno 1916.



PREZZO L. 1,30

(5319) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1928 - ANNO VI — 5 OTTOBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 647 - 7 giugno 1928 - Anno VI — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1570, relativo alla concessione delle croci di guerra per titoli comuni agli indigeni delle colonie . . . . . *Pag.* 2374

» 648 - 9 giugno 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario . . . . . » 2375

» 649 - 14 luglio 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1923, col quale la «Fondazione Villafranca» è autorizzata ad accettare il legato di lire 2.000 - pari a lire 2.600 nominali - rendita 3,50 % - disposto a suo favore dal marchese comm. Piero BARGAGLI » 2383

» 650 - 14 luglio 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2016 col quale la «Fondazione 60° reggimento fanteria», costituita col fondo di lire 10.000 nominali offerte dagli ufficiali del reggimento e destinata a favore di ex militari di quest'ultimo e delle loro famiglie, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 2386

LIBRERIA DELLO STATO

N. 651 – 15 agosto 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono designati alcuni componenti la Commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i generi del corredo e vari, delle forze armate dello Stato . . . . . *Pag.* 2389

» 652 – 15 settembre 1928 – Anno VI — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale col quale si modifica la tabella che stabilisce l'assegnazione dei cappellani militari capi pel servizio religioso nel R. Esercito. . . . » 2390

» 653 – 18 settembre 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina del comm. avv. Tringali Casanova Antonio a vice-presidente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . » 2391

» 654 – 18 settembre 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina del console Pasqualucci cav. Renato a giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 2392

» 655 – 18 settembre 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina del cav. uff. Ottanelli Domenico, del cav. Le Metre Gaetano e del Sig. Oliveti Ivo a giudici supplenti presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 2393

» 656 – 22 settembre 1928 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina del console Griffini dott. Mario a giudice supplente presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 2394

» 657 – 23 settembre 1928 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche . . . . . » 2395

N. 658 – **25 settembre 1928** – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Accettazione di dimissioni dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . *Pag.* 2396

» 659 – **25 settembre 1928** – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina a procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 2397

» 660 – **27 settembre 1928** – Anno VI — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Sostituzione dell'articolo II del decreto ministeriale 9 giugno 1928 che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario . . . . . » 2398

» 661 – **4 ottobre 1928** – Anno VI — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Bufetterie per i carabinieri reali » 2399

» 662 – **4 ottobre 1928** – Anno VI — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esami ed esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali a scelta, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a. . . . . » 2400

» 663 – **4 ottobre 1928** – Anno VI — CONCORSI E GARE. — Gare militari ippiche . . . . . » 2401

» 664 – **4 ottobre 1928** – Anno VI — CONCORSI E GARE. — Corsa militare della «Società Trevigiana» corse cavalli – S. Martino 1928. . . . . » 2401

» 665 – **4 ottobre 1928** – Anno VI — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Scambio della corrispondenza ufficiale fra gli uffici statali e i podestà . . . . . » 2402

» 666 – **4 ottobre 1928** – Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Contrassegno alle gavette di alluminio » 2403

N. 667 - 4 ottobre 1928 - Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Istruzione premilitare 1928-1929 . . . . . *Pag.* 2403

» 668 - 4 ottobre 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corso per ufficiali allievi istruttori di educazione fisica . . . . . » 2408

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2410

Circolare N. 647. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 1570, relativo alla concessione delle croci di guerra per titoli comuni agli indigeni delle colonie.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 giugno 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 166, del 18 luglio 1928).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti 22 settembre 1905, n. 507, 4 luglio 1910, n. 562, che stabiliscono l'ordinamento dell'Eritrea e della Somalia, nonchè la legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Libia;

Visto il Nostro decreto in data 19 gennaio 1918, n. 205, istitutivo della croce al merito di guerra, e i successivi decreti 10 marzo 1918, n. 356; 30 maggio 1918, n. 813, e 7 gennaio 1922, n. 195;

Visti i Nostri decreti 16 novembre 1922, n. 1769, e 22 aprile 1923, n. 996, circa l'applicabilità ai combattenti in Libia delle norme per la concessione della croce al merito di guerra;

Ritenuto che, per unificare i criteri di concessione della croce di guerra per titoli comuni ai militari indigeni, sia opportuno che le concessioni stesse siano effettuate dal Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sulle proposte fatte dai Governi coloniali per la concessione della croce di guerra per titoli comuni agli indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali, e sugli eventuali reclami, è competente a decidere il Ministro per le colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

N. 648. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 giugno 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396 relativa all'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge del 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento dei tenenti in S. P. E. nel corpo veterinario militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per 13 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo nel R. Esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali subalterni veterinari di complemento del R. Esercito nonchè i veterinari civili che non oltrepassino il 32° anno di età alla data di nomina in s. p. e. che abbiano conseguito la laurea in zooiatria e siano stati abilitati all'esercizio professionale.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta bollata da L. 3.00 non più tardi del 20 ottobre 1928 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola al Comando del distretto cui sono sono effettivi come ufficiali di complemento o come militari di truppa in congedo, o riformati o, se in servizio temporaneo, al Comando del corpo od ente da cui dipendono, corredata dai seguenti documenti:

a) Diploma originale di laurea in zooiatria o copia notarile del medesimo e certificato di abilitazione all'esercizio professionale per coloro per i quali è prescritto dalle disposizioni di legge;

b) Copia dell'atto di nascita del concorrente (su carta da bollo di L. 2.00) oltre i diritti di segreteria comunale), debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (marca da bollo prescritta per la regolarizzazione);

c) Certificato di cittadinanza italiana (legalizzato come sopra);

d) Certificato di stato libero, oppure, se ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio debitamente legalizzato.

I vincitori del concorso, che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della guerra l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399 le prove di possedere la rendita annua di lire 4500 nominali.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

e) Certificato di penalità (carta da bollo da L. 6.00) di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciata dalla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento;

f) Certificato di moralità e buona condotta (su carta da bollo di L. 2.00 oltre i diritti di Segreteria) di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal Podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo domicilio (modello 23 annesso al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito) vidimato dal prefetto;

g) Certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica da cui risultino le votazioni riportate nei singoli esami speciali ed in quello di laurea;

h) Tutti quei titoli di studio o scientifici che il concorrente credesse di produrre;

i) Quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di L. 50 stabilita per i concorsi ad impiegati dello Stato per i quali è richiesta la laurea;

l) La propria fotografia con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere: *c*) *e*) ed *f*) non saranno prodotti dai concorrenti che siano ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio.

Art. 4.

Le autorità riceventi, dopo avere accertata la regolarità delle domande e dei relativi documenti, vi daranno corso con la maggiore sollecitudine facendo pervenire il tutto al Ministero non oltre il 10 novembre 1928, unendovi il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche o con i rapporti informativi e copia dello stato di servizio aggiornato di tutte le variazioni, se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare se è militare di truppa; una dichiarazione di idoneità fisica del concorrente a servizio incondizionato nel territorio e nelle colonie, compilata da un collegio medico di un ospedale militare; le informazioni

dell'Autorità politica e dell'arma dei CC. RR. sulla condotta politica e morale del concorrente stesso, e per gli ammogliati anche sulle condizioni sociali e di moralità della famiglia della sposa.

Art. 5.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione a concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

Gli ammessi al concorso saranno avvertiti, pel tramite dell'Autorità militare alla quale presentarono la domanda di ammissione al concorso stesso, della data in cui dovranno presentarsi al Ministero (Ufficio del capo del servizio veterinario) per sostenere i prescritti esami. Questi verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, e saranno presenziati dalla seguente Commissione, composta di tre membri ed un segretario, quest'ultimo senza diritto a voto:

Presidente: Colonnello veterinario GALLICI cav. Giulio.

Membro: T. colonn. veterin. PERRUCCI cav. Pietro.

Id. id. id. MELCHIORRI cav. Ilario.

Segretario: Capitano veterin. DELL'ORBO cav. Secondo.

Art. 7.

Ciascun membro della Commissione esaminatrice disporrà di 20 punti per ciascuna prova di esame scritta od orale e di 10 punti per i titoli speciali di carriera e i titoli scientifici presentati.

La Commissione stabilirà la graduatoria dei concorrenti sommando le votazioni ottenute da ciascuno di questi negli esami speciali e dividendo la somma ottenuta per tre; a tale voto sarà aggiunto quello ottenuto nell'esame dei titoli ed alla somma così avuta sarà dato il denominatore di 30. A parità di merito avranno la precedenza i concorrenti che rivestono il grado di ufficiale veterinario di complemento.

Art. 8.

La votazione minima indispensabile per il giudizio di idoneità è di 10/20; è ammesso però il compenso tra le votazioni di ciascuna delle tre prove, purchè in nessuna di esse la votazione sia stata inferiore a 8/20 e la media raggiunga 12/20.

I candidati che in una prova abbiano riportato una votazione inferiore ad 8/20 perdono il diritto di presentarsi alle altre e perciò il Segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subìta.

A questi ed a quelli che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso saranno — contro ricevuta — restituiti immediatamente i titoli ed i documenti trasmessi.

Art. 9.

La graduatoria generale sarà pubblicata sul *Giornale militare*.

Art. 10.

I vincitori del concorso per ottenere la nomina a tenente in S. P. E., dovranno far pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione ora detta, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) una dichiarazione su carta bollata da L. 3, con la quale si obbligheranno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117 (circolare 101 *giornale militare* 1928), di non far domanda per ottenere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni 6 a decorrere dalla data di nomina ad ufficiali in S. P. E. nel Corpo veterinario militare. Coloro che non ottemperassero a tale obbligo entro il termine anzidetto, saranno considerati come rinunziatari e non saranno nominati tenenti in S. P. E.

Art. 11.

I concorrenti che saranno nominati tenenti in S. P. E. nel corpo veterinario militare in base al presente decreto,

saranno inviati a seguire un corso di integrazione di studi zooiatrico-militari della durata di mesi 5 presso la scuola di cavalleria in Pinerolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Programmi di esami
per il concorso alla nomina a tenente veterinario in S. P. E.

Prova 1ª — Igiene, epizooziologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezione delle carni.

Specie della prova: scritta.

Durata della prova: 7 ore.

Modalità: senza sussidio di libri, opuscoli o manoscritti, viene svolta per la prova, sulle materie sopra indicate, il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente, al momento in cui comincia la prova, ai candidati riuniti.

Prova 2ª — Anatomia normale e patologia: fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, materia medica.

Specie della prova: orale.

Durata della prova: a giudizio della Commissione e non mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate, le svolge e risponde alle domande che su di essa la Commissione crederà rivolgergli.

TESI.

1. — Microrganismi patogeni, vegetali, animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia. Influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2. — Via di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale. Malattie d'infezione. Condizioni che favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3. — Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi d'infezione. Morva, etiologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Bacillo del carbonchio ematico; vaccinazioni; siero-vaccinazioni anticarbonchiose.

4. — Sangue: sua costituzione e sua funzione, alterazioni della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue.
Piroplasmosi equina.

5. — Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza, concetto, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

6. — Processo infiammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura. Setticemie e pioemie.

7. — Circolazione linfatica. Linfangiti. Linfangite criptococcica; eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina, patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero-profilassi e siero-terapia.

8. — Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare ed articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi prognosi e cura. Miositi.

9. — Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningo encefalite: etiologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: etiologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero profilassi e siero-terapia.

10. — Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. Pericardite; etiologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Tombosi ed embolia.

11. — Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche ed infettive. Coliche del cavallo.

12. — Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite; etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: Generalità anatomiche e fisiologiche. Bile e gligogene e lorò funzioni. Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

13. — Reni Generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica; disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14. — Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzioni, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Corneggio.

15. — Bronchi, polmoni e pleure. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchite, polmonite, pleurite; distinzioni, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura.

16. — Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie: acariasi, ftiriasi, dermatofizie forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi, scottature.

17. — Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali; emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali; processo di cicatrizzazione, diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18. — Ossa, cartilagini d'incostramento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture: loro distinzioni e complicazioni; etiologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. — Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatica: sintomi, esiti, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotula, sintomi e cura.

19. — Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea, e mista, caratteri e composizione, azione ed ufficio della saliva. Parotite, etiologia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura: successioni morbose. Fistole salivari, sintomi e cura.

20. — Apparecchio genitale maschile e femminile; generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti, orchite, acrobustite, balanite, loro etiologia. sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Botriomicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno: etiologia, sintomi, diagnosi differenziale, cura. Ernie in generale; ernie inguinali, cause, sintomi, prognosi e cura.

21. — Apparecchio della visione. Anatomia del globo oculare: mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella periodica: etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Amaurosi.

22. — Piede del cavallo: anatomia e fisiologia, secrezione della sostanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Carie della cartilagine alare; podoflemmatite e podotrochilite; etiologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

Prova 3ª — Clinica medica e chirurgica.

Specie della prova: orale pratica.

Durata della prova: è stabilita caso per caso, dalla Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente

alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascun soggetto la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli in merito a ciascun caso esaminato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Registrato alla Corte dei conti il 21 *settembre* 1928 - *Anno VI*
Registro 33, *foglio* 323.

NB. — I Comandi dei distretti cureranno, valendosi dei mezzi a loro disposizione, che alla presente circolare sia data la maggiore diffusione.
Per gli ex combattenti, sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, che eleva di quattro anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

N. 649. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1923, col quale la «Fondazione Villafranca» è autorizzata ad accettare il legato di lire 2000 – pari a lire 2600 nominali - rendita 3,50 % – disposto a suo favore dal marchese comm. Piero BARGAGLI.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 luglio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1928 - Anno VI). —

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 febbraio 1910, n. XXXIII col quale fu eretta in ente morale col nome di « *Fondazione Villafranca* » l'oblazione di lire 2900 nominali fatta dal marchese comm. Piero BARGAGLI a favore del 50° reggimento fanteria;

Accertato che con testamento olografo 12 febbraio 1918 lo stesso marchese comm. Piero BARGAGLI, deceduto il 3 novembre 1918, dispose di un legato di lire 2000 a favore della predetta fondazione e che tale somma è stata investita in un certificato di rendita nominativa 3,50 per cento del valore di lire 2600 nominali;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della citata legge;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Villafranca* » è autorizzata ad accettare il legato di lire 2000 — pari a lire 2600 nominali — rendita 3,50 per cento, disposto a suo favore dal marchese comm.re Piero BARGAGLI.

Art. 2.

Lo statuto della fondazione — approvato col R. decreto 3 febbraio 1910, n. XXXIII — è sostituito da quello composto di 6 articoli, allegato al presente decreto, e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della «Fondazione Villafranca» a favore del 50° regg. fanteria

---

Art. 1.

La « *Fondazione Villafranca* » a favore del 50° reggimento fanteria è costituita con una prima offerta di lire 2900 nominali fatta dal marchese Piero BARGAGLI per ricordare il combattimento di Villafranca cui quel reggimento parte-

cipò, e per onorare la memoria di S. A. R. il Principe Umberto I di Savoia che diresse quell'azione di guerra, e con un successivo legato di lire 2000 in numerario — pari a lire 2600 nominali — disposto dallo stesso marchese Piero BARGAGLI a favore del reggimento medesimo.

Art. 2.

L'attività della fondazione è rappresentata da due cartelle di rendita 3,50 per cento — una di lire 2900 e l'altra di lire 2600 nominali — intestate alla « *Fondazione Villafranca* » e depositate presso il Comando del ripetuto reggimento.

Art. 3.

L'amministrazione dell'ente è affidata al Comandante del 50° reggimento fanteria, il quale, annualmente all'atto del congedamento della classe anziana e su proposta dei comandanti di battaglione, assegnerà la rendita disponibile, in parti uguali, a due militari di truppa che durante il tempo passato alle armi, si siano distinti per moralità, disciplina, attaccamento al dovere, affetto al reggimento, alle patrie istituzioni ed alla Casa Savoia, o, eventualmente, per atti di valore compiuti.

Nell'assegnazione del premio, a parità di condizioni, sarà preferito il militare di minor grado.

Art. 4.

Le somme, che rimanessero eventualmente indistribuite nell'anno, saranno cumulate con le rendite dell'anno successivo per essere impiegate nell'assegnazione di un maggior numero di premi.

Art. 5.

Il pagamento dei premi verrà effettuato un mese dopo il congedamento dei premiati.

Art. 6.

Entro il 31 dicembre di ogni anno sarà trasmesso al Ministero della guerra il rendiconto della gestione dell'ente.

Roma, li 14 luglio 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la Guerra:
MUSSOLINI.

N. 650. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2016 col quale la « Fondazione 60° reggimento fanteria », costituita col fondo di lire 10.000 nominali offerte dagli ufficiali del reggimento e destinata a favore di ex-militari di quest'ultimo e delle loro famiglie, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo Statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 luglio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 220 del 21 settembre 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 11 novembre 1926 degli ufficiali del disciolto 60° reggimento fanteria per costituire, con la somma derivante dalla vendita degli oggetti di arredamento della loro sala convegno, una fondazione intitolata al reggimento stesso e destinata a favore degli ex-militari di quest'ultimo, invalidi di guerra, delle famiglie dei militari già ad esso appartenenti, caduti nella guerra 1915-1918, nonchè delle famiglie degli ex-militari del corpo stesso che si trovino in condizione di bisogno;

Accertato che la somma ricavata è di L. 10,000 nominali, investite in titoli del Prestito del Littorio;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, Serie 3ª;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione 60° reggimento fanteria », costituita col fondo di L. 10,000 nominali offerte dagli ufficiali del reggimento e destinata a favore di ex-militari di quest'ultimo, e delle loro famiglie, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta Fondazione, formato da n. 6 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione 60° reggimento fanteria »

Art. 1.

La « Fondazione 60° reggimento fanteria » è costituita dal capitale nominale di L. 10,000 investito in titoli del Prestito del Littorio 5 % e derivante dalla alienazione del materiale di cui era dotata la Sala Convegno degli ufficiali del disciolto reggimento.

Il certificato di rendita nominativo intestato alla Fondazione, nel quale saranno convertiti i predetti titoli, sarà depositato presso la cassa del 59° reggimento fanteria.

Art. 2.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al Comandante del 59° reggimento fanteria.

Art. 3.

La rendita annua derivante dal capitale di cui al precedente art. 1 sarà impiegata nella concessione di sussidi agli ex-militari del 60° reggimento fanteria invalidi di guerra, alle vedove e agli orfani dei militari, già ad esso appartenenti, caduti nella guerra 1915-1918, agli ex-militari e alle famiglie di ex-militari del corpo stesso che si trovino in condizioni di bisogno.

Soltanto in mancanza assoluta di richieste di sussidio da parte di persone appartenenti alle categorie suindicate, la rendita annua della fondazione potrà essere devoluta — in forma di premio — ai militari di truppa del 59° reggimento fanteria che si siano distinti durante l'anno nell'adempimento del loro dovere.

Art. 4.

L'assegnazione dei sussidi e dei premi di cui al precedente art. 3 sarà fatta da una commissione composta dal comandante del 59° reggimento fanteria, dall'ufficiale gestore e dal capo ufficio d'amministrazione del Corpo.

Art. 5.

In caso di ricostituzione del 60° reggimento fanteria, quest'ultimo avrà di diritto l'amministrazione della fondazione.

Art. 6.

Ai primi di gennaio di ogni anno il Comando del 59° reggimento fanteria invierà al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione finanziaria della fondazione per l'esercizio scaduto.

Roma, li 14 luglio 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 651. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono designati alcuni componenti la Commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i generi del corredo e vari, delle forze armate dello Stato. — (Gabinetto). — 15 agosto 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO
PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 concernente il coordinamento dei Servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visto l'art. 4 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118 sulla composizione e sulle attribuzioni della Commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Decreta:

Sono designati a far parte della Commissione centrale pei collaudi in appello per le sostanze alimentari,i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato, nominata con decreto ministeriale 22 gennaio u. s., i seguenti ufficiali:

Vice-presidente:

Maggiore generale commissario R. Esercito BIAGIONI GAZZOLI cav. uff. Luigi in sostituzione del maggiore generale commissario R. Esercito SUARDI cav. uff. Giuseppe.

Membri effettivi:

Colonnello commissario R. Esercito LEONETTI cav. ufficiale Francesco in sostituzione del colonnello commissario R. Esercito BIAGIONI GAZZOLI cav. uff. Luigi.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze:
MOSCONI.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'Interno, per la Guerra, la Marina e per l'Aeronautica:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1928 - Anno VI
Registro n. 33 guerra, foglio n. 396. — SQUADRITI.

N. 652. — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale col quale si modifica la tabella che stabilisce l'assegnazione dei cappellani militari capi pel servizio religioso nel R. Esercito.** — (Gabinetto). — 15 settembre 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 417 sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel R. Esercito, nella R. Marina e nella R. Aeronautica;

Visto il R. decreto 9 agosto 1926, n. 1493, contenente le norme per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1926 che provvede all'assegnazione dei cappellani militari pel servizio religioso nel R. Esercito;

Decreta:

La tabella di cui nell'articolo unico del decreto ministeriale 8 settembre 1926 è modificata nel senso che alle sedi di cappellano militare capo di Venezia e Livorno sono sosti-

tuite, rispettivamente, quelle dell'Ospedale secondario di Caserta e dell'infermeria presidiaria di Gorizia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 653. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Nomina del comm. avv. Tringali Casanova Antonio a vice-presidente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 18 settembre 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 226, del 28 settembre 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di nominare un altro vice presidente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il comm. avv. Tringali Casanova Antonio, console generale nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in atto giudice presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, è nominato vice presidente presso il Tribunale medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 654. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Nomina del console Pasqualucci cav. Renato a giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 18 settembre 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 226, del 28 settembre 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Visto il decreto Ministeriale in data 23 aprile 1927, con il quale il console della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale Pasqualucci cav. Renato (allora seniore) fu chiamato a far parte della Commissione istruttoria presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il console Pasqualucci cav. Renato, maggiore di fanteria, cessa di far parte della Commissione istruttoria presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato ed è nominato giudice supplente presso il Tribunale medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 655. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale – Nomina del cav. uff. Ottanelli Domenico, del cav. Le Metre Gaetano e del Sig. Oliveti Ivo a giudici supplenti presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 18 settembre 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 226, del 28 settembre 1928 – Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di nominare altri giudici supplenti presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

I consoli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale:

Ottanelli cav. uff. Domenico, ufficiale superiore del Regio esercito;

Le Metre cav. Gaetano, ufficiale superiore del Regio esercito;

Oliveti Ivo, dottore in giurisprudenza,

sono nominati giudici supplenti presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 656. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale – Nomina del console Griffini dott. Mario a giudice supplente presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabineto). — 22 settembre 1928 – Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1928 – Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 24 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 aprile 1928-VI, con il quale il console della M.V.S.N. Griffini dott. Mario (allora seniore) fu chiamato a prestare servizio presso l'Ufficio del pubblico ministero annesso al Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Ritenuta la necessità di nominare un altro giudice supplente presso il Tribunale suddetto;

Decreta:

Il console nella M.V.S.N. Griffini dott. Mario, laureato in giurisprudenza, cessa di essere addetto all'Ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato ed è nominato giudice supplente presso il Tribunale medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 657. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 23 settembre 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un Comitato Superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, che designa i membri del Comitato suddetto;

Decreta:

Il colonnello del genio cav. Ugo LEVI è nominato membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche dal 1° ottobre 1928 Anno VI, in sostituzione del pari grado cav. uff. Giovan Antonio DE BENEDETTI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato,
Ministro Segretario di Stato per la guerra,
per la marina e l'aeronautica:

MUSSOLINI.

N. 658. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Accettazione di dimissioni dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 25 settembre 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 225, del 27 settembre 1928 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062; 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Viste le dimissioni presentate dal gr. uff. avv. Roberto Orrù dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Le dimissioni presentate dal predetto gr. uff. avv. Roberto Orrù sono accettate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 659. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale – Nomina a procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 25 settembre 1928 – Anno VI. (*Gazzetta ufficiale* n. 225, del 27 settembre 1928 – Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062; 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di sostituire il gr. uff. avv. Roberto Orrù, dimissionario, nella carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il comm. avv. Carlo Barattelli, console generale della M.V.S.N., è nominato procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 660. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Sostituzione dell'articolo II del decreto ministeriale 9 giugno 1928 che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 27 settembre 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1928 - Anno VI;
Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1928 n. 1920, art. 2;

Decreta:

L'articolo II del decreto ministeriale 9 giugno 1928 - Anno VI è sostituito dal seguente:

I concorrenti, che in base al presente decreto saranno nominati tenenti veterinari in servizio permanente effettivo, verranno inviati per un periodo di cinque mesi presso un deposito allevamento quadrupedi per compiervi un corso di studi pratico-professionali, se provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento; qualora invece abbiano diversa provenienza, saranno in primo tempo inviati alla scuola di cavalleria in Pinerolo, per frequentare un corso di studi tecnico-militari della durata di cinque mesi ed in secondo tempo presso un deposito allevamento quadrupedi per compiervi un corso analogo a quello prescritto per gli altri vincitori del concorso provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 661. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Bufetterie per i carabinieri reali.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 4 ottobre 1928 - Anno VI.

Il Ministero è venuto nella determinazione di adottare per l'arma dei CC. RR., i seguenti nuovi tipi di buffetterie:

VI - ./. - Fascia di cinturino per sottufficiali e militari di truppa dei CC. RR.
» » Pendagli di cinturino per marescialli dei CC. RR.
» » Bretelle reggi-armi per CC. RR.

In conseguenza dell'adozione delle bretelle reggi-armi, devono essere modificate le fondine per pistola Mod. 89 da carabiniere per renderle atte all'impiego delle bretelle stesse.

La forma, le dimensioni e le parti costituitive dei predetti materiali, nonchè le modificazioni, da apportare alle fondine per pistole, risultano dalle unite tavole di disegno.

Si determina inoltre che:

1°) le attuali fasce di cinturino da brigadiere, carabiniere ecc. e le « Fasce di c. gr. per cinturino mod. 73 per artiglieria (6ª 1852 *bis*) » sieno trasformate in « Fasce di cinturino occasionale per CC. RR. » che dovranno essere usate fino a consumazione, dai militari di truppa.

2°) le fasce di cinturino da marescialli (6ª 1735 e 6ª 1738) vengano usate, fino a consumazione, senza subire alcuna modificazione.

Pertanto i Comandi di legione e le Direzioni di artiglieria segnaleranno all'Arsenale R. Esercito di Torino (il quale è incaricato dei relativi allestimenti, distribuzioni e modificazioni) i quantitativi dei seguenti materiali che hanno in carico:

a) fasce per cinturino da brigadiere e carabiniere a cavallo, a piedi e da maresciallo d'alloggio ai numeri categorici: 6ª 1731, 1732 e 1733, compreso quelle facenti parte dei cinturini 6ª 1660, 1661 e 1662.

b) Pendagli di cuoio nero per cinturini da marescialli d'alloggio (6ª 1827).

c) Fondine per pistole mod. 89 da carabiniere (6ª 1480).

Le Legioni faranno inoltre conoscere al predetto arsenale il loro fabbisogno di bretelle reggi-armi.

L'arsenale di Torino, a sua volta, prenderà gli opportuni accordi cogli Enti interessati per procedere alla graduale modificazione e completamento delle bufetterie di cui trattasi, in modo da non arrecare scapito alle esigenze del servizio.

I pendagli di cuoio nero per cinturini da marescialli di alloggio, che per effetto del presente atto, rimarranno disponibili, saranno versati all'arsenale di Torino che li utilizzerà nei lavori vari.

Cenno esplicativo sul modo di indossare le bretelle reggi armi.

Le bretelle reggi-armi sono formate da due occhielli di nastro (sopraspalle) collegati tra loro da una striscia pure di nastro con le estremità ad occhiello) portanti ciascuno, inferiormente, un gancio reggi-armi e anteriormente una fibbia a contrasto.

Esse si indossano infilando le braccia entro i sopraspalla, avvertendo che i ganci reggi armi rimangono in basso, le fibbie a contrasto sul davanti e la striscia d'unione, che ha lo scopo di tenere in sesto i due sopraspalle, venga a trovarsi trasversalmente all'altezza delle spalle.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 662. AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esami ed esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali a scelta, di cui alla circolare 212 *giornale militare* c. a.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1928 - Anno VI.

Nella commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta, degli ufficiali delle armi combattenti, il colonnello di S. M. DE BENEDETTI cav. Giovanni è sostituito dal colonnello del genio PALEOLOGO cav. Gaetano.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 663. — CONCORSI GARE. — **Gare militari ippiche.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 4 ottobre 1928 - Anno VI.

Sono approvati i programmi delle seguenti categorie militari incluse nella riunione autunnale ippica di Cagliari del 1928:

Raid Ozieri-Cagliari;
Premio città di Cagliari;
Premio Esercito.

Agli ufficiali di entrambe le circoscrizioni che parteciperanno a dette gare ippiche con cavalli di proprietà, di provata origine sarda, inscritti nel ruolo di servizio, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare 769 *giornale militare* 1927. Essi dovranno provvedere a consegnare, personalmente, al Commissario militare prima dell'inizio della gara a cui partecipano, i prescritti documenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 664. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare della « Società Trevigiana » corse cavalli - S. Martino 1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 4 ottobre 1928 - Anno VI.

E' approvato il programma della corsa militare indetta dalla « Società Trevigiana corse cavalli » da svolgersi per la prossima ricorrenza dell'11 novembre.

Agli ufficiali debitamente autorizzati a partecipare a detta corsa, in base alle norme contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, con i propri cavalli di proprietà e di carica, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare surriferita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

PREMIO MINISTERO DELLA GUERRA.
(steeple-chase militare fuori serie).

L. 5000 date dal Ministero della guerra. Sul premio L. 3500 al primo, L. 1000 al secondo, L. 500 al terzo, per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati ai sensi del Regolamento, qualificati hunters iscritti nei ruoli di servizio (Reg. Militare) che non abbiano vinto nell'annata un premio di L. 10000. Pesi: anni 4 kg. 68, anni 5 kg. 70, anni 6 ed oltre kg. 71. Per ogni steeple-chase di L. 3500 vinto dal 1° gennaio 1928, kg. 1 di sopraccarico; di L. 4500 kg. 2; di L. 6000 kg. 3 1/2; di L. 8000 kg. 5. I cavalli che dal 1° gennaio 1928 non avranno vinto uno steeple-chase di L. 3500, riceveranno kg. 2; di L. 2500 kg. 4. I cavalli debuttanti in steeple-chase avranno un discarico di kg. 5. Distanza m. 3000 circa. Chiusura delle iscrizioni venerdì 26 ottobre: ore 12.

N. 665. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Scambio della corrispondenza ufficiale fra gli uffici statali e i podestà.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 4 ottobre 1928 - Anno VI.

Per opportuna norma degli enti dipendenti, si informa che il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e telegrafi) ha testè notificato che a parziale modifica delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1394 riportate nella circolare 514 *giornale militare* c. a. « è stata concessa alle autorità ed uffici statali a totale carico dell'Erario l'esenzione di tassa non solo per il carteggio ufficiale diretto ai podestà della propria giurisdizione, ma anche per quello diretto ai podestà presso i quali le dette autorità ed uffici debbano, per esigenze di servizio, esercitare la loro ingerenza ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 666. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Contrassegno alle gavette di alluminio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 4 ottobre 1928 - Anno VI.

Per ragioni d'ordine e d'igiene il Ministero, analogamente a quanto è stabilito per le gavette di lamiera, (circolare 642 del *giornale militare* 1924) determina che anche le gavette di alluminio siano numerate mediante contrassegno da praticarsi con punzonatura, sul passante del corpo della gavetta che serve per il passaggio della cinghia.

A ciò provvederanno direttamente i corpi.

La punzonatura dovrà farsi introducendo nel passante un adatto mezzo di protezione allo scopo di evitare deformazioni nella gavetta stessa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 667. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Istruzione premilitare 1928-1929.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 4 ottobre 1928 - Anno VI.

In applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292 che approva l'ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (1), l'istruzione premilitare nell'anno 1928-29, è affidata interamente ed esclusivamente alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e si svolgerà secondo le norme già in vigore nello scorso anno, ed in base agli appositi programmi ed alle seguenti disposizioni.

---

(1) Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 11 del R. decreto-legge sopracitato: « La M.V.S.N. è agli ordini del Presidente del Consiglio e concorrerà a quei servizi che, volta a volta, Egli giudicherà del caso nell'interno del Regno e nelle Colonie.

Alla M.V.S.N. è affidato in modo permanente l'istruzione premilitare dell'Esercito, secondo le norme ed i regolamenti che saranno emanati dal Ministero della Guerra, sentito il parere del Comando Generale della Milizia.

Per quanto riguarda l'istruzione premilitare dell'Esercito, la M.V.S.N. sarà alla diretta dipendenza del Ministero della Guerra e delle Autorità militari territoriali ».

1. L'alta vigilanza sullo svolgimento dei corsi, rimane affidata ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, ai quali potranno, quindi, fare capo, direttamente, i comandi di zona della Milizia, per tutto ciò che si riferisce all'effettuazione dei corsi stessi.

2. L'istruzione premilitare verrà impartita in due anni consecutivi. Al primo anno di corso potranno partecipare i giovani che al 31 dicembre p. v. avranno compiuto il 18° anno di età ed al secondo anno i giovani che appartengono alla classe di prossima chiamata alle armi e che già abbiano frequentato, con esito favorevole, il primo anno.

I giovani che abbiano appartenuto per un quadriennio agli Avanguardisti, i quali non abbiano fatto passaggio nella M. V. S. N., e siano della classe di prossima chiamata alle armi, saranno inscritti senz'altro al 2° anno di corso e sosterranno, a suo tempo gli esami finali assieme agli altri. Quelli invece che abbiano appartenuto per due anni alla M. V. S. N. saranno sottoposti, nell'anno in cui compiono il 20° anno di età, agli esami finali, senza obbligo di frequentare il 2° anno di corso.

3. I corsi verranno effettuati, su conforme proposta dei comandi di zona, in tutti i *comuni nei quali vi sia sufficiente numero di inscritti.*

Tali proposte dovranno pervenire ai comandi di corpo di armata ed ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna non oltre il 20 ottobre p. v. dovendosi intendere con questa data stabilito l'elenco delle località nelle quali si effettueranno i corsi stessi, tranne che per i paesi di alta montagna, di cui al numero successivo.

Del predetto elenco dovrà essere trasmessa copia al Ministero, a cura dei comandi predetti, al più presto possibile.

Presso i convitti nazionali i corsi premilitari per i convittori saranno svolti da ufficiali della M. V. S. N. sotto la responsabilità dei comandi di legione.

4. Il primo anno di corso avrà la durata di *sei mesi* ed il secondo anno quella di *quattro.*

In ogni località si svolgerà *un solo corso all'anno* con inizio in autunno ed, *eccezionalmente,* in primavera, ove ciò sia imposto da speciali condizioni di clima e di altitudi-

ne, previa autorizzazione dei competenti comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, i quali dovranno, in pari tempo, informare il Ministero. La data d'inizio dei corsi normali, è stabilita al 1° novembre p. v.

Nei centri più popolosi il corso potrà essere ripartito in più sezioni.

5. I premilitari, qualora nella località ove si svolge il corso o in altra località nel raggio di 5 chilometri da quella ove si svolge il corso esista un campo di tiro sociale o militare, dovranno frequentare i tiri e compiere le prescritte lezioni. All'uopo, ove trattisi di campi di tiro sociali, i premilitari saranno inscritti di ufficio alle società di tiro a segno e ciascuno di essi dovrà effettuare, innanzi di iniziare le lezioni di tiro, il versamento alle società medesime di lire sei.

Le società di tiro a segno disporranno che nei giorni e nelle ore in cui svolgeranno il tiro i premilitari i poligoni siano lasciati liberi. In tali giorni ed in tali ore, la direzione del campo dovrà essere affidata ad un ufficiale della M. V. S. N., il quale, naturalmente, assumerà tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

6. Non saranno rilasciate dichiarazioni di idoneità a quei premilitari che abbiano seguito i corsi in località ove funzionino campi di tiro sociali o militari o che distino meno di 5 chilometri da località ove funzionino campi di tiro sociali o militari, senza aver compiute le lezioni regolamentari, le quali, com'è noto, sono tassativamente prescritte.

7. Presso i corsi in cui non sia possibile di compiere le lezioni di tiro, in base a quanto dinanzi si è accennato, i premilitari saranno istruiti nell'uso dell'arma, nella sua composizione e scomposizione e dovranno eseguire anche esercizi di puntamento. I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna potranno, caso per caso, ed a seconda delle esigenze del servizio, concedere ai corsi premilitari l'uso dei poligoni militari.

8. Le lezioni di tiro dovranno essere cinque per ciascun anno di corso, ed in ogni lezione dovrà essere sparato un caricatore: una lezione in ginocchio a 100 metri e quattro

lezioni a 200 metri, rispettivamente a terra, in ginocchio, in piedi ed a terra, le ultime tre con baionetta inastata (1ª lezione del Tiro preparatorio, e 3ª, 4ª, 5ª e 6ª lezione di cui al compendio d'istruzione per le società di tiro a segno).

Saranno dichiarati idonei nel tiro i giovani che nelle ultime 4 lezioni abbiano ottenuta una somma fra punti sparati e bersagli colpiti, pari o superiore a 32.

9. Il Ministero concede la distribuzione gratuita di n. 30 cartucce per ogni allievo che abbia frequentato l'intero corso sia del 1°, sia del 2° anno. Quindi le società di Tiro a segno, in base al numero degli allievi dei corsi premilitari che affluiranno al proprio poligono di tiro, provvederanno a richiedere alle direzioni d'artiglieria, o agli altri enti distributori, il numero delle cartucce necessarie, con le stesse modalità seguite per il precedente corso.

10. Alla fine dei corsi i comandi di divisione, presi gli ordini dai competenti comandi di corpo d'armata o comando militare, e previ accordi con i comandi della M. V. S. N. interessati, nomineranno le commissioni esaminatrici. Sarà costituita una commissione per ciascuna provincia; in quelle provincie nelle quali i corsi fossero numerosi, cosicchè una sola commissione non potesse celermente e proficuamente espletare il suo compito, potranno essere nominate due ed anche più commissioni.

A siffatte nomine si provvederà direttamente, a tempo debito, in relazione alle date stabilite per la chiusura dei corsi, senza che occorra richiedere alcuna preventiva autorizzazione al Ministero.

Le commissioni saranno composte da un ufficiale superiore del R. Esercito in s.p.e. (esclusi però gli ispettori provinciali del tiro a segno), presidente, e da un ufficiale inferiore del R. Esercito in s.p.e. e da un ufficiale della M. V. S. N., membri.

Tali commissioni provvederanno alla verifica dei libretti personali degli allievi, da prodursi all'atto della presentazione agli esami, ed alla firma dei libretti medesimi per la parte contenente la dichiarazione del risultato degli esami.

11. Sui libretti personali non dovrà essere più apposta la dichiarazione di idoneità, a firma del comandante della Divisione, al termine dei due anni di istruzione premilitare, poichè l'idoneità risulta dalle dichiarazioni, esistenti sui libretti stessi, rilasciate al termine degli esami di ciascun anno di corso a firma dei presidenti delle commissioni esaminatrici.

12. In base alle dichiarazioni risultanti dai libretti personali, e firmate dalle commissioni esaminatrici, i competenti comandi di legione della M. V. S. N. rilasceranno, ai giovani che abbiano conseguita l'idoneità alla fine del 1° e del 2° anno di corso, i certificati di aver frequentato con esito favorevole i corsi d'istruzione premilitare, di cui alla circolare 619 *giornale militare* 1927.

13. Per il rilascio delle dichiarazioni di giustificazione di mancata frequenza dei corsi premilitari si osserveranno le norme contenute nella circolare 415 *giornale militare* 1928.

14. Ultimati i corsi il Comando generale della M. V. S. N. trasmetterà al Ministero (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole) uno specchio da cui risulti, per ciascun anno di corso, il numero degli allievi iscritti, il numero degli allievi presentatisi agli esami ed il numero di quelli dichiarati idonei. In colonna a parte sarà indicato il numero dei giovani sottoposti agli esami senza aver frequentati i corsi perchè appartenenti alla Milizia da più di due anni e quello dei dichiarati idonei.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 668. — SCUOLE MILITARI. — **Corso per ufficiali allievi istruttori di educazione fisica.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 4 ottobre 1928 - Anno VI.

1. Presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma (Farnesina) si svolgerà, durante l'anno scolastico 1928-1929, un corso per ufficiali inferiori allievi istruttori di educazione fisica.

Detto corso avrà inizio il 6 novembre 1928, ed avrà la durata di sette mesi.

2. Il numero degli ufficiali inferiori che dovranno essere inviati alla scuola, risulta per ciascun Corpo d'armata dall'annessa tabella; detti comandi dovranno segnalare il nome degli ufficiali proposti entro il 20 ottobre p. v. al Ministero (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole) ed al comando della scuola centrale di educazione fisica.

3. Gli ufficiali aspiranti all'ammissione dovranno essere scelti fra coloro che posseggano perfetta costituzione fisica, particolari doti di prestanza, robustezza e agilità, provata valentia negli esercizi fisici e spiccata inclinazione negli *sports* in genere.

Essi dovranno soddisfare inoltre ai seguenti requisiti:

a) aver riportato negli ultimi due anni la classifica di ottimo o buono con tre;

b) aver comandato per un anno almeno la compagnia o riparto corrispondente e non aver più di cinque anni di grado al 22 ottobre p. v. se capitani; avere almeno due anni di effettivo servizio al reggimento, se subalterni.

4. Gli ammittendi potranno essere scelti anche fra gli ufficiali che hanno già frequentato altri corsi consimili con ottimi risutati.

5. Gli ammessi dovranno presentarsi al Comando della menzionata scuola il mattino del 5 novembre p. v. Ad essi saranno corrisposte le indennità previste dall'art. 11 della circolare 460 del *giornale militare* 1925.

6. Gli ufficiali ammessi sono autorizzati a condurre seco l'attendente e, quelli montati, il proprio cavallo.

7. Il Comando della scuola centrale di educazione fisica invierà al Ministero (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari) non oltre il 15 novembre p. v., l'elenco nominativo degli ufficiali presentatisi, comunicando in seguito le eventuali variazioni di presenza degli ufficiali partecipanti al corso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Numero degli ufficiali distinti per arma e corpo da assegnarsi al corso allievi istruttori di educazione fisica.

Comandi che debbono fare la segnalazione	Fanteria	Alpini	Bersaglieri	Artiglieria	Cavalleria	Genio	Carabinieri reali
Corpo armata Torino	—	1	—	—	—	—	—
» » Alessandria	—	—	1	—	—	—	—
» » Milano	—	—	1	—	—	—	—
» » Verona	—	1	—	—	—	—	—
» » Udine	—	—	—	—	1	—	—
» » Trieste	—	—	—	1	—	—	—
» » Bologna	—	—	—	1	—	—	—
» » Firenze	1	—	—	—	—	—	—
» » Roma	1	—	—	—	—	—	—
» » Bari	1	—	—	—	—	—	—
» » Napoli	—	—	—	—	—	1	—
Comando militare della Sicilia	1	—	—	—	—	—	—
Comando generale CC. RR.	—	—	—	—	—	—	1
	4	2	2	2	1	1	1

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2, anno 1928, circolare 32:

A pagina 119 depennare il capitano TURRINI Vittorio.

Dispensa 31, anno 1928, circolare 482;

A pagina 1516 dopo il tenente ZONCHIELLO aggiungasi i tenenti RIZZO Vincenzo, RIDULFO Giuseppe e TAMBORINI Gervasio.

Dispensa 41, anno 1928, circolare 584:

A pagina 2529 dopo il tenente Costantino Angelo aggiungasi BARATTIERI di San PIETRO Vittorio e MONTANARELLA Pompeo.

Dispensa 41, anno 1928, circolare 585:

A pagina 2130 dopo il capitano MUZZARELLA Antonio, aggiungasi il tenente ARNONE Vincenzo del 17 campagna.

A pagina 2130 depennare i capitani BARBA Guido e ZANOLI Gaetano ed i tenenti PIRAS Antioco, MANDRUZZATO Giuseppe e MELIN Angelo.

A pagina 2131 depennare il tenente LEVESI Alessandro.

A pagina 2131 depo il tenente BARANGA aggiungasi il tenente LEVESI Alessandro.

Dispensa 41, anno 1928, circolare 587:

A pag. 2133 depennare capitano genio ROGARI Sergio, R. C. T. C. Cirenaica.

A pag. 2133 depennare capitano genio BERTOLDI Guglielmo. R. C. T. C. Cirenaica.

Dispensa 41ª, anno 1928, circolare 591:

A pagina 2139, depennare il tenente GALANTI Felice del 24 fanteria.

A pagine 2140, depennare il tenente MASCIOLI Guido del 31 fanteria.

A pagina 2140, depennare il tenente PASSANTE Giovanni Battista, Ufficio C.O.S.C.G.

A pagina 2139, dopo del tenente FEDELE Augusto del 13 fanteria aggiungere tenente FONTANA Roberto dell'81 fanteria.

A pagina 2141, dopo del capitano RUIU Michele, aggiungere tenente REBORA Paolo dell'88 fanteria.

A pagina 2138, depennare il capitano CASULLI Battista del 74 fanteria.

A pagina 2138, dopo del capitano CHIARLONI Alberto del 17 fanteria, aggiungere il capitano CLEMENTINI Quintilio del 55 fanteria.

A pagine 2142, dopo del tenente ZAVANELLA Pirzio del 79 fanteria, aggiundege il tenente ZANI Giuseppe del 7 fanteria.

A pagina 2139, depennare il tenente FASANO Virgilio del 232 fanteria.

A pagina 2140, depennare il capitano MORAMARCO Domenico del 231 fanteria.

A pagina 2139, depennare il tenente GUALANDRI Giovanni del 45 fanteria.

A pagina 2140, depennare il tenente MISTRETTA Fulvio del 1° granatieri.

A pagina 2140, depennare il tenente MOSCA Paolo del 6 fanteria.

A pagina 2141, depennare il capitano SEGHETTI Cesare del 2 bersaglieri.

A pagina 2142, depennare il tenente TABASCIO Antonio del 2 bersaglieri.

A pagina 2139, prima del tenente DE ROSA Antonio del 78 fanteria, aggiungere il tenente D'ANGELO Luigi dell'89 fanteria.

A pagina 2141, prima del tenente PUNTINI Luigi del 73 fanteria, aggiungere il tenente PALAZZINO Mario del 31 fanteria.

A pagina 2140, dopo del capitano POLI Emiliano del 55 fanteria, aggiungere il capitano PELAMATTI Pietro dell'88 fanteria.

A pagina 2142, dopo del tenente VITOLO Guido del 1 bersaglieri, aggiungere il tenente VENTURA Iginio del 6 alpini.

A pagina 2137, depennare il tenente ATTENNI Giuseppe della Scuola R.U.C. Spoleto.

A pagina 2139, depennare il capitano LA COLA Vincenzo del 232 fanteria.

A pagina 2139, depennare il tenente LIVERZIANI Ferdinando del 52 fanteria.

A pagina 2141, depennare il tenentet SARACCO Giovanni reggimento carri armati.

A pagina 2142, depennare il tenente TABOGA Antonio del 6 centro automobilistico.

A pagina 2138, dopo del tenente CUTAIA Amedeo del 19 fanteria, aggiungere il tenente CAVALLI Crispino del 225 fanteria.

A pagina 2138, dopo del tenente D'UBALDI Sestilio del 151 fanteria, aggiungere il tenente DRAGO Francesco R.C. T.C. Tripolitania.

A pagina 2142, depennare il tenente TUMMINO Giovanni del distretto militare di Varese.

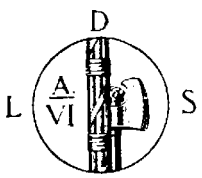
Dispensa 42, anno 1928, circolare 596:

A pag. 2151 a colonna 6ª, riga 3ª dello specchio relativo all'anzianità dei tenenti del genio nel complemento dopo MAZZANTI, aggiungasi Ferruccio.

A pag. 2151, a colonna 6ª, riga 3ª, dello specchio relativo all'anzianità dei tenenti del commissariato complemento, invece di GUNNELLI D., leggasi: GIUMELLI Domenico.

Dispensa 45ª, anno 1928, circolare 628:

A pagina 2316: Comando militare della Sardegna, depennare il maggiore TROIANO Vincenzo del 13° centro contraerei. Aggiungere tenente colonnello PATERNI Fulgenzio del gruppo autoportato del 16° reggimento artiglieria da campagna.



PREZZO L. 1,10

(5408) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1928 - ANNO VI — 12 OTTOBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 669 – 20 luglio 1928 – Anno VI. — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2072 – Radiazione del forte Antennammare di Messina dal novero delle fortificazioni del Regno . . . . . *Pag.* 2414

» 670 – 20 luglio 1928 – Anno VI — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2073 – Radiazione di alcun opere fortificate esistenti nel territorio del Corpo d'armata di Udine, dal novero delle fortificazioni del Regno » 2415

» 671 – 10 agosto 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 2145 – Passaggio di alcuni impiegati disegnatori dal ruolo dei topografi a quello dei disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare . . . . . » 2416

» 672 – 11 ottobre 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per la nomina del maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma . » 2418

» 673 – 11 ottobre 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili . . . . . » 2419

LIBRERIA DELLO STATO

N. 674 - 11 ottobre 1928 - Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al ripartò territoriale dell'arma dei CC. RR . . . . . *Pag.* 2420

» 675 - 11 ottobre 1928 - Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Calzoncino da ginnastica per la truppa . » 2420

» 676 - 11 ottobre 1928 - Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Mutandine da bagno per la truppa. . . » 2423

» 677 - 11 ottobre 1928 - Anno VI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria . . . . . » 2424

» 678 - 11 ottobre 1928 - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'impiego delle funi e macchine di circostanza. . . . . » 2428

» 679 - 11 ottobre 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corso applicativo per ufficiali superiori presso la Scuola di guerra . . . . . » 2430

NOTIFICAZIONI . . . . . » 2431

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2433

Circolare n. 669. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 2072 - Radiazione del forte Antennammare di Messina dal novero delle fortificazioni del Regno.** — (Direzione generale del genio) - 20 luglio 1928 - Anno VI - (*Gazzetta ufficiale* n. 223 del 25 settembre 1928 - Anno VI).

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il forte Antennammare di Messina non più utilizzabile ai fini della difesa dello Stato è radiato dal novero delle fortificazioni del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 670. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 2073 - Radiazione di alcune opere fortificate esistenti nel territorio del Corpo d'armata di Udine, dal novero delle fortificazioni del Regno.** — (Direzione generale del genio). — 20 luglio 1928 - Anno VI. - (*Gazzetta ufficiale* n, 223 del 25 settembre 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il Regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le seguenti opere fortificate esistenti nel territorio del Corpo d'armata di Udine e non più utilizzabili agli effetti della difesa dello Stato, sono radiate dal novero delle fortificazioni del Regno:

Sbarramento Fella-Predil — Forte del Predil - Forte Raibl - Casermette difensive al passo del Predil - Forte Hermann (sopra Chiusa di Plezzo) - Appostamento di S. Caterina (Val Fella Tarvisio).

Sbarramento Fella-Medio Tagliamento — Appostamento di Buja (S. Lorenzo) - Appostamento C. Faeit - Appostamento di Col Colat (Pinzano) - Batterie di Monte Ragogna Nord e Sud e relative strade di accesso e di arroccamento - Polveriera di Colleredo di Montalbano.

Sbarramento Val Natisone — Batteria Madlessena - Batteria di M. Bovi - Batteria di M. Purgessimo.

Testa di Ponte di Codroipo — Batteria di S. Martino - Batteria di Varno - Batteria di Rivarotta - Batteria di Tiziano.

Art. 2.

Sono abolite pertanto le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, li 20 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 671. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 2145 - Passaggio di alcuni impiegati disegnatori dal ruolo dei topografi a quello dei disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 10 agosto 1928 – Anno VI – (*Gazzetta ufficiale* n. 229, del 2 ottobre 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della guerra potrà trasferire dal ruolo dei topografi al ruolo dei disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare, nel limite dei posti complessivamente stabiliti pre quest'ultimo ruolo, quei topografi che si trovavano in servizio all'atto dell'entrata in vigore del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, che ne facciano domanda, e che da apposita Commissione, siano riconosciuti idonei alle funzioni di disegnatore. Tale domanda dovrà essere presentata nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli impiegati anzidetti andranno a ricoprire, nel nuovo ruolo, posti di grado corrispondente a quello che ricoprono all'atto del passaggio.

La Commissione di cui al primo comma sarà nominata con decreto Ministeriale e composta nel modo che col decreto stesso verrà stabilito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 672. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso per la nomina del maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 11 ottobre 1928 - Anno VI.

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguìto per il concorso indetto col decreto ministeriale 19 luglio 1928 per il conferimento del posto di maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma (circolare 509 del *giornale militare*, del corrente anno), è approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso:

1. Maestro civile di scherma ANGELILLO cav. Salvatore, con punti 18;

2. Maestro civile di scherma DROSI cav. uff. Vincenzo, con punti 17.33;

3. Sottotenente maestro di scherma POMPONIO cav. Antonino, con punti 17.33;

4. Maestro civile di scherma FLAUTO cav. uff. Giulio, con punti 17;

5. Sottotenente maestro di scherma ALAIMO Michele, con punti 16.66.

6. Maestro civile di scherma INNORTA cav. Francesco, con punti 16.

7. Sottotenente maestro di scherma ROSSI Lorenzo, con punti 15.33.

8. Sottotenente maestro di scherma SOLIMENA cav. Ernesto, con punti 15.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 673. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 11 ottobre 1928 – Anno VI.

Viste le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715 e constatata la regolarità dell'esperimento di cui alla circolare n. 531 del *giornale militare* del corrente anno, per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili, sono approvate le sottoindicate graduatorie dei candidati risultati idonei:

a) *Graduatoria dei sottotenenti maestri di scherma che hanno compiuto o compiranno il* 55° *anno di età entro il* 31 *dicembre* 1928:

1. SOLIMENA Ernesto, con punti 16.66.
2. BIAGIOLI Luciano, con punti 13.66.
3. MANNINO Stefano, con punti 13.33.
4. SORMANI Fernando, con punti 12.

b) Graduatoria dei sottotenenti maestri di scherma che raggiungeranno il 55° *anno di età entro l'anno* 1929:

1. COLETI Vincenzo, con punti 15.66.

Quelli fra i candidati risultati idonei che intendessero rinunciare alla nomina a maestro civile ed optare per il collocamento a riposo dovranno farne esplicita dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715. Tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse a questo Ministero (Direzione generale personali civili ed affari generali - Divisione personali civili) *non oltre il* 20 *ottobre* 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 674. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei CC. RR.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 11 ottobre 1928 - Anno VI.

Cambio di denominazione.

La tenenza di Persiceto (legione di Bologna) ha assunto la nuova denominazione di S. GIOVANNI IN PERSICETO.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 675. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Calzoncino da ginnastica per la truppa.** — (Direzione generale servizi logistici), — 11 ottobre 1928 - Anno VI.

E' adottato un calzoncino da ginnastica costruito con tela di cotone basino candida per mutande alta m. 0.64.

Si compone di:

due parti anteriori, due posteriori e di una cintura.

Le parti anteriori e posteriori, unite fra loro mediante cucitura, formano i gambali; l'estremità superiore del corpo è costituita dalla cintura che serve da panciera.

La cintura è rinforzata con fodera della stessa tela ed è provvista di quattro passanti, tre sovrapposti ed uno formato dalla giunta incompleta della cintura. Posteriormente la cintura stessa si apre per tutta l'altezza e tale apertura — lunga complessivamente 12 cm. e rinforzata con una striscia della stessa tela — continua nella parte posteriore del calzoncino.

Da questa apertura ed applicate subito sotto la cintura, partono due cinghie alte 28 mm. formate dalla stessa tela con cucitura ad X per tutta la lunghezza. La cinghia che si svolge sulla destra, termina a punta, l'altra porta invece sull'estremità una fibbia di ferro nichelata con ardiglione scorrevole.

Tutto all'intorno, dove i gambali si uniscono alla cintura, vi sono delle arricciature per dare maggiore sviluppo al calzoncino.

La parte posteriore destra porta una tasca munita di occhiello. Detta tasca, fermata mediante un bottone d'osso bianco a due fori, è cucita a circa 30 mm. dalla cintura ed a circa 20 mm. dalla cucitura destra del gambale.

Le estremità dei gambali terminano con una ripiegatura alta mm. 25. Il calzoncino è di tre taglie e privo di apertura anteriore.

La circolare 435 del *giornale militare* 1919 è abolita.

I calzoncini da ginnastica, sia del vecchio, che del nuovo tipo saranno inventariati all'attuale numero categorico.

Seguono conto di costruzione, specchio delle misure e dimostrazione quantità di tela occorrente.

Conto di costruzione dei calzoncini di tela bianca da ginnastica.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino candida per mutande alta metri 0,64	m.	1,81	6,80	12,30
Fibbia di ferro nichelato con ardiglione mobile	n.	1 —	0,25	0,25
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			2,10
			Prezzo di costo... L.	14,65
			Prezzo di conteggio... L.	14,80

(1) Nella fornitura sono compresi; un bottone mezzano d'osso bianco a 2 fori ed il filato di cotone per le cuciture ed occhielli.

Specchio delle misure dei calzoncini di tela bianca da ginnastica.

Taglio	Lunghezze				Metà larghezza			Altezza della cintura	
	dei gambali		delle cinghie						
	Parte esterna dalla cintura al fondo	Parte interna dall'inforcatura al fondo	con fibbia	senza fibbia	dalla cintura	alla coscia	al fondo	sul davanti	sul dietro
1ª	540	290	460	540	480	390	290	90	55
2ª	510	260	430	510	450	370	280	90	55
3ª	480	240	400	480	420	350	270	90	55

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei calzoncini di tela da ginnastica.

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela di cotone basino imbiancata per mutande alta m. 0,64		*Annotazioni*
		Quantità		
		per ogni capo	per ogni taglia	
1	20	2 —	40 —	
2	50	1,82	91 —	
3	30	1,68	50,40	
TOTALI	100		181,40	

Media m. 1,81

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 676. EQUIPAGGIAMENTO. — **Mutandine da bagno per la truppa.** — (Direzione generale servizi logistici). — 11 otto-1228 - Anno VI.

E' adottata una mutandina da bagno di tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0.74, formata a foggia del pantalone di tela e composta di:

due parti anteriori;
due parti posteriori;
due rialzi posteriori.

Le parti anteriori e posteriori, unite fra loro mediante cucitura, formano i gambali ed alla sommità posteriore sono posti, come rialzi, due triangoli di tela.

L'estremità superiore del corpo è piegata ad orlo in modo da formare una guaina della larghezza di mm. 20 circa, in cui scorre un nastro di canapa greggio, alto mm. 15, che serve a stringere la mutandina alla vita.

Le estremità dei gambali terminano con un semplice orlo interno.

La mutandina è di due taglie.

La circolare 178 del *giornale militare* 1913 è abolita.

Tutte le mutandine da bagno, sia del vecchio, che del nuovo tipo, saranno inventariate alla categoria II - Sezione A - del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al categorico 177 e al prezzo di L. 8.

Seguono: Conto di costruzione, specchio delle misure e dimostrazione della quantità di tela occorrente.

Conto di costruzione delle mutandine di tela da bagno.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone greggia per camicie alta m. 0,74.	m.	1,29	5,20	6,70
Nastro di canapa greggia alto mm. 15	»	2,50	0,25	0,62
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	L.			0,50
			Prezzo di costo ... L.	7,82
			Prezzo di conteggio... L.	8 —

(1) Nella fornitura è compreso il refe di cotone per le cuciture.

Specchio delle misure delle mutandine di tela da bagno.

Taglie	Lunghezza		Metà larghezza			*Annotazioni*
	Parte esterna	Parte interna dell'inforcatura al fondo	alla vita	alla coscia	al fondo	
1	60	28	570	400	28	
2	55	24	520	380	27	

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle mutandine di tela da bagno.

Tagli	da costruirsi su 100	Tela di cotone greggia per camicie alta m. 0.74 — Quantità		*Annotazioni*
		per ogni capo	per ogni taglia	
1	40	1,35	54 —	
2	60	1,25	75 —	
TOTALI	100		129 —	

Media m. 1,29

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 677. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 11 ottobre 1928 - Anno VI.

1° Presso la Scuola di tiro d'artiglieria si svolgeranno nel periodo ottobre 1928-maggio 1929 i seguenti corsi d'istruzione:

SPECIE DEL CORSO	Località	Durata dal	Durata al	Personale che deve prendere parte al corso
Segue: *Corsi per ufficiali e sottufficiali specialisti*				
3° Corso per ufficiali subalterni e sottufficiali di carriera, istruttori reggimentali	Bracciano	5-3-1929	25-4-1929	1 ufficiale subalterno per ciascuno dei regg. art. da campagna, a cavallo, da montagna, pes. campale, pes. costa centri contro-aerei / sottufficiale Id. Id. — dei corpi d'armata III-IV-VIII-X
1ª Corso per ufficiali e sottufficiali fotoelettr.	Nettuno	25-11-1928	23-12-1928	1 Capitano, 1 Tenente, 2 sottufficiali — per ogni centro di corpo d'armata
2° Corso Id. Id.	Id.	10-1-1929	8-2-1929	1 Ufficiale superiore, 1 Capitano, 2 Sottufficiali — Id. Id.
Corsi per sottufficiali e truppa specialisti				
Corso unico telemetristi per artigl. terrestri.	Nettuno / Bracciano	6-11-1928 / 7-12-1928	6-12-1928 / 17-12-1928	1 sottufficiale d'artiglieria per ogni corpo d'armata e comandi delle Isole (*) e 2 specialisti del tiro per ogni reggimento artiglieria campagna, montagna, cavallo, pesante campale e pesante.
Corso unico telemetristi da costa e contro-aerei	Nettuno	5-3-1929	25-4-1929	1 sottufficiale per ogni reggimento costa e 1 sottufficiale per ogni corpo d'armata di numero dispari (*) e 4 sottufficiali o graduati telemetristi per ogni centro corpo d'armata o reggimento costa.
Corso unico per specialisti dell'ascolto . . .	Id.	25-3-1929	25-4-1929	1 sottufficiale per ogni centro corpo d'armata di numero pari (*) 4 graduati o soldati per ogni centro corpo d'armata.

SPECIE DEL CORSO	Località	Durata dal	Durata al	Personale che deve prendere parte al corso
Corsi inrormativi:				
Corso unico per ufficiali superiori d'artiglieria non della specialità C.A. (Contraerei) e per ufficiali superiori dello Stato maggiore provenienti dall'artiglieria.	Nettuno	5-11-1928	20-11-1928	2 ufficiali superiori d'art. per corpo d'armata 2 » » » comando Sicilia 1 » » » comando Sardegna 6 » » di Stato maggiore 2 » » del ministero ed ispettorato
Corso per comandanti di batteria:				
1° Corso	Bracciano	10-1-1929	8-2-1929	Ad ogni corpo parteciperanno numero trenta capitani in ordine di anzianità a cominciare da quelli iscritti sul quadro d'avanzamento 1929. I nomi saranno pubblicati sul *giornale militare*.
	Nettuno	9-2-1929	21-2-1929	
2° Corso	Bracciano	15-2-1929	15-3-1929	
	Nettuno	16-3-1929	28-3-1929	
3° Corso	Bracciano	8-4-1929	5-5-1929	
	Nettuno	6-5-1929	18-5-1929	
Corsi per ufficiali e sottufficiali specialisti:				
1° Corso per ufficiali subalterni e sottufficiali di carriera, istruttori reggimentali	Bracciano	22-10-1928	7-12-1928	1 ufficiale subalterno per ciascuno dei regg. art., da campagna, a cavallo, da montagna pes. campale, pes. costa e centri contro-aerei — dei corpi d'armata I-II-IX comando militare Sicilia 1 sottufficiale Id. Id.
2° Corso per ufficiali subalterni e sottufficiali di carriera, istruttori reggimentali	Id.	14-1-1929	2-3-1929	Id. Id. — dei corpi d'armata V-VI-VII-XI Comando militare Sardegna Id. Id.

2° Il personale comandato a frequentare i vari corsi dovrà giungere a Nettuno ed a Bracciano il giorno precedente a quello fissato per l'inizio del relativo corso, tranne i sottufficiali contrassegnati con asterisco, destinati ai corsi specialisti di Nettuno, che dovranno presentarsi al comando della scuola sette giorni prima della data di inizio. I sottufficiali e il personale di truppa saranno presi in aggregazione dalla batteria servizi a Nettuno e dalla batteria specialisti a Bracciano.

3° Nel designare gli ufficiali e sottufficiali che dovranno frequentare i vari corsi sarà data assoluta precedenza a quelli che non ne hanno mai frequentato alcuno della medesima specie e, in mancanza a quelli che frequentarono corsi della medesima specie con minor risultato e da maggior tempo. Gli ufficiali dovranno essere provvisti di binocolo.

4° Al primo corso informativo potranno partecipare ufficiali della R. Marina e della R. Aeronautica.

5° Il personale da comandarsi ai corsi fotoelettricisti potrà esser tratto da tutti i reparti dei centri controaerei.

6° I sottufficiali comandati ai corsi fotoelettricisti dovranno essere provvisti di una combinazione di tela.

7° Il personale per i corpi telemetristi dovrà, a cura dei corpi, essere sottoposto a visita medica, in modo da destinare ai corsi soltanto militari che siano dotati di eguale visus ai due occhi non inferiore ai 2/3 (Tabella Snellen).

8° I comandi interessati faranno pervenire al comando della scuola in Nettuno, almeno 10 giorni prima dell'inizio di ciascun corso, l'elenco nominativo degli ufficiali e quello dei sottufficiali e uomini di truppa che interverranno al corso.

9° Sui certificati di viaggio dei singoli ufficiali dovrà essere apposta una dichiarazione dalla quale risulti se l'ufficiale ha, o non ha, famiglia a proprio carico.

10° L'ispettorato dell'artiglieria provvederà ad inoltrare alla Direzione generale artiglieria e automobilismo la richiesta del materiale e del munizionamento occorrenti per lo svolgimento dei corsi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 678. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'impiego delle funi e macchine di circostanza.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 11 ottobre 1928 - Anno VI.

E' stata pubblicata l'« *Istruzione sull'impiego delle funi e macchine di circostanza* » che — a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — sarà distribuita come qui di seguito viene indicato:

Ufficio del primo Aiutante di Campo Generale di Sua Maestà il Re	Copie	1
Ufficio del primo Aiutante di Campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto di S. E. il Ministro (Ufficio coordinam.)	»	1
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	4
Direzione generale di artiglieria e automobilismo	»	1
Direzione generale del genio	»	2
Direzione del centro chimico militare	»	1
Ministero delle colonie - Ufficio militare	»	1
Ministero della marina:		
Ufficio Capo di Stato Maggiore	»	1
Direzione centrale genio militare e uffici dipendenti	»	8
Ministero dell'aeronautica	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Comandi di corpo d'armata	»	1
Comando militare della Sicilia	»	1
Comando militare della Sardegna	»	1
Comandi di divisione	»	1
Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali	»	1
Comando generale della Regia guardia di finanza	»	1
Ispettorato delle truppe alpine	»	1
Ispettorato delle truppe celeri	»	1
Ispettorato dell'artiglieria	»	1
Ispettorato del genio	»	5
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	1
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	5
Comando truppe Tripolitania	»	1
Comando truppe Cirenaica	»	1
Comando truppe Eritrea	»	1
Comando truppe Somalia	»	1
Comando di artiglieria di corpo d'armata	»	1

Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	copie	2
Comando del genio delle truppe della Tripolitania	»	2
Comando del genio delle truppe della Cirenaica	»	2
Direzione di artiglieria	»	1
Ufficio fortificazioni del genio di corpo d'armata	»	1
Ufficio genio Asmara	»	1

Arma di fanteria.

Comandi di brigata	»	1
Comandi di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini	»	1

Arma di cavalleria.

Comandi superiori di cavalleria	»	1
Comandi di reggimento	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di reggimento	»	1

Arma del genio.

Comandi di reggimenti genio di corpo d'armata, pontieri, ferrovieri, radiotelegrafisti e gruppo aerostieri	»	2
Comando battaglione misto del genio per la Sardegna	»	2
Comandi di battaglione zappatori, minatori, teleferisti, pontieri-lagunari, ferrovieri	»	2
Comando di battaglione telegrafisti e radiotelegrafisti	»	1
Comandi di compagnie zappatori, minatori, teleferisti, pontieri-lagunari, ferrovieri e aerostieri	»	2
Comandi di compagnie telegrafisti e radiotelegrafisti	»	1
Direzione officina costruzione del genio militare di Pavia	»	2
Direzione officina radiotelegrafica ed elettrotecnica	»	1
Direzione istituto militare radiotelegrafica ed elettrotecnica	»	1
Centro studi zappatori, minatori, pontieri (officina genio Pavia)	»	2
Centro studi collegamenti (officina R.T. ed E. - Roma)	»	1
Centro studi ferrovieri (reggimento ferrovieri Torino)	»	2
Centro studi aerostieri (gruppo aerostieri - Roma)	»	2

Carri armati.

Comando di reggimento	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	1
Comando delle scuole centrali	»	1
Scuola centrale del genio	»	4
Comando Regia accademia di fanteria e cavalleria	»	1
Comando Regia accademia e scuola di applicazione artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	1
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento	»	1
Comando scuola allievi sottufficiali	»	1

Riviste militari.

Direzione rivista artiglieria e genio	»	2

Il prezzo di vendita di ogni esemplare è di L. 7 —.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 679. — SCUOLE MILITARI. — **Corso applicativo per ufficiali superiori presso la Scuola di guerra.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 11 ottobre 1928 - Anno VI.

A seguito della circolare 495 *giornale militare* c. a. si comunica che al prossimo corso applicativo per ufficiali superiori hanno l'obbligo di presentarsi i tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ammessi agli esperimenti del p. v. anno 1929.

Sono dispensati dalla frequenza del corso i tenenti colonnelli che già hanno frequentato il corso applicativo nel corrente anno 1928 e quelli che hanno compiuto con successo i corsi della Scuola di guerra.

Il corso avrà inizio il 9 gennaio 1929 ed avrà la durata di tre mesi. A complemento del corso verranno poscia svolte una serie di esercitazioni coi quadri in luoghi e con modalità che saranno a suo tempo stabiliti.

Gli ufficiali frequentatori del corso si presenteranno al Comando della Scuola di Guerra nelle ore antimeridiane dell'8 gennaio p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONI

Il decreto ministeriale pubblicato nella dispensa 46 del *giornale militare* del 1928 a pagina 2356, avente per oggetto: « AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna » è stato registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1928, anno VI - guerra - reg. 34, fog. 432.

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 30 settembre 1928 - Anno VI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Alessandria..	I comuni di Montecastello, Pavone d'Alessandria e Pietra Marazzi sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Pietra Marazzi ».	n. 2556 24 agosto 1928	226
Brescia.....	I comuni di Gavardo, Sopraponte e Soprazocco sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Gavardo ».	n. 2046 10 agosto 1928	222
Bologna.....	Il comune di Persiceto è autorizzato a modificare la propria denominazione in « San Giovanni in Persiceto ».	n. 2037 10 agosto 1928	221
Genova.....	E' aggregata al comune di Santa Margherita Ligure la parte di territorio del comune di Rapallo delimitata nella pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Genova.	n. 207 10 agosto 1928	225
Lecce.....	I comuni di Aradeo e di Seclì sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Aradeo ».	n. 2041 10 agosto 1928	221
	I comuni di Miggiano e Montesano Salentino sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Miggiano ».	n. 2042 10 agosto 1928	221

Provincia	Variazioni nella circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	E. civile Gius.
Messina	I comuni di Alì e Alì Marina sono riuniti in unico comune denominato « Alì » con sede municipale a Alì Marina.	n. 2040 10 agosto 1928	2
Milano	Le circostrizioni dei comuni di Cerro Maggiore, Legnano e San Vittore Olona sono modificate in conformità della pianta planimetrica vistata in data 19 ottobre 1927 dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Milano.	n. 2038 10 agosto 1928	2
Pavia	I comuni di Bressana e di Bottarone sono riuniti in unico ente con denominazione « Bressana-Bottarone » e capoluogo Bressana.	n. 2044 10 agosto 1928	22
Roma	Il comune di Scrofano è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Sacrofano ».	n. 2088 17 agosto 1928	22
Salerno	I comuni di Camerota e Licusati sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Camerota »	n. 2045 10 agosto 1928	22
Trento	Il comune di Forno è aggregato a quello di Mòena.	n. 2036 17 agosto 1928	22
	I comuni di Almazzago, Deggiano, Mastellina, Mestriago e Piano sono riuniti in unico comune denominato « Commezzadura » con la sede municipale a Mestriago.	n. 2039 10 agosto 1928	22
Varese	I comuni di Cugliate, Fabiasco e Marchirolo sono riuniti in unico comune denominato « Val Marchirolo » con capoluogo Marchirolo	n. 2044 10 agosto 1928	22

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riunit territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2ª, anno 1928, circolare 32:

A pagina 117 depennare il capitano CASSARA' Vincenzo.

Dispensa 31ª, anno 1928, circolare 482:

A pagina 1513 depennare il capitano CAROLEI Gaetano.

A pagina 1514 depennare il capitano MOSCONI Giuseppe.

Dispensa 41ª, anno 1928, circolare 587:

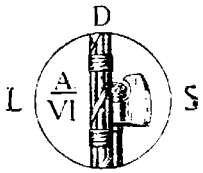
A pagina 2133 depennare il capitano del genio LACECILIA Cesare R. C. T. C. Eritrea.

Dispensa 47, anno 1928, circolare 659:

A pagina 2397, invece di comm. avv. Carlo BARATTELLI, leggasi comm. avv. Carlo BARATELLI.

Dispensa 47, anno 1928, errata corrige:

A pagina 2412 annullare l'aggiunta relativa al tenente colonnello PATERNI Fulgenzio del gruppo autoportato del 16 reggimento artiglieria da campagna, mantenendo la variante relativa al maggiore TROIANO Vincenzo del 13 centro controaerei.



PREZZO L. 0,60

(5556) — Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1928 - ANNO VI — 19 OTTOBRE

Abbonamento annuo . . . . . DELLA L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di altre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 680 – **14 luglio 1928** – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 2115 che modifica lo specchio delle indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari . . . . . *Pag.* 2437

» 681 – **27 settembre 1928** – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2209 – Disposizioni per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, concernente provvedimenti per la difesa dello Stato . » 2439

» 682 – **9 ottobre 1928** – Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Panno grigio verde per l'uniforme dei marescialli del R. Esercito . . . . . » 2441

» 683 – **9 ottobre 1928** – Anno VI — MILITARI DI TRUPPA. — Visita medica dei congedandi . . . . . » 2441

» 684 – **10 ottobre 1928** – Anno VI. — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Trieste . . . . . » 2442

» 685 – **18 ottobre 1928** Anno VI — TRASPORTI. — Spedizione del bagaglio degli ufficiali che viaggiano per via aerea. . . . . » 2442

LIBRERIA DELLO STATO

N. 686 – 13 ottobre 1928 – Anno VI — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario . . . *Pag.* 2442

» 687 – 18 ottobre 1928 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito . . . . . » 2448

» 688 – 18 ottobre 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti – Quadro suppletivo 1928 . . . . . » 2449

» 689 – 18 ottobre 1928 – Anno VI — CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1928 . . . . . » 2450

» 690 – 18 ottobre 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento dell'autoblindata « Lancia » ad 1 (o 2) torretta girevole – Pubblicazione n. 1929 – Edizione 1928 . . . . . » 2451

» 691 – 17 ottobre 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale col quale vengono modificate le tabelle delle indennità annuali da corrispondersi agli ufficiali insegnanti di alcune scuole militari . . . . . » 2452

» 692 – 18 ottobre 1928 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corsi sul tiro delle mitragliatrici presso la Scuola d'applicazione di fanteria di Parma per i capitani di fanteria e cavalleria compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per il 1929 . . . . . » 2456

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2457

Circolare N. 680. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 2115 che modifica lo specchio delle indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 14 luglio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927, n. 1186, che disciplina le indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune modificazioni allo specchio delle indennità, allegato al citato R. decreto n. 1186;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo specchio delle indennità agli insegnanti delle scuole militari, allegato al R. decreto 17 giugno 1927, n. 1186, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, è sostituito da quello allegato al presente decreto firmato, pure d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

La decorrenza delle indennità fissate dal nuovo specchio è dal 1° ottobre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Specchio delle indennità agli insegnanti delle scuole militari.

Scuole	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di	
	1ª cat. (L. 2.500)	2ª cat. (L. 1.500)	3ª cat. (L. 700)	2ª cat. (L. 1.500)	3ª cat. (L. 700)
Scuola di guerra	18	—	—	21	—
Corso superiore tecnico di artiglieria	5	2	—	—	3
R. Accademia di fanteria e cavalleria	11	9	8	—	19
R. Accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio . .	15	4	2	—	26
Scuola di applicazione di fanteria	—	4	1	—	5
Scuola di applicazione di cavalleria	—	1	1	—	1
Scuole centrali militari.	3	9	12	—	—
Scuola di tiro di artiglieria. . . .	—	1	2	—	1
Scuola di applicazione di sanità militare.	—	5	—	—	5
Corso superiore automobilistico. .	—	—	3	—	—
TOTALI . . .	52	35	29	21	60

Nota. — Gli insegnanti della Regia accademia di fanteria e cavalleria possono essere adibiti all'insegnamento fuori della sede per quei corsi reclutamento ufficiali in servizio permanente che per determinazione ministeriale vengano tenuti in altre sedi o presso altre scuole.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 681. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. - **R. decreto n. 2209 - Disposizioni per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, concernente provvedimenti per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 27 settembre 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 240, del 15 ottobre 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;
Visto l'art. 5 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente norme per l'attuazione della legge predetta;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche alle vigenti disposizioni per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I giudici relatori presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato sono scelti nel seno delle seguenti categorie:

1° Ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio attivo permanente, in congedo o fuori quadro, purchè forniti di laurea in giurisprudenza;

2° Magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare od amministrativo;

3° Avvocati erariali, vice avvocati erariali e sostituti avvocati erariali;

4° Professori di ruolo di discipline giuridiche in Università od Istituti superiori del Regno.

Art. 2.

I giudici relatori sono nominati con decreto del Ministro per la guerra.

Qualora la nomina cada su persona che presti servizio alle dipendenze di altra Amministrazione, il decreto del Ministro per la guerra sarà adottato di concerto con l'Amministrazione interessata.

Le nomine stesse sono temporanee e potranno essere revocate con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 3.

Il penultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

N. 682. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Panno grigio verde per l'uniforme dei marescialli del R. Esercito.** — (Direzione generale servizi logistici). — 9 ottobre 1928 - Anno VI.

Il Ministero ha stabilito un tipo di panno grigio verde che i marescialli del R. Esercito possono impiegare per la costruzione delle loro uniformi, quando non intendano servirsi del panno regolamentare per sottufficiali, prelevando questo dai magazzini militari con le norme in vigore.

Un campione del panno in parola verrà spedito dal Ministero a tutte le direzioni di commissariato militare ed alla sezione di commissariato militare della Sardegna perchè gli enti della rispettiva circoscrizione possano prenderne visione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 683. — MILITARI DI TRUPPA. — **Visita medica dei congedandi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 ottobre 1928 - Anno VI.

Giusta le disposizioni inserite annualmente nelle circolari per l'invio in congedo degli uomini della classe anziana (veggansi n. 20 e seguenti della circolare 591 del *giornale militare* del 1928) i militari congedandi devono essere sottoposti a preventiva visita medica. Ciò tanto per gli eventuali provvedimenti sanitari e di profilassi nei riguardi di coloro che presentino affezioni parassitarie o contagiose in atto ovvero che siano riconosciuti affetti da esiti di malaria, quanto per accertare e valutare all'atto stesso del congedo lo stato delle infermità o delle lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio e non ascrivibili a categoria di pensione.

Per rimuovere ogni dubbio al riguardo, questo Ministero avverte che le suaccennate disposizioni sono applicabili a tutti indistintamente i militari congendandi; compresi quelli con ferme speciali, anche se inviati in congedo isolatamente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 684. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Trieste** - (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 10 ottobre 1928 - Anno VI.

E' approvato il programma della corsa « *Premio Esercito* » (categoria militare), compresa nel concorso ippico che avrà luogo a Trieste dal 28 ottobre c. m. al 4 novembre p. v.

Sono autorizzati a parteciparvi, con i propri cavalli di proprietà o di carica, gli ufficiali della prima e della seconda circoscrizione. A detti ufficiali saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare 769 *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 685. — TRASPORTI. — **Spedizione del bagaglio degli ufficiali che viaggiano per via aerea.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 18 ottobre 1928 - Anno VI.

Si porta a conoscenza del personale dipendente che l'Amministrazione ferroviaria, all'uopo interessata, ha testè fatto conoscere che in deroga a quanto è stabilito dal paragrafo n. 56 del regolamento per i trasporti militari, edizione 1911, consente che gli ufficiali viaggianti per via aerea spediscano il proprio bagaglio per ferrovia, ed a tariffa militare. Gli interessati però dovranno esibire, all'atto della spedizione del bagaglio, il biglietto per l'effettuazione del viaggio per via aerea.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 686. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 13 ottobre 1928 - Anno VI.

1. — Il 15 gennaio 1929 avrà inizio presso la scuola di sanità militare di Firenze il corso di istruzione per i giovani muniti di laurea in medicina o in chimica-farmacia o di diploma di farmacia che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti).

Il corso avrà la durata di cinque mesi e quindi terminerà alla data del 15 giugno 1929.

Durante il corso saranno impartiti agli allievi l'insegnamento tecnico professionale e anche l'istruzione militare, senza far luogo nè alla nomina a caporale, nè a quella a sergente.

2. — Alla stessa data del 15 gennaio 1929 avrà principio presso la scuola di cavalleria in Pinerolo il corso per i giovani muniti di laurea in zooiatria che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

Il corso avrà la durata di cinque mesi e si svolgerà con le stesse norme stabilite dal numero precedente per il corso degli allievi del corpo sanitario.

3. — Per quanto riguarda l'istruzione da impartirsi agli allievi medici e chimici-farmacisti, si dovranno seguire le disposizioni dell'apposito regolamento interno della scuola di sanità militare ed i programmi relativi.

Per gli allievi del corpo veterinario si dovranno seguire le disposizioni dell'apposito regolamento interno della scuola di cavalleria ed i programmi relativi.

Presso il reggimento di cavalleria di stanza a Firenze ed eventualmente anche presso il reggimento d'artiglieria da campagna sarà svolto un corso di equitazione, al quale dovranno prender parte gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico, che abbiano i requisiti fisici per le armi a cavallo.

4. — Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti agli esami a sottotenente, nei quali potranno essere dichiarati idonei, mediante compensazione, anche coloro che siano caduti in qualche prova teorica, purchè complessivamente raggiungano la media di 18 trentesimi nei soli esami teorici.

Gli idonei saranno inviati in licenza straordinaria, non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente e della chiamata per prestare ad un corpo il servizio di prima nomina.

La Direzione della scuola di sanità militare e il comando della scuola d'applicazione di cavalleria trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) gli elenchi nominativi degli idonei con l'indicazione della classifica ottenuta e delle destinazioni preferite. Una copia di tali elenchi per gli aspiranti al corpo sanitario sarà tra-

smessa allo stesso Ministero (Direzione generale di sanità militare); e un'altra per gli aspiranti al corpo veterinario pure a questo Ministero (Servizio ippico e veterinario - Ufficio del capo del servizio veterinario).

5. — Gli aspiranti che saranno stati meglio classificati nel corso di equitazione di cui al n. 3, saranno, all'atto della nomina, preferiti per l'assegnazione ai reggimenti di arma a cavallo.

Per essere nominati sottotenenti di complemento, gli allievi dovranno avere i requisiti di cui al R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304.

Essi presteranno servizio col grado di sottotenente fino al compimento della ferma.

Non sono ammessi esami di riparazione e perciò i non idonei verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva per ultimarvi i loro obblighi di ferma se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria reclutato dal proprio distretto per rimanervi comandati alla infermeria cavalli.

Resta inteso che coloro che avessero soddisfatto gli obblighi di leva dovranno senz'altro essere inviati in congedo.

6. — Le domande per frequentare il corso, redatte in carta da bollo da lire due, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo sanitario militare e al comando del corpo d'armata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo veterinario e presentate al comando di corpo dai militari alle armi e ai comandi dei distretti di residenza dai militari in congedo non più tardi del 15 dicembre p. v.

Alle domande stesse, oltre il prescritto titolo di studio (laurea in medicina, laurea in chimica-farmacia o diploma in farmacia, laurea in zooiatria e diploma di abilitazione dell'esercizio professionale) dovranno unirsi i consueti documenti e cioè: certificato di nascita, certificato penale e attestazione di buona condotta, nonchè il foglio di congedo illimitato per i militari che si trovino in tale posizione.

7. — Ricevute le domande di cui al precedente numero, i comandi di corpo o di distretto le trasmetteranno d'urgenza al comando del corpo d'armata di Firenze, o a seconda dei

casi, a quello di Torino, e nello stesso tempo richiederanno al competente Tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, e all'arma dei carabinieri Reali le informazioni riservate di cui al § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento; da rimettersi appena pervenute ai rispettivi corpi d'armata.

I prefati comandi di corpo d'armata, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, ammetteranno gli aspiranti giudicati idonei, salvo a revocare tali ammissioni, con le norme di cui al penultimo comma del § 333 della citata istruzione complementare, qualora dalla dichiarazione del casellario giudiziale o dalle informazioni riservate, che eventualmente fossero loro pervenute in ritardo, risultasse che l'aspirante non fosse in possesso dei requisiti voluti per rivetire il grado di ufficiale.

Così pure saranno revocate le ammissioni ai corsi di quei giovani che, essendo stati ammessi con riserva a senso del n. 5 del manifesto che fa seguito alla presente circolare, non presentassero nel termine stabilito del 15 gennaio 1929 il prescritto titolo di studio.

I giovani ammessi ai corsi saranno tempestivamente informati dai rispettivi comandi di distretto o di corpo dell'avvenuta loro ammissione, invitandoli a presenarsi alle rispettive scuole alla prescritta data del 15 gennaio 1929.

8. — I militari e graduati attualmente alle armi, i quali presentino ora domanda di ammissione ai detti corsi, ove ne abbiano i requisiti, saranno subito inviati in congedo provvisorio fino alla data del 15 gennaio 1929.

9. — Oltre i militari in congedo, che non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo di leva e i militari attualmente alle armi, potranno essere ammessi ai corsi, mediante regolare riammissione in servizio, anche i sottufficiali, caporali e soldati che si trovino in congedo illimitato per aver compiuto la ferma loro spettante.

Ad ogni modo gli ammessi dovranno, all'atto dell'ammissione, rinunciare al grado eventualmente rivestito.

Potranno del pari essere ammessi i militari ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla ferma minima o a quella riducibile, purchè si obblighino a frequentare l'intero corso, dopo il quale dovranno prestare tre mesi di servizio da ufficiale.

10. — I comandi di corpo provvederanno che le presenti disposizioni siano subito portate a conoscenza dei militari dipendenti affinchè gli interessati possano regolarsi in conseguenza. I comandi di distretto a loro volta, cureranno senza indugio la pubblicazione del manifesto, conforme al modello allegato alla presente circolare che sarà stampato a cura del Ministero e spedito in congruo numero di esemplari a ciascun comando di distretto, e ne daranno altresì comunicazione ai giornali locali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (ufficiali medici, chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.

1. Alla data del 15 gennaio 1929 sarà iniziato presso la scuola di sanità militare di Firenze un corso di istruzione per i giovani muniti di laurea in medicina o in chimica farmacia o di diploma in farmacia che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti).

Alla stessa data del 15 gennaio 1929 avrà principio analogo corso presso la scuola di cavalleria di Pinerolo per i giovani muniti di laurea in zooiatria che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

2. Ai detti corsi potranno essere ammessi i giovani che, essendo in possesso dei prescritti titoli di studio e degli altri requisiti voluti, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) militari in congedo che non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo di leva per essere stati ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari o per altra causa;

b) militari attualmente in servizio alle armi;

c) militari e graduati, compresi i sottufficiali, i quali si trovino in congedo illimitato per avere compiuto la ferma loro spettante e chiedano la riammissione in servizio;

d) militari a cui sia stato riconosciuto il diritto alla ferma minima o a quella riducibile, purchè si obblighino a frequentare l'intero corso; dopo il quale dovranno prestare tre mesi di servizio da ufficiale;

e) gli inscritti di leva stati riformati o stati dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva i quali, essendo cessata la causa della riforma o delle rivedibilità assumano l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni, da cui saranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente.

I riformati non dovranno avere superato il 26° anno di età il 15 gennaio 1929.

Dall'ammissione ai corsi saranno esclusi quei militari in congedo che compiendo il 30° anno di età, alla fine dei corsi stessi, non si troverebbero più in condizione per ragione di età di conseguire la nomina a sottotenente.

Coloro che rivestissero eventualmente un grado dovranno rinunciarvi all'atto dell'ammissione al corso.

3. Le domande per frequentare i detti corsi da compilarsi su carta da bollo da L. 2, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo sanitario e al comando del corpo d'armata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenente nel corpo veterinario.

Esse dovranno essere presentate al distretto di residenza dai militari in congedo e al comando del rispettivo corpo dai militari alle armi.

Alle domande stesse, oltre il prescritto titolo di studio (laurea in medicina, laurea in chimica-farmacia, diploma di farmacia, laurea in zooiatria e certificato comprovante di aver superato l'esame di Stato), dovranno unirsi i consueti documenti e cioè:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal Comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai vari Comuni in cui abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. L'attestazione deve essere vidimata dal prefetto della Provincia;

d) foglio di congedo illimitato per i militari che si trovino in tale posizione.

I riformati e i rivedibili dovranno pure produrre anche la dichiarazione di riforma o di rivedibilità.

4. I militari attualmente alle armi, i quali presentino ora domanda di ammissione ai corsi, ove siano giudicati ammissibili saranno subito inviati in congedo provvisorio sino alla data del 15 gennaio 1929.

5. Le domande di cui al numero precedente potranno essere presentate sino a tutto il 15 dicembre p. v.

I giovani laureandi in medicina, chimica-farmacia o zooiatria o diplomandi in farmacia che alla data stessa non avessero ancora conseguito la laurea, il diploma o il certificato di abilitazione al-

l'esercizio professionale, potranno essere ammessi egualmente ai corsi con riserva di produrre i detti titoli di studio, non più tardi del 15 gennaio 1929. In mancanza di tale presentazione gli ammessi saranno fatti subito cessare dalla qualità di allievi ufficiali con le norme di cui al numero successivo. A tutti gli aspiranti compresi nel presente comma il comando del corpo d'armata di Firenze o di Torino farà pervenire d'urgenza un certificato in carta libera da cui risulti la loro ammissione al corso allievi ufficiali. Tale documento, presentato dagli interessati alla segreteria della rispettiva università, servirà a dar loro la precedenza negli esami, in modo che pel 15 gennaio 1929 possano presentarsi alle armi.

6. I detti corsi avranno la durata di cinque mesi.

Alla fine dei corsi stessi gli allievi dichiarati idonei negli esami a sottotenente, saranno inviati in licenza non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente e della chiamata per prestare al un corpo il servizio di prima nomina. La nomina è subordinata al possesso dei requisiti di cui al R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304.

I promossi ultimeranno gli obblighi di leva col grado di sottotenente, ma il periodo di servizio come ufficiali non potrà ad ogni modo essere inferiore a tre mesi.

Non essendo consentiti esami di riparazione, i non idonei che abbiano ancora obblighi di leva da compiere sotto le armi, verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva per ultimarvi gli obblighi stessi se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria reclutato dal proprio distretto per rimanervi comandati alle infermerie cavalli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 687. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 18 ottobre 1928 - Anno VI.

A complemento di quanto è previsto al capoverso 11° della circolare, pari oggetto, n. 438 del *giornale militare* 1928, circa la consegna della benzina in località diversa dal deposito della Ditta (sede dell'Ente prelevatario o stazione ferroviaria), si rende noto che la Società fornitrice dovrà conteggiare le spese di trasporto di che trattasi in ragione di L. 2.75 per ogni quintale di merce.

Tale importo, oltre che addebitato in fattura distintamente dal costo della benzina, dovrà essere dimostrato anche, a cura dei depositi rifornitori, sui prescritti buoni di distribuzione a tagliandi A. B. C.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 688. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti - Quadro suppletivo 1928.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 ottobre 1928 - Anno VI.

Questo Ministero determina che gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti abbiano luogo a Bari con inizio al 1° dicembre p. v.

La Commissione giudicatrice di cui al § 57 della circolare 207 del *giornale militare* 1926 sarà così composta:

Presidente:

Generale di corpo d'armata PIOLA CASELLI nob. dei conti PIOLA CASELLI nob. del Patriziato Alessandrino Renato.

Membri:

Generale di divisione ROLANDI RICCI conte cav. Ottavio.

Generale di brigata CORSELLI cav. Rodolfo.

Generale di brigata ASINARI DI BERNEZZO cav. Vittorio.

Generale di brigata RUOCCO cav. Vincenzo.

Colonnello di fanteria SOMMA cav. Umberto.

Colonnello di fanteria RAIMONDO cav. Manlio.

Colonnello di fanteria MONTAGANO cav. Francesco.

Colonnello di fanteria CARAMELLI cav. Cesare.

Tenente colonnello di fanteria ZANI cav. Francesco.

Tenente colonnello di fanteria GABUTTI cav. Gualtiero.

Tenente colonnello di fanteria NALDI cav. Adolfo.

Tenente colonnello di fanteria DI NISIO cav. Ismaele.

Colonnello di cavalleria PUPPINI cav. Torquato.

Tenente colonnello di cavalleria MASSONE cav. Riccardo.

Colonello di artiglieria SOMIGLIANA cav. Lodovico.

Colonnello di artiglieria CECCARINI cav. Giuseppe.

Tenente colonnello di artiglieria BOLLEA cav. Ottavio.

Tenente colonnello di artiglieria BELLETTI cav. Pietro.

Colonnello del genio BUZZI LANGHI cav. Angelo.
Colonnello del genio GINI cav. Carlo.
Colonnello del genio DALL'ORA cav. Giuseppe.
Tenente colonnello del genio PELOSIO cav. Gio. Battista.
Tenente colonnello del genio VOX cav. Donato.
Tenente colonnello del genio DE FRANCHIS cav. Corrado.

Gli ufficiali componenti la Commissione si troveranno sul luogo la mattina del 25 novembre p. v. e gli ufficiali da giudicare si presenteranno a quel comando di divisione il mattino del 29 detto mese.

In una prossima dispensa del *giornale militare* saranno pubblicati i nomi dei capitani ammessi agli esperimenti stessi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 689. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare ippiche durante il 1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 18 ottobre 1928 - Anno VI.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel capo II della circolare 769 *giornale militare* 1927 e nella circolare 40 *giornale militare* c. a., sono nominati commissari militari per le gare ippiche per l'anno 1928 i seguenti ufficiali:

Corpo d'armata di Trieste:

Generale di brigata DE ROSA cav. Alfredo in sostituzione del generale di brigata GIUBBILEI cav. Carlo.

Comando militare della Sardegna:

Tenente colonnello GOTTA cav. Giovanni in sostituzione del tenente colonnello CARDASSI cav. Vittorio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 690. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno di caricamento dell'autoblindata « Lancia » ad 1 (o 2) torretta girevole - Pubblicazione n. 1929 - Edizione 1928.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 18 ottobre 1928 - Anno VI.

E' stato pubblicato il « Quaderno di caricamento dell'autoblindata « Lancia » ad 1 (o 2) torretta girevole - Pubblicazione n. 1929 - Edizione 1928 » che, a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Comando del Corpo di Stato Maggiore	copie	5
Direzione generale di artiglieria e automobilismo	»	10
Direzione generale del genio militare	»	2
Comando generale dell'Arma dei CC. RR.	»	30
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Ispettorato delle truppe celeri	»	3
Direzione superiore servizio tecnico di artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	3
Comandi di corpo d'armata - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia	»	2
Comando della Regia accademia e della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della Regia accademia militare di fanteria e cavalleria - Modena	»	2
Comando della scuola di applicazione di fanteria - Parma	»	2
Comando della scuola di applicazione di cavalleria - Pinerolo	»	2
Comandi di artiglieria di corpi d'armata e delle isole	»	1
Ispettorati di mobilitazione	»	1
Direzione dell'officina automobilistica R. E. - Bologna	»	5
Comando reggimento carri armati - Roma	»	50
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Rivista di artiglieria e genio	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1.70; la pubblicazione di cui trattasi non verrà però posta in vendita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 691. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale col quale vengono modificate le tabelle delle indennità annuali da corrispondersi agli ufficiali insegnanti di alcune scuole militari.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 17 ottobre 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

In applicazione al R. decreto 14 luglio 1928, n. 2115;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le annesse tabelle *a*), *c*) e *d*), riguardanti le indennità annuali da corrispondersi agli ufficiali insegnanti di alcune scuole militari, in sostituzione di quelle contraddistinte con le medesime lettere, annesse al decreto ministeriale 28 luglio 1927 - Anno V, di cui alla circolare 541 *giornale militare* 1927.

Le nuove tabelle vanno in vigore dal 1° ottobre 1927.

Art. 2.

Nulla è innovato alle rimanenti disposizioni di cui al citato decreto Ministeriale 28 luglio 1927.

Roma, 17 ottobre 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Scuola di guerra

TABELLA A

Materie d'insegnamento	Insegnanti con indennità di 1ª categ.	Aggiunti con indennità di 2ª categ.	Note
Corsi regolari.			
Organica	1	1	
Tattica	2	4	
Logistica	2	4	
Storia militare	2	2	
Geografia militare	1	2	
Armi, tiro e guerra chimica	1	1	
Aeronautica	1	—	
Mezzi tecnici e fortificazione	1	1	
Tecnica dei comandi di grandi unità	1 (1)	2	
Operazioni coloniali	1	—	
Corso applicativo.			
Tattica generale	1	—	
Insegnanti di arma: Fanteria	1	2	
Insegnanti di arma: Artiglieria	1	1	
Insegnanti di arma: Cavalleria	1	—	
Insegnanti di arma: Genio	1	1	
TOTALE	18	21	

(1) L'indennità per la tecnica dei Comandi di grande unità è assegnata al Direttore di tale insegnamento.

TABELLA C.

R. Accademia di fanteria e cavalleria

Materie di insegnamento	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di 3ª categoria
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	
Arte militare	5	—	—	4
Storia militare	3	—	—	4
Armi portatili e artiglierie	—	3	—	4
Geografia	2	—	—	2
Topografia e disegno topografico	—	4	—	3
Mezzi tecnici	1	—	—	1
Diritto e scienze sociali	—	2	—	-
Amministrazione e contabilità militare	—	—	2	1
Tecnologia	—	—	1	—
Geografia economica	—	—	1	—
Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato	—	—	1	—
Polizia scientifica	—	—	1	—
Amministrazione generale militare	—	—	1	—
Servizio di commissariato in pace e in guerra	—	—	1	—
TOTALI	11	9	8	19

TABELLA D.

R. Accademia e Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Materie d'insegnamento	Insegnanti con indennità di 1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.	aggiunti con l'indennità di 3ª categoria	Istituti al quale sono assegnati per organico
Arte militare (parte generale)	1	—	—	2	R. Accademia.
Arte militare (impiego di artiglieria)	1	—	—	2	Scuola d'Applicazione.
Arte militare (impiego del genio)	1	—	—	1	» »
Armi portatili	—	1	—	1	R. Accademia.
Balistica est. (tiro d'artiglieria)	1	1	—	2	Scuola d'Applicazione.
Costruzioni d'artiglieria	1	—	—	1	» »
Costruzioni del genio	1	—	—	1	» »
Elettrotecnica	1	—	—	1	» »
Esplosivi e gas di guerra	1	—	—	1	» »
Fortificaz. permanente	1	—	—	1	» »
Geografia	1	—	—	2	R. Accademia.
Lavori del campo di battaglia	—	1	—	—	»
Materiale d'artiglieria (parte 1ª e 2ª)	1	—	—	2	Scuola d'Applicazione.
Meccanica applicata (parte 1ª e 2ª)	1	—	—	1	» »
Mezzi tecnici	1	—	—	1	» »
Resistenza dei materiali (scienza delle costruz.)	1	—	—	1	» »
Scienze sociali e diritto	—	—	—	1	» »
Storia militare	1	—	—	3	R. Accademia.
Topografia	—	1	—	2	»
Amministrazione e contabilità	—	—	1	—	Scuola d'Applicazione.
Automobilismo	—	—	1	—	» »
TOTALE...	15	4	2	26	

N. 692. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi sul tiro delle mitragliatrici presso la Scuola d'applicazione di fanteria di Parma per i capitani di fanteria e cavalleria compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per il 1929.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 ottobre 1928 - Anno VI.

Questo Ministero determina che i capitani di fanteria e cavalleria compresi nei limiti d'anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per il 1929 (Circolare 548 *giornale militare* 1928) frequentino presso la Scuola di applicazione di fanteria di Parma, speciali corsi sul tiro delle mitragliatrici.

A tali corsi, oltre i capitani di cui sopra, parteciperanno anche quelli che non furono iscritti nel quadro di avanzamento per l'anno 1928, nonchè i capitani che hanno già frequentato la Scuola di guerra, siano stati, o no, dichiarati idonei al trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore.

Detti corsi avranno la durata di giorni 25. Nel corrente anno scolastico si effettueranno tre corsi nelle epoche sotto indicate:

a) dal 29 ottobre al 24 novembre;

b) dal 26 novembre al 22 dicembre;

c) dal 10 gennaio al 3 febbraio.

Gli ufficiali saranno comandati dal Ministero secondo la loro sede di anzianità, e i loro nomi saranno pubblicati sul *giornale militare*.

Essi si presenteranno al Comando della Scuola di applicazione di fanteria, in uniforme di marcia, il giorno precedente l'inizio del rispettivo corso.

Il trattamento economico per gli ufficiali ammessi ai suddetti corsi è quello stabilito dall'art. 11 della circolare 460 *giornale militare* 1925 e 326 *giornale militare* 1926. Gli ufficiali stessi non si faranno seguire dall'attendente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40ª, anno 1928, circolare 574:

A pagina 1984, zona militare « Alessandria 3 », invece di Melasso leggasi Melazzo.

A pagina 1985, zona militare « Casale 1 », depennare Mirabello Monferrato e Giarole; zona militare « Casale 2 » aggiungere: Mirabello Monferrato e Giarole.

A pagina 1986, zona militare « Casale 3 » aggiungere: Moncucco Torinese, Pino d'Asti, Primeglio Schierano.

A pagina 1992, zona militare « Mondovì 1 » invece di Parigliano, leggasi Farigliano.

A pagina 1993, zona militare « Mondovì 3 » invece di Livio leggasi Lisio; zona militare « Mondovì 5 » invece di Neviglio, leggasi Neviglie.

A pagina 1994, zona militare « Mondovì 6 » invece di Guareno, leggasi Guarene.

A pagina 1996, zona militare « Savona 4 » invece di Laigneglia, leggasi Laigueglia; invece di Ranzi Pietro, leggasi Ranzi Pietra; zona militare « San Remo 1 » invece di Cipresso, leggasi Cipressa.

A pagina 3032, zona militare « Udine 4 » invece di Raccalana, leggasi Raccolana; depennare Sant'Odorico e scrivere, invece Flaibano; nella zona militare « Udine 5 » invece di Flatischis, leggasi Platischis.

A pagina 2033, zona militare « Udine 6 » depennare Ugovizza; nella zona militare « Udine 7 » invece di Bicinico, leggasi Bicinicco; invece di Castione di Strada, leggasi Castions di Strada; nella zona militare « Udine 8 » invece di Rud, leggasi Ruda.

A pagine 2033, zona militare « Padova 2 », invece di Campomoro, leggasi Campodoro.

A pagina 2034, zona militare « Padova 4 », invece di Lozzo Atesino, leggasi Lozzo Atestino.

A pagina 2035, zona militare « Padova 6 », invece di Piombino Dose, leggasi Piombino Dese; invece di Grantorta, leggasi Grantorto.

A pagina 2036, zona militare « Treviso 3 », invece di Maserada, leggasi Maserada del Piave.

A pagina 2040, zona militare « Sacile 1 » invece di Budoja, leggasi Budoia; invece di Fontana Fredda, leggasi Fontanafredda; nella zona militare « Sacile 3 » invece di Vito d'Asti, leggasi Vito d'Asio; invece di Clausetto leggasi Clauzetto.

A pagina 2041, zona militare « Gorizia 2 », invece di Gradisca, leggasi Gradisca d'Isonzo.

A pagina 2042, zona militare « Gorizia 5, invece di Savogna, leggasi Savogna d'Udine; invece di Chiappovano, leggasi Chiapovano.

A pagina 2068, zona militare « Lecce 1 », invece di Novoli, leggasi Nuvoli.

A pagina 2078, zona militare « Ascoli Piceno 1 », invece di Malpignano, leggasi Maltignano.

A pagina 2078, zona militare « Ascoli Piceno 2 », invece di Acquariva Picena, leggasi Acquaviva Picena; invece di Rapagnano Fermo, leggasi Rapagnano-Fermo.

A pagina 2079, invece di « Ascoli 2 », leggasi Ascoli Piceno 2; invece di Francavilla d'Este, leggasi Francavilla d'Ete.

Dispensa 41, anno 1928, circolare 585:

A pagina 2131 dopo il capitano SAROLDI Ermanno, aggiungasi il tenente MELIU Angelo R. C. T. C. Cirenaica.

Dispensa 41, anno 1928, circolare 587:

A pagina 2133 aggiungere tenente (T) RABAGLINO Alessandro, reggimento pontieri e lagunari.

Dispensa 41, anno 1928, circolare 591:

A pagina 2140, depennare capitano MATTINA Roberto del 2° bersaglieri.

A pagina 2140, depennare tenente PALMA Francesco del 52° fanteria.

A pagina 2142, depennare tenente TRIOLO Carmelo del 29° fanteria.

A pagina 2142, depennare tenente VENTURA Pietro del 52° fanteria.

PREZZO L. 0,60

(5692) - Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1928 - ANNO VI — 26 OTTOBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 693 – **25 ottobre 1928** – Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impieghi di assistente aggiunto del genio militare, dovuti ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 2461

» **694 – 25 ottobre 1928** – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Concessioni di esenzioni tributarie alle famiglie numerose . . . . . » 2463

» **695 – 25 ottobre 1928** – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . » 2466

» **696 – 25 ottobre 1928** – Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento olii lubrificanti agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi . . . . . » 2467

» **697 – 25 ottobre 1928** – Anno VI — STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche. . . . . » 2467

» **698 – 25 ottobre 1928** – Anno VI — AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi. . . . . » 2468

LIBRERIA DELLO STATO

N. 699 – 25 ottobre 1928 – Anno VI — AVANZAMENTO – Quadro suppletivo di avanzamento per tenenti di fanteria e cavalleria in S. P. E per l'anno 1928 e modificazione ai limiti del quadro ordinario d'avanzamento per l'anno 1929 per i suddetti tenenti. . . . . *Pag.* 2473

» 700 – 25 ottobre 1928 – Anno VI — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per la corrispondenza telegrafica » 2474

» 701 – 25 ottobre 1928 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale in Roma. . . . . » 2475

» 702 — 25 ottobre 1928 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare (mod. I) . » 2476

» 703 – 17 ottobre 1928 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 2486

» 704 – 25 ottobre 1928 – Anno VI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio . . . . » 2486

» 705 – 25 ottobre 1928 – Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione dell'ospedale militare secondario di Venezia . . . . . » 2489

» 706 – 25 ottobre 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria – volume 1° – Addestramento del pezzo – Fascicolo: cannone da 75/27 mod. 911 – Parte 2ª – Servizio del pezzo » 2489

» 707 – 25 ottobre 1928 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la ginnastica militare – Pubblicazione di aggiunte e varianti all'istruzione per la ginnastica militare – Ediz. 1928 . . . . . » 2492

N. 708 - 25 ottobre 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. . . . . *Pag.* 2492

» 709 - 25 ottobre 1928 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corsi sul tiro delle mitragliatrici presso la Scuola d'applicazione di fanteria di Parma per i capitani di fanteria e cavalleria compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per il 1929. . . . . » 2493

AVVISO . . . . . » 2499

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2500

Circolare N. 693. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Impieghi di assistente aggiunto del genio militare, dovuti ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 ottobre 1928 - Anno VI.

A norma dell'art. 1 del regolamento pel personale degli assistenti del genio, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326, e dell'art. 19 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, gli assistenti aggiunti del genio militare (grado iniziale della carriera - 12°) sono tratti dai detti sottufficiali, e soltanto in mancanza di aspiranti fra questi ultimi, i relativi posti sono conferiti mediante pubblico concorso.

Per ottenere la nomina ad assistente aggiunto, i sottufficiali dovranno:

a) sostenere un esame preliminare consistente in prove scritte ed orali sulle seguenti materie: composizione italiana e calligrafia; disegno geometrico ed architettonico; matematica elementare; elementi di topografia e nozioni sui materiali da costruzione;

b) compiere, con esito favorevole, un corso teorico-pratico della durata dai quattro ai sei mesi;

c) subire con esito favorevole, presso un ufficio che verrà loro destinato, l'esperimento della durata non minore di due mesi nè maggiore di tre, prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi civili ai sottufficiali.

Prossimamente si farà luogo all'esame, con le norme che saranno stabilite con decreto di questo Ministero, e si inizierà il corso teorico-pratico.

Potranno esservi ammessi tutti i sottufficiali che alla data del 30 novembre 1928 si trovino già in nota per un impiego civile. A tal uopo essi dovranno presentare, non oltre il 30 novembre detto, apposita domanda su carta bollata da L. 3. Tali domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali).

I sottufficiali, invece, che già abbiano chiesto di aspirare all'impiego suddetto, dovranno confermare, mediante dichiarazione da trasmettersi ugualmente a questo Ministero, la domanda già fatta.

I sottufficiali che avranno compiuto con profitto l'esperimento di cui alla lettera *c*) della presente circolare, saranno nominati ai posti di assistente aggiunto attualmente vacanti ed a quelli che potranno ancora rendersi vacanti fino alla data della nomina stessa, secondo l'ordine dei punti di graduatoria riportati alla fine del corso teorico pratico. Ai provenienti dai marescialli, oltre allo stipendio iniziale dell'impiego, sarà concessa la differenza, come assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra tale stipendio e quello maggiore eventualmente fruito nel grado militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 694. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Concessioni di esenzioni tributarie alle famiglie numerose.** — (Ragioneria centrale). — 25 ottobre 1928 - Anno VI.

Facendo seguito alle circolari 619 e 620 del *giornale militare* del corrente anno, contenenti il testo della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e quello del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944, relativi alle esenzioni tributarie alle famiglie numerose, si portano a conoscenza di tutte le Amministrazioni militari le istruzioni date dalla competente Direzione generale delle Imposte dirette del Ministero delle finanze per la concessione delle esenzioni medesime.

La *Gazzetta ufficiale* del 24 agosto 1928-VI, n. 197, pubblica il R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944, che, a' sensi dell'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1312 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 giugno 1928-VI, n. 145), detta le norme regolamentari per la concessione di esenzioni tributarie alle famiglie numerose.

Le disposizioni di tale Regolamento sono dettagliate e chiare, talchè superfluo si renderebbe l'indugiarsi in una disamina troppo particolareggiata di esse.

Basterà qui ricordare il fondamento etico e sociale del provvedimento perchè quanti sono chiamati ad applicarlo facilmente intendano la necessità di procedere con ampiezza di vedute, senza attardarsi intorno a formalità che non rappresentino garanzia indispensabile della sostanza, anzi integrando anche d'ufficio qualche omissione del contribuente e facilitandolo in tutto ciò che costituisce semplice procedura, così da evitare prescrizioni e decadenze, sempre, bene inteso, nei limiti della portata sostanziale delle agevolazioni concesse.

I primi 6 articoli del Regolamento riguardano le esenzioni ed agevolazioni accordate per tutti i tributi, tasse e contributi eccezione fatta per le tasse e sovra-tasse scolastiche.

Trattando dei tributi, tasse e contributi con carattere continuativo, l'articolo 1 ne regola la decorrenza e la cessazione. Anzichè accordare le esenzioni ed agevolazioni tributarie per il preciso periodo durante il quale si verificano

le condizioni demografiche richieste, si è ritenuto, per ragioni evidenti di semplicità di applicazione, di concederne per anno solare intero.

Con l'art. 2 si prevede e regola il caso di esistenza di figli uterini, consanguinei o naturali riconosciuti, i quali appartenendo anche essi alla figliazione naturale, e non già come i figli adottivi, a quella puramente legale, è giusto che diano luogo alle esenzioni ed agevolazioni tributarie ma in favore soltanto del proprio genitore e non altresì del coniuge di questo.

Con l'ultimo comma si è provveduto a riconoscere il diritto al beneficio tributario anche alle famiglie numerose orfane di genitori in tutti quei casi in cui ne avrebbero goduto i genitori se fossero viventi.

L'art. 3 determina gli uffici ai quali debbono essere presentate le richieste di esenzione ed agevolazioni ed il modo in cui le condizioni debbono essere dimostrate.

L'art. 4 stabilisce i termini entro i quali dette richieste, debbono essere presentate e l'art. 5 stabilisce l'obbligo dei contribuenti di denunciare altresì la cessazione delle condizioni che danno luogo alle esenzioni.

Tale obbligo non può essere integrato dalla diligenza degli uffici, giacchè alcune cause di cessazione delle condizioni (ad es. morte di alcuno tra i figli) non possono essere note se non denunciate dagli uffici interessati. Oltre a stabilire una penale per omessa denuncia, si è col secondo comma provveduto ad accordare agli uffici un congruo termine per ricuperare le imposte e tasse e contributi indebitamente sfuggiti alla tassazione.

Con l'art. 6 si è unificata nelle commissioni delle Imposte dirette la competenza a decidere circa le controversie relative al diritto alle agevolazioni ed esenzioni, eliminando così il pericolo che Autorità contenziose diverse apprezzino diversamente le condizioni obbiettive uniche per il diritto ai benefici tributari alle famiglie numerose.

Tutte le controversie — escluse quelle relative alle tasse e sovratasse scolastiche che seguono le norme consuete — sono adunque devolute al giudizio delle *Commissione per le Imposte dirette* che gli interessati debbono adire con regolare ricorso contro la decisione amministrativa che abbia denegata l'esenzione o l'agevolazione.

Il Regolamento non stabilisce forme e termini, intendendo con ciò riportarsi alla procedura consueta in materia di imposte dirette: il ricorso può presentarsi all'Ufficio distrettuale delle imposte, alla Commissione di prima istanza, al podestà o all'autorità che ha comunicata la decisione amministrativa.

Gli uffici interessati, diversi da quelli distrettuali delle imposte, dovranno inviare a questi, per l'ulteriore corso, insieme alle proprie osservazioni, i ricorsi presentati dai contribuenti contro la decisione emessa in via amministrativa.

Gli Uffici distrettuali provvederanno alle notifiche ed alle comunicazioni agli interessati ed agli uffici delle decisioni interlocutorie e definitive delle commissioni.

Tutto ciò dovrà essere fatto colla maggiore possibile rapidità ed elasticità di forme e col preciso intendimento di rinviare alle Commissioni soltanto la decisione di quei casi pei quali sia ben chiaro che l'Amministrazione non può consentire il beneficio invocato, o per lo meno alla sua concessione ostano gravi e seri dubbi. L'importante è di appurare il vero stato famigliare di ogni contribuente che richieda la esenzione talchè non avvenga che sia, ad esempio, negata l'esenzione da imposta sui terreni a chi ha già ottenuto quella dalla tassa di famiglia o dalla imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta, o viceversa.

Gli uffici si accordino fra loro in via breve, integrando ove lo possano, anche qualche deficienza di documentazione da parte dei contribuenti.

Del resto, dappoichè la formazione della famiglia può essere facilmente ed esaurientemente dimostrata con certificati dello stato civile, che non possono dare luogo a frequenti discussioni, le controversie riguarderanno prevalentemente la inabilità al lavoro di figli maggiori. Dacchè inabilità deve intendersi quella fisica e materiale (compresa quella d'origine psico-fisica), si tratterà adunque di apprezzare il valore e la portata di dichiarazioni mediche, le quali avranno tanto maggiore efficacia se emanate da autorità mediche, legalmente riconosciute (ufficiali sanitari, medici condotti, ecc.).

All'occorrenza gli Uffici interessati e le Commissioni, qualora non ritengano sufficienti le attestazioni di professionisti, possono per l'appunto richiedere certificati di visite da parte di pubblici ufficiali sanitari.

La qualità di impiegati, dipendenti e pensionati, di cui all'art. 2 della legge, potrà essere facilmente provata con libretti ferroviari o di pensione o con certificati rilasciati dai capi di ufficio a cui l'impiegato o dipendente appartiene.

Le istanze e i certificati potranno essere redatti in carta libera ai sensi dell'art. 3 del Regolamento.

Non si esclude, infine, che per quanto riguarda l'esenzione da imposta di ricchezza mobile applicata per ritenuta diretta dagli Uffici pagatori dello Stato, gli interessati possano seguire anche la via gerarchica per ottenere dall'Amministrazione da cui dipendono il riconoscimento dell'esistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

Il Ministro: MOSCONI.

I Corpi, Enti e Amministrazioni militari che pagano assegni, disporranno senz'altro e con la massima sollecitudine per l'attuazione del benefico provvedimento, rivolgendosi al Ministero soltanto nei casi in cui possano presentarsi dubbi per l'applicazione del provvedimento stesso.

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 695. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 25 ottobre 1928 – Anno VI.

Con riferimento alle disposizioni della circolare 453 *giornale militare* c. a. (ultimo capoverso - Titolo I) si comunicano le seguenti variazioni verificatesi nei listini della Ditta Pirelli:

a) Il nuovo listino n. 917-B per pneumatici velo a cerchietto, per tubolari da strada e da pista, e per anelli pieni e con foro per biciclette tipo militare, sostituisce dal 1° ottobre 1928 il corrispondente listino n. 880-B, 10 aprile 1928.

b) Il nuovo listino n. 918-B per pneumatici velo a tallone sostituisce dal 1° ottobre 1928 il corrispondente listino n. 881-B, 10 aprile 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 696. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento olii lubrificanti agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 25 ottobre 1928 - Anno VI.

A parziale modificazione dell'elenco dei depositi rifornitori di olii lubrificanti riportato dalla circolare 439 del *giornale militare* c. a., si porta a conoscenza degli enti interessati che la Raffineria Olii Minerali Società Anonima (R.O.M.S.A.) ha istituito a Torino una propria filiale in via Carlo Alberto, 44.

In conseguenza gli enti prelevatari dovranno, d'ora innanzi rivolgere le loro richieste, a norma del contratto in vigore, anzichè alla ditta Gianoli e Coppa, direttamente alla surrichiamata filiale.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 697. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Note caratteristiche.** — (Gabinetto). — 25 ottobre 1928 - Anno VI.

Il Ministero determina che per l'anno 1928 le note caratteristiche riguardanti i generali di divisione e di brigata a disposizione per ispezioni o addetti comunque al Ministero della guerra, per incarichi speciali, e che non dipendano da altri generali, debbono essere compilate dal generale di corpo d'armata VACCARI cav. Giuseppe, designato a norma della circolare 617 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 698. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 ottobre 1928 - Anno VI.

Con riferimento al paragrafo 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito si comunicano i nomi dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E., che debbono sostenere gli asperimenti obbligatori per l'iscrizione sul quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per il corrente anno 1928, e dei capitani rimandati agli esperimenti indetti per l'iscrizione sul quadro normale corrente anno per motivi di salute, di famiglia, o di servizio a termine del paragrafo 38 delle norme esecutive della legge di avanzamento (circolare 207 e 382 del 1926).

Capitani compresi nei limiti di anzianità del quadro suppletivo del 1928:

Fanteria.

MUSINA Andrea - Comando militare Sardegna.
RICCI Ezio - 45 fanteria.
POLETTI Mario - 78 fanteria.
BIANCHINI Vittorio - 68 fanteria.
LEVI Giulio - 16 fanteria, assegnato Ministero guerra.
CONIGLIO Luigi - Distretto militare Gorizia.
PAOLINO Francesco - Arma aeronautica.
VITALE Ernesto - 40 fanteria.
GIANNOTTI Mario - 152 fanteria.
RESCI Antonio - Comando divisione militare Perugia, assegnato Ministero guerra.
MOGGIO Teodoro - 232 fanteria, assegnato Ministero guerra.
PICHI nob. dei conti patr. Anconetano nob. di Cingoli nob. di Assisi, nob. del Sacro Romano Impero Giorgio - 33 fanteria.

GAROFALO Vincenzo - 45 fanteria.

GINO Luigi - 28 fanteria.

STEFINI Giuseppe - 56 fanteria.

DE LUCA Filomeno - 65 fanteria.

CALLERI Roberto - 37 fanteria.

BARONE Vincenzo - 63 fanteria.

PISCERIA Eugenio - 89 fanteria.

SUGLIANO Antonio - 2 granatieri, assegnato Ministero guerra.

SERAGLIA Alberto - 57 fanteria (assegnato Scuola guerra quale ufficiale dei corsi).

CREMA Enrico - Accademia militare fanteria e cavalleria.

PRUNAS Oliviero - 84 fanteria, giudice Tribunale militare Firenze.

VETROMILE Carlo - 41 fanteria.

CONSALVI Tito - 21 fanteria.

MONTICELLI OBIZZI G. Antonio - 8 fanteria.

PINO Enrico - 49 fanteria.

MEDI Goffredo - 93 fanteria.

CORTESE Federico - 47 fanteria.

SPINELLI Guido - distretto Bolzano.

ROSSI Giampietro - 9 fanteria.

BOZZANI Francesco - 2 fanteria.

BAGNA Pier Giuseppe - divisione militare Brescia.

PULEO Antonino - 6 fanteria.

SEVERI Cassio - 11 fanteria.

TONDI Luigi - 47 fanteria.

FERRONI Rino - 84 fanteria, comando militare stazione Firenze.

NEGRI Mario - distretto Parma.

MATTEONI Matteo - 37 fanteria.

FERRARI Fernando - R. C. T. C. Cirenaica.

SANTI Angelo - 70 fanteria.

SIRCHIA Salvatore - distretto Cefalù.

BARRELLA Gaetano - 92 fanteria, assegnato com. 1ª brig. fanteria.

CARUSO Domenico - 19 fanteria.

GUATELLI Oreste - 43 fanteria.

PASSACANTANDO Corradino - 41 fanteria.

POLLANO Gabriele - 152 fanteria.

BROISE Ettore - 22 fanteria.

PIGNATELLI Antonio - 81 fantesia, assegnato Ministero guerra.

DE NAPOLI Raffaele - 59 fanteria.

MOCCIA Giuseppe - 2 fanteria.

ZANCHI Giov. Battista - 1 granatieri.

BALLAIRA Bartolomeo - 1 alpini.

PALOMBELLA Tiberio - Scuola reclutamento ufficiali complemento Campobasso.

MAGRINI Agostino - R. C. T. C. Somalia.

CARELLA Nicola - distretto Castrovillari.

SALERNO Giov. Battista - 17 fanteria.

BACCARI Alessandro - 29 fanteria.

TORRESE Alberto - 81 fanteria, giudice tribunale Roma.

FOSCHINI Bernardino - 56 fanteria.

TONELLI Nicola - R. C. T. C. Tripolitania.

COCCHIARELLA Vincenzo - 2 fanteria.

SILVESTRI Emilio - 3 granatieri.

MEZZENA Vezio - Corpo armata Alessandria.

INFANTINO Nicolò - Comando corpo armata Verona, a disposizione di S. E. il comandante.

FASSI Carlo - 3 alpini, assegnato scuola guerra quale ufficiale dei corsi.

GIARELLI Rinaldo - 62 fanteria.

CONSOLI Francesco - 75 fanteria, assegnato Ministero guerra.

SINISCALCHI Michele - 40 fanteria.

PUCCI DA FILICAIA patr. di Firenze Gino - 92 fanteria.

FALVELLA Silvio - Comando divisione militare Salerno.

BARBERO Ercole - 35 fanteria - assegnato accademia militare fanteria e cavalleria.

MACCARONE Ugo - 6 fanteria.

TARAS Salvatore - Comando militare Sardegna.
VITTORI Emanuele - Comando corpo armata Udine.
TRAVAGLINI Giuliano - 18 fanteria.
ANTONINI Silvio - 8 bersaglieri.
MARANO Vincenzo - 22 fanteria.

Artiglieria.

DI MATTIA Fernando - 5 pesante.
PRINZIVALLE Igino - Comando artiglieria corpo armata Roma.
BERTINI Alberto - 10 campagna.
ALPINI Benedetto - 1 campagna.
GAY Pietro - 2 montagna.
TANCREDI Luigi - 13 campagna.
DANIELI Aldo - R. C. T. C. Cirenaica.
DUSMET DE SMOURS Furco - reggimento artiglieria a cavallo.
VIALI Mario - 2 costa.
VULTERINI Pietro - 9 campagna.
CAVOLI Francesco - 12 centro contraerei.
CASTELLI Federico - 2 campagna.
DEL VECCHIO Raffaele - reggimento artiglieria a cavallo.
CAVALLI Emilio - 1 centro automobilistico.
LEONE Rodolfo - 27 campagna.
AIELLO Luigi - 24 campagna.
ALACEVICH DE CINQUE Ermenegildo - 8 centro contraerei.
RICCI Renato - 8 centro contraerei, a disposizione Presidenza del Consiglio dei Ministri.
MARINI Achille - 29 campagna.
ITZINGER Roberto - 27 campagna.
CIAMPELLI Bruno - 19 campagna.
AINIS Ferdinando - Comando artiglieria comando militare della Sicilia.
CIAMPELLI Bruno - 19 campagna.

AINIS Ferdinando - Comando artiglieria comando militare della Sicilia.

CARRAVETTA Antonio - Comando artiglieria corpo armata Napoli.

PASQUALI Aldo - Comando artiglieria corpo armata Bologna.

Capitani rimandati all'esperimento per l'iscrizione sul quadro ordinario del 1928:

Fanteria.

LUMINI Apollo - 28 fanteria.

PETRAGNANI Enrico - 16 fanteria.

MEDORI Flavio - 81 fanteria.

RAVENNA Giovanni - 68 fanteria.

Cavalleria.

VACCA Enrico - cavalleggeri Saluzzo.

Artiglieria.

D'ANDREA Massimiliano - 8 pesante campale, disposizione Ministero interni.

ROSEO Ilario - 28 campagna.

CHIRINI Bruno - R. C. T. C. Tripolitania.

MONTANARI Arturo - 5 centro contraerei.

BADINI conte e nob. di Bellasio e Rovereto Damiano - 4 pesante, assegnato Ministero guerra.

PIERANI Luigi, 4 pesante distaccamento Terni.

Genio.

MILANI Sirio - 5 reggimento genio.

RONCA Ugo - Comando genio corpo armata Napoli.

ADILARDI Giuseppe - 9 reggimento genio.

COSTANTINI Fortunato - gruppo dirigibilisti del genio.

MASCIELLO Antonio - 7 reggimento genio.

PALUMBO Eduardo - 7 reggimento genio.

CORULLI Giovanni - 6 reggimento genio.

Il Ministero si riserva di comunicare le eventuali ammissioni degli altri ufficiali compresi nei limiti del quadro suppletivo del 1928, per i quali non sono ancora pervenuti gli specchi di avanzamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 699. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per tenenti di fanteria e cavalleria in S. P. E. per l'anno 1928 e modificazione ai limiti del quadro ordinario d'avanzamento per l'anno 1929 per i suddetti tenenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 ottobre 1928 - Anno VI.

A norma dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e del paragrafo 18 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge predetta (circ. 207 *Giornale militare* 1926) il Ministero determina la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1928 per i tenenti in S.P.E. dell'arma di fanteria (fino a MINELLI Francesco (anzianità 1° febbraio 1917) e per i tenenti di cavalleria fino a MALINVERNI Evasio compreso (anzianità 1° agosto 1916).

I documenti di avanzamento relativi ai suddetti tenenti dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 16 novembre 1928.

In conseguenza della formazione di questo quadro suppletivo il limite di anzianità per la inscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per l'anno 1929 dei tenenti di fanteria in S.P.E. è portato fino a PACIFICI Castore compreso (anzianità 1° ottobre 1917) e quello dei tenenti di cavalleria fino a VITULLO Concezio compreso (anzianità 1° agosto 1916).

Per l'inoltro dei documenti di avanzamento di questi ultimi tenenti valgono le norme stabilite dalla circ. 548 del *giornale militare* del corrente anno.

p. *Il Ministro*: CAVALLERO.

NB. — Poichè per alcuni degli ufficiali compresi nei limiti sopra indicati sono già pervenuti gli specchi di avanzamento che si riferiscono alle iscrizioni sul quadro ordinario per il 1929 (circolare 548 *giornale militare* 1928) si avverte che per quelli dichiarati idonei non occorre esplicare ora una nuova procedura di avanzamento e che i documenti pervenuti saranno considerati validi per questo quadro suppletivo.

N. 700. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Norme per la corrispondenza telegrafica.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 25 ottobre 1928 - Anno VI.

In relazione a quesiti formulati da vari comandi, si comunicano qui di seguito le norme attualmente in vigore nei riguardi della corrispondenza telegrafica (RR. DD. n. 1825 del 16 novembre 1921 e n. 424 del 26 marzo 1922):

1° Sono da considerarsi di Stato e godono della franchigia di tutte le tasse interne:

a) i telegrammi spediti da S. M. il Re e dalle persone della Reale Famiglia, e quelli spediti, d'ordine Loro, dagli Alti Dignitari appositamente designati;

b) i telegrammi di carattere personale, o di gabinetto, spediti e firmati personalmente dal presidente del Senato del Regno, dal presidente della Camera dei deputati, dai ministri e sottosegretari di Stato, dal primo segretario di S. M. il Re per gli ordini equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, e dai governatori delle Colonie, nonchè quelli, sempre di carattere personale o di gabinetto, spediti per conto delle alte autorità suddette, con la formula « d'ordine » dai rispettivi capi di gabinetto, e segretari particolari;

c) i telegrammi spediti dai Capi di Stati esteri ed alte autorità estere, indicate, volta per volta dal presidente del Consiglio, in occasione di viaggi in Italia, e nel caso di reciprocità;

d) i telegrammi spediti dalle autorità giudiziarie e dagli ufficiali di polizia giudiziaria per esclusive ed urgenti ragioni d'ufficio.

2° I telegrammi spediti per ragioni d'ufficio da tutti gli altri funzionari dello Stato, dalle autorità provinciali e municipali e dalle camere di commercio sono considerati come di Stato, ma sottoposti al pagamento delle tasse all'atto della presentazione agli uffici e soggetti a tutte le norme vigenti per la corrispondenza privata.

Sono abrogate:

le disposizioni della circolare 336 *giornale militare* 1919 in contrasto con la presente;

la circolare 663 *giornale militare* 1921.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 701. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale di Roma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 ottobre 1928 - Anno VI.

Con riferimento alla circolare 515 *giornale militare* 1928 e per i provvedimenti di competenza dei comandi interessati si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale di Roma:

Carabinieri Reali.

Tenente CLOOS Rosario — Legione territoriale Perugia.
» D'ERCOLE Ercole — Accademia mil. Modena.
» MICELI Giseppe — Legione allievi Roma.

Fanteria.

Maggiore AURILIA Domenico — distretto Macerata.
» BONANSEA Giorgio — 3 bersaglieri.
» LONGO Umberto — distretto Grosseto.
» MONTANARI Umberto — 89 fanteria.
» VASTA Luigi — 49 fanteria.
Capitano DI BELLO Florindo — 6 bersaglieri.
» DE MIRANDA Domenico — 34 fanteria.
» LANNUTTI Sebastiano — comando divisione militare Firenze.
» MILAZZO Giuseppe — 6 fanteria.
» NAVARRO Vincenzo — 12 fanteria.
» RANALLI Claudio — 1 alpini.
» VERDINOIS Paolo — 90 fanteria.
» SPOSITO Giulio — 43 fanteria.
» BROCATO Vincenzo — 73 fanteria.
» TAGGI Massimo — R.C.T.C. Tripolitania.
Tenente BLAIS Mario — 6 fanteria.
» BELLERI Saverio — 38 fanteria.
» DI NATALE Carmelo — 8 alpini.

Tenente DE LONGIS Adolfo — 26 fanteria.
» GUALANO Antonio — 58 fanteria.
» GAMBINO Alfio — 55 fanteria.
» INGAMI Luigi — 7 alpini.
» LANZETTA Domenico — 8 centro automob.
» OLIVERIO Luigi — 1 aplini.
» PIRO Eugenio — 12 fanteria.
» CARBOTTI Antonio — 49 fanteria.
» MAIO Francesco — 81 fanteria.

Artiglieria.

Maggiore D'ATTILI Nazzareno — 4 pesante.
Capitano BORDONE Enrico — 2 contraerei.
» DE MARTIIS Settimio — 19 campagna.
» GRAZIOSI Giulio — 17 campagna.

Genio.

Tenente RONCA Ugo — 5 genio.

Amministrazione.

Tenente SCARPA Giuseppe — distretto Campagna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 702. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare (modello 1).** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 25 ottobre 1928 - Anno VI.

Il rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare (mod. 1) ai militari del Regio Esercito è di competenza dei centri automobilistici, previa autorizzazione del Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). Si fa soltanto eccezione per gli ufficiali dell'ispettorato tecnico

automobilistico e per gli allievi del corso superiore automobilistico per i quali provvederà l'ispettorato stesso previa, sempre, la suddetta autorizzazione.

Il certificato mod. 1 è rilasciato distintamente per *automobili* (autovetture ed autocarri), *motocicli* (motocicli e motocarrozzette), e *trattrici* (trattrici o trattori), analogamente a quanto avviene per i certificati rilasciati dalle prefetture del Regno.

Detto certificato può essere rilasciato:

a) agli ufficiali allievi del corso superiore automobilistico risultati idonei agli esperimenti finali;

b) agli ufficiali allievi della scuola di guerra, limitatamente ai motocicli;

c) agli ufficiali incaricati delle istruzioni automobilistiche presso le accademie militari e le scuole allievi ufficiali di complemento e sottufficiali;

d) agli ufficiali dell'arma dei CC. RR. normalmente incaricati della manutenzione degli autoveicoli in dotazione organica; per i sottufficiali e la truppa, limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli;

e) all'ufficiale al materiale dei reggimenti bersaglieri (date le sue speciali mansioni) ed agli altri ufficiali dei reggimenti stessi limitatamente ai motocicli; per i sottufficiali e la truppa limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli;

f) agli ufficiali, sottufficiali e truppa dei reggimenti artiglieria pesante, pesanti campali, dei centri contraerei e del gruppo autoportato del 16° reggimento artiglieria da campagna;

g) agli ufficiali, sottufficiali e truppa del reggimento pontieri e lagunari del genio e per gli altri reggimenti agli ufficiali normalmente incaricati della manutenzione degli autoveicoli in dotazione organica; per i sottufficiali e la truppa limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli;

h) agli ufficiali, sottufficiali e truppa del reggimento carri armati;

i) agli ufficiali, sottufficiali e truppa dei centri automobilistici;

l) agli ufficiali dell'ispettorato tecnico automobilistico:

m) agli ufficiali dell'officina automobilistica R. E. di Bologna ed agli operai borghesi della stessa officina incaricati del collaudo degli autoveicoli;

n) ai militari rivestiti di particolari incarichi presso enti militari, per i quali si ravvisi opportuna la concessione del certificato in parola, e volta a volta autorizzati dal Ministero.

I centri automobilistici, *ciascuno per il territorio di propria giurisdizione,* sono i soli enti autorizzati alla effettuazione delle prove di esame, per l'abilitazione alla condotta degli autoveicoli, del personale avente titolo alla concessione del certificato mod. 1.

Si fa eccezione soltanto per gli ufficiali dell'ispettorato tecnico automobilistico e per gli ufficiali allievi del corso superiore automobilistico per i quali provvederà l'ispettorato stesso.

Gli esperimenti debbono rigorosamente accertare *non solo la completa padronanza della guida dell'autoveicolo, ma anche la conoscenza minuta ed esatta di tutti i meccanismi di esso e la capacità a provvedere alle riparazioni più urgenti, nonchè la conoscenza delle norme per la circolazione nelle strade.*

Tali accertamenti, necessari per conferire un effettivo valore al certificato e per garentire l'Amministrazione militare dalle responsabilità civili e penali derivanti da una insufficiente osservanza delle disposizioni che regolano la circolazione sulle strade, esigono, a maggior ragione, una particolare e più profonda indagine nei riguardi degli ufficiali, i quali sono in massima chiamati ad impartire, ai propri dipendenti, istruzioni automobilistiche.

Le prove d'esame teorico pratiche saranno sostenute dinanzi ad una apposita Commissione di tre ufficiali, presieduta dal comandante del centro automobilistico od, in sua vece, dall'ufficiale superiore più anziano.

Pei militari di reparti o corpi dislocati nelle sedi di comando o di distaccamento dei centri automobilistici, gli esami di abilitazione avranno luogo presso queste ultime unità; nelle sedi di comando dei centri automobilistici la Commissione sarà costituita da ufficiali dei centri stessi; presso i distaccamenti, dal presidente di cui al precedente capoverso, dal comandante del distaccamento e dall'ufficiale istruttore dei reparti e corpi cui appartengono i militari esaminandi.

Pei militari di reparti e corpi, dislocati in sede non di centro o di distaccamento del centro stesso, gli esami saranno sostenuti presso i reparti o corpi, e la Commissione sarà costituita da due ufficiali del reparto o corpo ai quali appartengono i militari da esaminare, e presieduta dal comandante del centro, ed, in sua vece, dall'ufficiale superiore più anziano del centro stesso.

Pei militari isolati avranno sempre luogo presso i comandi dei centri automobilistici.

La Commissione costituita nei modi prescritti, redigerà e firmerà i verbali (in duplice copia) di idoneità dei militari sottoposti ad esperimenti, addottando per gli ufficiali il mod. 135 del catalogo — color rosa — e per la truppa il mod. 135 del catalogo — color bianco — (allegati 1 e 2).

Tanto gli ufficiali, come i militari di truppa, saranno dalla Commissione classificati, a seconda della loro capacità, in *ottimi, buoni, mediocri* e *cattivi.*

Nello stabilire la classifica la Commissione deve tener presente che il mod. 1 può essere rilasciato solamente ai militari classificati *ottimi* e *buoni,* escludendo quindi i *mediocri* e i *cattivi.* I verbali, controdistinti da apposito numero d'ordine e completati in ogni singola colonna, dovranno essere trasmessi (in duplice copia) direttamente dai centri automobilistici e dall'ispettorato tecnico automobilistico possibilmente il primo di ogni mese (per il corso superiore alla fine di ogni corso) al Ministero della guerra - Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo, che ne restituirà una copia vistata, autorizzando la concessione del mod. 1.

I comandi di centro e l'ispettorato tecnico automobilistico, in possesso dei verbali restituiti dal Ministero, procederanno alla compilazione e consegna ai titolari dei moduli 1.

Gli stampati per la compilazione dei verbali (allegati 1 e 2) e i certificati d'idoneità (allegato 3) dovranno essere richiesti, come si pratica per gli altri stampati, al comando degli stabilimenti militari di pena.

I centri automobilistici e l'ispettorato tecnico automobilistico terranno un *registro delle concessioni* mod. 1, dello stesso tracciato dei verbali di idoneità, nel quale saranno trascritti, in ordine numerico progressivo, i militari per i quali il Ministero abbia dato la autorizzazione al rilascio del mod. 1.

Il numero del certificato mod. 1 per ciascun militare è quello stesso sotto il quale il nome del militare figura nel registro delle concessioni tenuto dal centro automobilistico, che compila e rilascia il mod. 1. Eguale registro terrà lo ispettorato tecnico automobilistico per i propri ufficiali e per gli allievi del corso superiore automobilistico.

Il possesso del certificato mod. 1 è il riconoscimento legale della idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare specificatamente indicato nel certificato, ma non ne autorizza la condotta, la quale compete sempre al militare che, a norma delle prescrizioni regolamentari, ha in regolare consegna l'autoveicolo.

Eppertanto è vietato a qualsiasi militare (ufficiale e truppa) provvisto di certificato mod. 1 di sostituirsi, anche temporaneamente, al conduttore consegnatario di un autoveicolo militare nel compimento di un determinato servizio.

Soltanto per qualche temporanea esigenza di servizio il comandante dell'ente al quale appartiene l'autoveicolo potrà, eccezionalmente, autorizzare volta a volta la condotta di questi ad altro militare.

Il certificato mod. 1 deve essere presentato ad ogni richiesta sia di autorità militare come di agenti della forza pubblica.

Non può essere ceduto ad altri per nessun motivo.

In caso di smarrimento, il militare dovrà essere sottoposto a nuova prova.

Al militare che, munito di certificato mod. 1, incorra, nell'impiego di autoveicoli militari, in danneggiamenti od incidenti per imperizia o per accertata negligenza dovrà essere ritirato il certificato stesso e, se trattasi di personale effettivo a centri automobilistici, si dovrà proporre al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria ed automobilismo Divisione automobilismo) il trasferimento in altra arma, senza pregiudizio dei provvedimenti di carattere disciplinare, amministrativo ed anche penale per danneggiamento al materiale dello Stato.

Il mod. 1 dovrà essere ritirato anche al personale civile dell'officina automobilistica R. Esercito di Bologna se licenziato per punizione, qualunque ne sia il motivo.

I certificati ritirati dovranno essere restituiti all'Ente che ne effettuò il rilascio, il quale provvederà, a sua volta, a darne partecipazione al Ministero (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo).

La concessione del certificato di idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare (mod. 1) deve essere oggetto di annotazione nei documenti caratteristici e matricolari, specificando però il tipo di autoveicolo cui più particolarmente il militare è adibito durante il servizio militare e cioè: autovetture, autocarri, motocicli, motocarozzette, trattore o trattrici e carro armato.

Tale annotazione sarà fatta per gli ufficiali nella parte prima del libretto personale, per la truppa nel quadro *C* del foglio matricolare mod. 59.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative alla concessione dei certificati d'idoneità, in contrasto con le presenti norme.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1.

MOD. 137 del Catal. 1925

Verbale N. ....

.....CENTRO AUTOMOBILISTICO

Verbale d'idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare

I... sottonotat... ufficial... in servizio presso il (1) .....
avendo sostenuto il prescritto esperimento per la idoneità a condurre (2) .....
in servizio militare, ... riportat... la classifica seguente:

Numero d'ordine	GRADO	CASATO E NOME	Paternità	Arma	Categoria (3)	Carica disimpegnata	Classifica	Numero del patentino	*Note*

Visto quanto sopra la sottonotata commissione richiede che a ... suddet... ufficial... venga rilasciato il relativo certificato **Mod. 1**

....., li ..... 192..

Il Membro *Il Presidente* *Il Membro*

(1) Corpo presso il quale prestano servizio. — (2) Automobili motocicli, trattrici. — (3) In S. P. E. o di complemento.

ALLEGATO 2.

MOD. 137 del Catal. (1925)

Verbale N. .... .

..... CENTRO AUTOMOBILISTICO

Verbale d'idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare

I... Sottonotat... militar... di truppa effettiv... al (1) .....
avendo sostenuto il prescritto esperimento per la idoneità a condurre (2) .....
in servizio militare, ... riportat... la classifica seguente:

Numero d'ordine	GRADO	CASATO E NOME	Paternità	Classe di leva	Carica disimpegnata (3)	Numero di matricola	Distretto	Classifica	Numero del Patentino	*Note*

Visto quanto sopra la sottonotata commissione richiede che a... suddett... milit... venga rilasciato il relativo certificato **Mod. 1.**

....., li ..... 192...

Il Membro *Il Presidente* *Il Membro*

(1) Corpo al quale è effettivo. — (2) Automobili, motocicli, trattrici. — (3) Conduttore, operaio, ciclista, attendente, ecc.

ALLEGATO 3

MOD. 1

N. 502 del Catal. (R. 1926)

MINISTERO DELLA GUERRA

CERTIFICATO D'IDONEITÀ

ALLA

CONDOTTA DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO MILITARE

N. _____

AVVERTENZE

1. — Al titolare del presente certificato è consentita la condotta dell'autoveicolo indicato in solo servizio militare, sempre che, a norma delle prescrizioni ministeriali, no abbia anche autorizzazione dall'ente, corpo o reparto al quale appartiene l'autoveicolo stesso.

2. — Deve essere presentato ad ogni richiesta sia dell'Autorità Militare come degli agenti della forza pubblica.

3. — Non può essere ceduto ad altri per nessun motivo.

4. — In caso di smarrimento del presente certificato, il militare dovrà essere sottoposto a nuova prova.

Il presente mod. 1 da diritto al militare, inviato in congedo, di ottenere gratuitamente dalle R. Prefetture del Regno il certificato di condurre automobili in servizio civile dietro semplice presentazione di una domanda e senza l'obbligo di essere sottoposto ad altri esami.

A detta domanda dovrà essere unito:

a) Il presente mod. 1.
b) Il foglio di congedo illimitato.
c) Il certificato di residenza.
d) Il certificato penale.
e) La fotografia legalizzata da un notaio.

(Estratto della Circolare 942/04476 del 21 febbraio 1919 del Ministero LL. PP. Ufficio speciale delle FF.)

..... CENTRO AUTOMOBILISTICO

In seguito ad autorizzazione del Ministero della Guerra in data .....

Visto il verbale N. ..... *in data* .....

..... *constatante l'esito favorevole dell' esperimento di idoneità alla condotta di*

.....

in servizio militare sostenuto dal.....

.....

di ..... *nato il* .....

a ..... *al N.* .....

di matricola del distretto di .....

si dichiara il .....

idoneo a condurre .....

in servizio militare.

....., *li* *192*

Il Comandante del Centro Automobilistico

N. 703. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 ottobre 1928 - Anno VI.

L'ispettore generale nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale della guerra CERESA gr. uff. Annibale è delegato a firmare « per *Il Ministro* », in assenza del direttore generale personali civili ed affari generali, comm. dott. Pio CARTONI o per la parte che il medesimo non intenda riservare a sè, la corrispondenza d'ufficio e tutti gli atti inerenti alla direzione del servizio d'ispezione per la parte di competenza della direzione generale personali civili ed affari generali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 704. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 ottobre 1928 - Anno VI.

Allo scopo di assicurare il funzionamento del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico dell'Esercito e d'impartire agli ufficiali preposti a tale servizio le nozioni teoriche inerenti alle segnalazioni elettromagnetiche, verrà svolto presso l'Istituto Militare R. T. ed E. di Roma un corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio in S. P. E.

Il corso sarà svolto in sette mesi ed avrà inizio il 1° dicembre 1928.

Comprenderà le seguenti materie d'insegnamento:

a) Richiami di matematica ed applicazioni numeriche;
b) Richiami di elettrologia ed elettrotecnica;
c) Radiotelegrafia e radiotelefonia generale;
d) Tecnica radiotelegrafica;
e) Misure elettriche e radioelettriche;
f) Stazioni radiotelegrafiche.

Lezioni pratiche:

a) Misure elettriche e radioelettriche;

b) Montaggio di apparati radioelettrici.

Verranno inoltre svolte, in epoche da stabilire durante l'anno scolastico, alcune conferenze su argomenti vari, interessanti la tecnica delle segnalazioni e materie affini.

Nella prima quindicina di giugno sarà fatto eseguire agli ufficiali allievi un viaggio d'istruzione della durata di 10 giorni per visitare i più importanti centri radiotelegrafici d'Italia, e, nella seconda quindicina di giugno, saranno iniziati gli esami finali.

Potranno essere ammessi senza esami a frequentare il corso anzidetto 15 ufficiali dell'arma del genio, maggiori o capitani, che hanno frequentato con buon esito la scuola di applicazione di artiglieria e genio nell'anteguerra, nel dopoguerra o uno dei corsi di completamento della cultura tecnico professionale e quelli laureati in scienze matematiche o in ingegneria.

Saranno accolte anche le domande di ufficiali che, pur non possedendo i titoli anzidetti, superino con buon esito un esame di ammissione di fisica, di elettrotecnica e di matematica secondo il programma appresso indicato.

La scelta degli ammittendi con titolo sarà fatta dall'Ispettorato del genio in relazione all'organico dei corpi ed uffici ai quali attualmente appartengono; e solo quando con questi non si riesca a completare i posti messi a concorso si provvederà all'esame di ammissione di quelli senza titoli, i quali concorreranno all'ammisione per ordine di classificazione negli esami suddetti.

Le domande di ammissione, trasmesse per via gerarchica, dovranno pervenire, insieme coi relativi documenti, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 10 novembre 1928.

L'esame di ammissione, per gli aspiranti che debbono sostenerlo, avrà luogo il 26 novembre p. v. in Roma presso l'Istituto militare R. T. ed E. alla presenza di una commissione nominata dall'Ispettorato del genio.

Al corso prenderanno parte d'autorità quegli ufficiali del servizio degli specialisti del genio che il direttore superiore

del medesimo crederà proporre; essi saranno compresi nel numero complessivo di 15 ufficiali soprastabiliti.

L'Ispettorato del genio, dietro proposta della Direzione dell'Istituto R. T., ha facoltà di far rientrare ai corpi di provenienza quegli ufficiali che durante lo svolgimento del corso non traessero sufficiente profitto dalle lezioni loro impartite.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Allegato alla circ: **704.**

Programma di fisica e matematica per l'esame di ammissione all'Istituto R. T. ed E. militare.

FISICA.

Acustica. — Produzione e propagazione del suono - Velocità di propagazione del suono nei solidi, nei liquidi e negli aeriformi - Onde longitudinali nell'aria - Lunghezza d'onda - Caratteri dei suoni - Intensità, altezza, metallo - Vibrazioni delle corde e relative leggi - Oscillazioni forzate - Risonanza acustica - Tubi sonori - Interferenza dei suoni - Battimenti - Composizione delle vibrazioni - Metodo ottico di Lissajous.

Ottica. — Propagazione della luce - Riflessione - Rifrazione - Dispersione - Analisi spettrale - Spettro degli aeriformi - Spettro continuo dei solidi e dei liquidi incandescenti - Luce solare - Righe di Fraunhofer - Analisi e sintesi della luce - Lunghezza d'onda delle radiazioni - Colorazione dei corpi.

Energia raggiante. — Propagazione del calore per irraggiamento - Effetti luminosi, termici ed attinici delle radiazioni - Riflessione - Rifrazione e dispersione dell'energia raggiante.

Elettricità e magnetismo. — Induzione elettrostatica - Legge di Coulomb - Potenziale elettrico - Capacità elettrica - Condensatori - Macchine elettrostatiche - Scarica elettrica e suoi effetti nell'aria e nel vuoto - Raggi catodici e raggi X - Radio attività - Magnetismo - Spettri magnetici - Linee di forza magnetica - Induzione magnetica - Permeabilità e suscettibilità magnetica - Magnetismo terrestre - Corrente elettrica - Resistenza elettrica - Effetti della corrente - Legge di Ohm - Principi di Kirchoff - Lavoro e potenza della corrente - Pila di Volta - Pile idroelettriche - Pile termoelettriche - Accumulatori - Elettrolisi e sue leggi - Elettromagnetismo - Regola di Ampére e regola di Maxwell - Circuiti magnetici - Elettromagneti - Induzione elettromagnetica - Legge di Farady e legge di Lenz - Corrente alternata - Frequenza, valore massimo, valore efficace, potenza di una corrente alternata - Effetti dell'induttanza e della capacità nei circuiti a corrente alternata.

MATEMATICA.

Elementi di calcolo differenziale ed integrale. — Concetto di funzione - Funzioni logaritmiche ed esponenziali - Limite - Serie - Concetto di derivata - Interpretazione geometrica - Calcolo delle derivate - Derivate di una somma, di un prodotto, di un quoziente, di una funzione inversa, di una funzione di funzione - Formule di Maclaurin e di Taylor - Concetto di differenziale totale.

Integrale di una funzione - Metodi generali di integrazione - Integrazione per parti - Integrazione per sostituzione - Integrali definiti - Applicazione elementare degli integrali al calcolo delle aree e dei volumi.

N. 705. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Soppressione dell'ospedale militare secondario di Venezia.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 25 ottobre 1928 – Anno VI.

La data per la cessazione del funzionamento dell'ufficio stralcio del soppresso ospedale militare secondario di Venezia fissata al 31 ottobre corrente colla circolare 494 *giornale militare* è prorogata al 15 dicembre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 706. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento dell'artiglieria – volume 1° – Addestramento del pezzo – Fascicolo: cannone da 75/27 mod. 911 – Parte 2ª – Servizio del pezzo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 ottobre 1928 – Anno VI.

E' stata pubblicata l'istruzione: « *Addestramento dell'artiglieria* - Vol. 1: Addestramento del pezzi - Fascicolo: cannone da 75/27 mod. 911 - Parte 2ª: servizio del pezzo ».

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazione militari) nella seguente misura:

Ufficio di S. E. il Primo Aiutante di Campo generale di S. M. il Re . . . . . copie 3

Ufficio del Primo Aiutante di Campo generale di S. A. R. il Principe di Piemonte . . . . . » 2

Ministero della guerra:		
Gabinetto del Ministro	copie	5
Ufficio coordinamento	»	15
Direzione generale artiglieria e automob.	»	20
Direzione generale personale ufficiali	»	2
Direzione generale servizi logistici	»	1
Servizio ippico e veterinario	»	2
Direzione del servizio tecnico d'artiglieria	»	30
Ispettorato dell'artiglieria	»	30
Ispettorato delle truppe alpine	»	5
Ispettorato del genio	»	2
Ispettorato delle truppe celeri	»	5
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	50
Ministero della marina (Ufficio del capo di S. M.)	»	2
Ministero dell'aeronautica (Ufficio di S. M.)	»	2
Ministero delle colonie (per sè e per i comandi dipendenti)	»	30
Segreteria di S. E. il Capo di S. M. Generale	»	1
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	1
Segreteria delle LL. EE. i comandanti designati d'armata	»	1
Segreteria della Commissione Suprema di difesa	»	3
Comando generale dell'arma CC. RR.	»	2
Comando generale della R. guardia di finanza	»	2
Comando generale della M. V. S. N.	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	5
Comando militare della Sicilia	»	5
Comando militare della Sardegna	»	5
Comandi di divisione.	»	5
Direzione dell'Istituto geografico militare	»	1
Comando stabilimenti militari di pena	»	1
Biblioteca centrale militare	»	3
Biblioteca di presidio	»	2
Direzione della rivista di artiglieria e genio	»	3

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	10
Comando scuole centrali	»	10
Comando scuola di applicazione di fanteria.	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	30
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	30

Comando scuola di tiro d'artiglieria	copie	10
Comando collegio militare	»	2
Comando scuole allievi ufficiali di complemento e scuole le allievi sottufficiali	»	5

Arma di fanteria.

Comandi di brigata granatieri, fanteria di linea, alpini	copie	2
Comandi di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri e alpini	»	2

Arma di cavalleria.

Comandi superiori di cavalleria	copie	2
Comandi di reggimento di cavalleria	»	2

Arma di artiglieria.

Comandi di artiglieria di corpo d'armata e comandi di artiglieria della Sicilia e della Sardegna	copie	5
Comandi di reggimento di artiglieria e centri contro-aerei (distribuzione estesa fino ai comandi di gruppo)	»	10
Comandi di gruppo da 75/27	»	10
Comandi di batteria da 75/27	»	5
Direzioni di artiglieria	»	2

Arma del genio.

Comandi del geno di corpo d'armata e comandi del genio della Sicilia e della Sardegna	copie	2
Comandi di reggimento del genio e gruppo aerostieri.	»	1

Carri armati.

Comando reggimento carri armati	copie	2

Distretti e centri automobilistici.

Distretti militari	copie	1
Centri automobilistici	»	1

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita a pagamento diretto dell'istruzione di cui sopra agli ufficiali ed a comandi che ne faranno richiesta.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 4.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. **707.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la ginnastica militare - Pubblicazione di aggiunte e varianti all'istruzione per la ginnastica militare - Ediz. 1928.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 ottobre 1928 - Anno VI.

E' stata pubblicata la 1ª serie aggiunte e varianti alla *Istruzione per la ginnastica militare* - Parte II, edizione 1928.

L'ufficio pubblicazioni provvederà a distribuirla gratuitamente ai comandi, corpi ed uffici nella misura indicata nello specchio pubblicato con le circolari 310 e 496 del *giornale militare* 1928.

p. *Il ministro*: UGO CAVALLERO.

N. **708.** — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 ottobre 1928 - Anno VI.

Con riferimento alle circolari 335 del *giornale militare* 1923 e 156 del *giornale militare* 1924, gli esami di accademia per l'ammissione ai corsi di completamento della cultura tecnico-professionale, avranno luogo il 10 dicembre 1928, per il primo appello ed il 10 aprile 1929 per il secondo appello.

Il limite massimo per la presentazione delle domande degli ufficiali interessati, per prendere parte ai detti esami, sarà il 10 novembre 1928 p. v. per il primo appello, ed il 20 febbraio 1929 per il secondo appello.

Con l'occasione si richiamano i corpi alla esatta osservanza di quanto prescrive il n. 12 della circolare 335 del *giornale militare* 1923 e s'invitano gli ufficiali interessati a volersi iscrivere per un maggior numero di materie, in modo da evitare l'inconveniente che collo scadere del prossimo venturo appello vi sia ancora un rilevante numero di ufficiali che attendono di sostenere detti esami per adire in seguito ai corsi di completamento, facendo inoltre presente che in virtù della circolare 289 del *giornale militare* c. a., col dicembre 1929 scade l'ultimo appello del quale essi possono avvalersi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 709. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi sul tiro delle mitragliatrici presso la Scuola d'applicazione di fanteria di Parma per i capitani di fanteria e cavalleria compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per il 1929.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 ottobre 1928 - Anno VI.

Con riferimento alla circolare 692 *giornale militare* c. a. si pubblicano qui di seguito i nomi dei capitani di fanteria e cavalleria che frequenteranno il corso sul tiro delle mitragliatrici presso la Scuola d'applicazione di fanteria di Parma.

1° Corso

dal 29 ottobre al 24 novembre.

Fanteria.

PETRAGNANI Enrico, 16 fanteria.
MEDORI Flavio - 81 fanteria.
RAVENNA Giovanni - 68 fanteria.
LETTIERI Carlo - 15 fanteria.
SAPUTO Saverio - 157 fanteria.
DELLA PORTA Mario - 68 fanteria.
NICITA Nunzio - 1 bersaglieri.
GIANCREGO Leonardo - 30 fanteria.
LANZA Pietro - 6 fanteria.
PIZZARDI Gaspare - 40 fanteria Ministero guerra.
FEOLI Guido - 45 fanteria.
MOTTA Francesco - 4 fanteria.
SCOLARI Gaetano - 91 fanteria, assegnato gruppo aerostieri Roma.
ROMEO Gaetano - Distretto militare Roma.
RICCI Camillo - 70 fanteria, assegnato off. art. R. Esercito.
BRAGANTINO Antonio - 38 fanteria.
GOUT Umberto - Distretto militare Aversa Ministero guerra.
BUA DIANA Giammaria - 8 fanteria.
BRUNO Guglielmo - 12 fanteria.

ROSCIOLI Giuseppe - 34 fanteria.

MAGGIO Paoluccio - 151 fanteria.

MONTRUCCHIO Carlo - 24 fanteria.

POZZUOLI Luigi - 15 fanteria Ministero guerra.

ZAMBARDINO Umberto - 12 centro automobilistico.

SCOTTI Luigi - Scuola allievi ufficiali recl. Milano.

OCCOFERRI Fausto - 38 fanteria.

PICCATO Antonio - 4 alpini.

DOSSOLA Pietro - 43 fanteria Istituto geografico militare Firenze.

TUNINETTI Giovanni - 91 fanteria.

CIANCIOSI Tito - 7 fanteria.

CORNIANI Giovanni - 3 alpini Ministero guerra.

LEONE Ugo - Divisione militare Roma.

VASCO VITTORIO - 81 fanteria.

SMANIOTTO DAI ROVERI Ettore - 7 alpini.

SFONDRINI Mario - 67 fanteria.

NASTASI Leone - 67 fanteria Ministero guerra.

AMATI Carlo - 81 fanteria.

COCCHINI Sergio - Divisione militare Perugia.

MARINO Gerolamo - Divisione militare Perugia.

FOLLINI Giuseppe - 61 fanteria assegnato comando 8 brigata fanteria.

FACCIN Giovanni - Divisione militare Padova.

FERRANTE Mario - 157 fanteria.

FRENGUELLI Brenno - 51 anteria.

RUMBOLO Edoardo - Scuola reclutamento ufficiali Palermo.

REALE Gaetano - 33 fanteria.

MONTEMURRI Guido - Accademia militare fanteria e cavalleria.

UGOLINI Augusto - 91 fanteria.

FRACASSO Fedele - 71 fanteria.

POZZI Pietro - Comando corpo armata Alessandria.

D'ALLOLIO Arrigo - 157 fanteria.

2° Corso
dal 26 novembre al 22 dicembre.

Fanteria.

NATALE Pasquale - R. C. T. C. Tripolitania.
BLUNDO Renato - R. C. T. C. Tripolitania.
RIGANTI Enrico - R. C. T. C. Cirenaica.
MESCHINI Raffaele - 22 fanteria assegnato Minist. guerra.
VIRETTI Giuliano - 90 fanteria.
CASTELLI Calogero - 6 fanteria.
RICCIARDI Vincenzo, comando corpo armata Napoli.
CIULLI Ettore - 83 fanteria.
TARCHI Agostino - 83 fanteria.
FRATESCHI Giulio - Distretto militare firenze.
ZENONI Giuseppe - 5 alpini.
BINETTI Mauro - 12 bersaglieri.
ALBANI Giuseppe - 24 fanteria.
LA GUARDIA Giuseppe - Comando corpo armata Bari.
DEL FRA Felice - 59 fanteria assegnato circolo militare Roma.
CONTINO Salvatore - 81 fantesia assegnato reparto autonomo Giacomo Medici.
MANCINI Mario - 31 fanteria, assegnato arsenale R. Esercito Napoli.
BILE' Guido - 40 fanteria.
POGGIO Annibale - 37 fanteria.
PIERUCCI Carlo - Comando divisione militare Ancona.
TERZI Amedeo - Distretto militare Palermo.
PANZARASA Giuseppe - 18 fanteria.
SULAS Angelino - 38 fanteria.
CALI Vincenzo - 1 fanteria.
ORASI Guido - Comando divisione militare Bari.
BOGLIETTI Cesare - 31 fanteria.
GHISIO Antonio - 91 fanteria.
GIORDANO Salvatore - R. C. T. C. Cirenaica.

MAGLIENTI Vittorio Emanuele - 10 bersaglieri.

CASTELLANO Attilio - Distretto militare Taranto.

DEIDIER Renato - 31 fanteria assegnato ospedale militare Napoli.

ROSIELLO Michele - 31 fanteria, assegnato ufficio imbarchi Napoli.

FESTA Giovanni - 81 fanteria, assegnato Istituto geografico militare.

SIGNORELLI Alfredo - 68 fanteria.

DI STEFANO Salvatore - 44 fanteria.

SCAPPINI Giovanni - 43 fanteria.

TODINI Giov. Battista, Scuola allievi ufficiali Moncalieri.

CHIRIATTI Gino - Distretto militare Cosenza, assegnato Ministero guerra.

ZANIBONI Socrate - 13 fanteria.

SIVIERI Guido - Comando divisione militare Brescia.

CATALANI Giovanni - Scuola centrale di educazione fisica.

BERIO Camillo - 91 fanteria.

SANTINI Biagio - 79 fanteria.

CARMINATI Luigi - 3 alpini.

SOLINAS Renato - Scuola centrale di educazione fisica.

BUSELLI Giuseppe - R. C. T. C. Tripolitania.

CHINNI Vittorio - 14 fanteria.

DESIDERI Alfredo - 151 fanteria.

CICCIMARRA Domenico - 10 fanteria, assegnato com. 23 brigata fanteria.

GIGLIANA Carlo - 3 alpini assegnato divisione militare Gorizia.

FABRIZIO Rodolfo - Scuole centrale militari.

SANTOSTANI Salvatore - 10 fanteria.

BOCCA Magno - R. C. T. C. Tripolitania.

CASTRIOTA SCANDEMBERG nob. Ferdinando - Scuola reclutamento ufficiali complemento Modena.

LOFREDO Primo - 33 fanteria.

ANGELOZZI Erminio - 33 fanteria Ministero guerra.

D'AQUINO Agostino - Divisione militare Gorizia.

3° Corso

dal 10 gennaio al 3 febbraio 1929.

Fanteria.

BADI Tito - 68 fanteria.

MARELLO SIMONE Onorato - 6 alpini.

INFANTINO Alfonso - R. C. T. C. Somalia.

LOMBARDI Eugenio - 81 fanteria, assegnato Ministero guerra.

BOMBELLI Guglielmo - 12 fanteria assegnato 12 brigata fanteria.

SARNELLI Pietro - R. C. T. C. Tripolitania.

ROSANO Salvatore - 2 bersaglieri assegnato divisione militare Messina.

AGRIFOGLIO Pompeo - Divisione militare di Palermo.

FAVUZZI Vincenzo - 10 fanteria.

PANUNZIO Ignazio - 232 fanteria.

DI GREZIA Alfonso - 151 fanteria assegnato Istituto geografico militare.

CALVANI Giovanni - R. C. T. C. Somalia.

BONGIOVANNI Giovanni - 70 fanteria.

DOMINICI Mariano - 88 fanteria assegnato divisione militare Brescia.

FERRUCCI Adalgiso - 5 centro automobilistico.

BORGOGNONI Agostino - 2 alpini.

RATTA Alessandro - 36 fanteria.

PAGNOZZI Cesare - 34 fanteria.

VITO Luigi - 89 fanteria.

ANGLANI Guglielmo - 10 fanteria.

CEFALI' Antonino - 89 fanteria.

MEROLLA Alberto - 71 fanteria.

ZANOTTI nob. dei conti Laorte - 58 fanteria.

POMARICI AMBRISI Alfredo - 12 bersaglieri.

SORRENTINO - Rosario - In servizio di S. M. Ministero guerra.

QUERCIA Attilio - 18 fanteria assegnato Ministero guerra.
SANTANCHE' Emidio - Reggimento carri armati.
ZUCO Pietro - Reggimento carri armati.
PAPANDREA Filippo - 75 fanteria.
MARTINELLI Mario di Annibale - 51 fanteria assegnato Ministero guerra.
DURANTI Enrico di Pietro - S. M. R.C.T.C. Tripolitania.
HOTZ Cesare - Distretto militare Parma.
MIOZZO Ferruccio - 77 fanteria a disposizione Ministero interni.
CARLONI Mario - Distretto militare Sulmona.
ROVETA Giulio - Divisione militare Cuneo.
FAUSTINI Giunio - 51 fanteria.
MANNA Vincenzo - 89 fanteria.
DELLA MARTINA Mario - 8 bersaglieri a disposizione di S. A. R. il maresciallo d'Italia Emanuele Filiberto di Savoia.
FARONATO Adolfo - 7 centro automobilistico.
CARRERA Attilio - 3 alpini.

Cavalleria.

VACCA Enrico - Reggimento cavalleggeri Saluzzo.
BINETTI Mario - Reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele.
PAOLOZZI Mauro - Reggimento Piemonte Reale cavalleria.
ZAFFUTO Amedeo - Reggimento cavalleggeri Guide.
VITALE Massimo - R.C.T.C. Cirenaica.
AGOSTI Tito - Reggimento Genova cavalleria.
MAYER Francesco - Reggimento scuola cavalleria Pinerolo.
MESCHIERI Emilio - Reggimento cavalleggeri di Novara.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

ISTITUTO NAZIONALE PER GLI ORFANI DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO SOTTO L'ALTO PATRONATO DELLE LL. MM. IL RE E LA REGINA.

(Via Boncompagni 61, Roma).

Assegni mensili agli orfani minorenni - Assistenza educativa ed istruttiva nei Convitti di proprietà dell'Istituto (maschile e femminile) - Assegni agli orfani maggiorenni inabili al lavoro - Assegni speciali di studio - Sussidi straordinari.

Questo Istituto, che si avvicina al 40° anno di esistenza, malgrado l'opera ognora più larga svolta pel già lungo periodo, non è ancora abbastanza conosciuto dalla massa dei pubblici funzionari.

La sua benefica azione integra l'assistenza dello Stato, non solo concedendo assegni ai superstiti minorenni degli iscritti, ma accogliendoli nei suoi Convitti di Spoleto (maschile e femminile) ove ricevono educazione ed istruzione fino al compimento degli studi medi superiori.

La tenue quota mensile di iscrizione, ragguagliata allo stipendio, e non superiore alle L. 4,50, permette ai più modesti funzionari di compiere l'atto di previdenza doveroso per ogni padre; mentre quella minima di 1 lira mensile offre modo ai funzionari che non hanno motivo proprio per iscriversi come soci effettivi, di aderire all'Ente come soci benemeriti, in affermazione di solidarietà e di simpatia per la benefica Istituzione e per le famiglie dei colleghi prematuramente perduti.

Le adesioni si ricevono presso i rappresentanti dell'Istituto in ogni Capoluogo di provincia e presso le Amministrazioni centrali.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 ottobre 1928 - Anno VI.

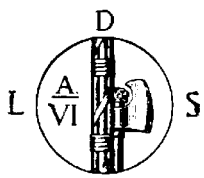
Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Alessandria	I comuni di Capriglio e di Montafia sono riuniti in unico comune denominato « Montafia ».	n. 2142 24 agosto 1928	229
	Il comune di Solonghello è aggregato a quello di Mombello Monferrato.	n. 2194 6 settem. 1928	240
	I comuni di Sorli e di Borghetto di Borbera sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Borghetto di Borbera ».	n. 2201 13 settem. 1928	240
Aosta	I comuni di Brissogne, Quart, Saint Marcel, nonchè la frazione La Plantaz del comune di Nus, sono riuniti in unico comune denominato « Quart ».	n. 2134 27 luglio 1928	228
	Il comune di Nus, meno la predetta frazione La Plantaz, ed il comune di Fenis sono riuniti in unico comune denominato « Nus ».		
	Il territorio della frazione La Plantaz è delimitato in conformità della pianta planimetrica, vistata in data 19 aprile 1928 dall'ingegnere capo genio civile di Torino.		
Bari	Le frazioni Palese del comune di Modugno e Santo Spirito del comune di Bitonto, nonchè la parte di quest'ultima frazione situata nel territorio del comune di Giovinazzo, sono aggregate al comune di Bari.	n. 2133 6 settem. 1928	228

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Segue: Bari.	Il confine fra il comune di Bari e quelli di Modugno, Bitonto e Giovinazzo è delimitato in conformità della pianta topografica vistata dall'Ufficio del Genio civile di Bari.		
Bolzano.....	I comuni di Anterselva, Rasùn di Sopra, Rasùn di Sotto e Valdàora sono riuniti in unico comune denominato « Rasùn Valdàora » con capoluogo Rasun di Sotto.	n. 2140 24 agosto 1928	229
	Il comune di San Lorenzo, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « San Lorenzo in Pusteria ».	n. 2191 13 settem. 1928	239
	I comuni di Carimate e Novedrate sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Carimate ».	n. 2195 24 agosto 1928	240
Como.....	I comuni di Oggiono e d'Imberido sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Oggiono ».	n. 2203 31 agosto 1928	240
Grosseto.....	La parte del territorio del comune di Sorano situata a destra del fiume Fiora, comprendente le frazioni Catabbio e San Martino, è aggregata al comune di Manciano.	n. 2132 6 settem. 1928	228
Novara.....	I comuni di Bieno, Rovegro e Santino sono riuniti in unico comune denominato « San Bernardino Verbano » con capoluogo Santino.	n. 2192 6 settem. 1928	239
	I comuni di Cargiago e Ghiffa sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Ghiffa ».	n. 2128 6 settem. 1928	228
	I comuni di Agaro, Premia e Salecchio sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Premia ».	n. 2130 6 settem. 1928	211

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Segue **Novara**	I comuni di Beura e Cardezza sono riuniti in unico comune con denominazione « Beura-Cardezza » e capoluogo Beura.	n. 2131 6 settem. 1928	228
Pavia	I comuni di Corvino San Quirico, Oliva Gessi e Torricella Verzate sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Corvino San Quirico ».	n. 2129 31 agosto 1928	228
Roma	Il territorio della frazione Castel Giuliano è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata in data 30 novembre 1927 dall'ufficio del Genio civile di Roma.	n. 2135 6 settem. 1928	228
	I comuni di Castelforte e di Santi Cosmo e Damiano sono riuniti in unico comune con capoluogo e denomiazione « Castelforte ».	n. 2189 20 settem. 1928	239
	I comuni di Bellegra e Rocca Santo Stefano sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Bellegra ».	n. 2199 6 settem. 1928	240
	I comuni di Maenza, Priverno e Roccasecca dei Volsci sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Priverno ».	n. 2200 6 settem. 1928	240
Salerno	I comui di Conca Marini e Furore sono riuniti in unico comune denominato « Conca dei Marini ».	n. 2202 6 settem. 1928	240
Trento	I comuni di Cunèvo, Flavòn e Tèrres sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Flavòn ».	n. 2144 6 settem. 1928	229
	I comuni di Cavedago, Sporminore e Spormaggiore sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Spormaggiore ».	n. 2196 24 agosto 1928	240

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Trento.....	I comuni di Bresino, Cis, Livo e Preghène sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Livo ».	n. 2197 6 settem. 1928	240
	I comuni di Campodenno, Denno, Dercolo, Lover, Quetta e Termon sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Denno ».	n. 2198 6 settem. 1928	240
	I comuni di Borzago, Fisto e Mortaso sono riuniti in unico comune denominato « Spiazzo » con capoluogo nella frazione omonima.	n. 2193 13 settem. 1928	240
Varese.....	I comuni di Arcisate e Brenno Useria sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Arcisate ».	n. 2143 6 settem. 1928	229
Verona.....	I comuni di Brentino e di Belluno Veronese sono riuniti in unico comune con denominazione « Brentino Belluno » e capoluogo Belluno Veronese ».	n. 2141 24 agosto 1928	229

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.



PREZZO L. 1,20

(5837) — Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1928 - ANNO VI — 27 OTTOBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 710 - 25 ottobre 1928 - Anno VI — RECLUTAMENTO MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908 . . . . . *Pag.* 2505

Circolare N. 710. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908.** - (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 ottobre 1928 - Anno VI.

1. — In relazione a quanto fu già disposto col n. 1 della circolare 288 *giornale militare* c. a., il 15 gennaio 1929 avranno inizio i nuovi corsi allievi ufficiali di complemento per tutte le armi, corpi e specialità.

Per le ammissioni e lo svolgimento di detti corsi valgono e permangono le disposizioni e le norme contenute nella indicata circolare 288, salvo le seguenti modificazioni.

Ai corsi del 15 gennaio saranno ammessi i militari nati nel 1907 e 1908, che hanno obbligo di frequentarli e che per una ragione qualsiasi non abbiano frequentati quelli del 1° agosto; nonchè a domanda i militari arruolati colla classe 1908, i militari già alle armi, quelli in congedo che aspirino alla riammissione in servizio, i volontari ordinari, muniti del titolo sufficiente per l'ammissione, e gli studenti universitari che hanno fruito del ritardo del servizio.

2. — I corsi allievi ufficiali di complemento del 15 gennaio 1929, come risulta dall'annessa tabella, si svolgeranno presso le scuole di Moncalieri, Bra, Milano, Verona, Pola, Lucca, Spoleto, Campobasso e Palermo; quello di cavalleria presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo; quelli d'artiglieria da costa presso i rispettivi reggimenti (Spezia, Venezia e Messina).

I militari ascritti a ferma minima, i quali siano ammessi a loro domanda nei corsi allievi ufficiali di complemento, dovranno compiere la stessa ferma degli allievi con ferma riducibile della rispettiva classe.

Anche i militari ascritti a ferma minima o a ferma riducibile, potranno chiedere l'ammissione nei corsi di artiglieria e genio, se in possesso dei titoli di studio prescritti per tali armi dal primo alinea del n. 12 del manifesto annesso alla presente circolare (laureati e studenti in ingegneria, in architettura, in scienze matematiche, fisiche e naturali). Essi verranno, in ogni caso, considerati in soprannumero alle aliquote stabilite per le varie armi e specialità.

3. — Gli allievi ufficiali che, dopo conseguita la promozione a sergente, fossero inviati in lunga licenza di convalescenza, non cesseranno dalla qualità di allievo ufficiale. Per essi il compimento dell'esperimento da sergente potrà essere procrastinato al termine della licenza, qualora non siano ritenuti dalla Commissione di avanzamento reggimentale meritevoli senz'altro della promozione a sottotenente.

Durante lo svolgimento dei corsi non verranno concesse licenze neppure per esami.

Ammissione ai corsi.

4. — Le domande di tutti gli aspiranti ai corsi, indirizzate al comando del Corpo d'armata da cui dipende la Scuola prescelta, dovranno essere presentate non oltre il 30 novembre 1928, ai comandi di corpo o di distretto militare.

I comandi di Corpo d'armata, non oltre il 31 dicembre corrente anno, dovranno comunicare telegraficamente al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa):

a) le esuberanze e le deficenze nel numero di ammittendi con ferma ordinaria, per ciascuna arma e specialità;

b) il numero di aspiranti ai singoli corsi con ferma inferiore alla ordinaria, da ammettere in soprannumero.

In merito all'ammissibilità o meno ai corsi debbono pronunciarsi esclusivamente i competenti comandi di Corpo d'armata e non le commissioni d'avanzamento delle scuole.

Assegnazione ai corsi.

5. — La speciale visita medica, cui saranno sottoposti gli aspiranti all'arma di cavalleria, avrà luogo il 27 dicembre 1928.

Tale visita deve effettuarsi presso i reggimenti di cavalleria stanziati nei vari Corpi d'armata.

Però per i Corpi d'armata, nel territorio dei quali non sono reggimenti di cavalleria, la visita potrà aver luogo presso i dipendenti reggimenti d'artiglieria da campagna.

L'esperimento facoltativo per gli aspiranti alla specialità radiotelegrafisti e telegrafisti avrà luogo il giorno 27 dicembre c. a.

La designazione dei sergenti allievi ufficiali alle specialità aerostieri e ferrovieri verrà fatta dal comando del Corpo d'armata di Roma.

I sergenti allievi ufficiali che aspirino alla nomina di ufficiale nei carri armati, o nelle squadriglie autoblindomitragliatrici dovranno presentare le relative domande al comando della scuola da cui dipendono, nella prima quindicina di maggio 1929.

Ugualmente gli aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento nei centri automobilistici dovranno presentare domanda al comando della rispettiva scuola nella prima quindicina di maggio detto anno.

Le domande degli allievi dei collegi militari, tenuti a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, dovranno essere presentate al comando del rispettivo collegio entro il mese di novembre c. a.

Svolgimento dei corsi e promozione a caporale.

6. — I corsi avranno inizio il 15 gennaio 1929 e termineranno il 30 giugno 1929.

Chi non si presenterà il 15 gennaio sarà ritenuto rinunziatario.

Il 15 aprile 1929, senza far luogo ad esami, le commissioni di avanzamento si pronuncieranno sulla promovibilità, a caporale, degli allievi.

Gli allievi giudicati idonei conseguiranno il grado di caporale con decorrenza dal 16 aprile 1929 restando presso le scuole o i corpi.

Esami a sergente allievo ufficiale.

7. — Gli esami teorico pratici per la promozione a sergente allievo ufficiale dovranno essere iniziati nella terza decade del mese di giugno 1929.

Ultimati gli esami a sergente i comandi delle rispettive scuole e corpi trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo Modello 51-*D*, nel quale sarà indicato l'esito di detti esami.

Classificazione e graduatoria.

8. — Gli allievi, dichiarati idonei a divenire sergenti allievi ufficiali, verranno promossi sergenti con decorrenza dal 1° luglio 1929. Essi presteranno servizio presso i reparti.

9. — I modelli 51-*E* dovranno essere trasmessi direttamente dai comandi delle scuole al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 5 luglio 1929.

10. — I comandi delle rispettive scuole o dei corpi per il 21 settembre 1929 segnaleranno telegraficamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) i sergenti che non fossero stati riconosciuti meritevoli di conseguire il grado di sottotenente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Scuola allievi ufficiali di	Fanteria			Cavalleria	Artiglieria						Genio				Totali presso le scuole
	Granatieri e Fanteria	Bersaglieri	Alpini		Campagna e a cavallo	Montagna	Pesante	Pesante campale	Costa	Contro-aerei	Zappatori e minatori	Telegrafisti	R. T.	Pontieri e lagunari	
Moncalieri	300	—	—	(60)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300
Bra	—	—	—	—	140	70	150	—	—	—	—	—	—	—	360
Milano	—	75	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245
Verona	200	—	—	—	—	—	—	—	(20)	—	—	—	—	15	215
Pola	—	—	—	—	—	—	—	150	—	60	—	—	—	—	210
Lucca	—	—	—	—	280	—	—	—	(20)	—	—	—	—	—	280
Spoleto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	50	25	—	475
Campobasso	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200
Palermo	200	—	—	—	—	—	—	—	(20)	—	—	—	—	—	200
TOTALI...	1.200	75	170	(60)	420	70	150	150	(60)	60	100	50	25	15	2.485

ANNOTAZIONI

1. — I numeri fra parentesi indicano i corsi che non verranno svolti presso le scuole allievi ufficiali: il corso di cavalleria verrà svolto presso la Scuola di applicazione di cavalleria (Pinerolo); quelli di artiglieria da costa presso i rispettivi reggimenti (Spezia - Venezia - Messina).

2. — Non verranno svolti corsi per le specialità aerostieri e ferrovieri del genio, nè per i carri armati, nè per gli automobilisti. Gli aspiranti a dette specialità verranno tratti dagli a. u. che abbiano frequentato i corsi del genio per gli aerostieri ed i ferrovieri, i corsi di fanteria di linea per le rimanenti specialità.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1908

1. — Il 15 gennaio 1929 saranno iniziati corsi allievi ufficiali di complemento presso le seguenti scuole di reclutamento e presso gli enti sotto indicati:

Fanteria di linea e granatieri: presso le scuole allievi ufficiali dei Corpi d'armata di Torino (Moncalieri), di Verona, di Roma (Spoleto), di Bari (Campobasso) e del Comando militare della Sicilia (Palermo).

Bersaglieri: presso la scuola allievi ufficiali del Corpo d'armata di Milano.

Alpini: presso la scuola allievi ufficiali del Corpo d'armata di Milano.

Cavalleria: presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Artiglieria da campagna e a cavallo: presso le scuole allievi ufficiali dei Corpi d'armata di Alessandria (Bra), di Firenze (Lucca).

Artiglieria da montagna: presso la scuola allievi ufficiali del Corpo d'armata di Alessandria (Bra).

Artiglieria pesante campale: presso la scuola allievi ufficiali del Corpo d'armata di Trieste (Pola).

Artiglieria pesante: presso la scuola allievi ufficiali del Corpo d'armata di Alessandria (Bra).

Artiglieria da costa: presso le sedi dei reggimenti di tale specialità (Spezia, Venezia e Messina).

Artiglieria contraerei: presso la scuola allievi ufficiali del Corpo d'armata di Trieste (Pola).

Genio zappatori-minatori, telegrafisti e radiotelegrafisti: presso la scuola allievi ufficiali del Corpo d'armata di Roma (Spoleto).

Genio pontieri e lagunari: presso la scuola allievi ufficiali del Corpo d'armata di Verona.

2. — Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nelle squadriglie autoblindomitragliatrici, nei carri armati e nei centri automobilistici verranno tratti dai militari che abbiano frequentato un corso di fanteria.

Gli aspiranti agli aerostieri ed ai ferrovieri del genio, dai militari che abbiano frequentato i corsi della specialità zappatori-minatori del genio.

3. — I corsi avranno inizio il 15 gennaio 1929 e termineranno il 30 giugno 1929.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso, o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso, quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante, o troppo esiguo, od anche di, eventualmente, cambiare le sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

Durante lo svolgimento dei corsi, non verranno concesse licenze neppure per esami.

Ammissione ai corsi.

4. — Ai corsi del 15 gennaio saranno ammessi i militari nati nel 1907 e 1908, che hanno obbligo di frequentarli e che per una ragione qualsiasi abbiano ottenuto di non frequentare quelli del 1° agosto p. p.

5. — Potranno essere ammessi, a loro domanda, ai detti corsi i militari di qualsiasi classe già ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari e tuttora in congedo, nonchè i militari che si trovino nelle seguenti condizioni, purchè in possesso di titolo di studio ritenuto sufficiente (n. 7):

a) i militari arruolati colla classe 1908 in congedo provvisorio per qualsiasi motivo;

b) i militari ora alle armi a qualunque classe appartengano, compresi gli allievi sottufficiali;

c) le reclute arruolate con la classe 1909;

d) i giovani che alla data del 15 gennaio 1929 abbiano compiuto il 17° anno di età ed assumano l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni, commutabile in quella di due anni, all'atto della nomina a sergente. All'atto della nomina a sottotenente essi vengono prosciolti anche dalla ferma di due anni;

e) gli iscritti stati riformati e stati dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva, i quali essendo cessata la causa che motivò la riforma, e la dichiarazione di rivedibilità, assumono l'arruolamento volontario con le norme di cui alla precedente lettera *d*). I riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età alla data del 15 gennaio 1929;

f) i militari in congedo illimitato per compimento di ferma che aspirino alla riammissione in servizio, con la ferma di tre anni, anche essa commutabile in quella di due all'atto della nomina a sergente con le norme di cui alla precedente lettera *d*).

Titoli di studio.

I militari che abbiano titolo alla ferma riducibile di cui agli articoli 81 e 82 del nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto n. 1437 del 5 agosto 1927, non perderanno il relativo beneficio frequentando i corsi allievi ufficiali, ma sono tenuti a prestar servizio nei corsi per un tempo non inferiore alla durata della ferma che ad essi venga effettivamente concessa.

Quelli ascritti a ferma minima, i quali siano ammessi a loro domanda nei corsi allievi ufficiali di complemento, dovranno compiere la stessa ferma degli allievi con ferma riducibile della rispettiva classe.

Anche i militari con ferma minima e riducibile, potranno chiedere l'ammissione nei corsi di artiglieria e genio, se in possesso dei titoli di studio richiesti per tali armi, dal primo alinea del n. 12 del presente manifesto.

6. — Per opportuna conoscenza e norma degli interessati, si comunica che, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 3234 del 31 dicembre 1923 ed a senso del decreto ministeriale 20 febbraio 1927, hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento gli arruolati nell'esercito, nati negli anni 1907 e 1908, muniti del diploma di maturità classica o scientifica o dei seguenti titoli di studio di scuole medie di 2° grado, considerati equipollenti ai primi:

licenza liceale o d'istituto tecnico (vecchio ordinamento scolastico);

attestato di maturità del ginnasio superiore o della scuola Reale superiore, della Venezia Giulia e Tridentina;

diploma di abilitazione dell'istituto tecnico superiore (in qualsiasi sezione);

licenza di un Regio istituto industraile di 3° grado compresa quella dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma, e del Regio istituto d'arte industriale di Napoli;

licenza di un Regio istituto commerciale;

licenza delle Regie accademie di commercio di Trento e di Trieste;

licenza di un Regio istituto nautico.

7. — I titoli di studio ritenuti sufficienti per poter concorrere a domanda ai corsi allievi ufficiali di complemento, sono i seguenti:

ammissione al penultimo corso della Regia accademia navale di Livorno;

ammissione all'ultimo corso del liceo classico o scientifico o degli istituti tecnici superiori;

ammissione all'ultimo corso dei Regi istituti industriali e commerciali;

diploma di abilitazione magistrale o titolo corrispondente del vecchio ordinamento;

diploma di licenza della Regia scuola di viticoltura ed etnologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania e della scuola pratica di agricoltura e corso superiore di Voghera;

diploma di licenza degli istituti commerciali di Benevento, Bra, Caserta, Catania, Carrara, Foligno e « Giuseppe Alberti » di Benevento;

diploma di licenza dei seguenti istituti industriali speciali, equiparati alle scuole industriali di 3° grado:

licenza della Regia scuola industriale di Belluno (sezione edile);

diploma di licenza del Regio istituto professionale « Quintino Sella » di Biella;

licenza dell'Istituto industriale « Giacomo Feltrinelli » di Milano;

licenza dell'Istituto industriale edile di Milano (già scuola per costruttori edili);

licenza dell'Istituto industriale Moretto in Brescia.

Torino: Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio;

Intra: Regio istituto professionale « Lorenzo Cobianchi »;

Como: Regia scuola di setificio;

Napoli: Regio istituto nazionale per le industrie tessili;

Prato: Regia scuola professionale di tessitura e tintoria;

certificato di ammissione al Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

certificato di ammissione al Regio istituto orientale di Napoli;

licenza della Regia scuola mineraria di Caltanissetta;

licenza dell'istituto coloniale di Firenze;

diploma dell'istituto per le industrie chimiche di Torino;

diploma di perito-agrario conseguito nelle Regie scuole agrarie medie;

licenza della scuola pubblica di commercio di Bolzano;

diploma dei corsi di biologia applicata presso la Regia stazione bacologica di Padova;

licenza della Regia scuola commerciale di Gorizia;

licenza della scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Trento;

diploma di licenza della scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Ancona;

diploma di licenza (computisteria commerciale) della scuola media biennale di commercio di Rovereto;

diploma di licenza (computisteria commerciale) conseguito presso scuola commerciali Regie o pareggiate;

licenza della Regia scuola industriale di Verona;

diploma di gelsicoltura e bachicoltura presso la Regia stazione bacologica di Ascoli Piceno;

diplomi di maturità artistica dei Regi licei artistici presso le R. Accademie di Belle arti di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo;

licenza di perito minerario delle Regie scuole minerarie;

licenza della scuola commerciale pareggiata dipendente dal Governatorato di Roma;

licenza della Regia scuola industriale di Bolzano;

licenza dell'Istituto agrario « Vegni » alle Capezzine (Arezzo);

iscrizione al 3° corso del ginnasio-liceo dei Francescani in Bolzano;

iscrizione al 3° ed ultimo corso della Regia scuola agraria di Roma.

I titoli di studio conseguiti all'estero, se riconosciuti equivalenti a quelli rilasciati nel Regno, potranno essere considerati validi per l'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento; ma i giovani che ne sono in possesso, nella graduatoria degli aspiranti ammissibili, verranno posti dopo gli aspiranti con titoli di studio ottenuti nel Regno.

Presentazione delle domande.

Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate ai comandi di Corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi la scuola prescelta, dovranno essere presentate dai militari alle armi ai rispettivi comandi di corpo, ed ai comandi dei distretti dagli aspiranti in congedo. Dette domande dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 2, e dovranno indicare in quale corso (arma, specialità), l'aspirante desideri l'ammissione. E' in facoltà dei concorrenti di chiedere, in linea subordinata, l'ammissione in altra arma o specialità.

La domanda dovrà avere a corredo uno dei titoli di studio indicati nei precedenti numeri 6 e 7.

Dovranno inoltre unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificato di nascita;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal Podestà e vistata per conferma dal Prefetto.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario dovranno produrre altresì l'atto di consenso all'arruolamento da parte di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Coloro che siano nati all'estero dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal Podestà, da cui risulti che siano cittadini del Regno, e che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana, con la prestazione del servizio militare, a senso della legge 13 giugno 1912, n. 55.

Anche le reclute obbligate a frequentare i corsi, dovranno inoltrare domanda per la designazione dell'arma, corpo e specialità, in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora non inoltrino tale domanda di preferenza, saranno, senz'altro, assegnate al corso di fanteria dal comando del Corpo d'armata, o dal comando militare da cui dipende il loro distretto di leva.

9. — Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 30 novembre 1928.

10. — Per quanto riguarda i titoli di studio compiuti presso un liceo od istituto tecnico pareggiato, il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il lieco, od istituto, era pareggiato ai governativi, nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della Giunta di vigilanza, per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Assegnazione ai corsi.

11. — L'assegnazione ai corsi viene fatta, dai comandi di Corpo d'armata, esclusivamente in base ai titoli di studio stabiliti per le varie armi e corpi ed all'attitudine fisica necessaria per l'arma, o specialità, in cui gli ammittendi chiedono di prestare servizio.

Ai corsi di fanteria e cavalleria, possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o di titolo di studio equipollente, in base a quanto è indicato nel n. 6 del presente manifesto. I posti rimasti disponibili, potranno essere assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali, in base a quanto è indicato nel n. 7 del manifesto medesimo.

Avranno la precedenza nell'ammissione ai corsi di fanteria e cavalleria, i laureati e gli studenti di facoltà universitaria differenti da quelle indicate al seguente n. 12.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria è, inoltre, obbligatorio presentarsi a una visita speciale che avrà luogo il 27 dicembre alle ore 7, nella sede che indicherà il comando del distretto. Ogni aspirante ha l'obbligo d'informarsi del luogo ove deve presentarsi per la visita.

Non presentandosi nel giorno suddetto alla visita l'aspirante non potrà essere ammesso, in nessun caso, nell'arma di cavalleria.

12. — Ai corsi di artiglieria e del genio potranno partecipare i laureati di ingegneria, in architettura, in scienze matematiche, fisiche e naturali e gli studenti delle Regie scuole d'ingegneria, dei Regi Politecnici e delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Ai posti rimasti disponibili potranno essere assegnati gli aspiranti in possesso del diploma di maturità scientifica o dei seguenti titoli professionali ritenuti particolarmente utili per l'ammissione ai corsi stessi:

diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico superiore (sezione agrimensura);

licenza dei Regi istituti industriali di 3° grado o diploma di abilitazione a perito industriale (R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523);

licenza dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma;

licenza del Regio istituto d'arte industriale di Napoli;

licenza dell'Istituto industriale edile di Milano (già scuola per costruttori edili);

licenza dell'Istituto professionale Moretto di Brescia;

licenza dell'Istituto nautico.

Successivamente i posti che ancora rimanessero disponibili potranno essere devoluti ai laureati ed agli studenti di Facoltà universitarie differenti da quelle sopraindicate, nonchè ai giovani in possesso del diploma di maturità classica e degli altri titoli di studio di scuole medie di 2° grado indicati al n. 6.

Gli aspiranti all'artiglieria da costa avranno facoltà di scegliere, una delle sedi indicate al n. 1 del presente manifesto (Spezia, Venezia e Messina) e, una volta promossi sergenti, potranno compiere il relativo servizio di tre mesi, nella medesima sede in cui hanno compiuto il corso, o in altra di loro scelta.

Per gli aspiranti ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti è facoltativa una prova di sapere ricevere correntemente ad orecchio. Su richiesta degli interessati, i distretti indicheranno la sede ove l'aspirante dovrà presentarsi alle prove che avranno luogo il 27 dicembre alle ore 7. Gli aspiranti che supereranno l'esperimento avranno, a parità di titolo di studio, la precedenza nelle assegnazioni ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti.

A parità di titolo di studio la precedenza dovrà darsi agli studenti che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università e superato i relativi esami.

13. — Gli allievi laureati che comproveranno di dover dare esami di Stato e gli studenti universitari che comproveranno di essere iscritti all'università per l'anno accademico 1928-29 e ad istituti equivalenti, potranno essere ammessi, a loro domanda, a prestare il servizio di sergente ed il servizio di ufficiale in anni successivi e consecutivi, avvertendo che il servizio da sergente dovrà avere inizio l'11 gennaio, o il 1° luglio, di ogni anno, e quello da ufficiale, quando non fosse fatto di seguito a quello da sergente, il 15 aprile o il 15 ottobre di ogni anno.

Per maggiori particolari gli aspiranti allievi ufficiali potranno consultare, presso i rispettivi comandi di distretto, la circolare del *giornale militare* relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Roma, ...

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

PREZZO L. 0,40

(5877) Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA 2517

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1928 - ANNO VII — 3 NOVEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 711 - **27 luglio 1928** - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2185 col quale la « Fondazione militari del magazzino casermaggio di Bengasi », costituita con capitale nominale di lire 1000, è stata eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto . . . . . *Pag.* 2519

» 712 - **27 luglio 1928** - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2186 col quale la « Fondazione 39° reggimento fanteria », costituita con il fondo di lire 10.000 nominali a favore del detto reggimento, è devoluta al 40° regg. fanteria e ne è approvato il nuovo statuto . . . . . » 2521

» 713 - **4 ottobre 1928** - Anno VI — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2264 - Norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore . . . . . » 2524

» 714 - **26 ottobre 1928** - Anno VI — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla Commissione nominata con decreto ministeriale 5 ottobre 1927 per l'accertamento della idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabella organica di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122 riguardante il servizio degli specialisti del genio » 2526

LIBRERIA DELLO STATO

N. 715 - 26 ottobre 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO - Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, quadro suppletivo 1928, di cui alla circolare 688 *giornale militare* c. a. . . . . *Pag.* 2527

» 716 - 1° novembre 1928 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento a quantità indeterminata di materiali automobilistici . . . . . » 2528

» 717 - 1° novembre 1928 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Capacità dei posti per persone sulle autovetture e sugli autobus . . . . . » 2529

» 718 - 1° novembre 1928 - Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle varie armi . . . » 2529

» 719 - 1° novembre 1928 - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasformazione dell'infermeria presidiaria di Livorno in ospedale secondario . » 2531

» 720 - 1° novembre 1928 - Anno VII — SERVIZIO DEL GENIO. — Aggiunte e varianti al regolamento 1° novembre 1925 per il mantenimento degli immobili in uso all'Amministrazione militare . . . . . » 2531

» 721 - 1° novembre 1928 - Anno VII — SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni di prezzo nell'elenco e tariffa medicinali . . . . . » 2532

» 722 - 1° novembre 1928 - Anno VII — TRASPORTI. - Richieste di libretti di viaggio . . . . . » 2534

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2538

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2538

Circolare N. 711. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2185 col quale la « Fondazione militari del magazzino casermaggio di Bengasi », costituita con capitale nominale di lire 1000, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato il relativo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 luglio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire mille nominali in un titolo del Prestito del Littorio 5 %, fatta dai militari del Magazzino Principale di Casermaggio di Bengasi, per costituire una fondazione la cui rendita annua venga destinata in premio ad un militare di truppa del Magazzino Principale di Casermaggio di Bengasi che versi in condizione di bisogno e se ne sia reso meritevole per la condotta e per elevato sentimento del dovere;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, Serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La « *Fondazione militari del magazzino casermaggio di Bengasi* », costituita con l'offerta di lire mille nominali e destinata a favore di militari del Magazzino stesso, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione composto di quattro articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto

della « Fondazione militari del magazzino casermaggio di Bengasi »

Art. 1.

La « *Fondazione militari del magazzino casermaggio di Bengasi* » è costituita con il capitale nominale di lire mille — in un titolo del Prestito del Littorio — offerto nel dicembre 1926 dai militari del detto magazzino, al fine di lasciare ai commilitoni che li avrebbero seguiti nel servizio nello stesso stabilimento un segno tangibile dell'affetto che li legava ai servizi di commissariato del R. Corpo di truppe coloniali della Cirenaica.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è costituita dal capitale di cui sopra, investito in una cartella nominativa del Prestito del Littorio intestata alla « *Fondazione militari del magazzino casermaggio di Bengasi* » e depositata presso la Direzione dei servizi di commissariato della Cirenaica in Bengasi, alla quale è affidata la gestione amministrativa della fondazione.

Art. 3.

Con la rendita annua del capitale di cui all'art. 2, è istituito un premio annuo da assegnarsi, a giudizio del direttore di commissariato, ad un militare di truppa del Magazzino principale di casermaggio di Bengasi frà i più bisognosi e che se ne sia reso meritevole per la buona condotta ed elevato sentimento del dovere.

La distribuzione del premio verrà effettuata il 31 ottobre di ogni anno, ricorrenza della festa commemorativa del Corpo di commissariato.

Art. 4.

Il 31 dicembre di ogni anno la Direzione di commissariato militare della Cirenaica trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della gestione finanziaria dell'Ente.

Roma, li 27 luglio 1928 - Anno VI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 712. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2186 col quale la « Fondazione 39° reggimento fanteria », costituita con il fondo di lire 10.000 nominali a favore del detto reggimento, è devoluta al 40° regg. fanteria e ne è approvato il nuovo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 luglio 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 1235, col quale fu eretta in ente morale la « *Fondazione 39° reggimento fanteria* » e ne fu approvato lo Statuto;

Visto che il 39° reggimento fanteria è stato sciolto in esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito;

Riconosciuta l'opportunità che la detta fondazione sia devoluta a favore del 40° reggimento fanteria che, assieme col 39°, costituiva la Brigata Bologna, anche disciolta;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La « *Fondazione* 39° *reggimento fanteria* », costituita col fondo di lire 10,000 nominali a favore di detto reggimento ed eretta in ente morale con R. decreto 10 giugno 1926, n. 1235, viene devoluta al 40° reggimento fanteria.

Art. 2.

Lo statuto della detta Fondazione, approvato col succitato R. decreto 10 giugno 1926, n. 1235, è sostituito da quello composto di n. 7 articoli, allegato al presente decreto e visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della «Fondazione 39° reggimento fanteria»

Art. 1.

La « *Fondazione* 39° *reggimento fanteria* », eretta in ente morale con R. decreto 10 giugno 1926, n. 1235, ed avente un capitale di lire 10,000 nominali, proveniente da offerte individuali fatte prevalentemente dagli ufficiali del predetto reggimento, viene devoluta al 40° reggimento fanteria, essendo stato sciolto il 39°, cui la detta fondazione era destinata.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di cui al precedente art. 1 investito in titoli di consolidato 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione 39° reggimento fanteria », e da depositarsi presso la cassa del 40° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al Comandante del 40° reggimento fanteria.

Art. 4

La rendita annuale derivante dal capitale costitutivo della fondazione sarà ripartita in cinque premi eguali da assegnarsi ad altrettanti militari di truppa del reggimento, i quali durante l'anno si siano distinti per aver compiuto un atto di valore o di coraggio, o per avere dimostrato interessamento all'istruzione, attività in servizio e disciplina.

A parità di merito saranno preferiti coloro che si trovino in condizioni di bisogno.

Possono concorrere ai premi anche i militari in congedo, purchè appartengano alla classe di leva che precede immediatamente quella alle armi al momento della distribuzione.

Art. 5.

L'assegnazione dei premi sarà deliberata da apposita commissione composta dal comandante del reggimento e dai comandanti di battaglione, previo esame delle proposte dei comandanti di compagnia.

La distribuzione avrà luogo il 25 giugno in cui il disciolto reggimento celebrava la propria festa.

Art. 6.

La Fondazione sarà nuovamente destinata a favore del 39° reggimento fanteria se quest'ultimo dovesse essere ricostituito.

Art. 7.

Annualmente, appena distribuiti i premi e cioè entro il mese di giugno, sarà trasmesso al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione della Fondazione.

Roma, li 27 luglio 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 713. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 2264 - Norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore.** — (Gabinetto). — 4 ottobre 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 249, del 25 ottobre 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1478;

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 79;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Tenuto conto che, per ragione di organico, non tutti i colonnelli in possesso dei requisiti per il richiamo nel Corpo di Stato Maggiore, possono esservi trasferiti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ultimi due capoversi dell'art. 5 del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, sono sostituiti i seguenti:

« Quando si verifichino o si prevedano vacanze nell'organico dei tenenti colonnelli e maggiori di Stato Maggiore, la Commissione costituita a norma dell'art. 1 del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1478, avute in comunicazione le carte personali degli ufficiali che posseggano i requisiti sopra indicati, delibera, con le modalità prescritte, sulla idoneità al richiamo nel Corpo di Stato Maggiore degli ufficiali superiori anzidetti.

« Quelli dichiarati idonei vengono richiamati nel Corpo di Stato Maggiore, fino al completamento dei posti disponibili dell'organico, conservando la rispettiva anzianità di grado e seguendo l'ordine di questa per i dichiarati idonei sotto la stessa data.

« I colonnelli, invece, vengono esaminati dalla predetta Commissione con le modalità di cui sopra, non appena ultimato il biennio di comando di reggimento.

« Il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore dei colonnelli dichiarati idonei ha luogo soltanto quando si verificano vacanze nell'organico, indipendentemente dall'ordine di anzianità e dalla data della dichiarazione di idoneità. I colonnelli trasferiti nel Corpo conservano sempre la rispettiva anzianità di grado ».

Art. 2.

L'art. 1 del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1478, è modificato nella parte relativa alla decorrenza degli effetti delle modifiche in esso apportate, nel senso che le modifiche stesse hanno effetto dal 10 febbraio 1928.

Art. 3.

Alle parole « secondo periodo » dell'art. 2 del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1478, sono sostituite le seguenti: « terzo periodo ».

L'art. 6 del R. decreto n. 1304 predetto ed il R. decreto 12 maggio 1927, n. 1164, sono abrogati dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto ha vigore dal 10 febbraio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 714. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla Commissione nominata con decreto ministeriale 5 ottobre 1927 per l'accertamento della idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabella organica di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122 riguardante il servizio degli specialisti del genio.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 26 ottobre 1928 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio;

Viste le norme esecutive 25 agosto 1927, per la prima applicazione del suddetto R. decreto-legge (art. 7);

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1927, col quale fu nominata una commissione per l'accertamento della idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabella organica di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122 suindicato;

Decreta:

Alla Commissione, nominata con decreto ministeriale 5 ottobre 1927, per l'accertamento della idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabella organica di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio, è aggiunto un membro nella persona del colonnello del genio SACCO cav. Luigi, direttore principale dell'officina R. T.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 26 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 715. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, quadro supplettivo 1928, di cui alla circolare 688 *giornale militare* c. a.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 ottobre 1928 — Anno VI.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti il generale di brigata ASINARI DI BERNEZZO cav. Vittorio è sostituito dal pari grado BARUSSO cav. Filippo, il colonnello di fanteria MONTAGNANO cav. Francesco dal tenente colonnello TARANTO cav. Arturo, il colonnello di artiglieria SOMIGLIANA cav. Lodovico dal pari grado TARGA cav. Spartaco, il tenente colonnello di artiglieria BELLETTI cav. Pietro dal pari grado CIAMPA cav. Nicola.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 716. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento a quantità indeterminata di materiali automobilistici.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 1º novembre 1928 - Anno VII.

A tutti i contratti stipulati dall'Amministrazione della guerra con le ditte contraenti, relativi a rifornimenti a quantità indeterminata di materiali automobilistici dovranno d'ora in poi essere estese le disposizioni contenute nella ultima parte della circolare 438 del *giornale militare* 1928. — Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito — per quanto riguarda la dichiarazione da apporsi sulle fatture e le modalità di pagamento per i prelevamenti effettuati dagli enti o corpi per servizi diversi da quello automobilistico. E cioè:

— Sulle fatture dovrà essere apposta la seguente dichiarazione:

« *Si dichiara che il materiale anzi descritto è stato provvisto regolarmente ed in tempo utile, ed assunto in carico con richiesta N. . . . in data . . . . . .* ».

« *L'ammontare relativo viene a gravare sul Cap.* 36 (*o* 55 *per i RR. CC.*) *parte B. Prelevamenti in natura* ».

— I prelevamenti di materiali effettuati dagli enti o corpi per servizi diversi da quello automobilistico e che dovranno perciò gravare sui capitoli differenti da quelli avanti indicati (n. 36 per l'Esercito e n. 55 per i RR. CC.) dovranno essere eseguiti e fatturati a parte ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dai prelevatari. Prima dei pagamenti però le corrispondenti fatture dovranno essere rimesse alla Direzione dell'officina automobilistica R. Esercito di Bologna per i necessari controlli e per gli effetti fiscali, a termini contrattuali.

La stessa officina le restituirà appena eseguite tali operazioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 717. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Capacità dei posti per persone sulle autovetture e sugli autobus.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 1º novembre 1928 – Anno VII.

Nel segnalare la capacità in posti delle autovetture e degli autobus, sia per fornire i dati a questo Ministero, sia per riportarli sui documenti matricolari degli autoveicoli, è attualmente prescritto di segnalare il numero dei posti *interni* delle macchine.

Poichè tale segnalazione non risulterebbe sufficientemente chiara e precisa per alcuni tipi di autovetture: come per esempio la berlina e lo spider, così questo Ministero determina che da ora in poi la capacità di posti per autovetture ed autobus sia riferita al totale delle persone, compreso il conduttore, che possono prendere comodamente posto nell'autoveicolo.

L'officina automobilistica R. Esercito di Bologna provvederà a far porre sui fogli matricolari (allegato 34-*a* dell'Istruzione sul Servizio automobilistico - Vol. II°) delle autovetture e degli autobus, al posto della dicitura « Posti interni » la dicitura « Numero dei posti (compreso il conduttore) ».

La presente circolare modifica tutte le precedenti disposizioni impartite in proposito da questo Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 718. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle varie armi.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 1º novembre 1928 — Anno VII.

1. — Il 1º febbraio 1929 avrà inizio presso l'Istituto Geografico Militare, un corso di topografia al quale potranno concorrere a loro domanda ufficiali inferiori di arma combattente in S. P. E., che abbiano almeno un anno compiuto nel grado di tenente e non superino l'anzianità del 31 ottobre 1917 nel grado di capitano.

Il numero massimo di ufficiali da ammettere al corso è di 20.

2. — Il corso avrà la durata di un anno. Durante il suo svolgimento gli ufficiali che dimostrassero mancanza di attitudine, o ricavassero scarso profitto, potranno essere esonerati in qualunque momento, a giudizio della Direzione nell'Istituto Geografico Militare. Al termine del corso verranno trattenuti presso L'Istituto Geografico, per il servizio tecnico topografico, quegli ufficiali che avranno tratto il maggior profitto.

3. — Le domande, in carta libera, saranno fatte pervenire direttamente dai comandi di corpo, alla Direzione dell'Istituto per il giorno 1° gennaio 1929, unitamente al libretto personale dei concorrenti, e ad un rapporto del comandante del corpo, capo ufficio o capo servizio, sulle qualità di robustezza fisica e di vista dell'ufficiale stesso e sulla maggiore o minore adattabilità a lunghi periodi di vita rude e disagiata in Italia ed oltre mare ed alla sua disposizione ad allontanarsi per tali servizi dalla propria famiglia.

4. — I richiedenti saranno sottoposti ad un esperimento di disegno, per valutarne essenzialmente il criterio topografico e l'occhio, più che non la mano, su un modello e con norme che l'Istituto invierà loro. Una speciale commissione, nominata dal direttore dell'Istituto, esaminerà le note personali, i titoli di studio, ed i saggi dei candidati, pronunziandosi sulle idoneità o meno, e classificandoli in graduatoria di merito.

A parità di altre condizioni verranno preferiti i celibi, ed i provvisti di licenza d'istituto tecnico, nelle sezioni fisico-matematica od agrimensura.

5. — La Direzione dell'Istituto segnalerà al Ministero (Direzione generale personali ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi degli ammessi e ne darà diretto avviso ai corpi per la loro presentazione alla sede dell'Istituto il mattino del 31 gennaio p. v., ove essi passeranno *assegnati*.

6. — L'insegnamento avrà carattere del tutto pratico, con lavori di istruzione preparatoria nei dintorni di Firenze, ed una successiva campagna di rilievo di alcune tavolette della carta d'Italia.

7. — Durante la durata del corso non verranno concesse licenze se non per gravi motivi di famiglia e gli ufficiali montati non potranno portare i cavalli.

8. — A cura dei corpi di provenienza, gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza ed intelligenza e volonterosità che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante topografo durante i lavori di campagna (porta mira e trasporto a spalla degli strumenti) nonchè le funzioni di attendente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 719. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Trasformazione dell' infermeria presidiaria di Livorno in ospedale secondario.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1° novembre 1928 - Anno VII.

Questo Ministero, tenuti presenti i bisogni del servizio sanitario militare nel presidio di Livorno, determina che quella infermeria presidiaria, venga trasformata in ospedale militare secondario, assumendo tutte le attribuzioni proprie di uno stabilimento di tale categoria.

Il provvedimento dovrà essere attuato sotto la data del 1° gennaio 1929.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 720. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Aggiunte e varianti al regolamento 1° novembre 1925 per il mantenimento degli immobili in uso all'Amministrazione militare.** — (Direzione generale del genio). — 1° novembre 1928 - Anno VII.

Al regolamento 1° novembre 1925 per il mantenimento degli immobili in uso all'Amministrazione militare sono apportare le seguenti aggiunte e varianti:

1.

Al primo comma del paragrafo 15 deve farsi precedere la dicitura seguente:

« All'infuori dei materiali di dotazione indicati nel precedente paragrafo, tutti gli altri oggetti di casermaggio... ecc. ... ».

2.

Il paragrafo 27 deve essere sostituito dal seguente:

« Negli atti di consegna degli immobili deve tenersi conto anche degli oggetti mobili di dotazione di cui al successivo articolo 5 ».

3.

Il secondo comma del paragrafo 41 deve essere sostituito dai due comma seguenti:

« I corpi assumeranno in carico tali soggetti sul registro di carico del materiale agli effetti della corrispondenza della contabilità in materia, ma poi se ne daranno scarico come passati in dotazione all'immobile (circ. 375 del *giornale militare* 1924, n. 54,, diminuzioni, titolo VII) citando nella richiesta di scarico la relativa variazione d'inventario ».

« Qualora gli oggetti vengano a cessare di far parte della dotazione, saranno dai corpi riassunti in carico sul registro del materiale come provenienti da dotazione d'immobili (citata circ. 54, aumenti, titolo VII) per essere poi restituiti agli Enti di Commissariato con regolare passaggio di carico ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 721. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazioni di prezzo nell'elenco e tariffa medicinali.** — (Direzione generale sanità militare). — 1° novembre 1928 - Anno VII.

In seguito al recente aumento della tassa sugli spiriti questo Ministero determina che il prezzo dei medicamenti e materiali accessori qui di seguito indicati, sia modificato come in appresso:

Categ.	n.	3039	Alcool	da	L.	22	a	L.	26
»		3141	Cognac	»	»	12	»	»	14
»		3154	Dentifricio liquido (la boccetta)	»	»	4.50	»	»	5
»		3177	Elixir dell'Hanch	»	»	40	»	»	42
»		3178	» di china	»	»	13	»	»	14.50
»		3194	A Estratto di aconito idroal.	»	»	88	»	»	100
»		3195	» di belladonna .	»	»	100	»	»	112
»		3196	» di cascara . . .	»	»	37	»	»	40
»		3197	B » china fluido . .	»	»	53	»	»	60

Categ.	n.	3197	C	Estratto condurango fluido da	L.	33	a	L.	40
»		3200	A	» giusquiamo alcool.	»	» 170	»	»	180
»		3200	B	» hamamelis fluido	»	» 51	»	»	60
»		3201	A	» Idraste fluido .	»	» 305	»	»	320
»		3202	A	» Noce vomica idoarl.	»	» 244	»	»	260
»		3202	B	» Noce kola fluido.	»	» 35	»	»	40
»		3204		» Poligala fluido .	»	» 75	»	»	80
»		3205	B	» Rabarbaro fluido	»	» 44	»	»	50
»		3207		» Salsapariglia comp.	»	» 500	»	»	550
»		3208		» Estratto segala cornuta . . .	»	» 120	»	»	125
»		3209		» di valeriana idro-alcool.	»	» 150	»	»	160
»		3209	B	» di Viburnum fluido	»	» 50	»	»	56
»		3280		Laudano	»	» 75	»	»	80
»		3284		Linimento di sapone con canfora	»	» 24	»	»	27
»		3289		Liquore anodino	»	» 25	»	»	27
»		3290		» Fowler	»	» 5	»	»	6
»		3295		Lozione per capelli	»	» 5	»	»	6
»		3462		Soluzione alcool di ammoniaca con anice	»	» 21.50	»	»	25
»		3463		Soluzione di menta	»	» 41	»	»	45
»		3464		» di canfora . . .	»	» 22.50	»	»	25
»		3465		» di limone	»	» 31.50	»	»	35
»		3466		» di iodio	»	» 48	»	»	52
»		3472		» per aceto aromatico	»	» 68	»	»	70
»		3433		Seifformol per uso clinico .	»	» 4.65	»	»	5
»		3477		Spirito di cannella	»	» 40	»	»	44
»		3478		» di coclearia	»	» 45	»	»	50
»		3479		» di melissa	»	» 30	»	»	34
»		3533		Tintura alcool. di Aconito .	»	» 22	»	»	25
»		3534		» alcool. di Adonide .	»	» 25	»	»	28
»		3535		» alcool. di Aloe . .	»	» 22	»	»	25
»		3536		» arnica	»	» 21	»	»	24
»		3537	A	» belladonna	»	» 23	»	»	26
»		3537	B	» boldo	»	» 20	»	»	23
»		3538	A	» benzoino	»	» 30	»	»	33
»		3538	B	» calamo	»	» 20	»	»	23
»		3539	A	» di cantaridi . . .	»	» 30	»	»	33
»		3539	B	» di capsico	»	» 25	»	»	28
»		3539	C	» di cascarilla . . .	»	» 25	»	»	28
»		3540	A	» alcool. di china comp.	»	» 25	»	»	28
»		3540	B	» alcoolica di coca .	»	» 30	»	»	33
»		3540	C	» alcool. condurango .	»	» 20	»	»	23
»		3541		» digitale	»	» 25	»	»	28
»		3542		» genziana	»	» 17	»	»	20
»		3543	A	» ipecaquana	»	» 49	»	»	52
»		3543	B	» di lobelia	»	» 25	»	»	28
»		3544		» alcool. di mirra . .	»	» 34	»	»	38
»		3545	A	» » di noce vomica	»	» 22	»	»	25
»		3545	B	» » di noce di kola	»	» 25	»	»	28

Categ.	n.	3546	Tintura alcool. di rabarbaro	da	L.	24	a	L.	27
»		3548	» » di strofanto .	»	»	28	»	»	31
»		3549	» » tonico-amara	»	»	25	»	»	29
»		3550	» » di valeriana .	»	»	27	»	»	30
»		3788	Alcool etilico assoluto . . .	»	»	34	»	»	40
»		3955	Soluzione alcool. di sapone .	»	»	30	»	»	32
»		3962	Tintura alcool. di tornasole .	»	»	30	»	»	34
»		6122	Tintura alcool. di zafferano .	»	»	165	»	»	170

Le varianti suddette, le quali decorreranno dal 1° corrente, dovranno essere introdotte, a mano, nella tariffa dei medicinali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 722. — TRASPORTI. — **Richieste di libretti di viaggio.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 1° novembre 1928 - Anno VII.

In relazione alle disposizioni contenute nel punto 7 della parte 3ª della circolare 372 del *giornale militare* c. a., si comunica che le richieste di libretti di viaggio mod. A ed A *bis* per i militari, per gli impiegati ed operai che ne hanno diritto in base alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato - Parte 1ª - viaggiatori e nella nuova concessione speciale *C* (circolari 370 e 371 del *giornale militare* c. a.), possono senz'altro essere inoltrate.

Si aggiunge che il riepilogo di cui è cenno nel punto *D* della parte 1ª della citata circolare 372 del *giornale militare* c. a., dovrà essere compilato, in duplice esemplare, secondo il tracciato allegato alla presente, e che la dichiarazione da apporre in calce a tale riepilogo dovrà essere la seguente:

« Compiuti i necessari accertamenti è risultato che le persone per le quali viene chiesta la iscrizione sui libretti modello A-*bis*, trovansi nelle condizioni volute per avere diritto a viaggiare a tariffa metà prezzo della tariffa ordinaria a base differenziale ».

Alla richiesta in parola non è più necessario allegare lo stato di famiglia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Allegato alla circolare 722 *giornale militare* 1928 - Anno VII.

N. ..... di prot.

COMANDO DEL .....

Al Ministero della Guerra
Direzione generale personali civili
ed affari generali - Div. pers. civ.
ROMA

RICHIESTA DI LIBRETTI DI VIAGGIO

Carte annesse:

N. ..... fotografie (1)

(2).....

.....

A ..... li ..... 192...

Bollo d'ufficio

IL COMANDANTE DEL .....

.....

(1) Formato visita, senza cartoncino e firmata dall'interessato.

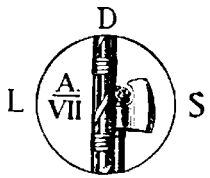
(2) Vaglia della Banca ..... N. .... di L. .....; *oppure*: In data odierna si spedisce al cassiere del Ministero il vaglia postale N. ..... di L. .....

Numero di ordine	Grado	Categoria (S. P. E.. complemento, ecc.	CASATO E NOME	Paternità	Maternità
1	2	3	4	5	6

NB. — Questo elenco deve inviarsi *in duplice copia* e, quando comprenda richie
piuti i necessari accertamenti è risultato che le persone per le quali viene chiesta la
viaggiare a tariffa metà prezzo della tariffa ordinaria a base differenziale ».

Libretto che si richiede		Per le richieste di libretti modello A *bis*			
Mod. A	Mod. A *bis*	Numero del libretto mod. A già in consegna al richiedente	Cognome e nome delle persone per le quali si chiede l'inscrizione sui libretti mod. A *bis*	Grado di parentela	*Annotazioni*
7	8	9	10	11	12

ste di libretti mod. A *bis*, deve essere completato con la seguente dichiarazione: « Com-
inscrizione sui libretti mod. A *bis*, trovansi nelle condizioni volute per aver diritto a



PREZZO L. 0,60

(5937) — - Roma, 1928 - Anno VII — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1928 - ANNO VII — 9 NOVEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 723 - 4 ottobre 1928 - Anno VI — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. - R. decreto-legge n. 2326 - Modifiche al R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo alle promozioni per merito di guerra degli appartenenti alle truppe operanti nelle Colonie . . . . . *Pag.* 2540

» 724 - 4 ottobre 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2327 - Modificazioni al Testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina approvato con R. decreto 31 gennaio 1926 n. 452. . . » 2542

» 725 - 25 ottobre 1928 - Anno VI — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Buffetterie per i carabinieri reali (*con 4 tavole di disegno*) . . . . . » 2544

» 726 - 1° novembre 1928 - Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Sesto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito » 2545

» 727 - 8 novembre 1928 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento olii lubrificanti agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi » 2549

» 728 - 8 novembre 1928 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esenzioni tributarie alle famiglie numerose . . . . . » 2549

LIBRERIA DELLO STATO

N. 729 - 8 novembre 1928 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue . . . . . *Pag.* 2556

» 730 - 8 novembre 1928 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di insegnamento di calcolo meccanico . . . . . » 2556

» 731 - 8 novembre 1928 - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione di un deposito di materiale sanitario in Parma. . . . . » 2558

» 732 - 8 novembre 1928 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul generatore benzo-elettrico Skoda-Daimler da 150 HP per treni elettrici stradali e ferroviari. . . . . » 2558

» 733 - 8 novembre 1928 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 2559

» 734 - 8 novembre 1928 - Anno VII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Istituzione di officine del capo armaiolo presso le scuole allievi ufficiali di complemento e le scuole allievi sottufficiali. . . . . » 2560

AVVISO . . . . . » 2561

NOTIFICAZIONI . . . . . » 2562

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2565

Circolare N. 723. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto-legge n. 2326 - Modifiche al R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo alle promozioni per merito di guerra degli appartenenti alle truppe operanti nelle Colonie.** - (Gabinetto). — 4 ottobre 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 257, del 5 novembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità assoluta e urgente di aggiornare e integrare per i militari del Regio esercito le norme di cui al citato R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 1° comma dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923, numero 621, è sostituito il seguente:

« Alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie sono applicabili le disposizioni degli articoli 107, 109 e 110 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Art. 2.

All'art. 2 del citato R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, è sostituito il seguente:

« Le proposte di avanzamento ai gradi di ufficiale e di maresciallo (maggiore, capo, ordinario) del Regio esercito, ai sensi del precedente articolo, debbono pervenire al Ministero della guerra, per il tramite di quello delle colonie, annotate da tutte le autorità gerarchiche militari e dal Governatore.

« Sulla proposta decide definitivamente e con giudizio insindacabile il Ministro per la guerra, sentito, per le sole promozioni ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, il parere di una apposita Commissione da nominarsi con decreto Reale su proposta del Ministro stesso e per le promozioni ai gradi superiori il parere della Commissione centrale d'avanzamento.

« Sulle proposte di avanzamento a senso del precedente articolo ai gradi di sergente maggiore e di sergente e a quelli di truppa decide definitivamente il comandante delle truppe».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI.

N. 724. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 2327 - Modificazioni al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452.** — (Gabinetto). — 4 ottobre 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 257, del 5 novembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452;

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente l'istituzione del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge del 12 gennaio 1928, n. 93, che estende alla Regia aeronautica le disposizioni sulle requisizioni dei quadrupedi e veicoli;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di coordinare i provvedimenti istitutivi del pubblico registro automobilistico con le disposizioni che regolano la requisizione degli autoveicoli e dei natanti a motore, allo scopo di evitare duplicità di organi e di funzioni nella tenuta degli schedari e nelle altre operazioni relative alla requisizione stessa;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per la finanza, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto n. 452 del 31 gennaio 1926, modificato con la legge 12 gennaio 1928, n. 93, sono apportate le varianti di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

A) Le lettere *e*) ed *f*) del 1° comma dell'art. 2 sono modificate come segue:

« *e*) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali del Regio esercito e delle altre forze armate dello Stato in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempre che siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;

« *f*) gli automezzi in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

B) Il secondo e terzo comma dell'art. 3 sono modificati come segue:

« In ogni capoluogo di Provincia, presso l'ufficio del pubblico registro automobilistico, è istituito e tenuto al corrente uno schedario per quanto concerne i veicoli e natanti a motore di cui pure in detto art. 1.

« Il Ministero della guerra è autorizzato a far ispezionare i registri e gli schedari su indicati; ogni cittadino è in facoltà di prenderne visione ».

C) Il primo comma dell'art. 4 è modificato come segue:

« Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli o natanti di cui all'art. 1, deve, entro giorni 30 da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denunzia scritta nella forma e coi dati che saranno determinati. Le denunzie debbono farsi per i quadrupedi, i veicoli a trazione animale, i natanti a vela ed a remi, alla segreteria del Comune di loro dimora abituale; per i veicoli e natanti a motore agli uffici del pubblico registro automobilistico della Provincia di loro dimora abituale ».

D) L'art. 8 è modificato come segue:

« La scelta dei quadrupedi, veicoli e natanti è fatta da una Commissione provinciale nominata dalla competente au-

torità militare e costituita da un ufficiale superiore del Regio esercito che la presiede, da un delegato del Consiglio provinciale dell'economia e da un esperto scelto dalla suddetta autorità militare e che, sempre che sia possibile, sarà un ufficiale del Regio esercito ».

E) Il secondo comma dell'art. 10 è modificato come segue:

« Il capo precettato può essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, finchè non sia indetta la requisizione o non sia pervenuto a questi avviso personale di presentazione, purchè ne informi entro le ventiquattr'ore l'autorità militare che lo precettò, oltre alla denunzia da farsi al Comune od all'ufficio del pubblico registro automobilistico giusta l'art. 4 ».

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con le altre disposizioni relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro Segretario di Stato per la guerra è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — CIANO — MARTELLI.

N. 725. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Bufetterie per i carabinieri reali** (*con 4 tavole di disegno*). — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 25 ottobre 1928 - Anno VI.

A seguito della circolare 661 del *giornale militare* c. a., si pubblicano le 4 tavole di disegni relative alle bufetterie per i carabinieri reali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 726. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Sesto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1° novembre 1928 - Anno VII.

1. Dal 15 gennaio al 15 luglio 1929 sarà svolto il 6° corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e dei carri armati.

2. Il corso comprenderà due periodi:

1° *periodo* (*cinque mesi*). — Addestramento alla osservazione aerea ed istruzioni su argomenti di tattica terrestre. Queste ultime saranno svolte principalmente durante i primi venti giorni allo scopo di perfezionare la cultura degli ufficiali e trarre elementi di giudizio per poter decidere sulla loro capacità a seguire il corso con profitto.

Al termine del 1° periodo gli ufficiali idonei saranno considerati abilitati al servizio di *osservatore dall'aeroplano* ed avranno dritto di fregiarsi dell'apposito distintivo, istituito con la circolare 509 del *giornale militare* 1925.

2° *periodo* (*un mese*). — Servizio di integrazione presso le squadriglie da ricognizione con assegnazione di massima, a quelle dei corpi di armata dai quali gli ufficiali provengono.

Al termine di questo periodo, gli ufficiali, in base al servizio prestato, saranno nominati o meno *osservatori dall'aeroplano*.

3. Ottenuta la nomina di *osservatore dall'aeroplano*, gli ufficiali rimarranno presso le squadriglie da ricognizione, per compiervi un ulteriore servizio di 18 mesi: quelli che non otterranno tale nomina, ritorneranno ai corpi di provenienza, perdendo la qualifica di osservatore ed il diritto a fregiarsi del sopradetto distintivo.

Durante i 18 mesi di servizio presso le squadriglie da ricognizione gli ufficiali saranno considerati fuori quadro, nelle armi e nei corpi di provenienza, a norma dell'art. 25 del Regio decreto-legge 4 maggio 1925 n. 627, sull'ordinamento della R. Aeronautica.

4. L'ufficiale osservatore nei tre anni successivi a quello in cui ha ultimato il predetto servizio, sarà tenuto ad accettare qualsiasi ulteriore richiamo in servizio aeronavigante ordinato dalle autorità militari dell'esercito, a meno che non vi si oppongano diminuite condizioni psicofisiologiche, che in tale caso, saranno accertate dagli organi competenti sanitari.

5. Possono chiedere l'ammissione al corso, gli ufficiali inferiori di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e dei carri armati, purchè:

al 1° gennaio 1929 non superino i 34 anni di età;

i capitani, abbiano anzianità non anteriore alla sottoindicata:

fanteria, 31 ottobre 1917;
cavalleria, 1° ottobre 1918;
artiglieria, 28 luglio 1918.

6. Il numero massimo di ufficiali da ammettere al corso è di 50 di cui 30 tra fanteria, cavalleria e dei carri armati, e 20 di artiglieria. Sarà data la preferenza ai subalterni ed ai celibi.

7. Le domande di ammissione dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 3 ed indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), a cui dovranno pervenire non oltre il 15 dicembre. Nelle domande, gli interessati, dovranno indicare se gradirebbero al termine del corso, l'assegnazione, per il servizio di osservazione, presso le squadriglie dell'aviazione coloniale.

Alle domande debbono allegarsi i seguenti documenti:

libretto personale con le note caratteristiche dell'anno in corso;

un breve rapporto, redatto dalla autorità compilatrice delle note caratteristiche, dal quale risulti — con giudizio esplicito — se per coltura professionale, carattere, condotta ecc. l'ufficiale dà affidamento di seguire il corso con profitto.

Le autorità gerarchiche nell'inoltrare le domande esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

8. Questo Ministero si riserva di comunicare ai comandi di Corpo di armata ed ai comandi militari delle Isole i nomi degli ufficiali da inviare alla visita psicologica.

9. La visita psicofisiologica sarà passata presso i gabinetti psicofisiologici di Torino, Firenze, Roma (Montecelio) e Napoli.

Si presenteranno al gabinetto psicofisiologico di Torino:

il 7 gennaio p. v. alle ore 10; gli ufficiali dei corpi di armata di Torino e Alessandria;

l'8 gennaio p. v. alle ore 10; gli ufficiali dei corpi di armata di Milano e Verona.

Si presenteranno al gabinetto psicofisiologico di Firenze:

il 7 gennaio p. v. alle ore 10; gli ufficiali dei corpi di armata di Udine e di Trieste;

l'8 gennaio p. v. alle ore 10; gli ufficiali dei corpi di armata di Bologna e di Firenze.

Si presenteranno al gabinetto psicofisiologico di Roma (Montecelio):

il 7 gennaio p. v. alle ore 10: gli ufficiali del corpo di armata di Roma e del comando militare della Sardegna.

Si presenteranno al gabinetto psicofisiologico di Napoli:

il 7 gennaio p. v. alle ore 10: gli ufficiali dei corpi di armata di Napoli e Bari, e del comando militare della Sicilia.

10. Le direzioni dei predetti gabinetti psicofisiologici segnaleranno d'urgenza i risultati di tali visite al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali).

11. Gli ammessi dovranno presentarsi al comando della scuola di osservazione aerea (Caserma Cavour - Roma) il 14 gennaio, alle ore 10.

12. Il Ministero dell'aeronautica proporrà a questo Ministero (direzione generale personale ufficiali) il ritorno ai corpi di provenienza degli ufficiali allievi che durante lo svolgimento del corso dimostrino di non possedere le attitudini per conseguire il brevetto di *osservatore dall'aeroplano*.

13. Gli ufficiali aspiranti al corso avranno diritto alla ordinaria indennità di missione durante la loro permanenza presso i centri psicofisiologici di Torino, Firenze, Roma e Napoli.

Durante l'intero corso continueranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza, dai quali riceveranno gli ordinari assegni ed indennità, nonchè le indennità previste dalla circolare 460 del *giornale militare* 1925.

14. In base, poi, alla circolare 315 del *giornale militare* 1926, essi riceveranno:

a) nel primo mese del corso in cui effettueranno soltanto qualche volo di prova, le indennità aeronautiche stabilite nella tabella annessa alla circolare stessa (art. 46 e tab. 1 del decreto commissariale 27 giugno 1924) in relazione alle ore di volo effettivamente compiute. Esse saranno a carico del bilancio della guerra;

b) nei mesi successivi del primo periodo, e durante il secondo periodo, una indennità aeronautica di L. 300 e 900 mensili, rispettivamente. Queste saranno a carico del bilancio dell'aeronautica.

15. Gli ufficiali non potranno farsi seguire dai rispettivi attendenti. Quelli aventi diritto a razione foraggio conserveranno il diritto alle razioni stesse fino al conseguimento del brevetto definitivo, ma dovranno lasciare i cavalli presso i corpi cui gli ufficiali stessi appartengono.

16. I brevettati *osservatori dall'aeroplano*, durante i 18 mesi di servizio presso le squadriglie, percepiranno le stesse indennità e godranno degli stessi trattamenti previsti per il personale aeronavigante della R. Aeronautica. Saranno amministrati dalel squadriglie presso le quali presteranno servizio. Assegni ed indennità saranno a carico del bilancio della R. Aeronautica.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 727. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento olii lubrificanti agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 8 novembre 1928 – Anno VII.

Si porta a conoscenza degli Enti interessati che la Raffineria olii minerali società anonima (R.O.M.S.A.) ha istituito a Casale Monferrato una nuova agenzia per il rifornimento degli olii lubrificanti, a norma del contratto in vigore, affidandone la gestione al sig. Luigi BORGNIS di quella città.

Tale deposito quindi, da aggiungersi a quelli riportati nel l'allegato n. 3 alla circolare 439 del *giornale militare* c. a., evaderà le richieste degli enti militari prelevatari, secondo le modalità fissate dalla richiamata circolare.

p. Il Ministro: UGO CAVALLERO.

N. 728. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esenzioni tributarie alle famiglie numerose.** – (Ragioneria centrale). – 8 novembre 1928 – Anno VII.

Con riferimento alle circolari 619, 620 e 694 del *giornale militare* corrente anno, si riporta quì di seguito un'altra circolare illustrativa del Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) sempre relativa all'applicazione della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e con speciale riguardo a quanto riflette il personale dipendente dallo Stato.

Con l'occasione si raccomanda ai corpi, istituti ed amministrazioni militari di curare, nei casi di trasferimento del dipendente personale, perchè sia informata subito l'autorità presso cui il personale stesso è destinato, delle eventuali esenzioni tributarie dal medesimo godute in base alla legge suindicata. Analoga comunicazione sarà fatta per il personale che beneficia delle esenzioni e che sia dislocato temporaneamente presso altro Ente dal quale debba ricevere qualsiasi competenza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Dopo la pubblicazione della circolare 6 settembre u. s., n. 11720, della Direzione generale delle imposte dirette, contenente istruzioni per l'applicazione, specialmente, ai contribuenti tassati mediante iscrizione a ruolo, delle esenzioni ed agevolazioni tributarie di cui all'art. 1° della legge 14 giugno 1928, n. 1312, sono stati proposti a questa Direzione generale diversi quesiti circa l'applicazione agli impiegati e pensionati dello Stato, nonchè delle varie aziende ed Amministrazioni autonome di Stato, delle esenzioni ed agevolazioni medesime.

Al riguardo giova, innanzi tutto, precisare che, a norma della legge su indicata e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944:

a) le esenzioni sono di regola concesse ai genitori aventi a carico un determinato numero di figli;

b) che, mentre gli altri contribuenti, per la disposizione dell'art. 2 lettera *b*) della legge, devono avere a carico dieci figli e non meno di sei, nel caso che ne abbiano avuto dodici o più nati vivi e vitali, per essere ammessi ai benefici di legge, per la disposizione della lettera *a*) dello stesso articolo 2, gli impiegati e dipendenti — anche se pensionati — dello Stato, compresi quelli delle varie Aziende ed Amministrazioni autonome di Stato, hanno diritto alle esenzioni nel caso che abbiano a carico non meno di sette figli;

c) che le esenzioni spettano ad entrambi i genitori quando il numero dei figli necessario sia raggiunto dai soli figli germani;

d) che, quando per raggiungere il numero minimo legale occorre tener conto anche dei figli consanguinei, uterini e naturali riconosciuti, le esenzioni spettano soltanto per le imposte dovute da quello dei genitori, i cui figli concorrono a costituire il numero minimo legale;

e) che i germani, orfani di padre e di madre, hanno diritto alle esenzioni a condizione che raggiungano da soli il numero minimo legale;

f) che i figli adottivi non vengono computati in nessun caso agli effetti delle esenzioni tributarie consentite alle famiglie numerose.

Ciò premesso, è da rilevare, per quanto riguarda gli impiegati e gli altri dipendenti dello Stato ecc. in attività di servizio, che la disposizione dell'art. 2 lettera *a*) della legge in questione è così chiara da non lasciare dubbi sulla sua estensione a tutti coloro che prestano, comunque e in qualunque qualità, la propria opera alla dipendenza dello Stato o delle aziende ed amministrazioni autonome di Stato.

Sono ammessi, quindi, a godere l'esenzione, di cui all'art. 1° della legge, non solo gli impiegati civili e militari di ruolo — agenti subalterni compresi — ma anche gli operai, gli avventizi, i diurnisti che si trovino o vengano a trovarsi nella condizione, di cui all'art. 2 lettera *a*) della legge.

Per quanto riguarda i pensionati, è stato richiesto se quelli di essi, che abbiano sette figli a carico, debbano essere ammessi a godere, alla pari degli impiegati, le speciali esenzioni accordate dalla legge in esame, oppure si richieda per essi l'altra condizione che siano dipendenti dallo Stato, ecc.

La Direzione generale delle imposte dirette, analogamente interpellata, ha dichiarato che la disposizione dell'art. 2 della legge, per la quale basta la condizione della sussistenza a carico di sette figli per dare diritto alle esenzioni, è applicabile ai pensionati dello Stato e delle varie aziende ed amministrazioni autonome di Stato, anche se essi non siano stati riassunti in servizio e non prestino, comunque, l'opera loro alla dipendenza dello Stato o di alcuna delle varie aziende od amministrazioni predette.

La stessa disposizione, tenuti presenti i principi sopra esposti, è applicabile alle vedove ed agli orfani degli impiegati dello Stato, ecc. in quanto essi, pur non appartenendo e non essendo mai appartenuti all'amministrazione dello Stato, ecc. continuano, tuttavia, a percepire una quota della pensione in forza di un diritto di riversibilità assicurato dallo Stato e dalle aziende ed amministrazioni predette al proprio dipendente, nel quadro del trattamento economico a lui attribuito.

La stessa Direzione generale ha, però, avvertito che la disposizione della lettera *a*) dell'art. 2 non è applicabile agli altri assegnatari, fra cui, i pensionati di guerra, quelli forniti di soprassoldo di medaglie al valore, ecc. ecc. che non

abbiano, contemporaneamente, un rapporto di dipendenza dallo Stato o dalle aziende ed amministrazioni autonome statali.

E' appena da avvertire che, la presente non si occupa che delle esenzioni dalle ritenute per le imposte di R. M. e complementare che vengono operate a carico degli impiegati ed altri dipendenti dello Stato ecc., nonchè a carico dei pensionati. A tale effetto basta, come è evidente, che i relativi titoli di spesa a favore degli aventi diritto siano emessi al netto soltanto dalle ritenute in conto entrate Tesoro, a favore dell'Opera di Previdenza, del Fondo di garanzia, nonchè al netto della ritenuta per tassa di quietanza.

Il computo della somma netta dovuta dovrà essere fatto dall'Ufficio che dispone il pagamento.

Siccome, però, le esenzioni dalle imposte predette devono, in ogni caso, essere contenute nei limiti previsti dall'art. 1° della legge, si rende necessario che le amministrazioni e gli uffici ordinatori delle spese diano comunicazione agli Uffici distrettuali delle imposte di residenza degli assegnatari, delle esenzioni accordate sugli stipendi, pensioni ed altri assegni di carattere continuativo in modo da mettere in grado gli uffici delle imposte a non consentire, per gli altri eventuali redditi, esenzioni che sorpassino il limite stabilito dalla legge.

E' importante, poi, precisare che le esenzioni tributarie, di cui sopra, si applicano, oltre che agli stipendi, retribuzioni, salari, pensioni ed altri assegni di carattere continuativo, anche agli assegni, compensi ed indennità affatto occasionali sempre che gli interessati, non quando li percepiscono, ma al momento in cui si perfeziona il loro diritto a percepirli, si trovino nelle condizioni volute per essere ammessi ai benefici di legge.

Agli effetti delle esenzioni, delle quali trattasi, l'art. 2 della legge richiede che i figli, i quali concorrono a formare il numero minimo legale, siano di nazionalità italiana ed a carico dei genitori o di quello dei genitori che intende beneficiare delle esenzioni.

Si presume che siano a carico dei genitori i figli minori e le figlie che, oltre ad essere minori, siano anche nubili. Tale dimostrazione, come è prescritto dall'art. 2 del rego-

lamento, deve risultare dallo stato di famiglia, il quale deve essere rilasciato dal Municipio di residenza degli interessati ed essere completato con le indicazioni necessarie a dimostrare che i medesimi si trovano nelle condizioni stabilite per godere le esenzioni.

Inoltre, sempre a mente del su citato art. 2 del regolamento, si deve presumere che siano a carico dei genitori i figli e le figlie, purchè non maritate, maggiorenni, che siano permanentemente inabili al lavoro e, cioè, che per difetto di mente o di corpo non si trovino in condizioni di poter attendere a proficuo lavoro e di potere, quindi, provvedere essi stessi al proprio mantenimento. A dimostrare tale circostanza non basta, evidentemente, come d'altronde si evince dall'art. 2 del regolamento, lo stato di famiglia ancorchè esso contenga esplicite dichiarazioni al riguardo della asserita inabilità e faccia, comunque, riferimento a referti sanitari acquisiti agli atti del Municipio; ma occorre che siano presentati certificati medici i quali, oltre a menzionare quali siano i difetti di mente o di corpo che dànno luogo alla inabilità, devono contenere anche l'esplicita dichiarazione che si tratta, nel caso, di inabilità permanente non essendo sufficiente quella temporanea per farsi luogo ad esenzione neppure limitatamente alla sua durata.

Quando i certificati medici siano rilasciati da professionisti privati, sarà opportuno che essi siano confermati da certificati rilasciati, in seguito a visita, dal medico provinciale, oppure da un ufficiale medico del R. Esercito, della R. Marina o della R. Aeronautica.

Tutti i certificati predetti, e così pure lo stato di famiglia, possono essere rilasciati in carta libera. I certificati sanitari, però, rilasciati da professionisti privati devono, in ogni caso, essere legalizzati dall'Autorità municipale competente.

Gli impiegati ed i dipendenti in genere dello Stato, ecc. che, trovandosi nelle condizioni volute, intendano essere ammessi al beneficio delle esenzioni, delle quali trattasi, devono presentare analoga domanda in carta libera, corredata degli altri documenti accennati, all'amministrazione centrale, da cui dipendono, se pagati con mandati diretti, all'Intendenza di finanza, — Sezione Tesoro — della pro-

vincia in cui risiedono, se pagati con ruoli di spese fisse, ed, agli ufficiali delegati competenti, se pagati con buoni su mandati a disposizione o coi fondi di anticipazione.

Analogamente i pensionati devono rivolgere la domanda alla Sezione Tesoro dell'Intendenza di finanza della provincia in cui risiedono.

Le amministrazioni centrali, le Sezioni Tesoro delle intendenze di finanza e gli ufficiali delegati, riconosciuti regolari i documenti allegati alle domande, ne tengono copia conforme nei propri atti e provvedono, senz'altro, all'applicazione delle esenzioni stabilite, allegando al primo ordine di pagamento gli originali dei documenti e facendo ad essi riferimento negli ordini successivi.

Le copie dei documenti concernenti stipendi, pensioni ed altri assegni pagabili mediante ruoli saranno dalla Sezione Tesoro, alla quale vennero presentati gli originali, tenuti in speciale evidenza, per essere inviati, in caso di cambiamento di residenza dei titolari, assieme alla copia di conto corrente, alla Sezione Tesoro che dovrà provvedere agli ulteriori pagamenti.

In occasione di verifiche alle Sezioni Tesoro, le copie anzidette devono essere presentate all'Ispettore per gli accertamenti e le eventuali indagini occorrenti per stabilire la regolarità delle esenzioni accordate e dei pagamenti eseguiti in relazione ai documenti presentati dagli interessati. Ciò sarà fatto risultare dall'ispettore in verifica mediante analoga dichiarazione da lui firmata apposta sulla copia dei documenti.

Nella prima applicazione della legge in questione, gli impiegati ed i dipendenti in genere dello Stato, ecc. ed i pensionati che, al 1° luglio scorso, si trovavano già nelle condizioni previste, dovranno dalla prima rata decorrente dal mese di luglio essere ammessi a godere l'esenzione dalle ritenute per le imposte di R. M. e complementare. Ciò, per altro, a condizione che abbiano presentato o presentino la domanda, corredata dei necessari documenti, entro il termine del 31 ottobre 1928 stabilito dall'art. 4 del regolamento. In questo caso, coi titoli di spesa che saranno emessi per il pagamento della rata che andrà a scadere nel mese prossimo od in quelli successivi, sarà provveduto anche al rimborso delle ritenute operate per imposta di R. M. e complementare sulle rate decorrenti dal mese di luglio in poi.

Successivamente, le esenzioni non devono, in verun caso, avere decorrenza anteriore alla rata decorrente dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificarono le condizioni previste dalla legge e devono, in ogni caso, cessare con la rata decorrente dal mese di dicembre dell'anno in cui vengono a cessare le condizioni medesime.

Le domande relative devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni previste o, se queste si siano verificate dopo il 31 luglio, entro tre mesi successivi al verificarsi delle condizioni medesime.

Le istanze presentate fuori dei termini predetti saranno considerate valide a partire dalla prima rata decorrente dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale vennero presentate.

Nessuna speciale avvertenza è da farsi per la produzione in contabilità dei mandati e degli altri titoli di spesa emessi e pagati al lordo delle imposte predette. Essi saranno contabilizzati dalle tesorerie o prodotti nei rendiconti dagli ufficiali delegati, quando si tratti di pagamenti eseguiti coi fondi di anticipazione, assieme agli altri titoli della specie estinti e con le stesse modalità.

Le Sezioni Tesoro delle intendenze di finanza e gli ufficiali delegati terranno nota a parte dei titoli predetti estinti durante l'esercizio, a cominciare da quello in corso, e ne comunicheranno l'elenco, distintamente per capitolo, entro il mese di luglio di ogni anno, alla competente Ragioneria centrale, perchè essa ne tragga norma agli effetti della regolazione delle ritenute sui pagamenti eseguiti nell'esercizio precedente.

Trattandosi di impiegati e di altri dipendenti dello Stato ecc. e, così pure, trattandosi di pensionati, difficilmente potrà verificarsi l'ipotesi formulata con l'art. 5 del regolamento e, cioè, che gli uni e gli altri seguitino a godere delle esenzioni in quanto omettano di denunziare agli uffici, che dispongono i pagamenti, la circostanza che non si trovano più nelle condizioni medesime.

Indipendentemente dalla denuncia degli interessati, gli uffici predetti sono tenuti, in base ai propri atti, ad applicare di nuovo le ritenute quando siano venuti a cessare le

condizioni previste per le esenzioni. A questo fine dovranno anche essere fatti periodici accertamenti a cura degli uffici, che dispongono i pagamenti, i quali dovranno rivolgersi, per gli impiegati e gli altri dipendenti dello Stato, ecc., alle amministrazioni od uffici da cui essi dipendono, e, per i pensionati, ai Municipi dei Comuni, in cui risiedono.

Comunque, verificandosi l'ipotesi su accennata, l'ammontare delle ritenute non operate sarà trattenuto sulle rate di prossima scadenza nella misura stabilita dall'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

N. 729. — CONCORSI E GARE. — **Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 novembre 1928 - Anno VII.

Allo scopo di avere tra gli ufficiali il maggior numero di buoni conoscitori di lingue estere, questo Ministero, in aggiunta al n. 5 della circolare 582 *giornale militare* c. a., determina che non siano inviati all'estero, per perfezionarsi, quegli ufficiali che risulteranno già ottimi conoscitori della lingua per la quale chiesero di partecipare al concorso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 730. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi di insegnamento di calcolo meccanico.** — (Direzione generale servizi logistici). — 8 novembre 1928 - Anno VII.

Il Ministero, per continuare la diffusione del calcolo meccanico tra il personale delle amministrazioni dipendenti, determina che, a cominciare dal 19 novembre corrente, abbia luogo un 6° corso di insegnamento del calcolo stesso per gli ufficiali di amministrazione del comando generale dell'arma e delle legioni territoriali dei CC. RR., per ufficiali d'amministrazione degli uffici di revisione e contabi-

lità dei corpi d'armata e per alcuni ufficiali commissari. A detto corso parteciperanno i seguenti:

Tenente d'amministrazione RIPOLI Edoardo, Comando generale CC. RR., Roma.

Tenente d'amministrazione CORCHIA Carmelo, Legione CC. RR. Torino.

Tenente d'amministrazione MARSANO Anacleto, Legione CC. RR. Alessandria.

Tenente d'amministrazione GIANNANDREA Emilio, Legione CC. RR. Perugia.

Tenente d'amministrazione TERLIZZI Giuseppe, Legione CC. RR. Palermo.

Tenente d'amministrazione SERRAGLINI Guido, Corpo d'Armata uff. rev. Torino.

Tenente d'amministrazione SCOVAZZI Renato, Corpo d'Armata uff. rev. Alessandria.

Tenente d'amministrazione ROSANIGO Salvatore, Corpo d'Armata uff. rev. Milano.

Capitano d'amministrazione GAMBERINI Giovanni, Corpo d'Armata uff. rev. Bologna.

Capitano d'amministrazione MARTINELLI Giovanni, Corpo d'Armata uff. rev. Verona.

Capitano d'amministrazione CASINI Maurizio, Corpo d'Armata uff. rev. Firenze.

Capitano d'amministrazione D'ERASMO Ennio, Corpo d'Armata uff. rev. Roma.

Tenente d'amministrazione CASALES Salvatore, Corpo d'Armata uff. rev. Udine.

Tenente d'amministrazione PULISI Giuseppe, Comando militare della Sicilia uff. rev. Palermo.

Tenente d'amministrazione PULICHEDDU Michele, Comando militare della Sardegna uff. rev. Cagliari.

Tenente d'amministrazione MUROLO Francesco, Stabilimento militare di pena Gaeta.

Tenente commissario GUISO Guido, Direzione commissariato militare Firenze.

Tenente commissario BELLONE Giovannino, Sezione commissariato militare Bolzano.

Tenente commissario PARONE Ferdinando, Sezione commissariato militare Pola.

Tenente commissario ROSSI Pasquale, Direzione commissariato militare Milano.

Tenente commissario CANNATA Orazio, Direzione commissariato militare Bologna.

Tenente commissario RUTOLI Enrico, Direzione commissariato militare Verona.

Tenente commissario SOMENZARI Luigi, Direzione commissariato militare Alessandria.

I suddetti ufficiali dovranno presentarsi a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici) nelle ore antimeridiane del 18 corrente.

Si avverte che a quelli non residenti in Roma spettano le indennità stabilite dall'art. 3 della circolare 460 del 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 731. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istituzione di un deposito di materiale sanitario in Parma.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 8 novembre 1928 – Anno VII.

Si porta a conoscenza degli enti interessati che con il 1° novembre è stato istituito in Parma un deposito di materiale sanitario, il quale ha assunta la denominazione di « Magazzino materiale sanitario-Parma ». Detto magazzino funziona amministrativamente come un distaccamento dell'ospedale secondario di Piacenza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 732. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul generatore benzo-elettrico Skoda-Daimler da 150 HP. per treni elettrici stradali e ferroviari.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). – 8 novembre 1928 – Anno VII.

E' stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione sul generatore benzo-elettrico Skoda-Daimler da 150 HP., per treni elettrici stradali e ferroviari » — Edizione 1928.

L'ufficio pubblicazioni provvederà a distribuirla gratuitamente ai comandi, corpi ed uffici nella misura indicata nello specchio di distribuzione di cui alla circolare 364 del *giornale militare* 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 733. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico). — 8 novembre 1928 - Anno VII.

L'ufficio publicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: ufficio del capo di S. M. generale, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, ispettorato tecnico automobilistico, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, centri contro-aerei, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità, uffici fortificazioni.

Comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio Storico). « *La Campagna di Garibaldi nell'Italia meridionale* (1860) ».

Prezzo di copertina L. 15.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 734. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Istituzione di officine del capo armaiolo presso le scuole allievi ufficiali di complemento e le scuole allievi sottufficiali.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 8 novembre 1928 - Anno VII.

Il Ministero, in considerazione della molteplicità e quantità di armi e materiali che oggidì hanno in distribuzione le Scuole allievi ufficiali di complemento e le Scuole allievi sottufficiali, è venuto nella determinazione di istituire presso le scuole stesse l'officina del capo armaiolo, del tutto simile a quella prescritta per i reggimenti di fanteria e cavalleria. Presso tale officina si dovranno eseguire tutte le riparazioni alle armi che possono eseguirsi presso i corpi, al carreggio, agli strumenti ed attrezzi da zappatore, alle gavette, agli oggetti di servizio generale e di cucina, ed in genere a tutti i materiali di proprietà dello Stato di cui la riparazione è possibile con i mezzi a disposizione.

A tale scopo l'officina sarà provvista di una dotazione di congegni, strumenti ed utensili identica a quella dell'officina dei reggimenti di fanteria e che risulta dalle circolari 473 *giornale militare* 1914 e 681 *giornale militare* 1923 con le varianti di cui alle circolari 87 *giornale militare* 1922, 221 *giornale militare* 1923, 214 *giornale militare* 1924.

Per il primo impianto delle officine, le Direzioni di artiglieria della circoscrizione distribuiranno, a richiesta, gratuitamente, i materiali occorrenti, richiedendo quelli che non potessero provvedere direttamente, agli stabilimenti competenti.

Le direzioni e gli stabilimenti faranno fronte alle spese relative, a carico degli assegni per l'andamento normale del servizio, richiedendo in ultimo i fondi necessari sul capitolo « Allestimento, manutenzione e rinnovazione dei materiali vari d'artiglieria ». All'officina del capo armaiolo saranno permanentemente addetti gli allievi armaioli che annualmente verranno all'uopo abilitati mercè la frequenza di apposito corso presso la Fabbrica d'armi di Terni, nonchè, nel numero strettamente necessario in relazione ai lavori in corso, soldati di mestieri: falegnami, aggiustatori, ecc.

Ai capi armaioli competono gli assegni del grado ed il soprassoldo giornaliero di L. 6 prescritto dal n. 35 dell'art. 4

della circolare 460 *giornale militare* 1925, intendendosi che con tali corrispettivi essi dovranno eseguire, senza nessun altro compenso, qualsiasi incarico venisse loro affidato a senso della presente circolare.

L'orario di lavoro per l'officina sarà normalmente, nei giorni feriali, di 10 ore.

La provvista delle parti d'armi e di qualsiasi materia prima occorrente per i lavori da eseguirsi nell'officina sarà fatta dai comandi delle scuole; per le prime, presso la Direzione di artiglieria della circoscrizione, e per le altre dal commercio con le norme in vigore.

Le spese relative per il soprassoldo al capo armaiolo e per le varie provviste saranno imputate:

a) a carico del capitolo « Allestimento, manutenzione e rinnovazione dei materiali vari d'artiglieria » se si riferiscono ai materiali del gruppo *C*;

b) a carico del capitolo « Spese per manutenzione e rinnovazione dei materiali del genio, ecc. » se si riferiscono a strumenti ed attrezzi da zappatore;

c) in genere ai fondi destinati alla loro manutenzione se si riferiscono a materiali di corredo, di servizio generale e di cucina.

Quanto prima questo Ministero destinerà a ciascuna scuola il sottufficiale capo armaiolo. Intanto i comandi delle scuole stesse dovranno senz'altro por mano alla costituzione dell'officina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Per conoscenza e norma degli Enti militari dipendenti si comunica che l'Amministrazione della *Rassegna settimanale della Stampa Estera* ha determinato di concedere ai circoli ufficiali ed agli ufficiali, che desiderino abbonarsi al periodico, l'abbonamento a metà prezzo e cioè a L. 60 annue.

La Rassegna tratta di tutti gli avvenimenti e questioni internazionali e della viva parte che in essi ha l'Italia ed ampiamente riferisce quanto all'estero si scrive sul conto nostro.

NOTIFICAZIONI

Il Decreto ministeriale pubblicato nella dispensa del *giornale militare* n. 52 del 1928, a pagina 2526 avente per oggetto: « AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che aggiunge un membro alla Commissione nominata con Decreto ministeriale 5 ottobre 1927 per l'accertamento della idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabella organica di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio », è stato registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1928 - Anno VII, guerra, registro 37, foglio 327.

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 15 al 31 ottobre 1928 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto
Aosta	Il comune di Villeneuve è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Villanova Baltea ».	n. 2255 11 ottobre 1928
Bergamo	I comuni di Trescore Balneario e Zandobbio sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Trescore Balneario ».	n. 2220 20 settem. 1928
Brescia.....	I comuni di Loveno Grumello e Paisco sono riuniti in unico comune denominato « Paisco Loveno » con capoluogo Paisco.	n. 2282 20 settem. 1928
	I comuni di Lavenone e Presegno sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Lavenone ».	n. 2283 20 settem. 1928
Cagliari	I comuni di Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano e Terralba sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Terralba ».	n. 2230 13 settem. 1928
Chieti.....	I comuni di Buonanotte, Montelapiano e Villa Santa Maria sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Villa Santa Maria ».	n. 2228 13 settem. 1928

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Segue : **Chieti**	I comuni di Civitaluparella e Fallo sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Civitaluparella ».	n. 2274 13 settem. 1928	250
Como	I comuni di Colonno, Ossuccio e Sala Comacina sono riuniti in unico comune denominato « Isola Comacina » e con la sede municipale a Sala Comacina.	n. 2231 20 agosto 1928	244
Imperia	I comuni di Boscomare e Pietrabruna sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Pietrabruna ».	n. 2219 13 settem. 1928	242
	I comuni di Aquila d'Arroscia, Borghetto di Arroscia e Ranzo sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Borghetto di Arroscia ».	n. 2272 13 settem. 1928	250
	I comuni di Civezza e San Lorenzo al Mare sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « San Lorenzo al Mare ».	n. 2276 13 settem. 1928	250
Messina	Il comune di Castel Mola e aggregto a quello di Tàormina.	n. 2281 20 settem. 1928	250
Milano.....	I comuni di Balsamo e Cinisello sono riuniti in unico comune denominato « Cinisello Balsamo » con sede municipale a Cinisello.	n. 2229 13 settem. 1928	244
Novara.....	I comuni di Cravegna, Crodo, Mozzio e Viceno sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo «Crodo ».	n. 2275 13 settem. 1928	250

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Pavia	I comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso sono riuniti in unico comune denominato « Campospinoso Albaredo » con la sede municipale a Campospinoso.	n. 2279 20 settem. 1928	25
Pesaro	I comuni di Fratte Rosa e San Lorenzo in Campo sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « San Lorenzo in Campo ».	n. 2273 13 settem. 1928	25
Pisa	Al comune di Pontedera è aggregata la zona di territorio del comune di Calcinaia, delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 8 ottobre 1928, dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Pisa.	n. 2256 16 ottobfe 1928	24
Torino	I comuni di Bussoleno e Foresto di Susa sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Bussoleno ».	n. 2278 20 settem. 1928	2
Udine.	I comuni di Fagagna e San Vito di Fagagna sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Fagagna ».	n. 2280 20 settem. 1928	2
Vicenza	Il comune di Bassano è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Bassano del Grappa ».	n. 2254 11 ottobre 1928	2

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuni territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mar riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quan fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provi ciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo ch la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40, anno 1928, circolare 574:

A pagina 1975, zona militare « Pinerolo 2 » depennare il comune di Vayes; zona militare « Pinerolo 3 » aggiungere il comune di Vayes.

A pagina 1998, zona militare « Lodi 1 » aggiungere il comune di Cavenago d'Adda e depennare i comuni di Comazzo e di Merlino.

A pagina 1999, zona militare « Lodi 3 » depennare il comune di Cavenago d'Adda e aggiungere i comuni di Comazzo e di Merlino.

A pagina 2000, zona militare « Monza 1 », anzichè Subbiate leggasi Sulbiate; zona militare « Monza 3 », anzichè Misinco leggasi Misinto.

A pagina 2001, zona militare « Monza 4 », anzichè Abbairate leggasi Albairate; anzichè Vitturone leggasi Vittuone; anzichè Zilido S. Giacomo leggasi Zibido S. Giacomo; zona militare « Como 1 » anzichè Fogliano leggasi Fogliaro; anzichè Faggeto-Lario leggasi Faggeto Lario.

A pagina 2002, zona militare « Como 1 » anzichè Sobbiate leggasi Solbiate; anzichè Zebbio Velese, leggasi Zelbio Veleso; depennare i comuni di Montorfano e di Solbiate; aggiungere i comuni di Cagno e di Rodero; Zona militare « Como 2 » depennare i comuni di Cagno e di Rodero; anzichè Cremnago Cucciago leggasi Cremnago-Cucciago; anzichè Figino-Serenza leggasi Figino Serenza; aggiungere i comuni di Montorfano e di Solbiate.

A pagina 2003, zona militare « Como 3 » anzichè Moiane leggasi Moiana; zona militare « Como 4 » anzichè Vestrono leggasi Vestreno; anzichè Carvagna leggasi Cavargna; depennare Albogasio.

A pagina 2004, zona militare « Lecco 2 » anzichè Cernusco Montevecchio, leggasi Cernusco Montevecchia; anzichè Castello di Brianza, leggasi Cesello di Brianza; anzichè Cremello, leggasi Cremella.

A pagina 2005, zona militare « Varese 1 » anzichè Osmate Lentate, leggasi Osmate Lentate; aggiungere i comuni d Varano Borghi e di Ispra; depennare il comune di Daveri

A pagina 2006, zona militare « Varese 2 » anzichè Castellan leggasi Castellanza; depennare il comune di Ispra; ag giungere il comune di Daverio; zona militare « Varese 4 depennare i comuni di Mazzo Milanese e di Terrazzano.

A pagina 2007, zona militare « Varese 5 » anzichè Cremo naga, leggasi Cremenaga; aggiungere i comuni di Brinzi e di Viggiù ed Uniti.

A pagina 2008, zona militare « Pavia 1 » anzichè Zerbolo leggasi Zerbolò; anzichè Abbuzzano, leggasi Albuzzano.

A pagina 2009, zona militare « Pavia 2 » anzichè Castell d'Agogna, leggasi Castel d'Agogna; anzichè Ottoliano, leg gasi Ottobiano; anzichè S. Angeli Lomellina, leggasi S Angelo Lomellina.

A pagina 2010, zona militare « Brescia 1 » anzichè Orne, leg gasi Ome; anzichè Pezzane, leggasi Pezzaze; zona militar « Brescia 2 » anzichè Borgasatollo, leggasi Borgosatollo anzichè Sele, leggasi Serle.

A pagina 2011, zona militare « Brescia 2 » anzichè Provagli di Sotto, leggasi Provaglio; zona militare « Brescia 3 » de pennare il comune di Mù.

A pagina 2012, zona militare « Bergamo 1 » depennare i co muni di Bruntino e Villa d'Almè.

A pagina 2013, zona militare « Bergamo 2 » depennare Ro sciate e Berzo S. Fermo; anzichè Borgonnito, leggasi Bor gounito; anzichè Corlago, leggasi Gorlago.

A pagina 2014, zona militare « Bergamo 2 » anzichè Scaron zorosciate, leggasi Scanzo Rosciate.

A pagina 2016, zona militare « Treviglio 4 » anzichè Peder gnaga-Oriano, leggasi Pedergnaga Oriano; depennare i co muni di Sforzatica, Sabbio Bergamasco e Mariano a Brembo; zona militare « Sondrio 1 » anzichè Sondolo, leg gasi Sondalo.

A pagina 2017, zona militare « Sondrio 2 anzichè Mobegno leggasi Morbegno; zona militare « Cremona 1 » anzich Olmoneta, leggasi Olmeneta.

A pagina 2018, zona militare « Cremona 1 » depennare il comune di Tredossi.

A pagina 2019, zona militare « Piacenza 2 » anzichè Castelvetto Piacentino, leggasi Castelvetro Piacentino; anzichè Grapparello, leggasi Gropparello.

A pagina 2020, zona militare « Piacenza 5 » anzichè Castellarquato, leggasi Castell'Arquato; zona militare « Parma 3 » anzichè Folesine Parmense, leggasi Polesine Parmense.

A pagina 2021, zona militare « Parma 4 » anzichè Metti e Pozzuolo, leggasi Metti e Pozzolo; anzichè Tornole, leggasi Tornolo; zona militare « Parma 5 » anzichè Fornovo, leggasi Fornovo di Taro; anzichè Sala Braganza, leggasi Sala Baganza; anzichè Lesignano de' « Bagni » leggasi Lesignano de' Bagni.

Dispensa 41ª, anno 1928, circolare 591:

A pagina 2142, depennare il tenente ZAVANELLA Pirzio.

A pagina 2138, dopo del tenente BORSCI Massimiliano del 151° fanteria, aggiungere il tenente BONELLI Ernesto del R. C. T. C. Cirenaica.

Dispensa 48ª, anno 1928, circolare 675:

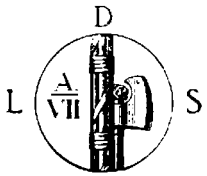
A pagina 2420 e a pag. 2421, alle parole: « tela di cotone basino candida per mutande alta m. 0,64 » *sostituire*: « tela di cotone basino candida per calzoncini da ginnastica, alta m. 0,64 ».

Dispensa 50ª, anno 1928, circolare 699:

A pagina 2473 invece di: MINELLI Francesco, tenente di fanteria in S. P. E., leggasi: MINELLI Alessandro.

Dispensa 50ª, anno 1928, circolare 698:

A pagina 2472 depennare: *Cavalleria*: VACCA Enrico - cavalleggeri Saluzzo.



PREZZO L. 1.60

(6158) - Roma, 1928 - Anno VII — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1928 - ANNO VII — 16 NOVEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 80
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 735 - 10 maggio 1928 - Anno VI — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2244 - Radiazioni delle opere Guardia Vecchia e Punta Villa alla Maddalena dal novero delle fortificazioni del Regno . . . . . *Pag.* 2572

» 736 - 10 agosto 1928 - Anno VI — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 2090 - Attribuzioni dell'ufficiale medico superiore addetto al presidio di Rodi per tutte le isole del Dodecanneso. . . . . » 2573

» 737 - 4 ottobre 1928 - Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI - SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 2353 - Varianti al R. decreto 3 aprile 1926, n. 619, concernente le ammissioni ai corsi allievi sottufficiali presso la scuola centrale carabinieri reali. . » 2575

» 738 - 4 ottobre 1928 - Anno VI — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. - R. decreto n. 2352 - Modifica al R. decreto 9 agosto 1926, n. 1493, recante norme per l'applicazione della legge sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari . . . . . » 2578

» 739 - 11 ottobre 1928 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2227 - Variazioni compensative nei bilanci di diverse Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1928-29 e disposizioni varie. . . . . » 2579

LIBRERIA DELLO STATO

N. 740 - 6 novembre 1928 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variante al nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categoria prima *Pag.* 2581

» 741 - 10 novembre 1928 - Anno VII — FONDAZIONI. — Assegnazione di premi della fondazione « Denina-Dogliotti ». . . . . » 2581

» 742 - 12 novembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e tenenti colonnelli del servizio tecnico d'artiglieria in servizio permanente compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1929 . . . . . » 2582

» 743 - 15 novembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO - Decreto ministeriale che modifica la composizione della Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo . . . . . » 2583

» 744 - 15 novembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente sul quadro di avanzamento per l'anno 1929 . . . . . » 2585

» 745 - 15 novembre 1928 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variante al conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde da truppa, con bottoniera scoperta da bersaglieri ciclisti » 2586

» 746 - 15 novembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO - Ufficiali di complemento ammessi a sostenere gli esperimenti per l'avanzamento a scelta . . . . . » 2587

» 747 - 15 novembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO - Capitani in A. R. Q. ammessi a frequentare il corso d'istruzione presso le scuole centrali di Civitavecchia » 2588

» 748 - 15 novembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, quadro suppletivo 1928, di cui alla circolare 688 *giornale militare* c. a. . . . . » 2590

N. 749 - 15 novembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO. - Varianti nella composizione della commissione tecnica, di cui alla circolare 498 del *giornale mititare* 1927, per l'esame dei titoli, prodotti dai tenenti colonnelli veterinari in S. P. E., compresi nei limiti del quadro suppletivo del 1928. . . . . *Pag.* 2590

» 750 - 15 novembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per tenenti colonnelli e maggiori del corpo veterinario in S. P. E. per l'anno 1928 e modificazione ai limiti del quadro ordinario d'avanzamento per l'anno 1929 per i tenenti colonnelli, maggiori e tenenti del suddetto corpo » 2591

» 751 - 15 novembre 1928 - Anno VII — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali ammessi al 2° corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'Arma dei CC. RR. . . . . » 2591

« 752 - 15 novembre 1928 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Riunione ippica di Tor di Quinto 1928-29 » 2592

» 753 - 15 novembre 1928 Anno VII — MATRICOLA - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ufficiali superiori e inferiori, invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario . . . . . » 2593

» 754 - 15 novembre 1928 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla trattrice Daimler da 100 HP mod. 12-16, per il traino delle artiglierie pesanti . . . . . » 2595

» 755 - 15 novembre 1928 - Anno VII — TRASPORTI. - Prezzo di vendita dei libretti di viaggio per militari e loro famiglie . . . . . » 2597

» 756 - 15 novembre 1928 - Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia, per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle varie armi . . . . » 2597

AVVISO . . . . . » 2602

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2602

Circolare N. 735. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 2244 – Radiazione delle opere Guardia Vecchia e Punta Villa alla Maddalena dal novero delle fortificazioni del Regno.** (Direzione generale del genio) – 10 maggio 1928 – Anno VI – (*Gazzetta ufficiale* n. 246, del 22 ottobre 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 luglio 1900 n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere Guardia Vecchia e Punta Villa a La Maddalena sono radiate dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono abolite in conseguenza le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 736. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto *n.* 2090 – *Attribuzioni* dell'ufficiale medico superiore addetto al presidio di Rodi per tutte le isole del Dodecanneso.** — (Direzione generale di sanità militare) – 10 agosto 1928 – Anno VII – (*Gazzetta ufficiale* n. 226 del 28 settembre 28 – Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 dicembre 1903, col quale fu approvato il regolamento sul servizio sanitario;

Visto il R. decreto 18 marzo 1928 che abolisce l'Infermeria presidiaria di Rodi;

Vista la legge 2 marzo 1926, n. 416 sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti delle Amministrazioni militari e da altre ammnistrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024, che approva il Regolamento per la esecuzione della legge n. 416 dell'11 marzo 1926;

Visto il R. decreto n. 348 del 23 giugno 1910, che approva il Regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. Esercito;

Visto il R. decreto 7 settembre 1903 che approva il Regolamento per le licenze del R. Esercito;

Ritenuta la necessità di ordinare il servizio sanitario del R. Esercito nelle Isole del Dodecanneso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la Marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La direzione tecnica e la vigilanza su tutto il servizio sanitario del R. Esercito nelle isole del Dodecanneso è affidata ad un ufficiale medico superiore del R Esercito residente in Rodi.

Art. 2.

Detto ufficiale medico superiore è alla diretta dipendenza tecnica del direttore dell'Ospedale di Bari col quale corrisponde.

Art. 3.

Egli deve:

a) sorvegliare il movimento dei militari ammalati da ricoverare o ricoverati presso l'infermeria reggimentale e presso l'Ospedale Regio di Rodi. Ove sorga dubbio sulla necessità del ricovero in questo, e trattisi di casi di comune indagine, deve trattenere i militari in osservazione personale presso i locali della infermeria del reggimento colà residente;

b) proporre licenze di convalescenza per periodi di tempo non superiori a tre mesi a quei militari che, dimessi dall'Ospedale Regio del luogo, ne venissero riconosciuti bisognevoli;

c) procedere, in unione ad un altro ufficiale medico del luogo, agli atti di rassegna per quei militari che eventualmente venissero proposti, lasciando la determinazione definitiva al direttore dell'Ospedale militare principale di Bari;

d) presiedere la Commissione medica ospedaliera per accertamenti medico-legali di cui alla legge n. 416 dell'11 marzo 1926 e successivo regolamento (R. decreto n. 1024 del 15 aprile 1928);

e) sorvegliare direttamente il servizio igienico-profilattico antimalarico ed anticeltico fra i militari delle Isole, valendosi dell'opera degli ufficiali medici a detti servizi destinati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 737. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 2353 - Varianti al R. decreto 3 aprile 1926, n. 619, concernente le ammissioni ai corsi allievi sottufficiali presso la scuola centrale carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 4 ottobre 1928 - Anno VI. - (*Gazzetta ufficiale* n. 262 del 10 novembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802;
Visto il R. decreto 3 aprile 1926, n. 619;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 4, 5, 9 e 11 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 619, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 4. — Nel caso invece che il numero dei concorrenti per titoli fosse superiore al numero dei posti ad essi riservato, verrà stabilita apposita graduatoria di merito, nella quale i concorrenti per titoli verranno inscritti sulla base della maggior somma complessiva dei punti loro assegnati da apposita commissione per ciascuno dei seguenti requisiti:

a) servizio prestato nell'Arma;

b) titolo di studio;

c) ricompense al valor militare o di marina o al valor civile;

d) campagne di guerra e benemerenze di servizio, premiate con encomi solenni e con promozioni per merito speciale.

La Commissione suindicata sarà così costituita:

1° generale di divisione addetto al Comando generale dell'Arma, presidente;

2° un colonnello, membro;

3° due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri;

4° un capitano, membro e segretario.

Art. 5. — La Commissione di cui all'articolo precedente assegnerà ai concorrenti per titoli, per il requisito di cui alla lettera *a*) dell'articolo ora detto, un punto per ogni sei mesi compiuti di effettivo servizio prestato nell'Arma, e da carabiniere e da appuntato.

Ai concorrenti provvisti di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto dall'art. 2 (lettera *b* dell'articolo precedente), la Commissione assegnerà un punto per ogni anno di studio che, secondo l'ordinamento scolastico del tempo, occorreva ed occorre per conseguire, dopo il detto titolo minimo, il titolo superiore.

Per il requisito di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente, la ridetta Commissione assegnerà un punto per ogni medaglia di bronzo al valore e per ogni croce di guerra al valor militare; due punti per ogni medaglia d'argento; tre punti per ogni medaglia d'oro conseguita.

Per i requisiti infine di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente la Commissione assegnerà mezzo punto per ogni campagna di guerra e per ogni benemerenza di servizio debitamente inscritta sulle carte personali degli interessati e premiata con l'encomio solenne e con la promozione per merito speciale.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

Art. 9. — Apposita Commissione costituita dal tenente colonnello direttore degli studi della Scuola, presidente, dai due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori) e dal capitano di cui all'art. 4, assegnerà a ciascun concorrente, per il tema svolto, un punto da 1 a 20.

Saranno dichiarati idonei all'ammissione alla Scuola i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a dieci.

Art. 11. — Per il requisito di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente si terrà conto del punto assegnato a ciascun concorrente per il tema svolto.

Per i concorrenti all'ammissione alla Scuola per esame, provvisti, secondo il vecchio ordinamento scolastico, del titolo di licenza ginnasiale o tecnica, e, secondo il vigente ordinamento, del titolo di licenza complementare o di ammissione al liceo classico, al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto magistrale, e per gli altri concorrenti periore dell'istituto tecnico, al corso superiore dell'istituto magistrale, e per gli altri concorrenti per esame provvisti di titoli equipollenti o superiori, i voti assegnati per lo svolgimento del tema saranno accresciuti di due punti.

Per i requisiti di cui alla lettera *b*), la Commissione di cui all'articolo precedente assegnerà un punto a ciascuno dei concorrenti aventi il grado di appuntato, due punti ai provenienti dai sottufficiali delle altre armi del Regio esercito e del Corpo Reale equipaggi in servizio od in congedo.

Per il requisito di cui alla lettera *c*) la Commissione assegnerà agli appuntati e ai carabinieri un punto per ogni anno di effettivo servizio compiuto sia da carabiniere che da appuntato. Le frazioni di anno saranno calcolate soltanto se superiori ai sei mesi.

Per i requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo precedente la Commissione stessa si atterrà alle disposizioni contenute nell'art. 5 del presente decreto, per la valutazione, a favore dei concorrenti per titoli, degli stessi requisiti.

I punti assegnati ai concorrenti per esame, per i requisiti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo precedente, saranno sommati al punto assegnato a ciascun concorrente per lo svolgimento del tema e la somma che ne risulterà costituirà punto base per la graduatoria.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° febbraio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 738. — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 2352 - Modifica al R. decreto 9 agosto 1926, n. 1493, recante norme per l'applicazione della legge sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari.** — (Gabinetto) - 4 ottobre 1928 - Anno VI - (*Gazzetta ufficiale* n. 260, dell'8 novembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 417, circa la istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 9 agosto 1926, n. 1493, contenente le norme per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al 1° comma dell'art. 16 del R. decreto 9 agosto 1926, n. 1493, è sostituito il seguente:

« I cappellani incaricati di cui al precedente articolo debbono possedere gli stessi requisiti prescritti per i cappellani capi, all'infuori del limite di età fissato dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 417 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

N. 739. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto legge n. 2227 – Variazioni compensative nei bilanci di diverse Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1928-29 e disposizioni varie.** — (Ragioneria centrale) – 11 ottobre 1928 – Anno VI – (*Gazzetta ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 1928 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 maggio 1928, nn. 1005, 1006 e 1007; 17 maggio 1928, nn. 1029 e 1030; 7 giugno 1928, nn. 1205, 1206, 1209, 1249 e 1250 e 14 giugno 1928, n. 1315;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, d'introdurre alcune variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finazniario in corso, nonchè in bilanci relativi a speciali gestioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dallo stesso Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo oservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1928-29.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 61. — Lavori inerenti alla difesa del territorio, ecc. . . . . L. 1,350,000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 740. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variante al nomenclatore del materiale dei servizi logistici. – Categoria prima.** — (Direzione generale servizi logistici). – 6 novembre 1928 - Anno VII.

E' apportata la seguente aggiunta al Nomenclatore del materiale dei servizi logistici - categoria prima - di cui alla circolare 394 del *giornale militare* 1926:

Al categorico 1784 della Sezione I, alle parole: « Tela baseno candida per pantaloni e giubbetti da ascari libici » aggiungere: « e per calzoncini da ginnastica per militari del R. Esercito ».

L'altezza di m. 0,64 ed il prezzo di L. 6,80 rimangono invariati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 741. — FONDAZIONI. — **Assegnazione di premi della fondazione « Denina-Dogliotti »** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 novembre 1928 - Anno VII.

Malgrado gli inviti fatti con le circolari n. 223 e 484 del *giornale militare* c. a., nessuna famiglia di militari di truppa dell'arma di artiglieria in servizio è stata segnalata dai comandi dei reggimenti e dalle direzioni ed uffici, come meritevoli dei premi della « Fondazione Denina-Dogliotti », costituita in Ente morale con R. decreto 17 luglio 1898.

Poichè anche negli anni precedenti erano mancate proposte, si è venuto a costituire il fondo previsto dall'art. 6 dello Statuto di detta Fondazione, del quale fondo il Ministro intende valersi per premiare le famiglie che ne siano ritenute meritevoli.

I comandi dei reggimenti, e le direzioni di artiglieria sono pertanto invitati a portare a conoscenza di tutti i militari di truppa in servizio, con apposito ordine del giorno, la possibilità che le loro famiglie (moglie e figli, in mancanza, genitori, in mancanza dei genitori, fratelli minorenni e sorelle nubili) hanno di concorrere all'assegnazione dei detti premi. E di detto ordine del giorno sarà data lettura reiteratamente.

Per le famiglie che i militari di truppa chiedessero di far segnalare, i comandi e le direzioni assumeranno informazioni per mezzo dell'arma dei CC. RR. ed, accertato che le famiglie posseggano i requisiti richiesti, formuleranno le proposte cui sarà unito oltre le informazioni avute, anche un certificato municipale attestante la composizione della famiglia stessa.

Si ricorda che per concorrere al premio, le famiglie debbono a senso dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione (disposizione 57, fascicolo 9/III della Raccolta), possedere questi due requisiti:

a) risultare sempre modello di morigeratezza ed onestà;

b) vantare patriottiche benemerenze.

Le proposte dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) non più tardi del 15 dicembre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 742. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina una Commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e tenenti colonnelli del servizio tecnico d'artiglieria in servizio permanente compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1929.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali) - 12 novembre 1928 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria;

Viste le norme esecutive 11 agosto 1927 per l'applicazione del suddetto R. decreto-legge;

Vista la circolare 548 del *giornale militare* c. a. che ha stabilito i limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali del R. Esercito in servizio permanente nei quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1929;

Decreta:

E' nominata una speciale commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui ai paragrafi 63 e 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e al n. 27 delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, prodotti dai colonnelli e tenenti colonnelli d'artiglieria in servizio permanente per la inscrizione nel quadro d'avanzamento a scelta per l'anno 1929.

La Commissione tecnica è così composta:

Tenente generale d'artiglieria GARRONE cav. Renzo, direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *presidente;*

Tenente generale d'artiglieria in ausiliaria CORTESE cav. Giuseppe, *membro.*

Tenente generale d'artiglieria BUFFI cav. Aldo, *membro.*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra TREVISANI cav. dott. Michele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 12 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 743. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che modifica la composizione della Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). - 15 novembre 1928 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Visto il Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69, recante alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito (articolo 26);

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1928 col quale fu nominata per l'anno 1928 la Commissione speciale per lo avanzamento dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo;

Decreta:

Art. 1.

A sostituire il generale di Corpo d'armata GUALTIERI cav. Nicola, nominato capo di Stato Maggiore dell'esercito, nella presidenza della Commissione speciale per l'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo, di cui al decreto Ministeriale 9 gennaio 1928, è nominato il generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo GRAZIOSI cav. Eugenio.

Art. 2.

Il generale di divisione nella riserva, richiamato in temporaneo servizio, BOCCALANDRO cav. Ugo è chiamato a far parte della Commissione speciale per l'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo, di cui al decreto Ministeriale 9 gennaio 1928, in sostituzione del generale di divisione nella riserva richiamato in temporaneo servizio RUGGIERI cav. Benedetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 744. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente sul quadro di avanzamento per l'anno 1929.** — (Direzione generale personale ufficiali). – 15 novembre 1928 – Anno VII.

A parziale modificazione della circolare 548 *giornale militare* c. a. il Ministero determina che per gli ufficiali di fanteria e di cavalleria in servizio permanente dei gradi sottoindicati, i limiti di anzianità per poter essere inscritti sui quadri normali ad anzianità ed a scelta obbligatoria per il 1929, siano i seguenti:

Fanteria.

Tenenti colonnelli, anzianità: 30 giugno 1923.

Capitani, anzianità: 1° aprile 1917 - fino a PEZZIGA Renato compreso.

Tenenti, anzianità: 20 dicembre 1918.

Cavalleria.

Capitani, anzianità: 1° gennaio 1918.

Tenenti, anzianità: 1° febbraio 1917 fino a D'AVERSA Domenico compreso.

Gli specchi di avanzamento, dei tenenti colonnelli dovranno pervenire al Ministero non oltre il 18 novembre 1928 e quelli dei capitani e tenenti entro il 10 dicembre corrente anno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 745. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variante al conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde da truppa, con bottoniera scoperta, da bersaglieri ciclisti.** (Direzione generale servizi logistici). - 15 novembre 1928 - Anno VII.

In dipendenza dell'errata corrige inserita nella dispensa n. 26 del *giornale militare* 1926, il conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde da truppa, con bottoniera scoperta, da bersaglieri ciclisti, compreso nella Raccolta di cui alla circolare 394 del *giornale militare* 1926, deve intendersi modificato come segue:

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde da vestiario per truppa alto m. 1.30. . .	m.	1.68	65 —	109.200
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1.30	»	0.061	58 —	3.538
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0.62. . .	»	2.81	4.30	12.083
Bottoni di carta compressa, piccoli al °/₀₀	n.	6	8.40	0.50
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	12.300
		Prezzo di costo. . . L.		137.171
		Prezzo di conteggio L.		137.20

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 746. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali di complemento ammessi a sostenere gli esperimenti per l'avanzamento a scelta.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 novembre 1928 - Anno VII.

Con riferimento alla circolare 624 del *giornale militare* 1928 si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali di complemento ammessi a sostenere l'esperimento per l'avanzamento a scelta e che dovranno frequentare il corso d'istruzione, che si svolgerà presso la Scuola centrale di Civitavecchia, dal 26 novembre al 24 dicembre p. v.

Fanteria.

Maggiore DONATI Cesare - Divisione Firenze.
Capitano STUMPO Costantino - Distretto Trieste.
Tenente GASPARI Enrico - Distretto Gorizia.
» NICOLI Ferruccio - Distretto Rovigo.
» CONINI Giulio - Distretto Modena.
» GIANNI Gastone - Distretto Bolzano.
» CAPELLI Dino - Distretto Piacenza.
» BELLESI Guglielmo - Distretto Firenze.
» BONANNI Domenico - Distretto Sacile.
» LAVACCA Emanuele - Distretto Roma.
» ROSSI Giorgio - Distretto Rovigo.
» PAOLI Renato - Distretto Firenze.

Cavalleria.

Capitano MARCONE Fiorenzo - Distretto Vercelli.

Artiglieria.

Capitano BISCARINI Oliviero - Distretto Pesaro.
» ZOCCHI Aldebrando - Distretto Firenze.
Tenente CAVALLI Carlo Alberto - Distretto Novara.
» MACRI'-PELLIZZERI Carmelo - Distretto Messina.

Genio.

Capitano CAIANI Umberto - Distretto Bolzano.
» MUNEGHINA Giulio - Distretto Torino.
Tenente PELLEGATTI Mario - Distretto Rovigo.

Le autorità territoriali competenti provvederanno ad informarne d'urgenza gli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 747. — AVANZAMENTO. — **Capitani in A. R. Q. ammessi a frequentare il corso d'istruzione presso le scuole centrali di Civitavecchia.** — (Direzione generale personale ufficiali) - 15 novembre 1928 - Anno VII.

Con riferimento alle circolari 362 e 548 del *giornale militare* 1928 si pubblicano qui di seguito i nomi dei capitani in A.R.Q. ammessi a frequentare il corso d'istruzione che si svolgerà presso le Scuole centrali di Civitavecchia dal 26 novembre al 24 dicembre corrente anno.

Arma di fanteria.

PETRAGNANI Ottavio — Roma.
ORO Renzo — Milano.
BUCCELLI Fabio — Milano.
GIULINI Gervaso — Milano.
RICCI Annibale — Roma.
BEGNI Remo — Roma.
SCAROINA Alberto — Napoli.
SORBARA Giuseppe — Noto.
GAMBINI Amedeo — Cuneo.
CAVALLERO Mario — Treviso.
LOSCO Nicola — Napoli.
SEGRE Ugo — Torino.
PUGLIA Gaetano — Noto.
RUFFINO Ugo — Torino.
de CESARIS Ulderico — Roma.
FRATTA Mario — Roma.
PECORI Augusto — Milano.
ZUCCONE Ettore — Ministero guerra.
SAGRAMOSO Leonello — Verona.
CHEF Umberto — Napoli.
de ASMUNDIS Giuseppe — Napoli.
di NATALE Alberto — Roma.

DE FEO Giuseppe — Napoli.
QUINTO Amedeo — Roma.
DIANA Giulio — Torino.
BARTOLUCCI Domenico — Forlì.
PAGLIA Angelo — Bologna.
PARISI Antonio — Ministero guerra.
ROSSELLI Ugo — Lucca.
BORELLA Vito — Pavia.
TORRE Stefano — Piacenza.
BREJ Giuseppe — Torino.
LAZZERI Mario — Grosseto.
VIGLIENZONI Alfredo — Savona.
CANTE Stefano — Aversa.
SCHEPISI Pietro — Messina.
NAPOLI Mattia — Napoli.
FREDA Giovanni — Roma.
CALAMIDA Umberto — Napoli.
RICCI Giuseppe — Livorno.
SCAVONE Giovanni — Catania.
SPITALE Giuseppe — Palermo.
SERAFINI Ettore — Bologna.
MIRISOLA Salvatore — Palermo.
SPATAFORA Leoluca — Roma.
VISCA Antonio — Aquila.
ANZALDI Gastone — Palermo.
BALDI Aldo — Roma.
TASSITANI Gerardo — Roma.
MARSIGLIA Guido — Napoli.
POY Pietro — Vercelli.

Arma di cavalleria.

COSTA DI TRINITA' Carlo — Torino.
NAVARRA VIGGIANI Francesco — Roma.
CANNONIERE Umberto — Varese.
FLORIO Giulio — Roma.

Il corso d'istruzione che si sarebbe dovuto svolgere durante lo stesso periodo per i tenenti colonnelli in A.R.Q. è rinviato ad epoca da stabilirsi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 748. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, quadro suppletivo 1928, di cui alla circolare 688 *giornale militare* c. a.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 novembre 1928 - Anno VII.

Nella circolare 715 *giornale militare* c. a. che apporta varianti nella commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, il colonnello d'artiglieria TARGA cav. Spartaco è sostituito dal pari grado MASTELLONE cav. Riccardo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 749. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione della commissione tecnica, di cui alla circolare 498 del *giornale militare* 1927, per l'esame dei titoli, prodotti dai tenenti colonnelli veterinari in S.P.E., compresi nei limiti del quadro suppletivo del 1928.**— (Direzione generale personale ufficiali) - 15 novembre 1928 - Anno VII.

Nella commissione tecnica per l'esame dei titoli, di cui ai paragrafi 63 e 64 delle norme esecutive per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, prodotti dai tenenti colonnelli veterinari in servizio permanente effettivo, compresi nei limiti del quadro suppletivo 1928, il tenente colonnello veterinario in ausiliaria BASAGLIA cav. Giovanni è sostituito dal colonnello pure in ausiliaria GIANCOLA cav. Giuseppe.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 750. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per tenenti colonnelli e maggiori del corpo veterinario in S. P. E. per l'anno 1928 e modificazione ai limiti del quadro ordinario d'avanzamento per l'anno 1929 per i tenenti colonnelli, maggiori e tenenti del suddetto corpo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 novembre 1928 - Anno VII.

A norma dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e del paragrafo 18 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge predetta (circolare 207 *giornale militare* 1926) il Ministero determina la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1928 nei seguenti gradi del corpo veterinario:

Tenenti colonnelli in S. P. E. fino all'anzianità 30 giugno 1924 inclusa.

Maggiori in S. P. E. anzianità 30 giugno 1923 fino a POGGIOLINI Renzo incluso.

In conseguenza della formazione di questo quadro suppletivo i limiti di anzianità per la inscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per l'anno 1929 degli ufficiali in S. P. E. del corpo veterinario sono modificati come appresso:

Tenenti colonnelli fino all'anzianità 4 settembre 1926 inclusa.
Maggiori fino all'anzianità 31 dicembre 1923 inclusa.
Tenenti fino all'anzianità 11 maggio 1918 inclusa.

I documenti di avanzamento relativi ai suddetti ufficiali dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione II) non oltre il 25 novembre 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 751. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Ufficiali ammessi al 2° corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'Arma dei CC. RR.** — (Direzione generale personale ufficiali) - 15 novembre 1928 - Anno VII.

Agli effetti della circolare 303 del *giornale militare* c. a. si trascrive l'elenco dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. ammessi a frequentare il secondo

corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali presso la Scuola centrale dei CC. RR. in Firenze.

BINETTI Pantaleo, 34° reggimento fanteria.
LIPARI Giuseppe, 85° reggimento fanteria.
DE FORTIS Eugenio, 1° reggimento bersaglieri.
VITA Biagio, Scuola allievi sottufficiali di Caserta (Casagiove).
ANRIGO Remo, 2° reggimento alpini.
DI PIERANTONI Emilio, 5° reggimento bersaglieri.
PARMEGIANI Giacomo, 94° reggimento fanteria.
ACANFORA Francesco, 21° reggimento fanteria.
PAPOTTI Eriberto, 84° reggimento fanteria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 752. — CONCORSI E GARE. — **Riunione ippica di Tor di Quinto 1928-29.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 15 novembre 1928 - Anno VII.

Sono approvati i programmi delle seguenti corse militari della riunione ippica di Tor di Quinto dicembre 1928-febbraio 1929:

Premio Paolo Solaroli (Ufficiali in uniforme).

Premio della Favorita (Ufficiali in uniforme-handicap ascendente).

Premio San Rossore (Ufficiali in uniforme).

Premio Racconigi (Ufficiali in uniforme-handicap ascendente.

Premio Pinerolo (hunters militare fuori serie).

Premio generale Fabrizio Colonna (siepi hunters-ufficiali).

Premio capitano Caprilli (steeple-chase militare fuori serie).

Premio Ministero della guerra (steeple-chase-hunters-militare fuori serie).

Premio colonnello Campello della Spina (siepi-hunters-vendere-ufficiali).

Premio coppa Principe di Piemonte (steeple-chase-hunters-handicap discendente-ufficiali).

Premio coppa della scuola (cross-country-hunters).

Agli ufficiali debitamente autorizzati a partecipare a dette corse, a mente delle disposizioni contenute nella circolare 769 del *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare stessa. Essi dovranno provvedere a consegnare, personalmente, prima dell'inizio della corsa cui partecipano, i documenti prescritti al commissario militare.

Questo Ministero poi autorizza gli ufficiali a partecipare al grande steeple-chase di Roma che verrà disputato in detta riunione il 7 febbraio 1929, nonostante che a detta corsa, insieme ai genleman, possano prender parte anche i fantini.

L'ammontare dei premi Pinerolo, capitano Caprilli e Ministero della guerra dovrà essere pagato ai vincitori entro il più breve tempo possibile, per cura del Comando di Corpo d'armata di Roma, il quale provvederà pertanto a far richiedere la occorrente anticipazione di L. 20,000 sul cap. 25 dell'esercizio finanziario in corso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 753. — MATRICOLA - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ufficiali superiori e inferiori, invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario.** — (Direzione genenerale personale ufficiali) - 15 novembre 1928 - Anno VII.

Allo scopo di sistemare in modo uniforme la dipendenza matricolare ed amministrativa degli ufficiali invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario, questo Ministero determina quanto appresso:

1°) *Ufficiali riassunti in servizio presso l'Amministrazione militare*:

a) Gli ufficiali superiori e inferiori delle diverse armi e corpi riassunti in servizio presso uffici, comandi, corpi, servizi ed enti vari dell'esercito, dovranno essere assunti in forza *a tutti gli effetti* dagli enti stessi presso cui prestano servizio.

b) Gli ufficiali assegnati al Ministero della guerra saranno assunti in forza *agli effetti matricolari* dal comando della divisione o del distretto di Roma, a seconda che siano ufficiali superiori o inferiori; e dall'ufficio personali militari vari *agli effetti amministrativi.*

2°) *Ufficiali riassunti in servizio presso altre amministrazioni dello Stato*:

a) Gli ufficiali superiori e inferiori delle diverse armi e corpi riassunti in servizio presso altre amministrazioni, *in provincia,* saranno, *agli effetti matricolari,* assunti in forza dai comandi di divisione o di distretto nel cui territorio si trovano a prestar servizio, a seconda che siano ufficiali superiori o inferiori; *mentre agli effetti amministrativi,* e semprechè non ricevano il pagamento delle competenze direttamente dalle amministrazioni presso le quali prestano servizio, riscuoteranno le competenze stesse dal Comando del distretto o del Presidio militare.

b) Gli ufficiali riassunti in servizio presso altre amministrazioni, *nella capitale,* saranno assunti in forza dal Comando della divisione o del distretto di Roma, a seconda che siano ufficiali superiori od inferiori, *a tutti gli effetti,* tranne che *a quelli amministrativi,* per i quali dipenderanno direttamente dalle Amministrazioni centrali presso le quali prestano servizio.

Le autorità militari interessate trasmetteranno agli Enti competenti i documenti personali degli ufficiali di cui trattasi per i quali fosse fino ad ora stato seguito un diverso sistema, e segnaleranno a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento) i nomi degli ufficiali stessi per poter far luogo alla pubblicazione dei relativi provvedimenti sul bollettino ufficiale.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 754. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla trattrice Daimler da 100 HP mod. 12-16, per il traino delle artiglierie pesanti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento) - 15 novembre 1928 - Anno VII.

E' stata pubblicata l'istruzione sulla trattrice Daimler da 100 HP mod. 12-16, per il traino delle artiglierie pesanti.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (ufficio pubblicazioni militari) nella misura seguente:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando del Corpo di Stato Maggiore	8	8
Direzione generale artiglieria ed automobilismo	5	5
Ispettorato dell'artiglieria	5	5
Ispettorato del genio	1	1
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	3	3
Comandi designati di armata	1	4
Comandi di corpo di armata	1	11
Comando militare della Sicilia	1	1
Comando militare della Sardegna	1	1
Comando di artiglieria di corpo d'armata	2	26
Arma di artiglieria.		
Comando di reggimenti da campagna, montagna, a cavallo e pesanti campali (sino a comando di gruppo)	6	276
Comando di reggimenti pesanti (fino alle batterie)	18	90
Comando di reggimenti da costa e centri contraerei	4	64
Arsenale R. Esercito di Piacenza	4	4

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arsenale R. Esercito di Torino	2	2
Arsenale R. Esercito di Napoli	2	2
Direzione di artiglieria	1	13
Scuole militari.		
R. Accademia di fanteria e cavalleria	1	1
R. Accademia di artiglieria e genio	2	2
Scuola d'applicazione di artiglieria e genio . .	2	2
Scuola di guerra	1	1
Scuola di tiro d'artiglieria	1	1
Scuole allievi ufficiali e scuole allievi sottuff.li	1	12
Carri armati.		
Comandi di reggimento — Comandi di battaglione	1	6
Servizio automobilistico.		
Ispettorato tecnico automobilistico	2	2
Centri automobilistici	2	26

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita a pagamento diretto dell'istruzione di cui sopra agli ufficiali ed impiegati che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 5,50.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 755. — TRASPORTI. — **Prezzo di vendita dei libretti di viaggio per militari e loro famiglie.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). - 15 novembre 1928 - Anno VII.

Il Provveditorato generale dello Stato ha stabilito che i libretti di viaggio per militari e famiglie dei militari, istituiti con la circolare 372 *giornale militare* 1928, siano ceduti rispettivamente al prezzo unitario di L. 4.50 e 3.50.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 756. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia, per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle varie armi.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 15 novembre 1928 - Anno VII.

Allo scopo di diffondere, tra ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle varie armi la conoscenza sull'impiego delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche del tipo più semplice verrà svolto, con modalità analoghe a quelle fissate dalla circolare 706 del *giornale militare* 1927, un corso pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia della durata di mesi 5.

1. Il corso avrà inizio il 30 novembre p. v. e terminerà il 20 aprile 1929. Si svolgerà con carattere essenzialmente pratico ed in base ai programmi riportati nell'annesso allegato presso la sede dei battaglioni radio telegrafisti di Roma, Firenze, Napoli, Mestre e Piacenza.

2. Al corso sarà comandato il seguente personale:

a) un ufficiale, preferibilmente capitano, per ciascuno dei seguenti comandi di Divisione: Torino, Bolzano, Trieste, Roma e Bari;

b) 2 ufficiali subalterni, 1 sottufficiale, 1 caporale o soldato per ciascuno dei comandi di reggimento di fanteria e di artiglieria da campagna appartenenti alle dette cinque Divisioni;

c) 1 sottufficiale, 1 caporale o soldato per ciascun battaglione o gruppo, dei reggimenti di cui alla precedente lettera *b*);

d) 2 ufficiali subalterni, 2 sottufficiali e due caporali o soldati per ciascuno dei seguenti reggimenti:

reggimento bersaglieri: 4°, 5° e 7°;

reggimento cavalleria: Nizza, Savoia, Novara ed Alessandria;

e) 1 ufficiale inferiore, preferibilmente subalterno, 1 sottufficiale ed 1 caporale o soldato per ciascuno dei battaglioni o gruppi, dei seguenti reggimenti:

reggimento alpini: 3° e 4°;

reggimento artiglieria montagna: 1°.

3. I militari comandati al corso si presenteranno, nella giornata del 28 novembre, alla sede del battaglione radio-telegrafisti presso il quale frequenteranno il corso stesso, e precisamente:

a) militari appartenenti alla divisione di Torino e quelli dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna al comando del battaglione r. t. a Firenze;

b) militari appartenenti alla divisione di Bolzano al comando del battaglione r. t. a Piacenza;

c) militari appartenenti alla divisione di Trieste al comando del battaglione r. t. a Mestre;

d) militari appartenenti alla divisione di Roma e quelli dei reggimenti bersaglieri e cavalleria al comando del battaglione r. t. a Roma;

e) militari appartenenti alla divisione di Bari al comando del battaglione r. t. a Napoli;

f) i sottufficiali ed i militari di truppa passeranno aggregati al battaglione r. t. presso il quale frequenteranno il corso;

g) gli ufficiali si potranno far seguire dall'attendente (1 attendente ogni due ufficiali subalterni, il 3° reggimento alpini fornirà l'attendente per l'ufficiale del 4° reggimento).

4. Al termine del corso gli allievi dovranno essere sottoposti alle seguenti prove pratiche:

a) prova di trasmissione alla cassettina telegrafica da campo per controllare la perfetta trasmissione;

b) prova di recezione ad udito di un radio-telegramma cifrato a numeri e lettere;

c) prova pratica di servizio r. t. con stazioni R. 2 in rete di almeno tre stazioni.

Per cura dei comandi di reggimenti r. t. sarà redatto dopo l'esperimento, per ciascun militare un breve rapporto sui risultati conseguiti al corso stesso, rapporto da trasmettere non oltre il 30 aprile 1929 al comando del Corpo di S. M. ufficio A. che provvederà a darne comunicazione ai corpi interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1.

Programma per il corso pratico di radio-telegrafia e radio-telefonia per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, alpini, bersaglieri ed artiglieria.

PREMESSA:

Il corso pratico di radio-telegrafia e radio-telefonia per gli ufficiali delle varie armi, esclusi quelli del genio, ha i seguenti scopi:

1° di addestrare gli ufficiali nell'impiego delle stazioni r. t. ed r. f. che potrebbero essere assegnate ai reparti di fanteria, cavalleria, bersaglieri, alpini ed artiglieria;

2° mettere gli ufficiali in grado di organizzare, di dirigere e di fare funzionare il servizio r. t. ed r. f. di piccole reti;

3° mettere gli ufficiali in grado di poter istruire i militari di truppa delle varie armi, appositamente scelti nell'uso delle stazioni r. t. tipo R-2 (ed analoghi) e di piccole stazioni r. f.

Il programma d'insegnamento della radio-telegrafia e radio-telefonia trova la sua base naturale nelle nozioni di fisica, di elettricità e mezzi tecnici impartite a suo tempo negli appositi corsi svolti presso le accademie militari, nozioni che, dato l'indirizzo pratico del corso gli ufficiali frequentatori dovranno da sè rivedere per poter seguire con profitto l'insegnamento.

L'insegnamento si divide in due parti:

1° Nozioni teoriche di radio-telegrafia e radio-telefonia.

2° Funzionamento ed impiego delle stazioni r. t. tipo R-2.

PARTE I.

1. — *Richiami sulle principali leggi dell'elettrofisica.* Unità di misure elettriche che più interessano la radio-telegrafia e la radio-telefonia.

2. — *Condensatori - Induttanze* - Ragruppamento dei condensatori - Raggruppamento delle induttanze - Descrizione dei tipi di condensatori ed induttanze impiegati nella stazione tipo R-2 - Trasformatori impiegati nelle R-2 - Telefoni per ricezione r. t.

3. — *Pile ed accumulatori* - Raggruppamento delle pile e degli accumulatori - Caratteristiche di scarica, capacità.

Rendimento delle pile impiegate nella stazione R-2 - Norme per la manutenzione e conservazione delle batterie di pile.

Cenni sul funzionamento degli accumulatori a piombo ed al ferro, nichel - Norme d'impiego, di manutenzione.

4. — *Radio-telegrafia* - Cenni sui vari sistemi di trasmissione e ricezione radio-telegrafica ad onde smorzate e persistenti - Sintola elettrica ed acustica - Ondametri e loro uso - Disturbi r. t. e modo di eliminarli - Portata delle stazioni r. t. - Mezzi per ottenere la stabilità dell'onda.

5. — *Valvole termoioniche - Triodi* - Caratteristiche di funzionamento - Generazione di onde persistenti - Amplificazione a bassa frequenza - Principali norme di funzionamento e tipi di triodi impiegati nelle R-2 e nei piccoli apparati r. t. - Cenni sui rivelatori a cristalli.

6. — *Cenni sulla propagazione delle onde elettromagnetiche* - Principali tipi di radiatori di energia - Aerei e prese di terra impiegati dalle stazioni r. t. militari - Caratteristiche d'irradiazione - Norme di impiego.

7. — *Cenni sui vari tipi di stazioni r. t. in uso presso l'esercito* - Descrizione dettagliata della stazione r. t. tipo R-2 - Norme d'impianto e di funzionamento - Manutenzione e conservazione dei materiali r. t.

8. — *Cenni sulla radio-telefonia militare* - Caratteristica delle stazioni r. f. funzionanti in duplex - Disturbi nella r. f. - Modo di eliminarli - Selettività e portata delle stazioni r. f.

9. — *Reti radio-telegrafiche con stazioni tipo R-2* - Caratteristiche di tali reti - Organizzazione del servizio r. t. e delle reti r. t. di fanteria - Norme di corrispondenza - Cenni sulle reti radio-telefoniche per fanteria ed artiglieria divisionale.

PARTE II.

NB. — L'insegnamento della ricezione e trasmissione dei segnali dell'alfabeto Morse si basa sulla conoscenza da parte degli ufficiali frequentatori di tale alfabeto.

Trasmissione e ricezione a zona dell'alfabeto Morse colle cassettine telegrafiche da campo.

Ricezione ad udito dei segnali Morse mediante vibratore elettromagnetico.

Ricezione ad udito alla cuffia telefonica.

Ricezione e trasmissione colle stazioni r. t. tipo R-2.

Esercitazioni pratiche d'impiego delle stazioni R-2 e di piccole stazioni r. f.

ALLEGATO 2.

Programma per il corso di radio-telegrafia e radio-telefonia per sottufficiali, caporali e soldati delle armi di fanteria, cavalleria, alpini, bersaglieri e artiglieria.

PREMESSA:

Il corso pratico di r. t. ed r. f. per i militari delle varie armi, esclusi quelli del genio, ha i seguenti scopi:

1° di addestrare i militari delle varie armi nell'uso delle stazioni r. t. e r. f. che potrebbero essere assegnate ai reparti di fanteria, cavalleria, artiglieria, alpini e bersaglieri;

2° di metterli in grado di coadiuvare gli ufficiali delle varie armi nell'addestramento del personale di truppa appositamente scelto per il funzionamento di dette stazioni.

Il programma d'insegnamento si divide in due parti:

1° Nozioni elementari di radio-telegrafia e di radio-telefonia.

2° Funzionamento ed impiego delle stazioni r. t. tipo R-2 e di piccole stazioni r. f.

PARTE I.

Nozioni elementari di elettrofisica.

Corpi conduttori e corpi coibenti - Corrente elettrica - Potenziale - Resistenza - Legge di Ohm - Intensità - Magnetismo - Corrente continua - Corrente alternata - Periodo - Frequenza - Strumenti di misura - Correnti indotte - Induttanze - Condensatori impiegati in r. t. ed in r. f.

Nozioni sulle pile ed accumulatori impiegati nelle stazioni r. t. tipo R-2 - Caratteristiche di scarica - Manutenzione - Trasformatori e cuffie telefoniche per apparati r. t.

Nozioni sulle radio-comunicazioni.

Correnti a radio - Frequenza - Descrizione dei principali fenomeni - Cenni sui vari modi di generazione - Onde elettromagnetiche - Onde smorzate - Onde persistenti - Sintonia elettrica - Mezzi per ottenere la stabilità dell'onda.

Ondametri e loro uso - Valvole termoioniche impiegate nelle stazioni R-2 e nei piccoli apparati r. f. - Vari modi caratteristici di funzionamento delle valvole termoioniche - Criteri per la scelta delle valvole.

Cenni sui rivelatori a cristalli - Disturbi r. t. e modo di ridurli - Aerei r. t. e prese di terra impiegati nelle stazioni r. t. dell'esercito - Aereo a telaio delle stazioni R2 e sue proprietà direttive - Portata delle stazioni r. t. - Descrizione dei principali fenomeni della radio telefonia - Funzionamento in duplex.

Nomenclatura ragionata delle stazioni r. t. R-2.

Norme di corrispondenza R. T. per piccole reti r. t. ed r. f.

PARTE II.

Insegnamento dell'alfabeto Morse.

Trasmissione e ricezione a zona colle cassettine telegrafiche da campo.

Ricezione ad udito mediante vibratore elettromagnetico.

Ricezione ad udito alla cuffia telefonica.

Servizio pratico di funzionamento della stazione R-2.

AVVISO

E' istituito un abbonamento cumulativo per l'anno 1929 tra il *giornale militare ufficiale* e la Rivista illustrata *L'Universo* ai seguenti prezzi:

Per ufficiali in S. A. P. e in congedo	L. 55
Per comandi, circoli, biblioteche ed enti militari in genere	» 55
Per non militari	» 66
Per l'estero (indistintamente)	» 120

Il tempo utile per l'abbonamento cumulativo scade improrogabilmente il 28 febbraio 1929-VII. Il relativo importo dovrà essere inviato a mezzo vaglia intestato all'Istituto geografico militare - via Cesare Battisti, n. 8 - Firenze.

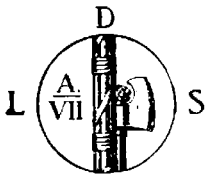
Gli abbonamenti cumulativi danno diritto al premio di L. 10 di carte, sempre che l'abbonamento sia richiesto il 30 novembre corrente anno.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 41, circolare 585, anno 1928:

A pagina 2130 depennare il tenente GOBETTI Abramo.

A pagina 2141, deppennare il tenente PETRUCCIOLI Lamberto del 1° alpini.



PREZZO L. 0.90

(6565) - Roma, 1928 - Anno VII — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1928 - ANNO VII — 23 NOVEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30. —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 757 - 4 ottobre 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2380 - Rinunzia ad assegni o pensioni ordinarie e di guerra ed a polizze di assicurazione combattenti a favore dell'Erario per la Cassa Autonoma di ammortamento del debito pubblico interno . . . . . *Pag.* 2605

» 758 - 8 novembre 1928 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 2430 - Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437. . . » 2608

» 759 - 22 novembre 1928 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 8 novembre 1928 n. 2430 . . . . . » 2610

» 760 - 12 novembre 1928 - Anno VII — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1889 . . . . . » 2623

» 761 - 22 novembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO Giudizi di avanzamento. - Autorità giudicatrici per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del corpo veterinario . . . . . » 2623

LIBRERIA DELLO STATO

N. 762 - 22 novembre 1928 - Anno VII — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — Istruzione e trasmissione delle domande di destinazione in Colonia degli ufficiali. . . . . *Pag.* 2624

» 763 - 22 novembre 1928 - Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Terzo corso di osservazione lontana per ufficiali di Stato Maggiore . » 2626

» 764 - 22 novembre 1928 - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SCUOLE MILITARI. — Dipendenza della scuola centrale di educazione fisica » 2627

» 765 - 22 novembre 1928 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, al 1° corso di abilitazione per la nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. Accademia di Modena. . . . . » 2628

» 766 - 22 novembre 1928 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali istituiti presso la R. Accademia di Modena, per l'anno scolastico 1928-1929 . . » 2629

» 767 - 22 novembre 1928 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Corsi sul tiro delle mitragliatrici presso la scuola di applicazione di fanteria di Parma per i capitani di fanteria e di cavalleria compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per l'anno 1929. . . . . » 2638

» 768 - 22 novembre 1928 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E. . » 2645

» 769 - 22 novembre 1928 - Anno VII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico, presso i reggimenti di artiglieria e gli enti automobilistici . . . . . Pag. 2647

» 770 - 22 novembre 1928 - Anno VII — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo . . . . . » 2654

» 771 - 22 novembre 1928 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Convenzione fra il Ministero della Guerra e l'Istituto Nazionale delle assicurazioni per la diffusione tra gli ufficiali del R. Esercito della speciale forma di « Assicurazione integrativa del trattamento di pensione e di previdenza per il caso di morte » in qualunque epoca questa avvenga . . . . . » 2673

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2676

Circolare **757.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 2380 - Rinunzia ad assegni o pensioni ordinarie e di guerra ed a polizze di assicurazione combattenti a favore dell'Erario per la Cassa Autonoma di ammortamento del debito pubblico interno.** — (Gabinetto) - 4 ottobre 1928 - Anno VI - (*Gazzetta ufficiale* n. 260, dell'8 novembre 1928 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di regolare le frequenti rinunzie in favore dell'Erario, per la Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno, ad assegni e pensioni ordinarie e di guerra, a soprassoldi per medaglie al valor militare ed a polizze gratuite di assicurazione per i combattenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ammessa la rinunzia, in favore dell'Erario, al godimento degli assegni e delle pensioni ordinarie e di guerra e dei soprassoldi per medaglie al valore militare, nonchè alle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti.

Per gli assegni, le pensioni ed i soprassoldi delle medaglie d'oro e d'argento, è ammessa anche la rinunzia parziale, purchè d'importo non inferiore a L. 100 annue.

Coloro che intendano effettuare la rinunzia faranno pervenire al Ministro per le finanze la relativa dichiarazione esente da spesa di bollo, con firma autenticata da notaio o dall'autorità comunale, unendovi, se del caso, il certificato d'iscrizione o la polizza, di cui siano in possesso.

Pervenuta la dichiarazione di rinunzia, l'Amministrazione provvede a sospendere il pagamento delle rate di pensione, assegno o soprassoldo non ancora maturate e di quelle maturate dopo la data della dichiarazione, ma non riscosse dal titolare.

Art. 2.

La rinunzia di cui al precedente articolo è irretrattabile.

Tuttavia il Ministro per le finanze, dopo trascorso un decennio, può ripristinare il godimento della pensione in favore del rinunziante che venga a trovarsi in condizioni di assoluto bisogno.

In ogni caso la rinunzia alla pensione o al soprassoldo non pregiudica gli eventuali maggiori diritti del titolare, nè le ragioni dei congiunti per gli alimenti o per il riparto e la riversibilità. La rinunzia della vedova con prole è limitata alla quota a lei dovuta in caso di riparto.

Art. 3.

Nel caso di rinunzia totale o parziale ad assegni rinnovabili, il titolare sarà sottoposto ad accertamenti sanitari, al fine di constatare se ed in qual misura gli assegni stessi, ancorchè non venuti a scadenza, possano convertirsi in pensione vitalizia.

Se avrà luogo liquidazione definitiva la rinunzia totale o parziale si eseguirà su di essa; in caso diverso la rinunzia avrà effetto per il rimanente dell'assegno rinnovabile in corso.

Art. 4.

La rinunzia alla polizza di assicurazione gratuita dei combattenti ha effetto tanto per quella semplice, quanto per quella mista, previste dalle disposizioni vigenti, anche se fatta per una sola di esse.

Per le polizze di cui agli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, la rinunzia è ammessa dopo che i titolari abbiano raggiunto il limite di età al quale è subordinata la liquidazione.

Art. 5.

L'ammontare delle somme rinunziate è devoluto alla Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno.

Per le pensioni ordinarie e di guerra e per i soprassoldi di medaglia al valore, il versamento delle somme è eseguito — sotto la vigilanza della Direzione generale del tesoro — alla fine di ogni esercizio finanziario, previo accertamento della esistenza in vita dei titolari rinuncianti.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, riconosciuta la regolarità delle polizze per le quali è stata fatta rinunzia, ne liquida, con versamento alla Cassa d'ammortamento, il relativo importo, determinandolo, per quelle pagabili alla fine del trentennio, al valore attuale secondo la tabella approvata con decreto Ministeriale 10 aprile 1920.

Art. 6.

A coloro che facciano rinunzia a termini delle precedenti disposizioni sarà conferito uno speciale diploma di benemerenza, con iscrizione dei loro nomi nel Libro d'oro degli offerenti alla Cassa autonoma d'ammortamento del debito pubblico interno.

Art. 7.

Limitatamente ai soprassoldi per medaglie al valore militare, è ammessa la rinunzia anche a favore di enti od istituti che abbiano fini di beneficenza o di educazione ed assistenza sociale.

Per il pagamento delle somme così devolute valgono le norme del 2° comma del precedente art. 5, rimanendo a carico degli enti l'esibizione del certificato di esistenza in vita del titolare.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 758. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 2430 - Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 novembre 1928 - Anno VII - (*Gazzetta ufficiale* n. 266, del 15 novembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1437;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1312;

Riconosciuta l'urgente necessità di concedere, anche nel campo delle riduzioni di ferma, speciale beneficio alle famiglie numerose;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento è sostituito il seguente:

Hanno titolo alla inscrizione alla ferma di leva riducibile gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni e che non possono conseguire l'ascrizione alla forma minima perchè non ricorrono le altre condizioni richieste dal successivo articolo 83:

1. — Primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico Sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi ed i legittimati, anche quelli naturali riconosciuti.

2. — Primogenito di orfani di padre e di madre.

3. — Figlio primogenito di madre tuttora vedova.

4. — Figlio unico di padre vivente che abbia una o più figlie nubili o vedove e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito netto superiore a L. 50,000.

5. — Figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito netto superiore a L. 50,000.

6. — Nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni.

Art. 2.

Se le condizioni di cui al n. 1 del precedente articolo non possano far beneficiare il primogenito per essersi esse verificate posteriormente ai termini indicati nell'articolo 87 del testo unico succitato, la ferma riducibile spetterà al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nei nn. 1, 4 e 5 dell'art. 1 e nell'art. 2 del presente decreto sono applicabili anche ai militari arruolati con la classe 1908.

Art. 4.

Se il primogenito di cui al n. 1 dell'art. 1 del presente decreto abbia concorso con esito definitivo alla leva anteriormente a quella sulla classe 1908, la ferma riducibile per il titolo di cui al n. 1 del predetto articolo spetta al primo dei fratelli che abbia concorso o concorra a leva successiva.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII— —

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 759. — RECLUTAMENTO — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 8 novembre 1928 n. 2430** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 novembre 1928 — Anno VII.

1. — A partire dall'8 novembre 1928 è entrato in vigore il R. decreto-legge n. 2430, il cui art. 1 modifica l'art. 81 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito

5 agosto 1927, n. 1437, disciplinandone la materia con criteri che possono così riassumersi:

a) in stretta attinenza con la legge 14 giugno 1928, n. 1312, che concede esenzioni tributarie alle famiglie numerose, al n. 1 introduce, per l'ascrizione a ferma riducibile, con preminenza il titolo di primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

b) ha invertito l'ordine degli altri titoli già previsti dall'abrogato art. 81 del T. U. delle leggi sul reclutamento, seguendo un criterio di relatività secondo la importanza di ciascuno;

c) col n. 4 ha subordinato l'ascrizione a ferma riducibile per il titolo generico, già esistente, di figlio unico di padre vivente, non soltanto alla condizione specifica che il padre abbia una o più figlie nubili o vedove, ma anche all'altra — nuova in materia di reclutamento — che il padre stesso non risulti inscritto nei ruoli per imposta terreni, fabbricati e ricchezza mobile con un reddito netto superiore a L. 50,000;

d) col n. 5 ha anche subordinato a questa seconda condizione l'ascrizione a ferma riducibile per il titolo di figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni.

2. — Per la retta interpretazione del n. 1 dell'art. 1 del R. decreto-legge succitato si deve aver presente quanto segue:

a) sono da considerarsi a carico non soltanto in qualunque caso i figli minorenni ma anche quelli maggiorenni — maschi se celibi, e femmine se nubili — purchè siano effettivamente a carico della famiglia, in quanto non abbiano un patrimonio proprio, loro toccato in eredità, o non esercitino una professione o mestiere che li renda economicamente indipendenti;

b) nel novero dei figli saranno computati oltre i figli legittimi o legittimati, anche quelli naturali riconosciuti; tra gli uni e gli altri non vanno invece compresi quelli che abbiano comunque perduta la cittadinanza italiana.

3. — Nel caso che nella stessa famiglia esistano figli legittimi o legittimati e figli naturali riconosciuti, il titolo di cui al n. 1 dell'art. 1 spetta ai figli legittimi o legittimati.

4. — Il titolo alla ferma riducibile di cui al n. 1 dell'art. 1 del R. decreto-legge succitato spetta di preferenza al primogenito delle famiglie che si trovino nelle condizioni all'uopo tassativamente stabilite dalla citata disposizione. Può peraltro avvenire che il primogenito non possa beneficiarne, o perchè, pur sussistendo le condizioni suddette, egli abbia concorso con esito definitivo alla leva anteriormente a quella sulla classe 1908, o perchè le condizioni stesse si siano verificate posteriormente alla leva della sua classe.

Nel primo caso, per il disposto dell'art. 4 del R. decreto-legge citato, il titolo di cui al n. 1 dell'art. 1 spetta al primo dei fratelli che abbia concorso alla leva della classe 1908, o che concorra a leva successiva; nel secondo caso, per il disposto dell'art. 2 del detto R. decreto-legge, il titolo stesso spetta al primo dei fratelli che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni suddette.

5. — Poichè nelle deduzioni da farsi in virtù dell'art. 84 del T. U. delle leggi sul reclutamento per l'ascrizione alla ferma di leva riducibile o a quella minima non è compreso il titolo di cui al n. 1 dell'art. 1 del R. decreto-legge, ne deriva che la ferma riducibile per tale titolo, mentre non può essere concessa che soltanto all'inscritto il quale si trovi in una delle condizioni previste dal n. 4 della presente circolare, non ostacola la concessione della ferma riducibile o minima ad altri figli della stessa famiglia che siano in possesso di uno dei titoli di cui agli articoli 82 e 83 del T. U. delle leggi sul reclutamento.

6. — Per il disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge succitato, i militari della classe 1908 possono utilmente invocare tanto il titolo di cui al n. 1 che quelli di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 1 del detto R. decreto-legge. Siccome però i titoli di cui ai nn. 4 e 5 non sono che una specificazione delle due categorie generiche già esistenti di figlio unico di padre vivente o di figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni (nn. 1

e 2 dell'abrogato art. 81 del T. U. delle leggi sul reclutamento) ne deriva che, se i militari della classe 1908 non hanno nel termine stabilito dal n. 89 della circolare n. 521 del *giornale militare* 1927 fatto valere i detti titoli, non potranno nemmeno invocare ora i titoli di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 1 del R. decreto-legge succitato.

I detti militari potranno nel termine stabilito dal n. 10 della presente circolare far valere tali titoli soltanto nel caso che ne siano venuti in possesso per evento sopraggiunto in famiglia.

7. — I militari della classe 1908 che abbiano ottenuto l'ammissione o il riconoscimento alla ferma riducibile per i titoli di cui ai numeri 1 e 2 dell'abrogato art. 81 del T. U. delle leggi sul reclutamento, laddove si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4 e 5 dell'art. 1 del R. decreto-legge succitato, sono ammessi a provarlo durante la leva sulla classe 1909 non oltre il termine stabilito dal successivo n. 10 della presente circolare.

8. — Gli inscritti e i capilista della classe 1909 possono utilmente far valere i titoli di cui ai numeri 1 e 2 dell'abrogato art. 81 del T. U. delle leggi sul reclutamento, se l'uno e l'altro titolo sussistevano perfetti il 1° settembre 1928, data dell'apertura della leva sulla classe 1909, o se si siano verificati dopo tale termine, ma prima dell'8 novembre 1928.

9. — Tanto per gli inscritti della classe 1908 che per quelli della classe 1909, i quali abbiano già ottenuta l'ammissione o il riconoscimento a ferma riducibile per i titoli di cui ai numeri 1 e 2 dell'abrogato art. 81 del T. U. delle leggi sul reclutamento, si dovrà procedere alla selezione di quelli di essi che si trovano anche nelle condizioni rispettivamente stabilite dai numeri 4 e 5 dell'art. 1 del R. decreto-legge.

A tal fine gli uffici di leva dovranno d'urgenza effettuare la revisione delle liste di leva delle classi 1908 e 1909 per accertare in rapporto a quali inscritti compresi nelle dette liste sia stata presa la decisione di ammissione o di riconoscimento alla ferma riducibile per i titoli suddetti; ed invitare quindi non soltanto le famiglie interessate ma anche i Comuni a produrre, non oltre il termine stabilito

dal successivo n. 10 della presente circolare, la prova dell'eventuale sussistenza delle condizioni rispettivamente stabilite dai numeri 4 e 5 del R. decreto-legge succitato.

Tali documenti saranno subito sottoposti all'esame dei consigli di leva, i quali, accertata l'esistenza delle dette condizioni, pronuncieranno per ciascuno dei detti inscritti la decisione: « trovasi nelle condizioni previste dal (n. 4 e 5, a seconda dei casi) dell'art. 1 del R. decreto-legge..... ».

10. — I titoli di cui ai numeri 1, 4 e 5 dell'art. 1 del R. decreto-legge succitato, in tutti i casi previsti dalla presente circolare, debbono essere fatti valere dinanzi ai consigli di leva o alle commissioni mobili, mediante produzione dei documenti comprovanti l'esistenza dei titoli stessi non più tardi del 28 febbraio 1929, giorno di chiusura della sessione di leva.

11. — Sia per i militari della classe 1908 che per gli inscritti e capilista della classe 1909 i documenti da prodursi ai consigli di leva per provare l'esistenza dei detti titoli sono quelli risultanti dall'annessa tabella.

12. — Per tutto quanto non è previsto dalla presente circolare gli organi di leva applicheranno, in quanto siano applicabili, le norme regolamentari e le circolari fin qui emanate, tenendo specialmente presente il n. 16 della circolare n. 619 del *giornale militare del* 1927.

13. — Per opportuna conoscenza di tutti gli interessati gli uffici di leva avranno cura di rendere subito di pubblica ragione il R. decreto-legge in parola, mediante l'apposito manifesto allegato n. 1 della presente circolare fatto stampare direttamente dal Ministero e distribuito agli uffici di leva nel numero di copie necessarie per l'affissione in tutti i Comuni compresi nel rispettivo territorio.

Tabella dei documenti da prodursi ai Consigli o alle Commissioni mobili di leva per comprovare i titoli a ferma riducibile di cui ai numeri I, 4 e 5 dell'art. I del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430.

Articolo	Specialità dei casi	Documenti da produrre
Art. 1 n. 1	Primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli vivi e vitali, di nazionalità Italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico. Sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi ed i legittimati, anche quelli naturali riconosciuti.	Situazione di famiglia (modello 29) nella quale debbono essere indicati, oltre che i genitori, anche tutti i figli maschi e femmine. Mediante apposita annotazione dovranno tenersi distinti i figli legittimi o legittimati dai figli natural riconosciuti. Vi dovranno essere riportati anche i figli nati vivi e vitali e deceduti. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88) e laddove esistano figli naturali riconosciuti, copia per esteso dell'atto di matrimonio, nonchè copia per esteso degli atti di nascita dei figli medesimi. Atto notorio rilasciato dal Capo dell'Amministrazione comunale, attestante se e quali figli maggiorenni - maschi, se celibi, femmine, se nubili - siano a carico della famiglia in quanto nessuno di essi abbia un patrimonio proprio o eserciti una professione o mestiere che lo renda economicamente indipendente. Certificato di cittadinanza di ciascuno dei figli compresi nella situazione di famiglia.

Articolo	Specialità dei casi	Documenti da produrre
Art. 1 n. 4	Figlio unico di padre vivente che abbia una o più figlie nubili o vedove, e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito netto superiore a L. 50.000.	Situazione di famiglia (modello 29) nella quale debbono essere indicate oltre che i genitori e l'inscritto, tutte le figlie femmine. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal Capo dell'Amministrazione comunale attestante lo stato nubile o vedovile delle sorelle. Dichiarazione su carta libera dell'Agente delle Imposte, da cui dipende il comune di residenza del padre, attestante che il padre stesso non figura inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito netto superiore a L. 50.000. Dichiarazione con cui il padre attesta sotto la propria responsabilità se e presso quali altre Agenzie delle Imposte del Regno egli figuri inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile. Dichiarazione su carta libera di ciascuno Agente delle Imposte indicato dal padre ed attestante per quale reddito netto il padre stesso figuri inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile.

Articolo	Specialità dei casi	Documenti da produrre
Art. 1 n. 5	Figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito netto superiore a L. 50.000.	Situazione di famiglia (modello 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88) Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente l'inscritto (mod. 87). Dichiarazione dell'Agente delle Imposte, da cui dipende il comune di residenza del padre, attestante che il padre stesso non figura inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito netto superiore a lire 50,000. Dichiarazione con cui il padre attesta sotto la propria responsabilità se e presso quali altre Agenzie delle Imposte del Regno egli figuri inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile. Dichiarazione su carta libera di ciascuno Agente delle Imposte indicato dal padre attestante per quale reddito netto il padre stesso figuri inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile.

NB. — Oltre ai documenti indicati nella presente tabella occorrono per tutti i casi anche quelli relativi all'istruzione premilitare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

A partire dal giorno 8 novembre 1928 è entrato in vigore il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430 che dispone quanto segue:

Art. 1.

All'art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento è sostituito il seguente:

Hanno titolo alla inscrizione alla ferma di leva riducibile gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni e che non possono conseguire l'ascrizione alla ferma minima perchè non ricorrono le altre condizioni richieste dal successivo art. 83:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico. Sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi ed i legittimati, anche quelli naturali riconosciuti;

2° primogenito di orfani di padre e di madre;

3° figlio primogenito di madre tuttora vedova;

4° figlio unico di padre vivente che abbia una o più figlie nubili o vedove e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito netto superiore a lire 50,000;

5° figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni e che non risulti inscritto nei

ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito netto superiore a lire 50,000;

6° nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni.

Art. 2.

Se le condizioni di cui al n. 1 del precedente articolo non possano far beneficiare il primogenito per essersi esse verificate posteriormente ai termini indicati nell'art. 87 del testo unico succitato, la ferma riducibile spetterà al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nei numeri 1, 4 e 5 dell'art. 1 e nell'art. 2 del presente decreto sono applicabili anche ai militari arruolati con la classe 1908.

Art. 4.

Se il primogenito di cui al n. 1 dell'art. 1 del presente decreto abbia concorso con esito definitivo alla leva anteriormente a quella sulla classe 1908, la ferma riducibile per il titolo di cui al n. 1 del predetto articolo spetta al primo dei fratelli che abbia concorso o concorra a leva successiva.

* * *

I nuovi titoli di cui ai numeri 1, 4 e 5 dell'art. 1 del R. decreto-legge succitato debbono essere fatti valere dinanzi al Consiglio di leva o alla Commissione mobile mediante produzione dei documenti comprovanti l'esistenza dei titoli medesimi non più tardi del 28 febbraio 1929.

I documenti da prodursi ai Consigli di leva, sia dai militari della classe 1908, sia dagli inscritti e capilista della classe 1909, per provare la esistenza dei detti titoli sono quelli risultanti dalla seguente tabella.

Tutti gli inscritti della classe 1908 e 1909 che abbiano ottenuto l'ammissione o il riconoscimeno alla ferma riducibile per i titoli di cui ai numeri 1 e 2 dell'abrogato art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamentofi laddove si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4 e 5 dell'art. 1 del suddetto R. decreto-legge, debbono al più presto e ad ogni modo non oltre il termine del 28 febbraio 1929, darne la prova, producendo i documenti all'uopo prescritti al proprio Consiglio di leva.

Tabella dei documenti da prodursi ai Consigli o alle Commissioni mobili di leva per comprovare i titoli a ferma riducibile di cui ai numeri 1, 4 e 5 dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430.

Articolo	Specialità dei casi	Documenti da produrre
Art. 1 n. 4	Primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico. Sono da computarsi nel numero dei figli oltre i legittimi ed i legittimati, anche quelli naturali riconosciuti.	Situazione di famiglia (modello 28) nella quale debbono essere indicati oltre i genitori, anche tutti i figli maschi e femmine. Mediante apposita annotazione dovranno tenersi distinti i figli legittimi o legittimati dai figli naturali riconosciuti. Vi dovranno essere riportati anche i figli nati vivi e vitali e deceduti. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88), e laddove esistano figli naturali riconosciuti, copia per esteso dell'atto di matrimonio, nonchè copia per esteso degli atti di nascita dei figli medesimi. Atto notorio rilasciato dal Capo dell'Amministrazione Comunale attestante se e quali figli maggiorenni - maschi, se celibi, femmine, se nubili - siano a carico della famiglia, in quanto nessuno di essi abbia un patrimonio proprio o eserciti una professione o mestiere che lo renda economicamente indipendente. Certificato di cittadinanza di ciascuno dei figli compresi nella situazione di famiglia

Articolo	Specialità dei casi	Documenti da produrre
Art. 1 n. 4	Figlio unico di padre vivente che abbia una o più figlie nubili o vedove, e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito netto superiore a L. 50.000.	Situazione di famiglia (modello 29) nella quale debbono essere indicate oltre che i genitori e l'inscritto, tutte le figlie femmine. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal Capo dell'Amministrazione Comunale attestante lo stato nubile o vedovile delle sorelle. Dichiarazione su carta libera dell'Agente delle Imposte, da cui dipende il comune di residenza del padre, attestante che il padre stesso non figura inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito netto superiore a L. 50.000. Dichiarazione con cui il padre attesta, sotto la propria responsabilità, se e presso quali altre Agenzie delle Imposte del Regno egli figuri inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile. Dichiarazione su carta libera di ciascuno Agente delle Imposte indicato dal padre ed attenstante per quale reddito netto il padre stesso figuri inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile.

Articolo	Specialità dei casi	Documenti da produrre
Art. 1 n. 5	Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito netto superiore a L. 50.000.	Situazione di famiglia (modello 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita del fratello vivente, che per età segue immediatamente l'inscritto (mod. 87). Dichiarazione dell'Agente delle Imposte, da cui dipende il comune di residenza del padre, attestante che il padre stesso non figura inscritto nei ruoli delle imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito netto superiore a L. 50.000. Dichiarazione con cui il padre attesta, sotto la propria responsabilità, se e presso quali altre Agenzie delle Imposte del Regno egli figuri inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile. Dichiarazione su carta libera di ciascuno Agente delle Imposte indicato dal padre ed attestante per quale reddito netto il padre stesso figuri inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile.

N. B. — Oltre ai documenti indicati nella presente tabella occorrono per tutti i casi anche quelli relativi all'istruzione premilitare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 760. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1889.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 novembre 1928 - Anno VII.

Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1437, questo Ministero determina che tutti i militari alle armi o già congedati (eccettuati sottufficiali di carriera ancora in servizio) a qualunque categoria già ascritti, nati nell'anno 1889, siano col 31 dicembre 1928 collocati nella posizione di congedo assoluto, osservando le norme di cui al capo XXVIII della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito e quelle del § 85 del regolamento per le matricole.

I fogli matricolari dei militari suddetti dovranno essere conservati dai distretti di leva come si è verificato per le precedenti classi prosciolte e perciò: i distretti di residenza (pei militari appartenenti per leva ad altri distretti), i comandi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia pel tramite del deposito coloniale in Napoli, i comandi di truppe coloniali di Tripoli e Bengasi, i comandi dei presidi del Dodecanneso in Rodi, dovranno rimettere ai distretti di leva i fogli matricolari che ora conservano, curando che siano al completo di tutte le variazioni ed annotazioni.

p. *Il Ministro*: CAVALLERO.

N. 761. — AVANZAMENTO. — **Giudizi di avanzamento. - Autorità giudicatrici per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 novembre 1928 - Anno VII.

A termine della facoltà di cui all'articolo n. 130 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, questo Ministero determina che al giudizio di 1° grado per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del corpo veterinario concorra, come terza autorità giudicante, il capo del servizio ippico e veterinario.

Resta, pertanto, modificata in tale senso la tabella n. 5 allegata alle norme esecutive per la prima applicazione della legge predetta (circolare 207 *giornale militare* 1926).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 762. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Istruzione e trasmissione delle domande di destinazione in Colonia degli ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 novembre 1928 - Anno VII.

Con riferimento alle norme contenute nella circolare 425 *giornale militare* c. a. riflettente il nuovo sistema di assegnazione degli ufficiali in colonia, il Ministero determina che le autorità territoriali dovranno attenersi ai criteri sottoindicati per l'istruttoria e la trasmissione delle domande di destinazione nei R. C. T. C. presentate dagli ufficiali in S. P. E., in A. R. Q., riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra nel R. esercito e da ufficiali appartenenti alle categorie in congedo:

Le domande debbono essere incondizionate, nel senso che in esse debbono essere indicate semplicemente le colonie e non i reparti o le sedi e contenere: la data di presentazione e la dichiarazione di cui alla circolare 208 del *giornale militare* 1922, i pareri delle autorità gerarchiche con particolare riferimento alla capacità o meno per gli ufficiali d'arma, a tenere lodevolmente il comando di un reparto in colonia, e le indicazioni relative alle classifiche degli ultimi tre anni ed alle condizioni economiche, morali e famigliari degli interessati.

Le domande, inoltre, debbono essere corredate dei seguenti documenti:

1° dichiarazione medica circa la idoneità fisica o meno al servizio militare in colonia rilasciata per tutti gli ufficali dall'ufficiale medico del corpo o dell'ente cui essi sono effettivi;

2° copia del mod. 53 al corrente di tutte le variazioni.

Per gli ufficiali delle categorie in congedo, anche dei seguenti documenti:

libretto personale al corrente in ogni sua parte;

foglio d'informazioni dei CC. RR.

Gli ufficiali ammogliati se intendono condurre seco la famiglia debbono dichiarare nella domanda che qualora ciò non sia consentito, s'impegnano a lasciarla in Italia.

Tutte le domande che entro un anno dalla data di presentazione non abbiano avuto effetto si intenderanno deca-

dute a meno che non siano state confermate prima della data di scadenza.

Le autorità competenti provvederanno a trasmettere con ogni sollecitudine, appena ultimata l'istruttoria, le domande presentate dagli ufficiali.

Le autorità territoriali non daranno corso alle domande di quegli ufficiali che si trovano in una delle seguenti condizioni:

Ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. e riassunti.

a) ufficiali compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, anche se desiderano essere trasferiti dopo la promozione ad eccezione dei maggiori);

b) ufficiali inferiori (ad eccezione dei riassunti) di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e amministrazione che debbono ancora frequentare eventuali corsi obbligatori;

c) ufficiali classificati meno di buono con due o sottoposti a procedimenti penali o disciplinari;

d) ufficiali non riconosciuti fisicamente idonei al servizio militare in colonia dall'ufficiale medico del corpo o dell'ente in cui sono effettivi (per gli ufficiali riassunti quelli non riconosciuti idonei al servizio sedentario in colonia);

e) ufficiali di nuova nomina sino a quando, dopo la nomina stessa, non saranno stati classificati ed in ogni modo non prima del compimento di un anno di servizio. (Per gli ufficiali di arma combattente al comando di un reparto della propria arma corrispondente al grado);

f) ufficiali rimpatriati dalle colonie che non abbiano prestato dopo il rimpatrio almeno un anno di servizio nell'esercito metropolitano (quali comandanti di reparto, se ufficiali di arma combattente).

Ufficiali delle categorie in congedo.

a) ufficiali compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento, anche se desiderano essere trasferiti dopo la promozione (ad eccezione dei maggiori);

b) ufficiali classificati meno di buono con tre o sottoposti a procedimenti penali o disciplinari;

c) ufficiali che abbiano superato i seguenti limiti di età: 50 anni gli ufficiali superiori, 45 i capitani e 35 i subalterni;

d) ufficiali non riconosciuti fisicamente idonei al servizio militare in colonia dall'ufficiale medico del Corpo od Ente cui sono effettivi;

e) ufficiali in servizio di prima nomina sino a quando non avranno ultimato tale servizio e non saranno stati classificati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 763. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Terzo corso di osservazione lontana per ufficiali di Stato Maggiore.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 22 novembre 1927 - Anno VII.

Dal 12 gennaio al 27 febbraio 1929 sarà svolto presso la Scuola di osservazione aerea in Roma (Caserma Cavour) un corso di esplorazione aerea lontana, al quale potranno partecipare circa 10 ufficiali di S. M. o in servizio di S. M., anche se in rotazione alle truppe, che ne facciano domanda ed abbiano i seguenti requisiti:

a) se tenenti colonnelli, non avere anzianità di grado anteriore al 31 marzo 1924;

b) non avere superato il 40° anno di età;

c) possedere l'attitudine psicofisiologica per l'esercizio del volo; ciò sarà comprovato da una prima visita medica presso i corpi, ed il relativo certificato dovrà essere allegato alla domanda; l'accertamento definitivo sarà compiuto presso gli istituti medico-legali della R. Aeronautica, come è detto di seguito.

Saranno preferiti gli ufficiali celibi.

Durante il corso, agli ufficiali partecipanti competerà:

il trattamento amministrativo stabilito dalla circolare 460 *giornale militare* 1925 (art. 11);

l'indennità di volo di lire 300 mensili, prevista dalla circolare 315 *giornale militare* 1926 (paragr. 1°).

Le domande per partecipare al corso, corredate dal parere delle autorità gerarchiche e dal certificato medico di cui sopra, dovranno pervenire a questo Ministero (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Segreteria e Personale di S. M.) non oltre il giorno 12 dicembre c. a.

Gli ufficiali, le cui domande saranno state accolte dal Ministero, dovranno presentarsi il mattino del 21 dicembre prossimo venturo agli istituti medico legali della R. Aeronautica qui sotto indicati:

Torino, per gli ufficiali dei Corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Verona;

Firenze, per gli ufficiali dei Corpi d'armata di Udine, Trieste, Bologna, Firenze;

Roma (Montecelio), per gli ufficiali del Corpo d'armata di Roma e del comando militare della Sardegna;

Napoli, per gli ufficiali dei Corpi d'armata di Napoli e Bari, e del comando militare della Sicilia.

Le direzioni dei predetti istituti segnaleranno di urgenza i risultati di tali visite al Ministero della guerra (Comando del Corpo d S. M. - Ufficio segreteria e personale di S. M.), che farà le conseguenti comunicazioni agli interessati.

Gli ufficiali ammessi al corso si presenteranno alla Scuola di osservazione aerea il mattino del 12 gennaio 1929.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 764. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SCUOLE MILITARI. — **Dipendenza della scuola centrale di educazione fisica.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento) – 22 novembre 1928 – Anno VII.

Dalla data di pubblicazione della presente circolare, la Scuola centrale di educazione fisica cesserà di essere alla diretta dipendenza del Ministero e tornerà alla dipendenza del Comando delle scuole centrali.

Dalla stessa data, la circolare 395 del *giornale militare* c. a. è abrogata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 765. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, al 1° corso di abilitazione per la nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. Accademia di Modena.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 22 novembre 1928 - Anno VII.

In relazione al n. 42 della circolare 393 del *giornale militare* 1928 si comunicano i nomi dei marescialli ordinari e degli ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ammessi al primo corso di abilitazione per la nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena:

Marescialli ordinari ammessi per avere superati gli esami:

Corso di fanteria.

1. Maresciallo ordinario LEINARDI Luigi, Scuola allievi ufficiali di complemento di Lucca.

Corso di artiglieria.

1. Maresciallo ordinario CELENZA Pasquale, Comando di artiglieria della Tripolitania.

Corso di sussistenza.

1. Maresciallo ordinario ROSA Giovanni, 3ª compagnia di sussistenza.

Ufficiali subalterni di complemento ammessi nell'ordine risultante dalle graduatorie di cui ai nn. 37 e 38 della menzionata circolare 393:

Corso di fanteria.

1. Sottotenente di complemento LOSTIA di S. SOFIA Camillo, deposito truppe coloniali della Tripolitania.
2. Tenente di complemento PERRETTA Luigi, 6° battaglione libico.

3. Sottotenente di complemento CARDENTI Filiberto, 2° gruppo Sahariano.
4. Tenente di complemento GALLETTI Angelo, 2° battaglione Libico.

Corso del genio.

1. Sottotenente di complemento AVELLA Gaetano, gruppo automobilistico della Cirenaica.

Corso di sussistenza.

1. Sottotenente di complemento MAJO Francesco, direzione commissariato militare Tripolitania.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 766. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali istituiti presso la R. Accademia di Modena, per l'anno scolastico 1928-1929.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 22 novembre 1928 - Anno VII.

In relazione al n. 26 della circolare 345 del *giornale militare* 1928 si comunicano nell'ordine risultante dalle graduatorie, compilate a sensi dei nn. 11, 21 e 22 della menzionata circolare, i nomi dei sottufficiali ammessi al 1° anno dei corsi speciali per sottufficiali allievi presso la R. Accademia di fanteria e cavalleria in Modena, per l'anno scolastico 1928-1929:

Corso dei carabinieri reali.

Ammessi senza esami, perchè provvisti di titoli di studio:

1. Brigadiere CIPOLLA Cesare, legione CC. RR. Messina.
2. Brigadiere DE POLO Giovanni, legione allievi CC. RR. Alessandria.

3. Brigadiere RIPA DI MEANA Umberto, divisione CC. RR. Tripoli.
4. Brigadiere PRETE Umberto, scuola centrale CC. RR. Firenze.
5. Brigadiere PISTONE Santino, legione CC. RR. Trento.
6. Brigadiere D'AMICO Nunzio, legione CC. RR. Palermo.
7. Vice brigadiere CEGLIA Vincenzo, legione CC. RR. Napoli.
8. Brigadiere DAZZI Luigi, legione allievi CC. RR. di Roma.
9. Vice brigadiere SEVERINI Ambrogio, legione CC. RR. Lazio.
10. Brigadiere SPINA Alberico, legione allievi CC. RR. Roma.
11. Brigadiere CAMILLO' Ferdinando, legione CC. RR. Perugia.
12. Brigadiere CAVALLO Pasquale, legione CC. RR. Napoli.
13. Brigadiere PONZANO Pietro, legione CC. RR. Trento.
14. Vice brigadiere MARTINO Michele, legione CC. RR. Milano.
15. Vice brigadiere FRANCARDO Giuseppe, legione CC. RR. Lazio.
16. Vice grigadiere CARBUTTI Riccardo, legione allievi CC. RR. Roma.

Ammessi per aver superato gli esami:

17. Maresciallo maggiore CASTRONUOVO Vincenzo, legione CC. RR. di Roma.
18. Maresciallo capo CAFFARELLI Dante, divisione CC. RR. Tripolitania.
19. Maresciallo capo CASTALDO Luigi, legione CC. RR. Lazio.
20. Bridiere UNALI Eugenio, legione CC. RR. Cagliari.
21. Brigadiere FAEDDA Antonio, legione CC. RR. Lazio.
22. Brigadiere MINGOLLA Gaetano, legione CC. RR. Roma.
23. Maresciallo capo MACRI Filippo, legione CC. RR. Catanzaro.

24. Brigadiere FARCI Gesuino, legione CC. RR. Cagliari.
25. Vice brigadiere CONDO' Lorenzo, legione CC. RR. Roma.
26. Brigadiere ZOCCOLI Angelo, legione CC. RR. Livorno.
27. Maresciallo capo GREGORI Vincenzo, legione CC. RR. Roma.
28. Brigadiere MASCALI Giovanni, legione CC. RR. Messina.
29. Brigadiere GARIMBERTI Remigio, legione CC. RR. Lazio.
30. Brigadiere TORNAR Ivo, legione CC. RR. Lazio.
31. Maresciallo LISETTI Enrico, legione CC. RR. Genova.
32. Brigadiere LANDI Lando, legione CC. RR. Lazio.
33. Brigadiere RONCHEJ Maggio, legione CC. RR. Roma.
34. Brigadiere ANCONA Francesco, legione allievi CC. RR. Roma.
35. Vice brigadiere BORDONARO Paolo, legione CC. RR. Milano.

Corso di fanteria.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titoli di studio:

1. Sergente maggiore PERROTTI Ermanno, 5 reggimento bersaglieri.
2. Sergente maggiore GANGI Giosuè, comando corpo di stato maggiore.

Ammessi per aver superato gli esami:

3. Sergente maggiore POSTIGLIONE Ruggero, 9 reggimento fanteria.
4. Sergente maggiore SGANDURRA Athos, 6 reggimento alpini.
5. Sergente maggiore CAMPLANI Pierino, 33 reggimento fanteria.
6. Sergente maggiore QUADRINI Alessandro, 14 reggimento fanteria.

7. Sergente maggiore CALABRESE Vito, distretto militare di Firenze.
8. Sergente maggiore RAMACCIOTTI Fernando, 22 reggimento fanteria.
9. Sergente maggiore GARZIA Dino, 35 reggimento fanteria.
10. Sergente maggiore DE SILVA Nicola, 74 reggimento fanteria.
11. Sergente maggiore ANTONELLI Raffaele, 2 reggimento bersaglieri.
12. Sergente maggiore PORCEDDA Agostino, 26 reggimento fanteria.
13. Sergente maggiore GIORDANO Gennaro, 31 reggimento fanteria.
14. Sergente maggiore LO MASTRO Francesco Paolo, scuola allievi ufficiali di complemento di Bra.
15. Sergente maggiore BATTAGLIOTTI Vincenzo, 4 reggimento bersaglieri.
16. Sergente maggiore CLEMENTI Alfredo, 94 reggimento fanteria.
17. Sergente maggiore VARRICCHIO Giuseppe, 7 reggimento fanteria.
18. Sergente maggiore FERRARESI Tito Livio, 49 reggimento fanteria.
19. Sergente maggiore BUSCEMI Antonio, scuola allievi sottufficiali di Modena.
20. Sergente maggiore GREMESE Gregorio, 9 reggimento bersaglieri.
21. Sergente maggiore BARBIERI Nicola, 23 reggimento fanteria.
22. Sergente maggiore VICICH Giuseppe, 2 reggimento alpini.
23. Sergente maggiore ARRAS Antonio, 78 reggimento fanteria.
24. Sergente maggiore GHETTI Renato, 71 reggimento fanteria.
25. Sergente maggiore DI MAGGIO Fedele, 40 reggimento fanteria.

26. Sergente maggiore TANGO Raffaele, 92 reggimento fanteria.
27. Srgente maggiore QUARTIERO Girolamo, comando deposito truppe coloniali Cirenaica.
28. Sergente maggiore SEBASTIANI Ignazio, 33 reggimento fanteria.
29. Sergente maggiore SANTELLI Alfredo, reggimento carri armati.
30. Sergente maggiore TRIVINI BELLINI Ernesto, 6 reggimento alpini.
31. Sergente maggiore PAVARI Luigi, 8 reggimento alpini.
32. Sergente maggiore ROCCHI Luigi, 70 reggimento fanteria.
33. Sergente maggiore CARUSO Nicola, 19 reggimento fanteria.
34. Sergente maggiore SACCHI Augusto, 36 reggimento fanteria.
35. Sergente maggiore PANNUTI Ettore, 20 reggimento fanteria.
36. Sergente maggiore NITTI Vito, 41 reggimento fanteria.
37. Sergente maggiore PUDDU Tito, 232 reggimento fanteria.
38. Sergente maggiore FERRARO Mario, scuola allievi ufficiali di complemento di Bra.
39. Sergente maggiore LEONE Giovanni, 7 reggimento fanteria.
40. Sergente maggiore FIORESE Renato, 10 reggimento fanteria.
41. Sergente maggiore VELONA' Luigi, 20 reggimento fanteria.
42. Sergente maggiore PIRAS Antonio, 42 reggimento fanteria
43. Sergente maggiore MONTECCHI Carlo, 1 reggimento granatieri.
44. Sergente maggiore NABISSI Ovidio, 1 reggimento granatieri.
45. Sergente maggiore PECE Augusto, 27 reggimento fanteria

46. Sergente maggiore FAIVANO Mario, scuola allievi sottufficiali di Casagiove.
47. Sergente maggiore GASPARRO Attilio, 73 reggimento fanteria.
48. Sergente maggiore TARTAGLIA Mario, 1 reggimento bersaglieri.
49. Sergente maggiore MOGAVERO Pietro Maria, 151 reggimento fanteria.
50. Sergente maggiore CORTESE Marcello, 43 reggimento fanteria.
51. Sergente maggiore BERTOLDO Tommaso, 73 reggimento fanteria.

Corso di cavalleria.

Ammessi per aver superato gli esami:

1. Sergente maggiore GENALA Francesco, reggimento Savoia cavalleria.

Corso di artiglieria.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titoli di studio:

1. Sergente maggiore COLUCCI Michele, 18 reggimento artiglieria campagna.
2. Sergente maggiore MILOCCO Antonio, 22 reggimento artiglieria campagna.
3. Sergente maggiore CANALE Carlo, 1 reggimento artiglieria pesante.
4. Sergente maggiore NERI Ilio, 21 reggimento artiglieria campagna.
5. Sergente maggiore BASSO Raffaele, scuola allievi sottufficiali di Casagiove.

Ammessi per aver superato gli esami:

6. Sergente maggiore TITA Olindo, 8 reggimento artiglieria campagna.
7. Sergente maggiore PANELLA Nicola, 19 reggimento artiglieria campagna.

8. Sergente maggiore COK Bruno, 6 centro artiglieria controaerei.
9. Sergente maggiore FIENGA Angelo, 13 reggimento artiglieria da campagna.
10. Sergente maggiore GATTA Alessandro, 4 reggimento artiglieria pesante campale.
11. Sergente maggiore NERI Sante, 6 reggimento artiglieria pesante campale.
12. Sergente maggiore ARTIGIANI Enrico, 8 reggimento artiglieria pesante campale.
13. Sergente maggiore CIPOLLA Pasquale, 10 reggimento artiglieria campagna.
14. Sergente maggiore FERRARA Vincenzo, 8 reggimento artiglieria pesante campale.
15. Sergente maggiore IORI Duilio, 6 reggimento artiglieria pesante campale.
16. Sergente maggiore SEGRE' Renato, 26 reggimento artiglieria campagna.
17. Sergente maggiore CASTIGLIONE Giuseppe, scuola allievi sottufficiali di Casagiove.
18. Sergente maggiore BELLINI Aldo, 6 reggimento artiglieria pesante campale.
19. Sergente maggiore RAVNICH Carlo, 6 reggimento artiglieria pesante campale.
20. Sergente maggiore CATANESE Antonino, 12 centro artiglieria controaerei.
21. Sergente maggiore VALENTINI Valentino, 2 reggimento artiglieria pesante.
22. Sergente maggiore MORENO Pulicano, 10 reggimento artiglieria campagna.
23. Sergente maggiore PENNELLA Franco, 1 centro artiglieria controaerei.
24. Sergente maggiore PAPALE Antonino, 2 reggimento artiglieria pesante.
25. Sergente maggiore TORRONI Remo, 3 reggimento artiglieria pesante campale.
26. Sergente maggiore MONTI Cesare, 3 centro artiglieria controaerei.

Corso del genio.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titoli di studio:

1. Sergente maggiore GIACOBBO LO SCAVO Domenico, scuola allievi ufficiali di complemento, di Palermo.
2. Sergente maggiore TANZARELLA Antonio, 11 reggimento genio.
3. Sergente maggiore SAPIA Sebastiano, 12 reggimento genio.

Ammessi per aver superato gli esami:

4. Sergente maggiore SCAGLIA Ercole, 3 reggimento genio.
5. Sergente maggiore CIOCCHI Italo, 9 reggimento genio.
6. Sergente maggiore ARDRIZZO Giovanni, 2 reggimento genio radiotelegrafisti.
7. Sergente maggiore MARRA Alberto, 1 reggimento genio radiotelegrafisti.
8. Sergente maggiore VITALI Filippo, 3 reggimento genio.
9. Sergente maggiore CAPOLINO Edoardo, 3 reggimento genio.
10. Sergente maggiore CASSOLI Alberto, 6 reggimento genio.

Corso di commissariato.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titoli di studio:

1. Vice brigadiere GHIA Giovanni, legione CC. RR. Perugia.
2. Sergente maggiore RUBINI Fernando, 4 compagnia sussistenza.

Ammessi per aver superato gli esami:

3. Sergente maggiore PRATI Riccardo, 5 compagnia sussistenza.
4. Brigadiere LAI Baldo, legione CC. RR. Perugia.

5. Sergente maggiore D'APRILE Nicola, 10 reggimento fanteria.
6. Sergente maggiore DE MURO Dino, deposito truppe coloniali Cirenaica.
7. Brigadiere DI SPIGNO Vito, legione CC. RR. Lazio.
8. Sergente maggiore ROSATI Mario, 59 reggimento fanteria.
9. Sergente maggiore PALMIERI Giovanni, distretto militare Cagliari.

Corso di amministrazione.

Ammessi senza esame perchè provvisti di titoli di studio:

1. Sergente maggiore BRANCACCIO Lorenzo, 10 reggimento artiglieria pesante campale.
2. Sergente maggiore NICOLIH Nicolò, 49 reggimento fanteria.

Ammessi per aver superati gli esami:

3. Maresciallo capo FIORE Mario, legione CC. RR. Roma.
4. Sergente maggiore DI GIACOMO Franco, scuola allievi ufficiali di complemento di Lucca.
5. Sergente maggiore NATALE Ferdinando, 7 centro automobilistico.
6. Sergente maggiore ZERINI Nicola, 84 reggimento fanteria.
7. Brigadiere GUARNERA Giuseppe, legione CC. RR. Trieste.
8. Sergente maggiore BURATTINI Costante, 8 compagnia di sussistenza.
9. Sergente maggiore MANCA Giovanni, 84 reggimento fanteria.
10. Sergente maggiore CORICA Francesco, 3 reggimento artiglieria da costa.
11. Sergente maggiore PINTOR Antonio, 51 reggimento fanteria.

12. Brigadiere PECORARO Corradino, legione CC. RR. Napoli.
13. Sergente maggiore SOSTEGNI Sostegno, 94 reggimento fanteria.
14. Brigadiere ROMANO Filippo, legione CC. RR. Bari.
15. Sergente maggiore LOPA Alfredo, 10 reggimento genio.
16. Sergente maggiore SPINELLI Pio, 6 reggimento genio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 767. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi sul tiro delle mitragliatrici presso la scuola di applicazione di fanteria di Parma per i capitani di fanteria e di cavalleria compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per l'anno 1929.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 novembre 1928 – Anno VII.

Con riferimento alla circolare 744 *giornale militare* c. a., con cui vengono stabiliti nuovi limiti di anzianità per l'inscrizione dei capitani di fanteria e cavalleria in S.P.E. sul quadro di avanzamento ordinario pel 1929; e a parziale modificazione della circ. 709 *giornale militare* c. a., si pubblicano qui di seguito i nomi dei capitani di fanteria e di cavalleria che dovranno frequentare il 2° ed il 3° corso sul tiro delle mitragliatrici presso la Scuola di applicazione di Parma nelle epoche già prestabilite.

2° CORSO
dal 26 novembre al 22 dicembre 1928.

Fanteria.

MESCHINI Raffaele, 22 fanteria, assegnato Ministero guerra.
VIRETTI Giuliano, 90 fanteria.
CASTELLI Calogero, 6 fanteria.
RICCIARDI Vincenzo, Comando corpo armata Napoli.
CIULLI Ettore, 83 fanteria.

TARCHI Agostino, 83 fanteria.

FRATESCHI Giulio, Distretto militare Firenze.

ZENONI Giuseppe, 5 alpini.

BINETTI Mauro, 12 bersaglieri.

ALBANI Giuseppe, 24 fanteria.

LA GUARDIA Giuseppe, Comando corpo armata Bari.

DEL FRA Felice, 59 fanteria, assegnato al circolo militare Roma.

CONTINO Salvatore, 81 fanteria, assegnato rep. autom. Giacomo Medici.

MANCINI Mario, 31 fanteria, assegnato Ars. R. E. Napoli.

BILE' Guido, 40 fanteria.

POGGIO Annibale, 37 fanteria.

PIERUCCI Carlo, Comando divisione militare Ancona.

TERZI Amedeo, Distretto militare Palermo.

PANZARASA Giuseppe, 18 fanteria.

SULAS Angelino, 38 fanteria.

CALI' Vincenzo, 1 fanteria.

ORASI Guido, Comando divisione militare Bari.

BOGLIETTI Cesare, 31 fanteria.

GHISIO Antonio, 91 fanteria.

MAGLIENTI Vittorio Emanuele, 10 bersaglieri.

CASTELLANO Attilio, Distretto militare Taranto.

DELDER Renato, 31 fanteria, assegnato ospedale militare Napoli.

ROSIELLO Michele, 31 fanteria, assegnato ufficio imbarchi Napoli.

FESTA Giovanni, 81 fanteria, assegnato Istituto geografico militare.

SIGNORELLI Alfredo, 68 fanteria.

DI STEFANO Salvatore, 44 fanteria.

SCAPPINI Giovanni, 43 fanteria.

TODINI Giovan Battista, Scuola allievi ufficiali Moncalieri.

CHIRIATTI Gino, Distretto militare Cosenza, assegnato Ministero guerra.

ZANIBONI Socrate, 13 fanteria.

SIVIERI Guido, Comando divisione militare Brescia.
CATALANI Giovanni, Scuola centrale di educazione fisica.
BERIO Camillo, 91 fanteria.
SANTINI Biagio, 79 fanteria.
CARMINATI Luigi, 3 alpini.
SOLINAS Renato, Scuola centrale di educazione fisica.
CHINNI Vittorio, 14 fanteria.
DESIDERI Alfredo, 151 fanteria.
CICCIMARRA Domenico, 10 fanteria, assegnato Comando 23ª brigata fanteria.
GIGLIANA Carlo, 3 alpini, assegnato div. mil. Gorizia.
FABRIZIO Rodolfo, Scuole centrali militari.
SANTOSTASI Salvatore, 10 fanteria.
CASTRIOTA SCANDEMBERG nob. Ferdinando, Scuola recl. uff. compl. Modena.
LOFREDO Primo, 33 fanteria.
ANGELOZZI Erminio, 33 fanteria, assegnato Ministero guerra.
D'AQUINO Agostino, Divisione militare Gorizia.
MARELLO SIMONE Onorato, 6 alpini.
BOMBELLI Guglielmo, 12 fanteria, assegnato 12ª brigata fanteria.
FAUZZI Vincenzo, 10 fanteria.
PANUNZIO Ignazio, 232 fanteria.
BONGIOVANNI Giovanni, 70 fanteria.
DOMENICIS Mariano, 88 fanteria assegnato divisione mil. Brescia.
FERRUCCI Adalgiso, 5 centro automobilistico.
BORGOGNONI Agostino, 2 alpini.
RATTA Alessandro, 36 fanteria.
PAGNOZZI Cesare, 34 fanteria.
VITO Luigi, 89 fanteria.
ANGLANI Guglielmo, 10 fanteria.
CEFALI' Antonino, 89 fanteria.
MEROLLA Alberto, 71 fanteria.
ZANOTTI nob. dei conti Laorte, 58 fanteria.

POMARICI AMBRISI Alfredo, 12 bersaglieri..
PAPANDREA Filippo, 75 fanteria.
HOTZ Cesare, Distretto militare Parma.
CARLONI Mario, Distretto militare Sulmona.
ROVETA Giulio, Divisione militare Cuneo.
FAUSTINI Giunio, 51 fanteria.
MANNA Vincenzo, 89 fanteria.
FARONATO Adolfo, 7 centro automobilistico.
CARRERA Attilio, 3 alpini.
FABRIS Gino, 8 reggimento bersaglieri.
BARBERO Pietro, 53 reggimento fanteria.
CORVINO Guglielmo, 63 fanteria.
TUNDO Giorgio, 18 fanteria.
RAFFO Gaspare, 89 fanteria.
DE SANTIS Giuseppe di Antonio, 28 fanteria.
SCHILLER Emilio, 41 fanteria.
TAGLIAPIETRA Umberto, 52 fanteria.
ORECCHIO Giovanni, Distretto militare di Trento.
MORANDI Umberto, Distretto militare Mondovì.
CASTELLANI Mario, 157 fanteria.
BOGNIER Lorenzo, 3 reggimento alpini.
DI FALCO Antonio, 94 fanteria.
PACCES Giuseppe, 28 fanteria.
FORNERIS Alberto, 3 reggimento bersaglieri.
REMOTTI Edgardo, 6 alpini.
RAVENNA Giovanni, 68 fanteria.

MASSANGIOLI Guido, Cavalleggeri Vittorio Emanuele.

LANZA Riccardo, a disposizione Ministero colonie.

ALLEGRI Cristoforo, Cavalleggeri Firenze.

ALBERTI Ferdinando, Cavalleggeri Guide.

DE GREGORIO Umberto, Scuola applicazione cavalleria.

CALLAINI Guido, Cavalleggeri Alessandria.

BELLANTUONI Ermanno, Cavalleggeri Novara.

SEZANNE Giovanni, Cavalleggeri Saluzzo.

BETTONI GAZZAGO Francesco, Cavalleggeri Vittorio Emanuele II, in aspettativa motivi privati.

CARACCIOLO Domenico, Cavalleggeri Firenze.

D'AQUINO principe Giuseppe di Caramanico, Cavalleggeri Firenze.

SCOTTI di UCCIO Amedeo, Cavalleggeri Novara.

LEITENITZ Mario, Comando corpo armata Bologna, a disposizione di S. E. il generale Tallarigo.

VENTRONE Pasquale, Divisione militare Genova.

BENATI Fernando, Genova cavalleria.

MARTELLINI Piero, Cavalleggeri Alessandria.

GAGLIANI Riccardo, Cavalleggeri Firenze.

VERANI Luigi, Cavalleggeri Monferrato.

PAGLIANO Carlo, Cavalleggeri Alessandria.

de STEFANO Enrico, Cavalleggeri Novara.

BERNA Amedeo, Distretto Bolzano.

ROERO DI CORTANZE Giuseppe, Nizza cavalleria.

MARTINI Paolo, Cavalleggeri Alessandria, assegnato Istituto geografico.

CUOGHI Giovan Battista, Scuola di cavalleria.

CONVERSO Angelo, Nizza cavalleria.

GARATTINI Amleto, Depos. allevamento qudrupedi Lazio.

GALEAZZI Lodovico, Genova cavalleria.

GUIDA Guido, Distretto Sacile.
GIRDANO Umberto, Corpo armata Bologna.
FRANZINI Gaetano, Cavalleggeri Firenze.
SARDELLA Agostino, Cavalleggeri Aosta.
RINALDI Cesare Giulio, Cavalleggeri Guide.
BETTONI COZZAGO Alessandro, Scuola di cavalleria.
BERTETTI Oliver, Piemonte Reale cavalleria.
CELLI Giovanni, Cavalleggeri Alessandria.
QUARRA Paolo, Cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 768. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 novembre 1928 - Anno VII.

Con riferimento alle circolari 335 *giornale militare* 1923; 156 *giornale militare* 1924; 42 *giornale militare* 1925; 464 *giornale militare* 1926 e 708 *giornale militare* c. a., questo Ministero determina che gli esami su materie di accademia del 1° appello della 6ª sessione abbiano luogo dal 10 al 16 dicembre p. v.

Si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi agli esami di detto appello con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle materie e dei giorni nei quali dovranno sostenere detti esami.

Gli ufficiali dovranno presentarsi alla R. Accademia d'artiglieria e genio in Torino nel pomeriggio del giorno precedente a quello in cui debbono sostenere il primo esame.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

6ª SESSIONE – 1° APPELLO.

Grado	Casato e nome	Corpo o Ente dal quale dipendono	Analisi matematica P. I	Analisi matematica P. II	Geometria descrittiva	Geometria analitico proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale applicata	
Cap.	CALABRESE Marco	11° regg. genio						13		15
Cap.	GIANNUZZI Gaetano	Com. div. mil. Cuneo		14						
Cap.	IPPOLITO Armando	Com. genio Corpo Armata Napoli					12			
Cap.	LA GUARDIA Pietro	11° art. campagna					12			
Ten.	LUPIA Francesco	7° art. pesante campale	14	14	10	11	16	13		
Magg.	MARIONI Giovanni	29° art. campale					16	—		15
Cap.	MESSORE Salvatore	Batt. genio Sardegna	14	14			12			
Cap.	MIRONE Augusto	Regg. ferrovieri genio					16			
Ten.	MORGESE Nicola	1° art. pesante			10			13		
Ten.	NOTARANTONIO Alberto	Rivista art. e genio					16			15
Cap.	MURRA Giovanni	Direz. art. Verona			10					
Cap.	PARASOLE Silvio	8° art. campale			10					
Cap.	PRESUTTI Gaetano	Accademia art. e genio	14	14		11	16			
Ten.	SANSONE Luigi	2° art. pesante								15
Ten.	SELAN Umberto	2° art. pesante					12			
Cap.	SERAFINI Antonio	Regg. pontieri e lagunari			10	11		13		
Cap.	ZABERT Secondo	3° regg. genio	14	14						

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 769. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria e automobilistico, presso i reggimenti di artiglieria e gli enti automobilistici.** — (Direzione generale di artiglieria e automobilismo). — 22 novembre 1928 - Anno VII.

Per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico dei reggimenti d'artiglieria e degli enti automobilistici è destinato personale operaio militare costituito da:

Sottufficiali:
- capi officina d'artiglieria e capi officina automobilisti (marescialli dei vari gradi);
- capi meccanici d'artiglieria e capi meccanici automobilisti (marescialli dei vari gradi, sergenti maggiori, sergenti);
- meccanici motoristi - (per il solo servizio automobilistico - marescialli dei vari gradi, sergenti maggiori, sergenti);
- operai d'artiglieria ed operai automobilisti (sergenti maggiori, sergenti);

Militari e graduati di truppa:
- operai d'artiglieria ed operai automobilisti (caporali maggiori, caporali, soldati);
- allievi operai d'artiglieria ed allievi operai automobilisti (caporali, soldati).

I capi officina hanno la direzione di tutti i lavori che vengono eseguiti presso le officine dei reggimenti d'artiglieria e degli enti automobilistici, compresa la riparazione e manutenzione delle armi portatili e delle mitragliatrici.

I capi meccanici eseguono i lavori che richiedono maggiore abilità; coadiuvano ed eventualmente sostituiscono i capi officina. Ad essi è anche affidata la riparazione e manutenzione dei materiali in consegna a distaccamenti o centri staccati dal deposito del reggimento.

I meccanici motoristi sono addetti alla manutenzione ed alle piccole riparazioni degli automezzi presso le compagnie dei centri automobilisti.

Gli operai ed allievi operai sono addetti all'esecuzione dei lavori sia presso le officine che presso le batterie e le compagnie automobilisti.

Organici.

Per i capi officina, capi meccanici, caporali e soldati operai ed allievi operai, gli organici sono fissati dalle tabelle graduali e numeriche di formazione di pace dei reggimenti di artiglieria e degli enti automobilistici.

I sottufficiali operai d'artiglieria sono assegnati organicamente alle batterie ed il loro numero è fissato nella misura massima di uno per batteria, da comprendersi nell'organico dei sergenti maggiori e sergenti assegnati a ciascuna batteria.

I sottufficiali operai automobilisti sono assegnati alle officine dei centri automobilisti od ai depositi di riserva autoveicoli, nel numero massimo di due per ogni centro automobilisti e sono compresi nel numero complessivo dei sottufficiali assegnati ai centri automobilisti dalla rispettiva tabella.

I meccanici motoristi sono assegnati alle compagnie automobilisti ed il loro numero è fissato nella misura di uno per ogni compagnia automobilisti.

Reclutamento ed avanzamento.

Gli allievi operai sono tratti, dopo il 4° mese di servizio sotto le armi, dai militari di leva di professione operai espressamente inviati dai distretti ai corpi in occasione della chiamata alle armi delle reclute, ovvero dai militari, già in servizio presso le varie armi e corpi, che abbiano i requisiti voluti, previo esperimento da effettuarsi presso un ente di artiglieria od automobilistico.

Gli operai si reclutano, previo parere favorevole delle Commissioni d'avanzamento:

1° dai volontari ordinari di professione operai, dopo il 6° mese di servizio militare;

2° dagli allievi operai, dopo il 6° mese di servizio militare che chiedano di essere nominati operai e si obblighino, con dichiarazione scritta, di assumere, al termine della loro ferma di leva, il riassoldamento di un anno a senso dell'art. 129 del testo unico delle leggi sul reclutamento;

3° dagli operai, che, al termine della loro ferma, chiedano il riassoldamento a senso dell'art. 129 precitato;

4° dagli operai in congedo che chiedano la riammissione in servizio e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 delle vigenti disposizioni di legge sullo stato dei sottufficiali, se sottufficiali, o di cui all'art. 134 del testo unico delle leggi sul reclutamento se militari di truppa ;

5° dagli allievi operai, che, essendosi congedati con la propria classe, chiedano, entro due anni dal loro congedamento, di essere riassoldati in qualità di operai, giusta l'articolo 134 precitato.

Gli aspiranti alla nomina ad operaio saranno sottoposti ad un esame teorico pratico sul programma n. 1, (circolare 451 *giornale militare* 1926) da sostenersi davanti ad una commissione di 3 membri nominata dal Comandante del reggimento o di ente automobilistico (un ufficiale superiore, due capitani) che, ove lo creda, potrà valersi anche del sussidio del capo officina; per gli aspiranti alla nomina ad operai automobilisti sarà però omessa la parte speciale relativa al materiale d'artiglieria di cui allo stesso programma n. 1.

L'accertamento della idoneità degli operai a rivestire i varii gradi avrà luogo con le norme stabilite nei « *Programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporal maggiore e sergente* », edizione 1926, nonchè — per l'idoneità a sergente — in base agli speciali programmi d'istruzione professionale che il Ministero si riserva di pubblicare.

I caporali maggiori operai, idonei all'avenzamento, saranno promossi sergenti, rimanendo nella loro carica, quando giunga il loro turno di promozione, in relazione al posto che occupano nel normale quadro d'avanzamento ed alle vacanze che si verificano nell'organico complessivo dei sottufficiali del corpo cui appartengono.

I meccanici motoristi si reclutano dai caporali maggiori operai automobilisti che compiano con successo un corso d'istruzione indetto dal Ministero presso l'Officina automobilistica R. esercito di Bologna, secondo un programma che verrà stabilio.

I capi meccanici d'artiglieria si reclutano dai sergenti maggiori, sergenti e caporali maggiori operai d'artiglieiria che compiano con successo un corso d'istruzione indetto dal Ministero presso gli stabilimenti militari secondo il programma n. 2. Tale corso può essere ripetuto una sola volta. I classificati idonei sono nominati capi meccanici in ordine di grado e di anzianità, mano mano che vi sono posti vacanti.

I capi meccanici automobilisti si reclutano dai sergenti maggiori, sergenti e caporali maggiori operai automobilisti (nonchè dai meccanici motoristi che ne facciano domanda) e che compiano con successo un corso d'istruzione indetto dal Ministero presso gli stabilimenti militari, secondo il programma n. 2 (circolare 451 *giornale militare* 1926) esclusione fatta per la parte relativa al materiale d'artiglieria contemplata nel programma stesso. Tale corso può essere ripetuto una sola volta. I classificati idonei sono nominati capi meccanici in ordine di grado e di anzianità, mano mano che vi sono posti vacanti.

I sergenti maggiori operai d'artiglieria ed i sergenti maggiori operai automobilisti che non fossero ritenuti idonei alla nomina a capi meccanici, all'atto della promozione a marescialli cessano di appartenere al personale operaio militare, continuando ad essere adibiti ai servizi ordinari di reparto. Quelli d'artiglieria, compiuti i prescritti 12 anni di servizio militare potranno, se ritenuti idonei dalle Commissioni d'avanzamento, essere nominati guardabatteria nei forti, senza frequentare alcun corso.

I sergenti maggiori operai d'artiglieria ed i sergenti maggiori operai automobilisti, idonei all'avanzamento e che, pur essendo ritenuti idonei alla nomina a capi meccanici, non trovassero posto negli organici dei capi meccanici, quando giunga il loro turno di promozione a maresciallo, potranno essere promossi a tal grado nei reparti di truppa, sempre che ne abbiano la voluta idoneità, cessando dalla carica di operai.

Essi, peraltro, rinunciando all'avanzamento, potranno essere mantenuti nella carica stessa fino a che si rendano vacanti posti di capi meccanici e concorrere poi di nuovo all'avanzamento a maresciallo per occupare i posti d'organico da maresciallo che si facciano vacanti dopo la loro nomina a capo meccanico.

I capi meccanici possono essere reclutati anche dai marescialli, già operai dichiarati idonei alla carica di capo meccanico, che cessarono dalla qualità di operai all'atto della promozione a maresciallo, purchè non sia trascorso più di un anno dalla data della cessazione.

I capi officina d'artiglieria e i capi officina automobilisti si reclutano, in ordine di grado e di anzianità, rispettivamente dai marescialli capi meccanici di artiglieria e dai marescialli capi meccanici automobilisti che siano dichiarati idonei (per disciplina, condotta e abilità tecnico-professionale) dalle rispettive commissioni di avanzamento e che abbiano compiuto con successo uno speciale corso indetto dal Ministero, nel quale sarà svolto il programma n. 3 (circolare 451 *giornale militare* 1926). Per gli aspiranti alla nomina a capi officina automobilisti sarà omessa la parte del programma stesso relativa al materiale d'artiglieria. Tale corso può essere ripetuto una sola volta.

Per l'avanzamento del personale di cui alla presente circolare si applicano le disposizioni delle vigenti leggi e regolamenti sull'avanzamento nonchè quelle sullo stato dei sottufficiali.

Competenze.

Oltre agli assegni del rispettivo grado (ed all'indennità di riassoldamento per coloro che ne abbiano diritto) verrà corrisposto, ai sensi dell'art. 260 del « *Regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato* » (articolo modificato con l'art. 12 del R. decreto-legge 2398 - circolare 52 *giornale militare* 1926) il compenso di lavoro seguente, per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di effettiva presenza:

marescialli capi officina.	L.	0.80
marescialli capi meccanici	»	0.70
marescialli meccanici motoristi	»	0.60

sergenti maggiori e sergenti capi meccanici	»	0.60
sergenti maggiori e sergenti operai, sergenti maggiori e sergenti meccanici motoristi	L.	0.50
caporal maggiori e caporali operai.	»	0.40
soldati operai	»	0.30
caporali e soldati allievi operai	»	0.15

Normalmente l'orario di lavoro è di 8 ore nei giorni feriali e di 4 in quelli festivi.

Per esigenze eccezionali di servizio, tale orario potrà essere prolungato retribuendo le ore di lavoro con le norme di cui all'art. 261 del citato regolamento. Tali esigenze, però, dovranno essere segnalate di volta in volta a questo Ministero che si riserva di autorizzare o meno la corresponsione. Durante i periodi in cui verranno svolte esercitazioni, manovre o scuole di tiro, nessuna retribuzione dovrà essere corrisposta per ore straordinarie di lavoro al personale operaio militare, considerato che, in tali periodi, anche gli altri militari dei reggimenti sono sottoposti ad un maggior lavoro senza particolare retribuzione.

Ai capi officina, capi meccanici ed operai, che diano prova di speciale capacità e di spiccato zelo nel disimpegnare le loro mansioni, potranno essere corrisposti, oltre che i premi di operosità di cui all'art. 264 del citato regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali, speciali compensi annuali, in base all'art. 156 del « *Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi* » (Bozze di stampa - Edizione 1926).

Le proposte di concessione di tali compensi dovranno essere inoltrate al Ministero prima della fine di ogni esercizio finanziario e, ad ogni modo, non oltre il 1° giugno; essi non potranno però oltrepassare, annualmente, le somme sotto indicate:

marescialli capi officina	L.	700
sottufficiali capi meccanici..	»	300
sottufficiali meccanici motoristi e sottufficiali operai	»	250
caporali maggiori, caporali, soldati operai	»	150

Norme disciplinari.

A tutto il personale operaio (capi officina, capi meccanici, meccanici motoristi ed operai) è concesso di richiedere la destinazione ad un corpo di guarnigione nel territorio, o prossimo al territorio, del rispettivo distretto di reclutamento o del luogo di abituale dimora della famiglia. Il Ministero terrà conto dei desideri espressi in relazione alle esigenze di servizio.

Il personale operaio (esclusi gli allievi operai) è dispensato da qualsiasi servizio territoriale e di caserma; potrà — a domanda — essere dispensato dalla mensa (se sottufficiali) o dal rancio (se caporali maggiori, caporali e soldati) e godrà del permesso serale permanente concesso ai sergenti maggiori dopo il 5° anno di servizio (dopo il 2° anno di servizio ai volontari ordinari), nei limiti di tempo stabiliti dai regolamenti.

I capi officina, capi meccanici ed operai si fregeranno dei distintivi indicati nella tavola annessa alla circolare n. 579 *giornale militare* 1925. I meccanici motoristi avranno il distintivo regolamentare d'automobilista montato su panno robbio anzichè su panno grigio-verde.

Ai capi officina, anche in servizio di officina o di guarnigione, è concesso l'uso dell'abito civile.

Ai capi meccanici, ai meccanici motoristi ed agli operai, è consentito l'uso dell'abito civile solo quando sono in licenza.

Norme complementari.

Gli operai ed allievi operai dovranno prender parte a tutte le esercitazioni tecniche delle rispettive unità.

I comandanti di corpo assegnano gli operai al deposito ed ai reparti nella misura fissata dalle tabelle graduali numeriche, con l'avvertenza che i sottufficiali operai di artiglieria dovranno essere assegnati ai reparti ed essere addetti alla manutenzione dei materiali d'artiglieria. Gli operai dei reparti (sottufficiali compresi) dovranno, però, essere comandati a prestar servizio all'officina sempre che le esigenze del servizio lo richiedano. In tal caso i sottufficiali operai saranno alla dipendenza del capo officina o di un sottufficiale capo meccanico più anziano.

Qualora si verifichi deficienza di personale operaio, il Ministero provvederà con reclutamenti di carattere straordinario indicendo appositi corsi di allievi sottufficiali operai e di allievi meccanici motorsti.

La presente circolare sostituisce le precedenti n. 28 e numero 215 del *giornale militare* 1920, n. 415 del *giornale militare* 1924, n. 579 del *giornale militare* 1925 (tavola esclusa) e n. 422 del *giornale militare* 1926. Però, la promozione a capi officina dei capi meccanici che all'atto della pubblicazione della presente circolare hanno frequentato con successo l'apposito corso di abilitazione a tale carica, avrà luogo nell'ordine di precedenza già per essi fissato. Così pure, la promozione a capi meccanici degli operai che all'atto della pubblicazione della presente circolare si trovino a frequentare l'apposito corso di abilitazione a detta carica, avrà luogo, a tenore delle norme prima in vigore, nell'ordine di precedenza che verrà stabilito in esito al risultato del corso stesso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 770. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di Maresciallo.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 22 novembre 1928 - Anno VII.

Con riferimento alla circolare 220 del *giornale militare* corr. anno, si notificano per ordine di merito, i nomi dei sergenti maggiori, ripartiti per arma, i quali sono stati dichiarati vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo, indetto con la citata circolare.

Fanteria.

1. BRUNI Carlo, (già promosso, disp. 77 *Boll. Uff.*
2. GORI Olivieri Ferdinando, id.
3. PAPPALARDO Guido Giovanni, id.
4. ALAIMO Antonino, id.
5. CAMERLENGO Mazzareni Eugenio, id.
6. FRANZINI Egildo, id.

7. FINELLI Matteo, id.
8. CERESI Giuseppe Nazzareno, id.
9. COVIELLO Vincenzo, id.
10. D'APRILE Nicola, id.
11. PELOSI Ubaldo, id.
12. CONTI Gian Lorenzo, id.
13. VIOLA Umberto, id.
14. SGANDURRA ATHOS Francesco, id.
15. ARDINI Diego, id.
16. COZZI Nicola, id.
17. GARZIA Dino, id.
18. BERGAMASCHI Guglielmo, id.
19. PIRAS Antonino, id.
20. CASTENETTO Vittorio, id.
21. SPAGGIARI Pier Luigi, id.
22. SEBASTIANI Natale, id.
23. MEZZETTI Cesare, id.
24. ROSSETTI Vittorio Umberto, id.
25. ALAVILLA Vittorio Emanuele, id.
26. CIPOLLA Giuseppe, id.
27. TRESOLDI Giuseppe, id.
28. MONTANARI Ferruccio, id.
29. FIOCCO Virgilio, id.
30. CARAMMA Giovanni, id.
31. TANGO Raffaele, id.
32. LIBRIZZI Giuseppe, id.
33. MEZZOLI Glauco, id.
34. LISANTI Francesco Antonino, id.
35. ROTILI Vincenzo, id.
36. FERRARI Osvaldo, id.
37. CECCON Valentino, id.
38. ROSCANI Carlo, id.
39. ROCCIOLO Giuseppe, id.
40. MURGIA Simone, id.
41. TOFFOLON Emilio, id.

42. ARENA Tommaso, id.
43. MARONGIU Mario, id.
44. IDA' Domenico, id.
45. NICASTRO Giuseppe, id.
46. BREUCI Guerriero, id.
47. DARENA Giacomo, id.
48. DELL'ERBA Damiano, id.
49. BELARDINELLI Giuseppe, id.
50. FRANCESCHINI Giulio, id.
51. DI VINCENZO Antonio, id.
52. SPEZIALE Gaetano, id.
53. VACCHIANO Antonio, id.
54. BALESTRIERI Mario, id.
55. AMMANNITI Alfredo, id.
56. MENICHELLI Vincenzo, id.
57. GODERECCI Antonio, id.
58. MELOGLI Giovanni, id.
59. MANUGUERRA Francesco, id.
60. CAPUTO Mario Vincenzo, id.
61. SOI Albino, id.
62. DEL GUERCIO Giuseppe, id.
63. TARTARO Giuseppe, id.
64. RIZZOLI Cesare, id.
65. LENZI Corrado, id.
66. RIPANTI Giovanni, id.
67. CANTONI Sidonio, id.
68. PACENZA Umberto, id.
69. PISU Felice, id.
70. MAGRASSI Carlo, id.
71. BOMBARDIERI Carlo, id.
72. GIANNINI Aurelio, id.
73. CORONA Nunzio, id.
74. MELLINO Francesco Michele, id.
75. COLLURA Giovanni, id.
76. ZUCCA Pietrino, id.

77. SACCO Sebastiano, id.
78. TOLA Salvatore, id.
79. PROVVEDI Dario, id.
80. DEGL'INNOCENTI Angelo, id.
81. SOLINAS Antonio Giuseppe, id.
82. IORIO Francesco, id.
83. DIBELLO Mario.
84. ATZORI Francesco.
85. DE FELICE Giuseppe.
86. SCHLITZER Armando.
87. GALLO Pietro.
88. GALINI Fernando.
89. MENZO Biagio.
90. VOLTA Valerio.
91. IMPOSIMATO Cirio.
92. GHERRA Domenico.
93. GHERARDI Elio.
94. GRACCO Augusto.
95. ROVELLI Giuseppe.
96. DI NARDO Rocco Antonio.
97. AGOSTINI Vincenzo Salvatore.
98. ENEA Giuseppe.
99. BERNARDO Fortunato.
100. MARAGNANI Francesco.
101. MICCOLIS Giuseppe.
102. TRENTONCIE Mario Angelo.
103. DESSI Salvatore.
104. FRAZZONI Vasco.
105. IDDA Giovanni.
106. CARCANGIU Giuseppe.
107. BARBARACI Filippo.
108. BADARACCO Carlo.
109. PUDDU Cosimo.
110. COCCIOLO Orazio.
111. LAPAGLIA Antonino.

112. MULETTO Francesco Paolo.
113. DI GESARO Nicolò.
114. MALFI Gaetano.
115. NIOI Pierino.
116. CECCHETTI Alberto.
117. MANCINI Angiolo.
118. BRANDIMONTE Sante.
119. FINA Felice.
120. TROIANO Pasquale.
121. ABBATEMAGGIO Arturo.
122. CIORCERI Ciro.
123. POSTIGLIONE Ruggiero.
124. CARLETTO Angelo.
125. BARATOZZI Aldo Giovanni.
126. MARMIROLI Mario.
127. MANNA Lodovico.
128. PETRELLA Giuseppe.
129. TESTI Vittorio.
130. PEZZILLI Vincenzo.
131. PRANDI Vincenzo Secondo.
132. BAGNERA Carlo Pietro.
133. PAMPONE Giovanni Felice.
134. SCIOSCIA Giuseppe.
135. GALOPPI Mario.
136. MARETTI Giovanni.
137. AZZIA Gaetano.
138. PESCE Giuseppe.
139. MAZZONI Antonio.
140. GRILLINI Roberto.
141. CENTRONE Domenico.
142. CAVIGLIOLI Attilio.
143. AGNETTI Iolando.
144. DELLERA Luigi.
145. MACHELLI Armando.
146. LUCCARINI Luigi.

147. MUSIO Giovanni.
148. ORLANDO Giovanni.
149. MATERA Michele.
150. LAMATTINA Giuseppe.
151. DEMATTE' Umberto.
152. FALCONE Salvatore.
153. DEIOSSO Sebastiano.
154. D'ETTORRE Mario.
155. BONUGLI Armando.
156. COLETTA Vincenzo Pasquale.
157. FIORE Luigi.
158. TORTORA Pietro Mario.
159. SANTORO Andrea.
160. BONFANTI Antonio.
161. DI GIACOMO Francesco Paolo.
162. ZAPPIA Rocco.
163. PACILEO Michele.
164. PECICCIA Francesco.
165. BERTI Rodolfo.
166. PRESTIA Raffaele.
167. PAGAMONCI Roberto.
168. SAGGIOMO Luigi.
169. SABATANO Amedeo.
170. REGA Raffaele.
171. DI MASCI Tullio.
172. FARINA Alberto
173. GIORDANO Gennaro.
174. CROCE Alberto Giuseppe.
175. MORI Umberto.
176. LONGO Alberto.
177. SPERANZA Michele.
178. RINALDI Amerigo.
179. TORRES Francesco.
180. LARUCCIA Giuseppe.
181. MENOZZI Alfredo.

182. COLLA Giuseppe.
183. SAVARINI Michele.
184. COSTAMAGNA Bernardino.
185. MARTUSCELLI Silvino.
186. DENURRA Gavino.
187. CARLINO Arturo.
188. COTRUFO Giacinto.
189. MARSON Riccardo.
190. GROSSO Michele.
191. MOCCI Giovanni.
192. POCHINI Benedetto.
193. FAIS Raffaele.
194. MORANO Giuseppe.
195. SALEMME Pietro.
196. LAVORATTI Silvio.
197. PERRICONE Federico.
198. BALDINI Vincenzo.
199. PARISI Raffaele.
200. FENOGLIO Ferdinando.
201. AMERICI Gaddo.
202. ORSI Raul.
203. RAUSA Modestino.
204. MELE Alberto.
205. LOMASTRO Francesco Paolo.
206. CANTATORE Antonio.
207. CANNONE Nunzio.
208. CASTROVILLI Luigi.
209. BARNABO' Giovanni.
210. BELLINA Giacomo.
211. GABRIELE Michele Costantino.
212. GATTO Giuseppe.
213. CAMPAGNA Antonio.
214. FRANCOMARCO Leopoldo Domenico.
215. MELONI Giuseppe Biagio.
216. DE SANTIS Americo.

217. ALOI Nicola.
218. FORCELLA Luigi Giuseppe.
219. FREZZA Vincenzo.
220. FABBRICATORE Ulisse.
221. TOMASIN Vittorio.
222. LUCCI Giuseppe.
223. AMBRUSO Giuseppe.
224. PILLA Ettore.
225. BONAROTA Emilio.
226. DANE' Edgardo.
227. GENTILE Roberto.
228. OLIVIERI Matteo.
229. BOVE Antonio.
230. CAVALLARO Michele.
231. GRANATA Angelo.
232. CURATOLO Michele.
233. NOCERA Carlo Alberto.
234. COSTA Pietro.
235. LEONE Eugenio.
236. ROSSI Angelo.
237. BRUNI Luigi.
238. FALETTI Carlo.
239. GASPERINI Nello.
240. RUGGIU Sebastiano.
241. TROISI Celestino.
242. DONATELLI Vincenzo.
243. BACHINI Albi Corrado.
244. GABRIELLI Luigi.
245. ZARU Efisio.
246. ORLANDI Umberto.
247. CARELLI Francesco.
248. QUERO Nicola.
249. MUIA Michele Antonio.
250. CAMPOPIANO Silvestro.
251. LEONETTI Domenico.

252. CAMAGNA Aristide Francesco.
253. CERRACCHIO Mario.
254. FIORDI Ezio.
255. SPANU Bernardo.
256. MATALONE Rodolfo.
257. PERRI Tarcisio.
258. TAFURI Stefano.
259. MAZZOLENI Alessandro Felice.
260. GRAVINA Giuseppe.
261. BUONANNO Alfonso.
262. TOMA Giorgio.
263. MAZZOCCHINI Vittorio Francesco.
264. ALBERTINI Arturo.
265. SABA Giulio.
266. FARCI Erminio.
267. INGENITO Diego.
268. MELE Nicola.
269. L'EPISCOPIA Vincenzo.
270. GAMBARELLI Nazario.
271. MARRONE Françesco.
272. CONSOLI Gaetano.
273. LO BIANCO Michele.
274. VARGIU Antonio.
275. D'ISCHIA Armando.
276. TERRANOVA Vittorio.
277. CADORE Pietro.
278. RUSSO Carmelo Gabriele.
279. CRUCILLA' Salvatore.
280. CASTIGLIA Giuseppe.
281. CAPONE Romolo.
282. DE SANCTIS Alfredo.
283. PESOLA Vito,
284. CAIAZZO Berniero.
285. CIARAMAGLIA Mario.
286. PINNA Monserrato.

287. GIONONE Giovanni.
288. GENTILINI Giuseppe.
289. SANTOPINTO Idolo.
290. GROSSO Giulio Alberto.
291. GALLO Biagio.
292. PROTO Nicola Maria.
293. D'AMICO Antonio.
294. D'ERRICO Oreste.
295. GALLI Angelo.
296. TOMA Vincenzo.
297. FLORINO Alfredo.
298. BOTTONE Pasquale.
299. SORGENTE Luigi.
300. BELCASTRO Bara Attilio.
301. Passalacqua Felice.
302. MICUCCI Alberto Alfonso.
303. AMODEI Ocardo.
304. BEVACQUA Giuseppe.
305. DEIANA Salvatore.
306. ORICCHIO Antonio.
307. CORRADI Mario.
308. ORTU Giovanni Maria.
309. COCCO Giuseppe.
310. TRAPANI Ignazio.
311. SALTELLI Alfonso.
312. MAZZINI Giuseppe.
313. CITTA Alceste.
314. LILLO Pietro.
315. CASTELLANI Marino.
316. TARENGHI Defendente.
317. GRECO Alberto.
318. ZAMPIERI Domenico.
319. CAPIZZI Giuseppe.
320. TAGLIABUE Benvenuto.
321. CAVALLO Antonio.

322. SANFELICE Domenico.
323. CRISTIANO Antonio.
324. GABELLINI Ernesto.
325. CASARANO Ottavio.
326. RUSSO Luigi.
327. ROSSI Giulio.
328. CAPODIFERRO Giuseppe.

Cavalleria.

1. BIANCHINI Giuseppe (già prom. disp. 77 *Boll. Uff.*
2. VICENTINI Amedeo.
3. PRESTIANNI Antonino, id.
4. BOTTI Vincenzo, id.
5. FIORETTA Giovanni.
6. DONA' Carlo.
7. BIANCHI Oreste.
8. TIBALDI Francesco.
9. GINETTI Manlio.
10. PENNONE Giovanni.

Artiglieria.

1. SILVI Fernando (già promosso disp. 77 *Boll. Uff.*
2. CAPOSIENA Umberto, id.
3. GIOIA Luigi, id.
4. MAZZOCCA Mario, id.
5. ROBAUDI Mario, id.
6. FERRANTE Alceste, id.
7. GRASSIA Sebastiano.
8. PETRILLI Giuseppe, id.
9. BENEDETTI Alfonso, id.
10. ANGELOTI Antonio, id.
11. TURCO Giuseppe, id.
12. ROMANO Carlo, id.
13. PUGLIESI Salvatore, id.
14. BENEDETTI Luigi.

15. TASSISTO Alfredo.
16. IMPARATO Mario.
17. ROCA Salvatore.
18. ORIENTE Francesco Paolo.
19. FERRANTE Vito.
20. COSTA Adriano.
21. BELLACICCO Pietro.
22. NAPOLI Agostino.
23. POLLINI Pio.
24. IORIO Duilio.
25. IACOPONI Flaviano Mario.
26. BOLGEO Carlo Giuseppe.
27. CAVALLARI Domenico.
28. GIZZI Ettore.
29. Scuderi Umberto.
30. VENIER Germano.
31. ROTTILI Giuseppe.
32. CORDONE Paolo.
33. ZANIN Cesare.
34. CIAMPANELLI Giuseppe Gesuino.
35. BARTOLUCCI Giuseppe.
36. DI LEONARDO Francesco.
37. GENTILI Emilio.
38. VARISCO Giuseppe.
39. ERCOLINI Marcantonio.
40. BRUGNOLI Giuseppe.
41. FRATTINI Vincenzo.
42. PIZZARELLA Giuseppe.
43. TITA Olindo.
44. MATASSINI Alfredo.
45. DESIMONE Ulisse.
46. MONACO Mario.
47. BARABINO Giuseppe.
48. GOLDANIGO Amedeo Paolo.
49. ZUCCHI Amedeo.

50. PALMIGGIANO Francesco.
51. OSIMANI Amedeo.
52. DE NARDO Ennio.
53. CIACCIA Alberto Antonio.
54. MURRU Costantino.
55. FALQUI Antonio Luigi.
56. URBANO Mario.
57. DE CAROLIS Carlo.
58. ALBENZI Angelo.
59. VIOLANO Giuseppe.
60. OTTONE Mario Enrico.
61. STERRANTINO Virgilio Agatino.
62. BERNASCONI Giovanni.
63. GARITTA Armando Leopoldo.
64. TIMO Luigi.
65. VARESE Giovanni.
66. SEGHIERI Ideale.
67. CARELLO Rocco.
68. CASANOVA Francesco.
69. MARINELLI Teòdoro.
70. MATARAZZO Adolfo.
71. GIAQUINTO Mario.
72. BENVENUTI Ugo.
73. PALAGI Giuseppe.
74. MILANESIO Serafino.
75. PELLEGRINO Vittorio.
76. CASTIATI Vitale.
77. SGURA Antonio.
78. CONTI Odoardo.
79. CANTORE Francesco.
80. SEGRETO Oreste.
81. SIMONE Onofrio Gaetano.
82. CODEGONI Alessandro.
83. MANCUSO Edoardo.
84. LEVINI Ercole.

85. VANORE Silvio.
86. PELAIA Giuseppe Fiorentino.
87. ORTOLEVA Sebastiano.
88. BIGAZZI Roberto.
89. MODESTI Vincenzo.
90. ANDINOLFI Silvio.
91. PICCIULIN Giuseppe.
92. CASOLI Benedetto.
93. AURELI Giov. Battista.
94. CELESTINO Giuseppe.
95. FANELLI Vittorio.
96. SCARPERI Igino.
97. BINDOCCI Carlo.
98. TONI Domenico.
99. FRANCAVILLA Tommaso.
100. CAPECCI Ferriano.
101. SAMPOGNARO Salvatore.
102. SEBASTIANI Umberto.
103. BARBARINO Felice.
104. D'AGATA Giuseppe.
105. ALBANESE Filippo.
106. AFFANI Vittorio.
107. GERACE Francesco.
108. BUZZONI Romolo.
109. PICCOLI Umberto.
110. BERRÈTTA Ugo.
111. CORTESE Renato.
112. COK Bruno.
113. DI MATTEO Oreste.
114. TONI Luigi Francesco.
115. GALLIANO Siro Giovanni.
116. RICCOBENE Francesco.
117. FABBRINI Ezio.
118. TRONCI Carlo.
119. CARBONE Giuseppe.

120. MONTI Attilio.
121. DILUVI Roberto.
122. CARRETTI Giovanni Vincenzo.
123. LEONE Vincenzo.
124. ERRICO Mario.
125. PAGNOZZI Ferruccio.
126. MASSIONI Elio.
127. D'ALESSI Francesco.
128. CARTA Luigi.
129. SICILIA Antonio.
130. DI STEFANO Rosario.
131. PIERACCI Piero.
132. NAJARETTI Marcello.
133. INNUSA Pasquale.
134. MARTURANO Andrea Pierino.
135. BERTOLINO Francesco.
136. GIOIA Carlo.
137. RUZZI Alfonso.
138. CHIRICO Cosimo.
139. MARILLI Augusto.
140. BRUNELLO Antonio.
141. GIOVANNINI Agostino.
142. VALIA Giuseppe.
143. DABALA' Francesco Pietro.
144. SPINAZZOLA Umberto.
145. DE PECOL Enrico.
146. SIMONELLI Michele Vincenzo.
147. GIOMI Renato.
148. CALDERONI Fernando.
149. BALDELLI Dino.
150. BIZZARRO Eugenio.
151. GALANTE Vincenzo.
152. DE MARINIS Roberto.
153. CASTALDI Mario.

Genio.

1. MANDORINO Pietro (già prom. disp. 77 *Boll. Uff.*
2. GIULIANO Giovanni, id.
3. IANNUZZI Antonio, id.
4. MARCELLI Fabiani Peppino, id.
5. POLLICINO Alfredo, id.
6. ORSINI Ferdinando, id.
7. CASTELLI Tullio.
8. MAURO Giuseppe.
9. D'AMORE Nino.
10. QUARTARONE Salvatore.
11. SCAVINO Giuseppe.
12. DI CINTIO Carlo Giuseppe.
13. ROVETTA Napoleone Francesco.
14. BORGNA Mario.
15. CIARAMELLA Carmine.
16. SCAGLIA Ercole.
17. BIANCHI Carlo.
18. FLORIS Luigi Daniele.
19. CAPUTO Angelo.
20. ALETTO Luigi.
21. DI RIENZO Carlo.
22. MONTELEONE Michele.
23. FONTANA Pier Luigi.
24. COSCERA Gaetano.
25. PICCARDO Pellegrino.
26. GAGLIARDI Cesare.
27. CORTICELLI Alfredo.
28. DI NOTO Sebastiano.
29. PALUMBO Savino Antonio.
30. BRUNI Giuseppe.
31. SCISI Michele.
32. MOTTA Luigi.
33. CASTROGIOVANNI Luigi Maria.

34. MAURELLI Alberto.
35. BOCCIA Sabino.
36. BRANDIMARTE Calcedonio.
37. GABALLO Angelo.
38. BRIANTI Giuseppe.
39. LOCATELLI Luigi.
40. BRUNI Isidoro.
41. SANNELLA Carlo.
42. MONCADA Emanuele.
43. BRACHI Bruno.
44. ROSSI Carlo Felice.
45. ROZIER Alfredo.
46. GHIDONI Giuseppe.
47. RAIMONDI ZANELLETTI Renato.
48. LEONESSA Paolino.
49. VITALI Filippo.
50. BORSELLO Cesare Pietro.
51. CHIERICATO Luigi.
52. PIERRI LOMBARDELLI Ugo.
53. SPINELLI Pio.
54. SPREAFICO Attilio Guglielmo.
55. GRAZIANI Carlo Francesco.
56. GUERRIERI Giuseppe.
57. GAMBINO Rosalino.
58. RONSISVALLE Ernesto.
59. SCAGLIA Giuseppe.
60. DELLA SCIUCCA Brenno.
61. D'AGOSTINO Ugo.
62. FOCACCIA Ugo.
63. DELL'ERBA Gaetano.
64. FROSININI Alfredo.
65. DEQUERQUIS Bartolomeo.
66. CATANIA Giuseppe.
67. SCARPERIA Giovanni.
68. LAURICELLA Giuseppe.

69. PEZZOLI Giuseppe.
70. FONTANA Almerico Valentino.
71. ZANOBBI Giulio.
72. BIONDI Ugo.
73. BOTTACCINI Francesco.
74. CUCUZZA Giov. Battista.
75. MANCO Benedetto.
76. SABATO Florindo.
77. MODICA Giuseppe.
78. SCHIFANO Salvatore.
79. BILLOTTI Saverio.
80. ERCOLANI Giuseppe.
81. DE COSMIS Vito Leonardo.
82. NORRITO Antonio.
83. DEGANI Catullo.
84. CASTIGLIONE Salvatore.
85. FAVI Francesco.

Sanità.

1. MATTU Agostino (già promosso Disp. 77 *Boll. Uff.*).
2. USAI Mario.
3. CARLONE Pasquale.
4. MONTALTO Luigi.
5. SCALERA Domenico.
6. FRUNZI Giuseppe.
7. VITALE Carmine Angelo.
8. BEICA Erminio Luigi.
9. GABRIELE Giovannino.
10. COZZUTO Riccardo Ferruccio.
11. TROISE Paride.
12. MIGLIAVACCA Giuseppino.
13. KLAIN Ulderico.
14. SIMONE Antonio.
15. GIUSTI Umberto.
16. GRASSIA Filippo.

17. VIZZONI Giovanni Domenico.
18. MORIERI Mario Raffaele.
19. OLIVIERI Francesco.
20. MANNONI Antonio.
21. SCALERA Lorenzo.

Sussistenza.

1. IOFRIDA Francesco (già prom. Disp. 77, *Boll. Uff.*).
2. POLITO Francesco, id.
3. SCRIVANO Luigi Giov. Battista, id.
4. CEDRARO Giuseppe.
5. GENTA Giuseppe.
6. NORATA Giuseppe.
7. SPIGARIOL Spico.
8. RAGAZZINI Giuseppe.
9. CECHINATO Nazzareno.
10. BRISTOT Francesco.
11. AMBROSIO Carlo.
12. TANZI Dantino.
13. ROBERTI Quinto.
14. COLONNA Raffaele.
15. BREGA Livio Alessandro.
16. SANTANIELLO Pasquale.
17. CINIERI Giuseppe.
18. MAGNIFICO Santo.
19. FARINA Domenico.
20. ALBANO Elso.
21. DI CARLO Antonio.
22. MAGGIO Paolo.
23. SORDELLO Giovanni.
24. SABBITANI Tommaso.
25. BASSETTI Mario.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 771. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Convenzione fra il Ministero della guerra e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per la diffusione tra gli ufficiali del R. Esercito della speciale forma di « Assicurazione integrativa del trattamento di pensione e di previdenza per il caso di morte » in qualunque epoca questa avvenga.** — (Gabinetto) – 22 novembre 1928 – Anno VII.

Questo Ministero, ispirandosi al concetto di offrire agli Ufficiali in S.P.E. il mezzo di garantirsi una conveniente integrazione al trattamento di pensione e nello stesso tempo di dare ad essi in qualunque momento la tranquillità circa l'avvenire economico della propria famiglia, ha stipulato con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni una Convenzione, allo scopo di porre tutti gli Ufficiali nelle condizioni di poter beneficiare di una forma particolarmente favorevole di assicurazione individuale sulla vita.

Notevoli sono i vantaggi che la speciale forma di assicurazione denominata « Assicurazione combinata per i sigg. Ufficiali », comporta, e veramente eccezionali sono le agevolazioni che questo Ministero ha otténuto dall'Istituto il quale, perfettamente compreso degli alti scopi previdenziali che si vogliono raggiungere, ha approntato le Tariffe rinunziando completamente ad ogni margine industriale, amministrativo e contrattuale.

L'assicurazione, in corrispondenza di un premio annuo da pagarsi dagli assicurati durante il periodo di attività di servizio o comunque durante un determinato periodo di tempo, prevede:

a) il pagamento di una rendita vitalizia a partire dal termine del differimento del contratto;

b) il pagamento di un capitale in caso di morte, in qualunque epoca questa avvenga, pari alla metà del capitale costitutivo della rendita a scadenza;

c) la facoltà all'assicurato, se in vita alla scadenza del contratto, di rinunziare alla rendita riscuotendo un capitale doppio di quello assicurato per il caso di decesso e rimanendo inoltre assicurato per il caso di morte, senza ulteriore corresponsione di premio.

Nell'intento di facilitare la sottoscrizione dell'assicurazione proposta, l'Istituto consente che le visite mediche anzicchè

essere eseguite dai propri medici fiduciari, vengano affidate ad un Ufficiale medico del Corpo al quale l'assicurando appartiene o al medico indicato dal Comandante del presidio, con redazione di un modulo speciale ridotto in luogo del normale richiesto.

***

Per la raccolta delle proposte di assicurazione, il pagamento dei premi e la conservazione dell'atto di previdenza di cui trattasi, questo Ministero dispone che siano osservate le seguenti norme:

1. — Tutte le operazioni inerenti alle suddette attività fanno capo e sono accentrate all'Ufficio di Amministrazione di Personali Militari Vari presso questo Ministero.

2. — I Comandi cureranno la raccolta delle proposte di assicurazione, di cui verranno forniti, e la loro sottoscrizione da parte degli Ufficiali dipendenti. Le proposte dovranno essere compilate, per ciascun assicurando, in triplice copia, essere complete di tutte le notizie richieste, controfirmate dal Comandante del Corpo e debbono portare una dichiarazione con la quale l'Ufficiale autorizza il Comando a trattenergli la quota mensile come premio di assicurazione, indicando la data precisa di inizio della trattenuta e la base di quest'ultima, come sarà specificato più appresso. Delle tre copie di proposta, una sarà trattenuta dal Comando e le altre due saranno spedite, unitamente al rapporto medico, all'Ufficio di Amministrazione di Personali Militari Vari, che a sua volta ne trasmetterà una, col rapporto medico, all'Istituto, trattenendo la terza.

3. — Il medico del Corpo o quello indicato dal Comandante del Presidio, effettuerà la visita medica valendosi di uno speciale modulo; il rapporto, compilato, datato e firmato dal medico esaminatore, sarà da questi consegnato in busta chiusa al Comando, che ne curerà l'inoltro.

4. — La disponibilità costituente il premio di assicurazione è stata stabilita in un minimo del 5 per cento dello stipendio, prendendo a base lo stipendio percepito dall'Ufficiale avente grado di tenente.

5. — La polizza, agli effetti della copertura dei rischi di assicurazione previsti dalla Tariffa, *andrà in vigore il*

giorno in cui sarà stata effettuata la prima trattenuta mensile; qualora, per qualunque motivo, la emissione della polizza dovesse subire un ritardo e avvenisse quando già le trattenute mensili fossero state iniziate, l'effetto del contratto decorrerà dalla data in cui la polizza sarà stata emessa.

6. — I Comandi, incassate le quote mensili, dovranno trasmettere all'Ufficio di Amministrazione di Personali Militari Vari presso questo Ministero, che curerà l'inoltro all'Istituto Nazionale, gli importi relativi con vaglia accompagnati da elenchi nominativi dei singoli Ufficiali assicurati e delle corrispondenti quote di premio; negli elenchi, da redigersi in triplice copia, di cui una rimane presso il Corpo, la seconda presso questo Ministero e la terza da spedirsi all'Istituto, saranno esposte le eventuali variazioni e cioè l'indicazione del Corpo di provenienza e la nuova destinazione dell'assicurato. Nei casi di trasferimento i Corpi perdenti trasmetteranno ai Corpi riceventi la proposta e gli altri eventuali documenti relativi all'assicurazione esistenti tra le carte personali dell'interessato.

7. — Le polizze saranno emesse dall'Istituto in un originale e due copie. I Comandanti dei Corpi riceveranno tutte e tre questi documenti e procederanno al perfezionamento del contratto facendo firmare le polizze (4ª pagina) dall'assicurato, controfirmandole essi stessi per far fede delle buone condizioni di salute dell'assicurato all'atto del perfezionamento e dell'avvenuta consegna dell'originale di polizza all'assicurato medesimo. Le due copie così completate saranno restituite al su nominato Ufficio, che ne tratterrà una ed invierà l'altra all'Istituto.

***

I Comandi di Corpo d'Armata metteranno in evidenza ai Corpi e Reparti dipendenti i vantaggi che la proposta assicurazione offre agli Ufficiali. L'assicurazione ha ormai esteso la sua protezione a tutti i campi dell'attività umana, e dimostrandosi efficace tutela degli averi e della vita, ha affermato la sua alta funzione sociale: da ciò l'opportunità che anche gli Ufficiali possano e debbano beneficiarne.

Dall'opera illustrativa dei Corpi d'Armata, che potranno promuovere speciali conferenze, questo Ministero attende che

tutti gli Ufficiali si rendano conto di quanto è stato esposto e trattato in loro favore, e aderiscano alle proposte sopra citate.

Questo Ministero, in fine, si ripromette di seguire con cura particolare la diffusione e il successo che la forma di previdenza di cui si è trattato nella presente circolare otterrà nei vari Corpi di armata e nei vari corpi, enti e reparti da essi dipendenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 31, circolare 482, anno 1928:

A pagina 1514 depennare il capitano MAZZARELLA Alfonso.

Dispensa 47, anno 1928:

A pagina 2410 depennare il tenente MONTANARELLA Pompeo.

Dispensa 50, anno 1928, circolare 698:

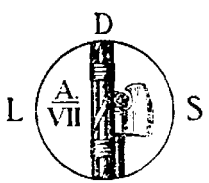
A pagina 2472 depennare: D'ANDREA Massimiliano.

Dispensa 52, anno 1928:

A pagina 2538 depennare il tenente DE LONGIS Alberto.

Dispensa 54 anno 1928, circolare 744:

A pagina 2585 — All'anzianità dei capitani di cavalleria 1° gennaio 1918, leggasi: 6 gennaio 1918.



PREZZO L. 1,90

(6665) ROMA, 1928 - Anno VII — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1928 - ANNO VII — 30 NOVEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 772 - **13 settembre 1928** - Anno VI — AVANZAMENTO. — R. decreto relativo alla determinazione dell'anzianità assoluta e relativa da assegnarsi agli ufficiali di nuova nomina nell'arma dei carabinieri reali . . . *Pag.* 2680

» 773 - **20 settembre 1928** - Anno VI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2349 - Modifiche al regolamento sulle indennità da corrispondersi al personale in servizio nella R. aeronautica approvato con decreto commissariale 27 giugno 1924. » 2681

» 774 - **1° novembre 1928** - Anno VII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 2485 - Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato . . . . . » 2684

» 775 - **8 novembre 1928** - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 2532 - Provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare . . . . . » 2686

» 776 - **13 novembre 1928** - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Legge n. 2498 - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni sulla chiamata alle armi degli arruolati nel l'anno in cui compiono il 21° anno di età . . . . . » 2689

N. 777 - 13 novembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO. - STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge 2499 - Conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento . . . . . *Pag.* 2690

» 778 - 13 novembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Legge n. 2500 - Conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di Corpo d'Armata . . . . . » 2691

» 779 - 13 novembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Legge n. 2501 - Conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di Divisione e gradi corrispondenti nel R. Esercito. . . . » 2691

» 780 - 16 novembre 1928 - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale - Nomina a giudice effettivo presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato del console nella M. V. S. N. Piroli Alberto. . . . . » 2692

» 781 - 16 novembre 1928 - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale - Nomina a giudice effettivo presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato del console nella M. V. S. N. Oliveti Ivo » 2693

» 782 - 21 novembre 1928 - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale - Dimissioni del cav. uff. Domenico Ottanelli dalla carica di giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 2694

N. 783 – 22 novembre 1928 – Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'Annuario militare per l'anno 1928-VI – Volume III – (ufficiali del ruolo speciale) . . . . . *Pag.* 2694

» 784 – 23 novembre 1928 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste . « 2695

» 785 – 23 novembre 1928 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento a quantità indeterminata di materiali automobilistici. . . . » 2695

» 786 – 23 novembre 1928-Anno VII— AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette. . . . » 2699

» 787 – 23 novembre 1928 – Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento autoveicoli al 1º gennaio 1929 » 2699

» 788 – 23 novembre 1928 – Anno VII — MATRICOLA. — Variazioni matricolari per i militari aggregati . . . . » 2705

» 789 – 23 novembre 1928 – Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui lavori da zappatore – Aggiunte e varianti all'edizione del 1912. . . . . » 2706

» 790 – 23 novembre 1928 – Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro a scale grafiche per il cannone da 149/35 – shrapnel da 149/12 – relative alla velocità V = 250 e V = 298. . . . . » 2709

» 791 – 23 novembre 1928 – Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento dell'autoblindata « Lancia » ad 1 (o 2) torretta girevole – Pubblicazione n. 1929 – Edizione 1928 . . . . . » 2710

» 792 – 23 novembre 1928 – Anno VII — RECLUTAMENTO. — Costituzione della Commissione consultiva d'appello di cui all'art. 36 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito. . . . . » 2710

N. 793 - 23 novembre 1928 - Anno VII — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . . *Pag.* 2711

» 794 - 27 luglio 1928 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2124 - Riconoscimento giuridico dei circoli di cultura degli ingegneri ed approvazione del relativo statuto-tipo . . . . . » 2712

AVVISO . . . . . » 2715

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2717

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2719

Circolare N. 772. — AVANZAMENTO. — **R. decreto relativo alla determinazione dell'anzianità assoluta e relativa da assegnarsi agli ufficiali di nuova nomina nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 settembre 1928 - Anno VI - (*Gazzetta ufficiale* n. 262, del 10 novembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto 2986 del 30 dicembre 1923, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tenenti dei carabinieri Reali provenienti dall'ultima ammissione alla scuola allievi ufficiali carabinieri Reali e quelli provenienti dalla prima ammissione di sottufficiali dei

carabinieri Reali al corso speciale presso l'accademia di fanteria e cavalleria dovranno assumere tutti l'anzianità assoluta 11 ottobre 1927.

Art. 2.

La sede di anzianità relativa dei predetti ufficiali dovrà essere determinata secondo l'ordine di graduatoria degli esami, alternando un proveniente dal corso della scuola allievi ufficiali, ed un proveniente dall'accademia militare, ed aggiungendo all'ultimo degli ufficiali così alternati,, i rimanenti promossi nella prima sessione di esami, qualunque sia la loro provenienza.

Gli ufficiali promossi nella seconda sessione di esami dovranno essere alternati nel modo suddetto, dopo l'ultimo ufficiale promosso nella prima sessione cominciando, anche per essi, da colui che ottenne la migliore graduatoria nel corso allievi ufficiali.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI
Registro 37, foglio 183.

N. 773. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 2349 – Modifiche al regolamento sulle indennità da corrispondersi al personale in servizio nella R. aeronautica approvato con decreto commissariale 27 giugno 1924.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 20 settembre 1928 - Anno VI — (*Gazzetta ufficiale* n. 261, del 9 novembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto commissariale 27 giugno 1924, che approva il regolamento sulle indennità da corrispondersi al personale in servizio nella Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1928, n. 114;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica ,di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1928 è abrogato l'art. 44 del regolamento sulle indennità da corrispondersi al personale addetto ai servizi della Regia aeronautica, approvato con decreto commissariale 27 giugno 1924, riguardante le indennità per perdita di corredo in caso di accidente aviatorio.

Art. 2.

Il n. 4 dell'art. 45 del suddetto regolamento, concernente le indennità di campo da corrispondersi ai personali militari ed assimilati, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« Al personale militare e civile, destinato a prestare servizio agli aeroporti, per le sole giornate di effettiva presenza negli aeroporti stessi, è dovuta l'indennità di campo fissata nella seguente tabella. Tale indennità non è cumulabile col trattamento tavola di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento sopraindicato ed è corrisposta solo nel caso che negli aeroporti non sia costituita regolare mensa.

« Con decreto Ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, sarà determinato a quale delle categorie fissate dalla annessa tabella dovrà assegnarsi ciascun aeroporto, agli effetti della corresponsione della indennità di campo ».

GRADO	1ª categ. — Indennità giornaliera	2ª categ. — Indennità giornaliera	3ª categ. — Indennità giornaliera	4ª categ. — Indennità giornaliera
Dal grado 8° in su.	5 —	4 —	3 —	2 —
Dal grado 9° al grado 13° .	4 —	3 —	2.50	1.50
Sottufficiali	2 —	1.50	1 —	0.75
Truppa	0.75	0.50	0.30	0.20

Art. 3.

E' aggiunto quanto appresso alla tabella n. 6 annessa al regolamento sulle indennità da corrispondere al personale addetto ai servizi della Regia aeronautica, approvato col citato decreto commissariale 27 giugno 1924, modificato dal R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2353.

GRADO	Indennità di residenza disagiata o isolata giornaliera	Indennità di malaria giornaliera		Trattamento tavola giornaliero	Razione in contanti
		1° grado	2° grado		
	L.	L.	L.	L.	
Personale civile subalterno	1 —	1 —	0,50	2 —	*a*)

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI

— Min. Guerra — *Giornale Ufficiale.*

Avvertenze.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni dipendenti che, per il disposto dell'art. 1 del suaccennato R. decreto, dal 1° giugno del corrente anno, deve intendersi abrogato il n. 6 della circolare 315 del *giornale militare* 1926, il quale contempla le indennità al personale del R. esercito per perdita di corredo in caso di accidente aviatorio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 774. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 2485. – Uso delle decorazioni da parte degli Ufficiali delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto) – 1 novembre 1928 – Anno VII – (*Gazzetta Ufficiale* n. 272: del 22 novembre 1928 – Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1926, n. 273, riguardante l'uso delle decorazioni per il personale militare, modificato dai Regi decreti 6 marzo 1927, n. 574, e 19 gennaio 1928, n. 150;

Visto il R. decreto 27 novembre 1927, n. 2297, che istituisce la medaglia al valore aeronautico, e il R. decreto 31 agosto 1928, n. 2098, che istituisce la medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 19 gennaio 1928, n. 150, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali delle forze armate dello Stato debbono far uso, quando ne siano stati insigniti, soltanto delle decorazioni sottoindicate o dei relativi nastrini:

1° Ordine Supremo della S.S. Annunziata;
2° decorazione dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro;
3° decorazione dell'Ordine militare di Savoia;
4° decorazione dell'Ordine civile di Savoia;
5° medaglia d'oro e d'argento al valor militare;
6° medaglia d'oro e d'argento al valor di marina;
7° medaglia d'oro e d'argento al valore aeronautico;
8° medaglia d'oro e d'argento al valor civile;
9° medaglia commemorativa dell'indipendenza e l'unità d'Italia;
10° decorazione dell'Ordine della Corona d'Italia;
11° medaglia di bronzo al valor militare;
12° medaglia di bronzo al valor di marina;
13° medaglia di bronzo al valore aeronautico;
14° medaglia di bronzo al valor civile;
15° medaglia a ricordo delle campagne d'Africa;
16° croce per anzianità di servizio;
17° decorazione dell'Ordine al merito del lavoro;
18° medaglia commemorativa delle campagne nell'Estremo Oriente;
19° medaglia d'onore per lunga navigazione;
20° medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea;
21° medaglia commemorativa della guerra italo-turca 1911-12 e delle campagne di « Libia »;
22° decorazione dell'Ordine coloniale della « Stella d'Italia »;
23° croce al merito di guerra;
24° medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918;
25° croce di guerra al valor militare;
26° medaglia a ricordo dell'unità d'Italia;
27° medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918;
28° medaglia commemorativa della Marcia su Roma.

« Di quest'ultima decorazione potranno fregiarsi quei militari che il 28 ottobre 1922 non prestavano servizio effettivo nelle forze armate dello Stato ».

Art. 2.

E' abrogato il disposto del n. 2 dell'art. 2 del R. decreto 6 marzo 1927, n. 574, mentre ha vigore il disposto del n. 1 dello stesso articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

N. 775. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 2532 – Provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare.** — (Gabinetto). — 8 novembre 1928 – Anno VII. *Gazzetta ufficiale* n. 276, del 27 novembre 1928 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alle esigenze dei quadri in servizio permanente effettivo di alcuni gradi delle armi di fanteria e cavalleria e di dare ai quadri del servizio veterinario militare una più organica sistemazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1929, di aumentare il numero dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria e cavalleria, in aggiunta a quello fissato dagli articoli 16 e 18 della legge 11 marzo 1926, n. 396, nella misura seguente:

Fanteria, ogni anno 50 maggiori e 300 capitani con un totale, nei due anni, di 100 maggiori e 600 capitani.

Cavalleria, ogni anno 25 maggiori e 25 capitani con un totale, nei due anni, di 50 maggiori e 50 capitani.

Art. 2.

Al termine dei due anni di cui all'articolo precedente le promozioni da capitano a maggiore e da tenente a capitano, nelle armi di fanteria e cavalleria, saranno effettuate rispettivamente nella misura di tre quarti e di quattro quinti del numero delle vacanze che si produrranno nel grado di maggiore e di capitano nelle due armi.

Tale misura sarà mantenuta fino a che gli organici del grado di maggiore e di capitano delle armi stesse siano ritornati alla cifra stabilita dagli articoli 16 e 18 della legge 11 marzo 1926, n. 396.

Art. 3.

All'art. 32 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, è sostituito il seguente:

« Il Corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari. Ad esso sono preposti un colonnello (capo del Corpo) e tre colonnelli (ispettori di zona veterinaria militare) ».

Art. 4.

All'art. 33 della suaccennata legge 11 marzo 1926, n. 396, è sostituito il seguente:

« L'organico degli ufficiali del Corpo veterinario militare è il seguente:

Colonnelli	n.	4
Tenenti colonnelli	»	16
Maggiori	»	28
Capitani	»	78
Subalterni	»	50
	N.	176

Art. 5.

La dipendenza, le attribuzioni e le sedi degli ispettori di zona veterinaria saranno stabilite con decreto Reale.

Le modificazioni sancite dai due articoli precedenti hanno vigore dal 30 ottobre 1928.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 776. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 2498 – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni sulla chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno di età.** — (Gabinetto) – 13 novembre 1928 – Anno VII – (*Gazzetta ufficiale* n. 273, del 23 novembre 1928 – Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unco.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno dell'età loro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 777. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 2499 - Conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento.** — (Gabinetto) - 13 novembre 1928 - Anno VII - (*Gazzetta ufficiale* n. 273, del 23 novembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 778. — AVANZAMENTO. — **Legge n. 2500 – Conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di Corpo d'Armata.** — (Gabinetto) – 13 novembre 1928 – Anno VII – (*Gazzetta ufficiale* n. 273, del 23 novembre 1928 – Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di Corpo d'armata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 779. — AVANZAMENTO. — **Legge n. 2501 – Conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di Divisione e gradi corrispondenti nel R. Esercito.** — (Gabinetto) – 13 novembre 1928 – Anno VII – (*Gazzetta ufficiale* n. 273, del 23 novembre 1928 – Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti nel Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 780. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Nomina a giudice effettivo presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato del console nella M.V.S.N. Piroli Alberto.** — (Gabinetto).— 16 novembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 276, del 27 novembre 1928 - Anno VII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 24 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di nominare un altro giudice effettivo presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il console nella M.V.S.N. Piroli cav. Alberto, ora giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, è nominato giudice effettivo presso il Tribunale medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 781. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale – Nomina a giudice effettivo presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato del console nella M.V.S.N. Oliveti Ivo.** — (Gabinetto). — 16 novembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 276, del 27 novembre 1928 - Anno VII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 24 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di nominare un altro giudice effettivo presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il console nella M.V.S.N. Oliveti dott. Ivo, ora giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, è nominato giudice effettivo presso il Tribunale medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 782. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Dimissioni del cav. uff. Domenico Ottanelli dalla carica di giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 21 novembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 276, del 27 novembre 1928 - Anno VII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Viste le dimissioni presentate dal cav. uff. Domenico Ottanelli dalla carica di giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Le dimissioni presentate dal predetto cav. uff. Domenico Ottanelli sono accettate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 783. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'Annuario Militare per l'anno 1928-VI Volume III.** — (Ufficiali del ruolo speciale). - (Gabinetto) - 22 novembre 1928 - Anno VII.

E' stato pubblicato l'Annuario militare del Regno d'Italia per l'anno 1928-VI (Ufficiali del ruolo speciale), aggiornato a tutto il 30 dicembre 1927, il quale sarà, per cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, distribuito gratuitamente agli enti e nel quantitativo indicati nella circolare n. 210 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 784. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 23 novembre 1928 - Anno VII.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero dei lavori pubblici, con determinazione del 6 novembre 1928, n. 9112, ha escluso dal fare offerte per contratti con lo Stato la Società Industria Ceramica Nazionale di Bergamo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 785. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento a quantità indeterminata di materiali automobilistici.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). 23 novembre 1928 - Anno VII.

Allo scopo di uniformare le modalità di prelevamento anche per quanto riguarda il rifornimento dei cuscinetti a sfera e delle parti di ricambio Fiat adottando gli stessi moduli che vengono impiegati per il rifornimento della benzina, delle gomme, ecc., questo Ministero dispone quanto segue:

Rifornimento cuscinetti a sfera — Le « *richieste di prelevamento* », di cui al titolo 4 della circolare 468 del *giornale militare* 1928, dovranno avere il tracciato eguale a quello adottato per il rifornimento della benzina (Allegato 1 - circolare 439 *giornale militare* c. a.). Nella colonna « indicazione del materiale » della predetta richiesta di prelevamento i Corpi prelevatari dovranno pertanto segnarvi il tipo di autoveicolo, il numero del pezzo O.V.P. e le dimensioni del pezzo, non essendo tali dati specificati nel tracciato della richiesta stessa.

Rifornimento delle parti di ricambio Fiat — Le modalità di prelevamento dovranno essere analoghe a quelle stabilite per il rifornimento delle gomme, della benzina, ecc.

Le « Richieste di prelevamento » avranno pertanto il tracciato eguale a quello adottato per il rifornimento della benzina (Allegato 1 - circolare 439 *giornale militare* c. a.) ed i buoni di distribuzione, tagliandi A,B,C, il tracciato di cui gli allegati 1, 2, 3 alla presente circolare.

Restano pertanto modificate in tal senso le disposizioni contenute nella circolare 413 del *giornale militare* 1926 - titolo VII.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1

Buono di distribuzione N... TAGLIANDO A.

Consegnato al.....

.....

dietro presentazione della Richiesta N.... in data.....192..

rilasciata dal .....

Amministrato dall'Ufficio Amm.ne del .....

.....

i seguenti materiali per .....

.....

N. del listino	Designazione oggetti	Unità	Quantità	

..... *li* ..... *192*..

Per ricevuta .....
(grado e firma di chi ritira i materiali)

NB – Quando i materiali vengono spediti in seguito alla ricezione della posta del relativo buono, occorre;

a) indicare il giorno in cui pervenne il buono.

b) allegare le bollette di spedizione dei materiali.

ALLEGATO 2

Buono di distribuzione N. ... TAGLIANDO B.

Consegnato al .....

.....

dietro presentazione della richiesta N.... in data.....192..

rilasciata dal .....

Amministrato dall'Ufficio Amm.ne del .....

.....

i seguenti materiali per .....

.....

N. del listino	Designazione oggetti	Unità	Quantità	

..... *li* ..... *192..*

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

.....

Visto per ricevuta dei suindicati materiali.

IL COMANDANTE DEL .....

.....

NB - Da trasmettersi all'Ente prelevatario a prelevamento avvenuto. L'Ente dovrà restituirlo firmato per ricevuta all'Agenzia perchè lo alleghi alla fattura.

ALLEGATO 3

Buono di distribuzione N. ... TAGLIANDO C.

Consegnato al .....

.....

dietro presentazione di Richiesta N.... in data ..... 192..

rilasciata dal .....

Amministrato dall'Ufficio Amm.ne del .....

.....

i seguenti materiali per .....

.....

N. del listino	Denominazione oggetti	Unità	Quantità	

..... *li* ..... *192*..

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

.....

Visto per ricevuta dei suindicati materiali.

IL COMANDANTE DEL .....

.....

NB = Da trattenersi dal Corpo Prelevatario.

N. 786. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 23 novembre 1928 - Anno VII.

A seguito della circolare 695 del *giornale militare* c. a. e con riferimento alle disposizioni della circolare 453 *giornale militare* c. a. (ultimo capoverso - Titolo I) si comunica la seguente variazione verificatasi nei listini della Ditta Pirelli:

Il nuovo listino 930 B. pei pneumatici per motocicli e motocarrozzette sostituisce dal 1° novembre c. a. il corrispondente listino n. 832 B. del 20 ottobre 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 787. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1929.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 23 novembre 1928 - Anno VII.

Analogamente a quanto venne disposto per l'anno 1928, questo Ministero ha determinato di accertare con apposito censimento l'esatta situazione degli autoveicoli dell'Esercito al 1° gennaio 1929.

A tale scopo dispone che tutti i corpi, uffici ed enti militari che hanno in carico oppure detengono autoveicoli e carri rimorchio di qualsiasi specie forniscano i dati relativi suddividendoli in tanti specchi corrispondenti alle categorie sotto indicate:

1. autovetture;
2. autocarri leggeri (con pneumatici);
3. autocarri pesanti (con gomme piene o simepneumatiche);
4. autoambulanze ordinarie;
5. autobus;
6. autobotti per benzina;
7. autobotti per acqua;

8. autopompe;

9. autocarri officina;

10. autofrigoriferi;

11. autostazioni fotoelettriche;

12. autostazioni radiotelegrafiche;

13. autofurgoncini (piccole carrozzerie chiuse per trasporto merci);

14. autospeciali (autopotabilizzatori - autodisinfettatori - autobagni - autouffici - autocarri grue - autocarri verricello - autocolombaie - autoscale - ecc.);

15. Trattrici (automezzi attualmente in distribuzione per il traino delle artiglierie pesanti);

16. autocannoni;

17. autocassoni;

18. autoblindate;

19. carri armati;

20. carri rimorchio;

21. motocicli;

22. motocarrozzette;

23. motocarrelli;

24. motofurgoncini;

25. carrelli porta-carri armati;

26. trattori (automezzi per il traino delle artiglierie pesanti campali e leggere);

27. autoambulanze speciali (radiologiche-odontoiatriche-chirurgiche ecc.).

I centri automobilistici e l'officina automobilistica R. E. segnaleranno distintamente dagli altri autoveicoli quelli di ciascuno dei depositi di riserva.

Nella compilazione degli specchi saranno tenute presenti le seguenti norme:

In ogni specchio dovrà essere compresa una sola categoria di autoveicoli e gli autoveicoli dovranno essere controdistinti da un numero d'ordine progressivo.

Gli autoveicoli dovranno essere elencati in modo che le targhe si susseguano in numeri crescenti.

Gli enti che hanno distaccamenti dovranno comprendere nello specchio anche gli autoveicoli dei distaccamenti stessi facendone menzione alla colonna 9.

Colonna 1 — La numerazione si riferisce a ciascun singolo specchio.

Colonna 2 — Vi deve risultare chiaramente il numero della targa di circolazione dell'autoveicolo. Nell'eventualità che non sia possibile identificare il numero di targa dell'autoveicolo, indicare ciò esplicitamente in questa colonna coll'indicazione: « S.T. » (senza targa).

Colonna 3 — Dovrà essere indicato, oltre il nome della fabbrica costruttrice, anche il tipo dell'autoveicolo; ad esempio: Fiat 18 B. L. - Lancia I. Z. - Frera Tipo S. - Bianchi Tipo A.

Colonna 4 e 5 — Non potendo rintracciare i numeri del motore e dello chassis farne esplicita menzione coll'indicazione « S.N. » (senza numero).
La colonna 5 sarà lasciata in bianco per i motocicli; per i carri rimorchio vi sarà indicato il numero di fabbrica del telaio del carro.

Colonna 6 — Verrà indicato, modificandone opportunamente l'intestazione:

a) per le autovetture: il tipo di carrozzeria e il numero totale delle persone, compreso il conduttore, che possono prendere comodamente posto sull'autovettura;

b) per gli autocarri il tipo di carrozzeria (cassone o piattaforma;

c) per le autoambulanze ordinarie: il tipo di carrozzeria (se con intelaiatura di legno e pareti di tela, ovvero cassa interna di legno o di lamiera), numero di posti in barella, e numero dei posti seduti;

d) autobus: tipo di carrozzeria (chiusa od aperta), numero totale delle persone, compreso il conduttore, che possono prendere comodamente posto nell'autobus;

e) autobotti per benzina e per acqua: capacità in m^3;

f) autopompe: tipo e caratteristiche della pompa;

g) autocarri officina: se regolamentari indicare il tipo dell'autofficina cui appartengono (esempio: di autoreparto, di autogruppo, di sezione laboratorio, ecc.);

h) autofrigoriferi: portata;

i) autostazioni fotoelettriche e radiotelegrafiche: tipo della stazione;

l) autofurgoncini: capacità interna in m^3;

m) altri autospeciali: indicare le caratteristiche essenziali dell'autospeciale;

n) autocannoni, autocassoni: nessuna indicazione;

o) autoblindate: se ad una o due torrette girevoli ed il relativo armamento;

p) carri armati: l'armamento relativo;

q) trattrici, a seconda dei tipi: se munite di verricello e di grue;

r) carri rimorchio: oltre il tipo della carrozzeria, indicare la portata, ed il tipo delle ruote (con cerchioni di ferro o con gomme);

s) motocicli, motocarrozzette, motocarrelli, motofurgoncini: indicare la potenza in HP. e l'anno di fabbricazione;

t) autoambulanze speciali: indicare le caratteristiche essenziali dell'autoambulanza.

Colonna 7 e 8 — Gli autoveicoli devono essere segnalati sia dagli enti che li hanno in carico, sia da quelli che li detengono materialmente, ancorchè li abbiano in distribuzione provvisoria, ovvero anche non abbiano ancora gli autoveicoli stessi in regolare carico, perchè non compiuti gli atti amministrativi. In questo ultimo caso l'ente che detiene materialmente l'autoveicolo sarà indicato a colonna 8, facendo constatare con apposita annotazione e colonna 11 la speciale circostanza.

Colonna 9 — Vi sarà indicata la città o paese ove l'autoveicolo è dislocato.

Colonna 10 — Vi saranno idicate le condizioni di uso dell'autoveicolo con le seguenti abbreviazioni convenzionali:

N.P.I. — nuovo di pronto impiego;

N.A.R. — nuovo, ma abbisognevole di revisione prima di essere impiegato. Tale indicazione ha speciale importanza per gli autoveicoli di riserva;

U.P.I. — usato di pronto impiego;

G. — guasto;

D.D.F.U. — da dichiararsi fuori uso;

F.U.A.A. — dichiarato fuori uso, ma non ancora scaricato amministrativamente.

Colonna 11 — Indicare:

a) per le autobotti, se munite o no di pompa;

b) per le officine non regolamentari verranno indicati i principali macchinari;

c) per le trattrici: se complete oppur no delle dotazioni individuali prescritte.

In particolare, per le trattrici Daimler da 100 HP, aggiungere: se con magnete Bosch o Marelli;

d) per i carri rimorchio: se a volta corretta oppur no.

e) per tutti i veicoli che possono averlo: se provvisti oppur no di gancio a campana o di gancio snodato di traino;

f) per gli autoveicoli e carri rimorchio che fanno parte integrante di determinati gruppi:

(Esempi: Autoambulanze chirurgiche di armata, officine mobili, autofotoelettriche, autostazioni radiotelegeografiche, ecc.) indicare con apposita numerazione a quale gruppo appartengono, in modo da poter determinare come essi sono ordinati e quanti gruppi esistono.

Questo Ministero trasmetterà, per il tramite dei Corpi d'armata, gli stampati per la compilazione degli specchi.

Gli specchi debbono essere compilati in triplice copia: due copie saranno inviate dagli enti interessati al comando del rispettivo Corpo di armata entro il giorno 10 gennaio 1929 e la terza copia sarà conservata dall'ente per servirsene di riferimento nel segnalare le variazioni mensili degli autoveicoli, come verrà indicato più innanzi.

Ogni ente specificherà in apposito elenco gli specchi che trasmette.

I comandi di corpo d'armata, dopo essersi assicurati che tutti gli enti che hanno in carico o comunque detengono autoveicoli abbiano ottemperato alle disposizioni di cui sopra, trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) non oltre il giorno 20 dello stesso mese gli specchi ricevuti coi rispettivi elenchi senza riepilogarli.

Al primo di ogni trimestre (aprile, luglio, ottobre, gennaio) tutti gli enti che avranno nel trimestre precedente ricevuti o ceduti autoveicoli o che avranno comunque da segnalare cambiamenti sullo stato d'uso di quelli che detengono, dovranno inviare ai rispettivi comandi di corpo d'armata l'elenco, in duplice copia, delle variazioni avvenute.

Le variazioni trimestrali dovranno essere segnalate su specchi analoghi a quelli del censimento e suddivisi in tanti specchi quante sono le categorie di autoveicoli cui essi si riferiscono.

Per ogni variazione dovrà essere sempre indicato il numero d'ordine che ha l'autoveicolo nello specchio base al 1° gennaio, specchio del quale, come si è detto, l'ente conserva una copia. Si renderà così possibile individuare l'autoveicolo cui la variazione si riferisce.

Ciascun autoveicolo dovrà però essere ben individuato con i propri dati matricolari.

Gli autoveicoli ricevuti in aumento dovranno dagli enti interessati essere segnalati contraddistinguendoli con numeri d'ordine immediatamente susseguenti a quello dell'ultimo autoveicolo segnalato nello specchio al I° gennaio o nello specchio dell'ultimo trimestre in cui sono avvenute variazioni in aumento.

Gli enti dovranno inoltre tener presente che le variazioni in aumento od in diminuzione devono esser comunicate a questo Ministero nei trimestri in cui hanno materialmente luogo, indipendentemente dalle variazioni amministrative di carico e scarico. Ciò perchè agli effetti del censimento interessa conoscere sopratutto la consistenza effettiva degli autoveicoli presso ciascun ente.

I Comandi di corpo di armata si accerteranno che da parte degli enti dipendenti vengano trimestralmente inviate tali variazioni e trasmetteranno gli specchi, senza riepilogarli, a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) facendoli pervenire al più presto possibile, e ad ogni modo entro la prima decade di ogni trimestre.

Non dovranno essere inviati specchi negativi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 788. — MATRICOLA. — **Variazioni matricolari per i militari aggregati.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 novembre 1928 - Anno VII.

Nè il regolamento per le matricole del R. Esercito tuttora in vigore, nè la circolare 211 del *giornale militare* 1918, che risponde alle nuove esigenze e alle nuove posizioni matricolari create dalla guerra, contemplano il caso dei militari effettivi ad un corpo ed aggregati ad un altro, nel senso che tale aggregazione debba risultare a matricola con apposite variazioni.

Questo Ministero però, ravvisando la opportunità che nella matricola rimanga traccia anche dei servizi prestati dai militari in aggregazione ad un ente diverso dal proprio, servizi che possono assumere durata ed importanza notevoli, determina che d'ora in avanti per tutti i militari del R. Esercito che si trovano o che si troveranno nella posizone di aggregati, l'aggregazione sia fatta figurare a matricola con apposite variazioni, che segnino l'inizio e la cessazione della posisione stessa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 789. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui lavori da zappatore – Aggiunte e varianti all'edizione del 1912.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento) — 23 novembre 1928 - Anno VII.

E' stata pubblicata l'Istruzione sui lavori da zappatore - aggiunte e varianti all'edizione del 1912. Edizione 1928.

Sarà diramata a cura del Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio di S. E. il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	5
Direzione generale personale ufficiali	»	5
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	5
Direzione generale del genio	»	6
Direzione generale servizi logistici	»	4
Direzione generale di sanità militare	»	3
Direzione del centro chimico militare	»	3
Servizio ippico e veterinario	»	2
Segreteria generale della Commissione suprema di difesa	»	2
Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore generale	»	2
Comando del corpo di Stato Maggiore	»	50
Ministero della R. Marina (Gabinetto)	»	2
Ufficio del Capo di Stato Maggiore della R. Marina	»	2
Ministero della R. Aeronautica (Gabinetto)	»	2
Ufficio del Capo di Stato Maggiore della R. Aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	2
Comando generale della M.V.S.N.	»	50
Ufficio del Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N.	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'Armata	»	2
Ispettorati delle truppe alpine, delle truppe celeri, dell'artiglieria, del genio e tecnico automobilistico	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	2
Comando generale arma CC. RR. (compresi comandi di zona e di legione dell'Arma)	»	35
Comando generale della Regia guardia di finanza	»	10
Comandi di Corpo d'armata e Comando militare della Sicilia	»	3
Comando militare della Sardegna	»	3
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	3

Comando truppe Tripolitania ed enti dipendenti	copie	50
Comando truppe Cirenaica ed enti dipendenti	»	50
Comando truppe Eritrea ed enti dipendenti	»	52
Comando truppe Somalia ed enti dipendenti	»	30
Comando truppe dell'Egeo	»	2
Comandi di artiglieria di Corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi del genio di Corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Direzioni di artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti	»	1
Addetti militari e missioni militari all'estero	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	8
Comando scuole centrali	»	30
Comando scuola centrale di fanteria	»	10
Comando scuola centrale d'artiglieria	»	10
Comando scuola centrale del Genio	»	10
Comando Regia accademia fanteria e cavalleria	»	20
Comando Regia accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	20
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	10
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	4
Comando scuola di sanità militare	»	2
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	2
Comandi scuole allievi ufficiali di complemento	»	2
Comandi collegio militare	»	2
Comandi scuole allievi sottufficiali	»	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	2

Arma di fanteria.

Comandi di brigata	copie	1
Comandi di reggimento	»	2
Comandi di deposito	»	1
Comandi di battaglione	»	2
Comandi di compagnia	»	1

Arma di cavalleria.

Comandi superiori	»	1
Comandi di reggimento	»	2
Comandi di deposito	»	1
Comandi di gruppo	»	2
Comandi di squadrone	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di reggimento e di centro controaerei	copie	2
Comandi di deposito	»	1
Comandi di gruppo	»	2
Comandi di batteria	»	1

Arma del Genio.

Comandi di reggimento	copie	2
Comandi di deposito	»	1
Comandi di battaglione o gruppo	»	2
Comandi di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comandi di deposito	»	1
Comandi di battaglione	»	2
Comandi di compagnia	»	1

Centri automobilistici.

Comandi di centro	copie	2
Comandi di deposito	»	1
Comandi di gruppo	»	2
Comandi di compagnia	»	1

Enti vari

Comandi di distretto	copie	2
Gruppo chimico	»	1
Officina automobilistica Regio esercito	»	1
Comando stabilimenti militari di pena	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	2
Biblioteche militari	»	1

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita del regolamento di cui sopra agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 3.50.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 790. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro a scale grafiche per il cannone da 149/35 – shrapnel da 149/12 – relative alle velocità V = 250 e V = 298** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 23 novembre 1928 – Anno VII.

Sono state pubblicate le Tavole di tiro per il cannone da 149/35 — shrapnel da 149/12 — relative alle velocità V = 250 e V = 298 che — a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — saranno distribuite come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:			
Gabinetto del Ministro	per sorta	copie	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	»	4
Direzione generale di artiglieria ed autom.	»	»	8
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	»	50
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	»	2
Comando della scuola di guerra	»	»	20
Comando dell'Accademia militare di fanteria e di cavalleria	»	»	10
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	20
Comando dell'Accademia militare d'artiglieria e genio	»	»	20
Comando della scuola di tiro di artiglieria	»	»	250
Comando della scuola centrale di artiglieria	»	»	20
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle Isole	»	»	2
Spolettificio R. Esercito Roma	»	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria pesante e da costa	»	»	20
Centri di esperienze di artiglieria	»	»	2
Direzione della rivista d'artiglieria e genio	»	»	2

Il prezzo di ciascuno dei due esemplari delle pubblicazioni di cui trattasi — che sono da considerarsi « Fuori commercio » — è di L. 0.50.

Le pubblicazioni stesse verranno cedute agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate dalla circolare 477 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 791. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno di caricamento dell'autoblindata « Lancia » ad 1 (o 2) torretta girevole - Pubblicazione n. 1929 - Edizione 1928.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). 23 novembre 1928 - Anno VII.

Tutti gli enti ed i comandi, ai quali è stato distribuito, con circolare 690 del 18 ottobre u. s. - *giornale militare* 1928 - dispensa 49ª, il quaderno di caricamento dell'autoblindata Lancia ad 1 (o 2) torretta girevole, provvederanno a sostituire sulla copertina del medesimo la dicitura « riservato » con quella « fuori commercio »; ed a depennare la dicitura « bozze di stampa ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 792. — RECLUTAMENTO. — **Costituzione della Commissione consultiva d'appello di cui all'art. 36 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.** (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 novembre 1928 - Anno VII.

In seguito alla nomina del generale di corpo d'armata GRAZIOSI cav. Eugenio a presidente del tribunale supremo militare, la commissione consultiva d'appello di cui all'articolo 36 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito viene così costituita:

GRAZIOSI cav. Eugenio, generale di corpo d'armata, presidente del tribunale supremo militare, *presidente;*

gr. uff. BARCATI dott. Giuseppe, *consigliere di Stato;*

comm. CARRUCCIO avv. Tito, *consigliere di Corte d'appello;*

colonnello RICCIARDI cav. uff. Alberto:

tenente colonnello SIDDI cav. Ruggero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 793. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale di sanità militare). — 23 novembre 1928. - Anno VII.

Questo Ministero determina che nella prossima stagione invernale funzioni lo stabilimento balneo-termale militare di Ischia, dove saranno effettuati due turni di cure nel modo seguente:

1° *turno*: dal 1° febbraio al 15 febbraio;

2° *turno*: dal 21 febbraio al 7 marzo.

Le visite di ammissione avranno luogo dal giorno 20 dicembre c. a. al 10 gennaio 1929, esclusivamente presso gli ospedali militari e presso quelle infermerie presidiarie che i Direttori di sanità crederanno opportuno designare. Esse saranno effettuate da due ufficiali medici, dei quali uno superiore, e le relative proposte (mod. 458 del cat.) verranno compilate secondo le norme ed i criteri stabiliti ai nn. 4, 5, 6, 7 della circolare 194 *giornale militare* c. a.

Le proposte mod. 458, insieme ai relativi documenti prescritti per ciascun visitato, saranno trasmesse nel più breve tempo possibile al Direttore di sanità del Corpo d'armata, il quale, dopo averle esaminate con le modalità di cui al n. 9 della circolare 194 sopracitata, le trasmetterà volta per volta a questo Ministero (Direzione generale di sanità militare).

Per quanto concerne le definitive assegnazioni, la partenza degli ammessi ed il trattamento ad essi devoluto, varranno le disposizioni di cui ai nn. 11, 12, 13, 14, 15 e Norme amministrative della ripetuta circolare.

I comandi di Corpo d'armata vorranno impartire in proposito le istruzioni occorrenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 794. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 2124. - Riconoscimento giuridico dei circoli di cultura degli ingegneri ed approvazione del relativo statuto-tipo.** — (Gabinetto) - 27 luglio 1928 - Anno VI - (*Gazzetta Ufficiale* n. 227, del 29 settembre 1928 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda 16 gennaio 1928 con la quale il Sindacato nazionale fascista degli ingegneri chiede che siano riconosciuti giuridicamente i Circoli di cultura degl ingegneri, come enti collaterali ad ogni Sindacato provinciale fascista ingegneri, costituiti a' termini dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed aventi scopi di carattere tecnico, intellettuale e culturale;

Visti l'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, numero 563, e l'art. 36 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno e con i Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' attribuita la personalità giuridica, a norma dell'art. 36 ultimo comma del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, ai Circoli di cultura degli ingegneri, costituiti per scopi di carattere tecnico, intellettuale e culturale a' termini dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563; e ne è approvato lo statuto-tipo, che è allegato al presente decreto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, sono applicabili anche nei rapporti dei Circoli di cultura di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — CIANO.

Statuto dei Circoli di cultura degli ingegneri

Art. 1.

A lato, e sotto il patrocinio, di ciascun Sindacato provinciale fascista ingegneri è costituito un Circolo di cultura. L'attività di ogni Circolo si volge a complemento di quella del Sindacato provinciale fascista ingegneri.

Art. 2.

I compiti del Circolo di cultura degli ingegneri sono i seguenti:

a) essere l'organo culturale del Sindacato e dell'intera classe degli ingegneri tenendone vive le tradizioni;

b) conservare ed incrementare il patrimonio delle biblioteche tecniche trasmessoci attraverso i secoli dalla gloriosa falange degli ingegneri italiani;

c) diffondere ed elevare la cultura tecnica dei propri soci e della classe portando a conoscenza di tutti i lavori speciali e le ricerche dei singoli mediante pubblicazioni, conferenze, visite, ecc.;

d) offrire i risultati dello studio e della fattività alle autorità, quale contributo volontario e gratuito per il massimo potenziamento della produzione;

e) studiare i problemi tecnici ed economici di maggiore importanza richiamando su di essi l'interessamento degli italiani.

Art. 3.

Al Circolo di cultura possono iscriversi tutti gli ingegneri italiani, purchè non indegni per moralità o per ragioni politiche, qualunque sia la loro occupazione od impiego ed il particolare ramo di ingegneria al quale sono professionalmente dedicati ed anche gli ufficiali delle forze armate. Tutti gli ingegneri, iscritti al Sindacato ingegneri, sono soci di diritto. Gli ingegneri che hanno speciali benemerenze nel campo tecnico o sindacale possono essere nominati soci benemeriti. Gli ufficiali permanenti non laureati ingegneri di artiglieria, genio, marina, e genio aeronautico e gli studenti di ingegneria possono inscriversi come soci aggregati.

L'ammissione dei soci si fa a termine di regolamento ed analogamente le eventuali espulsioni. Il regolamento dovrà essere approvato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Il Direttorio del Sindacato nazionale potrà ammettere come soci corrispondenti anche ingegneri di nazionalità estera.

Art. 5.

Per meglio rispondere al complesso delle sue finalità tenico-intellettuali-culturali che si propone, il Circolo di cultura suddivide i suoi iscritti in gruppi distinti per materie a seconda delle rispettive specializzazioni nella loro attività tecnica. Ciascun gruppo sarà presieduto da reggenti che per la loro competenza ed attività se ne dimostrino meglio adatti; tali reggenti saranno nominati dal Direttorio del Sindacato.

Art. 6.

Ciascun Circolo è retto da un proprio Consiglio direttivo cui presiede il segretario del rispettivo Sindacato provinciale ingegneri.

Detto Consiglio è costituito dai membri del Direttorio del Sindacato provinciale locale, cui si aggiungono i reggenti dei vari gruppi come nel numero precedente, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 7.

Ogni socio del Circolo è tenuto al pagamento di una quota annua nella misura determinata dal regolamento. Sono esenti da tale quota i soci benemeriti ed i soci corrispondenti.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Avvertenza.

Il Ministro autorizza, di conseguenza, che ai Circoli di cultura, di cui al decreto sopra riportato possano partecipare gli ufficiali aventi i requisiti richiesti di studio, o di arma.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.

L'Istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 - Edizione policroma con l'orografia a curve e tratteggio:

Foglio 24 (*Maniago*), foglio 101 (*Rimini*), foglio 84 (*Pontremoli*), foglio 64 (*Rovigo*), foglio 34 (*Breno*), foglio 71 (*Voghera*), foglio 87 (*Bologna*).

Prezzo d'ogni foglio L. 4.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 - Edizione policroma con l'orografia a sole curve:

Foglio 271 (*Agrigento*), foglio 259 (*Termini Imerese*), foglio 214 (*Gallipoli*), foglio 203 (*Brindisi*), foglio 254 (*Messina*), foglio 201 (*Matera*), foglio 267 (*Canicatti*), foglio 270 (*Catania*).

Prezzo d'ogni foglio L. 3.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 - Edizione policroma con l'orografia a curve e sfumo:

Foglio 189 (*Altamura*), foglio 176 (*Barletta*), foglio 202 (*Taranto*).

Prezzo d'ogni foglio L. 4.

I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 % (sconti concessi ai comandi delle zone armate dello Stato, agli enti dipendenti del Ministero della pubblica istruzione e da quello delle comunicazioni, agli enti catastali, agli ufficiali in attività di servizio, agli impiegati civili delle Amministrazioni militari ed all'Associazione nazionale combattenti).

Rivolgere le richieste all'ufficio smercio dell'Istituto geografico militare in Firenze.

E' stato pubblicato: *Il programma di storia politico-militare*, per gli esami di concorso all'ammissione alla Scuola di guerra svolto ad uso dei candidati, del tenente colonnello di fanteria (S. M.) MARINO VALLETTI-BORGNINI, insegnante di storia nella R. Accademia di fanteria e cavalleria.

L'opera, contenente cenni di storia antica, medioevale e moderna, è in due volumi, del costo complessivo di L. 65. Essa è edita a cura della Società tipografica modenese (antica tipografia Soliani) Modena.

I corpi sono autorizzati ad anticiparne l'importo, trattenendo poi questo a rate mensili dagli stipendi degli ufficiali.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 novembre 1928 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Alessandria	I comuni di Cocconato, Moransengo e Tonengo sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Cocconato »	n. 2417 4 ottobre 1928	266
	I comuni di Colcavagno, Rinco e Scandeluzza sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Scandeluzza »	n. 2418 4 ottobre 1928	266
Brescia	Il comune di Sant'Eufemia nonchè la frazione Cajonvico del comune di Botticino sono aggregati al comune di Brescia. La frazione anzidetta è delimitata in conformità della pianta topografica vistata dall'Ufficio del Genio Civile di Brescia.	n. 2383 27 settem. 1928	263
	I comuni di Bel Prato, Livemmo e Navono sono riuniti in unico comune denominato « Pertica Alta » con capoluogo Livemmo.	n. 2371 27 settem. 1928	263
Cagliari	I comuni di Guamaggiore, Ortacesus e Selegas sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Selegas ».	n. 2372 27 settem. 1928	263
Como	I comuni di San Bartolomeo Val Cavargna e San Nazzaro Valle Cavargna sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « San Bartolomeo Val Cavargna ».	n. 2373 27 settem. 1928	263
	I comuni di Barzanò, Cremella, Sirtori e Viganò sono runiti in unico comune con denominazione e capoluogo « Barzanò »	n. 2313 27 settem. 1928	258

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto
Fiume . . .	I comuni di Castelnuovo d'Istria e Matteria sono staccati dalla provincia dell'Istria ed aggregati a quella del Carnaro.	n. 2370 4 ottobre 1928
Novara . . .	I comuni di Armeno, Coiromonte e Sovezza sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Armeno ».	n. 2375 27 settem. 1928
Pavia	I comuni di Candia Lomellina e Terrasa sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Candia Lomellina ».	n. 2409 4 ottobre 1928
	I comuni di Staghiglione e Torre del Monte sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Borgo Priolo ».	n. 2410 4 ottobre 1928
Pescara . . .	I comuni di Montesilvano e Montesilvano Marina sono riuniti in unico comune con denominazione « Montesilvano » e capoluogo « Montesilvano Marina ».	n. 2377 27 settem. 1928
Pola	I comuni di Castelnuovo d'Istria e Matteria sono staccati dalla provincia dell'Istria ed aggregati a quella del Carnaro.	n. 2370 4 ottobre 1928
Sassari . . .	I comuni di Burgos ed Esporlatu sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Burgos »;	n. 2419 4 ottobre 1928
	I comuni di Bono e Bottidda sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Bono »;	
	I comuni di Villanova Monteleone e Putifigari sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Villanova Monteleone »;	
	I comuni di Cargeghe e Muros sono riuniti in unico comune con denominazione capoluogo « Cargeghe ».	

Provincia	Variazioni nella circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	E. della Gazzetta Ufficiale
Sondrio . . .	Al comune di Dubino è aggregata la contermine frazione Nuova Olonio del comune di Delebio, delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 20 agosto 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile di Sondrio.	n. 2420 4 ottobre 1928	266
Trento . . .	I comuni di Malgolo e Romèno sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Romèno ».	n. 2374 27 settem. 1928	263
	I comuni di Banco, Casèz, Dàmbel e Sanzèno sono riuniti in unico comune con denominazione « Sanzèno » e capoluogo Casèz.	n. 2376 27 settem. 1928	263
Udine	I comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Campolongo al Torre ».	n. 2378 27 settem. 1928	263

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 41ª, anno 1928, circolare 584:

A pagina 2129 depennare il tenente FIORENTIN Pasquale.

Dispensa 41ª, anno 1928, circolare 585.

A pagina 2130 depennare i tenenti MEAZZINI Pietro e GILIBERT Ettore.

A pagina 2131 dopo il capitano SAROLDI Ermanno aggiungasi il tenente MEAZZINI Pietro R. C. T. C. Tripolitania.

A pagina 2131 depennare il tenente BOCCHINI Ettore.

Dispensa 55, anno 1928, circolare 759:

A pagina 2610, numero 1, 1ª riga, a pagina 2613, numero 8, sesta riga, e a pagina 2618, prima riga del Manifesto, anzichè « 8 novembre 1928 » leggasi 15 novembre 1928.

PREZZO L. 1,10

(6855) - Roma, 1928 - Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1928 - ANNO VII — 7 DICEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 795 - 3 agosto 1928 - Anno VI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1886 - Revisione della indennità di alloggio agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali - Decreto ministeriale 10 settembre 1928 - Disposizioni per gli alloggi degli ufficiali dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 2723

» 796 - 8 novembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 2601 - Estensione dei limiti di tempo per le promozioni e i passaggi di ruolo per merito di guerra per fatti d'arme in Tripolitania e in Cirenaica . . . . . » 2733

» 797 - 3 dicembre 1928 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Copertura di tela grigia per cappello da bersaglieri . . . . . » 2735

» 798 - 3 dicembre 1928 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di camiciotti di tela di cotone rasata bleu . . . . . » 2737

» 799 - 24 novembre 1928 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la firma degli atti, decreti, lettere e provvedimenti di competenza del Ministro della guerra » 2746

LIBRERIA DELLO STATO

N. 800 - 28 novembre 1928 - Anno VII — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1929 . . . . . Pag. 274

» 891 - 29 novembre 1928 - Anno VII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 274

» 802 - 29 novembre 1928 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda . . . . . » 27

» 803 - 6 dicembre 1928 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Nota di qualifica degli impiegati civili dei gruppi A, B e C delle Amministrazioni militari dipendenti . . . . » 27

» 804 - 6 dicembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Proroga dei termini per l'inoltro degli specchi di avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo iscrivibili sul quadro di avanzamento per l'anno 1929. . . . . » 27

» 805 - 6 dicembre 1928 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 27

» 806 - 6 dicembre 1928 - Anno VII — SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso di integrazione . . . . . » 27

AVVISO . . . . . » 2

NOTIFICAZIONE : . . . . . » 2

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2

Circolare n. 795. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1886 – Revisione della indennità di alloggio agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri reali – Decreto ministeriale 10 settembre 1928 – Disposizioni per gli alloggi degli ufficiali dei carabinieri reali.** — (Ragioneria centrale). — 3 agosto 1928 – Anno VI.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1886.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regolamento organico e generale dell'Arma dei carabinieri Reali approvato con R. decreto 24 dicembre 1911;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1923, n. 1773;
Udito il Consiglio di Stato:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, qualunque sia l'impiego o la carica ricoperta, devono, di regola, alloggiare nella caserma nella quale è sito il rispettivo comando od ufficio.
Nelle caserme dei comandi di legione deve sempre alloggiare almeno uno degli aiutanti maggiori.

Art. 2.

Nel caso di assoluta mancanza di alloggi nelle caserme dell'Arma, gli ufficiali dei carabinieri Reali devono essere provveduti di altro alloggio, che sia prossimo ai rispettivi co-

mandi od uffici, sia di gradimento degli ufficiali stessi e comprenda il numero di camere che verrà stabilito col decreto Ministeriale di cui all'art. 3.

Ove l'Amministrazione ritenga opportuno lasciare agli ufficiali il carico dell'alloggio saranno ad essi corrisposte apposite indennità mensili e che, per gli ufficiali celibi, a parità di condizioni verranno ragguagliate alla metà di quelle pei coniugati.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, saranno fissate le norme per la determinazione delle indennità di cui al 2° comma del precedente art. 2, avuto riguardo al numero dei vani spettanti a ciascun ufficiale e al prezzo medio di affitto per ciascun vano, tenuto conto delle diverse categorie di sedi di comandi di ufficiale dell'Arma.

Art. 4.

Le indennità di alloggio di cui all'art. 2 avranno effetto a partire dal 1° luglio 1927.

Art. 5.

L'ammontare delle indennità di alloggio può essere sottoposto a revisione, ogni qualvolta si verifichino sensibili mutamenti nel mercato dei fitti degli alloggi, nelle varie sedi.

A tale revisione si provvede con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

Art. 6.

Per il periodo dall'8 ottobre 1919 al 30 giugno 1927, agli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, ammogliati e celibi, che non fruirono di alloggio in natura, saranno corrisposte, in misura ridotta del 60 per cento, le differenze risultanti fra le indennità di alloggio percepite e quelle che in occasione della prima applicazione del presente decreto saranno per essi rispettivamente stabilite in base al decreto Ministeriale indicato all'art. 3.

Art. 7.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1928

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 3 agosto 1928 - Anno VI, n. 1886, che regola la materia degli alloggi per gli ufficiali dei carabinieri Reali;

Decreta:

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali che usufruiscono dell'alloggio in caserma non possono abbandonarlo senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'interno. Tale autorizzazione deve essere richiesta per il tramite del Comando generale dell'Arma.

Art. 2.

Gli alloggi degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali comprenderanno il seguente numero di stanze:

10 per il comandante generale;
8 per i generali di divisione;

7 per i generali di brigata;
6 per i colonnelli;
5 per i tenenti colonnelli e maggiori;
4 per i capitani;
3 per gli ufficiali subalterni.

Nel numero delle camere non vengono calcolate l'ingresso, la cucina e in generale gli ambienti privi di finestre o di altro mezzo di luce propria.

Art. 3.

Le categorie di sedi di Comandi di ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, agli effetti dell'art. 3 del R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, sono fissate in conformità dell'allegato *A*.

Art. 4.

Il prezzo medio di affitto mensile in un singolo vano per ciascuna delle categorie dei Comuni indicate nell'articolo precedente è fissato come appresso:

Categoria *A*	L.	110
Categoria *B*	»	85
Categoria *C*	»	60
Categoria *D*	»	40

Art. 5.

Le indennità mensili, spettanti agli ufficiali dei carabinieri dei vari gradi sprovvisti di alloggio in natura a norma del 2° comma dell'art. 2 del R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, si computano moltiplicando per ciascuna categoria di Comune, il numero dei vani spettanti a ciascun ufficiale a termine dell'art. 2 del presente decreto, aumentato di due per gli ambienti accessori, per il prezzo medio unitario fissato a termine dell'art. 4.

La tabella allegato *B* indica l'importo mensile delle indennità dovute agli ufficiali, distinto per gradi e per categorie di Comuni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO A.

Categoria A.

Catanzaro
Genova
Messina
Milano
Palermo
Roma
San Remo
Trieste

Categoria B.

Acireale
Agrigento
Ancona
Aquila
Bari
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Carrara
Castellammare di Stabia
Chiusi
Civitavecchia
Corigliano Calabro
Cosenza
Enna
Firenze
Fiume
Formia
Gela
Genova Sestri
Imperia
Merano
Napoli
Pescara
Portoferraio
Potenza
Reggio Calabria
Rieti
Rossano
Salerno
Sassari
Siracusa
Torino
Trento
Venezia
Ventimiglia
Vibo Valentia
Villa del Nevoso
Volosca

Categoria C.

Agordo
Alba
Alessandria
Andria
Aosta
Ascoli Piceno
Avellino
Bagni di Montecatini
Barletta
Benevento
Bergamo
Bra
Caltanissetta
Campobasso

Capua
Caserta
Castel di Sangro
Castelnuovo Monti
Castrovillari
Catania
Cervignano
Chieti
Cividale
Como
Cotrone
Cremona
Fano
Favara
Ferrara
Fidenza
Foggia
Frascati
Gerace Marina
Gorizia
Grosseto
Isili
Ivrea
Lagonegro
Lanusei
Legnano
Licata
Livorno
Lucca
Mantova
Massa
Mistretta
Modena
Monfalcone
Monopoli
Montepulciano
Mussomeli
Nicastro
Novara
Padova
Palmi
Paola
Parma
Pavia
Pergine
Pesaro
Perugia
Piacenza
Pieve di Cadore
Pola
Postumia
Ravenna
Reggio Emilia
Roccadaspide
Sant'Agata di Militello
Salsomaggiore
San Severo
Savona
Sciacca
Serra San Bruno
Sesana
Spezia
Subiaco
Tione di Trento
Termini Imerese
Termoli
Terracina
Tivoli
Torre Annunziata
Torre del Greco
Trapani
Treviso
Varese
Velletri
Verona
Viareggio
Villa San Giovanni
Viterbo
Vittoria

Categoria D.

Agropoli
Agnone
Aidussina
Alatri
Albano
Albenga
Albona

Alcamo
Alghero
Ali Marina
Altamura
Amatrice
Amelia
Anagni
Arcidosso
Arezzo
Argenta
Ariano di Puglia
Arona
Asiago
Asti
Atessa
Aversa
Avezzano
Avigliano
Bagheria
Bagnacavallo
Bagno di Romagna
Baiano
Bassano
Belluno
Belvedere Marittimo
Bianconovo
Bibbiena
Bitonto
Bitti
Bisacquino
Bivona
Bobbio
Bono
Bonorva
Borgo
Borgo San Lorenza
Borgo Val di Taro
Borgo San Dalmazzo
Bovino
Bozzolo
Bracciano
Breno
Bressanone
Brunico
Buie
Busto Arsizio
Cairo Montenotte
Caltagirone
Camerino
Cammarata
Campagna
Campagnano
Canelli
Canicattk
Capodistria
Caporetto
Caprino Veronese
Carini
Carpi
Casalmaggiore
Casale Monferrato
Casoria
Castelbolognese
Castelbono
Castelnuovo di Garfagnana
Castelfranco Veneto
Castelvetrano
Cassino
Castiglione delle Stiviere
Castroreale
Cavalese
Cefalù
Cento
Cerignola
Cerreto Sannita
Cervia
Cesena
Ceva
Chiaravalle Centrale
Chiari
Chiaromonte—
Chiavari
Chiavenna
Chieri
Chioggia
Chiusa all'Isarco
Chiusdino
Chivasso
Ciriè
Cittadella
Città di Castello
Cittaducale
Cittanova
Città Sant'Angelo
Cles
Clusone
Codogno
Conegliano
Comacchio
Comiso
Corleone
Copparo
Cortina d'Ampezzo
Cortona
Crema
Cuglieri

Cuneo
Cuorgnè
Desio
Desenzano sul Garda
Dignano
Dolianova
Domodossola
Dorgali
Dronero
Egna
Empoli
Este
Fabriano
Faenza
Fara Sabina
Feltre
Fermo
Ferrantina
Fiera di Primiero
Figline Val d'Arno
Filadelfia
Fiorenzuola d'Arda
Fivizzano
Foligno
Fondi
Fonni
Forlì
Fossano
Francavilla Fontana
Frosinone
Gaeta
Galatone
Gallarate
Gallipoli
Gardone Val Trompia
Giarre
Ghilarza
Gioia del Colle
Giulianova
Giugliano in Campania
Gradisca
Guastalla
Guspini
Idria
Iesi
Iglesias
Imola
Isernia
Ischia
La Maddalena
Lanciano
Larino
Lauria
Lavis
Lecce
Lecco
Legnago
Lentini
Leonforte
Lercara
Lodi
Lonigo
Lucera
Lugo
Luino
Lungro
Lussino
Macerata
Maglie
Malborghetto
Manduria
Marsala
Massa Marittima
Massa Superiore
Matera
Mazzara
Medicina
Meldola
Melfi
Melito di Porto Salvo
Menaggio
Menfi
Mestre
Mezzolombardo
Mezzoluso
Milazzo
Minerbio
Mirandola
Misilmeri
Modica
Modigliana
Molfetta
Molinella
Moncalieri
Moncalvo
Mondovì
Monguelfo
Monreale
Montagnana
Montalcino
Montebelluna
Montefiascone
Montegiorgio
Montella
Montona
Morgex

Mortara
Monza
Motta ai Livenza
Muggia
Muro Lucano
Nereto
Nicosia
Nizza Monferrato
Nocera Inferiore
Nola
Norcia
Noto
Novi Ligure
Nulvi
Nuoro
Oderzo
Orani
Orbetello
Oria
Oristano
Orte
Ortona
Orvieto
Osimo
Ostuni
Otranto
Oulx
Ozieri
Palazzolo Acreide
Palestrina
Pallanza
Palombara Sabina
Parenzo
Partinico
Patti
Pavullo nel Frignano
Pennabilli
Penne
Persiceto
Pescia
Pescina
Petralia Sottana
Piazza Armerina
Piedimonte d'Alife
Pinerolo
Pinguente
Piombino
Piove di Sacco
Pirano
Pisa
Pisino
Pistoia
Pitigliano
Poggio Mirteto
Pontassieve
Pontecorvo
Pontedecimo
Pontedera
Pontremoli
Popoli
Pordenone
Porto Civitanova
Porto Empedocle
Portogruaro
Portomaggiore
Pozzuoli
Prato in Toscana
Ragusa
Randazzo
Regalbuto
Revere
Ribera
Riesi
Rimini
Ripatranzone
Riva
Rocca San Casciano
Roccella Ionica
Rogliano
Ronciglione
Rosignano Marittimo
Rovereto
Rovigo
Rovigno
Rutino
Sacile
Sala Consilina
Salò
Saluzzo
Sant'Antioco
San Bonifacio
San Bartolomeo in Galdo
San Benedetto del Tronto
San Candido
San Demetrio nei Vestini
San Giovanni Val d'Arno
San Ginesio
San Giuseppe Iato
San Marcello Pistoiese
San Marco Argentano
San Miniato
Sant'Angelo dei Lombardi
Santa Maria Capua Vetere
Santa Margherita Belice
San Nicandro Garganico
San Pietro in Vincoli

San Sepolcro
Santo Stefano di Camastra
San Vito al Tagliamento
Sanluri
Sarno
Sarzana
Savigliano
Schio
Senigallia
Sessa Aurunca
Siena
Silandro
Sondrio
Sora
Soresina
Sorgono
Soriano nel Cimino
Sorrento
Spoleto
Squillace
Stradella
Strongoli
Sulmona
Susa
Tagliacozzo
Taormina
Taranto
Tarvisio
Teano
Tempio Pausania
Teramo
Terni
Thiene
Tirano
Todi
Tolentino
Tolmezzo
Tolmino
Tortona
Trani
Treviglio
Tricase
Tuscania
Udine
Urbino
Valle Grande
Vallo della Lucania
Valmontone (Segni Scalo)
Varallo
Vasto
Vercelli
Vergato
Venaria Reale
Verolanuova
Vicenza
Vico Garganico
Vigevano
Viggiano
Vigone
Villanova d'Asti
Vinadio
Vipiteno
Vittorio Veneto
Vizzini
Voghera
Volterra
Zara

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Capo del Governo,
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

ALPEGATO *B*.

Importo mensile delle indennità di alloggio dovute agli ufficiali dei carabinieri Reali.

Categoria A.

Comandante generale dell'Arma dei CC. RR.	L.	1320
Generali di divisione	»	1100
Generali di brigata	»	990
Colonnelli	»	880
Tenenti colonnelli e maggiori	»	770
Capitani	»	660
Ufficiali subalterni	»	550

Categoria B.

Generali di brigata	L.	765
Colonnelli	»	680
Tenenti colonnelli e maggiori	»	595
Capitani	»	510
Ufficiali subalterni	»	425

Categoria C.

Colonnelli	L.	480
Tenenti colonnelli e maggiori	»	420
Capitani	»	360
Ufficiali subalterni	»	300

Categoria D.

Colonnelli	L.	320
Tenenti colonnelli e maggiori	»	280
Capitani	»	240
Ufficiali subalterni	»	200

Agli ufficiali celibi viene corrisposta l'indennità d'alloggio nella misura stabilita dall'art. 2 del R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Capo del Governo,
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

N. 796. — AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 2561 – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni e i passaggi di ruolo per merito di guerra per fatti d'arme in Tripolitania e in Cirenaica.** — (Gabinetto). — 8 novembre 1928 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 277, del 28 novembre 1928 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 622;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 190;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, n. 500;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 212;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1304;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, e quelle dei Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 4 ottobre 1928, n. 2326, sono applicabili ai personali militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che parteciparono alle operazioni militari della Tripolitania e della Cirenaica nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto 1928.

Art. 2.

Le eventuali nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo per merito di guerra verranno effettuate in rapporto alla disponibilità di posti per vacanze, che si sono verificate posteriormente alla data del 20 agosto 1926 o che si verificheranno in avvenire, nel complesso dei vari ruoli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI.

N. 797. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Copertura di tela grigia per cappello da bersaglieri.** — (Direzione generale servizi logistici). — 3 dicembre 1928 - Anno VII.

Essendosi riconosciuta la necessità d'introdurre alcune varianti alle dimensioni della copertura di tela grigia pel cappello da bersaglieri, il Ministero ha determinato di sostituire il conto di costruzione, lo specchio delle misure e la dimostrazione della quantità di stoffa pubblicati dalla circolare n. 58 del *giornale militare* 1910, con quelli che qui di seguito si riportano.

Nulla è variato per quanto riguarda la descrizione della copertura pubblicata dalla circolare suddetta.

Le coperture di vecchio tipo inventariate al categorico 25 della Sezione *A* dovranno essere passate al categorico 1674 della Sezione *H*.

Le coperture di nuovo tipo saranno inventariate al categorico 25 della Sezione *A* al prezzo di L. 3,20.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione della copertura di tela grigia per cappello da bersagliere.

Taglie	Sviluppo interno del cappello	da costruirsi su 100	Tela di cotone grigia per copertura alta m. 0,68	
			Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia
1	60 59	15	0,42	6,30
2	58 57	20	0,41	8,20
3	56 55	50	0,40	20 —
4	54	15	0,38	5,70
TOTALI . . .		100		40,20

Media m. 0,40.

Specchio delle misure della copertura di tela grigia per cappello da bersagliere.

Taglio	Sviluppo interno del cappello	del tondino		della fascia		altezza della tesa		Note
		asse longitudinale	asse trasversale	metà larghezza all'attaccatura della tesa	altezza per tutta la sua larghezza	parte anteriore e posteriore	sui fianchi	
1	60–59	170	160	330	110	105	95	
2	58–57	165	155	320	110	105	95	
3	56–55	160	150	310	110	105	95	
4	54	155	145	300	110	105	95	

Conto di costruzione della copertura di tela grigia per cappello da bersagliere.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone grigia per coperture alta m. 0,64.	m.	0,40	6 —	2,40
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			0,65
			Prezzo di costo . . . L.	3,05
			Prezzo di conteggio . . . L.	3,20

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,50 di cordoncino di cotone grigio del diametro di mm. 2 e il refe di cotone per le cuciture ed occhielli.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 798. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di camiciotti di tela di cotone rasata bleu.** — (Direzione generale servizi logistici). — 3 dicembre 1928 - Anno VII.

Sono adottati i seguenti camiciotti in sostituzione di quelli attualmente in vigore:

Camiciotto di tela di cotone rasata bleu per macellai delle Compagnie di sussistenza e per rancieri.

Il camiciotto di tela di cotone rasata bleu per macellai delle compagnie di sussistenza e per rancieri, costruito con tela di cotone rasata bleu alta m. 0,65, si compone di un corpo, un colletto, due maniche ed una cintura.

Il corpo, a taglio ampio, è formato con tre triscie di tela e si divide in parte anteriore e parte posteriore. La parte anteriore ha uno sparato avente nella parte destra un riporto della stessa tela e rinforzato nella parte sinistra con una striscia della medesima tela. Lo sparato ha n. 3 bottoni mezzani di osso annerito, distanti cm. 12,5 circa uno dall'altro e n. 3 asole in corrispondenza e termina in alto con uno spallaccio formato con pezzi di tela addoppiati. All'unione della parte anteriore allo spallaccio vi sono 6 pieghe in modo da aversi la larghezza dello spallaccio.

La parte posteriore all'altezza della taglia, ha una cintura di tela addoppiata rinforzata all'attaccatura, internamente al camiciotto, nella parte mediana, con un pezzo della stessa tela. La cintura ha le due estremità terminanti a punta; quella sinistra porta un occhiello e quella destra due bottoni mezzani d'osso annerito.

Al fondo termina con un orlo alto mm. 15 circa.

Il colletto è diritto, leggermente arrotondato all'estremità; è rinforzata internamente con una striscia della stessa tela e si chiude mediante un'asola praticata nella parte sinistra ed un bottone in corrispondenza.

Le maniche sono liscie, rivoltate internamente per circa mm. 25; presentano ognuna in fondo una piccola martingala con occhiello e due bottoni mezzani d'osso annerito. I camiciotti sono di tre taglie come risulta dallo specchio delle misure.

Gli attuali camiciotti da macellai e da rancieri di cui ai categorici 1522 e 1524 della Sez. *G*, passano ai categorici 1675 e 1677 della Sez. *H*.

Il nuovo camiciotto di tela rasata bleu da rancieri e per macellai delle compagnie di sussistenza al prezzo di L. 42.60 dovrà essere inventariato al categorico nuovo 1539 della Sez. *G*.

Dimostrazione delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione del camiciotto di tela rasata bleu da rancieri e per macellai delle compagnie di sussistenza.

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela di cotone rasata bleu alta m. 0,65 — Quantità		*Annotazioni*
		per ogni capo	per ogni taglia	
1	25	4,82	120,50	
2	50	4,60	230 —	
3	25	4,38	109,50	
TOTALI	100		460 —	

Media m. 4,60

Specchio delle misure del camiciotto di tela rasata bleu da rancieri e per macellai delle Compagnie di Sussistenza.

Taglie	LUNGHEZZE						METÀ LARGHEZZE				ALTEZZE						
								delle maniche			dello spallaccio superiore			dello spallaccio posteriore			
	dell'imbusto non compreso lo spallaccio	dello sparato anteriore	della cintura	delle maniche parte esterna	dello spallaccio posteriore	del colletto all'attaccatura	dell'imbusto per tutta la sua lunghezza	superiormente al gomito	al polso	dello spallaccio anteriore	sul davanti	alla punta della spalla	verso le maniche	alla punta della spalla	sul dietro	verso le maniche	del colletto e della cintura
1	950	470	1200	640	470	500	820	250	160	270	75	155	115	165	135	95	40
2	900	450	1150	610	450	480	820	240	155	260	70	150	110	160	130	90	40
3	850	430	1100	580	430	460	820	230	150	250	65	145	105	155	125	85	40

Conto di costruzione del camiciotto di tela rasata bleu da rancieri e per macellai delle compagnie di sussistenza.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasata bleu alta m. 0,65	m.	4,60	8,80	40,48
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.			2 —
			Prezzo di costo . . . L.	42,48
			Prezzo di conteggio . . . L.	42,60

(1) Nella fornitura sono compresi: 10 bottoni mezzani d'osso tinto nero e il filato di cotone per le cuciture ed occhielli.

Camiciotto di tela rasata bleu per manovratori ferroviari del genio, operai dei reggimenti d'artiglieria e per zappatori (esclusi i granatieri).

Il camiciotto di tela rasata bleu per manovratori ferroviari del genio, operai dei reggimenti d'artiglieria, zappatori, e per panettieri delle compagnie di sussistenza, costruito con tela rasata bleu alta m. 0,65, si compone di un corpo, un colletto, due maniche e due tasche.

Il corpo, che comprende il busto e la falda, si divide in parte anteriore destra, parte anteriore sinistra e parte posteriore.

La parte anteriore destra porta presso l'orlo cinque bottoni di osso annerito, equidistanti tra loro, ed in modo che il primo si trovi a 30 mm. circa di distanza dal gangherello del bavero e l'ultimo all'altezza della taglia; la parte anteriore sinistra presenta cinque occhielli in corrispondenza dei bottoni. Le due parti sono rinforzate sul rovescio con una lista di tela eguale a quella della giubba, di larghezza leggermente degradante dall'alto in basso.

Alle due parti sono applicate, esternamente, all'altezza di mm. 260 circa dalla cucitura del colletto, due tasche larghe mm. 140 e alte mm. 180 circa nella parte mediana munite ciascuna di un bottone mezzano a quattro fori e corrispondente occhiello.

La parte posteriore è formata con due teli uniti con cucitura ribadita e di larghezza gradatamente crescente verso il basso; al fianco destro è applicata una parte di martingala con due bottoni mezzani d'osso annerito; al fianco sinistro è applicata l'altra parte con due corrispondenti occhielli.

Il colletto è diritto, leggermente arrotondato all'estremità; è rinforzato internamente con una striscia della stessa tela del camiciotto e porta un gangherello di ferro con rispettiva maglietta.

Le maniche sono liscie, rivoltate internamente per circa mm. 25; presentano ognuna in fondo una piccola martingala con occhiello e vi sono applicati due bottoni mezzani d'osso annerito.

Il camiciotto per manovratori ferroviari del genio porta sulla manica destra due cordoncini di cotone nero di mm. 3 per reggere il bracciale. Detti cordoncini sono lunghi cm. 12 circa e sono applicati lungo le cuciture delle maniche; quello della cucitura esterna dista dall'attaccatura della manica al busto cm. 10-11, quello della cucitura interna dista centimetri 5-6 dall'attaccatura suddetta.

I camiciotti sono di tre taglie, come risulta dallo specchio delle misure.

Gli attuali camiciotti per manovratori ferroviari e operai dei reggimenti di artiglieria e da zappatori di cui ai categorici 1523 e 1525 della Sezione *G*, passano ai categorici 1676 e 1678 della Sezione *H*.

Il nuovo camiciotto di tela rasata bleu per operai dei reggimenti d'artiglieria e per zappatori (esclusi i granatieri) al prezzo di L. 32,40 dovrà essere inventariato al categorico nuovo 1540 della Sezione *G*.

Quello per manovratori ferroviari del genio allo stesso prezzo di L. 32,40, dovrà essere inventariato al categorico nuovo 1541 della Sezione *G*.

Quello da zappatori dei granatieri al prezzo di L. 40,80, dovrà essere inventariato al categorico nuovo 1542 della Sezione *G*.

Dimostrazione delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione del camiciotto per manovratori ferroviari del genio, per operai dei reggimenti d'artiglieria e per zappatori (esclusi i granatieri).

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela di cotone rasata bleu alta m. 0,65 — Quantità		*Annotazioni*
		per ogni capo	per ogni taglia	
1	25	3,76	94 —	
2	50	3,48	174 —	
3	25	3,10	77,50	
TOTALI	100		345,50	

Media m. 3,45

Specchio delle misure del camiciotto di tela rasata bleu per manovratori del genio, operai dei reggimenti d'artiglieria e per zappatori

Taglie	LUNGHEZZE						METÀ LARGHEZZE											ALTEZZE	
							parte posteriore				parte anteriore				delle maniche				
	parte posteriore dal colletto al fondo	della martingala	parte posteriore dalla punta della spalla al fondo	da sotto le ascelle al fondo	delle maniche parte esterna	del colletto	alla schiena	al torace	alla taglia	al fondo	al petto dal 2° occhiello alla cucitura della manica	al petto dal 2° occhiello alla cucitura del fianco	alla taglia	al fondo	superiormente	al gomito	al polso	del colletto	della martingala
1	820	260	880	550	640	480	240	270	260	280	290	410	440	510	240	250	160	40	60
2	770	250	830	510	610	460	230	260	250	270	280	400	430	500	230	240	155	40	60
3	720	240	780	470	580	440	220	250	240	260	270	390	420	490	220	230	150	40	60

Conto di costruzione del camiciotto di tela rasata bleu per operai dei reggimenti d'artiglieria e per zappatori.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quanità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasata bleu alta m. 0,65	m.	3,45	8,80	30,36
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.			1,90
			Prezzo di costo . . . L.	32,26
			Prezzo di conteggio . . . L.	32,40

(1) Nella fornitura sono compresi; 13 bottoni mezzani d'osso tinto in nero, un gangherello di ferro verniciatò nero con rispettiva maglietta e il filato di cotone per le cuciture ed occhielli.

Conto di costruzione del camiciotto di tela rasata bleu per manovratori ferroviari del genio.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasata bleu alta m. 0,65	m.	3,45	8,80	30,36
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.			2 —
			Prezzo di costo . . . L.	32,36
			Prezzo di conteggio . . . L.	32,40

(1) Nella fornitura sono compresi: 13 bottoni mezzani d'osso tinto in nero, un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il cordoncino di cotone nero da mm. 3 per reggere il bracciale ed il filato per le cuciture ed occhielli.

Per i granatieri il camiciotto da zappatori ha la stessa foggia; nella parte anteriore porta 6 occhielli, 6 bottoni. Variano le misure che sono quelle risultanti dallo specchio delle misure che segue:

Specchio delle misure del camiciotto di tela rasata bleu da zappatori dei granatieri

Taglia	LUNGHEZZE						METÀ LARGHEZZE										ALTEZZE	
							parte posteriore				parte anteriore				delle maniche			
	parte posteriore dal colletto al fondo	della martingala	parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	da sotto le ascelle al fondo	delle maniche parte esterna	del colletto	alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	al petto dal 2° occhiello alla cucitura della manica	al petto dal 2° occhiello alla cucitura del fianco	alla taglia	al fondo	superiormente	al gomito	al polso	del colletto	della martingala
1	1000	250	1050	730	640	460	230	260	250	350	280	400	430	600	230	240	155	40	60

Conto di costruzione del camiciotto di tela rasata bleu da zappatori dei granatieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasata bleu alta m. 0,65	m.	4,36	8,80	38,36
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.			2,25
			Prezzo di costo . . . L.	40,61
			Prezzo di conteggio . . . L.	40,80

(1) Nella fornitura sono compresi: 14 bottoni mezzani d'osso tinto nero, un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta e il filato di cotone per le cuciture ed occhielli.

La costruzione dei camiciotti suddetti da parte dei corpi verrà iniziata quando sarà totalmente esaurita la disponibilità di tela traliccio a righe bianche e turchine nei magazzini dell'amministrazione militare.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 799. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la firma degli atti, decreti, lettere e provvedimenti di competenza del Ministro della guerra.** — (Gabinetto). — 24 novembre 1928 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926;

Decreta:

Articolo unico:

E' delegata a S. E. il Sottosegretario di Stato per la guerra, Generale di divisione Pietro GAZZERA, anche durante la presenza del sottoscritto, la firma di tutti gli atti e decreti, lettere e provvedimenti di competenza del Ministro della guerra, ad eccezione:

a) delle leggi e degli atti del Governo, che, a' sensi dell'art. 67 dello Statuto fondamentale del Regno, non hanno vigore se non siano muniti della firma del Ministro;

b) degli atti previsti all'art. 26 del Regolamento approvato col R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari e modificato dal R. decreto-legge 13 marzo 1924, n. 415.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 24 novembre 1928 - Anno VII

Il Primo Ministro: MUSSOLINI.

N. 800. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1929.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 novembre 1928 - Anno VII.

In base al § 39 del regolamento sull'avanzamento nel Regio esercito, questo Ministero determina che le proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1929 siano estese ai sergenti maggiori che abbiano anzianità non posteriore al 31 ottobre 1923.

Giusta il § 40 del regolamento suddetto, gli specchi di proposta d'avanzamento devono essere compilati dalla commissione costituita dalle autorità che concorrono normalmente alla formazione delle note caratteristiche.

La commissione d'avanzamento che prende in esame gli specchi di proposta deve essere sempre quella del corpo cui il sottufficiale è effettivo, sia pure nella forza supplementare, e deve essere composta di almeno tre membri, come prescrive il § 42 del citato regolamento.

Le proposte d'avanzamento, da compilarsi separatamente per ogni singolo sottufficiale, dovranno trasmettersi direttamente al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia della deliberazione della commissione d'avanzamento;

b) copia del foglio matricolare Mod. 59;

c) copia del foglio caratteristico Mod. 961;

d) verbale di visita medica da cui risulti che il sottufficiale ha l'incondizionata idoneità fisica;

e) dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il sottufficiale cui si riferisce la proposta non abbia posteriormente al 1° luglio 1928 prestato servizio in cariche speciali o negli uffici, con l'indicazione, in caso contrario, del periodo di tempo trascorso in tali cariche ed uffici. Questa dichiarazione non è richiesta per i sergenti maggiori che si trovino già nella posizione di servizio sedentario o che occupino uno dei posti contemplati dall'ultimo comma del numero 19 della circolare n. 297 del *giornale militare* del corrente anno.

Si avverte che le proposte devono essere inviate al Ministero anche nel caso che, a riguardo dei sergenti maggiori compresi nei suindicati limiti d'anzianità, le commissioni abbiano espresso giudizio d'inidoneità o abbiano sospeso ogni giudizio in merito.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 801. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 novembre 1928 - Anno VII.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione Cagliari — Tenenza Terranova.

Comandi soppressi:

Legione Cagliari — Tenenza Tempio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 802. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 novembre 1928 - Anno VII.

E' stata pubblicata l'istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (ufficio pubblicazioni militari) nella seguente misura:

Ufficio di S. E. il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
— Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	5
— Direzione generale personale ufficiali	»	2
— Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	10
— Direzione generale del genio	»	10
— Direzione generale servizi logistici	»	2
— Divisione educazione fisica e scuole	»	2
— Direzione del centro chimico militare	»	2
— Servizio ippico e veterinario	»	1
— Segreteria generale della Commissione suprema di difesa	»	2
Ufficio di S. E il Capo di S. M. generale	»	2
Comando del corpo di Stato Maggiore	»	50
Ufficio del Capo di S. M. della R. Marina	»	2
Ufficio del Capo di S. M. della R. Aeronautica	»	2
Ufficio del Capo di S. M. della M.V.S.N.	»	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'Armata	»	2
Ispettorati delle truppe celeri - truppe alpine - dell'artiglieria - del genio e tecnico automobilistico	»	5
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria (compresi gli stabilimenti)	»	10
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	2
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	2
Comando generale della Regia guardia di finanza	»	2
Comandi di Corpo d'armata	»	5
Comando militare della Sicilia	»	5
Comando militare della Sardegna	»	5
Comandi di Divisione	»	5
Comando truppe Tripolitania ed enti dipendenti	»	200
Comando truppe Cirenaica ed enti dipendenti	»	150
Comando truppe Eritrea ed enti dipendenti	»	106
Comando truppe Somalia ed enti dipendenti	»	106
Comandi di artiglieria di Corpo d'armata e delle isole.	»	2

Comandi del genio di Corpo d'armata e delle isole. .	copie	2
Addetti militari e missioni militari all'Estero . . .	»	1
Provveditorato generale dello Stato	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra.	copie	5
Comando scuole centrali (per sè e per le scuole dipendenti)	»	30
Comando Regia accademia fanteria e cavalleria . .	»	10
Comando Regia accademia artiglieria e genio . . .	»	10
Comando scuola d'applicazione di fanteria . . .	»	10
Comando scuola d'applicazione di cavalleria . . .	»	5
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio .	»	5
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	5
Comandi scuola allievi ufficiali di complemento . .	»	5
Comandi scuola allievi sottufficiali	»	5
Comandi collegio militare	»	5

Arma di fanteria.
(granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini).

Comandi di brigata	copie	2
Comandi di reggimento	»	2
Comandi di battaglione	»	2
Comandi di compagnia	»	5

Arma di cavalleria.

Comandi superiori	copie	2
Comandi di reggimento	»	2
Comandi di gruppo	»	2
Comandi di squadrone	»	5

Arma di artiglieria.

Comandi di reggimento e di centro contraerei . . .	copie	2
Comandi di gruppo	»	1
Comandi di batteria	»	1

Arma del genio.

Comandi di reggimento	copie	2
Comandi di battaglione o gruppo	»	1
Comandi di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comandi di battaglione	»	2
Comandi di compagnia	»	5

Distretti e centri automobilistici.

Comandi di distretto	copie	1
Comandi di compagnia distrettuale	»	1
Comandi di centro automobilistico	»	1

Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Comando stabilimenti militari di pena	copie	2
Comandi di compagnia di disciplina	»	1
Comandi di reclusorio militare	»	1
Comandi di carcere militare	»	1

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita a pagamento diretto della istruzione di cui sopra agli ufficiali ed ai comandi che ne facciano richiesta.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 803. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Note di qualifica degli impiegati civili dei gruppi A, B e C delle Amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 dicembre 1928 - Anno VII.

Allo scopo di rendere agevole l'esatta applicazione delle norme riguardanti la compilazione e la revisione delle note di qualifica degli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, questo Ministero ha riconosciuto opportuno riunire nella presente circolare le istruzioni e direttive che d'ora innanzi dovranno essere seguite in materia.

1. — Le note di qualifica devono essere compilate e rivedute per ciascun impiegato, anche se in prova, *entro il mese di gennaio di ciascun anno,* su modulo conforme a quello mod. A, n. 109, del catalogo (R. 1924), che i corpi e gli uffici interessati chiederanno direttamente al comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta, nel limite del quantitativo loro occorente.

La compilazione delle note di qualifica non è subordinata ad un minimo di permanenza dell'impiegato in un determinato servizio od ufficio. Dette note perciò devono essere, *in*

ogni caso, compilate sempre a cura dell'ufficio cui l'impiegato, nel mese di gennaio, effettivamente appartiene, tanto se si tratti di impiegati di nuova, recente nomina, quanto se si tratti di impiegati richiamati dall'aspettativa o trasferiti, nel corso dell'anno, da uno ad un altro ufficio.

In questo ultimo caso, i necessari elementi di giudizio saranno desunti dal *rapporto informativo* che i superiori, i quali avevano alla loro dipendenza l'impiegato trasferito, sono tenuti a redigere ed a trasmettere ai nuovi superiori.

Per gli impiegati richiamati dall'aspettativa, sia pure da breve tempo, i compilatori e i revisori delle note di qualifica baseranno il loro giudizio, oltre che sul servizio posteriore al richiamo dall'aspettativa, anche — ove ciò occorra — sui giudizi precedenti.

Per gli impiegati di nuova nomina, si terrà conto di ogni possibile elemento di giudizio e, se si tratti di impegati già avventizi, anche del servizio in precedenza prestato in tale qualità.

Poichè le note, che si compilano nel mese di gennaio, *si riferiscono al servizio prestato nel corso dell'anno precedente,* è ovvio che esse non si dovranno compilare per gli impiegati nominati in ruolo o in prova dal 1° gennaio dell'anno in cui ha luogo la compilazione delle note stesse.

Per gli impiegati, infine, che nel corso dell'anno precedente non abbiano prestato comunque servizio, perchè in aspettativa o perchè sospesi dal grado e dallo stipendio, le autorità competenti trasmetteranno singole, motivate *dichiarazioni,* indicando la ragione per la quale la compilazione delle note non abbia potuto aver luogo.

Per gli impiegati in prova, le note di qualifica devono poi essere compilate anche alla fine del periodo della prova.

2. — Giusta l'art. 12, terzo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, le note di qualifica sono compilate e firmate dal funzionario preposto al servizio al quale l'impiegato è addetto e sono rivedute e firmate dal capo di ufficio che, secondo le ripartizioni organiche dei servizi o le circoscrizioni locali, presiede ad un ramo dell'Amministrazione.

Pertanto i funzionari incaricati della compilazione e della revisione delle note sono quelli indicati nel prospetto allegato (N. 1).

3. — Il giudizio complessivo sull'impiegato è espresso unicamente con le qualifiche di « *ottimo* », « *distinto* », « *buono* », « *mediocre* » e « *cattivo* ». Per l'assegnazione di tali qualifiche i compilatori ed i revisori si atterranno a quanto è stabilito negli articoli 13, 14, 15 e 16 del R. decreto n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato (circolare 93 del *giornale militare* dell'anno 1924). Le accennate disposizioni perchè possano, in ogni circostanza, essere facilmente consultate dalle autorità interessate, sono riportate nell'ultima pagina del Mod. A, adottato per la compilazione delle note di cui trattasi.

4. — Giusta quanto ebbe in proposito a far presente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare in data 16 febbraio 1924 (riportata nella circolare 35 del *giornale militare* dell'anno 1925) « atteso il valore che oggi acquistano i giudizi riassuntivi sugli impiegati, è necessario che i capi di ufficio seguano le nuove norme adottate e che, nel conferire le qualifiche, tengano con ogni cura presenti le speciali circostanze che debbono giustificarle, *senza eccedere nella formulazione di giudizi sull'opera dei propri dipendenti*, ciò che, nella comparazione del merito, agli effetti delle promozioni, potrebbe costituire serio pregiudizio per i funzionari realmente meritevoli ».

Basterà all'uopo considerare che la legge è evidentemente ispirata, nella parte che concerne la compilazione delle note di qualifica, a ben determinati fini, quali sono, da un lato, quello di una scrupolosa selezione pei vari gradi della gerarchia amministrativa e specialmente per i più elevati e, dall'altro, quello di stabilire, meglio che per il passato, più gravi sanzioni di demerito, sì da impegnare costantemente i funzionari ad una chiara ed esatta visione dei loro doveri. Donde la necessità che il Consiglio di amministrazione di questo Ministero, chiamato, per legge, a giudicare sulla promovibilità o meno degli impiegati ed a valutare — quando si tratti di promozioni per merito comparativo — con la massima ponderazione i meriti di ciascun impiegato che concorre allo scrutinio, sia messo in grado di potere, dalle note di qualifica, trarre, con la maggiore sicurezza, tutti gli elementi atti a dare, nei riguardi di ognuno, un esatto giudizio.

Perciò, nel modello A, non solo devonsi, in ogni casella, inserire le relative annotazioni, ma occorre anche e sopratutto curare che queste non siano *tra loro contrastanti.* Così non potrà più avvenire che un impiegato, il quale abbia dato, nell'anno cui si riferiscono le note, appena *sufficienti* prove di diligenza e di operosità, venga non solo giudicato in possesso delle attitudini a funzioni direttive, ma anche indicato come elemento sul quale l'Amministrazione possa, in ogni caso, fare pieno assegnamento.

E' altresì assolutamente necessario annotare *in modo chiaro e specifico,* nella casella 6 dell'accennato modello, le attribuzioni effettivamente disimpegnate durante l'anno dall'impiegato.

Il giudizio complessivo (casella 7) *deve essere poi la necessaria, logica, conseguenza delle annotazioni contenute nelle precedenti caselle* 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Per quanto riguarda il parere sull'avanzamento (casella 8), giova avvertire che il criterio stabilito dalla legge per le promozioni non è uniforme; ma varia non solo in ragione del grado, ma anche a seconda del gruppo — A, B o C — cui gli impiegati appartengono; come può agevolmente rilevarsi dallo specchio dimostrativo, allegato alla presente circolare (N. 2).

5. — Conseguentemente e poichè — in base alle norme vigenti — la idoneità o non all'avanzamento è in relazione con le qualifiche riportate — specialmente nell'ultimo quinquennio — dai singoli impiegati, sul conto dei quali, per le varie promozioni, il Consiglio d'Amministrazione del Ministero si pronunzia con giudizio insindacabile, sarà sufficiente che i compilatori ed i revisori delle note stesse appongano, d'ora innanzi, a seconda dei casi, nella casella 8, la sola espressione « *idoneo* », oppure « *non idoneo* ».

Sempre a proposito di promozioni, e per eliminare un errore in cui da molti s'incorre di frequente, si ritiene anche necessario aggiungere che la qualifica di *buono* esclude *normalmente* dalle promozioni per merito comparativo, e consente solo le promozioni per merito assoluto o per anzianità congiunta al merito, sempre quando però sia stata riportata, *per una volta soltanto,* nei primi due anni del quinquennio.

6. — Si ricorda pure che vi sono circostanze per cui, *ope legis*, ed indipendentemente perciò da ogni altro elemento di giudizio, *deve* essere attribuita una qualifica non superiore a quella di buono all'impiegato punito con la censura durante l'anno a cui si riferiscono le note; che *deve* essere qualificato mediocre l'impiegato cui, nell'anno, sia stato inflitta la riduzione dello stipendio e, infine, qualificato cattivo quello che sia stato, pure nell'anno, punito con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

7. — Il superiore che avrebbe dovuto compilare — e non rivedere — le note, qualora, nel corso dell'anno, venga trasferito, dovrà per ognuno dei dipendenti impiegati, compilare un raporto informativo, che servirà come elemento di giudizio, per il compilatore che gli succede.

Se, invece, si tratti del trasferimento dell'impiegato, cui le note devono essere fatte, le autorità interessate si atterranno alle istruzioni di cui al numero 1 della presente circolare.

8. — Quando vi sia discordanza fra il giudizio complessivo espresso dal compilatore delle note e quello espresso dal revisore, è necessario che quest'ultimo faccia risultare i motivi pei quali non concorda nella qualifica attribuita dal compilatore.

9. — Comunque *solo la qualifica attribuita dal revisore dovrà essere comunicata* (sull'apposito foglio Mod. B, allegato al modello delle note di qualifica) *all'impiegato,* che vi appone la propria *firma* e la *data*, per presa conoscenza.

La data costituisce un elemento indispensabile, in quanto che essa segna l'inizio della decorrenza del termine perentorio di giorni 15, stabilito dalla legge per la presentazione del ricorso al Consiglio d'Amministrazione avverso la qualifica attribuita.

10. — Il ricorso va sempre compilato su carta bollata da L. 3, e non può, in *nessun caso,* essere tramesso dal ricorrente in piego chiuso, essendo prescritto per legge che i ricorsi del genere debbano essere corredati dai chiarimenti per iscritto dal Capo ufficio (revisore) che ha assegnato la qualifica.

11. — Le note di qualifica o le dichiarazioni di cui al n. 1 della presente circolare, indicanti i motivi pei quali le note non hanno potuto essere compilate nei riguardi di un impiegato, devono essere trasmesse al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali - Div. pers. civ.) *non oltre il* 10 *febbraio di ogni anno.*

L'invio dei documenti anzidetti sarà fatto in pieghi sigillati e raccomandati.

12. — Si richiama in modo speciale l'attenzione di tutte le autorità interessate anche sulla necessità di completare con la massima cura la prima pagina del Mod. A delle note di qualifica (variazioni avvenute nell'anno allo stato di famiglia dell'impiegato; campagne, ferite ecc.; studi e titoli di studio; onorificenze; punizioni). E si ricorda, infine, che, giusta l'art. 18 del R. decreto sullo stato giuridico degli impiegati civili, *i capi degli Uffici sono responsabili* della *omessa compilazione delle note di qualifica.*

13. — Della presente circolare si è fatto stampare un congruo numero di « estratti », che saranno al più presto inviati ai Comandi di Corpo d'Armata, ai Comandi militari della Sicilia e della Sardegna ed ai Comandi delle truppe Coloniali della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per essere distribuiti agli enti interessati.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

Specchio indicante le autorità incaricate della compilazione e della revisione delle note di qualifica degli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti.

Indicazioni del gruppo e del ruolo degli Impiegati	Comandi od uffici dove prestano servizio	Compilatore delle note	Revisore delle note
Personale della Giustizia Militare.			
Magistrati (gruppo A) (1).	Le note di qualifica saranno compilate e rivedute, in conformità di quanto è stabilito dall'art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903 e delle disposizioni contenute nel capo 3° del Regolamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies.		
Cancellieri (gruppo B).			
Cancelliere capo del Tribunale Supremo Militare.	Tribunale Supremo militare.	R. Avvocato generale militare.	
Cancellieri capi.	Tribunali militari territoriali di Corpo d'armata.	R. Avvocato militare	R. Avvocato generale militare.
Cancellieri di 1ª, 2ª e 3ª classe.	Id.	Cancelliere capo.	R. Avvocato militare.
Personale tecnico civile di artiglieria (grupop A).	Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria.	Generale addetto alla Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria.	Direttore superiore del servizio tecnico di artiglieria.
	Stabilimenti di artiglieria.	Direttore dello stabilimento.	Id.

Indicazione del gruppo e del ruolo degli Impiegati	Comandi od uffici dove prestano servizio	Compilatore delle note	Revisore delle note
Personale tecnico civile del genio e del commissariato militare (gruppo A).			
Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica.	Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica.	Direttore superiore degli specialisti del genio.	—
Ingegneri elettricisti o professori di chimica o di fisica.	Stabilimento od istituto del genio militare.	Direttore dello stabilimento o dell'istituto.	Direttore superiore degli specialisti del genio militare.
Ingegnere specialista per i servizi del commissariato militare.	Ufficio del tenente generale commissario.	Colonnello addetto all'ufficio.	Tenente generale commissario.
Personale tecnico civile per il servizio chimico militare (gruppo A).	Direzione del centro chimico militare.	Direttore del centro chimico militare.	—
	Sezioni del centro chimico militare.	Capo della sezione.	Direttore centro chimico militare.
Insegnanti di ruolo dell'Amministrazione militare — (ruolo ad esaurimento) (gruppo A).	Istituti e Collegi militari.	Capo dell'istituto o del collegio.	Comandante del corpo d'armata territoriale.
Maestri civili di scherma e di educazione fisica (gruppo B).	Id.	Id.	Id.

Indicazione del gruppo e del ruolo degli Impiegati	Comandi od uffici dove prestano servizio	Compilatore delle note	Revisore delle note
Commissari di leva.	Uffici provinciali di leva.	Ispettore di mobilitazione della divisione militare territoriale, nella cui giurisdizione è compreso l'ufficio di leva.	Comandante del corpo d'armata territoriale o comandante militare della Sicilia o della Sardegna.
Personale civile dei farmacisti militari (gruppo A) ruolo ad esaurimento.	Ospedali militari.	Direttore dell'ospedale.	Direttore di sanità militare del corpo d'armata.
Personale tecnico civile dell'Istituto geografico militare			
Geodeta capo, Ingegneri geografi. (Gruppo A)	Istituto geografico militare.	Direttore dell'Istituto geografico.	—
		Geodeta capo.	Direttore dell'Istituto geografico militare.
Topografi. Disegnatori tecnici. (Gruppo B)		Ufficiale od impiegato dai quali direttamente dipendono, purchè l'uno e l'altro siano di grado superiore ai giudicandi.	Id.
Ragionieri di artiglieria (gruppo B).	Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria.	Ufficiale capo reparto delle lavorazioni.	Direttore superiore del servizio tecnico di artiglieria.
	Stabilimenti di artiglieria. Sezioni staccate, e centri esperienze.	Direttore dello stabilimento.	Id.

Indicazione del gruppo e del ruolo degli Impiegati	Comandi od uffici dove prestano servizio	Compilatore delle note	Revisore delle note
Ragionieri di artiglieria (Gruppo B).	Direzioni di artiglieria e sezioni staccate, reggimenti di artiglieria e centri controaerei.	Direttore o comandante del reggimento o del centro.	Comandante di artiglieria.
	Officina di costruzione automobilistica.	Direttore dell'officina.	Ispettore tecnico automobilistico.
	Centri automobilistici.	Comandante del centro.	Comandante di artiglieria.
	Ispettorato tecnico superiore automobilistico.	Capo sezione da cui l'impiegato direttamente dipende.	Ispettore tecnico automobilistico.
	Raggruppamento carri armati.	Comandante del raggruppamento.	Comandante di artiglieria.
	Direzione centro chimico militare.	Comandante del deposito del centro chimico militare.	Direttore del centro chimico militare.
	Scuola centrale di artiglieria.	Capo ufficio d'amministrazione, purchè di grado superiore ai giudicandi.	Comandante della scuola.
Ragionieri geometri del genio militare (gruppo B) (1).	Ispettorato dell'arma del genio.	Capo ufficio da cui l'impiegato direttamente dipende	Ispettore dell'arma del genio.
	Comandi del genio.	Colonnello capo ufficio.	Comandante del genio.
	Ufficio fortificazioni e Sezioni staccate.	Capo dell'ufficio fortificazioni.	Id.

(1) per il ragioniere geometra superiore, le note sono compilate e firmate dall'Ispettore dell'arma del genio.

Indicazion dele gruppo e del ruolo degli Impiegati	Comandi od uffici dove prestano servizio	Compilatore delle note	Revisore delle note
Ragionieri geometri del genio militare (gruppo B).	Reggimenti del genio.	Comandante del reggimento.	Comandante del genio.
	Battaglione misto per la Sardegna.	Comandante del battaglione.	Id.
	Officine del genio ed altri enti del servizio degli specialisti del genio.	Direttore dell'officina o capo dell'ente.	Direttore superiore del servizio degli specialisti del genio.
	Centro chimico militare.	Comandante del deposito del centro chimico militare.	Direttore del centro chimico militare.
	Officina automobilistica.	Direttore.	Ispettore tecnico automobilistico.
	Ispettorato tecnico automobilistico.	Capo sezione da cui l'impiegato direttamente dipende.	Id.
	Ufficio centrale cure onoranze salme caduti in guerra.	Capo del servizio tecnico.	Capo dell'ufficio.
	Comando delle scuole centrali.	Capo ufficio d'amministrazione, purchè di grado superiore ai giudicandi.	Comandante delle scuole.

Indicazione del gruppo e del ruolo degli Impiegati	Comandi od uffici dove prestano servizio	Compilatore delle note	Revisore delle note
Capi tecnici di artiglieria e genio (gruppo B).	Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria.	Ufficiale capo reparto delle lavorazioni.	Direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria.
	Direzioni di artiglieria e sezioni staccate.	Direttore.	Comandante di artiglieria.
	Stabilimenti di artiglieria e sezioni staccate e centri esperienze.	Direttore.	Direttore superiore del servizio tecnico di artiglieria.
	Officina automobilistica.	Direttore.	Ispettore tecnico automobilistico.
	Officine del genio militare.	Direttore.	Direttore superiore del servizio degli specialisti del genio.
	Gruppo aerostieri.	Comandante del gruppo.	Id.
	Reggimenti artiglieria da costa	Comandante del reggimento	Comandante di artiglieria.
Disegnatori tecnici di artiglieria e genio (gruppo B).	Comando del corpo di Stato Maggiore.	Capo ufficio da cui direttamente dipendono.	Capo del servizio.
	Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria.	Ufficiale capo reparto delle lavorazioni.	Direttore superiore del servizio tecnico di artiglieria.
	Direzioni di artiglieria e sezioni staccate.	Direttore.	Comandante di artiglieria.
	Stabilimenti di artiglieria e sezioni staccate e centri esperienze.	Direttore.	Direttore superiore del servizio tecnico di artiglieria.

Indicazione del gruppo e del ruolo degli Impiegati	Comandi od uffici dove prestano servizio	Compilatore delle note	Revisore delle note
	A		
Disegnatori tecnici di artiglieria e genio (gruppo B).	Centro chimico militare.	Capo della sezione tecnica del centro chimico.	Direttore del centro chimico.
	Ufficio tavole di tiro.	Capo ufficio.	Direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria.
	Officina automobilistica.	Direttore.	Ispettore tecnico automobilistico.
	Scuola di guerra.	Capo ufficio da cui direttamente dipendono.	Comandante della scuola.
	Accademia di artiglieria e genio.	Id.	Comandante dell'accademia.
	Ispettorato dell'arma del genio.	Id.	Ispettore dell'arma del genio
	Comandi del genio.	Id.	Comandante del genio.
	Uffici fortificazioni e Sezioni staccate.	Capo dell'ufficio fortificazioni.	Id.
	Officine del genio.	Direttore.	Direttore superiore del servizio degli specialisti del genio.
Assistenti del genio militare (gruppo C).	Comandi del genio.	Ragioniere geometra capo.	Capo ufficio del comando genio.
	Uffici fortificazioni e Sezioni staccate.	Capo ufficio fortificazioni.	Id.
	Officine di costruzioni del genio militare.	Capo ufficio da cui direttamente dipendono.	Direttore dell'officina.

Indicazione del gruppo e del ruolo degli Impiegati	Comandi od uffici dove prestano servizio	Compilatore delle note	Revisore delle note
Assistenti del genio militare (gruppo C).	Ufficio centrale cure onoranze salme caduti in guerra.	Capo del servizio tecnico.	Capo dell'ufficio.
Personale tecnico civile dei depositi allevamenti quadrupedi (gruppo C).	Depositi allevamenti quadrupedi.	Comandante del deposito.	Capo del servizio ippico e veterinario presso il Ministero della guerra.
Personale d'ordine delle amministrazioni militari (*archivisti o applicati, ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari* (gruppo C).	Comandi, corpi, direzioni, uffici, stabilimenti militari e servizi vari del R. Esercito.	Funzionario (civile o militare) da cui direttamente dipendono, purchè di grado superiore ai giudicandi.	Comandante, direttore, capo ufficio, ecc.
Personale dei massaggiatori civili (gruppo C) ruolo ad esaurimento.	Ospedali militari e infermerie presidiarie.	Capo del reparto cui sono addetti.	Direttore dell'ospedale.
Telefonisti civili (gruppo C) ruolo ad esaurimento.	Comandi, corpi, direzioni, uffici e stabilimenti e servizi vari del R. Esercito.	Ufficiale da cui direttamente dipendono.	Comandante, direttore, capo ufficio, ecc.

ALLEGATO 2.

Specchio indicante il modo come si effettuano le promozioni degli impiegati civili ai sottoindicati gradi.

Gradi	Gruppi A e B	Gruppo C
12°		Per graduatoria di merito.
11°		Un terzo per esame di concorso e due terzi per anzianità congiunta al merito.
10°	Per anzianità congiunta al merito.	Per merito assoluto.
9°	Per esami di merito distinto o di idoneità.	Per merito comparativo.
8°	Un terzo per merito comparativo e due terzi per merito assoluto.	
7°	Per merito comparativo.	
6°	Per merito comparativo.	
5°	Per merito comparativo.	

N. 804. — AVANZAMENTO. — Proroga dei termini per l'inoltro degli specchi di avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo iscrivibili sul quadro di avanzamento per l'anno 1929. — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 dicembre 1928 - Anno VII.

Dato il numero rilevante degli ufficiali delle categorie in congedo, che sono compresi nei limiti di anzianità fissati dalla circolare 596 del giornale militare c. a. per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento per l'anno 1929, e perchè le autorità territoriali possano avere un maggior lasso di tempo per provvedere all'aumentato lavoro, questo Ministero è ve-

nuto nella determinazione di prorogare dal 30 novembre al 28 febbraio 1929 p. v. il termmine per l'inoltro degli specchi di avanzamento.

Alla compilazione degli specchi dei tenenti colonnelli e colonnelli si dovrà dare la precedenza, perchè detti ufficiali devono essere sottoposti al giudizio della Commissione speciale di avanzamento, la quale si riunisce soltanto saltuariamente.

Dopo il termine del 28 febbraio p. v. potranno essere inoltrati gli specchi di avanzamento di quegli ufficiali, che, venendo transitati in altra categoria, devono essere ripresi in esame nel nuovo ruolo, ed anche di quegli ufficiali per i quali non sia stato possibile trasmettere in tempo debito gli specchi stessi, per causa di forza maggiore.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 805. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico). — 6 dicembre 1928 - Anno VII.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: ufficio di S. E. il capo di S. M. generale, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, ispettorato tecnico automobilistico, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, centri contraerei, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità, uffici forticazioni.

Comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio Storico). — « *La Guerra mondiale* 1914-1918 » — Compilazione dell'archivio di Stato Germanico — Traduzione del generale di brigata AMBROGIO BOLLATI. — Volume III.

Prezzo di copertina L. 20.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 807. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso di integrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 dicembre 1928 - Anno VII.

1. — Sciogliendo la riserva di cui all'ultimo comma della circolare 218 del *giornale militare* 1924, il 10 gennaio 1929 avrà inizio, presso il laboratorio di veterinaria militare in Roma, il corso di integrazione per ufficiali veterinari, della durata di mesi quattro, che si svolgerà secondo le norme ed il programma d'insegnamento indicati in detta circolare.

2. — A frequentare detto corso sono chiamati i seguenti ufficiali veterinari:

Capitano ROSSI dott. Virgilio, reggimento cavalleggeri Aosta;

Tenente RINALDI dott. Luigi, reggimento cavalleggeri Novara;

Tenente SERIO dott. Antonio, 22 reggimento artiglieria da campagna;

Tenente LAIOLO dott. Benedetto, reggimento Nizza cavalleria;

Tenente SCARCELLA dott. Eugenio, reggimento cavalleggeri Guide.

3.° — Detti ufficiali si presenteranno al Ministero della guerra (Ufficio del capo del servizio veterinario) il 10 gennaio p. v., alle ore 10.

4. — Detti ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano non oltre il 25 d'ogni mese al 13 reggimento artiglieria da campagna, che amministra il laboratorio predetto.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

AVVISO

BANDO DI CONCORSO

1. — E' indetto un concorso fra artisti di nazionalità italiana per un progetto di fregio ornamentale da riprodurre nella prima facciata dei fogli di congedo — illimitato e assoluto — che lo Stato rilascia ai cittadini i quali hanno compiuto i loro obblighi di servizio militare.

2. — Sono stabiliti tre premi, di LIRE MILLE ciascuno, pei progetti che verranno riconosciuti meritevoli.

E' stabilito un compenso di LIRE SETTEMILA per l'acquisto di quello fra i progetti premiati che fosse giudicato degno di riproduzione e per il quale, in tal modo, lo Stato acquisterà tutti i diritti d'autore.

3. — A scelta del concorrente, il disegno potrà occupare: la parte sinistra — circa un terzo —; ovvero metà di quella superiore del foglio, che ha le dimensioni di centimetri 23,5 per 33,5; o la metà inferiore; o, infine, potrà essere disposto lungo i quattro lati, lasciando libero, come nel primo caso, i due terzi della superficie del foglio, spazio sufficiente per le indicazioni riflettenti l'autorità che rilascia il documento, le generalità del titolare, data, firma, bollo.

4. — Farà parte integrante del disegno la intestazione del foglio di congedo, formata dalla seguente leggenda:

« REGNO D'ITALIA
FORZE ARMATE DELLO STATO
FOGLIO DI CONGEDO ..... »

L'intestazione sarà disposta nella parte superiore del foglio se le figurazioni sieno collocate a sinistra, se occupino la metà inferiore, se corrano lungo i quattri lati del foglio; *seguirà invece le figurazioni se queste occupino la metà superiore del foglio.*

5. — Il fregio dovrà contenere gli emblemi dello Stato, composti dello scudo sannitico con la Croce di Savoia e con il Fascio Littorio, sormontato il primo dalla corona reale, il secondo dall'aquila. Fa parte dello scudo di Savoia il Collare dell'Annunziata.

Il fregio dovrà inoltre contenere figurazioni allegoriche delle forze armate, (dirigibili, aeroplani per l'aeronautica, navi per la marina, ecc.) nonchè trofei di bandiere, di fasci littori e di armi.

Il motivo principale del fregio dovrà recare i grandi simboli della Patria e dell'Esercito, e trarre preferibilmente ispirazione dall'Altare della Patria, che tutti li racchiude.

6. — I disegni dovranno essere condotti a penna e finiti completamente in tutte le loro parti, così da offrire nettamente l'aspetto che avranno gli esemplari che verranno tratti, dopo eseguitane la incisione su legno e la riproduzione in rame galvanoplastico.

7. — I disegni dovranno essere inviati in piego raccomandato alla *Giunta d'arte per le pubblicazioni dello Stato,* presso il Ministero delle Finanze, in modo che pervengano non oltre il 31 gennaio 1929 - Anno VII

Ogni lavoro dovrà essere distinto da un motto che sarà ripetuto su altra busta, da includere nel piego stesso, perfettamente opaca e accuratamente chiusa, entro la quale saranno chiaramente indicati nome, cognome e paternità del concorrente, il comune di nascita e il domicilio.

8. — Verra escluso dal concorso quel concorrente che in qualsiasi modo rivelerà la sua persona prima che sia nota la decisione della Commissione aggiudicatrice.

9. — Il giudizio sui lavori presentati sarà dato dalla Giunta d'arte per le pubblicazioni dello Stato, alla quale sarà aggregato un rappresentante del Ministero della guerra.

10. — La Giunta d'arte emetterà il suo giudizio sui lavori presentati dai concorrenti, entro un mese e mezzo, e farà le sue proposte al Ministero della Guerra, al quale è riservata l'aggiudicazione del premio.

Ove la Giunta esprimesse il parere che ai lavori premiati e a quello che potrebbe essere prescelto per l'esecuzione, dovesse portarsi qualche modificazione, l'autore ha l'obbligo di eseguirle nel termine prefissogli dalla Giunta; trascorso il quale la Giunta ha facoltà di farle eseguire da altri, riducendo, a proprio insindacabile giudizio, il compenso.

Assegnati i premi, la Giunta procederà all'apertura delle buste contenenti nome e indirizzo degli autori dei disegni presentati.

11. — Qualora, secondo il giudizio della Giunta d'arte, nessun lavoro riuscisse meritevole di premio, il Ministero della Guerra si riserva di bandire un altro concorso, o di provvedere altrimenti.

12. — I lavori non premiati potranno essere ritirati, dietro presentazione della ricevuta di raccomandazione postale rilasciata ai rispettivi mittenti all'atto della spedizione.

I detti lavori saranno tenuti a disposizione di coloro che fossero incaricati di ritirarli, fino al 31 marzo 1929. Dopo il quale giorno verranno distrutti.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 30 novembre 1928 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Alessandria .	I comuni di Corteranzo e Murisengo sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Murisengo ».	n. 2413 4 ottobre 1928	267
	I comuni di Cortandone e Monale sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Monale ».	n. 2414 4 ottobre 1928	267
	I comuni di Bergamasco e Carentino sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Bergamasco ».	n. 2416 4 ottobre 1928	267
	Il comune di Merana è aggregato a quello di Spigno Monferrato.	n. 2464 11 ottobre 1928	271
	Il comune di Incisa Belbo è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Incisa Scapaccino ».	n 2466 18 ottobre 1928	272
	I comuni di Brignano Frascata e Momperone sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Brignano Frascata ».	n. 2487 18 ottobre 1928	274
	I comuni di Cuquello, Malvino e Sardigliano sono riuniti in unico comune con denominazione « Sardigliano » e capoluogo Cuquello.	n. 2553 1° novem. 1928	279
Aquila. . . .	Il comune di Pentima è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di Corfinio.	n. 2465 I4 giugno 1928	272
Bergamo. . .	I comuni di Calolziocorte Lorentino e Rossino sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Calolziocorte ».	n. 2527 18 ottobre 1928	277

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gaz.
Segue:			
Bergamo . .	I comuni di Albegno, Curnasco e Treviolo sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Treviolo ».	n. 2545 1º novem. 1928	2
Bolzano . . .	I comuni di Elle, Mantana, Onies e San Lorenzo in Pusteria sono riuniti in unico comune denominato « San Lorenzo in Pusteria » con capoluogo San Lorenzo in Pusteria.	n. 2544 18 ottobre 1928	2
	I comuni di Naturno, Stava e Tablà sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Naturno ».	n. 2463 18 ottobre 1928	2
	I comuni di Laces, Coldrano, Morter San Martino al Monte e Tarres sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Laces ».	n. 2492 18 ottobre 1928	2
	I comuni di San Candido, Monte San Candido, Prato alla Drava e Versciaco sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « San Candido ».	n 2493 18 ottobre 1928	2
	I comuni di Mules, Stilves e Trens sono riuniti in unico comune denominato « Campo di Trens » con capoluogo nella località omonima.	n. 2494 18 ottobre 1928	2
Brindisi . . .	La frazione San Michele Salentino è staccata dal comune di San Vito dei Normanni e costituita in comune autonomo.	n. 2524 25 ottobre 1928	2
Brescia . . .	I comuni di Sonico e di Edolo sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Edolo ».	n. 2543 11 ottobre 1928	2
	I comuni di Barghe e Sabbio Chiese sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Sabbio Chiese ».	n. 2411 4 ottobre 1928	2
	I comuni di Avenone, Levrange e Ono-Degno sono riuniti in unico comune denominato « Pertica Bassa » con capoluogo nella frazione Forno d'Ono.	n. 2412 4 ottobre 1928	2

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Como	I comuni di Capiago e Intimiano sono riuniti in unico comune con denominazione « Salvadera » e capoluogo Capiago.	n. 2552 1 novemb. 1928	279
	I comuni di Arcellasco, Erba e Parravicino sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Erba ».	n. 2542 11 ottobre 1928	278
	I comuni di Rovagnate e Santa Maria Hoè sono riuniti in unico comune denominato « Santa Maria di Rovagnate » con la sede municipale a Rovagnate.	n. 2522 25 ottobre 1928	276
	Il comune di Consiglio di Rumo è aggregato a quello di Gravedona.	n. 2523 25 ottobre 1928	276
Cremona	I comuni di Persico e Carpaneta con Dosimo sono riuniti in unico comune con denominazione « Persico Dosimo » e capoluogo Carpaneta con Dosimo.	n. 2551 11 ottobre 1928	279
Gorizia	Il comune di Vertoiba in Campi Santi è aggregato al comune di Gorizia.	n. 2520 25 ottobre 1928	276
Imperia	I comuni, di Aurigo, Borgomaro, Conio San Lazzaro Reale, Ville San Pietro e Ville San Sebastiano sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Borgomaro ».	n. 2496 18 ottobre 1928	273
	I comuni di Moltedo Superiore e Montegrazie sono aggregati a quello di Imperia.	n. 2550 1 novemb. 1928	279
Napoli	Il comune di Qualiano è ampliato mediante aggregazione della parte di territorio del comune di Giuliano in Campagna descritta nella pianta planimetrica vistata in data 19 giugno 1928 dall'Ingegnere capo della sezione tecnica catastale di Napoli.	n. 2462 18 ottobre 1928	271
	I comuni di Macerata Campania e Portico di Caserta sono riuniti in unico comune denominato « Casalba » con sede municipale a Macerata Campania.	n. 2548 18 ottobre 1928	278

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Novara	Il confine tra i comuni di Omegna e Pettenasco è rettificato n conformità della pianta planimetrica vistata in data 14 settembre 1928 dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Novara.	n. 2521 25 ottobre 1928	276
	Le frazioni di Craveggia, Toceno e Vocogno-Prestinone sono staccate dal comune di Santa Maria Maggiore e costituite in Comune Autonomo con denominazione e capoluogo « Craveggia ».	n. 2549 1 novemb. 1928	278
	I comuni di Isola San Giulio ed Orta Novarese sono riuniti in unico comune che assume la denominazione « Orta San Giulio », con capoluogo ad Orta Novarese.	n. 2546 1 novemb. 1928	278
Pavia	I comuni di Branduzzo e Castelletto Po sono riuniti in unico comune denominato « Castelletto di Branduzzo » con capoluogo Castelletto Po.	n. 2488 11 ottobre 1928	274
Pescara	La zona di territorio del comune di San Giovanni Teatino, adiacente al comune di Pescara e compresa tra la linea ferroviaria Sulmona-Pescara e il fiume Pescara, nella quale è situato il campo di fortuna per velivoli, è aggregato al comune di Pescara.	n. 2469 8 novemb. 1928	270
Pesaro	Il comune di Scavolino è aggregato al comune di Pennabilli, ad eccezione della parte di territorio situata a sinistra del fiume Marecchia e comprendente la frazione Gattara, che è aggregata al comune di Casteldelci.	n. 2547 1 novemb. 1928	278
Pistoia	Il comune di Bagni di Montecatini è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di Montecatini-Terme ».	n. 2491 25 ottobre 1928	273

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Pola	Il comune di Draguccio è aggregato a quello di Pisino.	n. 2415 4 ottobre 1928	267
Salerno	Ferma restando la denominazione di Policastro del Golfo attribuita al comune predetto, la frazione omonima del comune stesso assume la denominazione di Policastro Vetere ».	n. 2460 11 ottobre 1928	271
Savona . . .	Al comune di Millesimo sono aggregate le contermini parti di territorio dei comuni di Cengio, Cosseria e Roccavignale, delimitate in conformità della pianta planimetrica vistata in data 13 luglio 1928 dall'Ingegnere capo del Genio cvile di Genova.	n. 2525 25 ottobre 1928	277
Spezia . . .	Al comune della Spezia sono aggregate le parti di territorio dei comuni di Vezzano Ligure e Arcola delimitate in conformità della pianta topografica vistata dall'ingegnere dirigente la sezione staccata del Genio civile di Spezia.	n. 2526 25 ottobre 1928	277
Torino . . .	Il comune di Abbadia Alpina è aggregato a quello di Pinerolo.	n. 2461 11 ottobre 1928	271
	La denominazione del comune di Germano Chisone è modificata in « San Germano Chisone ».	n. 2490 25 ottobre 1928	273
	I comuni di Bousson, Cesana Torinese, Champlas du Col, Desertes, Fenils, Mollères, Sauze di Cesana, Solomiac e Thures sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Cesana Torinese ».	n. 2541 8 novem. 1928	278

Provincia	Variazioni nella circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	E. della Gazzetta Ufficiale
Varese . . .	Il comune di Brezzo di Bedero è aggregato a quello di Luino.	n. 2495 11 ottobre 1928	273
Udine	I comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Valvasone ».	n. 2554 11 ottobre 1928	279
	I comuni di Artegna e Montenars sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Artegna ».	n. 2489 18 ottobre 1928	274

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 41ª, anno 1928, circolare 591:

A pagina 2137, depennare il tenente ARCIERO Gaetano del 68 fanteria.

Dispensa 42ª, anno 1928, circolare 596:

A pagina 2152, colonna 3 dello specchio relativo all'anzianità dei tenenti colonnelli di amministrazione in ausiliaria, invece di « 16 marzo 1920 », leggasi « 31 marzo 1920 ».

Dispensa 49ª, anno 1928, circolare 692:

A pagina 2456, dal penultimo capoverso, riga sestultima: invece di « il giorno precedente » leggasi: « il mattino del del giorno precedente ».

PREZZO L. 1,40

(7029) - Roma, 1928 - Anno VII — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1928 - ANNO VII — 14 DICEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. **807** - **21 giugno 1928** - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2510 col quale la « Fondazione maggiore SUAREZ », costituita con il capitale nominale di lire 25.000 e destinata a favore dei militari del 5° battaglione indigeni di Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 2780

» **808** - **6 settembre 1928** - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2511 col quale la « Fondazione generale BALDISSERA », costituita con il capitale nominale di lire 6.500 e destinata a favore dei militari eritrei appartenenti a vari reparti del R. Corpo di truppe coloniali della Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. . . . . » 2784

» **809** - **6 settembre 1928** - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2512 col quale la « Fondazione maggiore TURITTO », costituita con il capitale nominale di lire 25.000 e destinata a favore dei militari del 1° battaglione indigeni d'Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 2787

» **810** - **6 settembre 1928** - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2513 col quale la « Fondazione maggiore HIDALGO », costituita con il capitale nominale di lire 10.000 e destinata a favore dei militari del 2° battaglione indigeni di Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 2791

LIBRERIA DELLO STATO

N. 811 - 6 settembre 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2514 col quale la « Fondazione tenente colonnello GALLIANO «, costituita con il capitale nominale di lire 8.000 e destinata a favore dei militari del 3° battaglione indigeni d'Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 2795

» 812 - 6 settembre 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2515 col quale la « Fondazione maggiore TOSELLI per il 4° battaglione eritreo », costituita con il capitale nominale di lire 25.000, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. . . . . » 2799

» 813 - 6 settembre 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2516 col quale la « Fondazione maggiore DE ROSA », costituita con il capitale nominale di lire 10.000 e destinata a favore dei militari indigeni dell'artiglieria eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 2803

» 814 - 6 settembre 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2517 col quale la « Fondazione maggiore FIORE », costituita con il capitale nominale di lire 4.000 e destinata a favore dei militari indigeni del genio militare d'Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 2807

» 815 - 8 novembre 1928 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2528 - Variazioni compensative nei bilanci di diverse Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1928-29 . . . . . » 2810

» 816 - 20 novembre 1928 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1928-29 per le Accademie, Scuole e Collegi militari . . . . . » 2812

» 817 - 20 novembre 1928 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1928-29 per le Accademie, Scuole e Collegi militari . » 2814

N. 818 – **20 novembre 1928** – Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1928-29 per la Scuola centrale carabinieri reali . . . . . *Pag.* 2815

» 819 – **20 dicembre 1928** – Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1928-29 per la Scuola centrale carabinieri reali » 2816

» 820 – **4 dicembre 1928** – Anno VII — FONDAZIONI. — Sostituzione di un membro della Commissione aggiudicatrice del premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S.P.E.» » 2817

» 821 – **13 dicembre 1928** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. » 2818

» 822 – **13 dicembre 1928** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli Enti militari . . . . . » 2818

» 823 – **13 dicembre 1928** – Anno VII. — AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione del paragrafo 92 della circolare 369 del *giornale militare* 1926 circa i corsi d'istruzione per i capitani in A. R. Q. senza obbligo di richiamo . . . . . » 2819

» 824 – **13 dicembre 1928** – Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione dei modelli 71 D e 71 E del catalogo . . . . . » 2819

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2820

Circolare n. 807. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2510 col quale la «Fondazione maggiore SUAREZ», costituita con il capitale nominale di lire 25.000 e destinata a favore dei militari del 5° battaglione indigeni di Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). - 21 giugno 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la proposta del Comando del R. Corpo di truppe coloniali della Eritrea perchè col capitale nominale di lire 25,000 — costituente parte delle somme che i dipendenti battaglioni hanno razziato in Libia o in Somalia — sia costituita una Fondazione da intitolarsi all'eroico maggiore SUAREZ, quale comandante del 5° battaglione indigeni d'Eritrea e da devolversi a favore dei militari appartenenti a quest'ultimo;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta proposta;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione maggiore SUAREZ », costituita col capitale nominale di lire 25,000 e destinata a favore dei militari del 5° battaglione indigeni d'Eritrea, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di n. 9 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione maggiore Suarez » a favore dei militari del 5° battaglione indigeni di Eritrea.

Art. 1.

La « Fondazione maggiore SUAREZ » è costituita per onorare la memoria del SUAREZ, che con il grado di maggiore comandò il V battaglione indigeni di Eritrea ed è destinata a favore dei militari del battaglione stesso.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 25,000 — di cui lire 13,000 in 8 cartelle del Prestito del Littorio e lire 12,000 in tre cartelle di consolidato 5 per cento — da convertirsi in due certificati di rendita nominativi intestati alla « *Fondazione maggiore* SUAREZ » e da depositarsi nella cassa del 5° battaglione indigeni d'Eritrea.

Art. 3.

Coll'annua rendita di L. 1250 sono istituiti n. 23 (ventitrè) premi ripartiti come segue:

RIPARTI	1° Premio		2° Premio		3° Premio		4° Premio		5° Premio		TOTALE	
	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Importo
Rep. S. M.	1	70	1	50	1	30	—	—	—	—	3	150
1ª Comp.	1	100	1	75	1	50	1	30	1	20	5	275
2ª Comp.	1	100	1	75	1	50	1	30	1	20	5	275
3ª Comp.	1	100	1	75	1	50	1	30	1	20	5	275
4ª Comp.	1	100	1	75	1	50	1	30	1	20	5	275
	4	470	5	350	5	230	4	120	4	80	23	1250

Nel caso in cui per conversione o altro motivo, la rendita venisse a diminuire, il valore di ciascun premio verrà proporzionalmente ridotto, pur restando inalterati il loro numero complessivo e il loro numero stabilito per ogni riparto.

Nel caso, in cui la costituzione organica del battaglione venisse ad essere variata, il numero complessivo dei premi verrà pure variato, in modo da poter conservare le attuali proporzioni per rispetto ai nuovi riparti di cui venisse ad essere costituito il battaglione.

Art. 4.

La scelta dei militari da premiare sarà fatta dal Comandante del battaglione su proposta motivata dei comandanti di riparto e sarà sottoposta alla approvazione del Comandante del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 5.

Nella scelta dei militari indigeni da premiare (graduati ed ascari) sarà tenuto conto dei loro precedenti di guerra, morali e disciplinari.

A parità di merito, sarà data la preferenza ai militari con più lungo servizio e segnatamente a quelli con più lungo servizio ininterrotto al battaglione e, sempre a parità di requisiti, saranno preferiti i militari con maggior numero di figli e più bisognosi.

Potranno essere assegnati premi anche a quei militari che nel corso dell'anno si siano segnalati per qualche fatto specifico di valore, abnegazione o sacrificio.

In genere non potranno essere distribuiti premi allo stesso militare per più di tre anni consecutivi. Potranno i premi essere elargiti anche ai militari in congedo bisognosi che già abbiano prestato onorevole servizio al battaglione.

Art. 6.

La distribuzione dei premi avverrà annualmente l'8 giugno — ricorrenza del combattimento di Zanzur (1912) — e, possibilmente, davanti al battaglione riunito in armi per ricordargli, nell'anniversario del giorno in cui esso meritò la medaglia d'argento, tutti i suoi fasti gloriosi.

Art. 7.

Le somme derivanti dalla riscossione della rendita semestrale saranno depositate fino al giorno della distribuzione dei premi in un libretto della cassa postale di risparmio, intestato al comando del V battaglione indigeni d'Eritrea (*Fondazione maggiore* SUAREZ).

Con gli interessi che si matureranno su tale libretto sarà di tanto in tanto distribuito un premio suppletivo di importo non inferiore al premio di minor valore dei premi di cui all'art. 3. Tale premio sarà possibilmente aggiudicato a turno fra i vari riparti.

Art. 8.

L'amministrazione della fondazione sarà tenuta dal comandante del battaglione, il quale farà le registrazioni su apposito registro cassa, da sottoporsi dopo l'annuale distribuzione dei premi, al benestare del Comandante del R.C.T.C. dell'Eritrea.

Art. 9.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Comandante del V battaglione indigeni d'Eritrea trasmetterà al Ministero della guerra, per il tramite del Comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, il rendiconto della Fondazione.

Roma, 21 giugno 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di S. M. il Re.
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 808. — FONDAZIONI — R. decreto n. 2511 col quale la « Fondazione generale BALDISSERA », costituita con il capitale nominale di lire 6.500 e destinata a favore dei militari eritrei appartenenti a vari reparti del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 settembre 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la proposta del Comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea perchè col capitale nominale di lire 6500 — costituente parte delle somme che i dipendenti battaglioni hanno razziato in Libia o in Somalia — sia costituita una fondazione da intitolarsi al generale BALDISSERA e da destinarsi a favore dei militari eritrei appartenenti allo squadrone indigeni, alla compagnia costiera, al drappello servizi presidiari ed ai reparti che in avvenire fossero costituiti o posti alla dipendenza disciplinare del Capo di Stato Maggiore del Corpo stesso;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta proposta;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione generale* BALDISSERA », costituita col capitale nominale di lire 6500 e destinata a favore dei militari eritrei appartenenti a vari reparti del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 5 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione generale Baldissera ».

Art. 1.

La « *Fondazione generale* BALDISSERA », in memoria del predetto ufficiale generale, è costituita col capitale di lire 6500 ed è destinata a favore dei militari eritrei, appartenenti allo squadrone indigeni, alla compagnia costiera, al drappello servizi presidiari, e anche ai reparti che in avvenire fossero costituiti o comunque posti alla dipendenza disciplinare del Capo di Stato Maggiore del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 6500 — di cui lire 3500 in titoli di consolidato 5 per cento e lire 3000 in titoli del Prestito del Littorio — da convertirsi in due certificati di rendita nominativi intestati alla « *Fondazione generale* BALDISSERA », e da depositarsi nella cassa del Comando del R. Corpo di truppe coloniali di Eritrea.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al Comandante del predetto R. Corpo, che di anno in anno stabilirà la ripartizione della rendita annua di lire 325 fra i reparti indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

I comandanti dei detti reparti divideranno la quota di rendita loro assegnata in vari premi che assegneranno annualmente ai militari indigeni dipendenti (graduati ed ascari), tenendo conto dei loro precedenti morali, disciplinari e di guerra e delle loro condizioni di famiglia.

Potranno i premi essere elargiti anche a militari in congedo bisognosi che abbiano prestato onorevole servizio in uno dei reparti indicati nel precedente art. 1.

Art. 5.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comandante del R. Corpo di truppe coloniali d'Eritrea trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della Fondazione.

Roma, li 6 settembre 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di S. M. il Re.
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 809. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2512 col quale la « Fondazione maggiore TURITTO », costituita con il capitale nominale di lire 25.000 e destinata a favore dei militari del 1° battaglione indigeni di Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). – 6 settembre 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la proposta del Comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea perchè col capitale nominale di lire 25,000 — costituente parte delle somme che i dipendenti battaglioni hanno razziato in Libia o in Somalia — sia costituita una Fondazione da intitolarsi al maggiore TURITTO, e da devolversi a favore dei militari appartenenti al I battaglione indigeni d'Eritrea;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta proposta;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione maggiore* TURITTO », costituita col capitale nominale di lire 25,000 e destinata a favore dei militari del I battaglione indigeni d'Eritrea, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione, composto di n. 9 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione maggiore Turitto » a favore dei militari del 1° battaglione indigeni di Eritrea.

Art. 1.

La « *Fondazione maggiore* TURITTO », è costituita per onorare la memoria del predetto ufficiale che comandò il I battaglione indigeni di Eritrea, ed è costituita a favore dei militari del battaglione stesso.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 25,000 in titoli del Prestito del Littorio, da convertirsi in un certificato di rendita nominativa, intestato alla « *Fondazione maggiore* TURITTO » e depositato nella cassa del I battaglione indigeni di Eritrea.

Art. 3.

Coll'annua rendita di lire 1250, sono istituiti n. 23 (ventitrè) premi ripartiti come segue:

RIPARTI	1° Premio		2° Premio		3° Premio		4° Premio		5° Premio		TOTALE	
	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Imp.
Rep. S. M.	1	70	1	50	1	30	—	—	—	—	3	150
1ª Comp.	1	100	1	75	1	50	1	30	1	20	5	275
2ª Comp.	1	100	1	75	1	50	1	30	1	20	5	275
3ª Comp.	1	100	1	75	1	50	1	30	1	20	5	275
4ª Comp.	1	100	1	75	1	50	1	30	1	20	5	275
	5	470	5	350	5	230	4	120	4	80	23	1250

Nel caso in cui per conversione od altro motivo, la rendita venisse a diminuire, il valore di ciascun premio verrà proporzionalmente ridotto, pur restando inalterati il loro numero complessivo e il numero stabilito per ogni reparto.

Nel caso in cui la costituzione organica del battaglione venisse a essere variata, il numero complessivo dei premi verrà pure variato in modo da poter conservare le attuali proporzioni per rispetto ai nuovi reparti di cui venisse ad essere costituito il battaglione.

Art. 4.

La scelta dei militari da premiare sarà fatta dal Comandante del battaglione su proposta motivata dei comandanti di reparto e sarà sottoposta all'approvazione del Comandante del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 5.

Nella scelta dei militari indigeni da premiare (graduati e ascari) sarà tenuto conto dei loro precedenti di guerra, morali e disciplinari.

A parità di merito sarà data la preferenza ai militari con più lungo servizio e segnatamente a quelli con più lungo servizio ininterrotto al battaglione e, sempre a parità di requisiti, saranno preferiti i militari con maggior numero di figli e più bisognosi.

Potranno essere assegnati premi anche a quei militari che nel corso dell'anno si siano segnalati per qualche fatto specifico di valore, abnegazione o sacrificio.

In genere non potranno essere distribuiti premi allo stesso militare per più di tre anni consecutivi. Potranno i premi essere elargiti anche ai militari in congedo bisognosi che già abbiano prestato onorevole servizio al battaglione.

Art. 6.

La distribuzione dei premi avverrà annualmente il 17 settembre, festa del battaglione (anniversario della battaglia di Casr El Leben - Cirenaica 1912), e possibilmente davanti al battaglione riunito in armi per ricordargli nell'anniversario del giorno in cui esso meritò la medaglia di bronzo al valore militare tutti i suoi fasti gloriosi.

Qualora, per la concessione di una nuova e maggior ricompensa al valore militare, venisse eventualmente spostata ad altro giorno la festa del battaglione, in tale nuovo giorno avverrà la distribuzione dei premi.

Art. 7.

Le somme derivanti dalla riscossione della rendita semestrale saranno depositate fino al giorno della distribuzione dei premi in un libretto della cassa postale di risparmio, intestato al comando del I battaglione indigeni d'Eritrea (*Fondazione maggiore* TURITTO).

Con gli interessi che si matureranno su detto libretto sarà di tanto in tanto distribuito un premio suppletivo di importo non inferiore al premio di minor valore dei premi di cui all'art. 3. Tale premio sarà possibilmente aggiudicato a turno fra i vari reparti.

Art. 8.

L'amministrazione della fondazione sarà tenuta dal comandante del battaglione, il quale farà le registrazioni su apposito registro cassa, da sottoporsi dopo l'annuale distribuzione dei premi al benestare del comandante del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 9.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comandante del I battaglione indigeni d'Eritrea trasmetterà al Ministero della guerra, per il tramite del Comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, il rendiconto della Fondazione.

Roma, 6 settembre 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di S. M. il Re.

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 810. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2513 col quale la « Fondazione maggiore HIDALGO », costituita con il capitale nominale di lire 10.000 e destinata a favore dei militari del 2° battaglione indigeni di Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 settembre 1928 - Anno VI — (*Gazzetta ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la proposta del Comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, perchè col capitale nominale di lire 10,000 — costituente parte delle somme che i dipendenti battaglioni hanno razziato in Libia o in Somalia — sia costituita una Fondazione da intitolarsi al maggiore HIDALGO e da destinarsi a favore dei militari del 2° battaglione indigeni di Eritrea;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta proposta;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione maggiore* HIDALGO », costituita col capitale nominale di lire 10,000 in titoli del Prestito del Littorio, e destinata a favore dei militari del 2° battaglione indigeni di Eritrea, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 9 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione maggiore Hidalgo » a favore dei militari del 2° battaglione indigeni d'Eritrea.

Art. 1.

La « *Fondazione maggiore HIDALGO* » è costituita per onorare la memoria dell'HIDALGO, che col grado di maggiore comandò il 2° battaglione indigeni d'Eritrea ed è destinata a favore dei militari del battaglione stesso.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 10,000 in titoli del Prestito del Littorio da convertirsi in un certificato di rendita nominativa, intestato alla « *Fondazione maggiore* HIDALGO » e da depositarsi nella cassa del 2° battaglione indigeni di Eritrea.

Art. 3.

Coll'annua rendita di L. 500 sono istituiti n. 14 premi ripartiti come segue:

Reparti	1° Premio		2° premio		3° premio		Totale	
	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Importo
Reparto S. M.	1	50	1	30	—	—	2	80
1ª Compagnia	1	50	1	35	1	20	3	105
2ª Compagnia	1	50	1	35	1	20	3	105
3ª Compagnia.	1	50	1	35	1	20	3	105
4ª Compagnia	1	50	1	35	1	20	3	105
	5	250	5	170	4	80	14	500

Nel caso in cui per conversione o altro motivo, la rendita venisse a diminuire, il valore di ciascun premio verrà proporzionalmente ridotto, pur restando inalterati il loro numero complessivo e il numero stabilito per ogni reparto.

Nel caso in cui la costituzione organica del battaglione venisse ad essere variata, il numero complessivo dei premi verrà pure variato in modo da poter conservare le attuali proporzioni per rispetto ai nuovi reparti di cui venisse ad essere costituito il battaglione.

Art. 4.

La scelta dei militari da premiare sarà fatta dal Comandante del battaglione su proposta motivata dei comandanti di reparto e sarà sottoposta all'approvazione del Comandante del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 5.

Nella scelta dei militari indigeni da premiare (graduati ed ascari) sarà tenuto conto dei loro precedenti di guerra, morali e disciplinari.

Sarà data la preferenza, a parità di merito, ai militari con più lungo servizio e segnatamente a quelli con più lungo servizio ininterrotto al battaglione, e, sempre a parità di requisiti, saranno preferiti i militari con maggior numero di figli e più bisognosi.

Potranno essere assegnati premi anche a quei militari che nel corso dell'anno si siano segnalati per qualche fatto specifico di valore, abnegazione o sacrificio.

In genere non potranno essere distribuiti premi allo stesso militare per più di tre anni consecutivi. Potranno i premi essere elargiti anche ai militari in congedo bisognosi che già abbiano prestato onorevole servizio nel battaglione.

Art. 6.

La distribuzione dei premi avverrà annualmente il 20 settembre — ricorrenza del combattimento di Sidi Bilal (Cirenaica) — e possibilmente davanti al battaglione riunito in armi, per ricordargli tutti i suoi fasti gloriosi.

Art. 7.

Le somme derivanti dalla riscossione della rendita semestrale saranno depositate fino al giorno della distribuzione in un libretto della cassa postale di risparmio, intestato al comando del 2° battaglione indigeni d'Eritrea (*Fondazione maggiore* HIDALGO).

Con gli interessi che si matureranno su tale libretto sarà di tanto in tanto distribuito un premio suppletivo di importo non inferiore al premio di minor valore dei premi di cui all'art. 3. Tale premio sarà possibilmente aggiudicato a turno fra i vari reparti.

Art. 8.

L'amministrazione della fondazione sarà tenuta dal Comandante del battaglione, il quale farà le registrazioni su apposito registro cassa, da sottoporsi dopo l'annuale distribuzione dei premi, al benestare del comandante il R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 9.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comandante del 2° battaglione indigeni d'Eritrea trasmetterà al Ministero della guerra per il tramite del Comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea il rendiconto della Fondazione.

Roma, lì 6 settembre 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 811. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2514 col quale la « Fondazione tenente colonnello GALLIANO », costituita con il capitale nominale di lire 8.000 e destinata a favore dei militari del 3° battaglione indigeni d'Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). - 6 settembre 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 279 del 30 novembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la proposta del Comando del R. Corpo di Truppe Coloniali dell'Eritrea perchè col capitale nominale di L. 8000 — costituente parte delle somme che i dipendenti battaglioni hanno razziato in Libia o in Somalia — sia costituita una fondazione da intitolarsi al tenente colonnello GALLIANO e da destinarsi a favore dei militari del 3° battaglione indigeni d'Eritrea;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta proposta;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione tenente colonnello* GALLIANO », costituita col capitale nominale di lire 8000 e destinata a favore dei militari del 3° battaglione indigeni d'Eritrea, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione composto di n. 9 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione tenente colonnello Galliano » a favore dei militari del 3° battaglione indigeni d'Eritrea.

Art. 1.

La « *Fondazione tenente colonnello* GALLIANO » è costituita per onorare la memoria del predetto ufficiale che comandò il 3° battaglione indigeni d'Eritrea ed è destinata a favore dei militari del battaglione stesso.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 8000 in titoli del Prestito del Littorio da convertirsi in un certificato di rendita nominativa, intestato alla « *Fondazione tenente colonnello* GALLIANO » e da depositarsi nella cassa del 3° battaglione indigeni d'Eritrea.

Art. 3.

Coll'annua rendita di L. 400 saranno istituiti n. 10 premi ripartiti come segue:

REPARTI	1° Premio		2° Premio		TOTALE	
	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo
Reparto S. M.	1	40	1	20	2	60
1ª Compagnia	1	50	1	35	2	85
2ª Compagnia	1	50	1	35	2	85
3ª Compagnia	1	50	1	35	2	85
4ª Compagnia	1	50	1	35	2	85
	5	240	5	160	10	400

Nel caso in cui per conversione o altro motivo, la rendita venisse a diminuire, il valore di ciascun premio verrà proporzionalmente ridotto, pur restando inalterati il loro numero complessivo e il numero stabilito per ogni reparto.

Nel caso in cui la costituzione organica del battaglione venisse ad essere variata, il numero complessivo dei premi verrà pure variato in modo da poter conservare le attuali proporzioni per rispetto ai nuovi reparti di cui venisse ad essere costituito il battaglione.

Art. 4.

La scelta dei militari da premiare sarà fatta dal comandante del battaglione su proposta motivata dei comandanti di reparto e sarà sottoposta all'approvazione del comandante del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 5.

Nella scelta dei militari indigeni da premiare (graduati ed ascari) sarà tenuto conto dei loro precedenti di guerra, morali e disciplinari.

Sarà data la preferenza, a parità di merito, ai militari con più lungo servizio e segnatamente a quelli con più lungo servizio ininterrotto al battaglione, e, sempre a parità di requisiti, saranno preferiti i militari con maggior numero di figli e più bisognosi.

Potranno essere assegnati premi anche a quei militari che nel corso dell'anno si siano segnalati per qualche fatto specifico di valore, abnegazione o sacrificio.

In genere non potranno essere distribuiti premi allo stesso militare per più di tre anni consecutivi. Potranno i premi essere elargiti anche ai militari in congedo bisognosi che già abbiano prestato onorevole servizio nel battaglione.

Art. 6.

La distribuzione dei premi ai militari in servizio al battaglione avverrà annualmente il giorno 9 agosto — ricorrenza del combattimento di Kleita (Cirenaica) — e possibilmente davanti al battaglione riunito in armi, per ricordargli tutti i suoi fasti gloriosi.

Art. 7.

Le somme derivanti dalla riscossione della rendita semestrale saranno depositate fino al giorno della distribuzione in un libretto della cassa postale di risparmio intestato al comando del 3° battaglione indigeni d'Eritrea (*Fondazione tenente colonnello* GALLIANO).

Con gli interessi che si matureranno su tale libretto sarà di tanto in tanto distribuito un premio suppletivo di importo non inferiore al premio di minor valore dei premi di cui all'art. 3. Tale premio sarà possibilmente aggiudicato a turno fra i vari reparti.

Art. 8.

L'amministrazione della fondazione sarà tenuta dal Comandante del battaglione, il quale farà le registrazioni su apposito registro cassa, da sottoporsi dopo l'annuale distribuzione dei premi, al benestare del Comandante il R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 9.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il comandante del 3° battaglione indigeni d'Eritrea trasmetterà al Ministero della guerra per il tramite del Comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea il rendiconto della Fondazione.

Roma, lì 6 settembre 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 812. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2515 col quale la « Fondazione maggiore TOSELLI per il 4° battaglione eritreo », costituita con il capitale nominale di lire 25.000, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 settembre 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 279 del 30 novembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la proposta del Comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, perchè col capitale nominale di L. 25,000 — costituente parte delle somme che i dipendenti battaglioni hanno razziato in Libia o in Somalia — sia costituita una Fondazione da denominarsi « *Fondazione maggiore* TOSELLI per il IV battaglione eritreo » a ricordo del predetto eroico ufficiale, e da destinarsi a favore dei militari del suindicato battaglione;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta proposta;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione maggiore* TOSELLI per il IV battaglione eritreo », costituita col capitale nominale di lire 25,000 e destinata a favore dei militari del IV battaglione indigeni d'Eritrea, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 9 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione maggiore Toselli per il 4° battaglione eritreo ».

Art. 1.

La « *Fondazione maggiore* TOSELLI per il IV battaglione eritreo », è costituita per onorare la memoria del predetto ufficiale che comandò il cennato battaglione ed è destinata a favore dei militari del battaglione stesso.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 25,000 — di cui lire 15,000 in cartelle di consolidato 5 per cento e lire 10,000 in titoli del Prestito del Littorio — da convertirsi in due certificati di rendita nominativa, intestati alla « *Fondazione maggiore* TOSELLI per il IV battaglione eritreo » e da depositarsi nella cassa del detto battaglione.

Art. 3.

Coll'annua rendita di L. 1250, sono istituiti n. 23 premi ripartiti come segue:

REPARTI	1° premio		2° Premio		3° Premio		4° Premio		5° Premio		TOTALE	
	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Importo
Rep. S. M.	1	70	1	50	1	30	—	—	—	—	3	150
1ª Comp.	1	100	1	75	1	50	1	30	1	20	5	275
2ª Comp.	1	100	1	75	1	50	1	30	1	20	5	275
3ª Comp.	1	100	1	75	1	50	1	30	1	20	5	275
4ª Comp.	1	100	1	75	1	50	1	30	1	20	5	275
	5	470	5	350	5	230	4	120	4	80	23	1250

Nel caso in cui per conversione o altro motivo, la rendita di cui al presente articolo venisse a diminuire, il valore di ciascun premio verrà proporzionalmente ridotto, pur restando inalterati il loro numero complessivo e il loro numero stabilito per ogni riparto.

Nel caso in cui la costituzione organica del battaglione venisse ad essere variata, il numero complessivo dei premi verrà pure variato in modo da poter conservare le attuali proporzioni per rispetto ai nuovi reparti di cui venisse ad essere costituito il battaglione.

Art. 4.

La scelta dei militari da premiare sarà fatta dal comandante del battaglione su proposta motivata dei comandanti di riparto e sarà sottoposta all'approvazione del comandante del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 5.

Nella scelta dei militari indigeni da premiare (graduati ed ascari) sarà tenuto conto dei loro precedenti di guerra, morali e disciplinari.

A parità di merito, sarà data la preferenza ai militari con più lungo servizio e segnatamente a quelli con più lungo servizio ininterrotto al battaglione, e, sempre a parità di requisiti, saranno preferiti i militari con maggior numero di figli e più bisognosi.

Potranno essere assegnati premi anche a quei militari che nel corso dell'anno si siano segnalati per qualche fatto specifico di valore, abnegazione o sacrificio.

In genere non potranno essere distribuiti premi allo stesso militare per più di tre anni consecutivi. Potranno i premi essere elargiti anche ai militari in congedo bisognosi che già abbiano prestato onorevole servizio nel battaglione.

Art. 6.

La distribuzione dei premi avverrà annualmente il 18 dicembre — ricorrenza del combattimento di Halai (Eritrea) — e possibilmente davanti al battaglione riunito in armi, per ricordargli tutti i suoi fasti gloriosi.

Art. 7.

Le somme derivanti dalla riscossione della rendita semestrale saranno depositate fino al giorno della distribuzione dei premi in un libretto della cassa postale di risparmio, intestato al comando del IV battaglione indigeni d'Eritrea (*Fondazione maggiore* TOSELLI per il IV battaglione eritreo).

Con gli interessi maturati sarà di tanto in tanto distribuito un premio suppletivo di importo non inferiore al premio di minor valore dei premi di cui all'art. 3. Tale premio sarà possibilmente aggiudicato a turno fra i vari riparti.

Art. 8.

L'amministrazione della fondazione sarà tenuta dal comandante del battaglione, il quale farà le registrazioni su apposito registro cassa, da sottoporsi, dopo l'annuale distribuzione dei premi, al benestare del comandante il R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 9.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comandante del IV battaglione indigeni d'Eritrea trasmetterà al Ministero della guerra per il tramite del Comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea il rendiconto della Fondazione.

Roma, lì 6 settembre 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 813. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2516 col quale la « Fondazione maggiore DE ROSA », costituita con il capitale nominale di lire 10.000 e destinata a favore dei militari indigeni dell'artiglieria eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 settembre 1928 - Anno VI — (*Gazzetta ufficiale* n. 279 del 30 novembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la proposta del Comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea perchè col capitale nominale di L. 10,000 — costituente parte delle somme che i dipendenti battaglioni hanno razziato in Libia e in Somalia — sia costituita una fondazione da intitolarsi al maggiore DE ROSA e da devolversi a favore dei militari indigeni dell'artiglieria eritrea;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta proposta;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione maggiore* DE ROSA », costituita col capitale nominale di lire 10,000 e destinata a favore dei militari indigeni dell'artiglieria eritrea, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione, composto di n. 9 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione maggiore De Rosa » a favore dei militari indigeni dell'artiglieria eritrea.

Art. 1.

La « *Fondazione maggiore* DE ROSA » è costituita per onorare la memoria del predetto ufficiale ed è destinata a favore dei militari indigeni dell'artiglieria eritrea, di cui il DE ROSA fu comandante.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 10,000, in titoli del Prestito del Littorio da convertirsi in un certificato di rendita nominativa, intestato alla « *Fondazione maggiore* DE ROSA » e da depositarsi nella cassa del Comando dell'artiglieria eritrea.

Art. 3.

Coll'annua rendita di L. 500, sono istituiti n. 14 premi ripartiti come segue:

REPARTI	1° Premio		2° Premio		TOTALE	
	n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo
Reparto Comando Artigl.	1	30	1	20	2	50
1ª Batteria da montagna	1	50	1	30	2	80
2ª Batteria da montagna	1	50	1	30	2	80
3ª Batteria da montagna	1	50	1	30	2	80
1ª Compagnia cannonieri	1	50	1	30	2	80
2ª Compagnia cannonieri	1	50	1	30	2	80
Drappello treno	1	30	1	20	2	50
	7	310	7	190	14	500

Nel caso in cui per conversione o altro motivo, la rendita venisse a diminuire, il valore di ciascun premio verrà proporzionalmente ridotto, pur restando inalterati il loro numero complessivo e il numero stabilito per ogni reparto.

Nel caso in cui la costituzione organica dell'artiglieria venisse ad essere variata, il numero complessivo dei premi verrà pure variato in modo da poter conservare le attuali proporzioni per rispetto ai nuovi reparti di cui venisse ad essere costituita l'artiglieria in Eritrea.

Art. 4.

La scelta dei militari da premiare sarà fatta dal comandante dell'artiglieria eritrea su proposta motivata dei comandanti di reparto e sarà sottoposta all'approvazione del Comandante del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 5.

Nella scelta dei militari indigeni da premiare (graduati ed ascari) sarà tenuto conto dei loro precedenti di guerra, morali e disciplinari.

A parità di merito sarà data la preferenza ai militari con più lungo servizio e segnatamente a quelli con più lungo servizio ininterrotto in artiglieria, e, sempre a parità di requisiti, saranno preferiti i militari con maggior numero di figli e più bisognosi.

Potranno essere assegnati premi anche a militari che nel corso dell'anno si siano segnalati per qualche fatto specifico di valore, abnegazione o sacrificio.

In genere non potranno essere distribuiti premi allo stesso militare per più di tre anni consecutivi. Potranno i premi essere elargiti anche ai militari in congedo bisognosi che già abbiano prestato onorevole servizio in artiglieria.

Art. 6.

La distribuzione dei premi avverrà annualmente il 15 giugno — ricorrenza della festa dell'Arma — e possibilmente davanti a ciascun reparto riunito in armi per ricordare loro tutti i fasti gloriosi dell'Arma.

Art. 7.

Le somme derivanti dalla riscossione della rendita semestrale saranno depositate fino al giorno della distribuzione in un libretto della cassa postale di risparmio, intestato al comando artiglieria eritrea (*Fondazione maggiore* DE ROSA).

Con gli interessi maturati sarà di tanto in tanto distribuito un premio suppletivo di importo non inferiore al premio di minor valore dei premi di cui all'art. 3. Tale premio sarà possibilmente aggiudicato a turno fra i vari reparti.

Art. 8.

L'amministrazione della fondazione sarà tenuta dal comandante dell'artiglieria, il quale farà le registrazioni su apposito registro cassa, da sottoporsi, dopo l'annuale distribuzione dei premi, al benestare del comandante del R.C.T.C. dell'Eritrea.

Art. 9.

Entro il 30 giugno di ogni anno il comandante dell'artiglieria eritrea trasmetterà al Ministero della guerra, per il tramite del Comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, il rendiconto della fondazione.

Roma, li 6 settembre 1928 - Anno VI

Visto: d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 814. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2517 col quale la « Fondazione Maggiore FIORE », costituita con il capitale nominale di lire 4.000 e destinata a favore dei militari indigeni del genio militare d'Eritrea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 settembre 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 280 del 1 dicembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la proposta del Comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea perchè col capitale nominale di L. 4000 — costituente parte delle somme che i dipendenti battaglioni hanno razziato in Libia o in Somalia — sia costituita una Fondazione da intitolarsi al maggiore FIORE e da devolversi a favore dei militari indigeni del Genio militare d'Eritrea;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta proposta;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972, serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione maggiore* FIORE », costituita col capitale nominale di L. 4000 e destinata a favore dei militari indigeni del genio militare d'Eritrea, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 9 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione maggiore Fiore » a favore dei militari del genio militare d'Eritrea.

Art. 1.

La « *Fondazione maggiore* FIORE » è costituita per onorare la memoria del FIORE, ed è destinata a favore dei militari indigeni del genio militare d'Eritrea, di cui il predetto ufficiale fece parte.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 4000, in titoli del prestito del Littorio, da convertirsi in un certificato di rendita nominativa, intestato alla « *Fondazione maggiore* FIORE » e da depositarsi nella cassa del Comando del genio militare d'Eritrea.

Art. 3.

Coll'annua rendita di L. 200, sono istituiti n. 6 premi ripartiti come segue:

Reparti	1° Premio		2° Premio		3° Premio		4° Premio		Totale	
	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Imp.	n.	Importo
Comp. Genio	1	60	1	40	1	25	1	10	4	135
Sezione Autom.	—	—	1	40	1	25	—	—	2	65
	1	60	2	80	2	50	1	10	6	200

Nel caso in cui per conversione o altro motivo, la rendita venisse a diminuire, il valore di ciascun premio verrà proporzionalmente ridotto, pur restando inalterato il loro numero complessivo e il numero stabilito per ogni reparto.

Nel caso in cui la costituzione organica del genio venisse ad essere variata, il numero complessivo dei premi verrà pure variato in modo da poter conservare le attuali proporzioni rispetto ai nuovi reparti di cui venisse ad essere costituito il genio in Eritrea.

Art. 4.

La scelta dei militari da premiare sarà fatta dal comandante del genio militare dell'Eritrea su proposta motivata dei comandanti di reparto e sarà sottoposta all'approvazione del Comandante del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 5.

Nella scelta dei militari indigeni da premiare (graduati ed ascari) sarà tenuto conto dei loro precedenti di guerra, morali e disciplinari.

A parità di merito sarà data la preferenza ai militari con più lungo servizio e segnatamente a quelli con più lungo servizio ininterrotto al genio militare, e, sempre a parità di requisiti, saranno preferiti i militari con maggior numero di figli e più bisognosi.

Potranno essere assegnati premi anche ai militari che nel corso dell'anno si siano segnalati per qualche fatto specifico di valore, abnegazione o sacrificio.

In genere non potranno essere distribuiti premi allo stesso militare per più di tre anni consecutivi. Potranno i premi essere elargiti anche ai militari in congedo bisognosi che già abbiano prestato onorevole servizio nel genio.

Art. 6.

La distribuzione dei premi avverrà annualmente il 28 ottobre ricorrenza della festa dell'Arma, davanti ai reparti del genio riuniti in armi, per ricordare loro tutti i fasti gloriosi dell'Arma del genio.

Art. 7.

Le somme derivanti dalla riscossione della rendita semestrale saranno depositate in un libretto della cassa postale di risparmio, intestato al comando del genio militare d'Eritrea (*Fondazione maggiore* FIORE).

Con gli interessi maturati sarà di tanto in tanto distribuito un premio suppletivo di importo non inferiore al premio di minor valore dei premi di cui all'art. 3. Tale premio sarà possibilmente aggiudicato a turno fra i vari reparti.

Art. 8.

L'amministrazione della fondazione sarà tenuta dal comandante del genio militare dell'Eritrea il quale farà le registrazioni su apposito registro di cassa, da sottoporsi, dopo l'annuale distribuzione dei premi, al benestare del comandante il R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 9.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comandante del genio militare d'Eritrea trasmetterà al Ministero della guerra, per il tramite del Comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, il rendiconto della fondazione.

Roma, li 6 settembre 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 815. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 2528 – Variazioni compensative nei bilanci di diverse Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1928-29.** — (Ragioneria Centrale). — 8 novembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 275, del 26 novembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 maggio 1928, nn. 1005, 1006 e 1007; 7 giugno 1928, nn. 1206, 1209 e 14 giugno 1928, n. 1315;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta d'introdurre alcune variazioni negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso, nonchè nel bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della pubblica istruzione, dell'interno, della guerra, della marina e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dallo stesso Ministro proponente.

Omissis.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Omissis.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1928-29.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Indennità e spese per commissioni, ecc.	L.	64,000
Cap. n. 47 — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate	»	438,000
TOTALE . . .	L.	502,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 54 — Spese generali delle legioni, ecc. . . .	L.	502,000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 816. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1928-29 per le Accademie, Scuole e Collegi militari.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 20 novembre 1928 — Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 607 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge 10 maggio 1928, n. 1005 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finanziario 1928-29 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Collegio militare di Roma	L.	9,000
Collegio militare di Napoli	»	6,000
R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	30,500
R. Accademia di artiglieria e genio	»	30,000
Scuola di applicazione di fanteria	»	17,000
Scuola di applicazione di cavalleria	»	12,000
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	30,000
Scuola allievi uffic. di complemento Moncalieri	»	28,500
Scuola allievi ufficiali di complemento Brà	»	10,000
Scuola allievi ufficiali di complemento Milano	»	10,000
Scuola allievi ufficiali di complemento Verona	»	5,500
Scuola allievi ufficiali di complemento Pola	»	11,000
Scuola allievi ufficiali di complemento Lucca	»	10,000
Scuola allievi ufficiali di complemento Spoleto	»	14,000
Scuola allievi uffic. di complemento Campobasso	»	5,000
Scuola allievi ufficiali di complemento Palermo	»	5,000
Scuola allievi sottufficiali Modena	»	8,000
Scuola allievi sottufficiali Rieti	»	8,000
Scuola allievi sottufficiali Casagiove	»	15,000
Comando scuole centrali militari	»	13,000
Scuola centrale di fanteria	»	18,000
Scuola centrale di artiglieria	»	15,500
Scuola centrale del genio	»	15,000
Scuola centrale di educazione fisica	»	4,000
Scuola di guerra	»	31,800
Scuola di tiro di artiglieria	»	12,000
Scuola di applicazione di sanità militare	»	8,000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 22 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1928-29.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 817. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1928-29 per le Accademie, Scuole e Collegi militari.** — (Divisione educazione fisica istruzioue premilitare e scuole militari). — 20 novembre 1928 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 151, 607 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927 n. 443;

Vista la legge 10 maggio 1928, n. 1005 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio 1928-1929 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Collegio militare di Roma	L.	2,000
Collegio militare di Napoli	»	2,000
R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	3,000
R. Accademia di artiglieria e genio	»	3,000
Scuola di applicazione di fanteria	»	500
Scuola di applicazione di cavalleria	»	500
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1,000
Scuola allievi uffic. di complemento Moncalieri	»	1,000
Scuola allievi ufficiali di complemento Bra	»	1,000
Scuola allievi ufficiali di complemento Milano	»	1,000
Scuola allievi ufficiali di complemento Verona	»	1,000
Scuola allievi ufficiali di complemento Pola	»	600
Scuola allievi ufficiali di complemento Lucca	»	600
Scuola allievi ufficiali di complemento Spoleto	»	1,500
Scuola allievi uffic. di complemento Campobasso	»	500
Scuola allievi ufficiali di complemento Palermo	»	500

Scuola allievi sottufficiali Modena . . .	L.	600
Scuola allievi sottufficiali Rieti	»	1,000
Scuola allievi sottufficiali Casagiove . . .	»	600
Comando scuole centrali militari	»	1,000
Scuola centrale fanteria	»	2,000
Scuola centrale artiglieria	»	1,000
Scuola centrale del genio	»	1,000
Scuola centrale di educazione fisica . . .	»	500
Scuola di guerra	»	1,000
Scuola di tiro di artiglieria	»	2,000
Scuola di applicazione di sanità militare . .	»	1000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 22 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1928-29.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 818. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1928-29 per la scuola centrale carabinieri reali.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 20 novembre 1928 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 147 e 502 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge 10 maggio 1928, n. 1005 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finanziario 1928-29 per la Scuola centrale carabinieri reali è stabilito nella misura di L. 16,500.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente è posta a carico del capitolo 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1928-29.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 819. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1928-29 per la Scuola Centrale carabinieri reali.** — Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 20 novembre 1928 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 151 e 502 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituiti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge 10 maggio 1928 n. 1005 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1928-29 per la Scuola centrale carabinieri Reali è stabilito nella misura di L. 1000.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente è posta a carico del capitolo 54 dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1928-29.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 820. — FONDAZIONI. — **Sostituzione di un membro della Commissione aggiudicatrice del premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. P. E. ».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 dicembre 1928 - Anno VII.

Con riferimento alle circolari 543 e 609 *giornale militare* c. a., si rende noto che, in seguito all'avvenuto passaggio in ausiliaria del tenente generale medico in S. P. E. GUALDI comm. prof. Carlo, questi è sostituito nella carica di presidente della Commissione aggiudicatrice del premio, per il quadriennio 1925-1928, della « *Fondazione* FERRERO di CAVALLERLEONE *pro ufficiali medici del R. Esercito in S. P. E.* » dal tenente generale medico in S. P. E. RIVA comm. Umberto.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 821. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Esclusione dalle aste.** – (Ragioneria centrale) – 13 dicembre 1928 – Anno VII.

In base all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero dell'aeronautica, con decreti del 26 luglio 1928, n. 126 e del 10 novembre 1928, n. 10707, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato rispettivamente i seguenti:

Sig. CORINALDESI dott. Nicola Umberto fu Nicola veterinario in Iesi.

Ditta G. SAITA e C. di Milano.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 822. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli Enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 13 dicembre 1928 – Anno VII.

Con riferimento alla circolare 469 del *giornale militare* corrente anno (titolo A - ultimo capoverso), si comunicano le seguenti variazioni nei prezzi delle parti di ricambio degli autoveicoli Fiat verificatesi a decorrere dal 15 novembre corrente anno:

St. 8651 Valvolina fusibile .	da L.	1 —	a L.	0.50
Mod. 501 - n. 32695 - Scatola interna per differenziale . .	»	150 —	»	65 —
Mod. 501 - n. 47385 - Corpo per ventilatore	»	40 —	»	45 —
Mod. 509 - n. 74806 - Corpo per ventilatore	»	50 —	»	40 —
Mod. 509 - n. 76556 - Valvola fusibile del campo . . .	»	1 —	»	0.50
Mod. 509 - N. 77179 - Interruttore di minima completo . .	»	130 —	»	60 —
Mod. 509 - n. 78585 - Disco per registro tirante comando sterzo	»	1 —	»	0.05
Mod. 509 - n. 80592 - Valvolina fusibile del quadretto . .	»	1 —	»	0.50
Mod. 509 n. 80793 - Valvolina fusibile della piastra porta connessioni cruscotto . . .	»	1 —	»	0.50

p. *Il ministro*: P. GAZZERA.

N. 823. — AVANZAMENTO. — **Norme per l'applicazione del paragrafo 92 della circolare 369 del *giornale militare* 1926 circa i corsi d'istruzione per i capitani in A. R. Q. senza obbligo di richiamo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 dicembre 1928 - Anno VII.

Il Ministero, tenuto conto della variabilità del numero di ufficiali in A. R. Q. che annualmente possono presentarsi ai corsi di istruzione di cui al paragrafo 92 delle norme esecutive (circolare 396 *giornale militare* 1926), determina che, a cura del comando delle scuole centrali, i frequentatori dei corsi stessi possano essere divisi in 3 o 4 gruppi, a ciascuno dei quali corrisponderà una sottocommissione.

In tale senso debbono intendersi variate le prescrizioni contenute nell'allegato n. 3 alla circolare 682 *giornale militare* 1926 e nella circolare 309 *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 824. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione dei modelli 71 D e 71 E del catalogo.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio coordinamento e collegamento). - 13 dicembre 1928 - Anno VII.

Si avverte che presso gli stabilimenti militari di pena di Gaeta è ormai ultimata la stampa del modello 71 D., prescritto dalla circolare 538 del *giornale militare* c. a.: ne sarà iniziata la spedizione il giorno 15 corrente.

I comandi di distretto militare, delle truppe coloniali e dei presidi del Dodecanneso dovranno perciò subito richiedere direttamente agli stabilimenti stessi il quantitativo di copie necessario del modello suddetto.

Nello stesso tempo dovranno anche richiedere ai predetti stabilimenti il quantitativo necessario del modello 71 E. (che sostituisce l'allegato n. 2 alla circolare 584 del *giornale militare* del 1926) di cui questo Ministero ha pure disposto la stampa per ottenere uniformità di formato e di veste tipografica.

L'allegato 2 invece, di cui nella citata circolare 538 c. a., dovrà essere stampato a cura di ciascun comando di distretto militare.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 41ª, anno 1928, circolare 591:

A pagina 2142, depennare il tenente VIVIANI Valerio del 35° fanteria.

Dispensa 55, anno 1928, circolare 770:

A pagina 2660, CARLINO Arturo, leggasi: CARLINI Arturo.

A pagina 2663, ALBERTINI Arturo, leggasi: ALBERTINI Luigi.

A pagina 2664, ROSSI Giulio, leggasi: ROSSI Guido.

PREZZO L. 1,10

(7237) - Roma, 1928 - Anno VII — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª — 1928 - ANNO VII — 21 DICEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. **825** – **20 settembre 1928** – Anno VI — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2625 – Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno, delle opere di Forte M. Verona e Forte Campolon . . . . . *Pag.* 2823

» **826** – **8 novembre 1928** – Anno VII — PERSONALE OPERAIO — R. decreto-legge n. 2629 – Modificazione al R. decreto-legge 27 ottobre 1927 n. 2055 sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi . . . . . » 2824

» **827** – **26 novembre 1928** – Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — AVANZAMENTO. — Legge n. 2683 – Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1928 n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'Armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito » 2826

» **828** – **26 novembre 1928** – Anno VII — PENSIONI. — Legge n. 2684 – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra . . . » 2827

LIBRERIA DELLO STATO

N. 829 - **26 novembre 1928** - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Legge n. 2682 - Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma . . . . . *Pag.* 2827

» **830 - 2 dicembre 1928** - Anno VII — AVANZAMENTO. — Legge n. 2703 - Norme sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito . . . » 2828

» **831 - 3 dicembre 1928** - Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'accertamento della idoneità al passaggio di alcuni topografi nel ruolo dei disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare . . . . . » 2829

» **832 - 5 dicembre 1928** - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2638 - Variazione di stanziamenti negli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè in bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1928-29 . . . . . » 2830

» **833 - 6 dicembre 1928** - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2720 - Determinazione del posto spettante al procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche » 2833

» **834 - 7 dicembre 1928** - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale - Accettazione di dimissioni dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato » 2834

» **835 - 13 dicembre 1928** - Anno VII — AVANZAMENTO. — Disposizioni relative agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . » 2835

N. 836 - **15 dicembre 1928** - Anno VII — AVANZAMENTO - SOTTUFFICIALI — Programmi per gli esami di concorso per l'avanzamento a scelta da sergente maggiore a maresciallo . . . . . *Pag.* 2839

» 837 - **20 dicembre 1928** - Anno VII — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, quadro suppletivo 1928, di cui alla circolare 638 *giornale militare* corrente anno . . . . . » 2871

» 838 - **20 dicembre 1928** - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Graduatorie dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi e corpi, ammessi al 1° anno di corso delle RR. Accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1928-1929, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 315 del *giornale militare* 1928 . . . . . » 2871

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2880

Circolare N. 825. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 2625 - Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno, delle opere di Forte M. Verona e Forte Campolon.** — (Direzione generale del genio). — 20 settembre 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 285, del 7 dicembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il Regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere di Forte M. Verona e Forte Campolon sono radiate dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono in conseguenza abolite le zone di servitù militari relative a dette opere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 826. — PERSONALE OPERAIO. - **R. decreto-legge n. 2629 - Modificazione al R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055 sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 8 novembre 1928 - Anno VII. - (*Gazzetta ufficiale* n. 283, del 5 dicembre 1928 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, convertito in legge dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di completare la composizione del Comitato speciale di cui all'art. 11 del citato decreto-legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla lettera *e)* dell'art. 11 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, è sostituita la seguente:

« *e)* un rappresentante della Croce Rossa Italiana, un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, un rappresentante dei Consorzi provinciali antitubercolari, designato dal Ministro per l'interno, e il direttore dell'Istituto di perfezionamento per le malattie dell'apparato respiratorio « *Benito Mussolini* » in Roma ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

N. 827. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AVANZAMENTO. — Legge n. 2683 – Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'Armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito. — (Gabinetto) — 26 novembre 1928 – Anno VII – (*Gazzetta ufficiale* n. 291. del 15 dicembre 1928 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 828. — PENSIONI. — **Legge n. 2684 - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra.** — (Gabinetto) — 26 novembre 1928 - Anno VII - (*Gazzetta ufficiale* n. 288, del 12 dicembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato a la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 829. — SCUOLE MILITARI. — **Legge n. 2682 - Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma.** — (Gabinetto) — 26 novembre 1928 - Anno VII - (*Gazzetta ufficiale* n. 288, del 12 dicembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato a la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della Sezione magistrale di scherma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 830. — AVANZAMENTO. — **Legge n. 2703 - Norme sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito.** — (Gabinetto) — 2 dicembre 1928 - Anno VII - *Gazzetta ufficiale* n. 291, del 15 dicembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Dell'idoneità all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito giudica una Commissione di primo grado, le cui deliberazioni sono poi sottoposte al giudizio di una Commissione superiore.

In caso di discrepanza fra i giudizi della Commissione di primo grado e di quella di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali per i militari di detta arma ed ai comandanti di corpo d'armata per quelli delle altre armi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 831. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'accertamento della idoneità al passaggio di alcuni topografi nel ruolo dei disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare.** – (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 dicembre 1928 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2145, riguardante il passaggio di alcuni impiegati disegnatori dal ruolo dei topografi a quello dei disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare;

Viste le domande presentate dagli interessati nel termine di cui all'articolo unico, primo comma, del citato R. decreto;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'accertamento della idoneità per il passaggio di alcuni impiegati disegnatori dal ruolo dei topografi a quello dei disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare è costituita come appresso:

VACCHELLI gr. uff. Nicola, generale di divisione, direttore dell'Istituto geografico militare, *presidente;*

CERESA gr. uff. Annibale, ispettore generale del Ministero della guerra, *membro;*

REDI cav. Francesco, colonnello, vice direttore dell'Istituto geografico militare, *membro;*

RIVERSO cav. uff. dott. Luigi, capo Sezione del Ministero della guerra, *segretario.*

Art. 2.

La Commissione anzidetta si riunirà in Firenze presso l'Istituto geografico militare nei giorni che dal Presidente

saranno stabiliti e dovrà ultimare i suoi lavori non oltre il giorno 31 gennaio 1929.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 3 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 832. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 2638 – Variazioni di stanziamenti negli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè in bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1928-29.** — (Ragioneria centrale). — 5 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 maggio 1928, nn. 1005, 1006, 1007; 17 maggio 1928, nn. 1029 e 1030; 7 giugno 1928, nn. 1205, 1206, 1208, 1209, e 1250, e 14 giugno 1928, n. 1315;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta d'introdurre alcune variazioni negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso, nonchè i bilanci relativi a speciali gestioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Omissis.

Art. 3.

A decorrere dal 1° genaio 1929 sono soppressi i conti correnti fra il Ministero delle finanze ed i Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, istituiti rispettivamente con le leggi 17 luglio 1910, n. 511, 20 giugno 1909, n. 366, e 6 luglio 1911, n. 650 e coi Regi decreti 26 giugno 1925, n. 1271 e 28 giugno 1928, n. 1646.

Dalla stessa epoca, alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, sia nel territorio del Regno che nelle Colonie, rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio; al servizio di cassa delle Regie navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo e dei corpi e degli enti a terra della Regia marina; nonchè alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti, sarà provveduto mediante stanziamenti in appositi capitoli, da istituirsi nella categoria « Movimento di capitali » in ognuno degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, entro i limiti di somma fissati, rispettivamente, per le singole Amministrazioni, dalle disposizioni vigenti.

Le somme anticipate come sopra saranno riversate in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, inscritto nella medesima categoria « Movimento di capitali », quando cessino o diminuiscano le necessità dell'anticipazione, e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio finanziario.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre negli stati di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, per l'esercizio 1928-29, le variazioni derivanti dal disposto del precedente art. 3, ed a stabilire con decreti, da emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le norme per la sua applicazione.

Con le prime anticipazioni corrisposte, a termini delle disposizioni di cui al precedente art. 3, sarà provveduto ad

estinguere il debito dei Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, verso il Tesoro, per le somme già anticipate nei conti correnti, che restano soppressi.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1928-29.

(*Omissis*).

a) *In aumento*:

Cap. n. 47 — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate, ecc.	L.	443,608
Cap. n. 48 — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.	»	137,922
Totale . . .	L.	581,530

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21 — Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione, ecc.	L.	6,500
Cap. n. 26 — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e rinnovazione del corredo, ecc.	»	4,500
Cap. n. 27 — Pane e viveri per le truppe, ecc. . .	»	1,000
Cap. n. 29 — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	1,000
Cap. n. 31 — Servizi di rimonta, acquisto di quadrupedi e di puledri, ecc.	»	3,000

Cap. n. 32 — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	103,422
Cap. n. 33 — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio, ecc.	»	14.000
Cap. n. 36 — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari, ecc.	»	3.500
Cap. n. 54 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, assegni per spese d'ufficio, ecc.	»	494,608
Totale . . .	L.	631,530

(*Omissis*)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 833. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 2720 – Determinazione del posto spettante al procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.** — (Gabinetto) — 6 dicembre 1928 – Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 290, del 14 dicembre 1928 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, che stabilisce l'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità, a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 380, con il quale è stata istituita la carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Ritenuta la opportunità di stabilire il posto spettante al procuratore generale anzidetto nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato è collocato nella categoria IV, classe 7ª dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, approvato con R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 834. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Accettazione di dimissioni dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto) — 7 dicembre 1928 - Anno VII - (*Gazzetta ufficiale* n. 289, del 13 dicembre 1928 - Anno VII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Viste le dimissioni presentate dal comm. avv. Carlo Baratelli dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Le dimissioni presentate dal predetto comm. avv. Carlo Baratelli sono accettate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 835. — AVANZAMENTO. — **Disposizioni relative agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 dicembre 1928 - Anno VII.

In applicazione dell'art. 11 del R. decreto n. 415 del 3 marzo 1928 (Circolare 181 *giornale militare* c. a.) relativo agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio il Ministero determina quanto segue:

1. — Le domande degli ufficiali che desiderano concorrere all'ammissione agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta, dovranno pervenire al Ministero, (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 31 gennaio di ogni anno, corredate dalla dichiarazione di merito prescritta dall'art. 53 della legge d'avanzamento. Detta dichiarazione dovrà comprendere un giudizio esplicito sulla qualità complessiva dell'ufficiale e da essa dovrà apparire se egli emerge per cultura, oltrechè per qualità militari, così da dare affidamento di percorrere con distinzione i gradi superiori, conformemente a quanto è indicato nell'articolo 2 del R. decreto numero 415 del 3 marzo 1928 (circolare 181 *giornale militare* 1928 citata).

2. — In relazione alla norma dell'art. 59 della legge 11 marzo 1926, n. 398, non è considerato come comando di reparto il tempo trascorso in licenze straordinarie: mentre è considerato come comando di reparto il tempo passato negli istituti militari, e nelle scuole allievi ufficiali ed allievi sottufficiali come ufficiali istruttori e di governo.

3. — Per ottenere l'ammissione agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta gli ufficiali dovranno:

a) essere dichiarati meritevoli dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado per l'avanzamento (art. 53 della legge n. 398 dell'11 marzo 1926);

b) ottenere il parere favorevole da parte di apposita commissione nominata dal Ministro della guerra.

Il Ministro deciderà in modo inappellabile e farà conoscere il nome dei dichiarati idonei all'ammissione con circolare che sarà pubblicata nel *giornale militare*.

4. — Gli ufficiali ammessi agli esami per rinunciare a sostenerli dovranno presentare motivata domanda scritta di rinuncia alle autorità da cui dipendono. I comandi di corpo d'armata accorderanno la dispensa informandone il Ministero. Ma le autorità incaricate di redigere le note caratteristiche terranno nota di questa rinunzia.

5. — Le prove scritte avranno luogo presso le sedi dei comandi di corpo d'armata, dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna, dei Comandi delle truppe della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, e dei presidi del Dodecanneso.

Gli ufficiali ammessi agli esami scritti dovranno presentarsi ai detti comandi nelle ore antimeridiane del giorno antecedente a quello in cui gli esami incominceranno.

Le prove orali ed applicative avranno luogo nelle località che verranno stabilite anno per anno. Agli ufficiali ammessi a dette prove sarà concesso quel tempo di licenza ordinaria cui ancora avessero diritto nel biennio e, in più, 30 giorni di licenza speciale immediatamente prima delle anzidette prove.

Di massima le prove scritte avranno luogo nel mese di marzo, le prove orali ed applicative nel mese di giugno.

6. — A ciascuna prova scritta d'esame sarà dedicato un giorno e le prove stesse si seguiranno in quest'ordine:

1° *giorno* - storia politico-militare per i maggiori ed i capitani, storia militare per i tenenti, su argomenti ricavati dai programmi di storia annessi al decreto (circolare 181 *giornale militare* 1928);

2° *giorno* - cultura tecnico professionale.

Per ogni prova scritta saranno profferti tre temi, prescelti dal Presidente della Commissione esaminatrice, lasciando facoltà al candidato di svolgerne uno a sua scelta.

Tempo assegnato per ciascuna prova scritta, 6 ore; per le prove di cultura tecnico-professionale dei candidati dell'arma del genio, potrà essere consentito un massimo di 8 ore.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che sarà provveduta dai comandi presso i quali avranno luogo gli esami stessi.

7. — Per lo svolgimento delle prove scritte verranno osservate le norme indicate ai paragrafi 11, 13, 14, 15 e 17 del regolamento per la scuola di guerra avvertendo che la commissione di vigilanza durante gli esami scritti dovrà essere formata, sempre che possibile, da un generale di brigata presidente e da due colonnelli membri.

I temi verranno trasmessi, in pieghi suggellati, dal presidente della Commissione d'esame ai comandi presso i quali avranno luogo le prove e questi, in ciascun giorno di esame, consegneranno il relativo piego suggellato al presidente della Commissione di vigilanza, il quale lo aprirà davanti ai concorrenti e detterà, o distribuirà, ad essi il tema.

I verbali ed i temi dei concorrenti, nonchè la busta contenente i nomi dei concorrenti stessi coi corrispondenti nomi di località, saranno inviati al presidente della Commissione d'esame. Le anzidette buste contenenti i nomi saranno aperte dal presidente della Commissione d'esame solo quando i temi dei concorrenti saranno stati definitivamente classificati.

8. — Il presidente della Commissione esaminatrice, ripartirà la commissione in sottocommissioni, stabilirà in quale ordine dovranno succedersi le prove orali ed applicative ed in quale ordine i candidati dovranno presentarsi alle prove medesime tenendo altresì presente quanto segue circa lo svolgimento di esse:

a) alle prove orali saranno ammessi i soli concorrenti i quali in ogni prova scritta saranno stati giudicati idonei, a maggioranza di voti, dalla Commissione, avvertendo che a

parità di voti deciderà il voto del presidente. Le relative comunicazioni agli interessati saranno fatte dal presidente della Commissione d'esame;

b) durata di ciascuna prova orale: 45 minuti;

c) nelle prove orali il candidato dovrà rispondere alle domande che la commissione crederà di rivolgergli sulla base dei programmi che formano oggetto delle prove stesse ed ai chiarimenti che sul tema scritto gli venissero richiesti;

d) dal complesso delle prove la Commissione dovrà accertare se gli ufficiali aspiranti all'avanzamento a scelta posseggono in grado eminente le cognizioni ed i requisiti necessari per percorrere con distinzione i gradi superiori, conformemente a quanto è indicato dall'articolo 2 del R. decreto 415 del 3 marzo 1928, già citato.

9. — Compiute le prove orali e quelle applicative la commissione provvederà all'assegnazione del punto di merito con le modalità seguenti:

Riunita la Commissione il presidente aprirà la discussione successivamente su ciascuno dei candidati i quali saranno esaminati, attraverso tutto il periodo degli esami, sia nei riguardi dei requisiti di cultura generale militare e tecnico-professionale, sia dal lato della capacità operativa e didattica.

Sarà tenuto anche conto della capacità dei candidati a compiere un proficuo lavoro mentale al termine di una fatica fisica e dell'abilità a servirsi del cavallo nelle contingenze che possano spettare ai candidati stessi.

Terminata la discussione su ogni candidato si procederà alla votazione per la idoneità o non idoneità con le norme vigenti per gli esperimenti dei capitani e dei tenenti colonnelli quali risultano dal paragrafo I, nn. 1 e 2 della circolare 227 del *giornale militare* 1927 e dalla circolare 720 *giornale militare* stesso anno.

Agli ufficiali dichiarati idonei dovrà essere assegnato un punto di merito non inferiore a 14/20 mentre agli ufficiali dichiarati non idonei dovrà essere assegnato un punto di merito inferiore a 14/20.

10. — Della riunione della Commissione, dei punti riportati da ogni ufficiale, della conseguente media aritmetica e

proclamazione verrà redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dai membri della Commissione stessa. Detto verbale verrà trasmesso al Ministero.

11. — Le disposizioni contenute nella presente circolare sostituiscono quelle della circolare 205 *giornale militare* c. a. che resta quindi abrogata.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 836. — AVANZAMENTO - SOTTUFFICIALI. — **Programmi per l'avanzamento a scelta da sergente maggiore a maresciallo.** — (Gabinetto - Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 15 dicembre 1928 - Anno VII.

Parte comune a tutte le armi ed ai servizi.

Regolamento di disciplina.

Doveri disciplinari - Doveri generali di ogni militare - Doveri proprii del superiore - Doveri proprii dell'inferiore - Doveri fra uguali - Doveri del personale di truppa dello Stato Maggiore di Corpo - Doveri del personale di truppa del deposito - Doveri del personale di truppa della compagnia - Doveri del militare in alcuni casi e condizioni speciali - Giuramento della truppa.

Ricompense militari.

Punizioni disciplinari - Norme generali - Punizioni dei sottufficiali - Punizioni dei caporali e soldati - Disposizioni speciali.

Codice penale per l'esercito.

Reati e pene. — Disposizioni relative tanto al tempo di pace quanto al tempo di guerra - Pene, loro applicazioni; distinzioni dei reati e delle pene; tradimento, spionaggio, arruolamento; reati in servizio; disubbidienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione; diserzione, subornazione, abuso di autorità, atti di violenza commessi in occasione di alloggio militare, o nella esecuzione di un ordine o di una consegna; ferite e percosse fra militari, mutilazione

volontaria, calunnia, diffamazione, falso, prevaricazione, infedeltà, corruzione, vendita, pegno od alienazione di effetti militari, furto truffa ed appropriazione indebita, incendio e deterioramento di edifici, opere ed oggetti militari, disposizioni relative alle assise militari ed alle onorificenze.

Disposizioni relative al tempo di guerra - Stato di guerra e suoi effetti; incendio, devastazione, omicidio, ferite e percosse; reati contro le pubbliche autorità; stupro, ratto ed atti di libidine contro natura; grassazione, rapina, saccheggio, imposizioni o prestazioni arbitrarie; bisca, furto, truffe, frodi; falsa testimonianza e subornazione di testimoni; prigionieri di guerra.

Procedura penale in tempo di pace - Costituzione dei tribunali militari - Composizione dei tribunali territoriali.

Procedura penale in tempo di guerra - Costituzione dei tribunali militari in tempo di guerra.

Regolamento pel servizio territoriale.

Servizi di presidio - Generalità - Servizio di guardia Generalità - Cambio della guardia - Doveri del comandante della guardia - Doveri del caporale di muta - Doveri della sentinella - Consegna - Locali occupati dalla guardia - Ispezione alle guardie.

Servizi armati - Picchetto armato - Scorte - Accompagnamento drappelli.

Servizi disarmati.

Onori militari - Generalità - Guardia e picchetto armato d'onore - Onori funebri per i militari di truppa.

Disposizioni varie - Esecuzioni di sentenze - Feste anniversarie di fatti d'armi.

Appendice al regolamento del servizio territoriale.

Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza.

Regolamento di servizio interno.

Ordinamento della caserma - Alloggiamento della truppa, scuderie, affissioni, ordine pulizia ed illuminazione.

Servizo di caserma - Servizio di Reggimento, servizio di compagnia, disposizioni speciali per il rancio; dipendenza nel servizio di caserma.

Servizio reggimentale - Maresciallo di maggiorità di settimana - Caporal maggiore di maggiorità di giornata - Caporale maniscalco di settimana all'infermeria cavalli - Sergente d'ispezione - Guardia alla caserma - Piantoni all'ospedale - Guardia scuderia all'infermeria cavalli.

Servizio del rancio - Caporal maggiore di cucina, caporale di cucina e rancieri.

Servizio di compagnia - Sergente di giornata, sergente di settimana - Caporali di giornata, piantoni alle camerate, uomini di fatica, appuntato capo scuderia, guardia scuderia.

Operazioni ordinarie di caserma.

Operazioni e servizi speciali - Adunate, all'armi; mensa; sale di convegno e di lettura per la truppa - Ingresso in caserma di persone estranee al corpo, richiesta di truppa per servizio di pubblica sicurezza, ingerenza in caserma delle autorità giudiziarie, ingresso in caserma degli agenti delle finanze, del dazio consumo e della sanità pubblica - Spacci cooperativi.

Dispense dal servizio e dall'istruzione.

Regolamento sulla uniforme.

Significato ed uso delle stellette.

Uniformi per i sottufficiali e per la truppa.

Bardatura dei cavalli della truppa.

Abito civile - Casi nei quali i militari possono, o debbono, vestire l'abito civile.

Regolamento per le licenze.

Licenze ai sottufficiali, caporali e soldati - Distinzioni delle licenze - Licenza ordinaria, licenza straordinaria, breve licenza, licenza speciale per gli invalidi, licenza straordinaria speciale agli attendenti, licenza per l'estero, biglietto di licenza, decorrenza della licenza, presentazioni, disciplina, uniforme, proroghe alla licenza, militare in licenza che cade ammalato, ritorno al corpo, perdita o sciupio del denaro ricevuto pel viaggio, avvertenze circa i militari che debbono viaggiare per mare andando in licenza o tornandone.

Istruzione per l'igiene dei militari del Regio Esercito.

Importanza dell'igiene nell'esercito in rapporto alla salute del soldato.

Pulizia della persona; pulizia della pelle - Effetti della pulizia sulle funzioni della pelle - Bagni e abluzioni - Prescrizioni relative al vestiario - Pulizia delle camerate, delle cucine, delle latrine - Allontanamento e distruzione dei rifiuti - Norme igieniche in occasione di marce e di esercitazioni - Pulizia degli alloggiamenti.

Vitto del soldato, Acque potabili; acque inquinate - Influenza della sobrietà nel mangiare e nel bere sulla salute - Viveri di riserva e cura che il soldato ne deve avere.

Cenni sulle principali malattie epidemiche contagiose - Cause delle infezioni e vie di trasmissione - Insetti - Norme profilattiche - Vaccinazione - Malattie veneree e loro profilassi - Visite sanitarie - Norme igieniche speciali per le truppe in montagna.

Servizio in guerra.

Il candidato deve dar prova di conoscere il servizio di esplorazione (vicina) il servizio di sicurezza, il servizio delle pattuglie, l'addestramento pratico degli esploratori, l'impiego dei mezzi di collegamento, le norme e le prescrizioni sulle marce e sugli alloggiamenti, per quanto riguarda l'arma e la specialità alla quale appartiene.

Esplorazione. - Pattuglie, scopo, forza, modo di comportarsi delle pattuglie, compilazione e trasmissione delle notizie.

Scorte - Scorte al carreggio - Convoglio di prigionieri.

Collegamenti. - Mezzi principali di collegamento - Collegamenti radio - Collegamenti elettrici - Collegamenti ottici - A braccia, con razzi, con bandiere ordinarie e a lampo di colore - Alfabeto Morse - Collegamenti acustici - Megafoni - Cornette - Razzi sibilanti - Collegamento per mezzo di messaggi; razzi porta-messaggi - Ordinanze a piedi ed a cavallo - Ciclisti - Posti di corrispondenza - Piccioni viaggiatori.

Cani. - Collegamento a mezzo di aeroplani - Lancio di messaggi - Segnalazioni speciali per indicare agli aerei ed agli osservatori da terra la linea della fanteria - Pattuglie di collegamento.

Marce. - Premessa - Formazione e disciplina di marcia - Allungamento - Ora di partenza - Velocità di marcia - Fermate - Marcia ordinaria, celere, forzata - Marce di notte, loro importanza odierna in relazione alla osservazione ed alle offese aeree - Carreggio - Autoveicoli; incontro delle colonne - Passaggio di corsi d'acqua sopra ponti e galleggiamenti - Guadi - Arrivo agli alloggiamenti.

Stazioni. - Accantonamento - Accampamento - Addiaccio - Forieri di alloggiamenti e loro doveri - Provvedimenti per l'igiene degli alloggiamenti - Pulizia e disciplina negli alloggiamenti - Misure per sottrarsi all'osservazione aerea nemica.

Sicurezza. - Avanguardia - Reparti fiancheggianti - Retroguardia - Misure per sottrarsi all'osservazione aerea nemica. Sicurezza durante le soste - Sistema completo di avamposti - Piccole guardie e vedette - Gran guardie - Riserva di avamposti - Pattuglie - Comandante degli avamposti - Collocamento degli avamposti - Riconoscimento agli avamposti - Parlamentari - Disertori - Contegno degli avamposti in caso di attacco del nemico - Ritiro degli avamposti - Avamposti di marcia - Fermata protetta.

Combattimento. - Contegno e doveri nel combattimento.

Gas impiegati nel combattimento. - Misure protettive contro i gas impiegati nel combattimento - Impiego e conservazione dei mezzi protettivi - Respiratori.

Usi di guerra. - Mezzi prescritti come barbari e sleali - Prigionieri di guerra ammalati e feriti - Parlamentari - Guide - Spie - Disertori - Predoni.

Lavori del campo di battaglia.
(solo per armi combattenti).

Per il genio vedasi inoltre il programma speciale per tale arma.

Cenni sommari - Scopo della fortificazione campale - Suoi elementi fondamentali: fiancheggiamento, protezione, do-

minio, ostacolo, comunicazioni, defilamento, tracciato, saliente, rientrante.

Particolari fortificatori: trincee, allacciamenti, camminamenti, piste, appostamenti individuali per fucilieri, appostamenti per mitragliatrici, appostamenti per artiglierie, centri di resistenza, ricoveri - Rivestimenti e materiali che si impiegano.

Ostacolo (naturale o artificiale - reticolati, abbattute, inondazioni, campi minati).

Modo di disporre gli uomini al lavoro.

Mascheramento: materiali e lavori per il mascheramento.

Ordine progressivo dei lavori di rafforzamento.

Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

Assegni. — Assegni dei sottufficiali e dei militari di truppa - Vitto dei sottufficiali e dei militari di truppa - Rancio dei caporali e soldati - Mensa sottufficiali - Disposizioni comuni.

Casermaggio.

Vestiario ed equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa. — Disposizioni generali - Norme relative al vestiario dei casi di trasferimento di compagnia o di corpo - Vestizione e svestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa.

Amministrazione e contabilità dei reparti. — Contabilità delle compagnie - Amministrazione e contabilità dei distaccamenti - Truppe in marcia.

Materiale. — Addebito per danni al materiale.

Stato dei sottufficiali.

Reclutamento - Progressione dei gradi - Avanzamento - Assegno giornaliero - Premi.

Obblighi di servizio - Cariche e destinazioni dei sottufficiali - Trasferimenti - La posizione di servizio sedentario - Sospensione dal grado - Invio in congedo a domanda - Dispensa dal servizio - Retrocessione dal grado - Perdita del grado in seguito a condanna.

Avanzamento nel R. Esercito.

Avanzamento ai gradi di truppa. — Disposizioni generali Avanzamento; anzianità di grado. Accertamento dell'idoneità all'avanzamento - Quadri di anzianità.

Parte speciale per l'arma di fanteria.

Esame teorico-pratico.

1. — *Addestramento della fanteria al combattimento.* — Il concorrente dovrà dimostrare:

a) di avere sicura conoscenza del regolamento dell'arma e di possedere piena idoneità alle funzioni di istruttore, sia nell'addestramento individuale, sia nell'addestramento delle squadre e del plotone;

b) di sapere ben comandare il plotone isolato od inquadrato nella compagnia, sia in ordine chiuso, sia in ordine di combattimento;

c) di ben conoscere le norme principali per l'impiego dei vari mezzi di combattimento della fanteria (fucili, mitragliatrici, bombe a mano, tromboncino, cannone per fanteria, armi bianche; attrezzi leggeri da zappatore);

d) di saper riferire a voce e per iscritto, con proprietà di linguaggio e in modo chiaro intorno ad un determinato compito che gli verrà assegnato (ricognizioni, impiego di un plotone, ecc.), e di sapersi valere delle carte topografiche.

2. — *Istruzione per la ginnastica militare.* — Il candidato deve dimostrare di sapere impartire l'istruzione ginnastica alla squadra ed al plotone, dirigendo e comandando esercizi regolamentari, dopo di averli egli stesso eseguiti, in modo da essere di esempio efficace.

3. — *Istruzione sulle armi e sul tiro.* — Il concorrente deve:

a) conoscere le varie armi e i mezzi sussidiari di difesa e di offesa della fanteria;

b) saperne chiaramente indicare il funzionamento;

c) saperne eseguire la composizione e la scomposizione, limitatamente a quanto è necessario per la esecuzione delle pulizie e per ispezionarle;

d) conoscere le norme per la loro buona manutenzione e per la conservazione;

e) conoscere le regole di puntamento e di tiro;

f) possedere nozioni elementari sulle artiglierie da campagna e pesanti campale e sulle munizioni da esse impiegate.

Parte speciale per le truppe celeri.

A) *Bersaglieri.*

Oltre alla parte speciale per l'arma di fanteria, il concorrente dovrà dimostrare:

a) di avere sicura conoscenza dell'« Addestramento ed impiego dei bersaglieri ciclisti »;

b) di possedere nozioni sulla costituzione dei corpi celeri e sul loro impiego nell'esplorazione avanzata e nella esplorazione vicina;

c) di conoscere i mezzi di collegamento in dotazione ai bersaglieri ed alla cavalleria;

d) di sapersi valere delle carte topografiche;

e) di avere conoscenza dell'« Istruzione sul materiale ciclistico » ed. 1927 (nozioni generali sulla manutenzione e conservazione del materiale ciclistico - nomenclatura della bicicletta - riparazioni di campagna - pulitura della macchina, ecc.);

f) di avere conoscenza dell'« Istruzione sul materiale automobilistico » ed. 1927 (norme generali che regolano la circolazione dei veicoli - descrizione sommario dei motori a scoppio; cenno sui vari difetti e guasti comuni ai motori per ripararli).

B) *Cavalleria*:

Il concorrente dovrà dimostrare:

a) di possedere piena idoneità alle funzioni di istruttore, sia a piedi, sia a cavallo;

b) di saper comandare il plotone isolato o inquadrato, a piedi ed a cavallo, sia in ordine chiuso, sia in formazione di combattimento;

c) di saper impartire l'istruzione di ginnastica militare ad una squadra;

d) di bene conoscere le norme principali per l'impiego delle armi della cavalleria (mitragliatrici, moschetto, pistola, armi bianche), e le regole di puntamento e tiro;

e) di possedere:

— nozioni elementari sull'impiego della fanteria;

— nozioni elementari sulle artiglierie da campagna e pesanti campali e sulle munizioni da esse impiegate;

— nozioni generali sulle truppe destinate ad operare colla cavalleria (bersaglieri ciclisti, autoblindo, carri armati);

— nozioni sulla costituzione dei corpi celeri e sul loro impiego nella esplorazione avanzata e nella esplorazione vicina);

f) di aver conoscenza delle norme di buona conservazione dei materiali (armi, bardature, equipaggiamento) e dell'affardellamento;

g) di sapersi valere delle carte topografiche, eseguendo su speciale tema, una riconognizione al comando di una pattuglia di esploratori e di saper riferire, in forma chiara ed esauriente, sul compito affidatogli;

h) di possedere le più importanti nozioni di ippologia (conformazione esterna del cavallo - divisione del corpo del cavallo - igiene - alimenti - bevande - scuderie - pulizia del cavallo - malattie più comuni);

i) di saper prestare le prime cure a un cavallo nelle più comuni malattie e nelle lesioni più frequenti (coliche, ferite, contusioni, chiodi da strada, ecc.);

l) di saper cavalcare superando ostacoli in terreno vario.

Parte speciale per i carri armati.

I candidati dovranno dar prova:

a) di aver sicura conoscenza delle istruzioni della specialità; impiego e addestramento tattico; condotta del carro armato; armi e tiro; ricognizioni del terreno, lavori da zappatore e di mascheramento; collegamenti; caricamento, conservazione e distruzione del materiale carrista; istruzio-

ne automobilistica; istruzione del maccanismo carrista; trasporto delle unità carriste; formazioni, movimenti e trasformazioni delle unità carriste;

istruzioni sul materiale carrista;

b) di saper ben comandare il plotone isolato od inquadrato nella compagnia, sia in ordine chiuso, sia in ordine di combattimento;

c) di conoscere le armi della fanteria e le sue norme fondamentali di impiego;

d) di saper riferire a voce e per iscritto, con proprietà di linguaggio e in modo chiaro, intorno ad un determinato compito, e di sapersi valere delle carte topografiche;

e) di saper impartire l'istruzione ginnastica alla squadra e al plotone, dirigendo e comandando esercizi regolamentari, dopo di averli egli stesso eseguiti, in modo da essere di esempio efficace;

f) di possedere nozioni elementari sulle artiglierie da campagna e pesanti campali e sulle munizioni da esse impiegate;

g) di possedere nozioni elementari sull'impiego delle truppe celeri nell'esplorazione avanzata e nell'esplorazione vicina.

Parte speciale per l'arma d'artiglieria.

(A) *Esami teorici.*

Il candidato dovrà dar prova di sicura conoscenza dei seguenti argomenti:

a) Cenni sulle armi della fanteria e sui suoi procedimenti d'impiego.

b) Generalità sugli esplosivi regolamentari di lancio e di scoppio - (norme di conservazione e di trasporto).

c) Istruzione sul materiale e sulle munizioni, congegni di mira, armamenti, attrezzi ed accessori, mezzi di traino e trasporto, manovre di forza - conservazioni e verifiche - riparazioni - ripieghi (per la propria specialità).

d) Istruzioni sul servizio del pezzo (per la propria specialità).

e) Istruzioni sull'affardellamento (per la propria specialità).

f) Istruzioni sui caricamenti - (per la propria specialità).

g) Istruzioni sul condurre - (pratica del cavallo, cavalcare e condurre quadrupedi - pratica dell'automezzo, condurre autoveicoli) - (per la propria specialità).

Nozioni sul carico e scarico dei quadrupedi, dei materiali d'artiglieria e degli automezzi - (per la propria specialità).

h) Ordini ed evoluzioni col materiale - (per la propria specialità).

i) Impiego ed addestramento tattico (pezzo e batteria - funzionamento dei servizi di osservazione e di collegamento - rifornimento delle munizioni).

l) Mezzi di trasmissione, strumenti e mezzi tecnici per il tiro - (descrizioni - caratteristiche - impiego) - (per la propria specialità).

m) Istruzioni sul tiro - (definizione e concetti elementari relativi alla traiettoria, alla dispersione, all'efficacia del tiro - puntamento - osservazione del tiro - cenni sulle riconognizioni, sula preparazione del tiro, sulla condotta del fuoco, sulle tavole di tiro).

n) Lavori del campo di battaglia.

Ed inoltre: (1°) *Per l'artiglieria da costa.*

a) Tiro delle artiglierie da costa.

b) Nozioni elementari di fortificazione costiera.

(2°) *Per l'artiglieria contraerei.*

a) Tiro delle artiglierie contraerei.

b) Tiro delle mitragliatrici contraerei.

c) Impianto e funzionamento dei servizi d'avvistamento e d'ascolto - mezzi attivi, passivi, ausiliari, della difesa aerea.

(3°) *Per le specialità autoportate ed autotrainate.*

a) Descrizione sommaria delle parti principali di un autocarro.

b) Il motore a scoppio ed il suo funzionamento.

c) Organi della trasmissione - trasmissione a catena e a cardano - il differenziale.

d) Tipi principali di autocarri, trattori, rimorchi.

e) Manovre di forza.

f) Guasti più comuni - riparazioni, ripieghi, norme di conservazione.

g) Capacità di trasporto e di traino.

(4°) *Per i foto-elettricisti.*

a) Nozioni elementari di elettricità e macchine elettriche.

b) Nozioni teoriche elementari sui proiettori.

c) Descrizione dei vari tipi di stazioni fotoelettriche regolamentari.

d) Funzionamento delle varie parti di una stazione - inconvenienti - guasti - piccole riparazioni.

e) Istruzione pratica sul servizio delle stazioni.

f) Impiego terrestre, contraereo e costiero delle stazioni fotoelettriche.

g) Mascheramento delle postazioni.

h) Norme per la conservazione e manutenzione del materiale.

(B) *Esami pratici.*

Il candidato dovrà dar prova:

a) di saper comandare la linea dei pezzi durante il tiro;

b) di saper leggere le carte topografiche ed eseguire misure sul terreno di angoli e distanze;

c) di saper impiegare i goniometri, i congegni di mira, gli strumenti ed i mezzi tecnici per il tiro (per la propria specialità);

d) di saper comandare una sezione inquadrata nell'istruzione a piedi e impartire l'istruzione sulla ginnastica;

e) di aver pratica conoscenza delle armi portatili, delle bombe a mano e delle mitragliatrici;

f) di saper usare i mezzi di trasmissione e di conoscere il cifrario per l'artiglieria;

g) di saper dirigere le evoluzioni col materiale (per la propria specialità);

h) di sapere montare a cavallo in terreno vario (per la specialità da campagna ed a cavallo);

i) di saper condurre autoveicoli e comandare una autocolonna (per la specialità autotrainate-autoportate);

l) di saper comandare una stazione foto-elettrica (per i foto-elettricisti).

Parte speciale per le compagnie treno.

Esami teorici.

a) Cenni sulle armi della fanteria;

b) Conservazione del materiale (per quanto interessa la specialità);

c) istruzione individuale a cavallo (per quanto interessa la specialità);

d) istruzione sul condurre (per la parte che riguarda le compagnie treno);

e) compendio di ippologia;

f) notizie sulla costituzione dei servizi a traino animale;

g) istruzione sui caricamenti dei carri impiegati nei servizi a traino animale;

h) istruzioni sull'affardellamento;

i) nozioni sul carico e scarico dei quadrupedi e del carreggio sulle ferrovie.

Esami pratici.

Il candidato deve dar prova:

a) di conoscere le norme di condotta di una colonna carreggio;

b) di sapere comandare una sezione inquadrata nella istruzione a piedi e impartire l'istruzione sulla ginnastica;

c) di sapere montare a cavallo con sufficiente abilità;

d) di conoscere la lettura delle carte topografiche, i segni convenzionali, la misura delle distanze e delle pendenze sulle carte, il modo di percorrere il terreno servendosi delle carte e di conoscere la percorribilità di un terreno nei riguardi delle vetture impiegate nei servizi a traino animale.

Parte speciale per l'arma del genio.

PARTE PRIMA.

Programmi comuni a tutta la specialità

Esami Teorici-Pratici.

1. — *Istruzione a piedi e sulla ginnastica militare.* — Il candidato deve dar prova di saper istruire il plotone e di comandarlo, tanto negli esercizi in ordine chiuso, quanto in ordine di combattimento, sia isolato che inquadrato nella compagnia.

Deve inoltre conoscere l'istruzione per la ginnastica militare e saper far eseguire ad una squadra gli esercizi regolamentari.

2. — *Istruzioni sulle armi e sul tiro.* — Il candidato deve saper fare da istruttore nella pratica del fucile, del moschetto, nella scuola di puntamento e negli esercizi preparatori pel tiro.

Deve inoltre conoscere le mitragliatrici pesanti e leggere ed il relativo maneggio, le bombe a mano e da fucile e le modalità di lancio.

Inoltre, cenni generali sulle armi usate dall'artiglieria e cioè: cannoni, obici, mortai, loro calibri · proietti ed indicazioni sommarie sulla efficacia delle varie bocche da fuoco.

3. — *Gas da combattimento.* — Il candidato deve conoscere le varie specie di gas da combattimento, il loro impiego ed i mezzi di difesa individuale e collettiva contro i gas.

4. — *Lettura delle carte.* — Il candidato deve dimostrare di sapere interpretare i segni convenzionali, di sapere misurare le distanze e le pendenze su la carta, di saper percorrere il terreno servendosi della carta e di farsi un'idea delle principali caratteristiche del terreno con la lettura della carta.

5. — *Nozioni elementari di matematica e di fisica.* — Il candidato deve essere in grado di risolvere problemi che importino l'impiego delle quattro operazioni aritmetiche. Deve inoltre saper compiere esercizi sulle frazioni, sulla estra-

zione di radice quadrata, sulle proporzioni, sul sistema metrico, sulle aree e sui volumi delle più importanti figure piane e solide.

Deve poi dimostrare di possedere nozioni chiare: sul peso specifico dei corpi, sugli effetti del calore, sulle macchine più comuni (leva, piano inclinato, carrucola, paranco, ecc.) sui fenomeni ottici, magnetici ed elettrici e sulle applicazioni elettromagnetiche, con cenni sommari sugli apparati telegrafici, telefonici e sugli esploditori per l'accensione elettrica delle mine.

6. — *Nozioni generali sugli esplosivi.* — Il candidato deve conoscere: la nomenclatura e le caratteristiche dei principali esplosivi da mina e dei relativi mezzi di accensione e di brillamento, le norme per la conservazione, trasporto ed impiego e l'uso nelle applicazioni militari più comuni.

7. — *Nozioni sul servizio del genio in guerra e sull'impiego dei vari attrezzi e materiali delle truppe del genio - sulle funi, macchine di circostanza, manopere di forza e ripieghi attorno ai carri.* — Il candidato deve dar prova di possedere idee chiare circa: il servizio dell'arma del genio in guerra, i vari attrezzi e materiali usati dalle truppe del genio delle varie specialità. Deve inoltre dimostrare di conoscere l'impiego delle funi nelle svariate applicazioni, di saper dirigere la costruzione di macchine di circostanza, la formazione e l'impiego dei paranchi, le manopere di forza e la esecuzione di ripieghi attorno ai carri. Per quanto si riferisce alle funi deve sapere calcolare la resistenza in relazione al diametro.

8. — *Lavori del campo di battaglia.* — Il candidato deve dimostrare di conoscere la organizzazione e la condotta dei lavori del campo di battaglia, nelle immediate vicinanze del nemico e nelle zone arretrate durante l'azione offensiva e quella difensiva.

Deve, per ciascuna delle suddette circostanze, dimostrare di saper portare il plotone in posizione e ivi distribuire appropriatamente alla situazione e al terreno uomini ed attrezzi.

Praticamente deve far vedere di conoscere e saper fare eseguire particolari fortificatori come: trinceramenti, camminamenti, piste, ripari per tiratori, postazioni e nidi per mitragliatrici, appostamenti per artiglierie, ricoveri per uomini e per munizioni, osservatori, rivestimenti, difese accessorie, mascheramenti.

9. — *Tracciamenti, misure, lavori d'accampamento.* — Il candidato deve saper impiegare gli squadri agrimensorio e gratuato, il livello ad acqua ed a cannocchiale - la livelletta Abney ed il telemetro Pavesi; eseguire praticamente la misura di basi inaccessibili, il tracciamento di livellette stradali, e il rilevamento dei profili del terreno, sia mediante canne metriche e livellette a bolla d'aria, sia mediante il livello a cannocchiale; inoltre deve possedere nozioni sulle strade ordinarie, e saper organizzare il lavoro per l'impianto di pompe e pozzi tubolari (Northon), di filtri, abbeveratoi, ecc. per la costruzione di baraccamenti, tende, latrine; deve, infine, saper fare la stima delle distanze in condizioni varie di terreno e di luce.

PARTE SECONDA.

Programmi particolari per ciascuna specialità.

Si dovrà accertare che il candidato abbia conoscenza teorico-pratica delle seguenti materie:

Specialità zappatori - minatori.

1. — Lavori del campo di battaglia. — Oltre al numero 8 predetto, il candidato deve dimostrare di avere completa e particolareggiata conoscenza di tutti i lavori del campo di battaglia e deve saperne dirigere la esecuzione. Deve, inoltre, avere le nozioni relative all'organizzazione difensiva di una posizione.

2. — *Lavori da mina ed esplosivi.* — Oltre al numero 6 predetto, il candidato deve avere più estese nozioni sugli esplosivi da mina in uso e sui relativi mezzi d'accensione e di brillamento e sul loro impiego. Deve: conoscere particolareggiatamente le varie distruzioni di campagna; sapere eseguire le determinazioni delle cariche; ed avere idee precise circa il tipo d'esplosivo ed il sistema d'accensione d'a-

doperarsi nei singoli casi d'impiego. Deve saper valutare lo stato di conservazione dei vari esplosivi da mina, conoscerne la potenza esplosiva, le precauzioni per il loro impiego pratico e le norme per la conservazione ed il trasporto.

Deve saper dirigere i lavori per la predisposizione dei vari tipi d'interruzione e conoscere le norme che regolano il servizio di guardiamina.

Deve avere conoscenza completa dei lavori per l'escavazione di pozzi e gallerie, con particolare riguardo all'armatura, alla ventilazione (elettrica ed a mano) e all'illuminazione.

Deve avere conoscenza dei soccorsi da prestarsi ai minatori colpiti dell'ossido di carbonio e degli apparecchi Dreager.

3. — *Perforazione meccanica.* — Il candidato deve dimostrare di avere conoscenza dei motori a scoppio e del loro funzionamento. Deve, inoltre, conoscere la nomenclatura dei gruppi perforatori, l'impiego e il maneggio dei martelli perforatori, e dei principali attrezzi pneumatici.

Deve avere nozioni sommarie sui gruppi elettrogeni.

4. — *Parchi di compagnia.* — Il candidato deve aver conoscenza della nomenclatura del carreggio, del caricamento del parco di compagnia zappatori-minatori, dei fornimenti portatili da zappatore-minatore.

Deve sapere in qual modo si effettuano i prelevamenti, con brevi cenni circa la contabilità dei materiali stessi (documenti di carico e scarico).

5. — *Istruzione pompieristica.* — Il candidato deve dimostrare di conoscere le misure di sicurezza pei depositi di esplosivo e di materie infiammabili. Incendi e le loro cause. Deve avere nozioni sulle principali pompe da incendio, sugli estintori, sui sistemi di salvataggi, sui puntellamenti, sulle armature dei tetti, sulle manovre per lo spegnimento di incendi.

6. — *Passaggi dei piccoli corsi d'acqua.* — Il candidato deve dimostrare di conoscere le caratteristiche e i particolari di costruzione dei tipi più comuni di passerelle e ponti di circostanza, con sostegni fissi e galleggianti. Deve sape-

re condurre, governare ed ancorare galleggianti. Deve aver conoscenza del maneggio di battipali. Deve dimostrare di conoscere e saper impiegare la passarella « K » e di avere pratica del montaggio e smontaggio del ponte metallico scomponibile per strade ordinarie (tipo Herbert).

7. — *Teleferiche.* — Il candidato deve avere conoscenza sommaria dei tipi di teleferiche smontabili militari.

8. — *Strade ordinarie, lavori di accampamento e lavori idrici.* — Oltre a quanto è richiesto nel n. 9 del programma comune a tutte le specialità, il candidato deve possedere più estese nozioni sul modo di eseguire e dirigere tali lavori.

Specialità telegrafisti.

1. — *Trasmissione elettriche ed ottiche - Apparati relativi.* — Il candidato, oltre a dar prova di conoscere in tutti i particolari gli apparati telegrafici, telefonici ed ottici, ed i materiali da segnalazione (bandiere, razzi, impiego dei colombi viaggiatori, ecc.) deve saper trovare e riparare gli eventuali guasti negli apparecchi predetti. Inoltre occorre che praticamente sappia far impiantare una stazione telegrafica o telefonica, oppure ottica e dirigerne l'esercizio. Deve essere idoneo a progettare una linea telegrafica o telefonica con condutture pesanti, volanti o miste con l'eventuale impiego di tratti di cavo interrato, o di tratti di cavo subacqueo. Deve dirigere l'impianto di una piccola rete telefonica e cioè linee, uffici e centralino. Deve essere in grado di trasmettere esattamente telegrammi e di riceverne, tanto sulla zona quanto ad udito. Deve saper compilare uno schema semplice di rete di collegamento.

Deve inoltre conoscere i parchi telegrafici, telefonici ed ottici e le particolarità di essi; l'impianto e funzionamento di un ufficio telegrafico e di una centrale telefonica presso una grande unità.

2. — *Nozioni generali di ottica ed elettricità - Apparecchi telegrafici, telefonici, di intercettazione e di geotelegrafia.* — Il candidato deve dar prova di conoscere le leggi dell'ot-

tica e le principali nozioni di essa. Inoltre deve avere idee chiare sulle più importanti questioni di elettricità, ed in particolare conoscere:

a) le particolarità di un banco Morse, delle macchine telegrafiche celeri, delle pile più importanti, degli accumulatori, le principali nozioni sulle dinamo e sugli alternatori, motori, valvole ioniche, ecc.;

b) gli apparecchi di intercettazione e loro impiego;

c) gli apparecchi di telegrafia attraverso il suolo (geotelegrafia e loro impiego);

d) i dispositivi per la trasmissione telegrafica Duplez, per la telefonia e telegrafia simultanea, per la telefonia a grande distanza, per la telefonia multipla simultanea;

e) gli organi di protezione per gli apparati telefonici.

Specialità teleferisti.

Il candidato deve dimostrare di avere nozioni chiare e dettagliate sulle parti costitutive e sul funzionamento dei vari tipi di teleferiche smontabili militari, sul loro impianto e sul loro esercizio. Deve dimostrare di avere pratica del montaggio e smontaggio delle teleferiche, delle riparazioni più comuni, dell'unione, della conservazione, dell'uso delle funi. Deve conoscere i vari tipi e sistemi di funzionamento delle teleferiche di circostanza.

Deve avere conoscenza teorica e pratica del funzionamento del motore a scoppio.

Specialità ferrovieri.

1. — *Lavori ferroviari.* — Il candidato deve dimostrare di sapere dirigere i lavori riguardanti: la posa dei binari a scartamento normale e relative particolarità di armamento, come passaggi a livello, deviatori (vari tipi). Diramazione Olivieri, intersezioni, comunicazioni; ferrovie da campo. Deve inoltre saper dirigere i lavori riguardanti il disarmo ed il riattamento dei binari; la manovra per il drizzamento e l'abbattimento delle varie macchine di circostanza.

Nei riguardi dell'esecuzione di siffatte opere deve dar prova di saper distribuire le diverse squadre di lavoro e di organizzare opportunamente il trasporto e la distribuzione

a piè d'opera dei materiali d'armamento, e l'impianto in piena linea, nei vari casi (ferrovie in piano, ferrovie in rialzo) di piani caricatori.

Deve inoltre conoscere:

a) tipi di ponti provvisori in legno o misti (questi con l'impiego di fasci di guide) senza corpi di sostegno intermedi o con sostegni (cavalletti-stillate);

b) le istruzioni sui ponti e gallerie ferroviarie (lavori di possibile esecuzione in campagna da parte delle compagnie di lavoro). Battipali ordinari ed a motore, loro impiego. Lampade e fari ad acetilene e loro impiegop

c) gli impianti fissi di stazione.

2. — *Ponti metallici per strade ordinarie - Ponti metallici per ferrovie sistema Kohn e Roth - Waagner. Ponticelli a travi laminate - Materiale di manovra per il montaggio e varamento di detti ponti. Parchi ferroviari. Composizione. Particolarità.* — Il candidato deve sapere coadiuvare l'ufficiale nella costruzione, varamento e ripiegamento dei ponti metallici su mentovati e deve dimostrare di conoscere la descrizione dei carri da parco ferroviari ed il loro caricamento sommario, nonchè la descrizione dei materiali da parco di compagnia.

3. — *Impiego degli esplosivi nei guasti delle ferrovie, distruzione dell'armamento; delle particolarità di armamento; dei congegni fissi di linea e di stazione.*

4. — Il candidato deve dar prova di avere nozioni di telegrafia e telefonia; deve altresì essere in grado di impiantare una stazione telefonica e di regolarne il funzionamento.

(*Per le compagnie di esercizio*).

Non occorrono esami speciali perchè il sergente, o è fuochista, o è già macchinista e in entrambi i casi ha già subìto prove importanti al compartimento. Trazione delle ferrovie dello Stato.

Specialità pontieri.

1. — *Materiali da ponte, ecc.* — Il candidato deve conoscere la nomenclatura dei materiali costituenti gli equipaggi da ponte ed i mezzi di trasporto per i materiali stessi (Traino animale - traino meccanico).

Inoltre deve dar prova di conoscere: la formazione ed il caricamento degli equipaggi da ponte regolamentari; i particolari relativi alla costruzione dei principali tipi di ponti con materiali di circostanza, di pontili da sbarco, con cavalletti, impiegando materiale regolamentare e di circostanza; le manopere per il funzionamento delle berte a mano, dei battipali a motore e l'impiego di lampade e di fari ad acetilene per l'illuminazione dei cantieri.

2. — *Passaggio dei corsi d'acqua.* — Il candidato deve dar prova di saper nuotare, governare la barca ed il barchetto, ancorare; deve inoltre sapere impartire ai soldati le istruzioni relative alle suddette operazioni. Deve essere in grado di coadiuvare l'ufficiale sia nel gittamento e ripiegamento di un ponte costruito con materiali regolamentari, sia nella sostituzione parziale di alcuni elementi in un ponte già costruito; inoltre deve saper dirigere:

a) l'apprestamento ed il funzionamento di porti e di portiere;

b) le operazioni di navigazione fluviale.

Infine deve conoscere i compiti dei guardiani idraulici ed essere edotto sui lavori occasionali di rafforzamento alle sponde dei corsi d'acqua ed alle arginature.

Deve saper condurre anche una barca a motore.

Deve conoscere l'impiego dei motori fuori bordo.

Specialità lagunari.

1. — *Trasporti in laguna.* — Il candidato deve dar prova di conoscere:

a) la scuola del barcaiolo, di ancoraggio e di nuoto e di saperla impartire ai soldati;

b) le particolarità dei galleggianti e del materiale dei lagunari e dei pontieri; deve saper dirigere la formazione di convogli e conoscere la scuola di rimorchio e di vela, le

operazioni di imbarco trasporto e sbarco di truppe, quadrupedi e materiali vari nelle diverse contingenze, sia di giorno che di notte;

c) i vari tipi di motore (a vapore ed a scoppio) ed il loro funzionamento;

d) le riparazioni di circostanza ai galleggianti.

2. — *Pontili da sbarco e conoscenza della laguna.* — Il candidato deve dar prova di sapere costruire un pontile da sbarco e di conoscere bene le lagune di Venezia, Grado e dell'Agro Monfalconese.

Specialità radiotelegrafisti.

1. — *Nozioni teoriche di radiotelegrafia.* — Il candidato deve dimostrare di possedere cognizioni sufficienti di elettrostatica e di elettromagnetismo. Deve inoltre possedere idee esatte sulle correnti oscillanti e sulle onde elettromagnetiche, sui rivelatori d'onde e sugli amplificatori, (sia di trasmissione, sia di ricevimento).

Deve possedere nozioni pratiche di radiogonometria, e di radiotelegrafia.

2. — *Motori e gruppi elettrogeni.* — Il candidato deve conoscere bene le parti ed il funzionamento del motore a scoppio, della dinamo, degli accumulatori, e saperne individuare i diversi eventuali guasti, provvedendo per quelle riparazioni che è possibile di compiere in campagna. Deve inoltre conoscere i principali e più caratteristici strumenti per le misure elettriche e saperli adoperare.

3. — *Stazioni e servizio radiotelegrafico.* — Il candidato deve conoscere bene i vari tipi di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, campali ad onde smorzate e persistenti, le operazioni per il trasporto, impianto e ripiegamento di esse. Deve conoscere altresì i parchi e la loro composizione, i vari apparecchi delle stazioni fisse, il loro funzionamento e le norme per la corrispondenza radiotelegrafica. Deve saper trasmettere e ricevere con facilità un telegramma e un radiotelegramma.

Specialità aerostieri.

Il candidato dovrà dimostrare di avere perfetta conoscenza del servizio aerostatico secondo il seguente programma; che comprende una prova teorica ed una prova pratica.

1. — *Prova teorica.* — Il principio di Archimede applicato agli aerostati. Gas leggeri. Forza ascensionale di un gas e di un aerostato. Nozioni sul pallone osservatorio Italiano. Nomenclatura e funzionamento delle varie parti. Stoffe: nozioni generali. Conservazione. Riparazioni. Gas idrogeno; metodi di produzione mediante i generatori di campagna e nozioni principali sui cilindri per idrogeno compresso; norme di sicurezza per il loro impiego. Formazioni delle sezioni aerostatiche.

Norme generali per le incursioni aeree.

2. — *Prova pratica sulle manovre aerostatiche.* — Gonfiamento di un pallone da osservatore - Attrezzamento e regolaggio delle valvole - Ormeggio e disormeggio - Trasporto - Attacco per la ascensione - Manovra di salita e discesa del verricello, a motore ed a braccia - Discesa con la carrucola

In tali prove il candidato dovrà praticamente dimostrare di saper bene dirigere le varie operazioni in modo da potersi all'occorrenza sostituire all'ufficiale di manovra - Inoltre, per quanto concerne il servizio del verricello, dovrà essere in grado di attendere personalmente alla manovra meccanica dello stesso per le operazioni di salità e discesa del pallone.

Parte speciale pel servizio automobilistico.

1ª *Prova.*

Il candidato dovrà dimostrare di avere ottima conoscenza del materiale e del servizio automobilistico in relazione al seguente programma:

a) Descrizione sommaria delle parti principali d'un autoveicolo.

b) Nozioni fondamentali sul funzionamento del motore a scoppio ad uno o più cilindri - Cicli - Motori a due tempi e motori a quattro tempi Parti del motore - Cilindro - Stantuffo - Biella - Equilibrio dei motori - Albero motore,

basamento, coppa e volano - Organi della distribuzione - Valvole - Disposizione delle valvole e loro comando - Punterie.

c) I carburanti e l'alimentazione - Cenni sui principali tipi di carburatori - Descrizione e funzionamento dei tipi in uso presso l'Esercito - Regolatori - Accensione - Candele - Anticipo dell'accensione - Sistemi vari di accensione - Spinterogeno - Magneti ad alta e bassa tensione - Principi costruttivi e funzionamento dei tipi in uso del R. Esercito - Cenni sulla messa in fase del magnete.

d) Raffreddamento del motore - Circolazione dell'acqua - Pompe centrifughe - Radiatori - Ventilatori - Danni pel congelamento dell'acqua - Avviamento del motore.

e) I lubrificanti e la lubrificazione - Sistemi vari di lubrificazione - Danni per difetto di lubrificazione.

f) Organi della trasmissione - Frizione - Sistemi a cono, a piatto, a dischi - Cambio di velocità - Differenziale - Trasmissione a cardano e a catena - Telaio e sospensioni elastiche - Organi di guida - Asali, ruote e mozzi - Freni.

g) Gomme - Coperture pneumatiche - Valvole per pneumatici - deterioramenti dei pneumatici e dei copertoni - Riparazione delle camere d'aria - Cenni sulla motorizzazione - Gomme semipneumatiche - Gomme piene - Macchine per lo smontaggio e montaggio delle gomme semi-pneumatiche e piene.

h) Carrozzerie per vetture e per autocarri - Peso della carrozzeria e sua ripartizione fra i due assali - Serbatoi per benzina - Accessori - Fari e fanali - Illuminazione a carburo di calcio ed illuminazione elettrica - Avviamento elettrico - Segnali d'allarme - Contatori chilometrici - Indicatori di velocità - Parti di ricambio.

i) Traini meccanici - Carri rimorchio e organi di attacco - Tipi in servizio ed impiego - Impiego di cingoli - Dispositivi di alaggio ed impiego - Nozioni fondamentali sulle trattrici Fiat 20 B. Pavesi Tolotti, e trattori Pavesi 126.

l) Cenni sui carri d'assalto. Tipi in servizio ed impiego.

m) Motocicli e motocarrozzette.

n) Cenni sugli autoveicoli speciali.

o) Collaudo delle macchine.

p) Norme di manutenzione e conservazione degli autoveicoli.

q) Condotta ed impiego degli autoveicoli - Guasti: ricerca e riparazioni - Norme sulla circolazione stradale.

r) Caratteri dell'autocarro militare - Pesi, velocità, portate - Caratteristiche principali dei vari tipi di autoveicoli impiegati nell'Esercito - Nozioni particolareggiate sugli autocarri Fiat 18 BL, 18 BLR, e 15 Ter; Spa 25 c-10, Ceirano 50-c.

s) Officine automobilistiche - Macchinari più in uso e loro impiego - Organizzazione del lavoro - Richieste ed acquisti di materiale - Contabilità del materiale.

t) Organizzazione e funzionamento del servizio automobilistico in tempo di guerra - Rifornimenti - Trasporti di truppa - Trasporti di ammalati e feriti - Trasporti di esplosivi.

2ª *Prova.*

Montaggio e smontaggio delle macchine - Riparazioni - Il candidato dovrà dimostrare di possedere la voluta abilità e competenza pratica nell'eseguire lo smontaggio e il montaggio del motore e degli organi della trasmissione, nonchè la competenza a rintracciare la causa dei guasti.

3ª *Prova.*

Il candidato dovrà dimostrare:

a) Di sapere istruire il plotone e comandarlo negli esercizi in ordine chiuso sia isolato che inquadrato nella compagnia.

b) Di conoscere l'istruzione sulla ginnastica militare e sapere fare eseguire ad una squadra gli esercizi regolamentari.

c) Di conoscere bene l'istruzione sul servizio automobilistico, volume I e II ed allegati.

d) Di conoscere la lettura delle carte topografiche, i segni convenzionali; l'impiego delle scale, la misura delle distanze e delle pendenze sulla carta, e di saper apprezzare la percorribilità di un terreno da parte degli autoveicoli.

e) Di sapere condurre autoveicoli, e comandare un'autosezione.

Parte speciale per il gruppo chimico.

Oltre che alla parte speciale relativa all'arma alla quale il concorrente appartiene, egli dovrà essere esaminato sul seguente programma:

1. — Classificazione dei gas di combattimento a secondo:

a) dello stato fisico;

b) dell'impiego tattico;

c) della preponderante azione psicologica - mezzi d'impiego - Cenni sulla terapia antigas.

2. — Protezione individuale: evoluzione delle maschere antigas - Respiratore inglese - Respiratore antigas modello « Penna » (descrizione - addestramento e allenamento - controllo e manutenzione - guasti e riparazioni - disinfezione e conservazione) - Autoprotettore « Draeger » (descrizione - funzionamento - impiego) - Vestiario protettivo.

3. — Protezione collettiva: organizzazione dei posti di segnalazione gas - Segnali d'allarme - Costruzione ricoveri protetti contro i gas - Risanamento delle trincee e dei ricoveri - Disinfezione dei terreni e dei materiali infettati da iprite.

4. — Protezione antigas dei quadrupedi, dei materiali e dei viveri - Protezione collettiva della popolazione civile.

5. Nozioni elementari di meteorologia applicata agli aggressivi chimici di guerra - Cenni sui materiali nebbiogeni e incendiari - Nebbie artificiali e loro impiego.

6. — Lanciafiamme: descrizione, funzionamento, impiego.

Parte speciale per la sanità.

PARTE I.

Note preliminari - Cenni sul servizio sanitario in pace ed in guerra - Cenni sugli stabilimenti sanitari di pace e sulle unità sanitarie di mobilitazione - Materiali sanitari - Nozioni schematiche di anatomia e fisiologia umana.

Parte II.

Assistenza generale dei malati e feriti - Assistenza alla visita medica e alle medicature - Assistenza al malato - Modalità da seguire per sollevare i malati dal letto, cambiar la camicia, cambiar la biancheria di letti, cambiare di letto i malati - Modo di applicare il termometro, letture e registrazione della temperatura dei malati - Modo di raccogliere e conservare le urine, le deiezioni, gli espettorati e i vomiti dei malati in rapporto alla importanza per gli esami di laboratorio e per quella sulla trasmissione delle malattie - Loro disinfezione - Disinfezione dei recipienti che li hanno contenuti.

Somministrazione degli alimenti ai malati - Distinzione dei medicinali (veleni, sostanze eroiche) e loro somministrazione - Applicazione dei cataplasmi semplici e senapizzati, degli impacchi e della vescica di ghiaccio - Unzioni e frizioni - Massaggi - Enteroclismi e irrigazioni - Inalazioni - Somministrazioni di ossigeno - Fasciature - Assistenza speciale nei reparti infettivi, osservazione e segregazione.

Assistenza agli ammalati gravi - Richieste di piantoni per ammalati gravi - Assistenza ai moribondi - Doveri del personale di truppa comandato di servizio in caso di decesso degli ammalati.

Traumatismi in genere - Contusioni - Distorsioni - Lussazioni - Fratture - Ferite - Avvelenamenti.

Primi soccorsi da apportare in casi speciali agli ammalati, ai feriti, ai fratturati; loro trasporto (a braccia, in barella con mezzi improvvisati) - Prima medicatura delle ferite Soccorsi in casi di emorragie (arteriosa - Venosa), di svenimenti, commozioni, colpi di calore, scottature, assideramenti e congelamenti, asfissia, alcoolismo acuto - Avvelenamenti a gas tossici - Cenni sulla respirazione artificiale e sui metodi più comuni di praticarla.

Parte III.

Ordinamento degli ospedali militari principali - Direzione ufficio di maggiorità, di amministrazione, farmacia, compagnia di sanità, reparti per malati, reparti di isolamento, reparto per alienati.

Servizio interno degli ospedali - Definizione del servizio, servizio degli ammalati, continuativo e giornaliero. Attribuzione degli addetti al servizio continuativo degli ammalati: caporale di reparto, infermiere addetto ai reparti, aiutante di sanità di reparto, personale di cucina per ammalati - Attribuzioni del personale comandato in servizio giornaliero per gli ammalati: sergente d'ispezione, caporale di guardia, aiutanti di sanità di guardia, infermiere di guardia, piantone agli ammalati comuni, detenuti e in punizione.

Personale non militare in servizio agli ammalati; religiose infermiere, inservienti ed operai borghesi.

Attribuzioni del portalettere, del portinatio, del piantone e del trombettiere alla porta, del barbiere.

Operazioni ordinarie d'ospedale - Segnali per le varie operazioni; sveglia, cura della pulizia - Visita medica ai reparti - Movimento dei malati - Distribuzione dei medicinali e degli alimenti - Entrata ed uscita degli ammalati - Visita serale dell'ufficiale medico di guardia - Silenzio - Ronde e visite straordinarie - Ingresso di persone estranee all'ospedale.

Punizioni disciplinari ai malati.

Distribuzione del servizio, interno ed esterno - Registro del servizio e norme per comandare il servizio continuativo e giornaliero - Ordine di precedenza dei turni di servizio - Cambio ripresa dei turni di servizio - Dispensa dal turno di servizio - Durata e computo dei servizi interni.

Amministrazione - Compilazione dei documenti amministrativi e contabili per il servizio dell'ospedale, delle infermerie e dei depositi di convalescenza - Compilazione dei documenti amministrativi e contabili delle unità di mobilitazione.

Servizio di compagnia - Sveglia - Adunata delle compagnie di sanità ammalati della truppa di sanità e visita sanitaria - Rancio della truppa e mensa sottufficiali - Rivista del corredo - Pulizia e bagni - Chiamata di presenza - Ritirata e chiamata serale - Silenzio.

Magazzini - Magazzini d'ospedale in genere - Magazzini del vestiario e del corredo degli ammalati, delle suppellettili e degli arredi dell'ospedale, della biancheria, della farmacia, del materiale sanitario di mobilitazione - Dell'equipaggiamento individuale della truppa di sanità.

PARTE IV.

Igiene e profilassi - Importanza dell'igiene dell'esercito in rapporto alla salute del soldato - Norme igieniche in occasione di marce e di esercitazioni - Pulizia della pelle Effetti della pulizia sulle funzioni della pelle - Bagni e abluzioni- Prescrizioni relative al vestiario - Pulizia delle camerate, delle cucine e delle latrine - Pulizia degli accampamenti - Precetti per l'allontanamento dei rifiuti e loro importanza nella trasmissione delle malattie.

Cenni sulle principali malattie epidemiche e contagiose - Cause di infezioni (batteri, ecc.) - Veicoli - Norme profilattiche - Malattie veneree e loro profilassi - Vaccinazioni profilattiche - Visite sanitarie.

Vitto del soldato - Acque potabili, acque inquinate - Influenza della sobrietà del mangiare e nel bere sulla salute - Viveri di riserva e cura che il soldato ne deve avere.

Disinfezioni - Mezzi di disinfezione fisici e chimici - Soluzioni disinfettanti più comuni, loro proporzioni ed uso (latte di calce, ecc.).

Disinfezioni - Mezzi di disinfestazione (anidride solforosa, acido cianidrico) - Mezzi di protezione per il disinfettore e modo di usarne (maschere, vesti e copricapi impermeabili, guanti, calzari, zoccoli, ecc.).

Nota - Il candidato deve dar prova di saper istruire il plotone e di comandarlo negli esercizi in ordine chiuso, sia isolato che inquadrato nella compagnia.

Deve inoltre conoscere l'istruzione per la ginnastica militare e saper fare eseguire ad una squadra gli esercizi regolamentari.

Parte speciale per la sussistenza.

I) — *Contabilità.*

a)Stipendi ed indennità - Razioni foraggio - indennità per viaggi e servizi isolati - Indennità chilometriche - Soprassoldi.

b) Contabilità delle compagnie di sussistenza e dei reparti distaccati.

c) Vestiario ed equipaggiamento delle truppe: disposizioni generali; norme relative al vestiario nei casi di trasferimento di compagnia e di corpo - Vestizione e svestizione dei militari di truppa - servizio delle riparazioni.

II) — *Istruzione pei servizi di Commissariato militare.*
(Servizio interno).

Nozioni generali sull'ordinamento degli uffici di Commissariato militare - Distinzione degli stabilimenti di Commissariato militare - Nozioni generali sull'ordinamento e funzionamento del personale di tali stabilimenti.

Servizio delle truppe negli stabilimenti di commissariato militare - Composizione, ordinamento e dipendenza delle compagnie di sussistenza - Istruzione militare e tecnica degli uomini di truppa, locali, ordine, pulizia ed illuminazione.

Servizio interno e servizi speciali.

Servizio del guardamagazzino nei vari stabilimenti di Commissariato militare.

Operazioni ordinarie di caserma.

Orario.

Reparti distaccati.

III) — *Servizio di vettovagliamento in campagna.*
(Sezioni sussistenza).

Formazione - Compito - Assegnazione del materiale - Nomenclatura - Imballaggio e trasporto del medesimo - Impianto della tenda - Modo di funzionare delle Sezioni sussistenza.

Sezioni panattieri. — Formazione dei vari tipi di forno - Assegnazione - Tipi di forno mod. 1897 (carreggiato; mod. 1897 (someggiato) - Impianto dei forni e relativa tenda, funzionamento, produttività, trasporto - Forno rotabile mod. Veiss - Caratteristiche principali di detto carro forno - Impianto della relativa tenda - Funzionamento e produttività del forno.

IV) — *Nozioni sul Servizio Trasporti.*

a) *Trasporti Ferroviari.* — Caricamento di truppa, quadrupedi e carri nei viaggi per ferrovia; disciplina del viaggio; fermate; vettovagliamento e foraggiamento; scaricamento di truppa, quadrupedi e carri; trasporto di derrate e materiali; documenti da compilarsi per le spedizioni; accertamenti mancanze, danni e reclami relativi.

b) *Trasporti Marittimi.* — Imbarco e sbarco uomini, quadrupedi e carri nei viaggi per mare; disciplina e servizi a bordo; documenti da compilarsi per le spedizioni per via mare; confezionatura dei colli; svincolo delle spedizioni; accertamento e reclami sulle mancanze e sui danni.

c) *Trasporti a traino animale e someggio.* — Notizie sulla costituzione del servizio di tali trasporti sia in pace che in guerra; tipi e portata dei carri in dotazione alle compagnie treno ed ai corpi di fanteria; carico; scarico; e potenzialità dei quadrupedi addetti al someggio.

d) *Trasporti Automobilistici.* — Notizie sulla costituzione del servizio automobilistico sia in pace che in guerra; tipi degli autocarri militari; velocità; portata; autofrigoriferi; carichi e scarichi relativi.

e) *Trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare.* — Eseguimento dei trasporti sulle vie ordinarie; per ferrovia; istradamento; disposizioni speciali per le spedizioni degli abiti civili delle reclute e dei richiamati per mobilitazione; trasporti da porto a porto e trasporti da eseguirsi parte per ferrovia e parte per mare; disposizioni speciali pei trasporti da e per le isole; documenti da compilarsi per le spedizioni; svincolo delle spedizioni; accertamento delle mancanze e dei danni.

V) — *Istruzioni a piedi e sulla ginnastica militare Lettura delle carte.*

a) Il candidato dovrà dar prova di saper istruire il plotone e di comandarlo negli esercizi in ordine chiuso, sia isolato che inquadrato nella compagnia.

b) Di conoscere l'istruzione sulla ginnastica militare e saper istruire una squadra negli esercizi regolamentari.

c) Di saper interpretare i segni convenzionali, orientarsi sul terreno, saper misurare sulle carte le distanze e percorrere il terreno servendosi delle carte stesse.

VI) — *Servizio tecnico degli Stabilimenti di Commissariato militare.*

a) *Nozioni sul servizio delle sussistenze militari in generale.* — Suddivisione del servizio - Cessione di generi - Acquisto di generi da parte del Commissariato militare e

dei corpi - Funzionamento del servizio pane, viveri e foraggio in rapporto ai corpi - Generalità sui viveri di riserva, sul loro imballaggio e sul conteggio del dazio consumo.

b) *Grano.* — Acquisto - Introduzione - Crivellazione e macinazione del grano - Cali di macinazione e di crivellazione, sistemi di macinazione, abburattamento delle farine.

c) *Panificazione.* — Preparazione del lievito - Impastamento - Impastatrice meccanica - Preparazione dei pani - Cotture del pane - Caratteri e difetti del pane - Pane biscottato e semibiscottato - Conservazione del pane - Lavoro delle squadre - Distribuzione - Combustibile per i forni - Riscaldamento e ritempramento - Prodotti e residui della panificazione - Spedizioni del pane.

d) *Servizio della galletta.* — Galletta a mano e a macchina - Fabbricazione - Conservazione e spedizione della galletta - Caratteri e difetti della galletta - Avarie - Macchinari - Casse di galletta.

e) *Servizio viveri.* — Introduzioni derrate - Requisiti delle derrate - Conservazione e distribuzione - Macellazione.

f) *Servizio del foraggio.* — Introduzione del fieno, dell'avena e della paglia - Requisiti - Conservazione e distribuzione di tali generi.

g) *Servizio del casermaggio militare.* — Materiale da truppa - Materiale per camera da ufficiali e da marescialli - Distribuzione - Restituzione e cambio del materiale - Mancanze - guasti del materiale e conseguenti addebiti - Nozioni sul bucato e sulla manutenzione degli oggetti di lana e tela - Rifacimento degli oggetti imbottiti - Manutenzione degli oggetti in legno e in ferro - Disinfezioni - Cenni sul servizio della paglia e del combustibile.

h) *Materiali vari.* — Macchinari - Attrezzi in uso negli stabilimenti delle sussistenze per i servizi della macinazione e crivellazione del grano e della panificazione - Acquisti, conservazione, riparazione, dichiarazione fuori servizio e fuori uso dei materiali e degli attrezzi.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 837. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione della commissioue giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, quadro suppletivo 1928, di cui alla circolare 688 *giornale militare* corrente anno.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 dicembre 1928 - Anno VII.

Nella Commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti il tenente colonnello del genio DE FRANCHIS cav. Corrado è sostituito dal pari grado SCHIRALDI cav. Pasquale.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 838. — SCUOLE MILITARI. — **Graduatorie dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi e corpi, ammessi al 1° anno di corso delle RR. Accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1928-1929, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 315 del *giornale militare* 1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 20 dicembre 1928 - Anno VII.

In relazione al n. 47 della circolare 316 del *giornale militare* 1928, si comunicano qui di seguito nell'ordine risultante dalle graduatorie, compilate a sensi dei nn. 38, 39 e 42 della menzionata circolare, i nomi dei giovani ammessi al 1° anno di corso delle Regie Accademie di Modena e Torino per l'anno scolastico 1928-1929, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 315 del *giornale militare* 1928.

R. Accademia di fanteria e cavalleria.

Corso di fanteria.

1. PISTOTTI Ezio fu Marcello.
2. ZARLENGA Luigi fu Pasquale.
3. FARINA Marcello fu Gennaro.
4. USMIANI Antonio fu Giuseppe.

5. MEREU Francesco fu Oreste.
6. STURCHIO Tullio di Luigi.
7. MARESCA Aldo di Gaetano.
8. NINI Biagio di Alberto.
9. CASTAGNETTA Giovanni fu Luigi.
10. PIAZZANI Vittorio di Adolfo.
11. SBEZZI Raffaele fu Girolamo.
12. PISTONE Umberto di Domenico.
13. MOSCATIELLO Luigi di Francesco.
14. VITRANI Ruggero fu Francesco.
15. DEL VECCHIO Alfredo di Michele.
16. PALMONELLA Luigi di Gianmaria.
17. SGOBBA Faust di Giuseppe.
18. RUBINO Cirino di Benedetto.
19. TAVERNA Antonio di Carlo.
20. BALSANO Angelo di Giuseppe.
21. PANDOLFO Giuseppe di Luigi.
22. BERTOLINO Gianfranco di Raimondo.
23. MOSCA Alberto di Cesare.
24. CAPPELLI Aldo di Francesco.
25. LECCHI Giuseppe di Vincenzo.
26. INFANTE Riccardo fu Silverio.
27. MARCELLUSI Orazio di Giuseppe.
28. FELEPPA Gennaro di Francesco.
29. VERRI Pietro di Carlo.
30. SETTER Oscar di Alfredo.
31. PAGANO Mario di Alfonso.
32. BRUNORI Giovanni di Francesco.
33. MARCHESI Luigi di Augusto.
34. CIANCIA Libero di Cesare.
35. CANTINI Ezio di Matteo.
36. TINTI Cipriano di Gualtiero.
37. MAUTINO Carlo di Edoardo.
38. MONIZIO Mario di Oreste.
39. GUGLIELMO Luigi di Alberto.
40. CIACCIA Aldo di Edgardo.
41. CICCARONE Gaetano di Giacinto.
42. DE STEFANIS Mario di Luigi.
43. OTTAVIANO Giovanni fu Alfonso.
44. GORRESIO Umberto di Marco.
45. PERCOCO Angelo di Luigi.
46. DE MARINIS Mario di Vito.

47. CALDIROLA Ambrogio fu Luigi.
48. NISINI Gino di Quinto.
49. PRIERI Aldo di Giuseppe.
50. BUONFIGLIO Giorgio di Alfonso.
51. CERRACCHIO Vittorio di Vincenzo.
52. SALERNO Antonino di Felice.
53. SERRA Angelo di Raimondo.
54. DI VITA Vito di Antonio.
55. DE ANGELIS Cosimo di Raffaele.
56. ROMEO Mario fu Pasquale.
57. LANZAVECCHIA Leviano di Lorenzo.
58. GELORMINO Enrico di Filippo.
59. RISCICA Aldo di Beniamino.
60. CORIGLIANO Mario di Luigi.
61. CARUGNO Amleto di Luciano.
62. CABIGIOSU Angelo di Cosimo.
63. PARLATO Giovanni di Giuseppe.
64. CAMPANILE Yori di Oscar.
65. MEREU Ettore fu Ettore.
66. TRIPEPI Antonio di Giovanni.
67. TESSITORE Marco di Vincenzo.
68. IMARISIO Pietro di Angelo.
69. BUTTIGLIONE Giovanni di Rocco.
70. MATERASSI Aldo di Donato.
71. PINTO Vittorio di Giovanni.
72. FABBRI Aldo fu Giuseppe.
73. MENDOLICCHIO Vincenzo di Francesco Paolo.
74. VALENTI Alfredo di Giuseppe.
75. BOLOGNESE Franz di Cherubino.
76. PERRONI Pasquale di Placido.
77. SCHETTÌNI Biagio di Pasquale.
78. DI LEO Alberto di Angelo.
79. VIGNINI Vittorio fu Rinaldo.
80. GIRELLI Giovanni di Nicola.
81. PEPE Nicola di Antonio.
82. JOVINE Alfonso fu Gaetano.
83. RIPOLI Guido di Raineri.
84. GALOPPI Agostino di Luigi.
85. TOTH Iginio di Antonino.
86. RAMBALDI Gustavo di Giuseppe.
87. FIRRAO Silvio di Vincenzo.
88. CARATTI di LANZACCO Vincenzo fu Edgardo.

89. ESPOSITO Ugo di Giuseppe.
90. BENINATO Paolo di Marco.
91. CERRETO Rodolfo di Camillo.
92. CAPONE Vincenzo di Antonio.
93. MARRA Manfredi di Achille.
94. PRIOLO Augusto di Francesco.
95. TORK Vittorio fu Giuseppe.
96. TENCA Gino di Luigi.
97. AMARU' Salvatore di Emanuele.
98. MORELLI Alfonso di Francesco Saverio.
99. DI FURIA Fernando di Edoardo.
100. NICOLARDI Elio di Vincenzo.
101. ORLANDELLA Giuseppe fu Domenico.
102. MANGIARDI Felice di Mauro.
103. ALONI Mauro di Angelo.
104. CHIARENZA Francesco di Antonino.
105. PUGLIESE Stefano di Vitangelo.
106. SANTAGATA Pasquale di Gaetano.
107. NANNI Alberto di Francesco.
108. DE PETRIS Domenico di Carmine.
109. TANZELLA Antonio di Nicola.
110. MILANO Luigi di Francesco.
111. CARUSO Alberto di Giambattista.
112. DE ROSA Dante di Luigi.
113. RAGONA Gino di Antonio.
114. ROMEO Adolfo di Giovanni.
115. VEUNDI Mario.
116. RONGA Giuseppe fu Erminio.
117. DE DOMENICO Antonino di Sebastiano.
118. GHERGIA Lionello di Giuseppe.
119. SEVERINI Loris di Ersilio.
120. GUERRINI Marco Gallo di Pietro.
121. D'ANGELO Giulio di Andrea.
122. ANDREOZZI Giovanni di Michele.
123. SPANO' Oreste di Luigi.
124. NOLA Ignazio di Giuseppe.
125. IRACI Paolo di Girolamo.
126. MASCIO Luigi di Mariano.
127. MILONE Francesco di Michele.
128. ISACCHINI Alberto di Lucillo.
129. GERMANO Teodorico di Giuseppe.
130. BISOGNI Guido di Carlo.

131. FERRI Ferruccio di Antonio.
132. ARPAIA Alfonso fu Domenico.
133. LICITRA Giorgio di Giorgio.
134. TROISE Vincenzo di Michele.
135. LIPARI Carmelo di Francesco.

Corso di cavalleria.

1. FLAMINI Giulio Cesare fu Francesco.
2. TERROSI Giulio di Giambattista.
3. TODISCO Ettore di Francesco.
4. MARTELLI Francesco di Emanuele.
5. DE CARVALHO Rodolfo fu Giovanni.
6. PESCUMA Salvatore fu Gerardo.
7. PRIMICERJ Carlo di Alberto.
8. ROSSI Emilio di Alfredo.
9. CADEDDU Enrico di Alberto.
10. PALMISANO Giuseppe di Giuseppe.
11. LAURIA Rosario di Andrea.
12. NANNI Antonio di Vincenzo.
13. DE NOTARISTEFANI Vincenzo di Ferdinando.
14. CALCARA Gaspare fu Benedetto.
15. TRANQUILLO Pasquale di Luigi.
16. D'ATRI Antonio di Federico.
17. ROSSI Mario di Virgilio.
18. CIMMINO Raffaello fu Roberto.

Corso di commissariato.

1. BONANNO Mariano fu Signorino.
2. LA CORTE Domenico di Lorenzo.
3. IMBRIANI Antonio di Salvatore.
4. MAZZELLA Simeone di Gaetano.
5. CAVALIERE Pietro di Domenico.
6. STAGNI' Costantino di Nicola.
7. PICCHIORRI Ettore di Emanuele.
8. D'AIELLO Aniello fu Angelo.
9. FORTE Mario di Vito.
10. DI CERBO Nicola fu Ferdinando.
11. TRAVERSI Pietro di Alessandro.
12. SPAGNA Carlo di Alfredo.
13. OLIVERI Edoardo di Eraclide.

14. AMARA Sebastiano di Domenico.
15. GENTILE Pietro di Domenico.
16. FONTANA Severino di Antonino.
17. ABATE Francesco di Gabriele.
18. MENZIONE Marcello di Giovanni.
19. ATENA Ugo di Ettore.
20. GANDOGLIA Franco di Maurizio.
21. CARABELLI Fernando di Umberto.
22. DONSANTO Giulio di Gaetano.

Corso di amministrazione.

1. BUONINFANTE Michelangelo fu Carlo.
2. MANZO Vincenzo fu Tommaso.
3. SCAUSO Giovanni di Domenico.
4. CALDARERA Gustavo di Gaetano.
5. FERRO Vincenzo di Luigi.
6. RINALDI Salvatore di Cirino.
7. DE GIORGIO Pietro di Raffaele.
8. MARICONDA Carlo di Enrico.
9. VENTURI Enrico di Guglielmo.
10. MASOERO Pierino di Alberto.
11. PONTRELLI Michele fu Vito.
12. CALABRO' Vincenzo di Sebastiano.
13. PANI Vincenzo di Giuseppe.
14. RINALDI Michele di Pasquale.
15. DETTONI Giovanni fu Giuseppe.
16. ROTUNNO Michele fu Salvatore.
17. DAPINO Enrico di Paolo.
18. SALVEMINI Domenico di Francesco Saverio.
19. CANALE PAROLA Manfredi di Edoardo.
20. TRINCHELLA Mario di Alfredo.

R. Accademia di artiglieria e genio.

Corso di artiglieria.

1. MARSUCCO Vincenzo fu Nicola.
2. RAZZINI Giuseppe fu Paride.
3. DE ANGELIS Leo fu Luciano.
4. SCIORTINO Filippo fu Salvatore.
5. NANNINI Riccardo fu Fernando.

6. DE STEFANO Giuseppe di Michele.
7. DAINA Renato di Giulio.
8. CHIARIZIA Ernesto di Ettore.
9. MARRA Vittorio fu Mario.
10. LA DEDA Ugo di Cesare.
11. VACIAGO Giovanni di Carlo.
12. SCARELLI Giuseppe di Cesare.
13. VITELLO Vincenzo di Giuseppe.
14. BEVILACQUA Spartaco di Eugenio
15. AMODEO Nicolò di Mario.
16. CORALLO G. Battista di Salvatore.
17. ROLLINI Aldo di Giuseppe.
18. SERENA Mario di Pietro.
19. GRAUS Antonio di Gennaro.
20. CHERUBINI Claudio di Uberto.
21. D'AUTILIA Salvatore di Polito.
22. MATTIOLI Luigi di Edoardo.
23. SAETTONE Enrico di Pietro.
24. AVOGADRO di VIGLIANO Luigi di Gastone.
25. SELLA Pietro di Edoardo.
26. VERONI Stuardo di Antonio.
27. AVALLONE Vincenzo di Antonio.
28. PIAZZA Carlo di Ignazio.
29. TORTONE Lorenzo di Teobaldo.
30. STELLA Michele di Domenico.
31. DI BERNARDO Filippo di Lucio.
32. DONINI Antonfilippo di Pierluigi.
33. TROPINI Filippo di Mario.
34. VERANI MASIN di CASTELNUOVO Enrico di Alfonso.
35. BRANZOLI Giuseppe di Ezio.
36. ABRUZZESE Giulio di Giovanni.
37. DELAVIGNE Carlo di Ernesto.
38. DE VECCHI DI VAL CISMON Giorgio di Cesare.
39. LIARDI Camillo di Francesco.
40. MORETTA Mario di Enrico.
41. ANGIONI Francesco di Gavino.
42. DELLEANI Mario di Attilio.
43. AMATUCCI Italo di Aurelio.
44. FEDELE Ulderico di Adelfredo.
45. ROMANO Nardino di Ignazio.
46. MACCARI Sergio di Cesare.

47. FERRERI Carlo di Umberto.
48. FABBRINI Umberto di Vincenzo.
49. ALTEA Antonio di Antonio.
50. BARTOLI AVVEDUTI Franco di Orazio.
51. PRIERI Lorenzo di Bartolomeo.
52. GRILLO Edoardo di Guglielmo.
53. ALBERTI Fortunato di Adriano.
54. SANTANGELO Roberto di Giuseppe.
55. SAN GIORGIO Corrado di Giovanni.
56. CASANA Luigi di Vittorio.
57. VANZINI Luigi di Filippo.
58. CAPOCELLI Renato di Carlo.
59. BERLINGOZZI Manfredo di Aldo.
60. STABILE Francesco di Giuseppe.
61. FIORA Francesco di Paolo.
62. BONIFACIO Carmelo di Gaetano.
63. GRIGNANO Antonino di Giacomo.
64. FASANOTTI Vincenzo di Filippo.
65. BOTTURINI Angelo di Orazio.
66. CARBONE Giuseppe di Carmine.
67. PELIZZA Teresio di Giovanni.
68. BELLANDI Mario di Amato.
69. DE MARTINO Ernesto di Ernesto.
70. PURPURA Antonio di Rosario.
71. CAPURSO Francesco di Vincenzo.
72. MALVICA Vincenzo di Leonaldo.
73. RUSSO Carmelo di Vincenzo.
74. MIRRA Guglielmo di Salvatore.
75. PASCHETTA Furio di Mario.
76. COLLORIDI Giacomo di Vincenzo.
77. POLESE Arturo di Nello.
78. LAZZERI Giorgio di Armando.
79. CASCELLA Alberto di Nicola.
80. FIORETTI Antonio di Rodolfo.
81. ANCONA Saverio di Carlo.
82. VALENTINO Filippo di Antonio.
83. CHIUMENTI Antonio di Angelo.
84. ALBERTELLI Luigi Fil. di Luigi.
85. FUSCO Vincenzo di Pietro.
86. IACOBACCI Giuseppe di Francesco.
87. SIGNORINI Antonio di Giovanni.
88. GENCO GAETANO di Mariano.

89. POSITANO Roberto di Vincenzo.
90. BALDIZZONE Nino di Domenico.
91. DOTTI Giuseppe di Alfredo.
92. WITZEL Carlo Mario di Carlo.
93. BERNARDINI Armando di Alfredo.
94. BIDONE Ugo di Roberto.
95. URSO Gaetano di Giuseppe.
96. PIPIA Salvatore di Michele.
97. MARTINI Igino di Oreste.
98. GIFFONE Luigi di Orazio.
99. CHIAPPONE Ignazio di Francesco.

Corso del genio.

1. LAUDONIA Ciro fu Pellegrino.
2. COLUCCI Raffaele di Giuseppe.
3. VALCHERA Luigi di Luigi.
4. DOLLOLIO Bruno di Adolfo.
5. FERRANTE Giuseppe di Italo.
6. TRANFO Antonio di Giuseppe.
7. BRUNO Mario di Vincenzo.
8. GUERMANI Umberto di Paolo.
9. CORONA Rinaldo di Alfonso.
10. DANIELI G. Battista di Natale.
11. DE SOMMAIN Giovanni di Ferdinando.
12. MOZZONI Vittorio di Alfonso.
13. MAZZA Edgardo di Giovanni.
14. IERVOLINO Pasquale di Salvatore.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 18, anno 1927, circolare 274:

A pag. 832, al prezzo di conteggio dell'abito di grande uniforme da carabiniere, ove dice: « L. 180.45 » leggasi: « L. 180.60 ».

Dispensa 53, anno 1928:

A pagina 2567, alle parole: « A pagina 2472 depennare: Cavalleria VACCA Enrico cavalleggeri Saluzzo », sostituire: « A pagina 2498 depennare: Cavalleria: VACCA Enrico cavalleggeri Saluzzo ».

Dispensa 55, anno 1928, circolare 767:

A pagina 2644 depennare i capitani BETTONI-GAZZAGO Francesco e GARATTINI Amleto.

PREZZO L. 1,50

(7334) - Roma, 1928 - Anno VII — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª — 1928 - ANNO VII — 29 DICEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

» 839 - 1 novembre 1928 - Anno VII— SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto 2653 - Disposizioni per l'applicazione del R. decreto 25 febbraio 1926 n. 422, contenente norme per il passaggio all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare. . . . . *Pag.* 2883

» 840 - 22 novembre 1928 - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SERVIZIO DEL GENIO. — Legge n. 2781 - Conversione in legge, con modificazioni, dei regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni per il servizio tecnico d'artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un Servizio degli specialisti del genio . . . . . » 2884

» 841 - 26 novembre 1928 - Anno VII — SERVIZIO SANITARIO. — Legge n. 2794 - Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare . . . « 2886

» 842 - 9 dicembre 1928 - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto concernente la ripartizione fra le varie armi, dal 10 al 31 dicembre 1928, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 sull'ordinamento del R. Esercito » 2887

N. 843 - 11 dicembre 1928 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alle Accademie, Scuole e Collegi militari per l'esercizio finanziario 1928-29 . . . . . *Pag.* 2888

» 844 - 19 dicembre 1928 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variante al nomenclatore dei materiali dei servizi logistici - categoria 1ª . » 2889

» 845 - 27 dicembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi . » 2890

» 846 - 27 dicembre 1928 - Anno VII — CONCORSI E GARE — Concorso per i testi di insegnamento delle scuole allievi ufficiali di complemento . . . . . » 2900

» 847 - 27 dicembre 1928 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivi di grado per i calzoncini da ginnastica - (*con una tavola di disegno*) . . » 2901

» 848 - 27 dicembre 1928 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Prezzo di tariffa per il taglio di modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo per la truppa » 2903

» 849 - 27 dicembre 1928 - Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria . . . . . » 2903

» 850 - 27 dicembre 1928 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare - Volume III » 2906

« 851 - 27 dicembre 1928 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per il buon funzionamento delle artiglierie e delle munizioni - Ediz. 1928 . . . . . « 2907

» 852 - 27 dicembre 1928 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra . . . . . » 2909

» 853 - 21 dicembre 1928 - Anno VII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito . . . . . » 2914

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2922

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2924

Circolare N. 839. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 2653. – Disposizioni per l'applicazione del R. decreto 25 febbraio 1926 n. 422, contenente norme per il passaggio all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare.** — (Direzione generale del genio). — 1° novembre 1928 - Anno VII - (*Gazzetta ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, col quale a datare dal 1° luglio 1926 vengono assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi di competenza del genio militare;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 22 maggio 1924, n. 827;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra di concerto con il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 3 del R. decreto 25 febbraio 1926 - Anno IV, n. 422, viene integrato nel modo seguente:

« Per le nuove opere occorrenti dal 1° dicembre 1928 in poi e da eseguirsi a carico dei fondi straordinari inscritti o da inscrivere nel bilancio del Ministero della guerra, l'approvazione dei progetti e dei contratti e l'impegno della spesa verrà fatta con decreti del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello della guerra ma spetterà a quest'ultimo di provvedere all'impegno della spesa ed alla conseguente erogazione in base agli atti che gli verranno trasmessi dalla

Amministrazione dei lavori pubblici, alla quale rimane completamente affidata la questione tecnica ed amministrativa delle opere.

Restano ferme anche per le opere di cui trattasi le norme che regolano il funzionamento dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli, dei Provveditorati alle Opere Pubbliche e dell'Ispettorato per la Maremma Toscana eccezione fatta per l'approvazione dei progetti e dei contratti e per l'impegno della spesa che avverranno con le modalità stabilite da questo articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

N. 840. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SERVIZIO DEL GENIO. — **Legge n. 2781 - Conversione in legge, con modificazioni, dei regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni per il servizio tecnico d'artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un Servizio degli Specialisti del genio.** — (Gabinetto) — 22 novembre 1928 - Anno VII - (*Gazzetta ufficiale* n. 295, del 20 dicembre 1928 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il servizio tecnico d'artiglieria, e 16 dicembre 1926, n. 2122, che

istituisce un servizio degli specialisti del genio, *sostituendo all'art.* 3 *del R. decreto* 16 *dicembre* 1926, *n.* 2121, *il seguente*:

« Per essere assegnati al servizio tecnico d'artiglieria occorre aver superato corsi regolari dell'Accademia d'artiglieria e genio, oppure quelli delle scuole di artiglieria e genio, compiuti in base ai precedenti ordinamenti, ovvero possedere la laurea in ingegneria, in chimica o in matematica o aver superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle scuole di ingegneria per il corso degli studi universitari d'ingegneria: occorre inoltre apposito concorso e successivamente un corso superiore tecnico di artiglieria di tre anni dei quali i primi due d'insegnamento teorico ed il terzo di tirocinio ».

Il secondo comma identico.

Al secondo comma dell'art. 15 *il seguente*:

« Detti ufficiali potranno essere ammessi alla concessione degli speciali premi annui previsti per gli ufficiali assegnati ai servizi tecnici dal precedente art. 10, e, per quanto riguarda l'avanzamento, sarà loro applicabile la disposizione dell'art. 4 del presente decreto ».

E all'art. 3 *del R. decreto* 16 *dicembre* 1926, *n.* 2122, *sostituendo il seguente*:

« Per essere assegnati agli specialisti del genio occorre superare i corsi regolari dell'Accademia di artiglieria e genio, oppure quelli delle scuole d'applicazione d'artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti, ovvero possedere la laurea in ingegneria civile, industriale o elettrotecnica o aver superato tutti gli esami di profitto prescritti per i corsi quinquennali di ingegneria civile, industriale, elettrotecnica dagli statuti delle scuole di ingegneria del genio; occorre inoltre superare apposito concorso e successivamente un corso superiore tecnico del genio di due anni dei quali il primo di insegnamento teorico e il secondo di tirocinio ».

Il secondo comma identico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 841. — SERVIZIO SANITARIO. — **Legge n. 2794 - Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare.** — (Gabinetto) — 26 novembre 1928 - Anno VII — (*Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 24 dicembre 1928 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei Corpi sanitario e veterinario militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO
MARTELLI.

N. 842. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — **R. decreto concernente la ripartizione fra le varie armi, dal 10 al 31 dicembre 1928, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 sull'ordinamento del R. Esercito.** — (Gabinetto – Ufficio personale dei generali). — 9 dicembre 1928 – Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Visti il R. decreto 12 gennaio 1928 con quale fu stabilita, per l'anno 1928, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge suddetta, e il R. decreto 3 giugno 1928 col quale tale ripartizione fu modificata dal 1° giugno al 31 dicembre 1928;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione, fra le varie armi, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, stabilita per l'anno 1928 con Nostro decreto 12 gennaio 1928, e variata, dal 1° giugno 1928, con successivo Nostro decreto 3 giugno 1928, è modificata dal 10 al 31 dicembre 1928 come segue:

un generale di brigata per l'arma di fanteria;
tre generali di brigata per l'arma di artiglieria;
un generale di brigata per l'arma del genio.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII
Registro n. 42 Guerra, foglio 54.

N. 843. — SCUOLE MILITARI. — **Assegnazione gratuita di stampati alle accademie, scuole e collegi militari per l'esercizio finanziario 1928-29.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 11 dicembre 1928 - Anno VII.

In relazione agli articoli 150 e 848 del vigente regolamento di amministrazione il Ministero ha stabilito nella misura sottoindicata il limite di spesa entro cui gli istituti militari possono prelevare gratuitamente gli stampati dal reclusorio militare di Gaeta durante l'esercizio 1928-29.

Lo importo degli stampati forniti oltre l'accennato limite sarà addebitato agli Enti riceventi sul fondo loro concesso per spese di ufficio in analogia al disposto della circolare dello Ispettorato generale amministrativo, relativa all'assegnazione gratuita di stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'anzidetto esercizio:

Collegio militare di Roma	L.	1500
» » » Napoli	»	1500
R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	6500
» » » artiglieria e genio	»	6200
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	7000
» » » » fanteria	»	2000
» » » » cavalleria	»	6000
Scuole allievi ufficiali di complemento:		
Moncalieri	»	5500
Bra	»	4000
Milano	»	5200
Verona	»	5000
Pola	»	4000
Lucca	»	5000
Spoleto	»	5000
Campobasso	»	2500
Palermo	»	4000
Scuole allievi sottufficiali:		
Modena	»	5000
Rieti	»	5000
Casagiove	»	3000

Comando scuole centrali militari	L.	500
Scuola centrale di fanteria	»	5000
» » » artiglieria	»	7000
» » del genio	»	2500
» » militare di educazione fisica .	»	2500
» di guerra	»	2500
» di tiro di artiglieria	»	5000
» di applicazione di sanità militare . . .	»	2500
» centrale carabinieri reali	»	2500

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 844. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variante al nomenclatore del materiale dei servizi logistici – categoria 1ª.** — (Direzione generale servizi logistici). — 19 dicembre 1928 - Anno VII.

In dipendenza della circolare 274, inserita nella dispensa n. 18 del *giornale militare* 1927, i conti di costruzione degli abiti di grande e piccola uniforme da carabinieri compresi nella « Raccolta » di cui alla circolare 394 del *giornale militare* 1926, s'intendono modificati dai corrispondenti conti di costruzione riportati dalla predetta circolare 274.

In conseguenza della succitata variante e dell'errata corrige inserita nella dispensa n. 59 del *giornale militare* 1928, i prezzi parziali dei rispettivi numeri categorici 801 e 803 del nomenclatore del materiale dei servizi logistici-categoria 1 - Sezione *D* - s'intendono così modificati: n. 801 L. 180.60, n. 803 L. 180.40.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 845. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 dicembre 1928 - Anno VII.

1. — Con riferimento al paragrafo 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito si comunicano i nomi dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro ordinario di avanzamento ad anzianità per il 1929 (circolare 548 *giornale militare* 1928 - Anno VI), e che sono ammessi a frequentare il corso di istruzione presso le scuole centrali di Civitavecchia nell'ordine sottoindicato.

2. — Gli ufficiali sopradetti si presenteranno al Comando delle Scuole Centrali, in uniforme di marcia, il mattino del giorno precedente all'inizio del rispettivo corso.

3. — Il trattamento economico per gli ufficiali ammessi ai predetti corsi è quello di cui all'art. 11 della circolare 460 del *giornale militare* 1925 e 326 del *giornale militare* 1926. Gli ufficiali stessi non saranno seguiti dagli attendenti.

4. — Per l'anno 1929 verranno effettuate due sessioni di esami per i capitani di fanteria e di cavalleria compresi nei limiti di avanzamento in detto anno, ed alla prima sessione saranno ammessi gli ufficiali che avranno frequentato il primo corso di Civitavecchia.

5. — La presente circolare annulla la precedente 767 del giornale militare per quanto concerne i capitani di cavalleria chiamati a frequentare il III corso sulle mitragliatrici a Parma; i quali restano dispensati dal corso stesso.

PRIMO CORSO.

dal 7 gennaio al 23 marzo 1929.

FANTERIA.

ROSCIOLI Giuseppe, 34 fanteria.
MONTRUCCHIO Carlo, 24 fanteria.
POZZUOLI Luigi, 15 fanteria (assegnato Ministero guerra).
ZAMBARDINO Umberto, 12 centro automobilistico.

SCOTTI Luigi, Scuola R.U.C. Milano.
OCCOFERRI Fausto, 38 fanteria.
PICCATO Antonio, 4 alpini.
DOSSOLA Pietro, 43 fanteria (assegnato Istituto geografico militare).
TUMINETTI Giovanni, 91 fanteria.
CIANCIOSI Tito, 7 fanteria.
LEONE Ugo, Divisione militare Roma.
VASCO Vittorio, 81 fanteria.
SMANIOTTO-DAI ROVERI Ettore, 7 alpini.
SFONDRINI Mario, 67 fanteria.
NASTASI Leone, 67 fanteria (assegnato Ministero guerra).
AMATI Carlo, 81 fanteria.
COCCHINI Sergio, Divisione militare di Perugia.
MARINO Gerolamo, Divisione militare di Perugia.
FOLLINI Giuseppe, 61 fanteria (assegnato 8 brigata fanteria).
FERRANTE Mario, 157 fanteria.
BADI Tito, 68 fanteria.
FRENGUELLI Brenno, 51 fanteria.
RUMBOLO Edoardo, Scuola R. U. C. Palermo.
REALE Gaetano, 33 fanteria.
MONTEMURRI Guido, Accademia militare fanteria e cavalleria.
UGOLINI Augusto, 91 fanteria.
POZZI Pietro, Corpo armata Alessandria.
DALL'OLIO Arrigo, 157 fanteria.
VIRETTI Giuliano, 90 fanteria.
CASTELLI Calogero, 6 fanteria.
RICCIARDI Vincenzo, C. A. Napoli.
CIULLI Ettore, 83 fanteria.
TARCHI Agostino, 83 fanteria.
FRATESCHI Giulio, Distretto di Firenze.
ZENONI Giuseppe, 5 alpini.
ALBANI Giuseppe, 24 fanteria.
LA GUARDIA Giuseppe, C. A. di Bari.

DEL FRA Felice, 59 fanteria (assegnato circolo militare Roma).

CONTINO Salvatore, 81 fanteria (assegnato R. A. G. Medici).

MANCINI Mario, 31 fanteria (assegnato Arsenale Regio esercito Napoli).

BILE' Guido, 40 fanteria.

POGGIO Annibale, 37 fanteria.

PIERUCCI Carlo, Divisione militare di Ancona.

TERZI Amedeo, Distretto di Palermo.

PANZARASA Giuseppe, 18 fanteria.

SULAS Angelino, 38 fanteria.

CALI' Vincenzo, 1 fanteria.

ORASI Guido, Divisione militare di Bari).

BOGLIETTI Cesare, 91 fanteria.

GHISIO Antonio, 91 fanteria.

CASTELLANO Attilio, Distretto militare di Taranto.

LOMBARDI Eugenio, 81 fanteria (assegnato Ministero della guerra).

ROSIELLO Michele, 31 fanteria (assegnato ufficio imbarchi Napoli).

FESTA Giovanni, 81 fanteria (assegnato Istituto geografico militare).

SIGNORELLI Alfredo, 68 fanteria.

DISTEFANO Salvatore, 44 fanteria.

SCAPPINI Giovanni, 43 fanteria.

TODINI Giambattista, Scuola allievi ufficiali complemento Moncalieri.

SIVIERI Guido, Divisione militare di Brescia.

CATALANI Giovanni, Scuola centrale educazione fisica.

BERIO Camillo, 91 fanteria.

SANTINI Biagio, 79 fanteria.

CARMINATI Luigi, 3 alpini.

SOLINAS Renato, Scuola centrale educazione fisica.

CHINNI Vittorio, 14 fanteria.

DESIDERI Alfredo, 151 fanteria.

CICCIMARRA Domenico, 10 fanteria (assegnato 23 brigata fanteria).

FABRIZIO Rodolfo, Scuola centrale militare.

SANTOSTASI Salvatore, 10 fanteria.

CASTRIOTA SCANDERBERG nob. Ferdinando, Scuola R. U. C. Modena.

LOFFREDO Primo, 56 fanteria.

SCOLARI Gaetano, Gruppo aerostieri Roma.

PIZZARDI Gaspare, Ministero guerra.

NICITA Gaspare, 1 bersaglieri.

GOUT Umberto, Ministero guerra.

MAINERI Giovanni, 7 alpini.

CAVALLERIA.

PAOLOZZI Mauro, Piemonte Reale cavalleria.

ZAFFUTO Amedeo, Reggimento cavall. Guide.

AGOSTI Tito, Reggimento Genova cavalleria.

MAYER Francesco, Scuola cavalleria Pinerolo.

MESCHIERI Emilio, Reggimento cavalleggeri Novara.

MAIOLI Giuseppe, Cavalleggeri Alessandria.

BENINI Emilio, Cavalleggeri Novara.

BARBANTINI Tommaso, Cavalleggeri Vittorio Eman. II, a disposizione di S. E. il Maresciallo d'Italia PECORI GIRALDI.

ALLEGRI Cristoforo, Cavalleggeri Firenze.

MORELLI Mario, R. C. T. C. Cirenaica.

ALBERTI Ferdinando, Cavalleggeri Guide.

DE GREGORIO Umberto, Scuola applicazione cavalleria.

CALLAINI Guido, Cavalleggeri Alessandria.

BELLANTONI Ermanno, Cavalleggeri Novara.

SEZANNE Giovanni, Cavalleggeri Saluzzo.

BOCCACCI Mariani Vincenzo, Piemonte Reale cavalleria, a disposizione di S. E. il Maresciallo d'Italia BADOGLIO.

SCOTTI DI UCCIO Amedeo, Cavalleggeri Novara.

LEITENIZ Mario, Comando C. A. Bologna, a disposizione di S. E. il generale TALLARICO.

BENATI Fernando, Genova cavalleria.
MARTELLINI Piero, Cavalleggeri Alessandria.
GAGLIANI Alessandro, Cavalleggeri Firenze.
VERANI Luigi, Cavalleggeri Monferrato.
BERNA Amedeo, Distretto Bolzano.
MARCHINI Paolo, Cavalleggeri Alessandria(assegnato Istituto geografico).
CUOGHI Giov. Battista, Scuola cavalleria.
CONVERSO Angelo, Nizza cavalleria.
PICCONE Errico, Cavalleggeri Aosta.
GALEAZZI Ludovico, Genova cavalleria.
GIORDANI Umberto, C. A. Bologna.
FRANZINI Gaetano, Cavalleggeri Firenze.
RINALDI Cesare Giulio, Cavalleggeri Guide.
DONDERO Alfredo, Cavalleggeri Guide.

ARTIGLIERIA.

ROSEO Ilario, 28 campagna.
ROSATI Ottorino, 10 campagna.
ARENA Gaetano, 3 costa.
ITZINGER Roberto, 27 campagna.
BATTAGLIA Achille, 11 campagna.
FUSCO Casimiro, Comando artiglieria C. A. di Napoli.
SCARFO' Ettore, 18 campagna.
LANDI Enrico, 21 campagna.
RICCIARDI Germano, 7 centro contraerei.
BARTOLANI Giuseppe, 8 pesante campale.
LEONARDI CATTOLICA Francesco, Scuola applicazione artiglieria e genio.
TROMBY Felice, 1 campagna.
DE MARCO Gesualdo, 2 centro contraerei.
GHIRINGHELLI Giuseppe, 6 centro contraerei.
GIRALDI Ugo, Scuola applicazione artiglieria e genio.
QUESTA Enrico, 6 centro contraerei.
DE ANGELIS Mario, Direzione superiore servizio tecnico artiglieria.

MAZZA Giuseppe, Comando artiglieria corpo armata Firenze.
ABEILLE Mario, Scuola applicazione artiglieria e genio.
CONTINO Giovanni, 7 centro contraerei.
SPIAZZI Eugenio, 3 pesante.
BERTOLA Luca, 8 campagna.
PISARRI Nicola, 18 campagna.
GRICCIOLI Mario, 19 campagna.
IDA' Raffaele, 1 montagna.
ROSSI Edoardo, 8 pesante campale.
VALLONE Riccardo, Ministero guerra.
MELIDONI Aurelio, 5 pesante.
ALESSI Bruno, 5 pesante.
ZAMPINI Fulgenzio, Direzione artiglieria Trieste.
DI TRANI Salvatore, 1 montagna.
YON Giovanni, 1 montagna.

GENIO.

DE BERNARDI Guido, Reggimento ferrovieri.
CECCHI Cesare, 3 reggimento genio.
PISANO Leonello, 2 radio-telegrafisti.
RAGUSA Costantino, 12 reggimento genio.
SPACCAMELA Filippo, 1 reggimento radio-telegrafisti (Ministero guerra).
DE MATTEIS Gennaro, Comando genio C. A. di Trieste.
RAFFAELLI Vittorio, Scuola applicazione artiglieria e genio.
GRASSO Augusto, Comando genio C. A. Udine.
BENEDETTI Alfredo, 7 reggimento genio.
DE MARTINO Giuseppe, 5 reggimento genio.
DUTTO Umberto, 7 reggimento genio.
CALCAGNI Antonio, 8 reggimento genio.
MONTEVERDE Ettore, 6 reggimento genio.
SERAFINI Antonio, Reggimento pontieri.
ORSI Amos, 6 reggimento genio.

BERGAMASCHI Mario, 4 reggimento genio.
STELLA Angelo, Scuola centrale genio.
CALABRESE Marco, 11 reggimento genio.
NOTTI Felice, 2 reggimento genio.
VALITUTTI Umberto, Reggimento ferrovieri.
CHIAPELLA Giovanni, 1 reggimento radio-telegrafisti.
RICCARDI Giovanni, Reggimento ferrovieri.

SECONDO CORSO

dal 1° *aprile al* 15 *giugno* 1929.

FANTERIA.

MESCHINI Raffaele, 22 fanteria, Ministero guerra.
BLUNDO Renato, R. C. T. C. Tripolitania.
NATALE Pasquale, R. T. C. T. Tripolitania.
MARELLO SIMONE Onorato, 6 alpini.
GIORDANO Salvatore, R. C. T. C. Cirenaica.
INFANTINO Alfonso, R. C. T. C. Somalia.
CHIRIATTI Gino, Distretto militare Cosenza (assegnato Ministero guerra).
BUSELLI Giuseppe, R. C. T. C. Tripolitania.
BOCCA Magno, R. C. T. C. Tripolitania.
ANGELOZZI Erminio, 33 fanteria (assegnato Ministero guerra).
D'AQUINO Agostino, Divisione militare Gorizia.
BOMBELLI Guglielmo, 12 fanteria (assegnato 12 brigata fanteria).
SARNELLI Pietro, R. C. T. C. Tripolitania.
AGRIFOGLIO Pompeo, Divisione militare Palermo.
PANUNZIO Ignazio, 232 fanteria.
DI GREZIA Alfonso, 151 fanteria (assegnato Istituto geografico militare).
CALVANI Giovanni, R. C. T. C. Somalia.
BONGIOVANNI Giovanni, 70 fanteria.

FERRUCCI Adalgiso, 5 centro automobilistico.
BORGOGNONI Agostino, 2 reggimento alpini.
RATTA Alessandro, 36 fantefia.
PAGNOZZI Cesare, 34 fanteria.
VITO Luigi, 89 fanteria.
ZANOTTI nob. dei conti Laerte, 58 fanteria.
POMARIGI-AMBRISI Alfredo, 12 bersaglieri.
SANTANCHE' Emidio, Reggimento carri armati.
ZUCO Pietro, Reggimento carri armati.
LO VETERE Michele, Comando militare Sicilia.
PAPANDREA Filippo, 75 fanteria.
HOTZ Cesare, Distretto militare Parma.
CARLONI Mario, Distretto militare Sulmona.
ROVETA Giulio, Divisione militare Cuneo.
FAUSTINI Giunio, 51 fanteria.
MANNA Vincenzo, 89 fanteria.
DELLA MARTINA Mario, 8 bersaglieri a disposizione di S. A. R. il Duca d'Aosta.
FARONATO Adolfo, 7 centro automobilistico.
CARRERA Attilio, 3 alpini.
CORVINO Guglielmo, 63 fanteria.
TUNDO Giorgio, 18 fanteria.
RAFFO Gaspare, 89 fanteria.
SCHILLER Emilio, 41 fanteria.
TAGLIAPIERA Umberto, 52 fanteria.
ORECCHIO Giovanni, Distretto militare Trento.
PREDAZZI Carlò, Accademia militare fanteria e cavalleria.
MORANDI Umberto, Distretto Mondovì.
CASTELLANI Mario, 157 fanteria.
BOGNIER Lorenzo, 3 alpini.
BOVI Angelo, Accademia militare fanteria e cavalleria.
CAPPELLI Giusepe, Divisione militare Bolzano.
FORNERIS Alberto, 3 bersaglieri.
REMOTTI Edgardo, 6 alpini.
FARELLO Edoardo, 231 fanteria.

PIRRI Filippo, 89 fanteria.

GIORDANO Francesco, Divisione militare Messina.

SGUAZZINI Alfredo, 54 fanteria (assegnato 2 brigata fanteria).

SIBONA Tomaso, Distretto Chieti.

MANETTA Salvatore, 70 fanteria.

MORELLO Alfredo, Scuola allievi ufficiali complemento Palermo.

MASSOBRIO Giov. Battista, 7 fanteria.

LOMBARDI Guido, 27 fanteria.

PIANELLI Giovanni, Distretto Pisa.

PEPE Ernesto, 16 fanteria.

PEZZIGA Renato, Divisione militare di Roma.

TROMBETTI Domenico, R. C. T. C. Cirenaica.

VOLPE Nicola R. C. T. C. Tripolitania.

PETRAGNANI Enrico, 16 fanteria.

PACCES Giuseppe, 28 fanteria.

FOLEGATTI Giulio, 29 fanteria.

BRATTI Edgardo, 85 fanteria (assegnato Ministero guerra).

FABRIS Gino, 8 bersaglieri.

ARTIGLIERIA.

GONELLA PACCHIOTTI Agostino, Scuola allievi ufficiali complemento Alessandria.

TOMASELLO Michele, 3 costa.

BARDINI Pietro, Direzione artiglieria corpo armata Bologna (Sezione Ancona).

GENTILE Alberto Teodoro, 14 campagna.

PEANO Luigi, 5 campagna.

SPINELLI Francesco, 5 pesante.

CACCIOLA Francesco, 12 pesante.

FESTARI Aldo, 29 campagna.

AGOSTINI Amadio, 29 campagna.

GAMBERONCI Eugenio, R. C. T. C. Tripolitania.

DE VITIIS Stanislao, 3 campagna.

CASTRACANE Angelo, 10 centro contraerei.
MAIORANI Roberto, Direzione artiglieria corpo armata di Trieste (Sezione Pola).
ROMICE Achille, 28 campagna.
SFORZINI Francesco, Reggimento artiglieria a cavallo.
RAMOVECCHI Giuseppe, 13 centro contraerei.
DE BERNARDI Giovanni Maria, 1 centro contraerei.
PICONE Francesco, 26 campagna.
D'ORIO Tommaso, 4 campagna.
VIGNA Ergildo, 7 campagna.
FANELLA Alverardo, Scuola centrale artiglieria.
CORAZZA Giovanni, 6 pesante campale.
ZENONE Amedeo, 1 pesante.
ZERILLI Antonio, 12 pesante campale.
ALBANI Riccardo, 19 campagna.
LACQUANITI Domenico, 3 costa.
DE PAOLIS Valentino, 1 campagna.
GARZONI Pietro, 13 campagna.
PECORINI Alfonso, 15 campagna.

GENIO.

TORELLI Gianfranco, Ispettorato tecnico automobilistico.
POGGI Alberto, 6 reggimento genio.
FINZI Ruggiero, R. C. T. C. Tripolitania.
GRILLANDINI Ettore, 10 reggimento genio.
GULMANELLI Vincenzo, R. C. T. C. Tripolitania.
FERRAGUTO Giuseppe, 1 reggimento radio-telegrafisti.
TRAINA Mario, 7 genio.
VESCO Bernardo, Reggimento ferrovieri.
PICCININI Giovanni, 6 reggimento genio.
VENTURI Dante, 1 reggimento radio-telegrafisti.
NOVELLA Marco, Ufficio fortificazioni corpo armata Napoli.
GISOLFI Aldo, 4 reggimento genio.
D'AMBROSIO Arcangelo, Ufficio fortificazioni Bologna.
LIGGERI Concetto, 7 reggimento genio.

BIASCI Luigi, Reggimento ferrovieri.
ROSSI Giuseppe, 3 reggimento genio.
BAGNANI Guido, Gruppo aerostieri.
BATTAGLINI Michele, ufficio fortificazioni corpo armata Alessandria.
RUGGERO Adolfo, 12 reggimento genio.
BARELA Riccardo, 5 genio - Ministero guerra.
ALIMENTI Renato, Ufficio fortificazioni corpo armata Firenze.
JOVINE Giuseppe, Scuola di tiro di artiglieria.
ROMANELLI Guido, 12 reggimento genio.
ZIOTTI Guido, 8 reggimento genio.
DI GIROLAMO Francesco, R. C. T. C. Tripolitania.
PALMA Francesco, 7 reggimento genio.
GIOVANNINI Vittorio, 5 reggimento genio.
RICCARDI Giovanni, Reggimento ferrovieri.
TREVISI Giovanni, Ispettorato del genio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 846. — CONCORSI E GARE. — **Concorso per i testi di insegnamento delle scuole allievi ufficiali di complemento.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento) — 27 dicembre 1928 - Anno VII.

1. — A parziale modifica delle prescrizioni contenute nella circolare 535 *giornale militare* c. a., il termine per la presentazione dei testi di cui alla circolare stessa è spostato dal 30 novembre scorso al 31 marzo 1929.

2. — In conseguenza le commissioni esaminatrici, che saranno a suo tempo nominate da questo Ministero, presenteranno le loro conclusioni per il 15 maggio stesso anno anzichè per il 15 gennaio prossimo.

3. — I concorrenti che avessero già inviato testi per il concorso e che desiderassero ritirarli, per ripresentarli dopo una ulteriore revisione, potranno farne richiesta al comando del Corpo di S. M. - Ufficio addestramento.

Il rinvio, da parte dei concorrenti, dei testi contraddistinti da un motto dovrà essere fatto colle stesse norme già sancite nella circolare 535 citata, sostituendo naturalmente il motto precedentemente usato.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 847. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di distintivi di grado per i calzoncini da ginnastica.** (*con una tavola di disegno*) — (Direzione generale servizi logistici). — 27 dicembre 1928 - Anno VII.

Sono adottati i seguenti distintivi di grado da applicarsi ai lati esterni dei calzoncini da ginnastica dei sottufficiali e dei caporali maggiori e caporali:

Per sottufficiali. — I distintivi di grado per sottufficiali sono costituiti da comuni galloni e galloncini di metallo bianco argentato, o dorato, a seconda della specialità od arma. Essi sono appaiati, e sono applicati ad angolo retto, col vertice in alto, su una striscia di panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, avente la forma di un triangolo.

La base (lato inferiore) di questo triangolo è di mm. 120 per distintivi da sergente, di mm. 150 per quelli da sergente maggiore.

Lungo gli altri due lati del triangolo, e riuniti in alto al vertice, sono attaccati un gallone e un galloncino per il sergente, un gallone e due galloncini per il sergente maggiore. Gallone e galloncini distano l'un dall'altro circa millimetri 2, e dai margini del triangolo di panno circa mm. 3.

Per caporali maggiori e caporali. — I distintivi per caporali maggiori e caporali differiscono da quelli dei sottufficiali solamente per il panno, che è da vestiario, da truppa, e per il gallone ed il galloncino che sono di lana nera. Un gallone ed un galloncino per i caporali, un gallone e due galloncini per i caporali maggiori.

I distintivi sono portati ai lati esterni dei calzoncini, in modo che risultano a due centimetri dall'orlo inferiore di ciascuna gamba.

Detti distintivi saranno inventariati alla Sezione *B* del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, Categ. 1ª, ai numeri categorici ed ai prezzi sottoindicati:

N. 360 - distintivi di grado per calzoncini da ginnastica da sergenti maggiori (in metallo bianco dorato)	L.	5.60
N. 361 - distintivi da sergente (in metallo bianco dorato)	»	4 —
N. 362 - distintivi da sergenti maggiori (in metallo bianco argentato)	»	3.80
N. 363 - distintivi da sergenti (in metallo bianco argentato)	»	2.60
N. 364 - distintivi da caporali maggiori (in lana nera)	»	1.55
N. 365 - distintivi da caporali (in lana nera)	»	1.10

Seguono il conto di costruzione e una tavola di disegno.

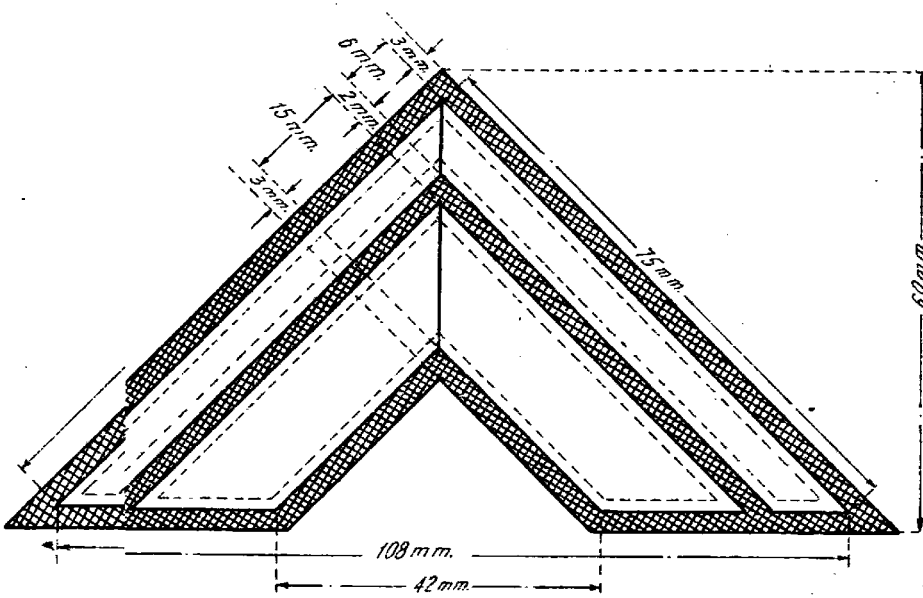
p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Conto di costruzione dei sottonotati distintivi di grado per calzoncini da ginnastica

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	In metallo bianco dorato per sergenti maggiori		In metallo bianco dorato per sergenti		In metallo bianco argentato per sergenti maggiori		In metallo bianco argentato per sergenti		In lana nera per caporali maggiori		In lana nera per caporali	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali alto m. 1,40	m.	84 —	0,011	0,924	0,007	0,588	0,011	0,924	0,007	0,588	—	—	—	—
Panno grigio-verde per vestiario da truppa alto m. 1,30..	»	65 —	—	—	—	—	—	—	—	—	0,012	0,780	0,008	0,520
Gallone di metallo bianco dorato alto mm. 16.....	»	7,20	0,27	1,944	0,27	1,944	—	—	—	—	—	—	—	—
Galloncino di metallo bianco dorato alto mm. 6.....	»	3 —	0,72	2,16	0,33	0,99	—	—	—	—		—	—	—
Gallone di metallo bianco argentato alto mm. 16.....	»	3,20	—	—	—	—	0,27	0,864	0,27	0,864	—	—	—	—
Galloncino di metallo bianco argentato alto mm. 6.....	»	2 —	—	—		—	0,72	1,44	0,33	0,66	—	—	—	—
Gallone di lana nera alto mm. 16.....	»	0,50	—	—	—	—	—	—		—	0,27	0,135	0,27	0,135
Galloncino di lana nera alto mm. 6.....	»	0,30	—	—	—	—	—	—	—	—	0,72	0,216	0,33	0,099
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			0,550		0,450		0,550		0,450		0,40		0,30
Prezzo di costo L.				5,578		3,9 2		3,778		2,562		1,531		1,054
Prezzo di conteggio L.				5,60		4 —		3,80		2,60		1,55		1,10

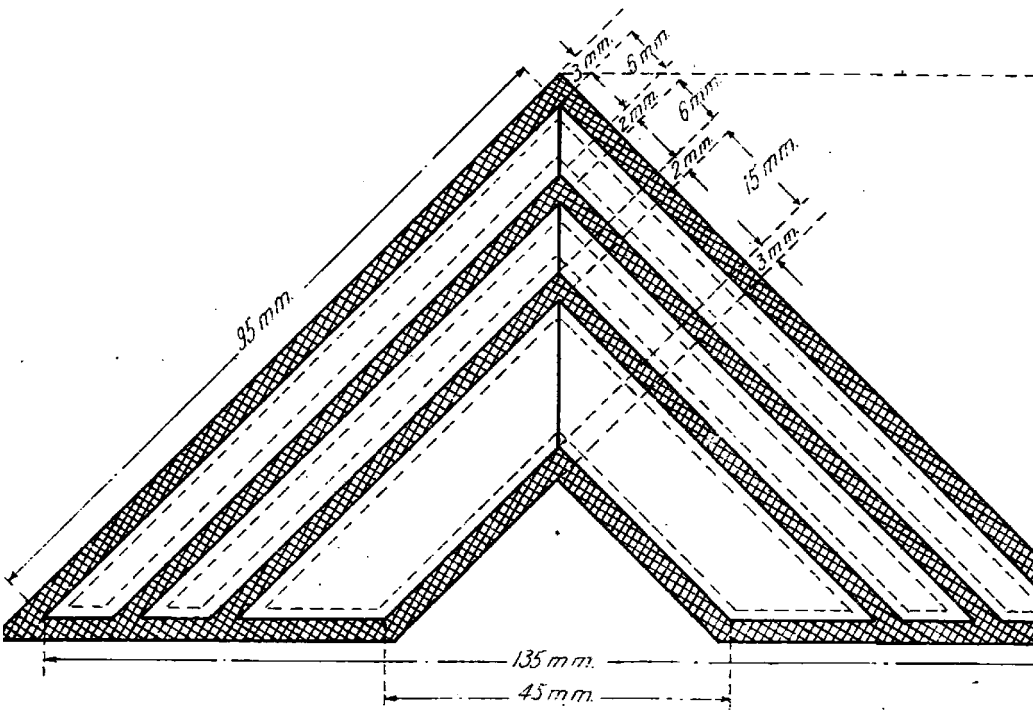
(1) Nella fornitura è compreso il filato di cotone mercerizzato per le cuciture.

SOTTUFFICIALI

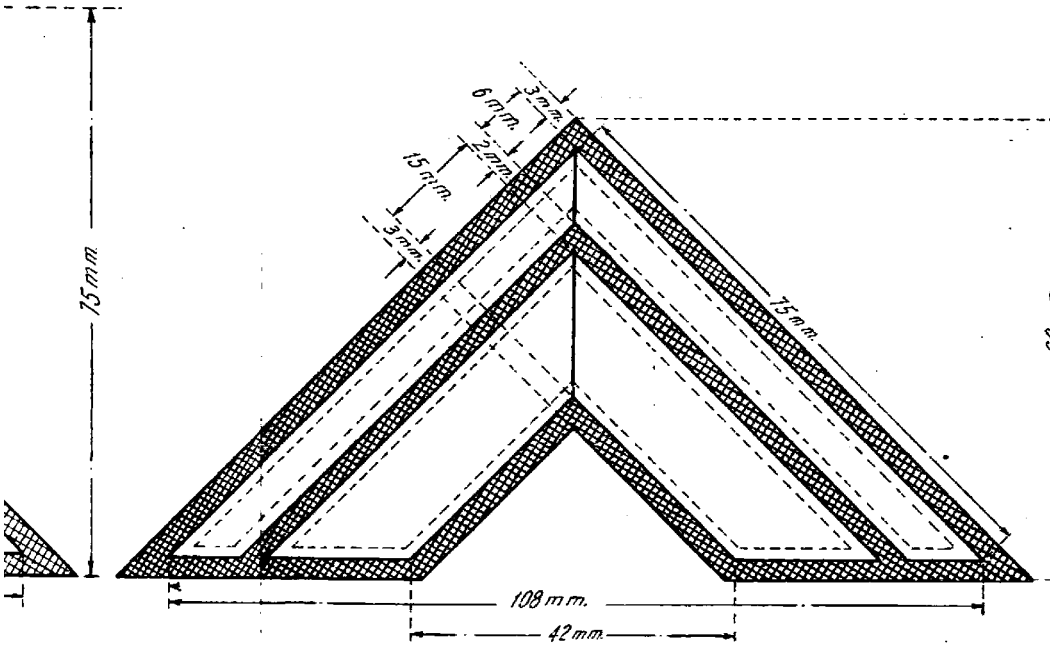


ROMA - STAB. I. GRAFICI - 42444 / 1929

DISTINTIVI DI GRADO PER CALZONCIN
E DEI CAPORALI M
(dimensioni al



DA GINNASTICA DEI SOTTUFFICIALI
GGIORI E CAPORALI
aturale)



N. 848. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Prezzo di tariffa per il taglio di modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo per la truppa.** — (Direzione generale servizi logistici). — 27 dicembre 1928 - Anno VII.

Alla circolare 608 del *giornale militare* del 1924, dopo le aggiunte di cui alle errata-corrige inserite nelle dispense 6ª (pagina 320) e 41ª (pagina 1501) del *giornale militare* del 1925, dovrà essere fatta la seguente altra aggiunta:

Calzoncini da ginnastica - ogni taglia	L.	1 —
Mutandine da bagno - ogni taglia	»	0.75

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 849. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 dicembre 1928 - Anno VII.

A senso della circolare 677 *giornale militare* c. a. si trascrivono qui di seguito i nomi dei capitani di artiglieria ammessi a frequentare i tre corsi per comandanti di batteria presso la Scuola di tiro d'artiglieria.

1° *Corso*.

BARDINI Pietro, Direzione artiglieria corpo armata Bologna (Sezione Ancona).
GENTILI Alberto Teodoro, 14 campagna.
PEANO Luigi, 5 campagna.
SPINELLI Francesco, 5 pesante.
TOMMASELLO Michele, 3 costa.
CACCIOLA Francesco, 12 pesante campale.
FESTARI Aldo, 29 campagna.
AGOSTINI Amadio, 29 campagna.
DE VITIIS Stanislao, 3 campagna.
CASTRACANE Angelo, 10 centro controaerei.

MAIORANI Roberto, Direzione artiglieria corpo armata Trieste.

ROMICE Achille, 28 campagna.

SFORZINI Francesco, Reggimento artiglieria a cavallo.

RAMOVECCHI Giuseppe, 13 centro controaerei.

DE BERNARDI Giovanni Maria, 1 centro controaerei.

PICONE Francesco, 26 campagna.

D'ORIO Tommaso, 4 campagna.

VIGNA Ergildo, 7 campagna.

FANELLA Alveraldo, Scuola centrale artiglieria.

CORAZZA Giovanni, 6 pesante campale.

ZENONI Amedeo, 1 pesante.

ZERILLI Antonio, 12 pesante campale.

ALBANI Riccardo, 19 campagna.

LACQUANITI Domenico, 3 costa.

DE PAOLIS Valentino, 1 campagna.

GARZONI Pietro, 13 campagna.

PECORINI Alfonso, 15 campagna.

2° Corso.

GAMBERONCI Eugenio, R. C. T. C. Tripolitania.

GONELLA PACCHIOTTI Agostino, Scuola allievi ufficiali complemento Alessandria.

COCCHIERI Manlio, R. C. T. C. Cirenaica.

BATTISTA Giuseppe, Comando militare Sicilia.

FREDA Giustino, 4 pesante.

ACCILI Antonio, 18 campagna.

BISCUOLA Lidio, 6 campagna (Ministero guerra).

SUQUET Camillo, 1 montagna.

ARIZIO Carlo, 4 pesante campale.

GEROSA Giuseppe, 17 campagna.

BORAGINE Aurelio, 1 costa.

DE PIETRI TONELLI Luigi, 15 campagna.

ZANI Pietro, 16 campagna.

GUIDUCCI Alfredo, Comando artiglieria corpo armata di Roma.

GORGONI Luigi, Scuola allievi ufficiali complemento Milano (Ministero guerra).

POSTOLIS Oscar, 10 contraerei.

ORMEZZANO Cesare, Scuola centrale artiglieria.

PASTORI Gino, 6 campagna.

GIROLA Enrico Guido, Ispettorato tecnico automibilistico.

PERSIA Raffaele, Scuola allievi ufficiali complemento Campobasso.

QUINZIO Antonio, 23 campagna.

COMERRO Mario, 3 pesante (assegnato 2 centro esp. artiglieria Ciriè).

FRANCIOLINI Davide, 19 campagna.

BOCCIA Gino, Comando artiglieria corpo armata Udine.

DAL VERME Donnino, 15 campagna.

PAOLINI Marino, 5 pesante campale.

LUCISANO Alessandro, Comando artiglieria corpo armata Torino.

POLLASTRINI Remo, Scuola applicaz. art. e genio.

ROSSI Carlo, 5 campagna.

REBUZZI Felice, Scuola allievi ufficiali complemento Milano.

3° *Corso*.

ROSEO Ilario, 28 campagna.

ROSATI Ottorino, 10 campagna.

ARENA Gaetano, 3 costa.

ITZINGER Roberto, 27 campagna.

BATTAGLIA Achille, 11 campagna.

FUSCO Casimiro, Comando artiglieria corpo armata Napoli.

SCARFO' Ettore, 18 campagna.

LANDI Enrico, 21 campagna.

RICCIARDI Germano, 7 centro controaerei.

BARTOLANI Giuseppe, 8 pesante campale.

LEONARDI CATTOLICA Francesco, Scuola applicazione artiglieria e genio.

TROMBY Felice, 1 campagna.

DE MARCO Gesualdo, 2 centro controaerei.
GHIRINGHELLI Giuseppe, 6 centro controaerei.
GIRALDI Ugo, Scuola applicazione artiglieria e genio.
QUESTA Enrico, 6 centro controaerei.
DE ANGELIS Mario, Direzione superiore servizi tec. art.
MAZZA Giuseppe, Comando artiglieria corpo armata Firenze.
ABEILLE Mario, Scuola applicazione artiglieria e genio.
VALLONE Riccardo, Ministero guerra.
CONTINO Giovanni, 7 centro controaerei.
SPIAZZI Eugenio, 3 pesante.
BERTOLA Luca, 8 campagna.
PISARRI Nicola, 18 campagna.
GRICCIOLI Mario, 19 campagna.
IDA' Raffaele, 1 montagna.
ROSSI Edoardo, 8 pesante campale.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 850. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Annuario militare. – Volume III.** — (Direzione generale personale ufficiali). – 27 dicembre 1928 – Anno VII.

E' stato recentemente pubblicato, *in bozze di stampa*, il volume III dell'Annuario Militare, aggiornato a tutta la dispensa 69ª del *bollettino ufficiale* delle nomine pubblicata il 30 dicembre 1927 - (V. circolare 783 del *Giornale militare* corr. anno).

Detto volume comprende: « Ufficiali del ruolo speciale » (di cui all'art. 98 della legge 11 marzo 1926, n. 397) e « Ufficiali che hanno cessato di appartenere ai ruoli del R. Esercito conservando il grado con la relativa uniforme ».

Nel volume in oggetto, per quanto riguarda gli ufficiali che hanno cessato di appartenere ai ruoli del R. Esercito, si sono inclusi, per la prima volta, oltre gli ufficiali provenienti dal S.P.E. e poi passati nelle categorie del congedo, anche quelli nominati a suo tempo direttamente in tali categorie, il numero dei quali è assai rilevante.

Allo scopo di eliminare possibili inesattezze e di rendere più agevole e più preciso il lavoro di aggiornamento del volume III, e più specialmente al fine di ottenere che tale volume risponda fedelmente al concetto di far menzione di tutti gli ufficiali che hanno chiuso il ciclo di una onorevole permanenza nei vari ruoli e sono ancora viventi, questo Ministero invita i comandi di corpo d'armata, di divisione e di distretto, rispettivamente per gli ufficiali generali, superiori ed inferiori, a dare il loro concorso in questo compito; e a tal fine dispone che i suddetti comandi, in base al n. 6 del fasc. 9/111 della Raccolta delle disposizioni permanenti in vigore pel R. Esercito, compilino i Mod. 51-A collettivi coi quali dovranno segnalare le eventuali inesattezze ed omissioni rilevate nel volume in oggetto, avvertendo che, siccome il volume è al corrente fino al 31 dicembre 1927, così le osservazioni da farsi dovranno essere limitate a tale data.

I comandi di divisione, con le norme già note, provvederanno poi a raccogliere e a trasmettere gli elenchi sopraindicati, curando di farli pervenire a questo Ministero (Divisione matricola e libretti personali - Ufficio annuario) per il 1° aprile 1929 - Anno VII; i comandi di corpo d'armata invece li trasmetteranno direttamente.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 851. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per il buon funzionamento delle artiglierie e delle munizioni - Ediz. 1928.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 27 dicembre 1928 - Anno VII.

E' stata stampata una nuova edizione della pubblicazione provvisoria 1924 « *Norme per il buon funzionamento delle artiglierie e delle munizioni* » che — a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — sarà distribuita come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

— Gabinetto del Ministro	copie	2
— Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	4
— Direzione generale artiglieria ed automobilismo	»	10

Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	Copie	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	10
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria.	»	10
Comando della Scuola di guerra	»	4
Comando dell'Accademia militare di fanteria e di cavalleria	»	4
Comando della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	8
Comando dell'Accademia militare d'artiglieria e genio	»	8
Comando della Scuola centrale d'artiglieria	»	10
Comando della Scuola di tiro d'artiglieria	»	15
Comandi delle Scuole allievi ufficiali di complemento di artiglieria	»	4
Comandi delle Scuole allievi sottufficiali	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle Isole	»	4
Comandi di reggimento d'artiglieria da campagna ed a cavallo	»	15
Comandi di reggimento d'artiglieria da montagna	»	18
Comandi di reggimento d'artiglieria pesante campale e da costa	»	18
Comando del gruppo d'artiglieria da costa della Sardegna	»	5
Comandi di centro contraerei	»	12
Direzioni di artiglieria	»	6
Arsenali di artiglieria e spolettificio R. Esercito	»	6
Centri esperienze di artiglieria	»	3
Direzione della Rivista d'artiglieria e genio.	»	2

Il prezzo di ogni esemplare della pubblicazione di cui trattasi, che è da considerarsi « Fuori commercio », è di L. 4.

Le copie della edizione 1924 anzicennata dovranno essere distrutte.

p. Il Ministro: P. Gazzera.

N. 852. — SCUOLE MILITARI. — **Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 dicembre 1928 - Anno VII.

A seguito della circolare 679 *giornale militare* c. a. si comunicano i nomi dei tenenti colonnelli delle varie armi che dovranno frequentare il corso applicativo presso la Scuola di guerra iniziantesi il 9 gennaio 1929. Gli ufficiali segnati con asterisco, che già hanno frequentato in passato con successo i corsi della scuola di guerra, prenderanno parte soltanto alle esercitazioni coi quadri che avranno inizio l'11 aprile 1929 e dureranno fino al 30 giugno.

Gli ufficiali si presenteranno al comando della Scuola di guerra nelle ore antimeridiane del giorno precedente a quelli sopra indicati. Essi non dovranno farsi seguire dagli attendenti.

FANTERIA.

Tenenti colonnelli.

SALOMONE Felice, 51 fanteria.
* PARODI Umberto, Capo S. M. divisione, Chieti.
PAOLINI Vincenzo, 1 alpini.
PECCHIO-ROSTO Mario, Comando div. mil. Genova.
BOARO Errico, 4 bersaglieri.
SILVAGNI Alessandro, 81 fanteria.
* ZANI Francesco, Scuole centrale fanteria.
PERA Enrico, 8 fanteria.
* GALASSI Ugo, in servizio S. M. (assegnato Ministero guerra - Corpo S. M.).
GIROTTO Mario, 2 alpini.
USSEGLIO Fedele, 43 fanteria.
GOLA Ugo, 2 centro automobilistico.
* FERRONI Vito, S. M. corpo armata Bologna.
COLAO Vincenzo, 27 fanteria.
GARASSINO Pietro, 78 fanteria.

BOMBARDI Alessandro, 8 alpini.
* SCALA Eduardo, S. M. scuola guerra.
MORETTI Umberto, 3 bersaglieri.
* LEONELLI Filippo, 6 fanteria.
RUVA Giovanni, 81 fanteria (assegnato distretto Roma).
* DARU' Attilio, S. M. comando corpo armata Torino (sotto capo S. M.).
* BELLEI Pietro, Servizio S. M. comando divisione militare Udine (capo S. M.).
* COCCONI Giovanni, S. M. (capo di S. M. divisione militare Firenze).
* QUARRA Eduardo, S. M. comando divisione militare Novara.
BERIO Vittorio, 42 fanteria.
* RUGGERI Giovanni, Comando corpo armata Alessandria.
SANTONI-RUGIU Giov. Angelo, R. C. T. C. Cirenaica.
SPINAZZOLA Nicola, Comando corpo armata Milano.
* BRANCATELLI Giuseppe, S. M. comando divisione militare Catanzaro (capo S. M.).
* PETILLI Mario, S. M. corpo armata Trieste.
AUDENICO Amedeo, 232 fanteria (assegnato uff. centrali C. O. S. C. G.).
* FORNACA Alessandro, S. M. Ministero guerra.
* GABUTTI Gualtiero, 17 fanteria.
BROGLIA Enrico, 8 fanteria.
GUCCI Remo, 35 fanteria.
SANSONI Raffaelle, 44 fanteria.
CARROZZA Amatore, Comando distretto Sacile.
SIMONE Stefano, R. C. T. C. Tripolitania.
CAMUSSI Giulio, 4 alpini.
GUAZZARONI Gian Gastone, Reggimento carri armati.
VIRGILIO Amedeo, 21 fanteria.
* ESPOSITO Giovanni, 6 alpini.
BETTINI Geino, Scuola centrale fanteria.
BOLLEA Carlo, 3 alpini.
FENOGLIETTO Federico, 3 alpini.

MAGGIANI Pietro, Comando distretto Brescia.

* LORENZELLI Dante, S. M. corpo armata Torino.

NACCI Arnaldo, 35 fanteria.

GIOLITTI Enrico, 71 fanteria.

RONCATI Amato, 67 fanteria.

* GUASSARDO Mario, 62 fanteria (assegnato scuola fanteria).

BATTISTI Marcello, 7 alpini.

AMENDOLA Adalgiso, Comando distretto Salerno.

BAUZANO Augusto, 6 alpini.

MIANI Emilio, 3 bersaglieri.

SANNA Salvatore, 152 fanteria.

POJACHI Alessandro, 7 bersaglieri.

COCILOVO Francesco, 10 bersaglieri giud. suppl. trib. mil. Palermo.

REINA Carlo, 57 fanteria.

BOTTARO Pietro, 83 fanteria.

PEZZI Giovanni, 46 fanteria pres. sez. trib. mil. Sardegna.

MONTANARI Ernesto, R. C. T. C. Cirenaica.

STAFFIERI Ernesto, 151 fanteria.

MARTINI Agostino, 52 fanteria (assegnato C. scuole applicazione fanteria).

BARTERI Adriano, 18 fanteria.

BUCALOSSI Lorenzo, Scuola recl. uff. compl. Lucca.

DELLA BIANCA Alvio, 8 alpini.

ADORNI Guido, Distretto Modena.

* GIULIANO Giuseppe, Capo S. M. (comando militare della Sicilia).

ZAMBON Bortolo, Comando corpo armata Trieste.

AMODEI Giovanni, Distretto Torino, giud. suppl. trib. Torino.

TORCIA Ulrico, Comando distretto Campagna.

MANGANO Giuseppe, Comando distretto Potenza.

DEDINI Umberto, 7 alpini.

CERIO Giovanni, R. C. T. C. Cirenaica.

GATTI Gaetano, Distretto Reggio Calabria.

PELOSO Luigi, 56 fanteria.

SPINELLI Nicola, 151 fanteria (assegnato centro chim. militare).

ASSANTI Pasquale, Pers. gov. stab. mil. pena.

CAVALLERIA.

Tenenti colonnelli.

AMICO conte di MEANE Giovanni, Scuola cavalleria Pinerolo.

FRANCIA Emanuele, Genova cavalleria.

ROSSI Adolfo, Com. corpo armata Alessandria uff. prec. quadrupedi.

BERTI Raffaele, Cavalleggeri Saluzzo.

SPARANO Gerardo, Cavalleggeri Firenze.

PAOLUCCI delle RONCOLE Paolo, Scuola cavalleria Pinerolo.

TAPPI Carlo, Cavalleggeri Vittorio Emanuele II (assegnato Ministero guerra).

GALLEANI de SAINT AMBROISE Marcello, 1 comando sup. cavalleria.

DELLA CROCE di DOJOLA Raniero, Cavalleggeri Novara.

ACCAME Guido, Cavalleggeri Alessandria.

BOSCHI Carlo, Savoia cavalleria.

DE RISO Renato, Piemonte Reale.

ARTIGLIERIA.

Tenenti colonnelli.

LUCCO MUSSINO Silvio, 1 montagna. —

PINNA CABONI Giuseppe, 8 contraerei.

D'APONTE Francesco, Comando artiglieria corpo armata Torino.

VAYRA Ugo, Direzione artiglieria comando corpo armata Trieste.

MANTI Gaetano, 3 costa.

ALBANO Mario, 21 campagna.
PALLOTTA Girolamo, 12 campagna.
FEVOLA Erasmo, Direzione artiglieria comando corpo armata Milano.
LUCHINAT Paolo, 2 campagna.
DESSIMONE Luigi, 10 controaerei.
LA PAGLIA Giacomo, 8 pesante campale.
GASPARRO Emilio, 3 campagna.
POLVANI Temistocle, 2 controaerei.
* NEBBIA Eduardo, Comando corpo S. M.
* OTTAVIANI Rosolino, Comando scuola centrale militare Civitavecchia.
* SPIGO Umberto, 1 pesante.
* COPPI Amerigo, 4 campagna.
* BARELLI Pietro, 5 campagna.
* PROFUMI Eugenio, 1 pesante campale.
* SANTOVITO Ugo, Delegazione trasporti Roma.

GENIO.

Tenenti colonnelli.

CAMPANINI Alberto, 3 centro automobilistico.
VALENTE Italo, Ufficio fortific. Udine.
MERCADANTE Ginesio, 9 genio.
PEDATA Giovanni, 9 genio.
DE CAROLIS Ettore, 10 genio.
PERRONI Giusepe, A disposizione Ministero marina.
LUCIANO Enrico, 11 genio.
LISFERA Corrado, 2 genio - Giudice effettivo tribunale Alessandria.
PERNIGOTTI Pietro, 1 genio.
SIBILLA Ascanio, Comando genio corpo armata Udine.
BARZIZZA Ernesto, Reggimento ferrovieri.
AZZARONE Francesco, 2 reggimento genio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 853. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 dicembre 1928 - Anno VII.

In relazione al disposto del paragrafo 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina che per l'arruolamento dei volontari nei corpi del R. Esercito nell'anno 1929 siano osservate le norme seguenti:

1. — Gli arruolamenti volontari saranno aperti dal 1° gennaio al 31 maggio in tutti i corpi e reparti del R. Esercito ad eccezione delle compagnie di sanità, di sussistenza, dei reparti distrettuali, nonchè del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena. Però per taluni corpi e reparti il termine utile per la presentazione delle domande scade il 31 marzo, come è detto nel seguente n. 8.

2. — Gli arruolamenti nell'Arma dei Carabinieri Reali sono sospesi fino a nuovo ordine, fatta eccezione per coloro che siano muniti almeno dei titoli di studio necessari per l'ammissione senza esami ai corsi allievi sottufficiali presso la Scuola centrale CC. RR. di Firenze, e cioè:

a) *Secondo l'antico ordinamento scolastico*: Promozione od ammissione alla seconda classe di liceo o alla terza classe di Istituto tecnico; promozione alla terza classe di scuola normale;

b) *Secondo il vigente ordinamento scolastico*: Promozione o idoneità alla seconda classe di liceo classico; promozione od idoneità alla terza classe di liceo scientifico o del corso superiore di Istituto tecnico o magistrale, o titoli equipollenti.

Gli arruolamenti volontari sono, di massima, permanentemente aperti nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia (per le norme relative v. circolare 251 del *giornale militare* del 1927), e nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni.

Anche gli arruolamenti di musicanti sono aperti tutto l'anno; ma l'assunzione di nuovi elementi nelle musiche presidiarie è subordinata alle esigenze di servizio delle musiche stesse. A tali esigenze di servizio restano altresì condizionate le partenze anticipate per le armi degli inscritti della classe 1909 di professione musicanti.

3. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di anni tre (salvo a commutarla in caso di nomina a sergente in quella di due anni, nella quale è compreso il servizio già prestato, ma con l'obbligo di rimanere per un anno alle armi dopo conseguita la promozione). Essi devono avere compiuta l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza del Podestà del comune di nascita del giovane, o del comune di cui è originaria la famiglia. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1) possono anche essi contrarre arruolamento volontario, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del Podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

c) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal Tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento. Prima, per altro,

---

(1) L'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° Se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

di effettuare gli arruolamenti i Corpi avranno cura di richiedere al Cancelliere capo del Tribunale competente la dichiarazione del casellario giudiziario, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario, o precludano l'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal Podestà del comune in cui il giovane ha domicilio o dai Podestà dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal Prefetto (mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

e) atto di consenso all'arruolamento sulla prescritta carta da bollo (1), rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria podestà.

Ai detti arruolamenti volontari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri Consigli di leva o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I militari della classe 1909 e precedenti in cui favore sia stato riconosciuto titolo alla ferma riducibile, ovvero minima, possono essere ammessi ad assumere la ferma di tre anni, a condizione che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

Gli inscritti della classe 1909, stati arruolati con ferma ordinaria, possono — assumendo l'ora detta ferma di anni tre — entrare in servizio in un corpo di loro scelta, pel quale abbiano la necessaria attitudine, a decorrere dal 1° gennaio e fino al giorno in cui dovrebbero presentarsi alle armi come reclute, ma ad ogni modo non oltre il 31 maggio p. v.

4. — Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario devono presentarsi direttamente al Comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del Corpo stesso sono interamente a loro carico.

(1) In caso di comprovata indigenza tale consenso potrà essere fatto constatare con semplice attestazione firmata dal Podestà.

Quindi, per evitare le spese di viaggio di andata e quelle di ritorno, nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il Corpo prescelto, trasmettano prima al Comando stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

5. — Ai caporali e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio come arruolati volontari con ferma di tre anni sono dovute, per il tempo che essi compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite pei riassoldati, cioè L. 600 annue. Di tali indennità una piccola quota sarà, a loro richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto; il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio.

I volontari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

6. — Per coloro che intendano assumere l'arruolamento volontario si dovrà tenere presente la tabella di cui al n. 170 della circolare 540 del *giornale militare* del c. a.; ma all'arruolamento negli automobilisti potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere conduttori di automobili, moto-carrozzette o motociclette, muniti di patente civile; meccanici-automobilistici o che abbiano prestato servizio presso officine, *garages,* stabilimenti automobilistici, producendo in tal caso i necessari documenti.

Nei reggimenti radiotelegrafisti e nei reggimenti del genio aventi battaglioni telegrafisti, gli arruolamenti si effettueranno, per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio e professionali.

7. — Lo stesso criterio della scelta sarà seguito per gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio, i cui posti messi a concorso restano limitati a 100, così ripartiti: 60 per gli aspiranti al corso allievi fuochisti e 40 per gli aspiranti alle qualifiche di conduttore capo e sotto capo stazione.

Non saranno fatte ammissioni per altre qualifiche ferroviarie.

Dovendo questi volontari essere impiegati per il servizio delle linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti penali e politici (paragrafo 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) debbono possedere i requisiti fisici richiesti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio ferroviario, da accertarsi, prima della loro accettazione, mediante visita medica.

I posti per allievi fuochisti saranno assegnati in precedenza ai concorrenti muniti del diploma di licenza di una delle seguenti scuole:

R. Scuola industriale di 1° grado, o superiore;

R. Scuola professionale, o di arti e mestieri (ramo meccanici);

R. Scuola di avviamento al lavoro.

Tali diplomi dovranno essere uniti alle domande.

In difetto di concorrenti muniti dei requisiti sopraccennati, potranno essere chiamati a coprire i rimanenti posti vacanti gli aspiranti in possesso dei seguenti titoli di studio e professonali:

a) licenza di scuola professionale civica diurna (industriale, arti e mestieri, avviamento al lavoro, ecc.);

b) licenza di scuola industriale o professionale serale, corredata da un certificato di lavoro nel mestiere di aggiustatore, tornitore, fabbro o calderaio.

Alle domande degli aspiranti di cui alle lettere *a*) e *b*), oltre ai titoli di studio e professionali ivi accennati, dovrà essere unito il certificato di licenza di scuola elementare superiore.

I posti per aspiranti a conduttore capo e sotto capo stazione saranno assegnati ai concorrenti muniti di licenza di R. Scuola tecnica (vecchio ordinamento), di R. Scuola complementare, o di altro titolo di studio equipollente o superiore.

In conseguenza, per l'arruolamento nel reggimento ferrovieri del genio, saranno accettate soltanto le domande degli aspiranti che risultino in possesso dei titoli di studio e professionali sopra accennati.

Completato il periodo di istruzione militare, i volontari arruolati pel servizio di fuochisti, previo esame teorico-pratico, seguiranno un corso per l'abilitazione a fuochista in servizio militare; gli altri compiranno un corso di tirocinio teorico-pratico per le abilitazioni alle qualifiche di conduttore capo; dopo ottenute tali abilitazioni, i volontari medesimi verranno destinati nell'effettivo disimpegno della qualifica conseguita, subordinatamente ai posti disponibili ed alle esigenze disciplinari.

I volontari abilitati alle funzioni di conduttore capo, che risulteranno in possesso dei necessari requisiti, saranno ammessi ad un corso per conseguire l'abilitazione alle funzioni di sotto capo al movimento.

I volontari abilitati a fuochisti, e che ne abbiano esercitate le funzioni per almeno 12 mesi, saranno ammessi al corso preparatorio per macchinisti in servizio militare.

Durante il periodo di tirocinio e durante l'effettivo servizio ferroviario verranno corrisposte ai volontari, oltre ai normali assegni militari, le indennità giornaliere di cui alla circolare n. 2 del *giornale militare* 1921, e cioè:

	Durante il tirocinio	Durante l'effettivo servizio
	Lire	Lire
Conduttore capo	3.00	4.00
Sottocapo al movimento.....	3.00	5.00
Fuochista	3.00	5.00
Macchinista	4.00	6.50

Inoltre, ai macchinisti e fuochisti verrà corrisposta una indennità di percorrenza di L. 0.75 per ogni 100 chilometri di percorso.

8. — In conseguenza di quanto è detto nei precedenti nn. 6 e 7, coloro che intendono di assumere servizio nei Corpi ivi specificati, dovranno presentare domanda documentata non più tardi del 31 marzo, in modo da permettere alle rispettive Commissioni di arruolamento di operare la scelta

entro il più breve termine possibile e di invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei Corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

I non accettati potranno, così, ove lo credano, rivolgere le domande di arruolamento ai corpi di altra arma e ciò non oltre il 31 maggio.

Tanto per l'ammissione nei battaglioni telegrafisti dei reggimenti genio, quanto per l'ammissione nel reggimento ferrovieri, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista, che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'arruolamento nel reggimento ferrovieri è inoltre necessario avere udito normale (voce afona a m. 8 per orecchio). Dovrà tenersi anche presente il paragrafo 101 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento circa le facoltà visive. Per l'ammissione nei reggimenti radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

9. — Gli aspiranti in genere all'arruolamento volontario, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario nel reggimento ferrovieri del genio dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti suaccennati, una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario del rispettivo distretto di residenza e vidimata dal Comandante del distretto stesso, dalla quale risulti la loro perfetta idoneità fisica al servizio per la specialità ferrovieri, in ordine ai criteri accennati al 4° comma del precedente n. 8.

10. — Sulla matricola degli arruolati dovrà essere inscritta la seguente variazione, la quale sostituisce quella n. 32 della tabella 2ª del regolamento sulle matricole:

« *Soldato volontario con la ferma di anni tre nel* . . . .

. . . . . (indicare il corpo) . . . . . .

li . . . . . ».

Invece, pei giovani già arruolati dai consigli di leva, la formula da inscriversi a matricola dovrà seguire quella relativa all'arruolamento di leva ed essere modificata come segue:

« Ammesso alla ferma di anni tre nel . . . . . (indicare il corpo) . . . . . li . . . . . ».

In nessun caso potrà essere effettuata la vestizione e l'incorporazione degli aspiranti se prima essi non abbiano firmato l'atto di arruolamento volontario o di assunzione della ferma di anni tre.

Beninteso l'atto di arruolamento, conforme all'allegato n. 1 della circolare 8 del *giornale militare* 1926, dovrà essere opportunamente modificato, tanto in relazione alla circolare 418 del *Giornale militare* stesso anno, quanto pel fatto dell'entrata in vigore del nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento.

11. — Per l'arruolamento dei volontari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento e del capo VIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

I distaccamenti dei reggimenti radiotelegrafisti ed i centri controaerei possono assumere direttamente i giovani residenti sul posto, facendo, ove occorra, firmare l'atto di arruolamento innanzi alla Commissione di arruolamento di un Corpo viciniore.

12. — Entro 10 giorni dalla chiusura degli arruolamenti i comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari, distinti per anno di nascita.

13. — A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'arruolamento di volontari per l'anno 1929. ed i Comandi di distretto militare riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti, perchè possano diramarli ai comuni più importanti della rispettiva circoscrizione per la conseguente affissione, dandone contemporaneamente comunicazione ai giornali locali.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 dicembre 1928 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto
Alessandria .	I comuni di Gremiasco, Montacuto e San Sebastiano Curone sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « San Sebastiano Curone ».	n. 2589 11 ottobre 1928
	I comuni di Maretto, Roatto e Villafranca d'Asti sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Villafranca d'Asti ».	n. 2674 18 novem. 1928
Aosta . . .	I comuni di Cintano, Sale Castelnuovo e Villa Castelnuovo sono riuniti in unico comune con denominazione « Castelnuovo Nigra » e capoluogo Sale Castelnuovo.	n. 2588 18 ottobre 1928
Como	I comuni di Merone e di Moiana, nonchè la frazione Pontenuovo del comune di Erba, sono riuniti in unico comune denominato « Merone ».	n. 2563 1 novem. 1928
	I confini della frazione Pontenuovo sono delimitati in conformità della pianta planimetrica, vistata dall'ingegnere capo del genio civile di Como.	
Messina . . .	I comuni di Furci Siculo e Locadi sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Furci Siculo ».	n. 2669 8 novem. 1928
Milano . . .	I comuni di Renate e Veduggio con Colsano sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Renate ».	n. 2665 8 novem. 1928

Provincia	Variazioni nella circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	E. della *Gazzetta Ufficiale*
Novara . . .	Il comune di Vicolungo, eccettuato il territorio denominato Isola di Vicolungo comprendente i cascinali Motta e Visconti, ed il comune di Mandello Vitta sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Vicolungo ».	n. 2590 1 novem. 1928	282
	I Cascinali Motta e Visconti, delimitati nella pianta topografica vistata dall'ingegnere capo del genio civile di Novara, sono aggiati al comune di San Pietro Mosezzo.		
Salerno . .	I comuni di Cannalonga, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania sono riuniti in un solo comune con denominazione e capoluogo « Valle della Lulania ».	n. 2667 8 novem. 1928	291
Torino . . .	Il comune di Revigliasco Torinese è aggregato a quello di Moncalieri.	n 2668 13 novem. 1928	291
	I comuni di Osasco e San Secondo di Pinerolo sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « San Secondo di Pinerolo.	n. 2591 18 ottobre 1928	282
	I comuni di Isolabella e di Poirino sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Poirino ».	n. 2666 8 novem. 1928	291
Trento . . .	I comuni di Masi di Vigo, Toss e di Vigo sono riuniti in un unico comune denominato « Ton » con capoluogo a Vigo.	n. 2406 11 ottobre 1928	285

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare c. a., gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 41ª, anno 1928, circolare 585:

A pagina 2130 depennare il tenente DEL DUCA Eustachio.

Dispensa 55, anno 1928, circolare 767:

A pagina 2639 nell'elenco degli ufficiali di fanteria che frequenteranno il terzo corso sul tiro delle mitragliatrici aggiungasi il capitano della MARTINA Mario, 8° reggimento bersaglieri a disposizione di S. A. R. il Duca d'Aosta, Maresciallo d'Italia.

Dispensa 55, anno 1928, circolare 770:

A pagina 2658, PAMPONE Giovanni Felice, leggasi: TAMPONE Giovanni Felice.

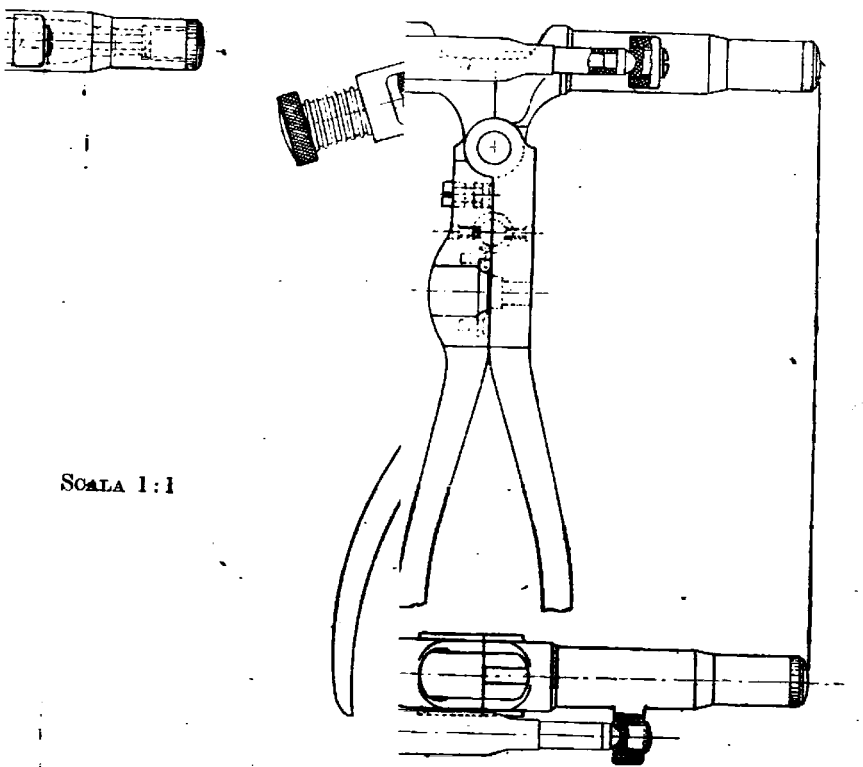
A pagina 2667, ANDINOLFI Silvio, leggasi: ADINOLFI Silvio.

PREZZO L. 1,30

(7421) - Roma, 1928 - Anno VII — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

Fig. 4 *e* 5).

Fig 5



SCALA 1:1

1ª OPERAZIONE — Innescamento del cappellozzo (*Fig.* 2 *e* 3).

Fig. 2

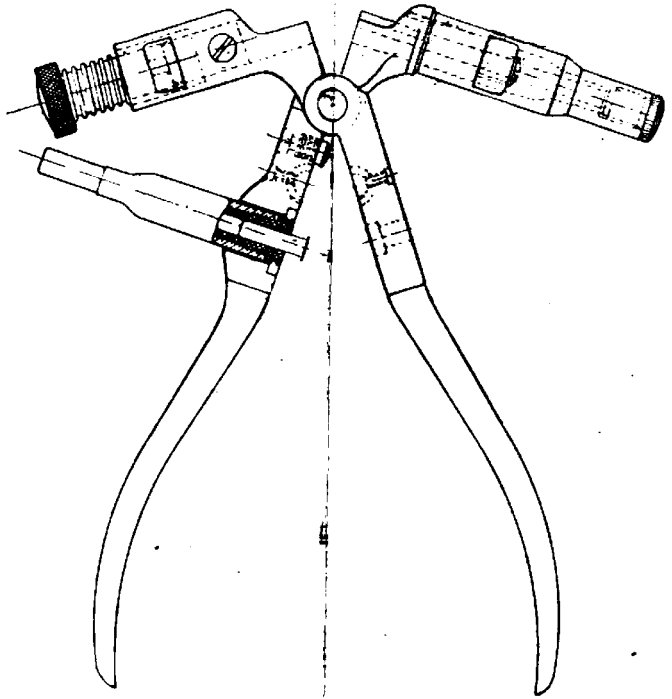
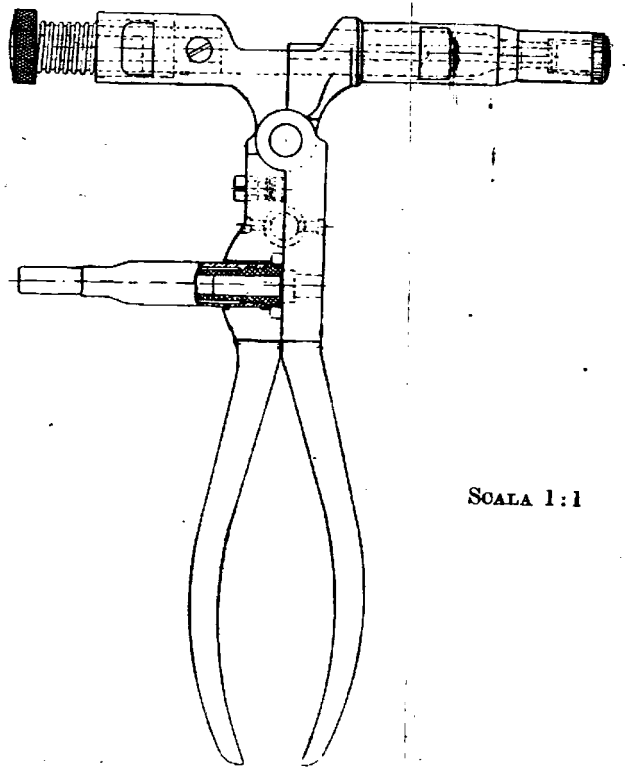
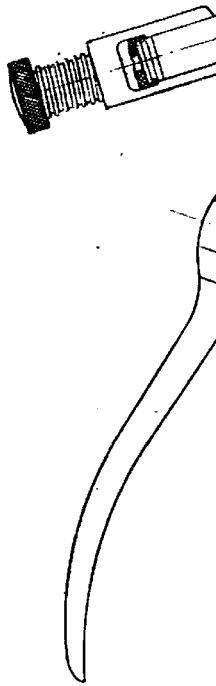


Fig. 3



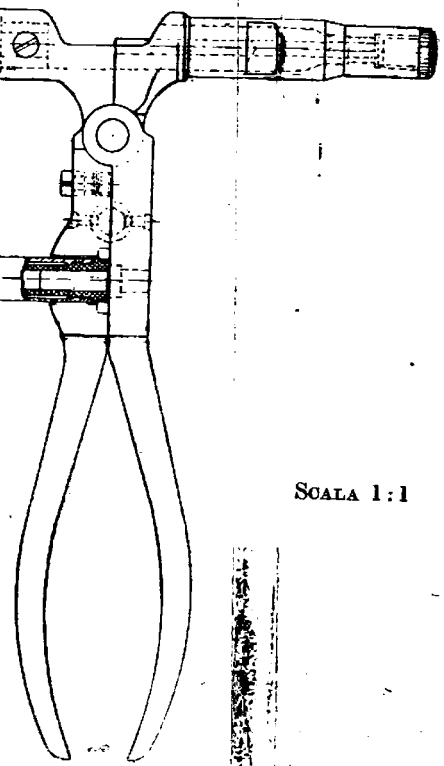
SCALA 1:1



ig. 2 e 3).

2ª Operazione — Messa a posto della pallottola (*Fig.* 4 e 5).

Fig. 3



Scala 1:1

Fig. 4

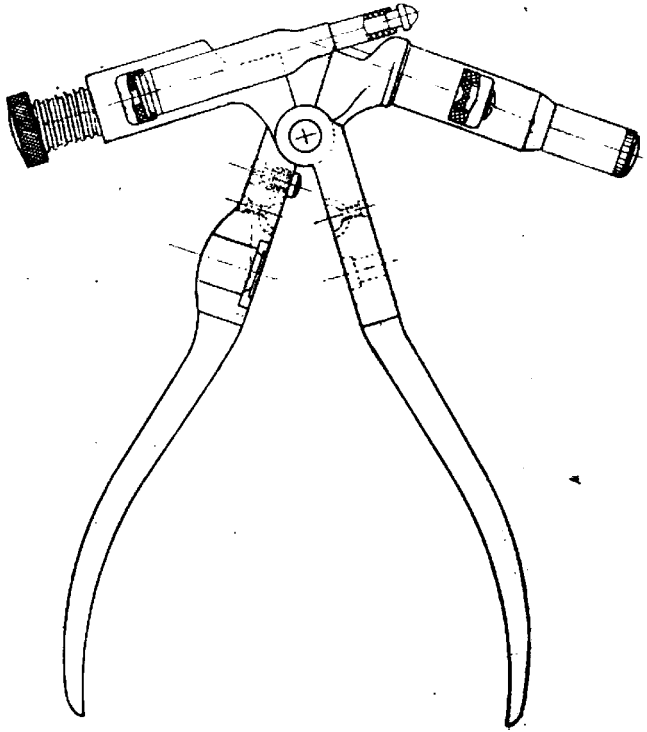
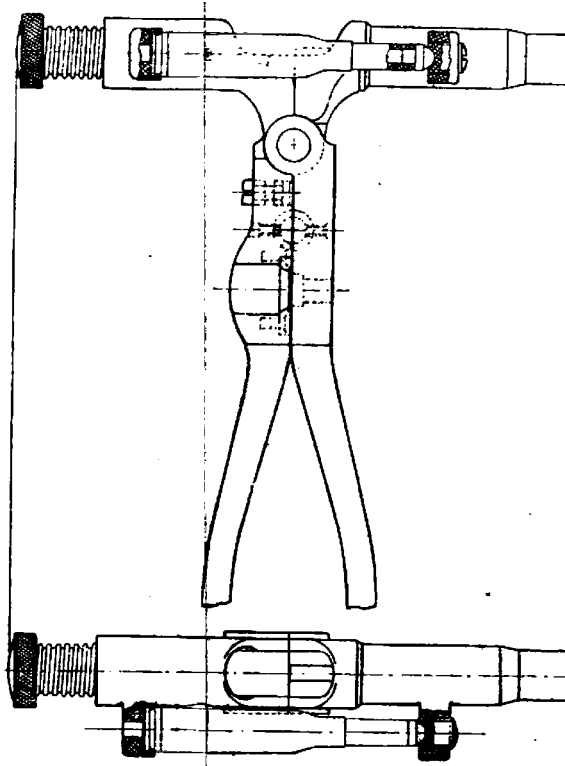
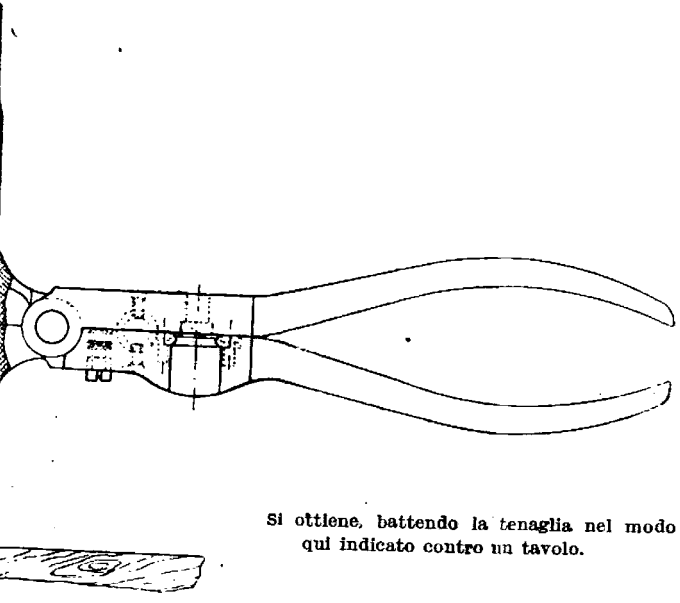


Fig 5



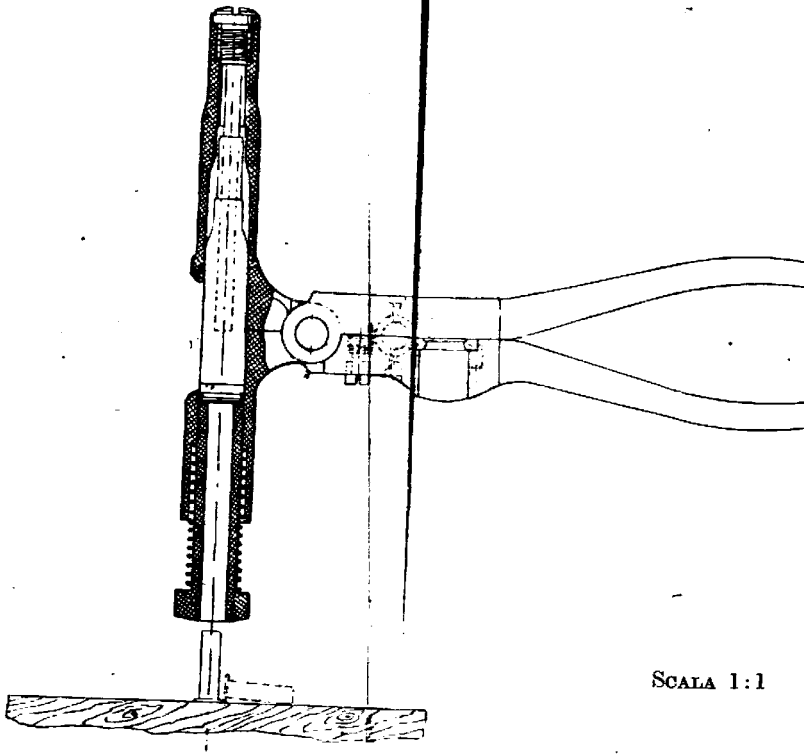
3ª Operazione — **Disinnescamento del cappellozzo** (*Fig.* 6 *e* 7).

Fig. 6



Si ottiene, battendo la tenaglia nel modo qui indicato contro un tavolo.

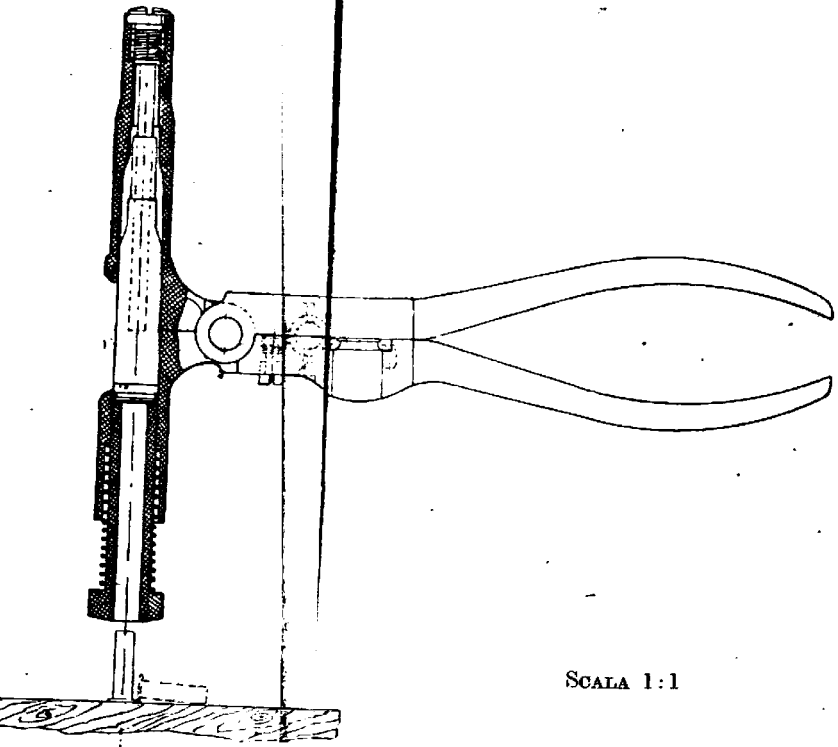
Fig. 7



Scala 1:1

zo (*Fig.* 6 *e* 7).

Fig. 7



SCALA 1:1

Eventuale estrazione della pallottola.

Fig. 8

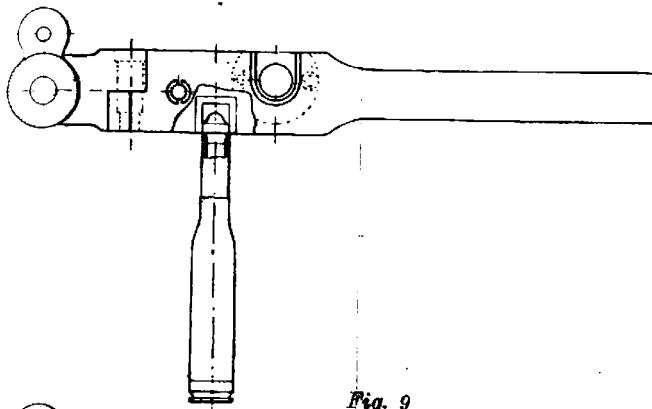
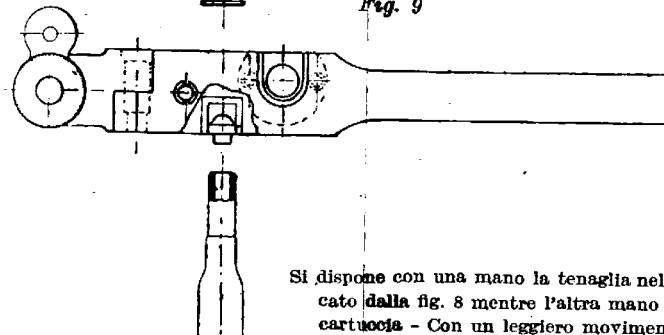


Fig. 9



Si dispone con una mano la tenaglia nel
cato dalla fig. 8 mentre l'altra mano
cartuccia - Con un leggiero movimen